

MONTESQUIEU

LO SPIRITO DELLE LEGGI^{*} (LIBRI I-XIX)

A cura di **Domenico Felice**,
con la collaborazione di Rolando Minuti e Piero Venturelli
(Bologna, 2 maggio 2013)

^{*} La traduzione – tratta dal volume Montesquieu, *Opere complete* (1721-1754), a cura di Domenico Felice, di prossima pubblicazione presso l'editore Bompiani di Milano (collana «Il pensiero occidentale») – è condotta sulla seguente edizione: *De l'esprit des loix, nouvelle édition, corrigée par l'Auteur, & augmentée d'une table des matières, & d'une carte géographique, pour servir à l'intelligence des articles qui concernent le commerce*, 3 tt., Genève, Barrillot & fils, 1750. Traduttori: Domenico Felice (Prefazione, libri I-VI, VIII-XIX), Piero Venturelli (libro VII). Curatori delle note: Domenico Felice (Prefazione, libri I-VI, VIII-XV, XIX), Rolando Minuti (libri XVI-XVIII), Piero Venturelli (libro VII). Si ringrazia Fabiana Fraulini per gli aiuti dati.

ABBREVIAZIONI – ACRONIMI

1. OPERE DI MONTESQUIEU

A) Opere complete

Masson *Œuvres complètes de Montesquieu*, sous la direction d'A. Masson, 3 tt., Paris, Nagel, 1950-1955.

OC *Œuvres complètes de Montesquieu*, sous la direction de J. Ehrard, P. Réta et C. Volpilhac-Augier, Oxford, Voltaire Foundation 1998-2010; Lyon - Paris, Ens Éditions - Classiques Garnier, 2010-.

B) Opere singole e altri scritti

Corr. *Correspondance.*

Défense *Défense de l'Esprit des lois*, in OC, t. 7, pp. 71-117.

EL *Esprit des lois.*

EL48 *De l'Esprit des loix, ou du rapport que les loix [...]*, 2 voll., Genève, Barrillot et Fils, 1748. [*Editio princeps.*]

EL50 *De l'Esprit des loix, ou du rapport que les loix [...]*, 3 voll., Genève, Barrillot et Fils [= Paris, Huart et Moreau], 1750. [Edizione qui riprodotta.]

EL57 *De l'Esprit des loix, ou du rapport que les loix [...]*, nouv. éd. revue, corrigée et considérablement augmentée par l'auteur, 4 voll., Londres [= Paris, Huart et Moreau], 1757. [Edizione postuma, riprodotta in Masson, t. I.]

Essai sur les causes *Essai sur les causes qui peuvent affecter les esprits et les caractères*, in OC, t. 9/II, pp. 219-269.

Geogr. *Geographica II*, in OC, t. 16.

Lettres familières Montesquieu, *Lettres familières du président de Montesquieu baron de la Brède à divers amis d'Italie*, [a cura di O. di Guasco,] s.l., 1767.

- LP* *Lettres persanes.*
- LPA* *Lettres persanes*, Amsterdam, Jacques Desbordes, maggio 1721, in *OC*, t. 1, pp. 137-569. [Edizione A, qui riprodotta.]
- LPB* *Lettres persanes*, Amsterdam, Jacques Desbordes, autunno 1721. [Edizione B.]
- LP58* *Lettres persanes*, in *Œuvres de Montesquieu*, 3 tt., Amsterdam et Leipsick, Arkstée et Merkus [= Paris, Huart et Moreau], 1758, t. III, pp. 1-347. [Edizione postuma, riprodotta in Masson, t. I.]
- Lysimaque* *Lysimaque*, in *OC*, t. 9, pp. 419-422.
- MsEL*, I, II *De l'esprit des loix. Manuscrits*, t. I (libri I-XIII), t. II (le restanti parti del ms. dell'*EL* che si è conservato), in *OC*, tt. 3-4.
- Monarchie universelle* *Réflexions sur la monarchie universelle en Europe.*
- P* *Pensées – Le Spicilège*, éd. établie par L. Desgraves, Paris, Laffont, 1991.
- Réflexions sur les caractères de quelques princes* *Réflexions sur le caractère de quelques princes et sur quelques événements de leur vie.*
- Richesses de l'Espagne* *Considérations sur les richesses de l'Espagne.*
- Romains* *Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence.*
- RomainsA* *Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence*, Amsterdam, Jacques Desbordes, 1734. [Editio princeps.]
- RomainsB* *Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence*, nouvelle édition, revue, corrigée & augmentée par l'auteur, Paris, Huart et Moreau, 1748. [Edizione qui riprodotta.]
- Romains58* *Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence*, in *Œuvres de Montesquieu*, 3 tt., Amsterdam et Leipsick, Arkstée et Merkus [= Paris, Huart et Moreau], 1758, t. III, pp. 349-552. [Edizione postuma, riprodotta in Masson, t. I.]
- Spicil.* *Spicilège*, in *OC*, t. 13, pp. 81-654.

<i>Sylla</i>	<i>Dialogue de Sylla et d'Eucrate</i> , in <i>OC</i> , t. 8, pp. 315-322.
<i>Temple</i>	<i>Temple de Gnide</i> , in <i>OC</i> , t. 8, pp. 389-420.
<i>Voyages</i>	<i>Mes voyages</i> , in <i>OC</i> , t. 10, pp. 11-24 (<i>Voyage en Autriche</i>); 101-488 (<i>Voyage en Italie</i>), 489-506 (<i>Notes sur l'Angleterre</i>), 513-523 (<i>Lettre sur Gênes</i>).

Tranne che per la *Défense*, i *Geogr.*, l'*Essai sur les causes*, le *LP*, il *Lysimaque*, i *MsEL I, II*, lo *Spicil.*, *Sylla*, *Temple* e *Voyages*, per i quali si rinvia, rispettivamente e come s'è già segnalato, ai tomi 7, 16, 1, 9-10, 3-4, 13 e 8 dell'edizione in corso delle *OC*, per tutti gli altri scritti di Montesquieu si fa riferimento a quella di Masson, a tutt'oggi la migliore edizione, per sobrietà e rigore, delle opere complete di Montesquieu.

Con *Catalogue* si abbrevia il *Catalogue de la bibliothèque de Montesquieu à La Brède*, éd. par L. Desgraves et C. Volpilhac-Auger, avec la collaboration de F. Weil, Oxford - Napoli, Voltaire Foundation - Liguori, 1998; con *Mémoire de la critique*, il volume *Montesquieu. Mémoire de la critique*, textes réunis et présentés par C. Volpilhac-Auger, Paris, Presses Universitaires de la Sorbonne, 2003; e con *Inventaire des documents manuscrits*, l'opera di L. Desgraves, *Inventaire des documents manuscrits des Fonds Montesquieu de la Bibliothèque Municipale de Bordeaux*, Genève, Droz, 1998. Infine, con *M.* si abbrevia Montesquieu; con *Ms.*, Manoscritto; con *cpv./cpvv.*, capoverso/capoversi.

2. EDIZIONI ITALIANE DI SCRITTI DI MONTESQUIEU UTILIZZATI NELL'APPARATO CRITICO

Montesquieu, <i>Monarchia universale</i>	Montesquieu, <i>Riflessioni sulla monarchia universale in Europa</i> , a cura di D. Felice, Bologna, Clueb, 2009 («montesquieu.it», 1 [2009], pp. 73-90).
Montesquieu, <i>Scritti filosofici giovanili</i>	Montesquieu, <i>Scritti filosofici giovanili (1716-1725)</i> , a cura di D. Felice, Bologna, Clueb, 2010.
Montesquieu, <i>Scritti scientifici</i>	Montesquieu, <i>Scritti scientifici</i> , a cura di G. Cristani, Bologna, Clueb, 2009 («montesquieu.it», 1 [2009], pp. 113-128).
Montesquieu, <i>Saggio sulle cause</i>	Montesquieu, <i>Saggio sulle cause che possono agire sugli spiriti e sui caratteri</i> , a cura di D. Felice, Pisa, Ets, 2004.
Montesquieu, <i>Spiegazioni presentate alla Facoltà di Teologia</i>	Montesquieu, <i>Spiegazioni presentate alla Facoltà di Teologia sulle 17 proposizione che essa ha estratto dal libro intitolato «Lo spirito delle leggi» e che ha censurato</i> , in Montesquieu, <i>Lo spirito delle leggi</i> , 2 voll., a cura di S. Cotta, Torino, Utet, 1973 (1 ^a ed.: 1952), vol. II, pp. 521-549.

Montesquieu, *Sul gusto* Montesquieu, *Saggio sul gusto nelle cose della natura e dell'arte*, a cura di R. Campi, Bologna, Clueb, 2009 («montesquieu.it», 1 [2009], pp. 91-112).

3. OPERE DI AUTORI ANTICHI E MEDIEVALI

- Agazia Scolastico, *Histoire de l'empereur Justinien* Agazia Scolastico († 582), *Histoire de l'empereur Justinien*, in Cousin, *Histoire de Constantinople*, t. II.
- Agazia Scolastico, *Historiarum* *Agathiae Myrinaei Historiarum libri quinque*, in *Corpus Fontium Historiae Byzantinae*, vol. 2, Series Berolinensis, Berlin, De Gruyter, 1967.
- Agobardo di Lione, *Opera* Agobardo di Lione (769-840), *Opera*, MPL, 104; *MGH*, Epp. 5, 150-239.
- Agostino, *De civitate Dei* Agostino di Tagaste, *De civitate Dei*, tr. it. *La città di Dio*, a cura di C. Carena, Torino, Einaudi-Gallimard ("Bibliothèque de la Pléiade"), 1992.
- Aimoino, *Historia Francorum* Aimoino di Fleury (970 ca. - dopo 1010), *Historia Francorum*, MPL, 139.
- Ammiano, *Res gestae* Ammiano Marcellino, *Le storie*, a cura di A. Selem, Torino, Utet, 1993.
- Andocide, *Orationes* Andocide (439-390 a.C.), *Orationes*, in *Oratorum veterum orationes: Aeschinis, Lysiae, Andocidis ecc.*, [Ginevra], Henr. Steph., 1575 (*Catalogue*, n° 2768).
- Appiano, *Bella civilia* Appiano di Alessandria, *La storia romana. Libri XIII-XVII. Le guerre civili*, a cura di E. Gabba e D. Magnino, Torino, Utet, 2001.
- Aristide, *Orationes* Publio Elio Aristide, *Orationes interprete Gulielmo Cantero graec. lat.*, 2 voll., [s.l., Oliva Pauli Stephani], 1604 (*Catalogue*, n° 1820).
- Aristotele, *Costituzione degli Ateniesi* Aristotele, *La costituzione degli Ateniesi*, a cura di M. Bruselli, Milano, Rizzoli, 1999.
- Aristotele, *De mirabilibus auscultationibus* Aristotele, *De mirabilibus auscultationibus*, tr. it. *Racconti meravigliosi*, a cura di G. Vanotti, Milano, Bompiani, 2007.

- Aristotele, *Etica N.; Politica; Retorica; Trattato sull'economia* Aristotele, *Opere*, 11 voll., a cura di vari studiosi, Roma-Bari, Laterza, 1973 segg.
- Arriano, *Anabasi* Lucio Flavio Arriano, *Anabasi di Alessandro*, 2 voll., a cura di F. Sisti e A. Zambrini, Milano, Mondadori, 2004.
- Asconio Pediano, *Scholia* Quinto Asconio Pediano (9 a.C.? - 76 d.C.), *Scholia Sangallensia Ciceronis*, nel vol. II di *Ciceronis orationum scholiastae*, Hildesheim, Olms, 1964.
- Ateneo, *Deipnosophistae* *Athenaei deipnosophistarum libri quindecim, cum Jacobi Dalechampii, [...] latina versione [...]. Editio postrema iuxta Isaaci Casauboni recensioem [...]*, Lugduni, Huguetan et Ravaud, 1657 (*Catalogue*, n° 1821); tr. it. Ateneo di Naucrati (II-III sec. d.C.), *I Deipnosofisti – I dotti a banchetto*, 4 voll., Roma, Salerno Editrice, 2001.
- Cantacuzeno, *Historiae* Giovanni VI Cantacuzeno (1292-1383), *Historiae* (CSHB, 5-7).
- Cantacuzeno, *Histoire des deux Androniques* Giovanni VI Cantacuzeno, *Histoire des deux Androniques*, in Cousin, *Histoire de Constantinople*, t. VII.
- Capitularia regum Francorum* *Capitularia regum Francorum*, MGH, LL., Capit.
- Capitularia spuria* *Capitularia spuria. Benedictae levitae, qui dicitur, capitularium collectio*, MGH, LL., t. II, Pars altera.
- Cartae Senonicae* *Cartae Senonicae*, MGH, LL., Form.
- Cassiodoro, *Variae* Flavio Magno Aurelio Cassiodoro Senatore (485 ca. - 580 ca.), *Variae*, MGH, Auct. ant., 12.
- Cedreno, *Annales* Giorgio Cedreno (XI sec.), *Annales, sive historia ab exordio mundi [...]* G. Xylandro interprete, Basiliae, [Oporinum], 1566 (*Catalogue*, nn° 2363-2364).
- Cesare, *De bello Gallico* Gaio Giulio Cesare, *De bello Gallico*, tr. it. *La guerra in Gallia*, a cura di C. Carena, Milano, Mondadori, 1987.
- Cesare, *De bello civili* Gaio Giulio Cesare, *De bello civili*, tr. it. *La guerra civile*, a cura di F. Solinas, Milano, Mondadori, 1989.
- Cicerone, *Epistulae ad Atticum* Marco Tullio Cicerone, *Epistulae ad Atticum*, tr. it. *Epistole ad Attico*, 2 voll., a cura di C. Di Spigno, Torino, Utet, 2005.

- Cicerone, *Epistulae ad familiares* Marco Tullio Cicerone, *Epistulae ad familiares*, tr. it. *Lettere ai familiari*, a cura di A. Cavazere, Milano, Bur, 2007.
- Cicerone, *De finibus, Tuscolanae* Marco Tullio Cicerone, *De finibus bonorum et malorum e Tuscolanae disputationes*, tr. it. *I termini estremi del bene e del male e Discussioni tuscolane*, in Id., *Opere politiche e filosofiche*, vol. II, a cura di N. Marinone, Torino, Utet, 2010.
- Cicerone, *De natura deorum* Marco Tullio Cicerone, *De natura deorum*, tr. it. *La natura divina*, a cura di C.M. Calcante, Milano, Bur, 1998.
- Cicerone, *De oratore* Marco Tullio Cicerone, *De oratore*, tr. it. *Dell'oratore*, con un saggio introduttivo di E. Narducci, Milano, Bur, 1994.
- Cicerone, *De re publica, De legibus, De officiis* Marco Tullio Cicerone, *De re publica, De legibus, De officiis*, tr. it. *Lo Stato, Le leggi, I doveri*, in Id., *Opere politiche*, vol. I, a cura di L. Ferrero e N. Zorzetti, Torino, Utet, 2009.
- Cicerone, *Philippicae* Cicerone, *Philippicae orationes*
- Cicerone, *Pro Cluentio* Marco Tullio Cicerone, *Difesa di Cluentio*, intr. di E. Narducci, Milano, Bur, 2004.
- Cirillo, *Epistolae* Cirillo di Alessandria (370-444), *Epistolae*, MPG 77.
- Claudiano, *In Rufinum* Claudio Claudiano, *In Rufinum*, MGH, Script., Auct. ant., 10.
- Cod. Theod.* *Codex Theodosianus*.
- Coran* *L'Alcoran de Mahomet*, traduit d'arabe en françois par le sieur [André] Du Ryer, Paris, de Sommaville, 1672 (*Catalogue*, n° 585).
- Corano* *Corano*, intr., tr. e commento di A. Bausani, Milano, Bur, 2007².
- Corpus iuris civilis* *Corpus iuris civilis: Institutiones (= Inst.); Digesta o Pandectae (= Dig.); Codex (= Cod.); Novellae; Authentica*.
- CSHB *Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae*.

- Curzio Rufo, *Historiae* Quinto Curzio Rufo, *Historiae Alexandri Magni*, tr. it. *Storia di Alessandro Magno*, a cura di J.E. Atkinson e T. Gargiulo, 2 voll., Milano, Fondazione Lorenzo Valla.
- Demostene, *Orazioni* Demostene, *Discorsi e lettere*, 2 voll., a cura di L. Canfora et al., Torino, Utet, 2000.
- Dione, *Storia romana* Cassio Dione, *Storia romana*, 6 voll., Milano, Bur, 2008⁴.
- Diodoro, *Biblioteca storica* Diodoro Siculo, *Biblioteca storica*, 5 voll., tr. di M. Zorat et al., Milano, Rusconi, 1988-1998.
- Diogene Laerzio, *Vite dei filosofi* Diogene Laerzio, *Vite e dottrine dei più celebri filosofi*, a cura di G. Reale, Milano, Bompiani, 2005.
- Dionigi di Alicarnasso, *Antichità* Dionigi di Alicarnasso, *Le antichità romane*, tr. di E. Guzzi, a cura di F. Donadi e G. Pedullà, Torino, Einaudi, 2010.
- Dionigi di Alicarnasso, *Scripta historica* *Dionysii Halicarnassei scripta quae exstant, omnia, et historica, et rhetorica [...]. Opera & studio Friderici Sylburgii Veterensis*, Francofurti, Apud haeredes Andreae Wecheli, 1586 (*Catalogue*, n° 2831).
- Ducas, *Historia* Ducas (1400 ca. - dopo il 1462), *Historia* (CSHB, 20), tr. it. *Historia ovvero Historia turco-bizantina 1341-1462*, a cura di M.E. Puglia, Rimini, Il Cerchio, 2008.
- Ducas, *Histoire de Manuel, Jean et Constantin; Histoire des derniers Paléologues* Ducas, *Histoire de Manuel, Jean et Constantin; Histoire des derniers Paléologues*, in Cousin, *Histoire de Constantinople*, t. VIII.
- Erodiano, *Storia* Erodiano, *Ab excessu divi Marci libri octo*, Lipsia, Teubner, 1855; tr. it. *Storia dell'Impero romano dopo Marco Aurelio*, a cura di F. Cassola, Firenze, Sansoni, 1967.
- Erodoto, *Storie* Erodoto, *Le storie*, 2 voll., a cura di A. Colonna e F. Bevilacqua, Torino, Utet, 2006.
- Eschine, *Orationes; Contra Timarcom; De falsa legatione* Eschine, *Orationes*, in *Oratorum veterum orationes: Aeschinis, Lysiae, Andocidis ecc.*, [Ginevra], Henr. Steph., 1575 (*Catalogue*, n° 2768), tr. it. *Orazioni: Contro Timarco – Sui misfatti dell'ambasceria*, a cura di A. Natalicchio, Milano, Bur, 1998.

- Eusebio di Cesarea, *Chronicon; Historia ecclesiastica; Praeparatio evangelica* (MPG, 19-24).
- Eusebio di Cesarea, *Historia ecclesiastica* Eusebio di Cesarea, *Historiae ecclesiasticae scriptores Graeci, nempe Eusebius, [...], Evagrius [...]*, Coloniae Allobrogum, La Roviere, 1612 (*Catalogue*, n° 206).
- Evagrio lo Scolastico, *Historia ecclesiastica* Evagrio lo Scolastico (536 ca. - 600 ca.), *Historiae ecclesiasticae scriptores Graeci, nempe Eusebius, [...], Evagrius [...]*, 2 tt., Coloniae Allobrogum, La Roviere, 1612 (*Catalogue*, n° 206).
- Filostrato, *Vitae sophistarum* Lucio Flavio Filostrato, *De vitis sophistarum Antonio Bonfino interpretibus*, Basileae, per Henricum Petri, 1563 (*Catalogue*, n° 2888); tr. it., *Vite dei sofisti*, a cura di M. Civiletti, Milano, Bompiani, 2002.
- FGrH* *Die Fragmente der Griechischen Historiker*, a cura di Felix Jacoby, voll. 1-2, Berlin, Weidmann, 1922-1930; vol. 3, Leyden, Brill, 1954-1958.
- FIRA* *Fontes iuris romani anteiustiniani*.
- Floro, *Epitome* Lucio Anneo Floro, *Epitome di Tito Livio*, in L.A. Floro e G.V. Patercolo, *Opere*, a cura di J.G. Deangeli e L. Agnes, Torino, Utet, 1991.
- Fontaines, *Le conseil* Pierre de Fontaines († 1289 ca.), *Le conseil*, Paris, Durand et Joubert, 1846.
- Fortunaziano, *Artis rhetorice* Gaio Chirio Fortunaziano (V sec.), *Artis rhetoricae scholicae*, in *Rhetores Latini minores*, Leipzig, Teubner, 1863.
- Fozio, *Bibliotheca* Fozio I, patriarca di Costantinopoli (820-891), *Bibliotheca cum notis David Hoeschelii et scholiis Andreae Scotti*, [Ginevra, Oliva], 1611 e 1612 (*Catalogue*, nn° 2554-2555).
- Fragmenta Historicorum Graecorum* *Fragmenta Historicorum Graecorum*, 5 voll., Paris, Didot, 1841-1870.
- Fredegario, *Chronicon* Fredegario Scolastico (VII sec.), *Chronicon* (MGH, SS. Merov.).
- Frontino, *Strategm.* Sesto Giulio Frontino, *Stratagemata*, tr. it. *Gli stratagemmi*, intr., tr. e note a cura di F. Galli, Lecce, Argo, 1999.
- Gaio, *Institutionum epitome, FIRA*.

- Galeno, *Adhortatio ad artes* *Galeni paraphrastae Menodoti adhortatio ad artes addiscendas (Protrephtikos logos)*, in *Galeni adhortatio ad artes*, a cura di Abraham Willet, Lugduni Batavorum, Luchtmans, 1812.
- Gellio, *Noctes Atticae* Aulo Gellio, *Noctes Atticae*, tr. it. *Notti attiche*, 2 voll., a cura di L. Rusca, Milano, Bur, 1997.
- Giordane, *Getica* Jordanes (VI sec.), *Getica (MGH, 5)*, tr. it. *Storia dei Goti*, a cura di E. Bartolini, Milano, Tea, 1991.
- Giordane, *Romana* Jordanes, *De summa temporum vel origine actibusque gentis Romanorum, MGH, Auct.*, t. V, parte I.
- Giovanni d'Antiochia, *Historia* *Ioannis Antiocheni [fl. VII sec.] Fragmenta Ex Historia Chronica*, intr., ed. critica e tr. a cura di U. Roberto, Berlin - New York, de Gruyter, 2005.
- Giovenale, *Satirae* Decimo Giunio Giovenale, *Satirae*, tr. it. *Satire*, tr. e note di E. Barelli, Milano, Bur, 1976.
- Giuliano, *Caesares* Flavio Claudio Giuliano, *Caesares*, tr. it. *I Cesari*, in Id., *Simposio, I Cesari*, a cura di R. Sardiello, Galatina, Congedo, 2000.
- Giuseppe Flavio, *Antiquitates* Giuseppe Flavio, *Antiquitates*, tr. it. *Antichità giudaiche*, 2 voll., a cura di L. Moraldi, Torino, Utet, 2006.
- Giuseppe Flavio, *Bellum iudaicum* Giuseppe Flavio, *Bellum iudaicum*, tr. it. *La guerra giudaica*, 2 voll., a cura di G. Vitucci, Milano, Fondazione Lorenzo Valla, 1974.
- Giustino, *Epitome* Marco Giuniano Giustino, *Storie filippiche. Epitome da Pompeo Trogo*, a cura di L. Santi Amantini, Milano, Rusconi, 1981.
- Gregorio di Tours, *Historia Francorum* Gregorio di Tours (538-594), *Historia ecclesiastica Francorum (MPL, 71; MGH, Scriptores Rerum Merovingicarum, vol. 1)*, tr. it. *Storia dei Franchi. I Dieci Libri delle Storie*, 2 voll., a cura di M. Oldoni, Napoli, Liguori, 2001.
- Historia Augusta* *Scriptores Historiae Augustae*; tr. it. *Scrittori della storia augusta*, 2 voll., a cura di P. Soverini, Torino, Utet, 1983; Milano, Tea, 1993.
- Leges Alamannorum (MGH, LL 4)*
- Leges Burgundionum (Lex Burgundionum) (MGH, LL 2; MGH, nat. Germ. 2,1)*

Leges XII Tabularum e Leges regiae, FIRA.

Leges Langobardorum (MGH, LL 4: “pap.” = Liber legis Langobardorum Papiensis; Roth. = Rothari Regis Edictus; Grim. = Grimoaldus Rex; Liut. = Liutprandi Leges et Notitiae; Rach. = Ratchis; Kar. = Karolus Magnus; Pip. = Pippinus Rex; Lud. = Ludovicus Pius; Loth. = Lotharius; Wid. = Wido; Otto I = Otto I [primus]; Hein. I = Heinricus I, imperator).

Leges Saxonum (Lex Saxonum) (MGH, LL 5).

Leone Grammatico, *Chronographia* (CSHB, 31)

Leone Grammatico (X-XI sec.), *Vie de Basile*;

Vie de Léon l'Arménien;

Vie de Théophile

Leone Grammatico, *Vie de Basile*; *Vie de Léon l'Arménien*; *Vie de Théophile*: in Cousin, *Histoire de Constantinople*, t. VIII.

Lex Angliorum et Werinorum hoc est Thuringorum (MGH, LL 5).

Lex Baiwariorum (Lex Baiuvariorum) (MGH, LL nat. Germ. 3).

Lex Francorum Chamavorum (MGH, LL 5).

Lex Frisionum (MGH, LL 3).

Lex Ribuaria (MGH, LL nat. Germ. 3, 2).

Lex Salica (MGH, LL nat. Germ. 4, 2).

Lex Thuringorum, vedi *Lex Angliorum et Werinorum hoc est Thuringorum*.

Lex Wisigothorum (MGH, LL nat. Germ. 1).

Libanio, *Declamationes*

Libanii sophistae praeludia oratoria LXXII, declamationes XLV et dissertationes morales graec. lat., Parisiis, Morelli, 1606 (*Catalogue*, n° 1902).

Liber Augustalis o Costituzioni melfitane (1231; MGH, LL 2).

Liber historiae Francorum (Gesta regum Francorum) (MGH, SS Merov. 2).

Lisia, *Orationes*

Lisia, *Orationes*, in *Oratorum veterum orationes: Aeschinis, Lysiae, Andocidis ecc.*, [Ginevra], Henr. Steph., 1575 (*Catalogue*, n° 2768); tr. it. *Orazioni*, a cura di E. Medda, Milano, Bur, 1991, 1994.

Livio, *Ab Urbe condita*

Tito Livio, *Ab Urbe condita*, tr. it. *Storia di Roma dalla sua fondazione*, 13 voll., Milano, Bur, 1982-2003.

- Lucrezio, *De rerum natura* Tito Lucrezio Caro, *De rerum natura*, tr. it. *La natura delle cose*, tr. di L. Canali, testo e commento a cura di I. Dionigi, Milano, Bur, 1994.
- Marco Aurelio, *Pensieri* Marco Aurelio, *Pensieri*, a cura di C. Cassanmagnago, Milano, Bompiani, 2008.
- Marculfi Formulae* (MGH, LL Form.; MPL, 87; per l'*Appendix Marculfi*, vedi *Cartae Senonicae*).
- Marziale, *Epigr.* Marco Valerio Marziale, *Epigrammaton*, tr. it. *Epigrammi*, a cura di G. Norcio, Torino, Utet, 2006.
- MGH *Monumenta Germaniae Historica: Constitutiones et acta regum Germanicorum; Diplomatum Karolinorum; Scriptorum Rerum Merovingicarum; Die Urkunden des Karolinger.*
- Mosaicarum et Romanarum legum collatio, FIRA.*
- MPG Migne, *Patrologia Graeca*, 161 voll.
- MPL Migne, *Patrologia Latina*, 221 voll.
- Nazario, *Panegyricus* Nazario (IV sec.), *Panegyricus*, in *XII Panegyrici Latini*, n° 4, Oxford, Clarendon Press, 1964.
- Nepote, *De viris illustribus* Cornelio Nepote, *De viris illustribus*, tr. it. *Vite dei massimi condottieri*, tr. di C. Vitali, a cura di E. Narducci, Milano, Bur, 2007.
- Niceta, *Historia* Niceta Coniate (1155 ca. - 1217), *Historia* (MPG, 139-140); *Nicetae Acominati Choniatae historia*, Hier. Volfio interprete, Basileae, 1557 (*Catalogue*, n° 3122); tr. it. *Grandezza e catastrofe di Bisanzio*, 3 voll., tr. di A. Pontani, Milano, Fondazione Lorenzo Valla, 1994-1999.
- Niceta, *Isaac l'Ange; Histoire après la prise de Constantinople; Manuel Comnène; Vie d'Andronic Comnène* Niceta Coniate, *Isaac l'Ange; Histoire après la prise de Constantinople; Manuel Comnène; Vie d'Andronic Comnène*: in Cousin, *Histoire de Constantinople*, t. V.
- Niceforo, *Historiae* Gregoras Niceforo (1291/1292 - 1360), *Historiae* (MPG, 148); *Historiae byzantinae scriptores tres grace. - lat. 1. Nicephori Gregoria ecc.*, Genevae, [La Roviere], 1615 (*Catalogue*, n° 3121).
- Niceforo, *Héraclius* Niceforo I, patriarca di Costantinopoli (758 ca. - 828), *Histoire de l'empereur Héraclius*, in Cousin, *Histoire de Constantinople*, t. III.

- Nicola di Damasco, *Fragmenta*, *FGrH*.
- Nonio, *De proprietate sermonum* Marcello Nonio (IV sec.) e Fabio Planciade Fulgenzio (V-VI sec.), *De proprietate sermonum* [...], *notae Dionysii Gothofredi*, Parisiis, Marnef & Cavellat, 1586 (*Catalogue*, n° 1932).
- Orazio, *Ars poetica*, *Carmina*, *Epistulae*, *Epodes*, *Sermones* Quinto Orazio Flacco, *Ars poetica*, *Carmina*, *Epistulae*, *Epodes*, *Sermones*, tr. it. *Arte poetica*, *Odi*, *Epistole*, *Epodi*, *Satire*, in Id., *Tutte le poesie*, tr. di C. Carena, a cura di P. Fedeli, Torino, Einaudi, 2009.
- Ovidio, *Metamorphoses* Publio Ovidio Nasone, *Metamorphoses*, tr. it. *Metamorfosi*, in Id., *Opere*, vol. II, tr. di G. Paduano, Torino, Einaudi - Bibliothèque de la Pléiade, 2005.
- Ovidio, *Tristia* Publio Ovidio Nasone, *Tristia*, tr. it. *Tristezze*, in Id., *Opere*, vol. I, tr. di N. Gardini, Torino, Einaudi - Bibliothèque de la Pléiade, 1999.
- Pachimero, *De Michaele et Andronico* Giorgio Pachimero (XIII-XIV sec.), *De Michaele et Andronico palaeologis libri tredicim* (CSHB, vol. 36).
- Pachimero, *Histoire des empereurs Michel et Andronique* Giorgio Pachimero, *Histoire des empereurs Michel et Andronique*, in Cousin, *Histoire de Constantinople*, t. VI.
- Pactus legis Salicae*, *MGH*, LL. Nat. 4, pt. I.
- Paolo, *Sententiarum* Giulio Paolo, *Sententiarum*, *FIRA*.
- Paolo Diacono, *Hist. Longobardorum* Paolo Diacono (720 ca. - 799 ca.), *Historia Longobardorum*, MPL 95, *MGH*, SS. Lang.
- Pausania, *Graeciae descriptio* Pausania, *Graeciae descriptio*, tr. it. *Viaggio in Grecia*, 10 voll., a cura di S. Rizzo, Milano, Bur, 1991-2011.
- Platone, *Repubblica* Platone, *Repubblica*, a cura di G. Reale e R. Radice, Milano, Bompiani, 2009.
- Platone, *Leggi*; *Politico*; *Lettere* Platone, *Leggi*; *Politico*; *Lettere*, in Id., *Dialoghi politici e Lettere*, 2 voll., a cura di F. Adorno, Torino, Utet, 1970, vol. II.

- Platone, *Simposio* Platone, *Simposio*, a cura di A. Giovannelli, Milano, La Vita Felice, 2011⁴.
- Plinio, *Naturalis historia* Plinio il Vecchio, *Naturalis historia*, tr. it., *Storia naturale*, 5 voll., ed. diretta da G.B. Conte, Torino, Einaudi, 1983-1988.
- Plinio il Giovane, *Epistulae; Panegyricus* Plinio il Giovane, *Epistulae; Panegyricus*, tr. it. *Lettere ai familiari, Panegirico a Traiano*, in Id., *Lettere ai familiari, Carteggio con Traiano, Panegirico a Traiano*, 2 voll., intr. e commento di L. Lenaz, tr. di L. Rusca, Milano, Bur, 1994.
- Plutarco, *Œuvres morales* Plutarco, *Œuvres morales et mêlées*, traduites du grec en français par J. Amyot, 2 tt., Paris, Vascosan, 1572 (Paris, de Vascosan, 1575: *Catalogue*, n° 2793; Paris, de Vascosan, 1603: *Catalogue*, n° 2796).
- Plutarco, *Moralia* *Plutarchi moralia*, 7 voll., Leipzig, Teubner, 1908-1978.
- Plutarco, *Questioni greche* Plutarco, *Questioni greche*, a cura di A. Carrano, Napoli, D'Auria, 2007.
- Plutarco, *Vita di [...]* Plutarco, *Vite parallele*, a cura di C. Carena, 3 voll., Milano, Mondadori, 1984.
- Polibio, *Storie* Polibio, *Storie*, 8 voll., a cura di D. Musti, Milano, Bur, 2001-2006.
- Polluce, *Onomasticon* Giulio Polluce (130 ca. -188 d.C.), *Onomasticon*.
- Pomponio Mela, *De situ Orbis* Pomponii Melae *De situ Orbis libri tres* Andreas Schottus Antverpianus recensuit, et spicilegio illustravit, Antverpiae, Plantin, 1582.
- Procopio, *De bello Gothico* Procopio di Cesarea, *De bello Gothico* (CSHB, vol. 2), tr. it. *La guerra gotica*, tr. di D. Comparetti, Milano, Garzanti, 2007².
- Procopio, *De bello Persico* Procopio, *De bello Persico* (CSHB, vol. I).
- Procopio, *De bello Vandalico* Procopio, *De bello Vandalico* (CSHB, vol. I).
- Procopio, *Histoire des Goths* Procopio, *Histoire de la guerre des Goths faite en Italie*, Lyon, Rigaud, 1578 (*Catalogue*, n° 2863).
- Procopio, *Historia arcana* Procopio di Cesarea, *Arcana historia cum notis Nicolai Alemanni*, Lugduni, Brugiotti, 1623 (*Catalogue*, n° 2862) (= CSHB, vol. 3), tr. it. *Storia segreta*, a cura di F. Conca, Milano, Bur, 1996.

- Quintiliano, *Instit. orat.* Marco Fabio Quintiliano, *Institutionum oratoriarum*, Parisiis, Roigny, 1541 (*Catalogue*, n° 1954); tr. it. *Istituzioni oratorie*, 2 voll., a cura di A. Pennacini, Torino, Einaudi, 2001.
- Sallustio, *Bellum Catilinae*;
Bellum Iugurthinum Gaio Sallustio Crispo, *Bellum Catilinae*; *Bellum Iugurthinum*, tr. it. *La congiura di Catilina, La guerra giugurtina*, in Id., *Opere complete*, a cura di R. Ciaffi, Milano, Adelphi, 1969.
- Seneca, *Apocolocyntosis* Lucio Anneo Seneca, *Apocolocyntosis*, in Id., *La clemenza, Apocolocyntosis, Epigrammi, Frammenti*, a cura di L. De Biasi, Torino, Utet, 2010.
- Seneca, *De beneficiis* Lucio Anneo Seneca, *De beneficiis*, tr. it. *Sui benefici*, a cura di M. Menghi, Roma-Bari, Laterza, 2008.
- Seneca, *De clementia* Lucio Anneo Seneca, *De clementia*, tr. it. *La clemenza*, in Id., *La clemenza, Apocolocyntosis, Epigrammi, Frammenti*, a cura di L. De Biasi, Torino, Utet, 2010.
- Seneca, *Naturales questiones* L. Anneo Seneca, *Naturales questiones*, tr. it. *Ricerche sulla natura*, a cura di P.G. Parroni, Milano, Mondadori - Fondazione Lorenzo Valla, 2002.
- Seneca, *Epistulae* Lucio Anneo Seneca, *Epistulae*, tr. it. *Lettere a Lucilio*, a cura di U. Boella, Torino, Utet, 1995.
- Seneca, *Troades* Lucio Anneo Seneca, *Troades*, tr. it. *Le Troiane*, in Id., *Tragedie*, a cura di G. Giardina e R. Cuccioli Melloni, Torino, Utet, 2009.
- Senofonte, *Anabasi*; *Elleniche* Senofonte, *Anabasi*; *Elleniche*, in Id., *Opere*, a cura di E. Ravenna e M. Ceva, Milano, Mondadori, 2008.
- Senofonte, ma:
Anonimo Ateniese, *Athenaion politeia* Anonimo Ateniese, *La democrazia come violenza*, a cura di L. Canfora, Palermo, Sellerio, 1982.
- Senofonte, *Simposio* Senofonte, *Simposio*, a cura di A. Giovannelli, Milano, La Vita Felice, 2011.
- Senofonte, *Ierone* Senofonte, *Ierone o della tirannide*, a cura di A. Banfi, Milano, La Vita Felice, 2011.
- Senofonte, *Costituzione degli Spartani* Senofonte, *Costituzione degli Spartani – Agesilao*, a cura di G. D’Alessandro, Milano, Mondadori, 2009.
- Sesto Empirico, *Pyrrhoneae Hypotyposes*.

- Simocatta, *Historiarum* Teofilatto Simocatta (VII sec.), *Historiarum* (CSHB, 22).
- Simocatta, *Histoire de l'empereur Maurice* Teofilatto Simocatta, *Histoire de l'empereur Maurice*, in Cousin, *Histoire de Constantinople*, t. III.
- Sozomeno, *Historia ecclesiastica* Sozomeno Ermia (V sec.), *Historiae ecclesiasticae scriptores Graeci, nempe Eusebius, [...], Sozomenus [...]*, Coloniae Allobrogum, La Roviere, 1612 (*Catalogue*, n° 206); *Historia ecclesiastica* (MPG, 67).
- Sparziano, *Caracalla; Pescennius Niger; Septimius Severus* Elio Sparziano, *Caracalla; Pescennius Niger; Septimius Severus*, in *Historia Augusta*.
- Stefano di Bisanzio, *Ethnika* Stefano di Bisanzio (fl. VI sec.), *Ethnika / Ethnicorum quae supersunt ex recensione Augusti Meinekii*, Graz, Akademische Druck-u. Verlagsanstalt, 1958.
- SVF *Stoicorum Veterum Fragmenta*, raccolti da H. von Arnim (3 voll., Stuttgart, Teubner, 1903-1905). Tr. it.: *Stoici antichi. Tutti i frammenti*, a cura di R. Radice, Milano, Bompiani ("Il pensiero occidentale"), 2006².
- Strabone, *Geografia* Strabone, *Geografia*, a cura di F. Trota *et al.*, Milano, Bur, 1996 segg.
- Suda *Suidae Lexicon*, ed. A. Adler, 5 voll., Lipsiae, 1928-1938; Stuttgart, 1957-1971.
- Svetonio, *Vitae Caesarum* Gaio Svetonio Tranquillo, *Vitae Caesarum*, tr. it. *Vita dei dodici Cesari*, a cura di G. Gaggero, Milano, Rusconi, 1990.
- Tacito, *Agricola; Annales; Germania; De oratoribus; Historiae* Cornelio Tacito, *Agricola; Annales; Germania; De oratoribus; Historiae*, tr. it. *Agricola, Annali, Germania, Dialogo degli Oratori, Storie*, in Id., *Storie*, 2 voll., a cura di A. Arici, Torino, Utet, 1970.
- Teofane, *Chronographia* Teofane Confessore (VIII-IX sec.), *Chronographia* (CSHB, 44).
- Teofilo, *Institutiones* Teofilo Antecessor (VI sec.?), *Institutiones (Paraphrasis Graeca Institutionum Caesarearum)*.
- Teofrasto, *Fragmenta* Theophrastus, *Fragmenta*, Paris, Wimmer, 1866.

- Tucidide, *Storie* Tucidide, *Le storie*, 2 voll., a cura di G. Tonini, Torino, Utet, 1982.
- Ulpiano, *Fragmenta* Eneo Domizio Ulpiano (170 ca. - 228), *Fragmenta*, FIRA.
- Valerio Massimo, *Memorabilia* Valerio Massimo, *Memorabilia*, tr. it. *Fatti e detti memorabili*, a cura di L. Canali, Milano, Medusa, 2006.
- Varrone, *De lingua latina* Marco Terenzio Varrone, *De lingua latina*, tr. it. *La lingua latina*, in Id., *Opere*, Torino, Utet, 1992.
- Velleio Patercolo, *Historiae Romanae* Caio Velleio Patercolo, *Historiae Romanae*, tr. it. *Storia romana*, a cura di R. Nuti, Milano, Bur, 2001.
- Virgilio, *Aeneis* Publio Virgilio Marone, *Aeneis*, tr. it. *Eneide*, a cura di A. Fo, Torino, Einaudi, 2012.
- Virgilio, *Bucolica, Georgicon* Publio Virgilio Marone, *Bucolica; Georgicon*, tr. it., *Bucoliche, Georgiche*, in Id., *Opere*, a cura di C. Carena, Torino, Utet, 2008.
- Vitruvio, *De architectura* Marco Vitruvio Pollione, *De architectura*, 2 voll., a cura di P. Gros, Torino, Einaudi, 1997.
- Vittore, *De viribus illustribus; De Cesaribus* Sesto Aurelio Vittore (IV sec.), *De viribus illustribus, De Cesaribus*.
- Vopisco, *Probus; Tacitus* Flavio Vopisco (fl. inizio/metà IV sec.), *Probus; Tacitus*, in *Historia Augusta*.
- Xifilino, *Epitome* Giovanni Xifilino (XI sec.), *Epitome*, MPG, 120.
- Zonara, *Epitomae* Giovanni Zonara (XI-XII sec.), *Epitomae historiarum* (CSHB, 41-42).
- Zosimo, *Historiae* Zosimo (seconda metà del V sec.), *Historiae* (CSHB, 30), tr. it. *Storia nuova*, a cura di F. Conca, Milano, Bur, 2007.

3. OPERE DI AUTORI MODERNI

Acta sanctorum, 71 voll., Paris, 1863-1940.

- Addison, *Remarks* Joseph Addison (1672-1719), *Remarks on Several Parts of Italy, &c. in the Years 1701, 1702, 1703*, London, Tonson, 1705 (*Catalogue*, n° 3071); tr. fr. *Remarques sur divers endroits d'Italie*, Paris, Pissot, 1722.

- Addison, *Spectator* Joseph Addison, *The Spectator, the Ninth Edition*, London, 1729 (*Catalogue*, n° 702).
- Amelot, *Histoire de Venise* Abraham-Nicolas Amelot de La Houssaye (1634-1706), *Histoire du gouvernement de Venise*, Paris, Léonard, 1677 (*Catalogue*, n° 3084) (1^a ed.: Paris, Léonard, 1676).
- Anson, *Voyage autour du monde* George Anson (1697-1762), *Voyage autour du monde fait dans les années MDCCXL, I, II, III, IV*, Amsterdam et Leipzig, Arkstée et Merkus [= Paris, Huart et Moreau], 1749; ed. originale: *A Voyage Round the World in the Years MDCCXL, I, II, III, IV* [...], compiled from his Papers and Materials by Richard Walter (1716-1785?), London, Knapton, 1748.
- Arbuthnot, *Essai des effets de l'air sur le corps humain* John Arbuthnot (1667-1735), *Essai des effets de l'air, sur le corps-humain, traduit de l'anglois, avec des notes, par M. Boyer de Pebrandié*, Paris, Barois, 1742; ed. originale: *An Essay Concerning the Effects of Air on the Human Body*, London, Tonson, 1733.
- Aubigné, Agrippa d', *Histoire universelle* Théodore Agrippa d'Aubigné (1552-1630), *Histoire universelle*, 3 tt., Maillé, Moussat, 1616-1620.
- Baluze, *Capitularia regum Francorum* Étienne Baluze (1630-1718), *Capitularia regum Francorum*, 2 tt., Parisiis, Muguet, 1677. Vedi anche *Capitularia regum Francorum*.
- Barbeyrac, *Histoire des anciens traitez* Jean Barbeyrac (1674-1744), *Supplément au corps universel diplomatique du droit des gens, contenant l'Histoire des anciens traitez, ou Recueil historique & chronologique des traitez* [...], Amsterdam - La Haye, Janssons à Waesberge - De Hondt, Le Vier, Neaulme, 1739 (*Catalogue*, n° 2366).
- Bartholin, *Antiquitates Danicarum* Thomas Bartholin (1659-1690), *Antiquitatum Danicarum de causis contemptae a Danis adhuc gentilibus mortis libri tres*, Hafniae, Bockenhoffer, 1689.
- Bayle, *Dictionnaire* Pierre Bayle (1647-1706), *Dictionnaire historique et critique*, 2 voll., Rotterdam, R. Leers, 1697 (*Catalogue*, n° 2453); ed. recente sul sito elettronico < <http://artfl-project.uchicago.edu/content/dictionnaire-de-bayle> >.
- Bayle, *Œuvres diverses* Pierre Bayle, *Œuvres diverses*, 3 tt., La Haye, Husson, 1727-1731 (rist.: Hildesheim, Olms, 1964).

- Bayle, *Pensées sur la comète* Pierre Bayle, *Pensées diverses écrites à un docteur de Sorbonne, à l'occasion de la comète qui parut au mois de décembre 1680* (1682), Rotterdam, R. Leers, 1704⁴ (*Catalogue*, n° 1521); tr. it. *Pensieri sulla cometa*, a cura di G. Cantelli, Roma-Bari, Laterza, 1979.
- Beaumanoir, *Coutumes de Beauvaisis* Philippe de Beaumanoir (1250 ca. - 1296), *Coutumes de Beauvoisis*, Bourges et Paris, Billaine, 1690 (*Catalogue*, n° 884).
- Bernard, *Voyage au Nord* Jean-Frédéric Bernard (1683-1744), *Recueil de voyages au Nord*, Cologne, Pierre Marteau le jeune, 1711.
- Bernier, *Voyages* François Bernier (1620-1688), *Voyages [...] contenant la description des États du Grand Mogol [...]*, 2 voll., Amsterdam, Marret, 1709-1710 (*Catalogue*, n° 2735).
- Bodin, *Les six livres de la république* Jean Bodin (1530-1596), *Les six livres de la république* (1576; Lyon, Du Puys, 1579: *Catalogue*, n° 2371), tr. it. *I sei libri dello Stato*, 3 voll., a cura di M. Isnardi Parente e D. Quaglioni, Torino, Utet, 1964-1997.
- Bossuet, *Discours sur l'histoire universelle* Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704), *Discours sur l'histoire universelle*, Paris, Mabre-Cramoisy, 1681 (*Catalogue*, n° 2658).
- Bossuet, *La politique tirée de l'Écriture sainte* Jacques-Bénigne Bossuet, *La politique tirée de l'Écriture sainte*, Paris, Cot, 1709.
- Boulainvilliers, *Histoire* Henri de Boulainvilliers (1658-1722), *Histoire de l'ancien gouvernement de la France*, 3 voll., La Haye, Aux dépens de la Compagnie, 1727 (*Catalogue*, n° 2912).
- Boulainvilliers, *Lettres sur les parlements* Henri de Boulainvilliers, *Lettres historiques sur parlements ou États Généraux*, in Id., *Histoire*, voll. II-III.
- Boulainvilliers, *Vie de Mahomed* Henri de Boulainvilliers, *Vie de Mahomed*, Londres - Amsterdam, Humbert, 1730 (*Catalogue*, n° 3124).
- Brooks, *Navigation faite en Barbarie* Francis Brooks (fl. 1693), *Navigation faite en Barbarie*, Utrecht, Neaulme, 1737; ed. originale: *Barbarian Cruelty: Being a True History of the Distressed Condition of the Christian Captives under the Tyranny of Mully Ishmael, Emperor of Morocco, and King of Fez and Macqueness in Barbary*, London, Salusbury and Newman, 1693.
- Burnet, *Histoire de la Réformation* Gilbert Burnet (1643-1715), *Histoire de la Réformation de l'église d'Angleterre*, Londre, Chiswel, 1683 (*Catalogue*,

n° 3196), tr. fr. di *The Abridgment of the History of the Reformation of the Church of England*, London, Walthoe and Knapton, 1728⁶ (*Catalogue*, n° 179).

Cartesio, *Discours sur la méthode*;
Principes de la philosophie;
Passions de l'âme

Renato Cartesio (1596-1650), *Discours sur la méthode*;
Les principes de la philosophie;
Les passions de l'âme, tr. it. *Discorso sul metodo*, *Principi della filosofia*, *Passioni dell'anima*, in Id., *Opere*, 2 voll., tr. di M. Garin, intr. di E. Garin, Bari, Laterza, 1967.

Chardin, *Voyages en Perse*

Jean Chardin (1643-1713), *Voyages [...] en Perse et autres lieux de l'Orient*, 10 tt., Amsterdam, de Lorme, 1711 (*Catalogue*, n° 2739).

Charlevoix, *Histoire de la Nouvelle France*

Pierre-François-Xavier de Charlevoix (1682-1761), *Histoire et description générale de la Nouvelle France*, 5 tt., Paris, Giffart, 1744.

Charlevoix, *Histoire du Japon*

Pierre-François-Xavier de Charlevoix (1682-1761), *Histoire et description générale du Japon*, 9 tt., Paris, Gandouin et al., 1736.

Charron, *De la sagesse*

Pierre Charron (1541-1603), *De la sagesse* (1601), Rouen, Loudet, 1623 (*Catalogue*, n° 663).

Chassipol, *Traité de finances*

François de Chassipol (XVIII sec.), *Traité de finances et de la fausse monnaie des Romains*, Paris, Briasson, 1740.

Cousin, *Histoire de Constantinople*

Louis Cousin (1627-1707), *Histoire de Constantinople*, 8 voll., Paris, Foucault, 1672-1674.

Cuiacio, *De feudis*

Iacopo Cuiacio (1522-1590), *De feudis libri quinque*, Coloniae Agrippinae, Gymnicus, 1593 (e in Id., *Opera omnia*, 4 voll., Lugduni, [Pillehotte,] 1606: *Catalogue*, n° 734).

Dampier, *Nouveau voyage*

William Dampier (1652-1715), *Nouveau voyage autour du monde*, 5 tt., 3^a ed., Amsterdam, Marret, 1711 (*Catalogue*, n° 2740); ed. originale: *A New Voyage around the World*, London, Knapton, 1697.

De Claustre, *Histoire de Thamas Kouli Kahn*

André de Claustre (17..-17..), *Histoire de Thamas Kouli Kahn, roi de Perse*, Paris, Briasson, 1742.

Dictionnaire de l'Académie

Dictionnaire de l'Académie française (edizioni anteriori al 1755).

- Domat, *Les lois civiles dans leur ordre naturel*
- Jean Domat (1625-1696), *Les lois civiles dans leur ordre naturel*, 3 tt., Paris, Coignard, 1689-1696 (*Catalogue*, n° 751).
- Dubos, *Histoire critique de la monarchie dans les Gaules*
- Jean-Baptiste Dubos (1670-1742), *Histoire critique de l'établissement de la monarchie française dans les Gaules*, 3 tt., Paris, Osmont - Hourdel - Huart l'ainé, 1734 (*Catalogue*, n° 2930).
- Du Cange, *Glossarium mediae et infimae latinatatis*
- Charles Du Fresne Du Cange (1610-1688), *Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis*, 10 voll. in 5 tt., Gratz (Austria), Akademische Druck-U. Verlagsanstalt, 1954. [Ed. posseduta da M.: *Cange Du Fresne Caroli Glossarium ad scriptores ecc.*, Francofurti ad Moenum, Ex officina Zunneriana, 1710: *Catalogue*, n° 2462.]
- Du Cerceau, *Histoire de Perse*
- Jean-Antoine Du Cerceau (1670-1730), *Histoire de la dernière révolution de Perse*, 2 tt., Paris, Briasson, 1728.
- Du Chesne, *Historiae Francorum scriptores coetanei*
- André Du Chesne (1584-1640), *Historiae Francorum scriptores coetanei*, 5 tt., Lutetiae Parisiorum, Cromoisy, 1636-1649 (*Catalogue*, n° 2932).
- Dufresny, *Amusements*
- Charles Dufresny, sieur de La Rivière (1648-1724), *Amusemens sérieux et comiques*, Paris, Barbin, 1699.
- Du Halde, *Description de la Chine*
- Jean-Baptiste Du Halde (1674-1743), *Description géographique, historique, chronologique, politique et physique de l'Empire de la Chine et de la Tartarie chinoise*, 4 tt., Paris, P.G. Lemercier, 1735.
- Dupin, *Observations*
- Claude Dupin (1686-1769), *Observations sur un livre intitulé: L'Esprit des loix, divisées en trois parties* (1749), 3 voll., Paris, [Guérin et Delatour,] 1757-1758.
- Dutot, *Réflexions politiques sur Les finances et le commerce*
- Nicolas Dutot (1684-1741), *Réflexions politiques sur les finances et le commerce*, 2 tt., La Haye, Frères Vaillant et Prevost, 1738.
- b l g z , *Histoire des Tartares*
- b l g z Bahadir Han, khan di Khorezm (1603-1663), *Histoire généalogique des Tatars*, éd. par Bentinck, Leyde, Kallevier, 1726 (*Catalogue*, n° 3125); Id., *Histoire des Mongols et des Tartares*, Amsterdam, Philo Press, 1970.
- Eckhart, *Leges Francorum Salicae*

- et Ripuariorum* Johann Georg von Eckhart (1674-1730), *Leges Francorum Salicae et Ripuariorum cum additionibus regum et imperatorum variis*, Francofurti et Lipsiae, Foersteri, 1720 (*Catalogue*, n° 825).
- Encyclopédie* Jean d'Alembert - Denis Diderot (diretta da), *Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers*, 28 tt. (17 di testo e 11 di tavole), 1751-1772.
- Espiard de la Borde, *Essais sur le génie et le caractère des nations* Francois-Ignace Espiard de la Borde (1707-1777), *Essais sur le génie et le caractère des nations*, 3 tt., Bruxelles, Léonard, 1743.
- Fénelon, *Examen de conscience* François de Salignac de La Mothe Fénelon (1651-1715), *Examen de conscience sur les devoirs de la royauté*, Amsterdam, Wetstein - Smith - Châtelain, 1734 (postumo).
- Fénelon, *Tables de Chaulnes* François de Salignac de La Mothe Fénelon, *Tables de Chaulnes* (1711), in Id., *Œuvres*, éd. présentée, établie et annotée par J. Le Brun, 2 tt., Paris, Gallimard («Bibliothèque de la Pléiade»), 1983 e 1997.
- Fénelon, *Télémaque* François de Salignac de La Mothe-Fénelon, *Les aventures de Télémaque*, La Haye, Moetjens, 1705 (*Catalogue*, n° 650).
- Fontenelle, *Œuvres* Bernard Le Bovier de Fontenelle (1657-1757), *Œuvres*, 8 tt., Paris, Brunet, 1742.
- Forbin, *Mémoires* Claude Forbin (1656-1733), *Mémoires* (1688), 2 tt., Amsterdam, Aux dépens de la compagnie, 1730; e in Petitot, *Nouvelle collection des mémoires relatifs à l'histoire de France*, 2^a serie, voll. 74-75, Paris, Foucault, 1829; e in Michaud, vol. 33, Paris, Foucault, 1857.
- Formulae Salicae Lindenbrogiana* (MGH, LL. Form.).
- Formulae Turonenses vulgo Sirmondicae dictae* (MGH, LL. Form.).
- Freinsheim, *Supplementorum Livianorum* Johann Freinsheim (1608-1660), *Supplementorum Livianorum libri*, Amsterdam, Wetstenium & G. Smith, 1738-1746.
- Frézier, *Relation du voyage* Amédée-François Frézier (1682-1773), *Relation du voyage de la mer du Sud aux côtes du Chily et du Pérou*, Paris - Nyon, Ganeau - Quillau, 1716 (*Catalogue*, n° 2742).

- Furetière* Antoine Furetière (1619-1688), *Dictionnaire universel* (1690), La Haye et Rotterdam, Arnout et Reinier Leers, 1691 (*Catalogue*, n° 2482).
- Gage, *A New Survey* Thomas Gage (1603?-1656), *A New Survey of the West-India's [sic]: or The English-American his Travail by Sea and Land* (1648), London, Sweeting, 1655.
- Garcilaso, *Histoire; Commentaire* Garcilaso de la Vega el Inca (1539-1616), *Histoire des guerres civiles des Espagnols dans les Indes, écrite en espagnol [...] et traduite par Jean Baudoin*, Paris, Simeon Piget, 1658; *Le commentaire royal des Yncas, contenant l'origine des Yncas rois du Perou [...] traduite par Jean Baudoin*, Paris, Courbé, 1633 (*Catalogue*, nn° 3173-3174). Tr. it.: *Commentari reali degli Inca*, a cura di F. Saba Sardi, Milano, Bompiani, 2011.
- Garcilaso, *Storia del Perù* Garcilaso de la Vega el Inca (1539-1616), *Storia generale del Perù* (1617), a cura di F. Saba Sardi, 2 voll., Milano, Bur, 2001.
- Giraldi, *De deis gentium* Lilio Gregorio Giraldi (1479-1552), *De deis gentium*, Basiliae, Oporium, 1548 (reprint: New York, Garland, 1976).
- Godefroy, *Fragmenta* Jacques Godefroy (1587-1652), *Fragmenta legis Juliae et Papiae*, Heidelberg, Lancellot, 1617.
- Gravina, *Origines iuris civilis* Giovanni Vincenzo Gravina (1664-1717), *Origines iuris civilis* (1708), editio novissima, Lipsiae [Napoli?], Apud J. Fridericum Gleditschii et Filium, 1717.
- Grozio, *De iure belli ac pacis* Ugo Grozio (1583-1645), *De iure belli ac pacis* (1625), edit. nova cum annotatis aut., Amsterdam, Blaeu, 1646 (*Catalogue*, n° 785); tr. it. parziale, *Il diritto della guerra e della pace. Prolegomeni e Libro primo*, a cura di F. Arici e F. Todescan, Padova, Cedam, 2010.
- Guillet, *Lacédémone ancienne et moderne* Georges Guillet de Saint-George (1625?-1705), *Lacédémone ancienne et moderne*, 2 tt., Paris, Ribou, 1676.
- Harrington, *Oceana* James Harrington (1611-1677), *The Commonwealth of Oceana*, ed. by J.G.A. Pocock, Cambridge, Cambridge University Press, 1992 (1^a ed.: London, Streater, 1656: *Catalogue*, n° 2376).

- Herbelot, *Bibliothèque orientale* Barthélemy d'Herbelot de Molainville (1625-1695), *Bibliothèque orientale, ou Dictionnaire universel contenant généralement tout ce qui regarde la connaissance des peuples de l'Orient*, Paris, Compagnie des Libraires, 1697 (*Catalogue*, n° 2487).
- Hobbes, *De cive* Thomas Hobbes (1588-1679), *De cive* (1642), tr. it. *Elementi filosofici sul cittadino (De Cive)*, a cura di N. Bobbio (Torino, Utet, 1959), Milano, Tea, 1994.
- Hobbes, *Leviathan* Thomas Hobbes, *Leviathan* (1651), tr. it. *Leviatano*, a cura di A. Pacchi con la collaborazione di A. Lupoli, Roma-Bari, Laterza, 2010.
- Huarte, *Examen des esprits pour les sciences* Juan Huarte de San Juan (1529?-1588), *Examen des esprits pour les sciences*, Lyon, Blanc, 1668 (*Catalogue*, n° 1668); ed. originale: *Examen de ingenios para las ciencias*, Baeza, Bautista de Montoya, 1575.
- Huet, *Histoire du commerce* Pierre-Daniel Huet (1630-1721), *Histoire du commerce et de la navigation des anciens*, Paris, Fournier, 1716
- Hyde, *Historia religionis Persarum* Thomas Hyde (1636-1703), *Historia religionis veterum Persarum*, Oxford, Theatrum Sheldonianum, 1700.
- Kaempfer, *History of Japan* Engelbert Kaempfer (1551-1716), *The History of Japan [...]. Written in High-Dutch by E. Kaempfer [...]; and translated from his Original Manuscript, never before printed, by Johann Gaspar Scheuchzer*, 2 tt., London, Scheuchzer, 1727 (*Catalogue*, n° 3213).
- Kircher, *La Chine illustrée* Athanasius Kircher (1602-1680), *La Chine illustrée*, Amsterdam, Jansson à Waesberge, 1670 (*Catalogue*, n° 3153).
- Janiçon, *État présent des Provinces-Unies* François-Michel Janiçon (1674-1730), *État présent de la République des Provinces-Unies*, 2 tt., La Haye, van Duren, 1729-1730.
- Labat, *Nouveau voyage* Jean-Baptiste Labat (1663-1738), *Nouveau voyage aux isles de l'Amérique*, 6 tt., Paris, Giffart, 1722 (*Catalogue*, n° 2746).
- La Bruyère, *Caractères* Jean de La Bruyère (1645-1696), *Les caractères* (1688); 11^a ed., Paris, David, 1714 (*Catalogue*, n° 660).
- Lafitau, *Les mœurs des sauvages Américains* Joseph-François Lafitau (1681-1746), *Les mœurs des sauvages américains, comparées aux mœurs des*

- premiers temps*, 4 tt., Paris, Saugrain l'a né & Hochereau, 1724.
- La Loubère, *Du royaume de Siam* Simon de La Loubère (1642-1729), *Du royaume de Siam*, 2 voll., Paris, Coignard, 1691 (*Catalogue*, n° 2747).
- Laugier de Tassy, *Histoire du royaume d'Alger* Jacques-Philippe Laugier de Tassis (fl. 1720), *Histoire du royaume d'Alger*, Amsterdam, de Sauzet, 1725.
- Laurière, *Ordonnances des rois de France* Eusèbe-Jacques de Laurière (1659-1728) *et al.*, *Ordonnances des rois de France de la troisième race*, 9 tt., Paris, Imprimerie Royale, 1723-1757. Cfr. anche *Recueil général des anciennes lois françaises*.
- Le Clerc, *Histoire* Jean Le Clerc (1617-1736), *Histoire des Provinces Unies des Pays Bas*, 4 voll., Amsterdam, L'Honoré & Châtelain, 1723 (*Catalogue*, n° 3132).
- Le Comte, *Nouveaux mémoires sur la Chine* Louis Le Comte (1655-1729), *Nouveaux mémoires sur l'état présent de la Chine*, 3 tt., Paris, Anisson, 1696.
- Leibniz, *Essais de théodicée* Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716), *Essais de théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal* (1710), 2^a ed., Amsterdam, Troyel, 1714 (*Catalogue*, nn° 405 e 410).
- Leibniz, *De origine Francorum* Gottfried Wilhelm von Leibniz, *De origine Francorum*, Francofurti et Lipsiae, Foersteri, 1720.
- Le Mire, *Codex donatione piarum* Aubert Le Mire (1573-1640), *Codex donatione piarum*, vol. I degli *Opera diplomatica et historica*, Louvain, Denique, 1723.
- Leti, *Histoire de la vie du pape Sixte cinquième* Gregorio Leti (1630-1701), *L'histoire de la vie du pape Sixte cinquième*, tr. de l'italien, 3^e éd., 2 voll., Paris, Pralard, 1699 (*Catalogue*, n° 265); ed. originale: *Vita di Sisto V. Pontefice romano*, 2 voll., Losanna, Gree, 1669.
- Lettres édifiantes et curieuses; Lettere edificanti e curiose* *Lettres édifiantes et curieuses*, 34 voll., 1702-1776 [lettere scritte dalle missioni straniere da missionari della Compagnia di Gesù]. Tr. parziale: *Lettere edificanti e curiose di missionari gesuiti dalla Cina [1702-1776]*, a cura di I. e J.-L. Vissière, Parma, Guanda, 2008.

- Lindenbrog, *Leges Francorum* Friedrich Lindenbrog (1573-1648), *Leges Francorum Salicae et Ripuarium*, Francofurti, Foersteri, 1720.
- Locke, *Epistola de tolerantia* John Locke (1632-1704), *Epistola de tolerantia* (1689), ed. by R. Klibansky and G.W. Gough, Oxford, Clarendon Press, 1968.
- Locke, *Two Treatises of Government* John Locke, *Two Treatises of Government* (1690), ed. by P. Laslett, Cambridge, Cambridge University Press, 1967²; tr. it. a cura di L. Pareyson, *Due trattati sul governo e altri scritti politici*, Torino, Utet, 1982³.
- López de Gómara, *Histoire générale des Indes* Francisco López de Gómara (1511-1566), *Histoire générale des Indes occidentales*, Paris, Sonnius, 1569 (ed. originale: *Historia general de las Indias*, Zaragoza, Millán, 1552).
- Loyseau, *Discours* Charles Loyseau (1566-1627), *Discours sur l'abus des justices de village*, Paris, Abouyn, 1666.
- Lucas, *Voyage au Levant* Paul Lucas (1664-1737), *Voyage [...] au Levant*, Paris, Vandive, 1704 (*Catalogue*, n° 2749: Paris, Simart, 1712).
- Machiavelli, *Principe* Niccolò Machiavelli (1469-1527), *Il principe*, a cura di G. Inglese, Torino, Einaudi, 1995.
- Machiavelli, *Discorsi* Niccolò Machiavelli, *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio*, intr. di G. Sasso, note di G. Inglese, Milano, Bur, 2000.
- Mandeville, *The Fable of the Bees* Bernard de Mandeville (1670-1733), *The Fable of the Bees: or, Private Vices, Publick Benefits* (1714), ed. by F.B. Kaye, 2 voll., Oxford, Clarendon Press, 1924.
- Marana, *L'espion turc* Giovanni Paolo Marana (1642-1693), *L'espion dans les cours des princes chrétiens*, 6 tt., Cologne, Kinkius, 1717 (*Catalogue*, n° 672).
- Montaigne, *Essais* Michel de Montaigne (1533-1592), *Essais* (1580, 1588 e 1595), tr. it. *Saggi*, 2 voll., a cura di F. Garavini, Milano, Adelphi, 1992.
- Montrésor, *Mémoires* Claude de Bourdelle, conte di Montrésor (1606?-1663), *Mémoires*, 2 tt., Cologne, Sambix, 1723 (*Catalogue*, n° 3018).
- More, *Utopia* Tommaso Moro (1478-1535), *Utopia*, a cura di L. Firpo, Napoli, Guida, 2000.

- Muratori, *Rerum Italicarum Scriptores* Lodovico Antonio Muratori (1672-1750), *Rerum Italicarum Scriptores*, 25 voll., 1723-1751.
- Paolo Diacono, *Historia Langobardum* Paolo Diacono (720 ca.- 797?), *Historia Langobardorum*, MPL, 95; MGH, SS. Lang.
- Perry, *État présent de la Russie* John Perry (1670-1732), *État présent de la grande Russie* [...], traduit de l'anglais [par Charles Hugony], Paris, Boudot (o Robustel), 1717 (ed. originale: John Perry, *The State of Russia, under the Present Czar* [...], London, Tooke, 1716. L'ed. francese indicata, che è quella adoperata da M. (cfr. *EL*, XII, 26 e XV, 6, in nota), è preceduta dai seguenti due scritti: *Histoire abrégée de la Moscovie, recüeillie des meilleurs historiens*, pp. 1-76; *Abrégé chronologique de l'histoire des czars ou empereurs de Moscovie*, pp. 1-83.
- Petty, *Aritmetica politica* William Petty (1623-1687), *Political Arithmetic* (postumo, 1690), tr. it. *Aritmetica politica*, a cura di E. Zagari, Napoli, Liguori, 1986.
- Prideaux, *La vie de Mahomet* Humphrey Prideaux (1648-1724), *La vie de Mahomet*, Amsterdam, Gallet, 1698; ed. originale: *The True Nature of Imposture Fully Displayed in the Life of Mahomet*, London, Rogers, 1697.
- Pufendorf, *De iure naturae et gentium* Samuel Pufendorf (1632-1694), *De iure naturae et gentium* (1672), tr. fr. a cura di J. Barbeyrac, *Le droit de la nature et des gens*, Amsterdam, de Coup, 1712² (*Catalogue*, n° 801).
- Pufendorf, *Introduction à l'histoire* Samuel Pufendorf, *Introduction à l'histoire générale et politique de l'Univers*, 5 tt., Amsterdam, Aux dépens de la Compagnie, 1722; ed. originale: *Einleitung zu der Historie der vornehmsten Reiche und Staaten, so itziger Zeit in Europa sich befinden*, Frankfurt, Knoch, 1684. M. possedeva un'ed. fr. del 1710 (*Introduction à l'histoire des principaux royaumes et États dans l'Europe*, 4 tt., Leyde, Van der Aa), nella quale manca il I vol. (*Catalogue*, n° 2709).
- Pufendorf, *De officio hominis* Samuel Pufendorf, *De officio hominis et civis juxta legem naturalem libri duo* (1673), tr. fr. a cura di J. Barbeyrac, *Les devoirs de l'homme et du citoyen tels qu'ils lui sont prescrites par la loi naturelle*, Amsterdam, de Coup, 1708 (*Catalogue*, nn° 802, 2426).
- Pyrard de Laval, *Voyage* François Pyrard de Laval (1758 ca. - 1623), *Voyage de* [...], *contenant sa navigation aux Indes Orientales*,

Maldives, Moluques, & au Bresil: & les divers accidens qui luy sont arrivez en ce voyage pendant son sejour de dix ans dans le País [...]. Divisé en trois parties, Paris, Billaine, 1679 (1^a ed.: Paris, Thiboust, 1615).

Recueil des voyages, ed. 1710

Recueil des voyages qui ont servi à l'établissement & aux progrès de la Compagnie des Indes Orientales, formée dans les Provinces-Unies des Pays-Bas, [a cura di René Augustin Constantin de Renneville (1650-1723)], 2^e éd., 5 tt., Amsterdam, Roger, 1710 (*Catalogue*, n° 2755).

Recueil des voyages, ed. 1725

Recueil des voyages qui ont servi à l'établissement & aux progrès de la Compagnie des Indes Orientales, formée dans les Provinces-Unies des Pays-Bas, [a cura di René Augustin Constantin de Renneville (1650-1723)], 2^e éd. revue et augmentée de plusieurs pièces curieuses, 10 tt., Amsterdam, Bernard, 1725.

Recueil des voyages au Nord

Recueil des voyages au Nord, contenant diverses mémoires très utiles au commerce et à la navigation, 8 voll., a cura di Jean-Frédéric Bernard (1683-1744), Amsterdam, Bernard, 1715-1727 (*Catalogue*, n° 2751).

Recueil général des anciennes lois françaises

Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l'an 420 jusqu'à la Révolution de 1789, éd. par Jacques Isambert *et al.*, 29 voll., Paris, Belin-Leprieur, 1821-1833.

Renaudot, *Anciennes relations des Indes*

Eusèbe Renaudot (1646-1720), a cura di, *Anciennes relations des Indes et de la Chine par deux mahométans [Sulaimān et Abū Zaid Ḥasan ibn Yazīd] qui y allèrent dans le IX^e siècle*, Paris, Coignard, 1718 (*Catalogue*, n° 3151).

Retz, *Mémoires*

Jean-François-Paul de Gondi, cardinale di Retz (1613-1679), *Mémoires* (1717), Paris, Gallimard, 1961.

Richelieu, *Testament politique*

Armand-Jean du Plessis, cardinale, duca di Richelieu (1585-1642), *Testament politique*, éd. critique, avec une intr. et des notes par Louis André, Paris, Laffont, 1947.

Rudbeck, *Atlantica*

Olof (Olaus) Rudbeck (1630-1702), *Atlantica sive Manheim vera Japheti posterorum sedes ac patria*, vol. 4 di *Atland eller Manheim*, Uppsala, Curio, 1675-1679.

Rycaut, *Empire Ottoman*

Paul Rycaut (1628-1700), *Histoire de l'état présent de l'Empire Ottoman [...]*, tr. en français par [P.] Briot, Amsterdam, Wolfgang, 1670 (ed. originale: *The Present State of the Ottoman Empire [...]*, Londres, J. Starkey & H. Brome, 1668).

- Shaw, *Voyage au Levant et en Barbarie* Thomas Shaw (1694-1751), *Voyage au Levant et en Barbarie*, 2 voll., La Haye, Neaulme, 1743.
- Sidney, *Discours sur le gouvernement* Algernon Sidney (1622-1683), *Discours sur le gouvernement*, 3 tt., La Haye, L. & H. van Dole, 1702. Ed. originale: *Discourses Concerning Government*, London, Litdebury, 1698.
- Smith, *Nouveau voyage de Guinée* William Smith (fl. 1726), *Nouveau voyage de Guinée*, 2 voll., Paris, Durand et Pissot, 1751. Ed. originale: *A New Voyage to Guinea*, London, Nours, 1744.
- Solís, *Historia de la conquista de México* Antonio de Solís y Rivadeneyra (1610-1686), *Historia de la conquista de México par Fernand Cortez*, 2 tt., Paris, Nion, 1714 (*Catalogue*, n° 3175).
- Sommervogel Carlos Sommervogel (1834-1902), *Bibliothèque de la Compagnie de Jésus*, 12 voll., Paris-Bruxelles, Schepens-Picard, 1890-1932.
- Spinoza, *Tractatus theologico-politicus* Baruch Spinoza (1632-1677), *Tractatus theologico-politicus* (1670), in Id., *Tutte le opere*, a cura di A. Sangiacomo, Milano, Bompiani, 2010.
- Tavernier, *Six voyages* Jean-Baptiste Tavernier (1605-1689), *Les six voyages [...] en Turquie, en Perse et aux Indes, pendant l'espace de quarante ans*, 2 voll., Paris, Clouzier-Barbin, 1676. (M. possedeva le edizioni di Rouen, 1713, e La Haye, 1718: *Catalogue*, nn° 2762, 3263).
- Tillemont, *Histoire des empereurs* Louis-Sébastien Le Nain de Tillemont (1637-1698), *Histoire des empereurs et des autres princes qui ont régné durant les six premiers siècles de l'Église*, 4 tt., Paris, Robustel, 1690-1697.
- Tournefort, *Relation* Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708), *Relation d'un voyage du Levant*, 3 tt., Lyon, Anisson et Posuel, 1717 (*Catalogue*, n° 2764).
- Trévoux *Dictionnaire universel français et latin*, detto *Dictionnaire de Trévoux*, edizioni del 1704 e 1752.
- Voltaire, *Commentaire; Commentario* Voltaire, *Commentaire sur l'Esprit des lois* (1677), tr. it. *Commentario sullo «Spirito delle leggi»*, a cura di D. Felice, Pisa, Ets, 2011 (testo a fronte).

- Cotta, *Scienza della società* Sergio Cotta, *Montesquieu e la scienza empirica della società*, Torino, Ramella, 1953 (anche online sul sito < www.montesquieu.it >).
- Desgraves, *Colloque de Bordeaux* *Actes du colloque international tenu à Bordeaux, du 3 au 6 décembre 1998, pour commémorer le 250^e anniversaire de la parution de «L'Esprit des lois»*, réunis et présentés par Louis Desgraves, Bordeaux, Académie de Bordeaux, 1999.
- Dodds, *Les récits de voyages* Muriel Dodds, *Les récits de voyages sources de «L'Esprit des lois» de Montesquieu* (1929), Genève, Slatkine Reprints, 1980.
- Felice, *Dispotismo* Domenico Felice (a cura di), *Dispotismo. Genesi e sviluppi di un concetto filosofico-politico*, 2 voll., Napoli, Liguori, 2001-2002 (anche online sul sito < www.montesquieu.it >).
- Felice, *Leggere «Lo spirito delle leggi»* Domenico Felice (a cura di), *Leggere «Lo spirito delle leggi» di Montesquieu*, 2 voll., Milano-Udine, Mimesis, 2010.
- Minuti, *Oriente barbarico* Rolando Minuti, *Oriente barbarico e storiografia settecentesca. Rappresentazioni della storia dei Tartari nella cultura francese del XVIII secolo*, Venezia, Marsilio, 1994.
- Felice, *Réception* Domenico Felice, *Pour l'histoire de la réception de Montesquieu en Italie (1789-2005)*, avec la collaboration de G. Cristani, Bologna, Clueb, 2006 (anche online sul sito < www.montesquieu.it >).
- Desgraves, *Montesquieu* Louis Desgraves, *Montesquieu*, Paris, Mazarine, 1986.
- Shackleton, *Montesquieu* Robert Shackleton, *Montesquieu. A Critical Biography*, Oxford, Oxford University Press, 1961.

PRIMA PARTE

LIBRO PRIMO

SULLE LEGGI IN GENERALE

CAPITOLO I

Sulle leggi, nei rapporti¹ che hanno con i diversi esseri

Le leggi, nel significato più ampio², sono i rapporti necessari che derivano dalla natura delle cose³; e, in questo senso, tutti gli esseri hanno le loro leggi: la divinità^a ha le sue leggi, il mondo materiale ha le sue leggi, le intelligenze superiori all'uomo hanno le loro leggi, le bestie hanno le loro leggi, l'uomo ha le sue leggi.

Coloro i quali hanno detto che «una cieca fatalità ha prodotto tutti gli effetti che noi vediamo nel mondo», hanno detto una grossa assurdità; infatti, quale più grossa assurdità di una fatalità cieca che avrebbe prodotto esseri intelligenti⁴?

Esiste dunque una ragione primitiva; e le leggi sono i rapporti che intercorrono fra essa e i vari esseri, e i rapporti di questi diversi esseri fra loro⁵.

Dio è in rapporto con l'Universo, come creatore e come conservatore; le leggi secondo le quali egli ha creato sono quelle secondo le quali conserva⁶. Egli agisce secondo queste regole perché le conosce; le conosce perché le ha fatte; le ha fatte perché sono in rapporto con la Sua saggezza e la Sua potenza.

Poiché noi vediamo il mondo, formato dal moto della materia e privo di intelligenza, sussistere sempre, ne consegue che i suoi movimenti debbono avere leggi invariabili; e se si potesse immaginare un mondo diverso da questo, esso avrebbe regole costanti, altrimenti verrebbe distrutto⁷.

Pertanto la creazione, che pare essere un atto arbitrario, suppone regole altrettanto invariabili della fatalità degli atei⁸. Sarebbe un'assurdità dire che il creatore potrebbe, senza queste regole, governare il mondo, perché il mondo senza di esse non potrebbe sussistere.

^a «La legge», dice Plutarco, «è la regina di tutti, mortali ed immortali». Nel trattato *Che è necessario che un principe sia istruito* [*Moralia, Ad principem ineriditum*, 780a-b; *Œuvres morales*, t. I, p. 135]. [Ma Plutarco cita, a sua volta, Pindaro: *Νόμος ὁ πάντων βασιλεύς, θνατῶν τε καὶ ἀθανάτων*: fr. 169 (151). Precedentemente, questa stessa frase di Pindaro era stata riportata anche da Platone nel *Gorgia*, XXXIX, 484b. Dello storico e moralista di Cheronea M. possedeva, tra l'altro, alcuni esemplari delle traduzioni francesi delle *Vite parallele* e dei *Moralia* approntate da Jacques Amyot (1513-1593) e pubblicate per la prima volta, rispettivamente, nel 1559 (*Vies des hommes illustres*, in-folio, Paris, de Vascosan; 2^a ed., 1565) e nel 1572 (*Œuvres morales et mêlées*, 2 tt., Paris, de Vascosan, da cui citiamo): cfr. *Catalogue*, nn° 2793-2796. Dei suoi scritti aveva fatto un «extrait» (cfr. P 665), andato perduto.]

Queste regole sono un rapporto stabilito perennemente. Tra un corpo in moto e un altro corpo in moto, tutti i movimenti vengono ricevuti, si accrescono, diminuiscono o si perdono, secondo i rapporti della massa e della velocità; ogni diversità è *uniformità*, ogni cambiamento è *costanza*⁹.

Gli esseri particolari dotati di intelligenza possono avere leggi che essi stessi hanno fatto, ma anche leggi che non hanno fatto. Prima che esistessero esseri dotati di intelligenza, questi erano possibili: avevano dunque rapporti possibili e, di conseguenza, leggi possibili. Prima che esistessero leggi stabilite, vi erano rapporti di giustizia possibili¹⁰. Dire¹¹ che non v'è nulla di giusto né di ingiusto se non quello che ordinano o proibiscono le leggi positive, è come dire che prima che il cerchio venisse tracciato, non tutti i raggi erano uguali¹².

Si devono dunque ammettere rapporti d'equità anteriori alla legge positiva che li stabilisce, come, per esempio¹³: supposta l'esistenza di società formate di uomini, sarebbe giusto conformarsi alle loro leggi; se vi fossero esseri intelligenti che avessero ricevuto un beneficio da un altro essere, quelli dovrebbero essergliene riconoscenti¹⁴; se un essere intelligente avesse creato un altro essere intelligente, quest'ultimo dovrebbe restare nella dipendenza che fin dall'origine ha contratto; un essere intelligente, il quale abbia fatto del male a un altro essere intelligente, merita di ricevere il medesimo male¹⁵, e così di séguito.

Ma il mondo intelligente è ben lontano dall'essere altrettanto ben governato del mondo fisico. Quello, infatti, sebbene sia retto da leggi per loro natura invariabili, tuttavia non le segue costantemente come il mondo fisico segue le proprie. E ciò perché gli esseri particolari dotati di intelligenza sono, per loro natura, limitati e quindi soggetti all'errore; e, d'altra parte, è proprio della loro natura che essi agiscano da se medesimi. Essi non seguono dunque costantemente le loro leggi primitive, e neppure sempre quelle fatte da essi stessi.

Non sappiamo se gli animali siano governati dalle leggi generali del movimento oppure da un moto particolare¹⁶. Comunque sia, non hanno con Dio rapporti più intimi del resto del mondo materiale; e il sentimento serve agli animali solo nei rapporti che hanno fra loro, o nei rapporti con altri esseri particolari, oppure con se stessi.

Mediante l'attrazione del piacere, gli animali conservano il loro essere particolare, e con la stessa attrazione conservano la loro specie. Hanno leggi naturali, in quanto sono uniti dal sentimento; non posseggono invece leggi positive, in quanto non sono uniti dalla conoscenza. Tuttavia non seguono invariabilmente le loro leggi naturali: meglio le seguono le piante, nelle quali noi non notiamo né conoscenza né sentimento.

Gli animali non posseggono i supremi vantaggi di cui godiamo, ma ne posseggono altri di cui noi siamo privi. Essi non hanno le nostre speranze, ma in compenso non hanno i nostri timori; subiscono la morte come noi, ma senza conoscerla: anzi, la maggior parte di essi si conserva meglio di noi e non fa un uso altrettanto cattivo delle proprie passioni.

In quanto essere fisico, l'uomo è governato, al pari degli altri corpi, da leggi invariabili; in quanto essere intelligente, egli viola di continuo le leggi che Dio ha stabilite e muta quelle che lui stesso stabilisce. Deve guidarsi da solo, ma è un essere limitato, soggetto all'ignoranza e all'errore come tutte le intelligenze finite; in quanto creatura sensibile, perde persino le deboli cognizioni che possiede¹⁷; e cade preda di mille passioni¹⁸. Un essere siffatto poteva, a ogni istante, dimenticare il suo creatore: Dio lo ha richiamato a sé con le leggi della religione. Un essere siffatto poteva, a ogni istante, dimenticare se stesso: i filosofi lo hanno avvertito con le leggi della morale. Fatto per vivere in società, poteva dimenticarsi degli altri: i legislatori lo hanno riportato ai suoi doveri con le leggi politiche e civili¹⁹.

CAPITOLO II

Sulle leggi naturali

Prima di tutte queste leggi vi sono quelle di natura, così chiamate perché derivano unicamente dalla costituzione del nostro essere²⁰. Per ben conoscerle, bisogna considerare l'uomo prima che le società fossero costituite. Le leggi di natura sono quelle che egli riceverebbe in un simile stato²¹.

Quella legge che, imprimendo in noi l'idea di un creatore, ci porta verso di lui, è la prima fra le *leggi naturali* per la sua importanza, ma non nell'ordine cronologico di queste leggi. L'uomo, nello stato di natura, piuttosto che conoscenze, possiederebbe la facoltà di conoscere²². È chiaro che le sue prime idee non sarebbero affatto speculative: prima di indagare l'origine del proprio essere, egli penserebbe alla propria conservazione. Un uomo simile, all'inizio, non sentirebbe che la propria debolezza; la sua timidezza sarebbe estrema²³; e, se ci fosse bisogno di ricorrere all'esperienza, ricordiamoci che si sono trovati, nelle foreste, uomini selvaggi^b: tutto li fa tremare, tutto li fa fuggire.

In una simile condizione, ciascuno si sente in stato di inferiorità, o a malapena uguale agli altri. Gli uomini non cercherebbero, quindi, di attaccarsi, e la pace sarebbe la prima legge naturale²⁴.

Il desiderio che Hobbes attribuisce, fin dal principio, agli uomini di soggiogarsi a vicenda, non è ragionevole²⁵. L'idea dell'imperio e della dominazione è tanto complessa e dipende da tante altre idee che non sarebbe certamente la prima²⁶.

Hobbes si domanda: *Perché mai gli uomini vanno sempre armati, se non sono naturalmente in stato di guerra? e perché hanno delle chiavi per chiudere le loro case*²⁷? Ma non ci si accorge che qui si attribuisce agli uomini, prima dell'istituzione delle società, ciò che accade loro solo dopo detta istituzione, la quale fa scoprire loro motivi per attaccarsi e per difendersi²⁸.

Al sentimento della propria debolezza l'uomo unirebbe quello dei propri bisogni. Quindi un'altra legge naturale sarebbe quella che indurrebbe a mettersi alla ricerca del cibo.

Ho detto che la paura porterebbe gli uomini a fuggirsi; ma i segni di un timore reciproco li convincerebbero ben presto ad avvicinarsi. A ciò sarebbero spinti, del resto, dal piacere che ogni animale prova quando incontra un altro animale della stessa specie. Inoltre, il fascino che si ispirano i due sessi con le loro differenze, aumenterebbe questo piacere, e la preghiera naturale²⁹ che essi si rivolgono sempre l'un l'altro formerebbe una terza legge.

Oltre al sentimento, che posseggono fin dal principio, gli uomini giungono successivamente ad acquisire cognizioni; hanno così un secondo legame, che gli altri animali non posseggono. Essi hanno dunque un nuovo motivo di unirsi, e il desiderio di vivere in società costituisce una quarta legge naturale³⁰.

^b Ne è una testimonianza quel selvaggio che fu scoperto nelle foreste vicino a Hannover, e che fu visto in Inghilterra durante il regno di Giorgio I [1660-1727]. [Allusione a Wilder Peter di Hameln (Hamelin) o Peter Wilder di Hannover (1711-1785), che fu studiato, tra gli altri, dal medico inglese John Arbuthnot (1667-1735) e che Linneo, nella sua classificazione del tipo di persone da lui descritto come «tetrapus, mutus, hirsutus» (che cammina a quattro zampe, è incapace di parlare ed è coperto di peli lunghi, ispidi e folti), ha denominato – nella 10^a edizione (1758) del suo *Systema Naturae* – «Juvenis Hannoverianus».]

CAPITOLO III

Sulle leggi positive

Non appena sono in società, gli uomini perdono il senso della loro debolezza; cessa l'uguaglianza che esisteva fra loro e lo stato di guerra comincia³¹.

Ogni società particolare diviene consapevole della propria forza, il che dà origine a uno stato di guerra fra nazione e nazione. I singoli, in ogni società, cominciano a sentire la propria forza; cercano di volgere in loro favore i vantaggi principali di questa società, e ciò genera fra di essi uno stato di guerra³².

Questi due tipi di stato di guerra sono quelli che portano all'istituzione delle leggi fra gli uomini. Considerati come abitanti di un pianeta tanto grande che non possono non esservi popoli diversi, gli uomini trovano delle leggi nei rapporti che questi popoli hanno fra di loro: e questo è il *diritto delle genti*³³. Considerati come viventi in seno a una società che dev'essere conservata, gli uomini hanno delle leggi nei rapporti fra governanti e governati: ed ecco il *diritto politico*³⁴. Altre leggi, infine, essi possiedono nei rapporti reciproci fra tutti i cittadini: e questo è il *diritto civile*³⁵.

Il diritto delle genti è naturalmente fondato sul principio seguente: le varie nazioni devono farsi, in tempo di pace, il massimo bene e, in tempo di guerra, il minimo male possibile, senza nuocere ai propri veri interessi.

Lo scopo della guerra è la vittoria; quello della vittoria, la conquista; quello della conquista, la conservazione³⁶. Da questo principio e dal precedente devono derivare tutte le leggi che formano il diritto delle genti.

Tutte le nazioni hanno un diritto delle genti; persino gli Irochesi, che mangiano i loro prigionieri, ne hanno uno. Essi inviano e ricevono ambascerie; conoscono taluni diritti di guerra e di pace: il male però è che questo diritto delle genti non è fondato sui veri principi³⁷.

Oltre al diritto delle genti che concerne tutte le società, in ciascuna di esse esiste un diritto politico. Una società non potrebbe sussistere senza un governo. «La riunione di tutte le forze particolari», dice assai bene Gravina, «forma ciò che viene chiamato lo *stato politico*»³⁸.

La forza generale può essere collocata nelle mani di *uno solo* o di *molti*. Alcuni hanno pensato che, poiché la natura ha stabilito la potestà paterna, il governo di uno solo fosse il più conforme alla natura³⁹. Ma l'esempio della potestà paterna non prova nulla. Infatti, se il potere del padre è in rapporto col governo di uno solo, dopo la morte del padre, il potere dei fratelli, oppure, dopo la morte dei fratelli, quello dei cugini germani, è in relazione col governo di molti. Il potere politico comprende di necessità l'unione di molte famiglie⁴⁰.

È meglio dire che il governo più conforme alla natura è quello la cui disposizione particolare si rapporta meglio con la disposizione del popolo per il quale esso è stabilito⁴¹.

Le forze particolari non si possono riunire senza che anche tutte le volontà si riuniscano. «La riunione di queste volontà», dice ancora assai bene Gravina, «forma ciò che viene chiamato lo *stato civile*»⁴².

La legge, in generale, è la ragione umana in quanto governa tutti i popoli della terra; e le leggi politiche e civili di ogni nazione non devono essere altro che i casi particolari in cui questa ragione umana si applica⁴³.

Esse devono essere talmente adatte al popolo per il quale sono fatte che è un caso assai raro che quelle di una nazione possano convenire a un'altra⁴⁴.

Occorre che esse si rapportino con la natura e con il principio del governo istituito o che si vuole istituire, sia che lo formino, come fanno le leggi politiche, sia che lo conservino, come fanno le leggi civili⁴⁵.

Queste leggi devono essere in relazione con le caratteristiche fisiche del paese; col suo clima gelido, ardente o temperato⁴⁶; con la qualità del terreno⁴⁷, con la sua posizione, con la sua estensione⁴⁸; col genere di vita dei popoli, siano essi coltivatori, cacciatori o pastori⁴⁹; devono rapportarsi al grado di libertà che la costituzione può consentire⁵⁰; alla religione degli abitanti⁵¹, alle loro inclinazioni, alla loro ricchezza⁵², al loro numero⁵³, ai loro commerci⁵⁴, ai loro costumi, alle loro maniere⁵⁵. Infine, esse hanno rapporti fra loro; ne hanno con la loro origine⁵⁶, col fine del legislatore⁵⁷, con l'ordine delle cose sulle quali esse sono stabilite⁵⁸. È dunque necessario che vengano considerate sotto tutti questi punti di vista.

È appunto ciò che mi accingo a fare in quest'opera. Esaminerò tutti questi rapporti: essi, nel loro insieme, formano ciò che viene chiamato lo *spirito delle leggi*⁵⁹.

Non ho separato le leggi *politiche* da quelle *civili*, poiché, siccome tratto non delle leggi, ma dello spirito delle leggi, e questo spirito consiste nei vari rapporti che le leggi possono avere con diverse cose, ho dovuto seguire non tanto l'ordine naturale delle leggi quanto quello di questi rapporti e di queste cose.

Per cominciare, esaminerò i rapporti che le leggi hanno con la natura e con il principio di ciascun governo; e siccome questo principio esercita sulle leggi un'influenza immensa, mi dedicherò a conoscerlo a fondo; e se mi riuscirà di stabilirlo, si vedranno le leggi sgorgare da esso come dalla loro sorgente. Successivamente, passerò agli altri rapporti che appaiono più particolari.

¹ *Rapporto* è la nozione centrale dell'*EL* e, più in generale, di tutta la filosofia di M., che la utilizza, a proposito del concetto giustizia, già in *LP LXXXI (LXXXIII)* («La giustizia è un rapporto di convenienza [*convenance*] realmente esistente tra due cose; tale rapporto resta sempre il medesimo, qualunque sia l'essere che lo consideri, sia esso Dio, un angelo o infine l'uomo») e poi nel *Traité des devoirs*, di cui si sono conservati soltanto dei frammenti e che fu letto in parte all'Accademia di Bordeaux nella seduta del 1° maggio 1725 («La maggior parte delle virtù sono solo dei rapporti particolari, mentre la giustizia è un rapporto generale; essa concerne l'uomo sia individualmente sia in rapporto a tutti gli uomini»: Montesquieu, *Scritti filosofici giovanili*, p. 85). Molti temi di questo *Traité* e delle *pensées* ad esso collegate, tutti di impronta stoico-ciceroniana, sono ripresi alla lettera in questo primo libro dell'*EL* (cfr. *infra*). Come è noto, la nozione di rapporto è largamente presente nel libro V (*Delta*) della *Metafisica* di Aristotele, nel libro, cioè, che contiene il suo «lessico filosofico» e che egli aggiorna di continuo durante tutta la vita. Nel *Dictionnaire de l'Académie* (1694) vengono indicati come sinonimi di *rapport* i termini *convenance*, *ressemblance*, *conformité*. Soprattutto il termine *convenance*, con i suoi derivati, ricorre frequentemente nell'*EL*. Alla luce di ciò, non senza fondamento, Victor Goldschmidt ha proposto, nell'introduzione all'edizione dell'*EL* da lui curata, di considerare la *convenienza* – anziché la *causalità* – come «idea direttrice» dell'*EL* («Introduction», in *De l'esprit des lois*, 2 tt., Paris, Flammarion, 1979, t. I, p. 33). Delle opere di Aristotele, di cui fece un estratto che è andato perduto (cfr. *P 1502*), M. possedeva (nella sua biblioteca di La Brède, 'trasferita' recentemente nella Biblioteca Municipale de Bordeaux): due edizioni di *Opera graece et latine*, un'edizione dell'*Organon* annotata dall'aristotelico padovano Giulio Pace (1550-1631), una del *De coelo*, due delle *Etiche* curate da Tarquinio Galluzzi (1574-1649), una dei *Commentaria* di Simplicio alla *Fisica* (1561),

le traduzioni francesi della *Politica* approntate da N. Oresme (1489) e da L. Le Roy (1576): cfr. *Catalogue*, nn° 1398-1400, 1431, 1459-1460, 1561, 2364-2365.

² *MsEL*, I, p. 6: «nel loro significato più esteso».

³ Per questa definizione delle leggi M. fu tacciato di deismo e di spinozismo dal giornale giansenista «Nouvelles ecclésiastiques» del 9 ottobre 1749, accusa che egli respinse nella *Défense de l'Esprit des lois* (1750), affermando invece di aver voluto combattere il «sistema terribile» di Hobbes, il quale, «facendo dipendere tutte le virtù e tutti i vizi dall'istituzione delle leggi che gli uomini si sono date, e volendo provare che gli uomini nascono tutti in stato di guerra e che la prima legge naturale è la guerra di tutti contro tutti, sovverte, come fa pure Spinoza, qualsiasi religione e qualsiasi morale» (*Défense*, I, «Réponse à la 1^e Objection», p. 73; *Difesa*, p. ???). Cfr. *infra*.

⁴ Il cpv. (con l'unica variante: «[...] una fatalità cieca che produca esseri che non lo sono») figura già nel *Traité des devoirs* (Montesquieu, *Scritti filosofici giovanili*, p. 84) e sembra riecheggiare passaggi delle *Naturales questiones* di Seneca (erano presenti, in tr. francese, nella biblioteca di La Brède: cfr. *Catalogue*, n° 1555): «[...] la condizione mortale è a tal punto preda dell'errore che gli uomini ritengono che l'universo, di cui nulla è più bello, meglio ordinato, più immutabile nell'esecuzione di un disegno prestabilito, sia invece accidentale e regolato dal caso [...]. Né questo modo aberrante di ragionare si ritrova solo fra il volgo, ma suole contagiare anche coloro che fanno professione di sapienza: c'è chi ritiene sì di avere un'anima e per di più previdente, capace di regolare ogni atto sia proprio sia altrui, ma che l'universo, nel quale siamo anche noi, sprovvisto di una mente ordinatrice si muova per un qualche capriccio o per opera di una natura che non sa quello che fa» (*Questioni naturali*, I, «Prefazione», 14-15; p. 17). M. ha qui di mira, come dichiara egli stesso nella *Défense* (I, pp. 71-72), lo spinozismo, che era sinonimo, nel XVIII secolo, di ateismo e di determinismo. Contro Spinoza, vedi anche la P 1266 recante come titolo *Continuazione di alcuni pensieri che non è stato possibile inserire nel «Trattato dei doveri»*. Contro la «fatalità del destino», cfr. già LP XXXI (XXXIII) e CXII (CXVI). Contro «i partigiani di un cieco destino», in età moderna, vedi, tra gli altri, S. Clarke, *A Demonstration of the Being and Attributes of God. More Particularly in Answer to Mr. Hobbes, Spinoza, and Their Followers*, in Id., *Discourse Concerning the Being and Attributes of God, the Obligation of Natural religion, and Truth and Certainty of Christian Revelation*, London, Botham, 1728 (7^a ed.), pp. 28-98, e J.-B. Bossuet, *Introduction à la philosophie ou de la connaissance de Dieu et de soi-même*, Paris, Amaudry, 1722, cap. IV, § 6. M. possedeva sia il testo di Clarke sia quello di Bossuet: cfr. *Catalogue*, nn° 432, 1479.

⁵ Allusione al razionalismo degli stoici, di cui M. apprezzò enormemente la filosofia (cfr. *Romains XVI* e *EL*, XXIV, 10), ma anche al pensiero di Cicerone, che egli parimenti amò molto, e in particolare a *De legibus*, II, 4 («*Hanc igitur video sapientissimorum fuisse sententiam, legem [...] aeternum quiddam, quod universum mundum regert imperandi prohibendique sapientia. Ita principem legem illam et ultimam mentem esse dicebant omnia ratione aut cogentis aut vetandis dei; [...] lex vera atque princeps apta ad iubendum et ad vetandum ratio est recta summi Jupiter* [Vedo che questo fu il pensiero degli uomini più sapienti, che la legge {...} è alcunché di eterno, che governa l'universo con la saggezza nel comandare e nell'obbedire. Dicevano così che prima e suprema legge era la mente del dio che tutto razionalmente o impone o vieta; {...} la prima e verace legge, efficace nel comandare e nel proibire, è la stessa retta ragione del sommo Giove]»: *Le leggi*, pp. 473-474): a quest'ultimo passaggio si riferisce la P 1874: «La legge è la ragione del sommo Giove». Vedi anche, sempre di Cicerone, *De legibus*, I, 7, 22-23. Tra gli stoici, M. ammirò soprattutto Marco Aurelio, la cui opera – *Pensieri o Ricordi o A se stesso* – considerò «il capolavoro dell'antichità» (sua lettera dell'8 ottobre 1750 a F. di Fitz-James, in Masson, III, p. 1327). Di essa, nella traduzione e annotazione curata dai coniugi André e Anne Le Fèvre Dacier, egli possedeva a La Brède due esemplari, uno della terza (1707) e l'altro della quarta (1714) edizione: cfr. *Catalogue*, nn° 692-693. Per quanto concerne Cicerone, «fra tutti gli antichi, colui che ha il maggior merito personale e a cui mi piacerebbe assomigliare di più» (*Discorso su Cicerone* [1717 ca.], in Montesquieu, *Scritti filosofici giovanili*, p. 27), il Nostro aveva tra l'altro: tre edizioni di *Opera omnia*, incluse quelle curate dal filologo Denis Lambin (1516-1572) e dal giurista Denis Godefroy (1549-1622); l'edizione elzeviriana del *De officiis* – un'opera 'stoica', com'è noto – del 1656 e la versione francese dello stesso approntata da Philippe Goibaud-Dubois (1626-1703); le *Lettere* nelle traduzioni curate da Johann Georg Graevius (1632-1703) e da Jean Godouin (1620-1700): cfr. *Catalogue*, nn° 1841-1844, 1847-1848, 2280-2281.

⁶ Sul rapporto tra creazione e conservazione, tra le fonti possibili bisogna ricordare almeno Cartesio: *Discorso sul metodo*, Parte V («È certo, ed è un'opinione comunemente ammessa fra i teologi, che l'azione con cui ora Egli [Dio] lo conserva [il mondo] è la stessa di quella con cui l'ha creato») e *I principi della filosofia*, II, 42 («Dio non cambia mai la sua maniera di agire, e [...] conserva il mondo con la stessa azione con cui l'ha creato»).

⁷ Cfr. Cartesio, *Discorso sul metodo*, Parte V: «In secondo luogo, feci vedere quali erano le leggi della natura [...]: feci vedere, anzi, che esse sono tali che, anche se Dio avesse creato altri mondi, non ve ne sarebbe alcuno in cui esse non fossero osservate».

⁸ All'accusa di ateismo mossagli a proposito di questa frase dalle «Nouvelles ecclesiastiques» del 9 ottobre 1749, M. così risponde nella *Défense*: «Tutto il capoverso, quello che lo precede e quello che segue mostrano che qui si tratta soltanto delle leggi del movimento, che l'autore afferma essere state stabilite da Dio: tali leggi sono invariabili, e tutta la fisica l'afferma con lui; esse sono invariabili perché Dio ha voluto che fossero tali, e ha voluto che il mondo continuasse a sussistere» (I, «Réponse à la III^e Objection», p. 74; *Difesa*, p. ???). Vedi anche P 1096 e 1946.

⁹ Un concetto simile è espresso in P 136 e in *Spicil.* n° 281. Cfr. Cartesio, *I principi della filosofia*, II, 36-37, e il passo della *Défense* citato nella nota 8.

¹⁰ Cfr. LP LXXXI (LXXXIII): «[...] la giustizia è eterna e non dipende dalle convenzioni umane».

¹¹ Cfr. *MsEL*, I, p. 7: «Dire con Hobbes [...]». Le parole *con Hobbes*, però, sono cancellate nel manoscritto. In ogni caso, il riferimento è chiaro, come risulta da LP X («[...] gli uomini sono nati per essere virtuosi e [...] la giustizia è una qualità che è loro propria come l'esistenza»), dal *Traité des devoirs* («L'autore [M.], nei capitoli IV e V [del *Trattato*] – scrive il suo amico Jean-Jacques Bel nel resoconto che compila della parte dell'opera che venne letta all'Accademia di Bordeaux nel 1725 –, mostra che la giustizia non dipende dalle leggi, che essa è fondata sull'esistenza e la socievolezza [*sociabilité*] degli esseri ragionevoli, e non su disposizioni o volontà particolari di questi esseri. Tale questione porta l'autore a confutare i principi di Hobbes sulla morale»: *Analisi del «Trattato sui doveri»*, in Montesquieu, *Scritti filosofici giovanili*, p. 85) e dalla già citata *pensée* 1266, ad esso strettamente collegata: «Un altro [filosofo], molto meno radicale e, quindi, molto più pericoloso [di Spinoza] (si tratta di Hobbes), mi avverte di diffidare in generale di tutti gli uomini, e non solo di tutti gli uomini, ma anche di tutti gli esseri che mi sono superiori: mi dice, infatti, che la giustizia non è nulla in se stessa, che non è altro che ciò che le leggi degli Stati ordinano o vietano. Ciò non mi piace: infatti, costretto come sono a vivere con gli uomini, sarei ben felice se ci fosse nel loro cuore un principio interiore che mi assicurasse nei loro riguardi e, non essendo certo che non esistano in natura esseri più potenti di me, mi sarebbe piaciuto che avessero una regola di giustizia che impedisse loro di nuocermi [...] Se [gli uomini] costituiscono delle società, è per un principio di giustizia. Quindi lo possedevano» (Montesquieu, *Scritti filosofici giovanili*, p. 98). M. mostra di conoscere assai bene il pensiero Hobbes. Nella sua biblioteca di La Brède, possedeva, tra l'altro, gli *Opera quae latine scripsit omnia* (Amsterdam, 1668) e le traduzioni francesi del *De cive* approntate da S. Sorbière (pubblicata nel 1649) e da F. Du Verdus (apparsa nel 1660): cfr. *Catalogue*, nn° 1473, 2393-2394.

¹² Cfr. P 460: «Una cosa è giusta non perché è legge, ma dev'essere legge perché è giusta». Già Pierre Bayle si era servito del paragone del cerchio per dimostrare l'esistenza di verità eterne: cfr. *Continuation des Pensées diverses sur la comète*, § 152, in Bayle, *Œuvres diverses*, t. III, p. 409b.

¹³ Gli esempi che seguono costituivano molto probabilmente i temi del cap. III del *Traité des devoirs*: cfr. J.-J. Bel, *Analisi del «Trattato sui doveri»*, in Montesquieu, *Scritti filosofici giovanili*, in pp. 84-85 («Il capitolo III tratta dei nostri doveri verso gli uomini. Secondo l'autore, questi doveri sono di due specie. Quelli che si riferiscono più agli altri uomini che non a noi, e quelli che si riferiscono più a noi stessi che non agli altri uomini. *Tra i doveri della prima specie, egli mette tutti quelli che traggono la loro origine dalla giustizia*»: corsivo nostro).

¹⁴ Cfr. Seneca, *De beneficiis*, II, 10, 4: «Il benefattore deve dimenticare all'istante ciò che ha dato, il beneficiario invece non deve mai dimenticare ciò che ha ricevuto».

¹⁵ Su quest'ultimo «rapporto d'equità», in cui si allude alla legge del taglione, cfr. VI, 16 e XII, 4. Tra le possibili fonti, cfr. il precetto dell'oracolo di Delfi: «È equa giustizia che uno patisca il male fatto», precetto che M. poteva aver letto in testi a lui ben noti, come: Giuliano, *Caesares*, 12, 14; *Suda* 161, 1; Aristotele, *Etica N.*, V, 5, 1132b 27; oppure Seneca, *Apokolokýntosis*, 14, 1, 2. Nella sua biblioteca il Nostro possedeva: di Giuliano l'Apostata, verso il quale nutrì una straordinaria ammirazione («non c'è stato, dopo di lui, principe più degno di governare gli uomini»: XXIV, 10), un'edizione di *Opera omnia* e due di *Orationes tres panegyricae* (*Catalogue*, nn° 1896-1897, 1934); del lessico enciclopedico *Suda*, un esemplare in greco e latino (*Catalogue*, n° 2533); di Seneca, oltre alle *Naturales questiones* già segnalate (nota 4), quattro edizioni di *Opera omnia*, diverse opere in traduzione francese (tra le quali il *De beneficiis* e il *De clementia*), le *Tragoediae* e le *Epistulae* tradotte da François de Malherbe (*Catalogue*, nn° 1547-1557, 2185, 2305). Per Aristotele, vedi nota 1.

¹⁶ Probabile allusione al paradosso di Cartesio mirante a negare qualsiasi capacità di sensazione agli animali. Il «Non sappiamo (*On ne sait*)» potrebbe rinviare al bilancio di dubbi tracciato da P. Bayle nell'articolo «Rorario» del suo *Dictionnaire* (presente nella biblioteca di La Brède: cfr. *Catalogue*, n° 2453). All'epoca dell'*EL* il dibattito proseguiva:

si veda, ad esempio, J.-A. Guer, *Histoire critique de l'âme des bêtes* (Amsterdam, F. Changouion, 1749) e il t. I dell'*Encyclopédie*, art. «Âme des bêtes» di Claude Yvon.

¹⁷ Cfr. *Spicil.* n° 391, p. 355: «La libertà è in noi un'imperfezione: siamo liberi e insicuri, perché non sappiamo con certezza quello che per noi è più conveniente. Non è così per Dio: essendo perfetto al massimo grado, mai può agire se non nella maniera più perfetta».

¹⁸ *EL57*: «perde persino le deboli cognizioni che possiede; come creatura sensibile, diviene soggetto a mille passioni». Cfr. *LP LXXXI (LXXXIII)*: «È vero che gli uomini non sempre scorgono questi rapporti [di giustizia]; spesso, anzi, quando li scorgono, se ne allontanano; e ciò che vedono meglio è sempre il proprio interesse. La giustizia fa sentire la propria voce, ma fa fatica a farsi ascoltare nel tumulto delle passioni. Gli uomini possono commettere delle ingiustizie, perché hanno interesse a commetterle e antepongono la propria soddisfazione a quella altrui»; *Traité des devoirs*: «[Gli uomini] agiscono [...] quasi sempre per capriccio o per passione» (Montesquieu, *Scritti filosofici giovanili*, p. 77).

¹⁹ Su quest'ultimo capoverso, cfr. *Défense*, II, «Réponse à la VII^e et la VIII^e Objection», pp. 81-82.

²⁰ Cfr. S. Pufendorf, *De iure naturae et gentium*, I, 6, § 13: «Porro lex naturae quomodo ex contemplatione humanae conditionis cognoscatur (La legge naturale si scopre attraverso la riflessione che facciamo sulla costituzione della natura umana)». *Costituzione della natura umana* è l'espressione con cui J. Barbeyrac rende in francese (*constitution de la nature humaine*) *humana conditio* nella sua traduzione dell'opera pufendorfiana, di cui M. possedeva nella sua biblioteca a La Brède un esemplare della seconda edizione del 1712 (cfr. *Catalogue*, n° 801).

²¹ Sullo «stato di natura», cfr. anche VIII, 3 e XXX, 19. Vedi, tuttavia, ciò che M. scrive al riguardo in *LP XCI (XCIV)*: «Non ho mai sentito parlare di diritto pubblico senza che si cominciasse con l'indagare accuratamente quale sia l'origine delle società, il che mi pare ridicolo. Se gli uomini non costituissero nessuna società, se si distaccassero e fuggissero gli uni dagli altri, ci sarebbe da chiedersene la ragione e indagare perché se ne stanno isolati. Ma essi nascono tutti legati gli uni agli altri; un figlio è nato accanto al padre e lì rimane: ecco la società, e la causa della società». Cfr. anche *Défense*, dove il Bordolese afferma di aver «supposto» l'uomo presociale come se fosse «caduto dalle nuvole» (II, «Réponse à la VI^e Objection», p. 80).

²² Il concetto è ribadito nella *Défense*, II, «Réponse à la VI^e Objection», pp. 80-81.

²³ Cfr. *P* 871.

²⁴ Nel Ms. seguono i seguenti tre capoversi, successivamente cancellati: «Gli animali (ed è soprattutto fra essi che bisogna andare a cercare il diritto naturale) non muovono guerra agli animali della loro specie, poiché, sentendosi uguali, non hanno il desiderio di attaccarsi. La pace è dunque la prima legge naturale. ¶So bene che affermando ciò contraddico uomini molto famosi [Hobbes], ma li prego di riflettere su quel sentimento di piacere che ogni animale prova allorché gli si accosta un altro animale della stessa specie; essi non sono dunque in stato di guerra e volerli porre in un simile stato significa voler far fare loro ciò che neppure i leoni fanno [cfr. *infra*, nota 27]. ¶Se infatti scorgiamo animali che fanno la guerra a quelli della loro specie, ciò avviene solo in casi particolari e (quasi sempre) perché noi li avvezziamo a ciò per nostro comodo» (t. I, pp. 8-9). L'affermazione «è soprattutto fra essi [gli animali] che bisogna andare a cercare il diritto naturale» rinvia al giusnaturalismo classico: cfr. Ulpiano, in *Corpus iuris civilis, Dig.*, I, 1, 1, 3, *de iustitia et iure*: «Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit: nam ius istud non humani generis proprium, sed omnium animalium, quae in terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commune est (Il diritto naturale è quello che la natura ha insegnato a tutti gli animali. Infatti, esso non è proprio solo del genere umano, ma è comune a tutti gli animali che vivono in terra, in mare e in cielo)». Il fatto poi che M. abbia soppresso, già nel manoscritto, il riferimento a un possibile collegamento, in merito al diritto naturale, tra uomini e animali, è dovuto molto probabilmente all'influsso di Cicerone e, più in generale, degli stoici: cfr., del primo, *De finibus*, II, 20, 67: «Esistono tra gli uomini legami di diritto, ma non esiste alcuna relazione di diritto fra gli uomini e gli animali»; e sui secondi, Diogene Laerzio, *Vite dei filosofi*, VII, *Zenone*, § 129: «È loro [degli stoici] opinione che l'uomo non sia vincolato ad alcuna legge di giustizia nei confronti degli altri animali, poiché non ha somiglianza con loro» (p. 847). M. possedeva due edizioni delle *Vite*: *Catalogue*, nn° 1442-1443.

²⁵ *MsEL*, I, p. 9: «non è verosimile».

²⁶ È possibile che qui M. abbia presente il seguente passaggio del *De cive*: «[L]e comodità della vita [...] si possono ottenere molto meglio dominando sugli altri che unendosi a loro su un piano di uguaglianza: onde nessuno potrà dubitare che gli uomini, per loro natura, sarebbero portati, se non vi fosse il timore, piuttosto a dominare che ad associarsi» (I, 2, p. 80).

²⁷ M. sembra riassumere qui il seguente passaggio della «Prefazione» del *De cive*: «Vediamo pure che, negli Stati stessi in cui vigono leggi e pene contro i malvagi, i singoli cittadini non vanno in giro da soli, senza un'arma a scopo di difesa,

né a dormire senza aver sprangato non solo le porte per timore dei cittadini, ma anche gli armadi e i cassetti per timore verso i domestici» (pp. 65-66); oppure quest'altro, affatto simile, del capitolo 13 del *Leviathan*: il cittadino «rifletta dunque tra sé sul fatto che quando intraprende un viaggio si arma e cerca di andare ben accompagnato; che quando va a dormire sbarra le porte, che addirittura quando è nella sua casa chiude a chiave i suoi forzieri; e tutto ciò sapendo che vi sono leggi, e funzionari pubblici armati, per vendicare tutte le offese che dovessero essergli fatte» (p. 102).

²⁸ Un'analoga critica a Hobbes l'avevano già rivolta Leibniz e Thomasius: «Il defunto Christian Thomasius diceva [...] che la fonte degli errori di quel libro [il *De cive*] di Hobbes consisteva nel fatto che questi prendeva lo stato civile per lo stato naturale (*statum legalem pro naturali*), vale a dire che lo stato corrotto gli serviva da misura e da regola» (G.W. Leibniz, *Essais de théodicée*, II, § 220. L'opera era presente nella biblioteca di La Brède: cfr. *Catalogue*, nn° 405 e 410).

²⁹ L'espressione è adoperata da M. anche in passaggio cancellato di P 209, commentando l'amore tra uno Spagnolo e un'Americana. L'aspetto sociale dell'attrazione dei sessi è già rilevato da Aristotele: *Politica*, I, 2, 1252a 25-30. Vedi anche la lunga citazione, con l'elogio di Venere, tratta dal *De rerum natura* di Lucrezio e riportata in XXIII, 1.

³⁰ M. si riallaccia qui alla tradizione che considera *naturale* la tendenza a vivere in società, una tradizione che, com'è noto, ha origine da Aristotele (*Etica N.*, I, 1169b; *Politica*, I, 1252b), passa per gli stoici («L'uomo è il solo animale sociale, per natura portato a conciliarsi con sé e con tutti i suoi simili»: SVF, III, 492 [*Stoici antichi. Tutti i frammenti*, p. 1237]; Seneca, *De clementia*, I, 3, 2; Id., *Epistulae*, 95, 52-53; Marco Aurelio, *Pensieri*, II, 1; IV, 3, 24; V, 16; ecc.) e per Cicerone (*De finibus*, III, 65; *De legibus*, I, 5, 16; 24, 62) e si rinnova, in età moderna, a partire da Grozio, il quale parla, nei suoi *Prolegomeni* al *De iure belli ac pacis* (1625), di «*appetitus societatis* (desiderio della società)» (*Prolegomeni*, VI). Di quest'ultimo M. possedeva la traduzione francese del *De veritate religionis christianae*, il *De iure belli ac pacis*, il *De imperio summarum potestatum circa sacra* e il *Mare liberum*: cfr. *Catalogue*, nn° 423, 785, 961, 2406.

³¹ Completo rovesciamento del punto di vista hobbesiano. Cfr. VIII, 3: «Nello stato di natura, gli uomini nascono si nell'uguaglianza, ma non potrebbero rimanervi».

³² Cfr. P 1266, corrispondente al cap. 2 del *Traité des devoirs*: «È solo quando la società è formata che i singoli, nell'abbondanza e nella pace, avendo in ogni momento l'opportunità di sentire la superiorità del loro spirito o dei loro talenti, cercano di volgere a loro favore i principali vantaggi di tale società. Hobbes vuole far fare agli uomini ciò che neanche i leoni fanno. È solo con il costituirsi delle società che alcuni abusano degli altri e diventano più forti; all'inizio, sono tutti uguali» (Montesquieu, *Scritti filosofici giovanili*, pp. 98-99).

³³ È assente nell'*EL* un discorso organico sul diritto delle genti. Se ne parla in X, 1-5, XV, 2, XVIII, 12, 20 e 26, XXI, 11 e soprattutto in XXVI, 20-23. Cfr. anche P 1814. In M. tale diritto si situa a metà strada tra il diritto naturale e quello che oggi viene chiamato il *diritto internazionale*. È assai probabile che è al *diritto delle genti* che egli si riferisca quando scrive: «Ringrazio Grozio e Pufendorf per aver compiuto così bene ciò che una parte di quest'opera [l'*EL*] richiedeva da me, e con un'altezza d'ingegno che io non avrei potuto raggiungere» (P 1537). Vedi anche P 1863. Grande, in ogni caso, è la familiarità di M. con le opere groziane e pufendorfiane: circa le prime, cfr. quanto già detto nella nota 26; di quelle di Pufendorf, egli possedeva nella sua biblioteca, tra l'altro, come pure in parte s'è già accennato (nota 18), le traduzioni francesi – di importanza fondamentale soprattutto per l'imponente ed eruditissimo apparato di note, approntate da Jean Barbeyrac (1674-1744) – del *De iure naturae et gentium* e del *De officio hominis et civis*: *Catalogue*, nn° 801-802 e 2426.

³⁴ Il diritto politico – che in LP XCI (XCIV) M. chiama *diritto pubblico* – corrisponde all'odierno *diritto costituzionale*.

³⁵ Con *diritto civile* M. intende non solo il nostro diritto civile, ma anche quello criminale o penale. Cfr. il libro VI.

³⁶ Sulla guerra quale oggetto di diritto internazionale, cfr. X, 2, mentre sul diritto di conquista, X, 5. Vedi anche LP, XCI (XCIV) e P 1814.

³⁷ Nel Ms. dell'*EL* (*MsEL*, I, p. 10) si ha quindi il cpv. seguente, poi cancellato: «Il diritto delle genti viene stabilito fra le nazioni che si conoscono; ma questo diritto deve venir esteso a quelle che il caso o le circostanze ci fanno conoscere, regola che i popoli civili hanno assai spesso violata», passo riprodotto letteralmente in P 1560 e che è da confrontare con XXVI, 22. Sugli Irochesi, vedi anche P 2068. Le fonti da cui M. attinge le sue informazioni su questo popolo potrebbero essere Lafitau, *Les mœurs des sauvages américains*, t. IV, 4, pp. 33-37, e Charlevoix, *Histoire de la Nouvelle France*, t. I, pp. 210-240, 284-312, *passim*.

³⁸ Cfr. G.V. Gravina, *Origines iuris civilis* (1708), editio novissima, Lipsiae [Napoli?], Apud J. Fridericum Gleditschii et Filium, 1717, II, 17, p. 158: «*Atque his e voluntatibus, & viribus in unum confluentibus, publica voluntas conflatur, summaque potestas* (La volontà pubblica e il potere sovrano sono il risultato di queste volontà e di queste forze che

confluiscono in un insieme)». M. conosceva molto bene l'opera graviniana, della quale aveva compilato un «*extrait*», andato perduto (cfr. P 1912).

³⁹ Allusione ai fautori della dottrina paternalistica del potere, come, ad esempio, R. Filmer (*Patriarcha, or the Natural Power of Kings*, 1680) o J.-B. Bossuet (*La politique tirée de l'Écriture sainte*, [postumo], 1709, II, I, 7: la monarchia «ha il suo fondamento e il suo modello nel potere paterno [*empire paternel*], vale a dire nella natura stessa»).

⁴⁰ Cfr. Aristotele, *Politica*, I, 3, 1253b: «[...] ogni Stato è composto di famiglie».

⁴¹ Analogo concetto è espresso in *LP*, LXXVIII (LXXX). Cfr. XIX, 4.

⁴² Cfr. il passo dell'opera di Gravina citato nella nota 35 e, della stessa, II, 18, pp. 158-159: «*Quoniam ea potestas extitit e confusis omnium viribus; & lex universorum complexa voluntates, rationem singulorum, & potestatem in se conditas perpetuo conservat. Unde qui lege involvitur non aliena vi, sed sua voluntate, suaque imperii portione gubernatur* (Poiché quel potere è composto dall'unione delle forze di tutti; e la legge, che racchiude le volontà in generale, in sé raccolte per sempre, conserva la ragione dei singoli cittadini e il loro potere. Da ciò consegue che chi è ricompreso nella legge, non è governato da una forza estranea, ma dalla sua propria volontà e dalla sua porzione di potere)».

⁴³ Nel Ms. dell'*EL* il capoverso iniziava col seguente passaggio, poi cancellato: «La ragione umana dà (*donne*) leggi politiche e civili a tutti» (*MsEL*, I, p. 11). Cfr. P 1859: «*Sull'oggetto delle leggi*. – Ammirevole pensiero di Platone, *Repubblica*, libro IX [IX, 13, 590c-e], secondo cui le leggi sono fatte per annunciare gli ordini della ragione (*annoncer les ordres de la raison*) a coloro che non possono riceverli direttamente da essa». Oltre che nella tradizione platonica, questa connessione tra *ragione* e *legge* si ritrova nella tradizione stoica, come attestano, ad esempio, Cicerone (*De legibus*, I, 15, 42: «*quae lex est recta ratio imperandi atque prohibendi* [questa legge consiste nella retta ragione del comandare e del vietare]») e Plutarco (cfr. *supra*, nota a), e giunge fino al giusnaturalismo moderno (cfr. Grozio, *De iure belli ac pacis*, I, 1, § 9). Notevole è la dimestichezza di M. con il pensiero, *in primis* politico, di Platone: nella sua biblioteca possedeva l'edizione degli *Opera omnia graec.-lat.* curata e annotata da Jean de Serres (latinizzato in Joannes Serranus) (1540-1598), dei quali aveva composto un estratto, andato perduto (cfr. P 1766), il *Prohemium Marsilii Ficini florentini in libros Platonis* (pubblicato nel 1484-1485) e l'*Academicarum contemplationum libri decem in quibus Plato explicatur et Peripatetici refelluntur* (Basilea, 1590) del patrizio veneziano Stefano Tiepolo (XVI sec.): *Catalogue*, nn° 1500, 1523, 1570. Cfr. P 211 («[Il sistema] di Platone è così bello che è quasi il nostro»), e soprattutto la sua lettera del 1751 a Thomas Blackwell che gli aveva mandato il *prospectus* di un'edizione di opere di Platone che stava preparando: Platone «è il filosofo la cui lettura mi è stata la più utile di tutte; è il filosofo degli angeli, e ancor più il filosofo degli uomini, perché ha insegnato loro la dignità della loro natura» (M. a Thomas Blackwell, in Masson, III, p. 1407).

⁴⁴ È il principio della *relatività delle leggi* su cui è imperniato tutto l'*EL*.

⁴⁵ È l'oggetto del libro II (per la «natura del governo») e dei libri III-VIII (per il «principio»). Cfr. Aristotele, *Politica*, III, 11, 1282b 10-11 («[...] questo è chiaro, che le leggi devono essere conformi alla costituzione»); IV, 1, 1289a 13-15 («[...] l'uomo di Stato [...] deve considerare le leggi migliori e quelle che si adattano a ciascuna costituzione, giacché si devono fare le leggi conformi alla costituzione, e così in effetti le fanno tutti, non la costituzione conforme alle leggi»).

⁴⁶ Cfr. i libri XIV-XVII.

⁴⁷ Cfr. XVII, 1-17.

⁴⁸ Cfr. VIII, 15-20.

⁴⁹ Cfr. XVIII, 8-17 e XXIII, 14-15.

⁵⁰ Cfr. i libri XI-XIII.

⁵¹ Cfr. i libri XXIV-XXV.

⁵² Cfr. il libro XXII.

⁵³ Cfr. il libro XXIII.

⁵⁴ Cfr. i libri XX-XXI.

⁵⁵ Cfr. il libro XIX.

⁵⁶ Cfr. i libri XXVII-XXVIII, dedicati, rispettivamente, all'origine (ed evoluzione) del diritto successorio romano e del diritto civile francese. Si noti come da questo quadro dell'opera siano esclusi il libro XXIX, che può essere considerato una sorta di appendice tecnica dei libri precedenti, e i libri XXX-XXXI, composti negli ultimi mesi e che hanno un carattere di complemento – organico – all'intera opera.

⁵⁷ Cfr. XI, 5.

⁵⁸ Cfr. il libro XXVI.

⁵⁹ Cfr. P 1794: «Non ho preso la penna per insegnare le leggi, ma il modo di insegnarle. Così non ho trattato delle leggi, ma dello spirito delle leggi». In un passo del libro XXIX, omissso nel testo dato alle stampe, sotto «Capitolo I - *Idea di*

questo libro», M. scrive: «La mia opera non va considerata come un trattato di giurisprudenza; è piuttosto una specie di metodo per studiare la giurisprudenza; non è il corpo delle leggi che io cerco, ma la loro anima» (*MsEL*, II, p. 735). Letteralmente (non già, è ovvio, per quanto attiene al significato), l'espressione *esprit des lois* non è un'invenzione montesquieuiana. Essa è riconducibile al problema tradizionale dell'*interpretazione*. S. Pufendorf, ad es., scrive che «bisogna considerare lo scopo e lo spirito della legge (*esprit de la loi*)» ed «entrare nello spirito della legge (*esprit de la loi*) e nell'intenzione del legislatore» (*Le droit de la nature et des gens* [1672], t. II, lib. V, cap. 12, pp. 119-120). A sua volta, J. Domat intitola così un intero capitolo delle sue *Loix civiles*: «De la nature & de l'*esprit des loix*, & de leurs différentes espèces» (*Traité des loix*, in Id., *Les lois civiles dans leur ordre naturel*, t. I, cap. XI; corsivo nostro).

LIBRO SECONDO

SULLE LEGGI CHE DERIVANO DIRETTAMENTE DALLA NATURA DEL GOVERNO

CAPITOLO I

Sulla natura dei tre diversi governi

Esistono tre specie di governi: il REPUBBLICANO, il MONARCHICO e il DISPOTICO. Per scoprirne la natura, basta l'idea che ne hanno gli uomini meno istruiti. Io presuppongo tre definizioni, o meglio tre fatti: che *il governo repubblicano è quello nel quale tutto il popolo, o soltanto una parte di esso, detiene il potere sovrano; il [governo] monarchico, quello nel quale uno solo governa, ma tramite leggi fisse e stabilite; nel governo dispotico, invece, uno solo, senza legge e senza regola, trascina tutto con la sua volontà e i suoi capricci*¹.

Ecco ciò che io chiamo la natura di ogni governo. Bisogna vedere quali siano le leggi che derivano da questa natura e che, di conseguenza, sono le prime leggi fondamentali².

CAPITOLO II

Sul governo repubblicano e sulle leggi relative alla democrazia

Quando, nella repubblica, tutto il popolo detiene il potere sovrano, ci troviamo in una *democrazia*. Quando il potere sovrano è nelle mani di una parte del popolo, chiamiamo ciò una *aristocrazia*.

Nella democrazia il popolo è, sotto certi aspetti, il monarca; sotto certi altri, il suddito.

Il popolo può essere monarca solamente grazie ai suoi suffragi, i quali sono le sue volontà. La volontà del sovrano è il sovrano stesso. Le leggi che stabiliscono il diritto di voto sono quindi fondamentali in questo governo. In esso, infatti, è altrettanto importante stabilire come, da chi, a chi e su che cosa i suffragi debbano essere dati, quanto in una monarchia sapere chi sia il monarca e come debba governare.

Dice Libanio^a che ad *Atene uno straniero che si fosse mescolato all'assemblea popolare veniva punito con la morte*. La ragione è che un simile individuo usurpava il diritto di sovranità.

È essenziale fissare il numero dei cittadini che devono formare le assemblee; altrimenti, sarebbe possibile ignorare se ha parlato tutto il popolo o solamente una parte di esso. A Sparta, occorrevano diecimila cittadini. A Roma, nata piccola ma destinata alla grandezza, fatta per sperimentare tutte le vicissitudini della sorte; a Roma, che aveva talora quasi tutti i suoi cittadini fuori delle mura, e talaltra l'Italia intera e una parte della Terra entro di esse, questo numero non era stato fissato^b, e fu questa una delle cause principali della sua rovina.

^a *Declamationes*, XVII [*Hyperides oratio*, 18, 5-6] e XVIII [*Strategi apologia*, 44, 15]. [Libanio di Antiochia (314-394 d.C.). Delle edizioni dei suoi scritti, M. possedeva nella sua biblioteca il seguente volume: *Libanii sophistae praeludia oratoria LXXII, declamationes XLV et dissertationes morales graec. lat.*, Parisiis, Ex officina typogr. C. Morelli, 1606: cfr. *Catalogue*, n° 1902.]

^b Si vedano le *Considerazioni sulle cause della grandezza dei Romani e della loro decadenza*, cap. 9, Paris, 1748

Il popolo che detiene il potere sovrano deve fare da solo tutto ciò che può far bene; ciò che invece non può far bene, occorre che lo faccia per mezzo dei suoi ministri³.

I suoi ministri non sono veramente suoi, se non è lui stesso che li nomina: è dunque una massima fondamentale di questo governo che il popolo nomini i propri ministri, vale a dire i propri magistrati⁴.

Come i monarchi, e anzi di più, esso ha bisogno di essere guidato da un consiglio o senato. Ma, perché vi riponga la sua fiducia, il popolo deve eleggerne i membri, sia che, come ad Atene, li scelga lui direttamente, sia che, come a Roma in certe occasioni, lo faccia tramite qualche magistrato che esso ha designato per eleggerli.

Il popolo è ammirevole nello scegliere coloro ai quali deve affidare parte della propria autorità⁵. Esso deve prendere delle decisioni solo in base a circostanze che non può ignorare e a fatti controllabili dai sensi. Il popolo sa benissimo che un uomo è stato sovente in guerra, che vi ha ottenuto questo o quel successo: dunque è capacissimo di eleggere un generale. Sa che il tal giudice è zelante, che molta gente esce soddisfatta dal suo tribunale, che non è stato mai sospettato di corruzione: ecco quanto basta perché il popolo elegga un pretore. La magnificenza e le ricchezze di un cittadino lo hanno colpito: ciò è sufficiente perché possa scegliere un edile⁶. Di tutti questi fatti si istruisce meglio il popolo sulla pubblica piazza che non un monarca dentro al suo palazzo. Ma sarà esso capace di condurre un affare, di riconoscere i luoghi, le occasioni, i momenti, di approfittarne? No, non ne sarà capace.

Se qualcuno dubitasse della capacità naturale che il popolo ha di discernere il merito, basterebbe dare uno sguardo a quella serie continua di scelte stupefacenti che fecero gli Ateniesi e i Romani, e che certo non si potrebbero attribuire al caso.

È noto come a Roma il popolo, sebbene si fosse dato il diritto di innalzare alle cariche i plebei, non si decidesse però ad eleggerli⁷; e in Atene, sebbene secondo la legge di Aristide⁸ i magistrati potessero provenire da tutte le classi, tuttavia non fosse mai accaduto, afferma Senofonte^c, che il basso popolo pretendesse per sé quelle che potevano interessare la sua salvezza o la sua gloria.

Come la maggior parte dei cittadini sono abbastanza sicuri di sé per eleggere, ma non per essere eletti, così il popolo ha sufficiente capacità per farsi render conto della gestione altrui, ma non per amministrare direttamente.

Occorre che gli affari procedano, e con un moto che non sia né troppo lento né troppo veloce. Ma il popolo è sempre troppo, o troppo poco, attivo. Talora con centomila braccia travolge ogni cosa, talaltra con centomila piedi non va più spedito di un insetto.

Nello stato popolare il popolo viene diviso in determinate classi⁹. È appunto nella maniera di compiere questa divisione che i grandi legislatori si sono distinti, e da essa sono sempre dipese la durata della democrazia e la sua prosperità.

Nel comporre le sue classi, Servio Tullio seguì lo spirito dell'aristocrazia. Vediamo in Tito Livio^d e in Dionigi di Alicarnasso^e, come egli affidasse il diritto di suffragio ai principali cittadini. Aveva diviso il popolo di Roma in centonovantatré centurie che formavano sei classi. Collocò, ma in numero minore, i ricchi nelle prime centurie; i meno ricchi, ma in numero maggiore, nelle

[*supra*, p. ???].

^c Pp. 691 e 692, edizione di Wechel, dell'anno 1596. [L'edizione cui M. allude è *Xenophontis opera graec. et lat. {...}*, Francofurti, apud Andreae Wecheli haeredes, 1596, di cui un esemplare è presente nella sua biblioteca: *Catalogue*, n° 2805. L'opera cui egli rinvia è *La costituzione degli Ateniesi*, fino a qualche decennio addietro attribuita ancora a Senofonte, mentre oggigiorno si preferisce ascriverla ad autore ignoto. Il luogo dell'opera cui si riferisce è I, § 3: «Per quanto concerne le cariche dalle quali dipende la salvezza o la rovina dello Stato, a seconda che siano bene o male gestite, il popolo non chiede di accedervi e non si crede tenuto a partecipare all'estrazione a sorte che regola le attribuzioni della carica di stratego né alle funzioni di comandante di cavalleria; poiché il popolo sa che è nel suo interesse di non esercitare tali cariche lui stesso e di lasciarle a coloro che sono i più capaci di svolgerle».]

^d Libro I. [Livio, *Ab Urbe condita*, I, 43.]

^e [*Antichità*] Lib. IV, artt. 15 e segg. [IV, 15-21]. [Nella sua biblioteca di La Brède, M. possedeva la seguente traduzione francese dell'opera di Dionigi di Alicarnasso: *Les antiquités romaines*, par le P. Gabriel-François Le Jay, Paris, Dupuis, 1722: cfr. *Catalogue*, n° 2832. Vedi nota g.]

seguenti; nell'ultima, riversò tutta la massa dei poveri¹⁰; e siccome ogni centuria aveva un voto solo^f, erano i mezzi e le ricchezze che davano il suffragio, anziché le persone.

Solone divise il popolo di Atene in quattro classi. Guidato dallo spirito democratico, egli creò queste classi per fissare non coloro che dovevano eleggere, bensì coloro che potevano essere eletti; e, lasciando a ogni cittadino il diritto d'elezione, volle^g che in ciascuna di quelle quattro classi si potessero eleggere dei giudici; ma che i magistrati si potessero trarre soltanto dalle prime tre, dove si trovavano i cittadini agiati¹¹.

Come nella repubblica la divisione di coloro i quali hanno diritto di voto è una legge fondamentale, così lo è pure il modo in cui viene dato questo voto.

Il suffragio mediante la sorte è proprio della natura della democrazia; quello a scelta, dell'aristocrazia¹².

Il sistema fondato sul sorteggio dei candidati è un modo di eleggere che non affligge nessuno; lascia a ciascun cittadino una ragionevole speranza di servire la patria.

Ma, siccome è di per sé un sistema difettoso, i grandi legislatori hanno dato il meglio di sé nel tentativo di regolarlo e correggerlo.

Solone in Atene stabilì che si nominasse a scelta in tutte le cariche militari, e che i senatori e i giudici fossero eletti a sorte.

Volle che fossero conferite a scelta le magistrature civili che esigevano una grossa spesa e a sorte le altre.

Ma, al fine di correggere la sorte, stabilì che solo fra coloro che si fossero presentati andassero scelti gli eletti; che l'eletto dovesse subire un esame da parte dei giudici^h e che chiunque lo potesse accusare di esserne indegnoⁱ: in tal modo, scelta e sorte intervenivano contemporaneamente. Scaduto il termine della magistratura, si doveva sottostare a un altro giudizio sul comportamento avuto. Gli incapaci dovevano provare molta ripugnanza a dare il loro nome perché fosse tirato a sorte.

La legge che fissa le modalità del suffragio è un'altra legge fondamentale della democrazia. È assai importante decidere se i suffragi debbano essere pubblici oppure segreti. Cicerone^j scrive che le leggi^k che li resero segreti durante gli ultimi anni della Repubblica romana, furono una delle principali cause della sua caduta. Siccome nelle diverse repubbliche si segue un metodo differente, ecco ciò che, secondo me, si deve pensare sull'argomento.

Indubbiamente, quando il popolo dà i suoi suffragi, essi devono essere pubblici^l; e ciò dev'essere considerato una legge fondamentale nella democrazia. Bisogna che il popolino sia illuminato dai personaggi più importanti e tenuto in rispetto dalla gravità di alcuni individui. Fu così che, nella Repubblica romana, rendendo segreti i suffragi, si rovinò tutto; né fu più possibile illuminare una

^f Si veda, nelle *Considerazioni sulle cause della grandezza dei Romani e della loro decadenza*, cap. 9, come questo spirito di Servio Tullio si conservò sotto la repubblica [cfr. *supra*, pp. ???-???].

^g Dionigi di Alicarnasso, *Elogio di Isocrate*, p. 97, tomo II, edizione di Wechel [*Isocrates*, 8]. Polluce [*Onomasticon*], lib. VIII, cap. 10, art. 130 [VIII, 10, 130]. [L'edizione Wechel cui allude M. è la seguente: *Dionisii Halicarnassei Opera graeco-lat.* {...}, 2 voll., Francofurti, {Heredes Andreae Wecheli,} 1566: cfr. *Catalogue*, n° 2831. Di Giulio Polluce egli possedeva l'*Onomasticon cum notis Rodolphi Gualtheri* {...}, Francofurti, {Claudium Marnium et erede Iohan. Aubrii,} 1608: cfr. *Catalogue*, n° 2346.]

^h Si veda l'orazione di Demostene, *Sulla falsa ambasceria* [§ 211] e l'orazione [di Eschine] contro Timarco [*Contra Timarum*, §§ 19-20]. [Di Demostene ed Eschine insieme, M. possedeva due diverse edizioni di *Opera graec. lat.*: cfr. *Catalogue*, nn° 1858, 1860bis.]

ⁱ Si estraevano anzi due schede per ogni carica: una che attribuiva la carica, l'altra che designava colui che doveva succedere, nel caso in cui il primo estratto fosse respinto.

^j Libri I e III delle *Leggi* [III, 15, 33]. [Nel libro I delle *Leggi*, però, non vi è accenno alcuno alle leggi sui suffragi.]

^k Venivano dette «leggi tabellarie». Si davano a ciascun cittadino due tavolette: la prima contrassegnata da una A, che significava *antiquo*; la seconda da una U e da una R, che significavano *uti rogas*. [*Antiquo* (sott. *iure utor* [Preferisco la vecchia legge]) = No; *Uti rogas* (Come tu proponi) = Sì. Sulle leggi tabellarie, cfr. Cicerone, *De legibus*, III, 15, 34; III, 16, 35-36.]

^l Ad Atene si alzava la mano.

plebaglia che andava perdendosi. Ma quando in un'aristocrazia il corpo dei nobili^m, o in una democrazia il senatoⁿ, dà i suffragi, poiché si tratta soltanto di impedire gli intrighi, i suffragi non potrebbero essere mai troppo segreti.

Gli intrighi sono pericolosi in un senato, e anche in un corpo di nobili; ma non nel popolo, la cui natura è di agire spinto dalla passione. In quegli Stati ove non partecipa al governo, esso si scalda per un attore^{l3}, tanto quanto farebbe per i pubblici affari. La disgrazia, in una repubblica, è quando gli intrighi vengono a mancare^{l4}. Ciò avviene allorché si è corrotto il popolo col denaro: si raffredda, si affeziona ai soldi e non più ai pubblici affari: incurante del governo e di quanto vi si propone, aspetta tranquillamente il suo salario^{l5}.

Un'altra legge fondamentale della democrazia è che sia solo il popolo a fare le leggi. Esistono tuttavia mille occasioni in cui bisogna che il senato possa deliberare; spesso, anzi, è bene sperimentare una legge prima di stabilirla. La costituzione di Roma e quella di Atene erano molto sagge. I decreti del senato^o avevano forza di legge per la durata di un anno; non diventavano perpetui che per volontà del popolo.

CAPITOLO III

Sulle leggi relative alla natura dell'aristocrazia

Nell'aristocrazia il potere sovrano è nelle mani di un certo numero di persone. Sono queste che fanno le leggi e le fanno eseguire, mentre il resto del popolo, rispetto ad esse, si trova tutt'al più nella situazione dei sudditi rispetto al monarca in una monarchia.

Qui i suffragi non devono essere dati per sorteggio; di tale sistema si avrebbero solo gli inconvenienti. Infatti, in un governo in cui sono già stabilite le più umilianti distinzioni, non si sarebbe meno odiosi anche se si fosse selezionati per sorteggio: è il nobile che viene invidiato, non già il pubblico funzionario.

Quando i nobili sono in gran numero, occorre un senato che regoli gli affari che il corpo nobiliare non è in grado di decidere e prepari quelli su cui questo decide. In simile caso, possiamo dire che in certo qual modo si ha l'aristocrazia nel senato, la democrazia nel corpo dei nobili^{l6} e che il popolo non è nulla.

Se, per qualche via indiretta, nell'aristocrazia si farà uscire il popolo dal nulla in cui giace, sarà un felicissimo avvenimento: così a Genova il Banco di San Giorgio, che è diretto in parte dai principali personaggi^p del popolo^{l7}, conferisce a quest'ultimo una certa influenza sul governo, la quale sta alla base di tutta la sua prosperità.

Nel senato i senatori non devono avere il diritto di rimpiazzare i defunti: nulla risulterebbe più atto a perpetuare gli abusi. A Roma, la quale nei primi tempi fu una specie di aristocrazia^{l8}, esso non colmava da sé i propri vuoti; erano i censori a nominare^q i nuovi senatori.

Un'autorità esorbitante, concessa tutt'a un tratto a un cittadino in una repubblica, forma una monarchia o più che una monarchia. In questa le leggi hanno provveduto alla costituzione o vi si sono adattate: il principio del governo tiene a freno il monarca^{l9}; ma, in una repubblica in cui un cittadino si fa dare un potere esorbitante^r, l'abuso di questo potere è maggiore, poiché le leggi, che non hanno previsto simile caso, non hanno fatto nulla per frenarlo.

^m Come a Venezia.

ⁿ I trenta tiranni di Atene vollero che i suffragi degli areopagiti fossero pubblici, onde dirigerli a loro piacimento. Lisia, *Oraz.[ione] contro Agorat.[o]*, cap. 8 [ma: 37].

^o Si veda Dionigi di Alicarnasso [*Antichità*], lib. IV [IV, 80, 2] e lib. IX [IX, 37, 2].

^p Si veda Addison, *Viaggi d'Italia*, p. 16. [Addison, *Remarks*, p. 15; cfr. *Geogr.*, p. 13.]

^q Inizialmente lo furono i consoli.

^r Fu questo che rovesciò la Repubblica romana. Si vedano le *Considerazioni sulle cause della grandezza dei Romani e della loro decadenza* [capp. IX e XI]. [M. ha qui in mente le dittature di Silla e, soprattutto, di Cesare, il quale

L'eccezione a questa regola si ha quando la costituzione dello Stato è tale da aver bisogno di una carica dal potere esorbitante. Tale era Roma con i suoi dittatori; tale è Venezia coi suoi inquisitori di Stato²⁰; si tratta di magistrature terribili, che riconducono violentemente lo Stato alla libertà²¹. Ma, donde viene che queste due magistrature siano così differenti in queste due repubbliche? Dal fatto che Roma difendeva i resti della propria aristocrazia contro il popolo²², mentre Venezia si serve dei propri inquisitori di Stato per preservare la sua aristocrazia contro i nobili. Ne deriva che a Roma la dittatura non doveva durare che poco tempo, perché il popolo agisce spinto dalla foga, non secondo piani. Bisognava che questa magistratura si esercitasse in maniera eclatante, perché si trattava di intimidire il popolo, non già di punirlo; che il dittatore fosse creato in vista di un solo obiettivo, e godesse di un'autorità illimitata solo in merito a tale incombenza, perché era sempre creato per un caso imprevisto. A Venezia, invece, occorre una magistratura permanente: quivi i progetti possono essere avviati, continuati, sospesi e ripresi; quivi l'ambizione di uno solo diviene quella di una famiglia, l'ambizione di una famiglia quella di molte. Occorre una magistratura nascosta, perché i crimini che essa punisce, sempre profondi, si ordiscono nel segreto e nel silenzio. Questa magistratura deve avere un potere di inquisizione generale, poiché ha il compito non di arrestare i mali noti, ma di prevenire addirittura quelli che non si conoscono. Quest'ultima magistratura, infine, è stabilita per vendicare i crimini che sospetta; mentre la prima adoperava nei confronti dei reati, persino quelli confessati dai loro autori, più le minacce che le punizioni.

In ogni carica pubblica, bisogna compensare la grandezza del potere con la brevità della sua durata. La maggior parte dei legislatori ha fissato un anno come termine: un periodo più lungo sarebbe pericoloso; uno più breve, contrario alla natura della cosa. Chi mai vorrebbe governare così le proprie faccende domestiche? A Ragusa^s, il capo della repubblica muta ogni mese; gli altri funzionari, ogni settimana; il governatore del castello, ogni giorno. Ciò è possibile soltanto in una piccola repubblica^t, circondata da potenze temibili, le quali corromperebbero facilmente dei piccoli magistrati.

L'aristocrazia migliore è quella dove la parte del popolo che non partecipa al potere è tanto esigua e tanto povera che la frazione dominante non ha alcun interesse a opprimerla. Così quando, ad Atene, Antipatro^u stabilì che chi possedesse meno di duemila dracme venisse escluso dal diritto di suffragio, creò la migliore aristocrazia possibile²³; infatti, un simile censo era così modesto da escludere solo poca gente, e nessuno che godesse di qualche considerazione nella città.

Le famiglie aristocratiche devono quindi essere quanto più è possibile affini al popolo. Più una aristocrazia si avvicinerà alla democrazia, più sarà perfetta; e lo diverrà meno, quanto più si avvicinerà alla monarchia²⁴.

La più imperfetta di tutte è quella dove la parte del popolo che obbedisce si trova in una condizione di schiavitù civile rispetto a quella che comanda, come l'aristocrazia di Polonia, dove i contadini sono schiavi dei nobili²⁵.

«soppresse la Repubblica romana» (LP, CXXV {CXXXI}, p. ???). Vedi anche P 1674.]

^s Viaggi di Tournefort. [Allusione alla *Relation d'un voyage du Levant* (Paris, 1717) di Jean Pitton de Tournefort (1635-1708), presente nella biblioteca di La Brède (*Catalogue*, n° 2764), ma nella quale non si trovano le notizie su Ragusa (l'odierna Dubrovnik) riferite nel testo. Dodds, *Les récits de voyages*, p. 39, suggerisce che M. possa aver attinto gran parte delle sue informazioni dalla *Relation journalière du voyage du Levant* (Toul, Du Bois, 1608) di Henri de Beauvau (15...-16...), oppure da *Les Navigations, pérégrinations et voyages faits en la Turquie* (Anvers, Silvius, 1577) di Nicolas de Nicolay (1517-1583), ma non possediamo alcun documento che attesti che egli conoscesse queste opere. Un'ulteriore possibile fonte può essere anche stato il *Voiage de Levant fait en l'année 1621* (Paris, Taupinart, 1632, pp. 480, 484-485) di Louis Des Hayes Courmemin († 1632).]

^t A Lucca i pubblici funzionari non stanno in carica che per due mesi. [Nei *Voyages*, p. 209, M. già annotava, in occasione del suo passaggio da quella città (23 novembre 1728), che il gonfaloniere e gli anziani o consiglieri «ogni due mesi si mutano» (in it. nel testo). La notizia è anche in Addison, *Remarks*, p. 406.]

^u Diodoro [*Biblioteca storica*], lib. XVIII, [cap. 18,] p. 601, edizione di Rhodoman [t. I]. [Allusione a *Diodori Siculi Bibliothecae historicae libri qui supersunt*, interprete Laurentio Rhodmano {1546-1606}, 2 tt., Amsterdam, Wetstein, 1746. Antipatro (397-319 a.C.) fu il generale macedone a cui Alessandro Magno, impegnato nella spedizione in Asia, affidò l'incarico di sostituirlo nel governo della Grecia.]

CAPITOLO IV

Sui rapporti delle leggi con la natura del governo monarchico

I poteri intermedi, subordinati e dipendenti costituiscono la natura del governo monarchico, cioè di quello nel quale uno solo governa per mezzo di leggi fondamentali. Ho detto i poteri intermedi, subordinati e dipendenti: in effetti, nella monarchia, il principe è la fonte di ogni potere politico e civile. Queste leggi fondamentali²⁶ presuppongono necessariamente dei canali mediani attraverso i quali scorre il potere; se infatti non vi fosse nello Stato che la volontà momentanea e capricciosa di uno solo, nulla potrebbe essere fisso, e di conseguenza non vi sarebbe alcuna legge fondamentale.

Il più naturale potere intermedio subordinato è quello della nobiltà. Questa, in certo qual modo, rientra nell'essenza della monarchia, la cui massima fondamentale è: *Senza monarca non esiste nobiltà; senza nobiltà non esiste monarca*; ma si ha un despota²⁷.

In certi Stati europei, v'erano persone che avevano immaginato²⁸ di abolire tutte le giurisdizioni signorili. Non si accorgevano di voler fare ciò che il parlamento inglese ha già compiuto. Abolite in una monarchia le prerogative dei signori, del clero, della nobiltà e delle città, e avrete ben presto o uno Stato popolare o uno Stato dispotico²⁹.

I tribunali di un grande Stato europeo³⁰ colpiscono senza tregua, da molti secoli ormai, sia la giurisdizione patrimoniale dei signori³¹ sia quella ecclesiastica. Non è nostra intenzione censurare magistrati tanto saggi, ma lasciamo che altri decida fino a qual punto possa esserne cambiata la costituzione.

Io non sono affatto un sostenitore ostinato dei privilegi ecclesiastici, ma vorrei che la loro giurisdizione venisse fissata una volta per tutte³². Non si tratta di sapere se si è fatto bene a stabilirla, ma se essa è stabilita³³, se è parte delle leggi del paese, se vi è dappertutto relativa; se, fra due poteri riconosciuti come indipendenti, le condizioni non debbano essere reciproche; e se, per un suddito leale, non sia la stessa cosa difendere la giustizia del principe, o i limiti che questa in ogni tempo si è prescritti.

Il potere del clero, come è pericoloso in una repubblica, così è conveniente in una monarchia, soprattutto in quelle che tendono al dispotismo. Che cosa ne sarebbe mai della Spagna e del Portogallo, dopo la perdita delle loro leggi, senza questo potere che solo arresta il potere arbitrario? Barriera sempre buona, quando non ne esistano altre: infatti, siccome il dispotismo arreca mali spaventosi alla natura umana, il male stesso che lo limita risulta un bene.

Come il mare³⁴, che pare voglia coprire la terra tutta, viene arrestato dalle erbe e dalla più minuta ghiaia sparse sulla riva, così i monarchi, il cui potere sembra illimitato, si arrestano davanti ai più piccoli ostacoli e sottomettono la loro naturale fierezza ai lamenti e alle preghiere.

Gli Inglesi, per favorire la libertà, hanno abolito tutti i poteri intermedi che formavano la loro monarchia. Essi hanno ben ragione di conservare questa libertà; se dovessero perderla, sarebbero uno dei popoli più schiavi della Terra.

Per aver ignorato tanto la costituzione repubblicana quanto quella monarchica, Law fu uno dei maggiori promotori del dispotismo che si siano visti finora in Europa. Oltre ai cambiamenti che introdusse, così bruschi, così insoliti e così inauditi, egli voleva altresì abolire gli ordini intermedi e annientare i corpi politici: con i suoi chimerici rimborsi dissolveva^v la monarchia, e pareva voler ricomperare la costituzione stessa³⁵.

^v Ferdinando re d'Aragona si proclamò gran maestro degli ordini, e questo fatto bastò ad alterare la costituzione. [Allusione ai provvedimenti del 1482, 1493 e 1494, con cui Ferdinando *il Cattolico* tolse l'indipendenza, rispettivamente, agli ordini militari di Calatrava, di San Giacomo di Compostela e di Alcántara, annettendoli alla corona di Spagna e divenendone gran maestro.]

Non è sufficiente che in una monarchia esistano ordini intermedi; occorre anche un deposito di leggi. Questo deposito non può essere che nei corpi politici³⁶, i quali annunciano le leggi quando vengono fatte e le richiamano alla memoria quando vengono dimenticate³⁷. La naturale ignoranza dei nobili, la loro disattenzione e il loro disprezzo per il governo civile esigono l'esistenza di un corpo che tragga incessantemente le leggi fuori dalla polvere dove rimarrebbero seppellite. Il Consiglio del principe non è un deposito conveniente. Esso è, per sua natura, il deposito della volontà momentanea del principe che ha il potere esecutivo, non già il deposito delle leggi fondamentali. Inoltre, il Consiglio del monarca cambia di continuo; non è permanente; non potrebbe essere folto; non gode a un grado abbastanza elevato della fiducia del popolo³⁸: non è dunque in condizione né di illuminarlo nei momenti difficili, né di ricondurlo all'obbedienza.

Negli Stati dispotici, dove non vi sono leggi fondamentali, non v'è nemmeno un deposito delle leggi. Da ciò deriva che in quei paesi la religione ha, di solito, tanta forza, poiché essa forma una specie di deposito e di permanenza; e, se non è la religione, sono le consuetudini che vi sono venerate, in luogo delle leggi³⁹.

CAPITOLO V

Sulle leggi relative alla natura dello Stato dispotico

Dalla natura del potere dispotico deriva che l'uomo il quale da solo lo esercita lo faccia parimenti esercitare da uno solo. Un uomo a cui i cinque sensi dicono in continuazione che egli è tutto e che gli altri non sono nulla, è naturalmente pigro, ignorante e voluttuoso. Pertanto abbandona gli affari. Ma se li affidasse a molti, fra costoro nascerebbero dispute; si tramerebbe per essere il primo fra gli schiavi; il principe sarebbe costretto a riprendere in mano l'amministrazione. È dunque più semplice per lui abbandonarla ad un visir^w, il quale fin da principio disporrà del suo stesso potere⁴⁰. In un simile Stato, l'istituzione di un visir è una legge fondamentale.

Si narra che un papa⁴¹, al momento della sua elezione, tutto compreso della propria incapacità, facesse dapprima infinite difficoltà; ma che poi accettò e demandò al nipote il disbrigo di tutti gli affari. Egli era pieno di meraviglia e diceva: «Non avrei mai immaginato che fosse tanto facile fare il papa». Lo stesso avviene ai sovrani d'Oriente. Allorché vengono tratti fuori da quella prigione ove gli eunuchi hanno infiacchito loro il cuore e lo spirito, lasciandoli spesso nell'ignoranza della loro stessa condizione, per essere posti sul trono, essi da principio provano stupore⁴². Ma, appena hanno nominato un visir e si sono abbandonati nel proprio serraglio alle passioni più brutali; quando, in mezzo a una corte prostrata, hanno appagato i loro capricci più stupidi, concludono che non avrebbero mai creduto che fosse tanto facile regnare.

Più l'impero è esteso, più s'ingrandisce il serraglio; e più, quindi, il principe si inebria di piaceri. Così, in siffatti Stati, più il principe ha popoli da governare, meno pensa al governo; più gli affari sono importanti, meno vi si delibera sugli affari.

^w I sovrani d'Oriente hanno sempre dei visir, afferma Chardin. [Cfr. Chardin, *Voyages en Perse*, t. VI, cap. 5, «Des charges», pp. 92-93: «{Il visir} è come un agente o vice-gerente generale del re in tutti gli affari del re e del regno {...}. Gli imperi maomettani hanno avuto in ogni tempo dei gran visir e non hanno potuto mai farne a meno {...}. Siccome i re d'Oriente di solito non pensano che ai piaceri dei sensi, è tanto più necessario che qualcuno pensi alla conservazione e alla gloria dell'impero {...}. Se risaliamo oltre il maomettismo, fino ai tempi più remoti, si troverà che i re d'Oriente avevano tutti i loro gran visir, come i re d'Egitto il loro Giuseppe e quelli d'Assiria i loro Daniele». Cfr. anche, nello stesso senso, Rycaut, *Empire Ottoman*, lib. I, cap. 11, «Du Visir Azem, ou Premier Visir», pp. 110-111. Vedi inoltre *Romains XVII*, dove Montesquieu accosta ai visir i prefetti del pretorio: «D'altronde, i prefetti del pretorio, che per potere e funzioni erano quasi dei gran visir di quel tempo {...} furono assai ridimensionati da Costantino, che lasciò loro le sole funzioni civili e ne nominò quattro anziché due» (p. ???).].

¹ *MsEL*, I, p. 15: «con la sua volontà, vale a dire quasi sempre con i suoi capricci». Questa prima distinzione tra monarchia e dispotismo ricalca l'opposizione tra re e tiranno *ex parte exercitii* (o *quoad exercitio*), ossia tra *esercizio legale* ed *esercizio illegale* o *arbitrario* del potere, elaborata nell'antichità da Platone e da Aristotele e rilanciata con forza, in epoca moderna, tra gli altri, da Locke, nel *Secondo trattato sul governo* (1690): cfr. Platone, *Politico*, 302d-e; Aristotele, *Retorica*, I, 8, 1366a 1-2; *Politica*, III, 8, 1279b 16-18; IV, 10, 1295a 15-17; V, 10, 1310b 18-20; J. Locke, *Two Treatises of Government*, II, § 200.

² Sono le leggi che noi oggi giorno chiamiamo *costituzionali*. L'ultimo capoverso della vigente Costituzione italiana recita: «La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come *Legge fondamentale* della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato» (corsivo nostro). M. adopera sovente il termine *costituzione* (*constitution*) come sinonimo di «natura» del governo. Esso è da intendere però qui non nel senso che ci è più familiare, cioè quale *costituzione scritta* (inesistente al tempo in cui Montesquieu vive: la prima, com'è noto, è quella della Virginia del 29 giugno 1776), bensì – come risulta evidente dal prosieguito dell'*EL* e in particolare dal capitolo XI, 6 sulla «Costituzione d'Inghilterra» – come ciò che *costituisce* lo Stato, ossia la sua *forma* (repubblicana, monarchica o dispotica), i suoi *poteri* con annesso loro *esercizio legale* o *illegale*, gli *organi* a cui devono essere affidati questi poteri e i *rapporti* che devono intercettare questi poteri.

³ *Ministri* va qui inteso nel senso letterale di *servitori/aiutanti* (*dello Stato*), quindi come *alti ufficiali*, *alti funzionari*.

⁴ Il termine va inteso qui nel suo significato letterale: *magister* = *capo*, *comandante*. Esempi: *magister militum* (capo dell'esercito/console), *magister equitum* (capo/prefetto della cavalleria) ecc.

⁵ La pensava così già Machiavelli, *Discorsi*, I, 58: «Vedesi ancora nelle sue elezioni ai magistrati fare di lunga migliore lezione che uno principe, né mai si persuaderà a un popolo che sia bene tirare alle dignità uno uomo infame e di corrotti costumi: il che facilmente e per mille vie si persuade un principe [...]. E dell'una e dell'altra di queste due cose voglio mi basti per testimone il popolo romano: il quale in tante centinaia d'anni, in tante elezioni di Consoli e di Tribuni, non fece quattro elezioni di che quello si avesse a pentire». M. mostra di conoscere assai bene, fin dalla sua giovinezza (cfr., in proposito, la sua *Dissertation sur la politique des Romains dans la religion* del 1716), le opere del Segretario fiorentino, che qualifica come *grand esprit* (*MsEL*, I, p. 37) e come *grand republicain* (*Spicil.* n° 529, p. 468). Nella sua biblioteca a La Brède, egli possedeva, fra l'altro, le traduzioni francesi del *Principe* e dei *Discorsi* curata da François Testard e Amelot de La Houssaye (Amsterdam, Desbordes, 1684 e 1692) e l'edizione delle *Opere*, in quattro volumi, pubblicata a L'Aia nel 1726: cfr. *Catalogue*, nn° 2400-2401, 2405.

⁶ Nell'antica Roma, l'*edile* era il funzionario addetto (con tre colleghi) alla sorveglianza delle strade e degli edifici, dei mercati e dei prezzi, delle cerimonie religiose, e incaricato inoltre dell'organizzazione dei giochi pubblici.

⁷ Cfr. *Romains* VIII, in nota: «Il popolo ottenne il diritto di eleggere dei plebei, ma eleggeva dei patrizi. Fu obbligato a legarsi le mani, stabilendo che vi dovesse sempre essere un console plebeo» (*supra*, p. ???).

⁸ Cfr. Plutarco, *Vita di Aristide*, 22.

⁹ In *MsEL*, I, pp. 17-18, si ha questa prima lezione, cancellata: «Per evitare la confusione nello Stato popolare, bisogna necessariamente dividere il popolo in determinate classi ed è quello che i legislatori hanno sempre fatto. I Romani stabilirono le loro classi nello spirito dell'aristocrazia. Gli Ateniesi stabilirono le loro in quello della democrazia».

¹⁰ Cfr. *Romains* VIII, p. ???

¹¹ Cfr. Aristotele, *Politica*, II, 12, 1274a 2-22.

¹² Cfr. nello stesso senso Aristotele, *Politica*, IV, 9, 1294b 3-14.

¹³ Cfr. XIX, 3.

¹⁴ Cfr. *LP CXXX* (CXXXVI), dove, parlando dell'Inghilterra, M. osserva che vi «si vede la libertà nascere continuamente dal fuoco della discordia e della sedizione» (*supra*, p. ???), e *Romains*, VIII, in cui definisce il «governo libero» un governo *toujours agité*, e, sempre *Romains*, ma IX, dove afferma che a Roma le divisioni e le lotte intestine erano necessarie e ne trae la seguente «regola generale»: «[...] ogni volta che si vedranno tranquilli tutti gli abitanti di uno Stato che si dà il nome di repubblica, si potrà star certi che colà non abita la libertà». Erano queste anche le idee di

N. Machiavelli: «Io dico che coloro che danno i tumulti intra i Nobili e la Plebe mi pare che biasimino quelle cose che furono prima causa del tenere libera Roma, e che considerino più a' romori e alle grida che di tali tumulti nascevano, che a' buoni effetti che quelli partorivano; e che e' non considerino come e' sono in ogni repubblica due umori diversi, quello del popolo e quello de' grandi; e come tutte le leggi che si fanno in favore della libertà, nascono dalla disunione loro [...]» (*Discorsi*, I, 4, 5, p. 71).

¹⁵ Cfr. *Romains* XI, XIII, in cui si imputa ai triumviri Pompeo, Crasso e Cesare l'aver introdotto nella Repubblica romana «il costume di corrompere il popolo col denaro» (*supra*, p. ???).

¹⁶ È molto probabile che qui il riferimento sia alla Repubblica aristocratica di Venezia con la sua distinzione tra Maggior Consiglio e Minor Consiglio [o Consiglio dei Pregadi o Senato]. Nicolas-Abraham Amelot de La Houssaye (1634-1706), nella sua *Histoire du gouvernement de Venise*, opera che M. cita sovente nell'*EL* e della quale ha composto un estratto andato perduto (cfr. P 1842), scrive che il Maggior Consiglio «costituisce il popolo della nobiltà», mentre il «Senato ne è tutta l'*élite*» (*Histoire de Venise*, pp. 32-33). Cfr. anche P 1758: «Ogni assemblea aristocratica si divide sempre da sé in popolo e grandi».

¹⁷ *EL48*: «che è diretto dal popolo». Questa prima lezione provocò non poche critiche, prima fra tutte quelle dei marchesi Agostino Lomellini e Gian Francesco Pallavicini, rappresentanti diplomatici della Repubblica di Genova a Parigi, i quali si affrettarono a far pervenire a M., tramite la marchesa A.-C. Guérin di Tencin e la signora M.-T. Rondet Geoffrin, delle «osservazioni» in merito: «Riguardo alla Banca, egli [Pallavicini] sostiene – scrive per esempio la marchesa di Tencin a M. il 2 aprile 1749 (Masson, III, p. 1215) – che essa è governata secondo gli stessi principi di tutte le altre banche europee e che voi vi siete sbagliato circa la differenza che vi avete congetturata». «Ciò che soprattutto colpisce – le risponde M. qualche giorno dopo, precisamente il 15 aprile 1749 (Masson, III, p. 1224) – è che ho messo dal popolo anziché in parte dal popolo, cosa che farò per evitare ogni difficoltà». In realtà, come si può constatare già a partire dalle edizioni dell'*EL* del 1750, il Presidente apportò una correzione più ampia, concernente anche il termine «popolo», rimpiazzato con l'espressione «principali personaggi del popolo (*principaux du peuple*)», che non solo corrisponde meglio a quella («principali cittadini [*chief Citizens*]») che si trova nelle *Remarks* (p. 15; cfr. *Geogr.*, p. 13: *principaux citoyens*) di Addison – alle quali M., nella sua lettera appena citata alla Marchesa e nell'*EL* a partire dall'edizione del 1750, rinvia come sua fonte –, ma che rendeva anche più esplicita l'allusione ai più significativi rappresentanti dell'alta borghesia commerciante genovese. Un'ultima modifica – riguardante l'espressione «diretta (*dirigée*) in parte», rimpiazzata dalla frase «amministrata (*administrée*) in gran parte» – fu fatta nell'edizione postuma del 1757, approntata, come s'è accennato, sulla base di *cahiers de correction* preparati dallo stesso M., in vista di una nuova e più perfezionata edizione del suo capolavoro. Cfr. Felice, *Réception*, pp. 210-211.

¹⁸ Cfr. *Romains* VIII, p. ???, e *EL*, XI, 13.

¹⁹ Cfr. III, 10, p. ???

²⁰ Cfr. V, 8 e XI, 6, 16, pp. ???, ???, ??? . Sui dittatori nell'antica Roma, vedi anche P 1712. Circa gli inquisitori di Stato, ampie informazioni M. deve aver attinte dall'*Histoire de Venise* di Amelot: pp. 321-325.

²¹ Cfr. V, 8, p. ???

²² Cfr. *Romains* VIII, p. ??? e *EL*, XI, 16, p. ???

²³ Questa citazione di Diodoro fu oggetto di disputa tra il «Journal de Trévoux» e M.: cfr. *Éclaircissements*, in *Défense*, pp. 116-117.

²⁴ Cfr. VIII, 5; tuttavia in XVIII, 1, M. dirà che il governo aristocratico è più vicino a quello monarchico.

²⁵ Sulla condizione dei servi della gleba in Polonia, vedi XX, 23, p. ???

²⁶ Testo differente nel Ms.: «I poteri intermedi costituiscono la natura del governo monarchico, di quello, cioè, nel quale uno solo governa per mezzo di leggi fondamentali, queste leggi fondamentali presuppongono necessariamente [...]» (*MsEL*, I, p. 23). A stampa già avvenuta (*EL48*), mediante un primo interfolgio, M. aggiunse «subordinati», e, mediante un successivo, propose le seguenti ulteriori aggiunte: 1) delle parole «e dipendenti»; 2) del doppiante: «Ho detto i poteri intermedi, subordinati e dipendenti»; 3) della frase: «in effetti, nella monarchia, il principe è la fonte di ogni potere politico e civile»; 4) di «fondamentali» nell'espressione «Queste leggi fondamentali».

²⁷ La massima riecheggia la basilare distinzione enunciata da Machiavelli, nel capitolo IV del *Principe*, tra monarchia 'moderata' europea e monarchia 'dispotica' asiatica, vale a dire tra la monarchia francese del suo tempo, in cui (a suo giudizio) il re governava con l'intermediazione della nobiltà, e la monarchia turco-ottomana, in cui tale intermediazione era assente: i «principati de' quali si ha memoria – egli scrive – si truovono governati in dua modi diversi: o per uno principe e tutti li altri servi [...]; o per uno principe e per baroni [...]. Li esempi di queste dua diversità sono, ne' nostri tempi, el Turco e il re di Francia. Tutta la monarchia del Turco è governata da uno signore, li altri sono sua servi [...]. Ma il re di Francia è posto in mezzo di una moltitudine antiquata di signori, in quello stato, riconosciuti da' loro sudditi e amati da queglii: hanno le loro preminenze; non le può il re torre senza sua pericolo» (Machiavelli, *Principe*, pp. 25-26).

²⁸ È assai probabile che qui M. abbia in mente soprattutto i sovrani assoluti spagnoli e portoghesi, le cui monarchie egli vede «tendere – come scrive poco più avanti in questo capitolo – verso il dispotismo».

²⁹ Cfr. VIII, 6 e 8, *incipit*.

³⁰ La Francia.

³¹ Nel Ms. si ha qui la seguente nota: «In Francia, all'epoca dell'ordinanza del 1667, non si vollero definire con

esattezza i casi di competenza regia (*les cas royaux*); nel processo verbale di questa ordinanza sono palesati i motivi che condussero a ciò» (*MsEL*, I, p. 24, nota a). Si cfr., al riguardo, XXIX, 16 (nel testo e in nota).

³² Analogo concetto è espresso in P 470. Nel suo *Elogio di Montesquieu*, letto il 3 giugno 1755 all'Accademia delle Scienze di Berlino, Maupertuis ci ha trasmesso il seguente fatto significativo: «Nel 1751, allorché furono in questione le immunità ecclesiastiche, [Montesquieu] non ritenne che si dovesse togliere al clero un privilegio che egli considerava come l'ombra degna di rispetto di un diritto comune a tutta la nazione» (*Elogio di Montesquieu*, a cura di D. Felice e P. Venturelli, Napoli, Liguori, 2012, p. 50). Il privilegio del clero in questione era il diritto di votare le imposte da pagare.

³³ Cfr. XVIII, 31 e XXX, 21.

³⁴ Il paragone si ritrova anche in P 589, ma riferito, in prima stesura, all'azione dei Parlamenti.

³⁵ In questo capoverso M. sintetizza i motivi fondamentali – tutti compiutamente già esposti in LP CXXVI (CXXXII), CXXIX (CXXXV), CXXXII (CXXXVIII), CXXXVI (CXLII), CXXXVIII (CXLVI) – della sua radicale avversione e condanna dell'esperimento economico-finanziario attuato da John Law in Francia tra il 1716 e il 1720: il drastico rimescolamento delle classi sociali («i cambiamenti bruschi, insoliti, inauditi»); i tentativi di liquidare l'aristocrazia («abolire i ranghi intermedi») e i Parlamenti («annientare i corpi politici»); i fallimentari investimenti azionari (i «rimborsi chimerici»); infine, il progetto di riacquistare le cariche pubbliche («ricomperare la costituzione stessa»). Più avanti nell'*EL*, tornerà ad insistere soprattutto sulle ragioni economiche, segnatamente sulle disastrose conseguenze dell'emissione di cartamoneta e dell'azionariato (XXII, 6, 10). Durante il suo soggiorno in Italia, a Venezia, egli ebbe modo di incontrare il celebre economista-finanziere e di intrattenersi a lungo con lui sull'esperimento di un decennio prima. Ci ha lasciato il seguente ritratto di Law: «È un uomo capzioso, che sa ragionare e la cui forza consiste tutta nel cercar di volgere contro di voi la vostra risposta, trovandovi qualche errore; per il resto, è più preoccupato delle sue idee che del suo denaro» (*Voyages*, p. 137).

³⁶ Allusione ai Parlamenti francesi d'Antico Regime. Già Machiavelli aveva sottolineato il ruolo cruciale, oltre che della nobiltà (cfr. nota 27), dei Parlamenti giudiziari o Corti sovrane nella monarchia francese moderna: «In tra e' regni bene ordinati e governati a' tempi nostri – scrive nel *Principe* – è quello di Francia, e in esso si truovano infinite costituzioni buone, donde dipende la libertà e sicurtà del re: delle quali la prima è il parlamento e la sua autorità [...]. E però [quello che ordinò quello regno] costituì un iudice terzo, che fussi quello che senza carico del re battessi e' grandi e favorissi e' minori; né poté essere questo ordine migliore né più prudente, né che sia maggiore cagione della sicurtà del re e del regno. Da che si può trarre un altro notabile: che li principi debbono le cose di carico fare amministrare ad altri, quelle di grazia a loro medesimi» (Machiavelli, *Principe*, XIX, pp. 125-126). E nei *Discorsi*, con una terminologia circa il ruolo dei Parlamenti («deposito di leggi» / «mantenitori» di «leggi e ordini») assai somigliante a quella di M., osserva: «Hanno ancora i regni bisogno di rinnovarsi e ridurre le leggi di quegli verso i suoi principii. E si vede quanto buono effetto fa questa parte nel Regno di Francia, il quale regno vive sotto le leggi e sotto gli ordini più che alcuno altro regno. Delle quali leggi e ordini ne sono mantenitori i parlamenti e massime quel di Parigi [...]» (Machiavelli, *Discorsi*, III, 1, 35-36, pp. 464-465).

³⁷ Allusione al «diritto di registrazione (*droit d'enregistrement*)» degli editti e ordinanze reali («annunciano», cioè rendono pubbliche o mettono in vigore, «le leggi quando vengono fatte») e al «diritto di rimonstranza (*droit de remontrance*)» («richiamano alla memoria [le leggi] quando vengono dimenticate» [dal re, s'intende]) che i Parlamenti avevano acquisito nella Francia d'Antico Regime, in sostanza allusione alla loro *partecipazione attiva* all'attività legislativa del monarca (il quale restava «la fonte di ogni potere politico e civile»). Accanto alla funzione giudiziaria, quindi, M. reputa altrettanto essenziali nel modello di monarchia francese, che inizia a delineare in questo capitolo, anche queste altre funzioni riguardanti il potere legislativo del monarca, come torna a ribadire con forza in XX, 22, dove tesse l'elogio dei parlamentari, ossia della *nobiltà di toga*, non solo quale «ordine intermedio» tra la «grande nobiltà» e il «popolo», ma pure, e soprattutto, quale «corpo depositario delle leggi». Un cenno significativo al ruolo dei Parlamenti è già in LP CXXXIV (CXL). Vedi anche P 1226 e 2266

³⁸ «Non gode della fiducia del popolo» (*MsEL*, I, 25 e *EL*48, dove però la frase è già corretta con un interfolgio che reca quella riportata nel testo).

³⁹ Sul ruolo cruciale della religione (o, in sua vece, delle «consuetudini», dei «costumi» oppure delle «usanze») nel dispotismo, M. tornerà ad insistere in numerosi altri luoghi dell'*EL*, quali ad esempio: III, 10; V, 14; XII, 29-30; XIX, 12-20; XXIV, 2-4, 8, 11, 14, 16-17, 24-24; XXV, 15; XXVI, 2.

⁴⁰ Cfr. Rycaut, *Empire Ottoman*, lib. I, cap. 11, «Du *Visir Azem*, ou Premier Visir», p. 110: il gran visir «viene anche chiamato talora luogotenente del Gran Signore, o vicario dell'Impero, perché in effetti tutto il potere e tutta l'autorità del sultano risiedono nella sua persona».

⁴¹ Clemente X Altieri (1590-1676), come esplicitamente è detto in *MsEL*, I, p. 25 e nota b. Emilio Altieri, eletto papa nel 1670, affidò il potere al cardinale Paluzzo Paluzzi (1623-1698), che adottò come nipote e alla cui famiglia trasmise nome, stemma e beni della casa Altieri che con lui si estingueva. Poco più di un ventennio dopo, nel 1692, fu emanata la bolla papale *Romanum decet Pontificem* con cui si cercava di porre termine al fenomeno del nepotismo.

⁴² Cfr., in questo senso, Chardin, *Voyages en Perse*, t. VI, cap. 3, «De l'économie politique», pp. 30-31.

LIBRO TERZO

SUI PRINCIPI DEI TRE GOVERNI

CAPITOLO I

Differenza fra la natura del governo e il suo principio

Dopo aver esaminato quali siano le leggi relative alla natura di ciascun governo, occorre vedere ora quelle che sono relative al suo principio.

Fra la natura del governo e il suo principio vi è questa differenza^a: che la sua natura è ciò che lo fa essere quello che è, e il suo principio ciò che lo fa agire. L'una è la sua struttura particolare, l'altro le passioni umane che lo fanno muovere.

Ora, le leggi non devono essere meno relative al principio di ciascun governo che alla sua natura¹. Bisogna dunque ricercare quale sia questo principio. È quello che farò in questo libro.

CAPITOLO II

Sul principio dei diversi governi

Ho detto che la natura del governo repubblicano consiste nel fatto che il popolo nella sua totalità, o alcune famiglie, vi abbiano il potere sovrano; quella del governo monarchico, nel fatto che il principe vi abbia il potere sovrano, ma che lo eserciti secondo leggi stabilite; quella del governo dispotico, nel fatto che uno solo vi governi secondo le sue volontà e i suoi capricci. Non mi occorre altro per trovare i tre principi dei governi suddetti; essi ne derivano naturalmente. Comincerò dal governo repubblicano e parlerò per prima cosa del democratico.

CAPITOLO III

Sul principio della democrazia

Non occorre molta probità perché un governo monarchico e uno dispotico si mantengano o si sostengano². La forza delle leggi nell'uno, il braccio del principe sempre alzato nell'altro, regolano o tengono a freno ogni cosa³. Ma in uno Stato popolare occorre una molla in più, che è la VIRTÙ.

Ciò che dico è confermato dall'intero corso della storia, ed è assai conforme alla natura delle cose. È infatti chiaro che in una monarchia, dove chi fa eseguire le leggi giudica se stesso al di

^a Questa distinzione è molto importante, e ne trarrò numerose conseguenze; è la chiave di un'infinità di leggi.

sopra di esse, si ha bisogno di virtù in misura minore che non in un governo popolare, dove chi fa eseguire le leggi sente che lui stesso vi è sottomesso e ne porta il peso.

È inoltre chiaro che il monarca se, per cattivo consiglio o per negligenza, cessa di far eseguire le leggi, può facilmente riparare il male: gli basterà mutare consiglio o ravvedersi di questa negligenza stessa. Ma quando, in un governo popolare, le leggi hanno cessato di essere eseguite, siccome la causa può esserne solo la corruzione della repubblica, lo Stato è già perduto.

Fu un spettacolo abbastanza bello, nel secolo scorso, vedere gli sforzi impotenti degli Inglesi per stabilire in casa loro la democrazia. Siccome coloro che prendevano parte agli affari erano privi di virtù e la loro ambizione era infiammata dal successo di colui il quale aveva osato di più^b, e poiché ardimento di una fazione non era represso che da quello di un'altra, il governo mutava senza tregua: il popolo, attonito, cercava la democrazia, ma non la trovava da nessuna parte. Alla fine, dopo svariati tumulti, urti e scosse, ci si dovette adagiare di nuovo nel governo stesso che si era proscritto⁴.

Quando Silla volle restituire la libertà a Roma⁵, questa non fu più in grado di riceverla; non le rimaneva che un debole resto di virtù, e, poiché ne ebbe sempre meno, invece di risvegliarsi dopo Cesare, Tiberio, Gaio⁶, Claudio, Nerone, Domiziano, si ritrovò sempre più schiava⁷: tutti i colpi si abbattono sui tiranni, ma nessuno sulla tirannide⁸.

Gli uomini politici greci, che vivevano in un governo popolare, riconoscevano nella virtù l'unica forza capace di sostenerlo⁹. I politici odierni non ci parlano d'altro che di manifatture, di commercio, di finanze, di ricchezze e perfino di lusso.

Quando viene a cessare questa virtù, l'ambizione entra nei cuori pronti a riceverla, e l'avidità in tutti¹⁰. I desideri mutano d'oggetto: ciò che si amava, non lo si ama più; si era liberi con le leggi, si vuole essere liberi contro di esse; ogni cittadino è come uno schiavo fuggito dalla casa del padrone; ciò che era *massima*, lo si chiama *rigore*; ciò che era *regola*, lo si chiama *impaccio*; ciò che era *riguardo*, lo si chiama *timore*. È la frugalità che passa per avidità, non già la brama di avere¹¹. Prima i beni dei singoli formavano il tesoro pubblico, mentre ora il tesoro pubblico diventa il patrimonio dei privati. La repubblica è un corpo morto e la sua forza è costituita soltanto dallo strapotere di alcuni cittadini e dalla licenza di tutti¹².

Atene ebbe nel proprio seno le medesime forze, sia quando dominò con tanta gloria, sia quando fu schiava con tanta vergogna. Aveva ventimila cittadini^c quando difese i Greci contro i Persiani, quando disputò il predominio a Sparta, e quando attaccò la Sicilia. E ventimila ne aveva quando Demetrio da Falera li contò^d come si contano gli schiavi al mercato. Quando Filippo osò spadroneggiare in Grecia, quando apparve davanti alle sue porte^e, Atene non aveva perduto ancora che il proprio tempo. Si può vedere in Demostene quanta fatica ci volle per risvegliarla: vi si temeva Filippo come nemico non della libertà, ma dei piaceri^f. Questa città, che aveva resistito a tante disfatte, che si era vista risorgere dopo le sue distruzioni, venne sconfitta a Cheronea, e lo fu per sempre¹³. Che cosa importa che Filippo rimandi indietro tutti i prigionieri? Non sono uomini che

^b Cromwell.

^c Plutarco, in *Pericle* [Vita di Pericle, 37], Platone, in *Critia* [Critia, 112d].

^d Vi si trovarono ventunmila cittadini, diecimila stranieri, quattrocentomila schiavi. Si veda Ateneo [Deipnosophistae], lib. VI [272c].

^e Essa aveva ventimila cittadini. Si veda Demostene, in *Aristog.* [Contro Aristogitone, 25, 51].

^f Gli Ateniesi avevano emanato una legge per punire con la morte chi avesse proposto di adoperare per scopi di guerra il denaro destinato ai teatri.

egli rimanda. Era sempre altrettanto facile trionfare delle forze di Atene, quanto sarebbe stato difficile¹⁴ trionfare della sua virtù.

Come avrebbe potuto reggersi Cartagine? Quando Annibale, diventato pretore, volle impedire ai magistrati di mettere a sacco la repubblica, non andarono forse costoro ad accusarlo davanti ai Romani? Sciagurati, che volevano essere cittadini senza che vi fosse una città, e mantenere le proprie ricchezze grazie a chi li distruggeva! Ben presto Roma chiese loro come ostaggi trecento fra i loro principali cittadini; si fece consegnare le armi e le navi, e poi dichiarò loro guerra. Dalle cose che la disperazione produsse in Cartagine disarmata^g, possiamo giudicare di ciò che essa, quando aveva le sue forze, avrebbe potuto fare con la sua virtù.

CAPITOLO IV

Sul principio dell'aristocrazia

Come nel governo popolare, anche in quello aristocratico è necessaria la virtù. È vero, tuttavia, che non vi è richiesta in modo altrettanto assoluto.

Il popolo, il quale riguardo ai nobili si trova nella medesima posizione dei sudditi rispetto al monarca, è tenuto a freno dalle loro leggi. Ha dunque minor bisogno di virtù di quanto non ne occorra al popolo nella democrazia. Ma come saranno tenuti a freno i nobili? Coloro i quali devono fare eseguire le leggi contro i loro colleghi, sentiranno per prima cosa di agire contro se stessi. Per la natura della costituzione, è dunque necessario che questo corpo posseda virtù.

Il governo aristocratico gode di per sé di una certa forza che la democrazia non ha. I nobili vi formano un corpo che, con la sua prerogativa e per il proprio interesse particolare, reprime il popolo: basta che vi siano leggi, perché vengano eseguite a tale scopo.

Ma per questo corpo tanto è facile reprimere gli altri, quanto è difficile reprimere se stesso^h. Tale è la natura di questa costituzione, che sembra mettere le stesse persone sotto il potere delle leggi e insieme sottrarle ad esso.

Ora, un corpo siffatto può reprimere se stesso in due modi soltanto: o mediante una grande virtù, che faccia sì che i nobili si ritrovino in qualche modo uguali al popolo, il che può dar vita a una grande repubblica; oppure mediante una virtù minore, cioè una certa moderazione¹⁵, che renda i nobili per lo meno uguali fra loro, il che determina la loro conservazione.

La moderazione è dunque l'anima di questi governi. Intendo dire quella che è fondata sulla virtù, non già quella che deriva dalla viltà e dalla pigrizia dell'animo¹⁶.

CAPITOLO V

*La virtù non è il principio del governo monarchico*¹⁷

^g Questa guerra durò tre anni. [Allusione alla Terza Guerra Punica (149-146 a.C.).]

^h I delitti pubblici potranno esser puniti in questo governo, perché ciò è interesse di tutti; i delitti privati non vi saranno invece puniti, perché l'interesse di tutti è di non punirli. [Sulla distinzione fra delitti pubblici e privati, cfr. il cap. successivo e XI, 18, p. ???.]

Nelle monarchie, la politica fa compiere le grandi imprese con il minimo di virtù possibile, così come, nelle più belle macchine, l'arte si serve del minor numero possibile di movimenti, di forze e di ruote¹⁸.

Lo¹⁹ Stato sussiste indipendentemente dall'amor di patria, dal desiderio di vera gloria, dalla rinuncia a se stessi, dal sacrificio dei propri interessi più cari, da tutte quelle virtù eroiche che troviamo negli antichi²⁰ e delle quali abbiamo soltanto udito parlare.

Le leggi vi prendono il posto di tutte quelle virtù²¹ di cui non si ha nessun bisogno; lo Stato ve ne dispensa: un'azione compiuta senza clamore è, in certo qual modo, senza conseguenze.

Sebbene, per loro natura, tutti i reati siano pubblici, vengono nondimeno distinti i reati propriamente pubblici dai reati privati, così chiamati perché offendono un privato più che la società intera.

Ora, mentre, nelle repubbliche, i delitti privati sono pubblici²², vale a dire offendono più la costituzione dello Stato che non i privati; nelle monarchie, i delitti pubblici sono più privati, perché colpiscono più le fortune private che non la costituzione dello Stato stesso.

Io supplico tutti quanti di non offendersi per ciò che ho detto; parlo in base a tutte le storie. So benissimo che non è raro che vi siano principi virtuosi, ma dico che è assai difficile che in una monarchia il popolo lo sia¹.

Leggete quello che le storie di ogni tempo hanno narrato circa le corti dei monarchi; ricordate i discorsi degli uomini di tutti i paesi sul carattere miserabile dei cortigiani: tutte cose ricavate non già dalla speculazione, ma da una triste esperienza.

L'ambizione nell'ozio, la bassezza nell'orgoglio, la brama di arricchirsi senza lavorare, l'odio per la verità, l'adulazione, il tradimento, la perfidia, l'abbandono di tutti gli impegni presi, il disprezzo verso i doveri del cittadino, il timore di fronte alla virtù del principe, la speranza nelle sue debolezze, e, soprattutto, il perpetuo ridicolo gettato sulla virtù, formano, io credo, il carattere della maggior parte dei cortigiani, quale lo si riscontra in tutti i luoghi e in tutti i tempi²³. Ora, è molto difficile che i maggiorenti²⁴ di uno Stato siano gente disonesta e che gli inferiori siano gente dabbene; che i primi ingannino e i secondi consentano a essere solo imbrogliati.

Nel suo *Testamento politico*^j, il cardinale Richelieu suggerisce che un monarca, se trova nel popolo qualche sventurato onest'uomo^k, deve guardarsi bene dall'avvalersene^l. Tanto è vero che la virtù non è la molla di un siffatto governo!²⁵.

ⁱ Parlo qui della virtù politica, da intendersi come virtù morale rivolta al bene generale, assai poco invece delle virtù morali private e per nulla affatto di quella virtù che si riferisce alle verità rivelate. Ciò si vedrà bene nel lib. V, cap. 2.

^j Questo libro è stato scritto sotto gli occhi e sulla base dei ricordi del cardinale Richelieu, da Bourzeis e ..., i quali facevano parte del suo séguito. [Nota soppressa in *EL57*. Amable de Bourzeis (1617-1672), letterato e teologo, intimo di Richelieu e membro dell'Accademia di Francia. Nel novembre 1749 M. così scriveva in *P* 1962: «Quando lessi il *Testamento politico* del cardinale Richelieu {nell'ed. di Amsterdam, Desbordes, 1688: *Catalogue*, n° 2430}, lo considerai una delle migliori opere che abbiamo in questo campo. Mi sembrò che l'anima del Cardinale vi fosse tutta intera {...}, giudicai che {...} fosse del cardinale Richelieu perché vi trovavo sempre lo spirito del Cardinale e perché lo vedevo pensare così come l'avevo visto agire {...}. Pensai che il *Testamento* {...} fosse un'opera originale {...}. Di conseguenza, lavorando all'*EL*, lo citai in due o tre luoghi come un'opera di colui di cui portava il nome, ma, avendo per caso sentito dire da Voltaire che quest'opera non era del cardinale Richelieu, soppressi i luoghi in cui ne avevo parlato. Però l'abate Dubos, che si intendeva molto di questo genere di fatti e che io consultai, mi disse che l'opera era del cardinale Richelieu, vale a dire che era stata composta per ordine, sotto gli occhi e sulla base delle idee del cardinale Richelieu, da Bourzeis e da un altro di cui mi fece il nome. Non mi ci volle di più e ripristinai i luoghi che avevo

CAPITOLO VI

Come nel governo monarchico si supplisce alla virtù

Mi affretto, e proseguo a grandi passi, perché non si creda che io stia facendo una satira del governo monarchico. Tutt'altro: se manca di una molla, esso ne possiede un'altra. L'*onore*, vale a dire il pregiudizio di ogni persona e di ogni condizione, prende il posto della virtù²⁶ e la rappresenta dappertutto; vi può ispirare le azioni più belle; può, unito alla forza delle leggi, condurre al fine del governo come la virtù stessa²⁷.

Così, nelle monarchie ben regolate, tutti saranno press'a poco buoni cittadini, ma un uomo dabbene lo si troverà di rado. Infatti, per essere un uomo dabbene²⁸, occorre averne l'intenzione^m.

CAPITOLO VII

Sul principio della monarchia

Come abbiamo detto, il governo monarchico presuppone preminenze, ranghi e anche una nobiltà originaria. La natura dell'*onore* consiste nell'esigere preferenze e distinzioni: quindi, per la cosa stessa, è al suo posto in questo governo.

L'ambizione è perniciosa in una repubblica. Produce buoni effetti nella monarchia; dà la vita a questo governo; e si ha il vantaggio che in esso non è pericolosa, perché può esservi continuamente repressa.

Si potrebbe dire che le accade la stessa cosa che al sistema dell'universo, dove una forza allontana incessantemente dal centro tutti i corpi, mentre la forza di gravità ve li riconduce²⁹.

soppresso. Oggi, nel novembre 1749, è apparso un opuscolo di Voltaire {*Des mensonges imprimés et du Testament politique du cardinal de Richelieu*}, nel quale egli spiega le ragioni che gli fanno pensare che l'opera che chiamiamo *Testamento* del cardinale Richelieu non sia sua. Tali ragioni mi sono parse deboli e non ho potuto arrendermi a esse». Il séguito di questa *pensée* contiene una dettagliata confutazione degli argomenti addotti da Voltaire. Come è noto, gli storici contemporanei hanno dato ragione a M. e l'autenticità del *Testamento* non è più messa in discussione.]

^k Si intenda quest'espressione nel senso precisato nella nota *i*. [Cfr. *P* 652: «Un onest'uomo è un uomo che regola la sua vita sui principi del dovere. Se Catone fosse nato sotto una monarchia fondata sulla legge, sarebbe stato fedele al suo principe come lo fu alla Repubblica».]

^l «Non bisogna – vi si dice – avvalersi di persone di bassa estrazione; sono troppo austere e troppo difficili». [M. sintetizza qui il seguente passaggio del *Testament politique* di Richelieu (parte I, cap. 4, sez. 1, pp. 237-238): «Una nascita umile produce raramente le doti necessarie ai pubblici funzionari ed è certo che la virtù di una persona di buon rango ha qualcosa di più nobile di quella che si riscontra in un uomo di bassa estrazione. I caratteri di queste persone sono di solito difficili da maneggiare e molti di essi possiedono un'austerità così spinosa da essere non solo fastidiosa, ma anche pregiudizievole».]

^m Si veda la nota *i*. [Cfr. III, 5, nota *i*. In *EL57* è aggiunta, come M. stesso aveva preannunciato nelle sue «Risposte» alle censure della Sorbona (*Défense*, p. 255), questa frase: «e amare lo Stato meno per noi che per lo Stato stesso».]

L'onore fa muovere tutte le parti del corpo politico, le lega mediante la sua azione stessa, e avviene che ognuno va verso il bene comune, credendo di andare verso i propri interessi particolari.

È vero che, filosoficamente parlando, quello che guida tutte le parti dello Stato è un onore falso; ma questo onore falso è altrettanto utile al bene pubblico di quanto lo sarebbe l'onore vero ai privati che potessero averlo.

E non è già molto obbligare gli uomini a compiere tutte le azioni difficili, e che richiedono sforzo, senz'altra ricompensa che il clamore che queste azioni suscitano?

CAPITOLO VIII

Perché l'onore non è il principio degli Stati dispotici

Non è l'onore il principio degli Stati dispotici; poiché in essi gli uomini sono tutti uguali, non ci si può anteporre agli altri; poiché in essi gli uomini sono tutti schiavi, non ci si può anteporre a nulla³⁰.

Inoltre, siccome l'onore possiede le proprie leggi e le proprie regole, non potrebbe piegarsi; siccome dipende dal proprio capriccio, e non da quello di altri, lo si può trovare solo negli Stati dove la costituzione è fissa e le leggi sicure.

Come farebbe il despota a sopportarlo? Si vanta di disprezzare la vita ed è forte solo perché può toglierla. Come potrebbe l'onore, a sua volta, sopportare il despota? Esso possiede regole coerenti e capricci costanti, mentre il despota non ha nessuna regola e i suoi capricci distruggono quelli degli altri.

L'onore, sconosciuto negli Stati dispotici, dove sovente non vi esiste nemmeno una parola per indicarloⁿ, regna nelle monarchie; vi dà la vita a tutto corpo politico, alle leggi e persino alle virtù.

CAPITOLO IX

Sul principio del governo dispotico

Come in una repubblica occorre la virtù e nella monarchia l'onore, così nel governo dispotico ci vuole la *paura*: quanto alla virtù, non vi è necessaria, e l'onore vi sarebbe pericoloso.

Il potere immenso del principe passa tutto intero nelle mani di coloro ai quali egli lo affida³¹. Persone capaci di avere una grande stima di se stesse sarebbero in grado di farvi delle rivoluzioni. Occorre dunque che la paura vi abbatta il coraggio di tutti e vi spenga perfino il minimo sentimento d'ambizione.

Un governo moderato può, finché vuole e senza pericolo, allentare le sue molle. Si conserva grazie alle sue leggi e alla sua forza stessa. Ma quando, in un governo dispotico, il principe cessa per un momento di alzare il braccio³², quando non può annientare all'istante coloro che occupano i

ⁿ Si veda Perry, p. 447. [Allusione a Perry, *État présent de la Russie*, p. 262: i Russi «hanno così poco rispetto della parola data e così poca conoscenza dell'onore nel suo significato autentico che nella loro lingua non esiste alcuna parola che lo possa indicare». La pagina indicata da M. potrebbe riferisce a quella dei *Geographica I*, un suo *recueil* di appunti andato perduto: cfr. *Geogr.*, p. 416.]

primi posti^o, tutto è perduto: infatti, venendo a mancare la molla del governo, che è la paura, il popolo non ha più protettore³³.

È, a quanto pare, in questo senso che alcuni cadì³⁴ hanno sostenuto che il Gran Signore non è obbligato a mantenere la propria parola o il proprio giuramento, quando limita, così facendo, la propria autorità^p. Occorre che il popolo sia giudicato dalle leggi, e i grandi dal capriccio del principe³⁵; che la testa dell'ultimo fra i sudditi sia al sicuro, e quella dei pascià sempre in pericolo³⁶. Non è possibile parlare senza fremere di questi governi mostruosi. Il sofi³⁷ di Persia, detronizzato ai giorni nostri da Mir Vais³⁸, vide il governo perire prima della conquista, perché non aveva versato sangue a sufficienza^q.

La storia ci racconta che le orribili crudeltà di Domiziano spaventarono i governatori a tal punto che, sotto il suo regno^f, il popolo si ristabilì un poco³⁹. Nello stesso modo un torrente, che devasta tutto da una parte, lascia dall'altra delle campagne, dove l'occhio scorge di lontano dei prati⁴⁰.

CAPITOLO X

Differenze fra l'obbedienza nei governi moderati e l'obbedienza nei governi dispotici

Negli Stati dispotici la natura del governo esige un'obbedienza estrema; e la volontà del principe, una volta conosciuta, deve sortire il proprio effetto altrettanto infallibilmente quanto una boccia lanciata contro un'altra deve ottenere il suo.

Non v'è possibilità di attenuazioni, di modifiche, di accomodamenti, di limitazioni, di equivalenti, di trattative o di rimostranze; nulla di uguale o di migliore da proporre; l'uomo è una creatura che obbedisce a una creatura che vuole.

Non si possono far presenti i propri timori circa un avvenimento futuro, come non si possono cercare scuse nei capricci della fortuna per i propri insuccessi. La sorte degli uomini, come delle bestie, è l'istinto, l'obbedienza e il castigo⁴¹.

Non serve a nulla opporre i sentimenti naturali, il rispetto per il padre, l'amore per i propri figli e per le proprie donne, le leggi dell'onore o le condizioni di salute; si è ricevuto l'ordine, e ciò basta.

In Persia, quando il re ha condannato qualcuno, non si può più riparlargliene né chiedergli la grazia. Anche se egli era ubriaco o fuori di senno, l'ordine va eseguito lo stesso^s; altrimenti il re si

^o Come accade sovente nell'aristocrazia militare. [Cfr. la nota *s* di questo capitolo e *P* 1899 e 1772, in cui si legge: «Governo dispotico militare: il Mogol, i Tartari. – Governo aristocratico militare: Algeri. – Governo democratico militare: ve n'è?».]

^p Rycout, *Sull'impero ottomano*. [Cfr. Rycout, *Empire Ottoman*, lib. I, cap. 2, p. 18: «Vi sono addirittura delle persone che sostengono che il Gran Signore può dispensarsi dalle promesse che ha fatto con giuramento, quando per mantenerle è necessario fissare limiti alla sua autorità».]

^q Si veda la storia di questa rivoluzione di padre Ducerceau. [Allusione alle pp. 80-87 del t. I dell'*Histoire de la dernière révolution de Perse*, 2 tt., Paris, Briasson, 1728, del gesuita Jean-Antoine Du Cerceau (1670-1730). Il sofi è Husayn I: vedi nota 30. Cfr. *P* 735, dove si definisce questo sofi, proprio per la sua «bontà» e «mitezza {*douceur*}», «il più umano tra tutti i principi».]

^f Il suo governo era militare, governo che è una delle specie del governo dispotico. [Cfr. V, 19 e VI, 5, dove la qualifica di «militare» viene estesa al governo degli imperatori in genere. Vedi anche *Romains* XVI (p. ???), dove invece, limitatamente però al IV secolo d.C., si qualifica l'Impero romano come «una specie di repubblica anomala, più o meno simile all'aristocrazia di Algeri» e si osserva che «il governo militare è, per certi versi, più repubblicano che monarchico».]

contraddirebbe, e la legge non può contraddirsi. In Persia, si è sempre pensato in questo modo. Siccome non era possibile revocare l'ordine dato da Assuero⁴² di sterminare gli Ebrei⁴³, si decise di dar loro il permesso di difendersi⁴⁴.

Esiste, tuttavia, una cosa che qualche volta può essere contrapposta alla volontà del principe^t: la religione. Si abbandonerà il proprio padre; lo si ucciderà perfino, se il principe lo ordina; ma non si berrà vino, se egli lo vuole e lo ordina⁴⁵. Le leggi della religione appartengono a un precetto superiore, perché sono imposte tanto al principe quanto ai sudditi. Circa il diritto naturale, invece, la cosa è diversa⁴⁶: il principe non viene più considerato come un uomo.

Negli Stati monarchici e moderati il potere viene limitato da quello che ne è la molla, voglio dire l'onore, il quale regna, come un monarca, sul principe e sul popolo⁴⁷. Nessuno andrà a invocare dinanzi al sovrano le leggi della religione; un cortigiano si sentirebbe ridicolo. Gli si addurranno continuamente quelle dell'onore⁴⁸. Da ciò derivano modifiche necessarie nel modo di obbedire; per sua natura, l'onore va soggetto a bizzarrie⁴⁹, e l'obbedienza le seguirà tutte.

Sebbene in questi due governi la maniera di obbedire sia diversa, il potere è tuttavia lo stesso. Da qualunque lato si volga, il monarca fa pendere a suo favore la bilancia, la fa piombare giù ed è obbedito. Tutta la differenza sta nel fatto che, nella monarchia, il principe possiede lumi, e i suoi ministri vi sono infinitamente più abili e più esperti negli affari di quanto non lo siano nello Stato dispotico⁵⁰.

CAPITOLO XI

Riflessioni su tutto questo

Questi sono i principi dei tre governi; il che non significa che, in una data repubblica, si sia virtuosi, ma che si dovrebbe esserlo. Ciò non prova nemmeno che, in una determinata monarchia, si abbia l'onore, e in un particolare Stato dispotico si abbia la paura; ma che bisognerebbe che vi fossero, altrimenti il governo sarebbe imperfetto.

^s Si veda Chardin. [Cfr. Chardin, *Voyages en Perse*, t. VI, cap. 2, «De la nature du gouvernement», p. 18.]

^t *Ibid.* [Cfr. Chardin, *Voyages en Perse*, t. VI, cap. 2, «De la nature du gouvernement», pp. 21-22: «{E}ssi {i Persiani} ritengono che gli ordini del re siano al di sopra del diritto naturale, e che di conseguenza il figlio debba essere il carnefice di suo padre o il padre di suo figlio, allorché il re comanda loro di far morire o l'uno o l'altro. Ma ritengono d'altra parte {...} che i suoi ordini siano al di sotto del diritto divino e che quindi, se accade che il re ordini qualcosa contro la religione, non si debba obbedirgli, ma si debba sopportare qualsiasi cosa piuttosto che violare la legge di Dio».]

¹ Cfr. la nota 45 al libro I.

² Cfr. *MsEL*, I, p. 30: «Non occorre molta probità per istituire (*établir*) oppure per sostenere un governo monarchico o uno dispotico». A partire da *établir*, il testo fu modificato già in *EL48*, con un interfolgio.

³ Il concetto è ribadito nel terzo capoverso del cap. 9.

⁴ Allusione alla restaurazione degli Stuart nel 1660. Cfr. *P* 918 e 1203. In quest'ultima *pensée* si legge: «Il re Guglielmo [III d'Orange], cui venne detto, nel corso di un dibattito: “Ma Sire, potrebbe ben capitare che si facesse una repubblica”, replicò col suo consueto sangue freddo: “Oh! È proprio ciò che non temo: non siete abbastanza onesti per questo”. Belle parole! E mi stupisco che siano state dette da un re. Infatti, era un re di tipo nuovo. Si rendeva conto che occorrono virtù e amore per il bene pubblico per creare una repubblica. Perciò, dopo Cromwell, non se ne poté creare una che durasse un giorno. Si cambiava governo tutti i giorni della settimana; ciascuno pensava esclusivamente ai propri interessi; e si dovette, alla fine, richiamare il re».

⁵ Quando, cioè, Silla rinunciò alla dittatura (79 a.C.); cfr., nello stesso senso, *Dialogo tra Silla ed Eucrate* («Allorché gli dèi hanno tollerato che Silla si sia impunemente designato dittatore di Roma, ne hanno bandito per sempre la libertà»: Montesquieu, *Scritti filosofici giovanili*, p. 51) e *Romains*, XI («Il capriccio che gli [a Silla] fece lasciare la dittatura sembrò restituire la vita alla repubblica; ma, nell'euforia dei propri successi, egli aveva fatto cose che ridussero Roma nell'impossibilità di conservare la propria libertà»: p. ???).

⁶ Caligola.

⁷ Un'analogia opinione è già in Machiavelli, *Discorsi*, I, 17.

⁸ Vedi *P* 1399. Sul significato che M. attribuisce al termine *tirannide*, cfr. XIV, 13, nota *a*.

⁹ Cfr., ad. es., Aristotele, *Politica*, VII, 13, 1332a 34-36. Vedi anche *P* 1871 e 1940, dove si legge: «Presso i Greci e i Romani, l'ammirazione per le conoscenze politiche e morali fu portata fino a una specie di culto. Al giorno d'oggi, non stimiamo che le scienze fisiche, delle quali unicamente ci occupiamo, e il bene e il male politici sono, per noi, un sentimento più che un oggetto di conoscenza». Cfr. IV, 4, *incipit*.

¹⁰ Cfr. Sallustio (le cui opere M. mostra di conoscere assai bene), *Bellum Catilinae*, 9-11, il quale insiste proprio su *ambitio* e *avaritia* tra le cause della decadenza – *pestilentia*, come egli dice – dell'antica Repubblica romana.

¹¹ Probabile reminiscenza dell'*habendi cupido* di Plinio il Giovane, *Epistulae*, IX, 30.

¹² Cfr. un quadro analogo in *LP XIV* (XIV), pp. ???-???, allorché i Trogloditi vogliono scegliersi un re.

¹³ Cfr. Dionigi di Alicarnasso, *Antichità*, II, 17, 2, p. 93: «I Tebani e gli Ateniesi da un'unica disfatta, quella avvenuta a Cheronea [338 a.C.], furono nello stesso tempo privati dai Macedoni del loro primato sulla Grecia e della patria libertà».

¹⁴ «Era difficile» (*EL57*).

¹⁵ Cfr. *Spicil.* n° 716.

¹⁶ Il Ms. così continua: «Senza questa virtù ogni aristocrazia cade subito. Gettiamo uno sguardo a quelle repubbliche che languiscono oggigiorno in Italia. Sembra che se ne ignori l'esistenza. In effetti, esse la devono soltanto alle gelosie che potrebbe suscitare la loro distruzione» (*MsEL*, I, pp. 32-33). Cfr. *Voyages*, p. 296: «Le repubbliche italiane non sono che miserabili aristocrazie [...], in cui i nobili, senza alcun senso di grandezza e di gloria, ambiscono soltanto a conservare il loro ozio e i loro privilegi».

¹⁷ Questo titolo e vari passaggi del cap. incorsero nelle critiche delle «Nouvelles ecclésiastiques» (6 ottobre 1749), cui M. rispose negli *Eclaircissements*, in *Défense*, pp. 27-28 e 115 (vedi *infra*, p. ???).

¹⁸ Quest'immagine della macchina con riferimento allo Stato è riproposta da M. anche nell'*Avertissement de l'Auteur* premesso per la prima volta all'*EL* nell'ed. postuma del 1757: cfr. Masson, I, p. lviii.

¹⁹ Questo cpv. e il successivo incorsero nelle censure della Facoltà di Teologia della Sorbona: cfr. *Défense*, pp. 242 e 254-256 (per le risposte di M.).

²⁰ Cfr. *LP* LXXXVII (LXXXIX), p. ???, e *P* 221.

²¹ Cfr. *LP* XIV (XIV).

²² «Più pubblici» (*MsEL*, I, p. 33; *EL48*; *EL57*).

²³ Cfr. col quadro sulla bassezza cortigiana in Francia tracciato in *LP* CIV (CVII) e CXXIV (lettera supplementare, 6). Vedi anche *P* 15 («Un cortigiano è simile a quelle piante, rampicanti per natura, che s'attaccano a tutto ciò che trovano»), 1845 («I costumi non sono mai molto puri nelle monarchie. La nobiltà, con il suo lusso e le virtù che si attribuisce, è la fonte di ogni corruzione») e 1995.

²⁴ *EL57*: «La maggior parte dei maggiorenti».

²⁵ In *EL57*, sulla base di quanto M. stesso aveva promesso di voler fare nelle sue *Réponses et explications données à la Faculté de Théologie* (*Défense*, p. 255), è aggiunta qui la seguente frase: «Di certo non ne è esclusa, ma non ne è la molla».

²⁶ In *EL57*, sulla base di quanto M. stesso aveva preannunciato nelle sue *Réponses et explications données à la Faculté de Théologie* (*Défense*, p. 255), si ha: «virtù politica della quale ho discusso».

²⁷ Cfr. *P* 1856: «Persino nei casi in cui le leggi hanno efficacia, ne hanno sempre meno dell'onore. Il dovere è una cosa fredda e riflessa, mentre l'onore è una passione viva, che si anima da se stessa ed è inoltre collegata a tutte le altre. Dite a dei sudditi che debbono obbedire al loro principe perché così ordinano la religione e le leggi, e troverete della gente fredda. Dite loro che debbono essergli fedeli perché glielo hanno promesso e li vedrete animarsi».

²⁸ In *EL57* è qui inserita la seguente nota: «Questa espressione, *uomo dabbene*, è da intendere qui soltanto in senso politico». Cfr. *Réponses et explications données à la Faculté de Théologie*, in *Défense*, p. 255: «[L]'uomo virtuoso di cui si parla qui è tutt'altra cosa dall'uomo virtuoso cristiano: è l'uomo virtuoso politico, che ama le leggi e la patria e che agisce per amore delle leggi e della patria»; e *Avertissement de l'Auteur*, in Masson, I, p. lviii.

²⁹ Allusione alla legge della gravitazione universale di Newton: *Due punti materiali qualsiasi si attraggono lungo la loro congiungente con una forza direttamente proporzionale al prodotto delle loro masse e inversamente proporzionale al quadrato della distanza* ($F = G m_1 m_2 / r^2$). Cfr. M., *Discours sur la cause de la pesanteur des corps* (1720), in *OC*, t. 8, pp. 231-233.

³⁰ Cfr. VI, 2, *in fine*, e *P* 1925: «Nei paesi dispotici, gli uomini sono tutti uguali perché vivono ugualmente nella schiavitù politica. Non vi è fra loro alcuna differenza se non quella della schiavitù civile, ed ancora questa differenza vi è minore».

³¹ Cfr. II, 5; V, 16; e *P* 541.

³² Cfr. cap. 3, *incipit*.

³³ Cfr. *P* 1898 (assai probabilmente un frammento delle *LP*): «Gli ordini arbitrari non devono essere eseguiti arbitrariamente, ed è nell'interesse di un principe ingiusto che colui che esegue le sue volontà, anche le più tiranniche, osservi, nella loro esecuzione, le regole della giustizia più rigorosa. Negli Stati dispotici si è per il popolo contro il governatore e l'intendente. Avviene tutto il contrario nelle monarchie». L'avversione del despota per i 'grandi' e il suo atteggiarsi a «protettore» del popolo è un *topos* delle dottrine classiche sulla tirannide (e sul dispotismo): cfr., ad esempio, Platone, *Repubblica*, VIII, 565d-566b; Aristotele, *Politica*, V, 5, 1305a; V, 10, 1310b 10-17; 1311a 15-23; V, 11, 1313a 38 - 1313b 33.

³⁴ Dall'arabo *qādī*, colui che giudica. Giudice unico civile e penale, di nomina e revoca politiche, previsto dal diritto islamico classico. Dalla fine del secolo XIX si è cominciato a sostituirlo con l'autorità dei tribunali d'appello.

³⁵ Analogo concetto, con riferimento alla Persia della dinastia safavide, è in Chardin, *Voyages en Perse*, t. VI, cap. 2, «De la nature du gouvernement», pp. 19-20.

³⁶ Cfr. Chardin, *Voyages en Perse*, t. VI, cap. 2, «De la nature du gouvernement», pp. 19-20: «Mi ricordo che un giorno un dignitario [...] mi disse: "Tutte le volte che esco dalla presenza del re, mi tasto la testa per vedere se l'ho ancora sulle spalle e, appena giunto a casa, me la guardo anche allo specchio"».

³⁷ Sofi è la denominazione data in Occidente ai re di Persia della dinastia safavide. È un'alterazione dell'arabo *sāfawī* 'discendente di Šafī al-Dīn' (1252-1334), da cui prese nome la dinastia regnante in Persia dal 1501 (con lo scià Ismā'īl Abū l-Mozaffār [1487-1524]), che si dichiarò appunto 'discendente di Šafī al-Dīn' al 1736. Cfr. nota 35.

³⁸ Non fu Mir Vais (o Mir Wais) (1673-1715), importante capo afgano della tribù Ghilzai Pashtun, ma suo figlio Mir Maḥmūd che conquistò, il 23 ottobre 1722, Isfahan e detronizzò il sofi della dinastia safavide Ḥusayn I (1668-1726). M. ripete lo stesso errore in XVIII, 19, nota *c*, in *P* 885 e 1898 e in *Spicil.* nn° 302 e 304 (in questi ultimi perché male informato dalla «Gazette d'Hollande» del 23 febbraio 1723 e da lettere provenienti da Ispahan). Du Cerceau, invece, cui egli più avanti rinvia in nota (cfr. nota *q*), parla correttamente di «Myrr-Maghud» (*Histoire de Perse*, t. I, pp. 168, 270 segg.; t. II, pp. 1 segg., 186 segg.), così come del resto M. stesso in *P* 295 e nell'*Essai sur les causes* (p. 245), dove accenna alla follia in cui questo conquistatore, proclamatosi sovrano di Persia nel 1722, precipitò nel 1725, poco prima di morire, sempre nello stesso anno, quasi certamente assassinato.

³⁹ Cfr. Svetonio, *Vitae Caesarum, Domitianus*, 8, e Bodin, *Les six livres de la république*, II, 4. Un concetto analogo era già stato espresso da M. in *Romains XXIII*, p. ???: «Andronico Commeno il Vecchio [imperatore romano d'Oriente: 1118-1185] era il Nerone dei Greci; ma, siccome fra tanti vizi possedeva una mirabile fermezza nell'impedire le ingiustizie e le vessazioni dei grandi, fu osservato che, durante i suoi tre anni di regno, parecchie province rifiorirono».

⁴⁰ Il Ms. così continua: «Ma è una prova del delirio di Machiavelli l'aver dato ai principi per il mantenimento della loro grandezza dei principi che sono necessari unicamente nel governo dispotico, e che sono inutili, pericolosi e persino impraticabili in quello monarchico. Ciò deriva dal fatto che egli non ha ben compreso la natura [dei governi] e le distinzioni [fra di essi]: ciò che non è degno del suo grande ingegno» (*MsEL*, I, p. 37; il brano è tuttavia cancellato con tratti di penna incrociati).

⁴¹ Cfr. *P* 466.

⁴² Indicato nel Vecchio Testamento (*Libro di Ester*) come re di Persia, viene da molti commentatori identificato con Serse I (486-465 a.C.). Il passo biblico relativo all'irrevocabilità degli editti degli antichi re persiani recita: «ciò che è scritto in nome del re e sigillato con l'anello reale, è irrevocabile» (*Ester*, 8, 8).

⁴³ Cfr. *Ester*, 3, 12-14: «Lo scritto fu redatto in nome del re Assuero e sigillato con il sigillo reale. Furono mandate delle lettere per mezzo di corrieri in tutte le province del re perché si distruggessero, si uccidessero, si sterminassero tutti i Giudei, giovani e vecchi, bambini e donne, in un medesimo giorno, il tredici del dodicesimo mese, cioè il mese di Adar, e si abbandonassero al saccheggio i loro beni. Queste lettere contenevano una copia del decreto che doveva essere pubblicato in ogni provincia e invitavano tutti i popoli a tenersi pronti per quel giorno». «Avendo io chiesto ai miei consiglieri – scrive, tra l'altro, Assuero nel suo decreto (*Ester*, 3, 13) – come tutto questo possa essere attuato, Amàn, distinto presso di noi per prudenza, segnalato per inalterata devozione e sicura fedeltà ed elevato alla seconda dignità del regno, ci ha avvertiti che in mezzo a tutte le stirpi che vi sono nel mondo si è mescolato un popolo ostile [il popolo ebreo], diverso nelle sue leggi da ogni altra nazione, che trascura sempre i decreti del re, così da impedire l'assetto dell'impero da noi irreprensibilmente diretto. Considerando dunque che questa nazione è l'unica ad essere in continuo contrasto con ogni essere umano, differenziandosi per uno strano tenore di leggi, e che, malintenzionata contro i nostri interessi, compie le peggiori malvagità e riesce di ostacolo alla stabilità del regno, abbiamo ordinato che le persone a voi segnalate nei rapporti scritti da Amàn, incaricato dei nostri interessi e per noi un secondo padre, tutte, con le mogli e i figli, siano radicalmente sterminate per mezzo della spada dei loro avversari, senz'alcuna pietà né perdono, il quattordici del decimosecondo mese, cioè Adar; perché questi nostri oppositori di ieri e di oggi, precipitando violentemente negli inferi in un sol giorno, ci assicurino per l'avvenire un governo completamente stabile e indisturbato».

⁴⁴ Cfr. *Ester*, 8, 10-13: «Si scrisse dunque in nome del re Assuero, si sigillarono le lettere con l'anello reale e si mandarono per mezzo di corrieri che cavalcavano cavalli veloci, usati per il servizio del re, nati da stalloni reali. Con queste lettere il re autorizzava i Giudei, in qualunque città si trovassero, a radunarsi e a difendere la loro vita, a distruggere, uccidere, sterminare, senza escludere i bambini e le donne, tutta la gente armata, di qualunque popolo e di qualunque provincia fosse, che li assalisse, e a saccheggiare i suoi beni; e ciò, in un medesimo giorno, in tutte le province del re Assuero: il tredici del dodicesimo mese, cioè il mese di Adar. Queste lettere contenevano una copia del decreto che doveva essere bandito in ogni provincia e pubblicato fra tutti i popoli, perché i Giudei si tenessero pronti per quel giorno a vendicarsi dei loro nemici». «Farete dunque bene – si legge, tra l'altro, nel nuovo decreto di Assuero (*Ester*, 8, 12 [Edizione C.E.I.]) – a non tener conto delle lettere scritte mandate da Amàn, figlio di Hammedàta, perché costui, che ha perpetrato tali cose, è stato impiccato ad un palo con tutta la sua famiglia alle porte di Susa, giusto castigo

datogli velocemente da Dio, signore di tutti gli eventi. Esposta invece una copia della presente lettera in ogni luogo, permettete ai Giudei di valersi con tutta sicurezza delle loro leggi e prestate loro man forte per respingere coloro che volessero assalirli nel giorno della persecuzione, cioè il tredici del decimosecondo mese chiamato Adàr».

⁴⁵ Assai probabilmente l'esempio è ricavato da Chardin, *Voyages en Perse*, cap. 2, «De la nature du gouvernement», pp. 22-23, il quale si sofferma sulla tenace resistenza opposta da un primo ministro persiano, in nome del suo credo islamico, ai ripetuti e minacciosi ordini del suo re di bere vino. Già in *Romains XXI* (p. ???), M. aveva espresso un analogo concetto: «Un re della Persia può sì costringere un figlio a uccidere il proprio padre, oppure un padre a uccidere il proprio figlio: ma di certo non può obbligare i suoi sudditi a bere vino». Cfr. V, 14, XII, 30 e XIV, 10, pp. ???, ???, ???.

⁴⁶ Cfr. nota *t* e *LP XCI* (XCIV), p. ???

⁴⁷ Cfr. cap. 7 e IV, 2, p. ???.

⁴⁸ Cfr. *P* 1856.

⁴⁹ Cfr. IV, 2, p. ???

⁵⁰ La frase «Tutta la differenza [...] Stato dispotico» fu introdotta, con un interfoglio, a stampa avvenuta. Il testo degli esemplari senza interfoglio (in larga parte coincidente con quello di *MsEL*, I, p. 38) recita invece: «Vero è che i cattivi ministri, nella monarchia, devono avere maggiore abilità; e ne hanno di più. Hanno un maggior numero di affari; quindi vi sono più esperti. Vero è che, per sbarazzarsene, vogliono a volte sovvertire le leggi. In tal caso, questo governo, formando simili ingegni, è come quell'uccello che fornisce la piuma che l'uccide». Più di quello dell'interfoglio, questo primitivo testo appare in sintonia con il penultimo capoverso di VI, 11, p. ???, dove M. dubita dei «lumi» e delle «conoscenze» in possesso del monarca e dei suoi ministri. L'immagine dell'uccello che fornisce la piuma che l'uccide è ricavata (forse) dal mito di Icaro, sul quale vedi Ovidio, *Metamorphoses*, VIII, 183-235. Cfr. infine, sempre in tema di rapporti tra monarca e ministri, *P* 1994.

LIBRO QUARTO

LE LEGGI DELL'EDUCAZIONE DEVONO ESSERE RELATIVE AI PRINCIPI DEL GOVERNO¹

CAPITOLO I

Sulle leggi dell'educazione

Le *leggi dell'educazione* sono le prime che noi riceviamo; e, poiché esse ci preparano a essere cittadini, ogni singola famiglia deve dev'essere governata sul piano della grande famiglia che le comprende tutte.

Se il popolo in generale ha un principio, le parti che lo compongono, e cioè le famiglie, ne avranno anch'esse uno. Le leggi dell'educazione saranno dunque diverse in ciascuna specie di governo². Nelle monarchie avranno per oggetto l'onore; nelle repubbliche, la virtù; nel dispotismo, la paura.

CAPITOLO II

Sull'educazione nelle monarchie

Nelle monarchie, l'educazione principale non si riceve affatto in quegli istituti pubblici nei quali i fanciulli vengono istruiti; in certo qual modo, l'educazione comincia quando si entra nel mondo. È lì che si trova la scuola di quello che viene chiamato *onore*, questo maestro universale che deve guidarci dappertutto.

È lì che si vedono e si sentono sempre dire tre cose, e cioè che *bisogna mettere nelle virtù una certa nobiltà; nei costumi, una certa franchezza; nelle maniere, una certa cortesia*.

Le virtù che nel mondo ci vengono additate, consistono sempre non tanto in ciò che dobbiamo agli altri, quanto in ciò che dobbiamo a noi stessi; non tanto in ciò che ci unisce ai nostri concittadini, quanto in ciò che ce ne distingue.

Le azioni umane vi sono giudicate non in quanto buone, ma in quanto belle; non in quanto giuste, ma in quanto grandi; non in quanto ragionevoli, ma in quanto fuori del comune.

Non appena l'onore può trovare in esse qualcosa di nobile, ne diventa o il giudice che le legittima o il sofista che le giustifica.

Esso permette la galanteria, quando è unita all'idea dei sentimenti del cuore, o all'idea di conquista; ed è questa la vera ragione per cui nelle monarchie i costumi non sono mai così puri come nei governi repubblicani.

L'onore permette l'astuzia quando, come nella politica le cui sottigliezze³ non l'offendono, si accompagna all'idea della grandezza d'animo o di quella degli affari.

Vieta l'adulazione solo quando è separata dall'idea di una grande fortuna ed è unita solo al sentimento della propria bassezza.

Riguardo ai costumi, ho già detto che, nelle monarchie, l'educazione deve infondervi una certa franchezza. Vi si richiede, dunque, una dose di verità nei discorsi. Ciò, forse per amore della verità? Niente affatto. La si richiede perché l'uomo che è abituato a dirla appare libero e ardito. Costui, infatti, sembra dipendere soltanto dalle cose e non dal modo con il quale un altro le riceve.

È per questo che nelle monarchie viene tanto raccomandato questo genere di franchezza quanto vi viene disprezzata quella del popolo, che ha per oggetto solo la verità e la semplicità.

Infine l'educazione, nelle monarchie, esige una certa cortesia nelle maniere. Gli uomini, nati per vivere assieme⁴, sono pure nati per piacersi a vicenda, e chi non osservasse la buona creanza, offendendo tutti coloro con i quali vive, si screditerebbe al punto da diventare incapace di fare il bene.

Tuttavia, non è da una sorgente così pura che di solito la cortesia trae origine. Essa nasce piuttosto dalla brama di distinguersi. Noi siamo cortesi per orgoglio; ci sentiamo lusingati di avere delle maniere comprovanti che non siamo di bassa estrazione e che non siamo vissuti con quei tipi di persone che in ogni età sono state derelitte⁵.

Nelle monarchie, la cortesia ha la sua dimora naturale a Corte. Un individuo eccessivamente grande rende piccoli tutti gli altri. Di qui hanno origine i riguardi che si devono a tutti; di qui nasce la cortesia, che lusinga tanto quelli che sono cortesi quanto quelli verso i quali lo si è, perché fa capire che si appartiene alla Corte, o che si è degni di appartenervi.

L'ambiente della Corte esige che si abbandoni la propria grandezza per prenderne a prestito un'altra che lusinga un cortigiano più ancora della propria. Conferisce una certa modestia superba che si diffonde lontano, ma il cui orgoglio diminuisce impercettibilmente, in proporzione alla distanza in cui ci si trova dalla fonte di quella grandezza.

Si trova, a Corte, un gusto delicato in ogni cosa, derivante da un uso continuo del superfluo di una grossa fortuna, dalla varietà e soprattutto dalla nausea dei piaceri, dalla molteplicità e persino dalla confusione dei capricci, che vi sono sempre bene accolti quando sono gradevoli.

È su tutte queste cose che l'educazione si basa per formare quello che viene chiamato il *gentiluomo*⁶, il quale possiede tutte le qualità e tutte le virtù richieste in un governo simile.

Quivi l'onore, intrufolandosi dappertutto, penetra in tutte le maniere di pensare e in tutti i modi di sentire e orienta perfino i principi.

Questo bizzarro onore⁷ fa sì che le virtù siano quali e come esso le vuole; introduce di testa sua regole su tutto ciò che ci viene prescritto; estende o limita a suo capriccio i nostri doveri, sia che essi derivino dalla religione, sia che derivino dalla politica o dalla morale.

Non v'è nulla, nella monarchia, che le leggi, la religione e l'onore prescrivano con tanta enfasi quanto l'obbedienza alle volontà del principe; ma questo onore ci insegna che il principe non deve mai prescriverci un'azione che ci disonori, perché saremmo così messi nell'impossibilità di servirlo.

*Crillon*⁸ rifiutò di assassinare il *duca di Guisa*⁹, ma offrì a Enrico III di battersi contro di lui. Poiché dopo la Notte di San Bartolomeo Carlo IX aveva scritto a tutti i governatori di massacrare

gli ugonotti, il visconte d'Orthe, che era comandante di Baiona, scrisse al re^a: «Sire, fra gli abitanti e gli uomini d'arme non ho trovato che buoni cittadini, soldati coraggiosi, e nemmeno un carnefice; loro ed io supplichiamo perciò Vostra Maestà di voler impiegare le nostre braccia e le nostre vite in cose fattibili». Un coraggio così grande e generoso riteneva impossibile una vigliaccheria.

Non v'è nulla che l'onore prescriva maggiormente alla nobiltà quanto il servire il principe in guerra. Questa, infatti, è la professione distinta per eccellenza, poiché i rischi, i successi e perfino le sventure che vi si incontrano, portano alla grandezza. Ma, nell'imporre una simile legge, l'onore vuole esserne l'arbitro e, se si ritiene offeso, esige o permette che ci si ritiri a vita privata¹⁰.

Esso vuole che si possa indifferentemente aspirare alle cariche o rifiutarle, e reputa questa libertà al disopra della ricchezza stessa.

L'onore possiede dunque le sue regole supreme e l'educazione è tenuta a conformarvisi¹¹. Le principali sono che ci è permesso sì di conferire importanza ai nostri beni, ma ci è tassativamente vietato di attribuirne alcuna alla nostra vita¹².

La seconda è che, una volta collocati in un certo rango, non dobbiamo far nulla né tollerare alcunché che porti a credere che ci sentiamo inferiori a quel rango stesso¹³.

La terza, che le cose che l'onore proibisce, sono proibite più rigorosamente quando le leggi non concorrono a proscriverle; e quelle che esso esige, sono richieste più fortemente quando le leggi non le richiedono¹⁴.

CAPITOLO III

Sull'educazione nei governi dispotici

Come nelle monarchie l'educazione si prodiga solamente per innalzare il cuore, così negli Stati dispotici essa non cerca che di avvilirlo¹⁵. Quivi l'educazione dev'essere servile; persino nei posti di comando sarà un bene l'aver ricevuto una simile educazione, poiché nessuno è tiranno senza essere al tempo stesso schiavo¹⁶.

L'obbedienza estrema presuppone ignoranza in colui che obbedisce; la presuppone anche in colui che comanda; questi non deve né deliberare, né dubitare, né ragionare; deve solo volere¹⁷.

Negli Stati dispotici, ogni casa è un impero separato¹⁸. L'educazione, la quale per prima cosa consiste nel vivere con gli altri, vi è dunque assai limitata; essa si riduce a infondere nel cuore la paura e a dare allo spirito la nozione di alcuni principi religiosi molto semplici. Il sapere vi sarà

^a Si veda l'*Histoire* di d'Aubigné. [Allusione all'*Histoire universelle* di Agrippa d'Aubigné, t. II, lib. I, cap. 5, p. 28: «Sire, ho comunicato l'ordine di Vostra Maestà ai suoi fedeli abitanti e uomini d'arme della guarnigione. Non vi ho trovato che buoni cittadini e bravi soldati, e nessun carnefice. Per questo motivo costoro ed io supplichiamo molto umilmente Vostra Maestà di voler impiegare in cose possibili, per quanto rischiose esse siano, le nostre braccia e le nostre vite [...]». Di quest'opera M. possedeva a La Brède la 2^a ed. del 1626: cfr. *Catalogue*, n° 2905. Adrien d'Aspremont, visconte d'Orthe, governatore di Baiona (Aquitania) dal 1552 al 1574, morto il 20 marzo 1578.]

pericoloso¹⁹, l'emulazione funesta; e, quanto alle virtù, Aristotele non crede che ne esista qualcuna di propria agli schiavi^b; tutto ciò limiterà parecchio l'educazione in un simile governo.

Essa quindi vi è, in certo qual modo, nulla²⁰. Occorre eliminare tutto per dare qualcosa, e cominciare col fare un cattivo suddito per ottenere un buono schiavo.

Eh! Perché mai l'educazione dovrebbe prodigarsi per formare un buon cittadino che prenda parte alle sventure pubbliche? Se egli amasse lo Stato, sarebbe tentato di allentare i congegni del governo: se non vi riuscisse, perderebbe se stesso; se vi riuscisse, correrebbe il rischio di perdere se stesso, il principe e l'impero.

CAPITOLO IV

Differenza degli effetti dell'educazione presso gli antichi e tra noi

La maggior parte dei popoli antichi viveva sotto governi che avevano la virtù come principio²¹; e quando la virtù vi regnava in tutta la sua forza, vi si compivano gesta che noi oggi non vediamo più e che meravigliano le nostre piccole anime²².

La loro educazione annoverava ancora un altro vantaggio sulla nostra: non veniva smentita mai. L'ultimo anno della sua vita, *Epaminonda* diceva, ascoltava, vedeva e faceva le medesime cose che nell'età in cui aveva cominciato a istruirsi²³.

Noi attualmente riceviamo tre educazioni diverse o contrarie: quella dei nostri padri, quella dei nostri maestri e quella del mondo. Ciò che in quest'ultima ci viene detto capovolge tutte le idee forniteci dalle precedenti. Il che dipende, in qualche modo, dal contrasto che esiste, presso di noi, fra gli obblighi della religione e gli obblighi del mondo²⁴; cosa che gli antichi ignoravano²⁵.

CAPITOLO V

Sull'educazione nel governo repubblicano

È nel governo repubblicano che si ha bisogno di tutta la potenza dell'educazione²⁶. Nei governi dispotici, la paura nasce da sola, fra le minacce e i castighi; l'onore delle monarchie è favorito dalle passioni e le asseconda a sua volta: ma la virtù politica è una rinuncia a se stessi, cosa che è sempre molto penosa²⁷.

^b *Politica*, I. [Cfr. *Politica*, I, 5, 1254b 16-25: «{Q}uelli che differiscono tra loro quanto l'anima dal corpo (e si trovano in tale condizione coloro la cui attività si riduce all'impiego delle forze fisiche ed è questo il meglio che se ne può trarre), costoro sono per natura schiavi {...}. In effetti è schiavo per natura chi può appartenere a un altro (per cui è di un altro) e chi in tanto partecipa di ragione in quanto può apprenderla, ma non averla: gli altri animali non sono soggetti alla ragione, ma alle impressioni» (p. 11). Vedi anche *Politica*, I, 13, 1259b-1260a.]

Noi possiamo definire questa virtù come l'amore delle leggi e della patria²⁸. Questo amore, richiedendo una preferenza continua dell'interesse pubblico al proprio, conferisce tutte le virtù particolari; esse, anzi, non sono altro che questa preferenza²⁹.

Questo amore è specificamente destinato alle democrazie³⁰. Solo in esse il governo viene affidato a ogni cittadino. Orbene, il governo è come tutte le altre cose di questo mondo: per conservarlo bisogna amarlo.

Mai si è sentito dire che i re non amassero la monarchia e che i despoti odiassero il dispotismo.

Tutto dunque dipende dal riuscire a stabilire questo amore nella repubblica, e l'educazione deve provvedere appunto a ispirarlo³¹; ma esiste un mezzo sicuro perché i fanciulli possano provarlo, e cioè che anche i padri lo provino³².

Noi di solito siamo padroni di trasmettere ai nostri figli le nostre conoscenze; lo siamo ancor più di infondere loro le nostre passioni.

Se ciò non avviene, è perché le impressioni del mondo esterno hanno distrutto quanto si è fatto nella casa paterna.

Non sono³³ le nascenti generazioni che degenerano: esse si perdono solo quando gli adulti sono già corrotti.

CAPITOLO VI

Su alcune istituzioni dei Greci

Gli antichi Greci, convinti della necessità che i popoli che vivono sotto un governo popolare vengano educati alla virtù, crearono, per ispirarla, delle istituzioni singolari. Quando si vedono, nella vita di Licurgo, le leggi che questi diede agli Spartani, pare di leggere la storia dei Sevarambi³⁴. Le leggi di Sparta traevano origine da quelle di Creta³⁵; e quelle di Platone ne erano la correzione³⁶.

Prego il lettore di soffermarsi con un po' d'attenzione sulla vastità di ingegno che fu necessaria a quei legislatori per comprendere che, sconvolgendo tutte le usanze tradizionali e confondendo tutte le virtù, essi avrebbero mostrato al mondo intero la propria saggezza³⁷. Mischiando il ladrocinio con lo spirito di giustizia³⁸, la più dura schiavitù con l'estrema libertà, i sentimenti più atroci con la più grande moderazione, Licurgo diede stabilità alla sua città³⁹. Sembrò che egli le avesse tolto ogni risorsa, le arti, il commercio, il denaro e le mura; l'ambizione vi esiste, ma priva della speranza in un miglioramento; i sentimenti naturali esistono, ma non si è né figlio, né marito, né padre; alla castità è tolto perfino il pudore⁴⁰. Attraverso queste vie Sparta viene condotta alla grandezza e alla gloria; ma con istituzioni talmente infallibili che, pur vincendola in battaglia, non si sarebbe ottenuto nulla contro di lei, se non si fosse riuscito a toglierle il suo ordinamento civile^c.

^c Filopemene costrinse gli Spartani ad abbandonare il sistema che essi avevano di allevare i figli, ben sapendo che, diversamente, essi avrebbero sempre avuto un animo grande e un cuore saldo: Plutarco, *Vita di Filopemene* [16]. Si veda anche Tito Livio [*Ab Urbe condita*], lib. XXXVIII [XXXVIII, 34, 9]. [Filopemene (253-183 a.C.), generale greco. Dopo essersi distinto nella battaglia di Sellasia (222), trascorse dieci anni a Creta come condottiero mercenario. Al suo ritorno in Grecia, divenne comandante della Lega Achea, che riorganizzò. Nel 207, eletto stratego, sconfisse gli Spartani a Mantinea. Nel conflitto fra Roma ed i Macedoni (Seconda Guerra Macedonica) propugnò la neutralità e tornò a Creta quando la Lega si alleò con i Romani. Rientrato in patria alla fine della guerra e rieletto stratego (193),

Creta e la Laconia furono governate con queste leggi. Sparta cedette per ultima ai Macedoni, e Creta^d fu l'ultima a cadere preda dei Romani. I Sanniti ebbero queste stesse istituzioni⁴¹, ed esse furono per i Romani motivo di ventiquattro trionfi^e.

Nella feccia e nella corruzione dei nostri tempi moderni^f, noi abbiamo visto quel medesimo fatto straordinario che si poteva vedere nelle istituzioni greche. Un legislatore galantuomo ha formato un popolo, presso il quale la probità appare altrettanto naturale quanto la destrezza presso gli Spartani. Penn⁴² è un vero Licurgo; e, quantunque il primo abbia avuto come scopo la pace e il secondo la guerra⁴³, ambedue si rassomigliano per la strada singolare lungo la quale hanno indirizzato i loro popoli, per l'ascendente da loro esercitato su uomini liberi, per i pregiudizi che hanno vinto e per le passioni che hanno sottomesso.

Il Paraguay può fornirci un altro esempio. Se n'è voluto fare una colpa alla Società⁴⁴ che considera il piacere di comandare come il solo bene della vita; ma sarà sempre una bella cosa governare gli uomini rendendoli più felici^g.

Essa può gloriarsi di essere stata la prima a presentare in quei paesi l'idea della religione unita all'idea della umanità. Col riparare le devastazioni perpetrate dagli Spagnoli, ha cominciato a guarire una tra le piaghe maggiori ricevute finora dal genere umano.

Un'attitudine squisita che ha questa Società per tutto ciò che essa chiama *onore*⁴⁵, il suo zelo per una religione che umilia assai più coloro che l'ascoltano di coloro che la predicano, le hanno fatto intraprendere grandi cose; ed è riuscita a realizzarle. Ha tratto fuori dalle foreste popoli dispersi; ha fornito loro un sostentamento sicuro; li ha vestiti; e sarebbe già molto se non avesse fatto altro che accrescere con tutto ciò l'industriosità fra gli uomini⁴⁶.

Chi volesse creare istituzioni simili, dovrà stabilire la comunanza dei beni⁴⁷ della repubblica di Platone, quel rispetto che egli esigeva verso gli dèi e quella separazione dagli stranieri al fine di preservare i costumi e il commercio fatto dalla città e non dai cittadini; dovrà dare le nostre arti senza il nostro lusso e i nostri bisogni senza i nostri desiderî.

Proscriverà il denaro, i cui effetti⁴⁸ sono di accrescere le ricchezze degli uomini al di là dei limiti posti dalla natura; di insegnare a conservare inutilmente ciò che inutilmente si è ammassato; di

mirando all'unificazione del Peloponneso, pose l'assedio a Sparta che, nel 192, incorporò nella Lega Achea e, nel 188, smilitarizzò abbattendone le mura.]

^d Per tre anni essa difese le sue leggi e la sua libertà. Si vedano i libri XCVIII, XCIX e C di Tito Livio, nell'*Epitome* di Floro [I, 42 = III, 7]. Essa oppose maggiore resistenza dei re più potenti. [Nella sua biblioteca M. possedeva diversi esemplari dell'opera di Floro, tra cui due dell'editore Elzevier: *L. Annaei Flori Hist. Rom. lib. 4. Cum notis integris Cl. Salmasii additis etiam L. Ampelii ex eiusdem bibliotheca*, Lugduni Bataurorum, ex Officina Elzeviriana, 1647 e 1655: cfr. *Catalogue*, nn° 2834 e 2835.]

^e Floro [*Epitome*], lib. I [I, 11, 8 = 1, 16, 8, dove si parla appunto di ventiquattro trionfi dei Romani sui Sanniti].

^f *In fece Romuli*, Cicerone [*Epistulae ad Atticum*, II, 1, 8, vol. I, pp. 174-175: «*Nam Catonem nostrum non tu amas plus quam ego; sed tamen ille optimo animo utens et summa fide nocet interdum rei publicae; dicit enim tamquam in Platonis πολιτεία, non tamquam in Romuli faece sententiam* (Sta di fatto che al nostro Catone tu ti senti spiritualmente legato non più di quanto mi senta io; ma c'è l'inconveniente che egli, pur animato da ottime intenzioni e con la migliore lealtà di questo mondo, nuoce, talvolta, agli interessi dello Stato, perché prende la parola in senato, come se operasse nella "repubblica" di Platone e non tra il fecciume della città di Romolo)»].

^g Gli Indiani del Paraguay non dipendono da un signore particolare, pagano solo un quinto dei tributi e hanno delle armi da fuoco per difendersi. [Cfr., in proposito, il *Mémoire apologétique des Missions établies par les PP. Jésuites dans la Province de Paraguay, présenté [...] par le P. Gaspard Roderer, procureur général de ces Missions*, in *Lettres édifiantes et curieuses*, XXI recueil, Paris, Le Clerc et Le Mercier, 1734, pp. 359-360, nel quale si controbattono le accuse mosse alla Compagnia di Gesù per aver introdotto simili disposizioni nel Paraguay.]

moltiplicare i desideri all'infinito e di prendere il posto della natura, che ci ha dato mezzi limitatissimi per eccitare le nostre passioni; e di corromperci gli uni con gli altri.

«Gli Epidamni^h, accorgendosi che i loro costumi si corrompevano per il contatto con i Barbari, elessero un magistrato affinché concludesse tutte le compravendite in nome e per conto della città». In tal modo, il commercio non corrompe la costituzione, e la costituzione non priva la società dei vantaggi del commercio⁴⁹.

CAPITOLO VII

In quale caso queste istituzioni singolari possono essere buone

Istituzioni siffatte possono convenire alle repubbliche⁵⁰, perché la virtù⁵¹ ne è il principio; ma, per indurre all'onore nelle monarchie o per ispirare paura negli Stati dispotici, non c'è bisogno di tante attenzioni.

Simili istituzioni, d'altronde, non si possono avere che in uno Stato piccoloⁱ, dove è possibile impartire un'educazione generale e educare un popolo intero come se si trattasse di una famiglia.

Le leggi di Minosse⁵², di Licurgo e di Platone presuppongono una singolare sorveglianza reciproca di tutti i cittadini. Non ci si può prefiggere lo stesso nella confusione, nelle negligenze e nell'ampiezza delle faccende di un grande popolo.

Come abbiamo detto⁵³, in queste istituzioni occorre bandire il denaro. Nelle società grandi, invece, il numero, la varietà, la complicazione, l'importanza degli affari, la facilità degli acquisti, la lentezza degli scambi richiedono una misura comune⁵⁴. Per portare, o difendere, in ogni luogo la propria potenza, bisogna possedere quella cosa alla quale gli uomini hanno attribuito dappertutto la potenza.

CAPITOLO VIII

Spiegazione di un paradosso degli antichi riguardo ai costumi

Polibio, il giudizioso Polibio⁵⁵, ci dice che la musica era necessaria per ingentilire i costumi degli Arcadi, i quali abitavano un paese dove l'atmosfera è triste e fredda; che gli abitanti di Cineta⁵⁶, che trascurarono la musica, superarono in crudeltà tutti i Greci, e che in nessun'altra città si videro tanti delitti⁵⁷. Platone non esita a dire che è impossibile fare mutamenti nella musica senza farne pure

^h Plutarco, *Questioni greche* [*Moralia, Quaestiones Graecae*, 29, 297f-298a; *Œuvres morales*, pp. 481-482; M. sintetizza il seguente passaggio del testo plutarco: «Gli Epidamni, che erano vicini degli Illiri, avevano notato che alcuni cittadini, impegnati negli affari con questi ultimi, erano diventati corrotti e, paventando rivolgimenti politici, sceglievano, ogni anno, uno dei più notabili fra i loro cittadini, per regolare rapporti e scambi commerciali: costui visitava i Barbari e consentiva l'apertura del mercato e la disponibilità di vendita per tutti i cittadini: era chiamato *poleta*, cioè "incaricato di regolare i rapporti commerciali"» (*Questioni greche*, p. 55). Gli Epidamni erano gli abitanti di Epidamno, l'antica Durazzo.]

ⁱ Come erano le città della Grecia.

nella costituzione dello Stato⁵⁸. Aristotele, che sembra aver composto la sua *Politica* solo per contrapporre le proprie idee a quelle di Platone⁵⁹, è tuttavia d'accordo con lui circa il potere della musica sui costumi⁶⁰. Teofrasto⁶¹, Plutarco⁶² e tutti gli antichi hanno pensato allo stesso modo. Non si tratta di un'opinione buttata lì⁶³ senza riflettere, ma è uno dei principi-cardine della loro politica^k. In tal modo essi emanavano leggi e in tal modo volevano che si governassero le città.

Credo di poter spiegare questo fatto. Bisogna aver chiaro che nelle città greche, specialmente in quelle che avevano come scopo principale la guerra, tutti i lavori e tutte le professioni che potevano far guadagnare denaro, erano ritenute indegne di un uomo libero. «La maggior parte delle arti», dice Senofonte^l, «corrompono il corpo di coloro che le esercitano; costringono a sedere all'ombra o vicino al focolare. Non rimane più tempo né per i propri amici, né per la repubblica». Fu solo grazie alla corruzione di alcune democrazie che gli artigiani riuscirono a diventare cittadini. Aristotele^m ce lo fa sapere e sostiene che una buona repubblica non concederà mai loro il diritto di cittadinanzaⁿ.

L'agricoltura era ancora una professione servile e di solito era qualche popolo vinto a esercitarla: gli Iloti, presso gli Spartani; i Perieci, presso i Cretesi; i Penesti, presso i Tessali; altri^o popoli schiavi, in altre repubbliche⁶⁴.

Infine, ogni piccolo commercio^p era considerato infame presso i Greci. Avrebbe comportato che un cittadino rendesse servigi a uno schiavo, a un fittavolo o a uno straniero: quest'idea offendeva lo spirito della libertà greca. Perciò Platone^q, nelle sue *Leggi*, vuole che venga punito un cittadino che eserciti il commercio.

^j *Vita di Pelopida* [19].

^k Platone, nel libro IV delle *Leggi* [ma: VI, 764c-765e], afferma che le magistrature che sovrintendono alla musica e alla ginnastica sono le cariche più importanti dello Stato; e nella sua *Repubblica*, lib. III [III, 400b] afferma: «Damone vi dirà quali siano i suoni capaci di far nascere la bassezza nell'animo, l'insolenza, e quali le virtù contrarie». [La citazione non è letterale, ma riassume correttamente il testo platonico].

^l *Detti memorabili*, lib. V. [Si tratta in realtà dell'*Economico* (4, 2-3), giacché i *Detti memorabili* hanno solo quattro libri. La citazione non è letterale, ma riassume in modo sostanzialmente corretto il testo senofonteo.]

^m *Politica*, III, 4 [1277b 1-3].

ⁿ Diofanto, dice Aristotele, *Politica*, cap. 7 [II, 7, 1267b 15-19], stabilì un tempo ad Atene che gli artigiani fossero schiavi pubblici. [Cfr. la prima versione della nota, poi cancellata e sostituita con l'attuale, nel Ms.: «A Dirrachio {l'antica Epidamno}, dice Aristotele, *Politica*, cap. 7, gli artigiani erano schiavi pubblici ed è così che Diofante lo stabilì un tempo ad Atene» (*MsEL*, I, p. 50); prima versione che pare più aderente al testo aristotelico, il quale recita: «Sembra poi, dalla sua legislazione, che {Falea di Calcedonia} progetti uno Stato di piccole dimensioni, se gli artigiani per lo meno devono essere tutti schiavi pubblici e non costituire un complemento del corpo dei cittadini. Ma se quelli che eseguono lavori comuni devono essere schiavi pubblici, allora (come già accadde in Epidamno e Diofanto una volta cercò di stabilire in Atene) bisognerebbe seguire queste regole»: *Politica*, II, 7, 1267b 13-20, p. 50.]

^o Pertanto Platone e Aristotele vogliono che gli schiavi coltivino la terra: *Leggi*, lib. VII [VII, 806d-e], e *Politica*, lib. VII, cap. 10 [VII, 10, 1330a 25-30]. Vero è che non dappertutto l'agricoltura era esercitata da schiavi; al contrario, come dice Aristotele [*Politica*, VI, 4, 1318b-1319a], le migliori repubbliche erano quelle nelle quali i cittadini si dedicavano all'agricoltura; ma ciò non accadde che in séguito alla corruzione degli antichi governi, diventati democratici, poiché, nei tempi più antichi, le città della Grecia vivevano sotto un governo aristocratico. [Nel Ms. le ultime parole suonano: «poiché in altri tempi, presso i Greci, tutto era aristocrazia»: *MsEL*, I, p. 51.]

^p *Cauponatio*. [Professione di albergatore o di bettoliere. Proprio sugli albergatori si sofferma, condannandone la professione, Platone citato più avanti nel testo: cfr. *Leggi*, XI, 918d-919e. Vedi nota q.]

^q Lib. XI [*Leggi*, XI, 919e: «Se qualcuno si è in qualche modo dedicato ad un commercio indegno di un uomo libero, chi vuole lo denunci {...}; e se verrà riconosciuto colpevole di aver macchiato con un'indegna occupazione il paterno focolare, sia interdetto da tale professione e condannato ad un anno di carcere; se recidivo, sia condannato ad altri due anni di carcere {...}» (vol. II, p. 455).]

Nelle repubbliche greche si era quindi in grave imbarazzo. Non si voleva che i cittadini si dedicassero al commercio, all'agricoltura e alle arti manuali, ma nemmeno che se ne stessero in ozio^f. Essi trovavano un'occupazione negli esercizi connessi alla ginnastica e in quelli attinenti alla guerra^g. Le istituzioni non gliene offrivano altre. Bisogna dunque considerare i Greci come una società di atleti e di combattenti. Ora, questi esercizi, così adatti a forgiare individui duri e selvaggi, avevano bisogno di essere temperati da altri che potessero mitigare i costumi^t. Adattissima a ciò era la musica, la quale, grazie agli organi del corpo, agisce sullo spirito. È una via di mezzo fra gli esercizi del corpo, che rendono gli uomini rudi⁶⁵, e le scienze speculative, che li rendono dotti⁶⁶. Non si può dire che la musica ispirasse la virtù: una cosa simile sarebbe inconcepibile; ma impediva gli effetti della ferocia delle istituzioni e faceva sì che l'anima avesse, nell'educazione, una parte che altrimenti non vi avrebbe avuta.

Supponiamo che esista fra di noi un gruppo di persone talmente appassionate della caccia da farne la loro unica occupazione; è certo che ne contrarrebbero una certa rudezza. Se queste stesse persone giungessero a prendere gusto anche per la musica, si noterebbe subito una qualche differenza nelle loro maniere e nei loro costumi. Infine, quegli esercizi stimolavano nei Greci un solo genere di passioni: la rudezza, la collera e la crudeltà. La musica, invece, le risveglia tutte, e può far provare all'anima la dolcezza, la pietà, la tenerezza e i dolci piaceri. Quei moralisti, i quali proscrivono con tanto accanimento fra di noi i teatri, ci fanno comprendere a sufficienza il potere che la musica esercita sulla nostra anima.

Non è forse vero che, se al gruppo di persone di cui ho parlato non dessimo che tamburi e motivi per tromba, sarebbe più difficile raggiungere il nostro scopo che se gli dessimo una musica soave? Dunque gli antichi avevano ragione quando, in certe circostanze, preferivano per i costumi certi modi a certi altri. Ma, si dirà, perché scegliere di preferenza la musica? Perché, fra tutti i piaceri dei sensi, non ve n'è alcuno che corrompa di meno l'anima. Arrossiamo quando leggiamo in Plutarco^u che i Tebani, per mitigare i costumi fra i loro giovani, stabilirono per legge un amore che dovrebbe essere proscritto da tutte le nazioni del mondo.

^f Aristotele, *Politica*, lib. X. [Cfr. *Le dixiesme livre des Politiques d'Aristote suppléé et composé en Grec et Latin par Kyriac Strosse* {Ciriaco Strozzi (1504-1565)}, in *Les Politiques d'Aristote* {...}, par L. Le Roy {...}, Paris, A. Drouart, 1599, pp. 485-499. Cfr. *supra*, lib. I, nota 1.]

^g *Ars corporum exercendorum gymnastica, variis certaminibus terendorum paedotribica*. Aristotele, *Politica*, lib. VIII, cap. 3 [1338b 6-8]. [M. cita 'pezzi' del seguente passaggio della *Politica* nella traduzione latina di Denis Lambin, che era quella in suo possesso (cfr. *Catalogue*, nn° 1399-1400): «*Iam vero quoniam in promptu est utrum pueri consuetudine an ratione docendi sint, et utrum prius ea quae ad corpus pertinent quam quae ad mentis agitationem an contra, ex his cognoscere licet pueros arti corporum exercendorum, quam gymnasticam appellant Graeci, et arti puerorum variis certaminibus terendorum ac durandorum, quam paedotribicam vocant esse tradendos: harum enim altera corporis habitum conformat, altera affectiones et munera*»; nella tr. it. di R. Laurenti, che però si basa sul testo greco: «E poiché è evidente che bisogna educare i ragazzi con le abitudini prima che con la ragione, e nel corpo prima che nella mente, è chiaro da ciò che si devono affidare i fanciulli agli esercizi ginnastici e pedotribici, perché di questi gli uni conferiscono una certa qualità alla costituzione del corpo, gli altri insegnano gli esercizi»).

^t Aristotele afferma che i figli degli Spartani, che cominciavano questi esercizi dalla più tenera età, acquisivano troppa ferocia [*Politica*, VIII, 4, 1338b 12-14].

^u *Vita di Pelopida* [18-19, dove tra l'altro si legge: «La consuetudine che hanno i Tebani di amarsi fra loro non ebbe origine, come dicono i poeti, dalla passione di Laio. Furono invece i loro legislatori che, nell'intento di allentare e addolcire fin dall'infanzia l'impetuosità e la durezza della loro indole, mescolavano abbondantemente a ogni circostanza della vita, fosse seria oppure allegra, il suono del flauto e ad esso attribuirono grande onore e distinzione. Così temperarono i costumi dei giovani introducendo e alimentando nelle palestre l'amore» (vol. II, pp. 292-293)].

¹ Ms.: «dei diversi governi» (*MsEL*, I, p. 41).

² Cfr. Aristotele, *Politica*, V, 9, 1310a 13-19: «Ma il mezzo più importante tra tutti quelli ricordati per assicurare stabilità alla costituzione, e che al presente tutti trascurano, è il sistema di educazione adatto alla costituzione, perché non c'è nessuna utilità dalle leggi più utili, anche ratificate da tutto il corpo dei cittadini, se questi non saranno abituati ed educati nello spirito della costituzione, in maniera democratica se le leggi sono democratiche, oligarchica se oligarchiche». Vedi anche *Politica*, VIII, 1, 1337a 12-33.

³ In luogo di «astuzia» e «sottigliezze», in *EL48* e, precedentemente, nel Ms. (*MsEL*, I, p. 42), si hanno «doppiezza (*fourberie*)» e «astuzie (*ruses*)». La correzione fu apportata, in *EL48*, con un interfoglio.

⁴ Completo rovesciamento della posizione di Hobbes, secondo il quale, invece, «è chiaro che tutti gli uomini nascono inadatti alla società (*manifestum [...] est omnes homines [...] ad societatem ineptos natos esse*)» (*De cive*, I, 2, nota a). Cfr. I, 2, nota 25.

⁵ Intendi il popolo, e più precisamente «coloro che si trovano in una così bassa condizione da essere reputati privi di volontà propria», come M. dirà in séguito (XI, 6, p. ???).

⁶ Su questa figura M. si è soffermato a lungo nel giovanile *Elogio della sincerità* (1719), in Montesquieu, *Scritti filosofici giovanili*, pp. 33-41.

⁷ Cfr. III, 8, 10, pp. ???, ???. Vedi anche *LP LXXXVIII* (XC).

⁸ Ms.: «Il bravo Crillon» (*MsEL*, I, p. 43).

⁹ Louis des Balbes de Berton de Crillon (1543-1615), celebre guerriero francese di origine piemontese, detto da Enrico IV «il bravo dei bravi», si rifiutò di assassinare Enrico di Guisa, detto *lo Sfregiato* (1550-1588), nonostante che Enrico III (1551-1589) gli avesse promesso il grado di connestabile di Francia.

¹⁰ Cfr. *LP*, LXXXVII (LXXXIX), p. ???: «[S]e un suddito viene ferito nel proprio onore dal suo principe, o per qualche preferenza o per il minimo segno di disprezzo, costui abbandona su due piedi la corte, il suo incarico, la sua funzione e si ritira a casa propria».

¹¹ In *EL57*, per ovviare alle censure della Facoltà di Teologia della Sorbona (cfr. *Défense*, pp. 256-257), è inserita a questo punto la seguente nota: «Si parla qui di ciò che è, e non di ciò che dev'essere: l'onore è un pregiudizio che la religione si adopera ora a distruggere, ora a regolare».

¹² Analogo concetto si ritrova in Bossuet, *Discours sur l'histoire universelle*, III, 6, p. 520: «Che cos'è ciò che rende la nostra nobiltà così valorosa nei combattimenti e così ardita nelle sue imprese? È l'opinione assorbita fin dall'infanzia e stabilita dal sentimento unanime della nazione che un gentiluomo privo di coraggio si degrada da se stesso e non è degno di stare al mondo».

¹³ Cfr. V, 19, p. ???

¹⁴ Cfr. *LP LXXXVIII* (XC), dove viene messo in rilievo il contrasto esistente spesso fra i dettami dell'onore e le disposizioni delle leggi.

¹⁵ Cfr. *P* 596: «Il governo dispotico ostacola le capacità dei sudditi e dei grandi uomini, come il potere degli uomini ostacola le capacità delle donne».

¹⁶ Cfr. Platone, *Repubblica*, IX, 579d-e: «[...] il vero tiranno è in verità uno schiavo» (vol. I, p. 595).

¹⁷ Cfr. III, 10, p. ???

¹⁸ Analogo concetto è espresso già in *LP XXXII* (XXXIV) e nell'*Essai sur les causes*, pp. 254-255, ed è ripreso in XIX, 13, 18. Cfr. Aristotele, *Politica*, V, 11, 1313b 1-15.

¹⁹ Cfr. XIX, 27, p. ???: «in un governo dispotico, è ugualmente pernicioso che si ragioni bene o si ragioni male; basta che si ragioni perché il principio del governo risulti compromesso».

²⁰ «Tutto vi si deve basare su due o tre idee; non ne occorrono dunque di nuove» (V, 14, p. ???). Cfr. anche *Essai sur les causes*, p. 254: «Le leggi che prescrivono l'ignoranza ai maomettani, i costumi che ne impediscono le relazioni sociali, lasciano il loro spirito nel torpore» (*Saggio sulle cause*, p. 73).

²¹ Cfr. III, 3, p. ???.

²² Cfr. III, 5, p. ???, e P 221.

²³ Cfr. Plutarco, *Vita di Pelopida*, 3-5, 25. Vedi P 810, *in fine*.

²⁴ Cfr. P 51: «Vi sono tre tribunali che non sono quasi mai d'accordo: quello delle leggi, quello dell'onore e quello della religione».

²⁵ Già Machiavelli aveva additato nella stretta unione fra religione e ordinamento dello Stato una delle cause della grandezza di Roma antica: cfr. *Discorsi*, I, 11-12.

²⁶ Cfr. P 1379.

²⁷ Cfr. Aristotele, *Etica N.*, V, 1129b-1130a: «“Nella giustizia è compresa ogni virtù” (*Iustitia una alias virtutes continet omnes*). Ed è virtù perfetta soprattutto perché è esercizio della virtù nella sua completezza. Inoltre, è perfetta perché chi la possiede può esercitare la virtù anche verso gli altri e non solo verso se stesso: molti, infatti, sanno esercitare la virtù nelle loro cose personali, ma non sono capaci di esercitarla nei rapporti con gli altri. E per questo si pensa che abbia ragione il detto di Biante “il potere rivelerà l'uomo”: chi esercita il potere, infatti, è già per ciò stesso in rapporto e in comunità con gli altri. Per questa stessa ragione la giustizia, sola tra le virtù, è considerata anche “bene degli altri”, perché è diretta agli altri. Essa, infatti, fa ciò che è vantaggioso per un altro, sia per uno che detiene il potere sia per uno che è membro della comunità. Ciò posto, il peggiore degli uomini è colui che esercita la propria malvagità sia verso se stesso sia verso gli amici, mentre *il migliore non è quello che esercita la virtù verso se stesso, ma quello che la esercita nei riguardi degli altri: questa, infatti, è un'impresa difficile*» (*optimus autem, non qui secum et sibi, sed qui cum aliis, et erga alios virtutem colit: hoc enim difficile atque operosum est*; versione lat. di Denis Lambin: *Ethica Nicomachea Dionysio Lambino interprete*: cfr. qui nota 1 al libro I; corsivo mio). Vedi anche Sallustio, *Lettere a Cesare sul governo della repubblica*, 2, 7: «Una sola è la via verso la virtù ed è ardua (*Ad virtutem una ardua via est*)».

²⁸ Cfr. II, 5. Sull'attaccamento degli antichi alla loro patria e alla libertà, vedi P 212, 221, 731, e il seguente passo di Bossuet (*Discours sur l'histoire universelle*, III, 6, p. 500): «La caratteristica fondamentale di un Romano era l'amore della sua libertà e della sua patria. L'una gli faceva amare l'altra, poiché per il fatto di amare la sua libertà egli amava anche la sua patria come una madre che lo allevava in sentimenti ugualmente generosi e liberi. Sotto questo nome di libertà, i Romani, come i Greci, designavano uno Stato in cui nessuno fosse soggetto se non alla legge, e nel quale la legge fosse più potente degli uomini».

²⁹ Sulla preferenza del bene comune al proprio (nella vita politica) insistono molto i grandi classici sia greci sia latini: cfr., ad esempio, Platone, *Repubblica*, I, 342e; IV, 420b; *Leggi*, 715a-d; *Epistola IX*, 358a-b; Aristotele, *Etica N.*, I, 1094b; *Politica*, III, 4, 1276b-1277b; Cicerone, *De officiis*, I, 7, 25. Di quest'ultimo, vedi anche l'importante frammento tramandatoci dal grammatico Nonio Marcello (sec. IV): «*Quae virtus praeter coeteras, totam se ad alienas porrigit utilitates, atque explicat* (Più di ogni altra, questa virtù tende e si volge al bene comune)». Il frammento è riportato da Nonio, e da lui collocato nel II libro (43) della *Repubblica*, nel suo *De proprietate sermonum*, di cui M. possedeva un esemplare (*Catalogue*, n° 1932): cfr. *De proprietate sermonum* [...], notae Dionysii Gothofredi, Parisiis, Marnef & Cavellat, 1586, p. 199. Nonio è autore assai apprezzato da Nostro: «Dicevo, riguardo ai frammenti del libro *La Repubblica* di Cicerone: “Dobbiamo molti di questi frammenti a Nonio il quale, volendo offrirci delle parole, ci ha conservato delle cose”. Sono naturalmente curioso di tutti i frammenti delle opere degli autori antichi; è come quando, sulle rive, ci si appassiona a cercare i resti dei naufragi che il mare ha abbandonati. Cicerone, a mio giudizio, è uno dei grandi spiriti mai esistiti: l'anima sempre bella, quando non era debole» (P 773). Da tenere presente, comunque, che in M. la dedizione al bene comune è una virtù riferita a *tutti* i cittadini, e non solo a quelli tra loro che gestiscono direttamente il potere, come accade, invece, in Platone o in Cicerone (vedi *supra* i luoghi delle loro opere appena citati). In questo senso la sua teorizzazione è analoga a quella degli stoici, per i quali l'adempimento dei doveri sociali, l'anteposizione del bene comune al proprio, devono costituire il tratto distintivo del comportamento di ogni individuo (cfr., al riguardo, XXIV, 10).

³⁰ Cfr. LP LXXXVII (LXXXIX), p. ???: «Il santuario dell'onore, della reputazione e della virtù sembra invece aver sede nelle repubbliche e nei paesi in cui è possibile pronunciare la parola *patria*».

³¹ Cfr. Platone, *Leggi*, I, 643e.

³² Sul nesso tra autorità paterna e purezza dei costumi, vedi V, 7.

³³ Ms.: «Non sono mai» (*MsEL*, I, p. 46).

³⁴ Allusione all'opera utopistica *Le royaume des Sévarambes* (4 voll., Paris, Barbin, 1677-1679) di Denis Veiras o Vairasse d'Allais (163?-169?), della quale M. possedeva un paio di esemplari dei primi decenni del Settecento: cfr. *Catalogue*, nn° 2259, 2760. I Severambi sono un popolo immaginario che vive in uno Stato ideale dove regnano uguaglianza, libertà e tolleranza religiosa. L'opera è stata anche vista come uno dei primi esempi di comunismo utopico.

³⁵ La tesi è in Erodoto, *Storie*, I, 65 («Licurgo importò la legislazione di Creta presso gli Spartani»), ed è riproposta, tra gli altri, da Platone (*Minosse*, 318c-d, e *Leggi*, I, 630d; III, 682e-683a, 693e) e da Aristotele (*Politica*, II, 10 1271 20-40). Delle *Storie* erodotee M. possedeva vari esemplari, tra cui uno greco-latino curato da Lorenzo Valla e uno in tr. francese curato da André Du Ryer: cfr. *Catalogue*, nn° 2781, 2784. Ne aveva composto anche un estratto, il cui manoscritto è andato perduto: cfr. Montesquieu, *Saggio sulle cause*, p. 39.

³⁶ Cfr. *P* 1208, in cui M., fondandosi appunto sull'affinità tra la repubblica platonica e lo Stato spartano, ritiene la prima come una forma attuabile di Stato.

³⁷ In questa sua ammirazione per le istituzioni di Creta e Sparta, M. segue l'opinione di Platone: cfr. *Leggi*, III, 691d-692b; IV, 712a.

³⁸ Cfr. XXIX, 13. Fonte è Plutarco, *Vita di Licurgo*, 17-18.

³⁹ In *P* 1773 M. spiega nei seguenti termini l'instaurazione di un simile regime: «È facile capire come mai Licurgo riuscì a far accettare le sue leggi dagli Spartani, per dure che esse fossero: i nobili erano oppressi dalla moltitudine ed egli si guadagnò i nobili». Sulla condizione degli schiavi degli Spartani, della «moltitudine» cioè, cfr. XV, 17; sulla «durezza» delle leggi licurghee, XIX, 16, *in fine*.

⁴⁰ Allusione all'educazione delle fanciulle spartane: in talune feste o cerimonie, esse danzano nude in presenza dei giovani (Plutarco, *Vita di Licurgo*, 14).

⁴¹ M. riteneva che i Sanniti discendessero dagli Spartani: cfr. VII, 16.

⁴² William Penn (1644-1718), fondatore e legislatore della Pennsylvania (1682).

⁴³ Cfr. XI, 5.

⁴⁴ La Compagnia di Gesù (in latino, *Societas Iesu*).

⁴⁵ Nel Ms. segue quindi questa frase cancellata: «la gloria che essa ritiene essere la luce del cristianesimo» (*MsEL*, I, p. 48).

⁴⁶ Queste opinioni sul Paraguay e la Compagnia di Gesù suscitavano vivaci polemiche, poiché i giansenisti accusarono M. di aver difeso i gesuiti, e questi, a loro volta, lo accusarono di non aver parlato con abbastanza rispetto di loro. Di tali polemiche parla lo stesso M. in una sua lettera del 27 maggio 1750 a François-Joseph de Choiseul, conte di Stainville (1700-1770), plenipotenziario a Parigi di Francesco I di Lorena, granduca di Toscana: cfr. *Corr.*, in Masson, II, pp. ????

⁴⁷ Cfr. le limitazioni che a tale comunanza M. pone nel capitolo seguente.

⁴⁸ Ms.: «effetti sciagurati» (*MsEL*, I, p. 48).

⁴⁹ Quest'ultimo cpv. nel Ms. è posto in nota: *MsEL*, I, p. 48.

⁵⁰ Cfr. *P* 1854: «Nelle monarchie le cose che sono in comune sono considerate come cose altrui, e nelle repubbliche come cose di ognuno».

⁵¹ «Virtù politica»: *EL57*.

⁵² Minosse, re di Cnosso, leggendario legislatore di Creta.

⁵³ Cfr. capitolo precedente.

⁵⁴ Cfr. XXII, 1: *Ragione dell'uso della moneta*.

⁵⁵ Grande è il favore con cui M. considera le *Storie* di Polibio di Megalopoli (206 ca. - 124 a.C.), o meglio ciò che di esse si è conservato. Vedi, ad esempio, *Romains V*, dove egli parla del «consueto buon senso (*bon sens ordinaire*)» (p. ???) dello storico greco, oppure *P* 1672, in cui, con chiaro riferimento alla teoria del governo misto di cui il Nostro, assieme a Niccolò Machiavelli, è il massimo teorico in età moderna, scrive: «Ci si aspetterebbe forse che io entrassi nei dettagli del governo politico della Repubblica romana; ma rinvio a Polibio, che ha mirabilmente ben spiegato il ruolo che i consoli, il senato, il popolo svolgevano in questo governo; tanto più che egli parla di un periodo in cui la Repubblica era appena sfuggita a gravissimi pericoli e stava compiendo al tempo stesso imprese grandissime».

⁵⁶ Nella Locride, di fronte all'Acacia.

⁵⁷ Cfr. Polibio, *Storie*, IV, 20-21: «[...] vale dunque la pena di considerare un momento la ferocia dei Cineti, per comprendere come mai, pur essendo Arcadi, [...] abbiano superato i Greci tutti in rozzezza e crudeltà. A mio giudizio, ciò avvenne perché primi e soli fra gli Arcadi essi trascurarono i precetti che gli antichi avevano opportunamente formulato e che tutti gli abitanti dell'Arcadia avevano applicato. Se per gli uomini infatti è generalmente utile esercitare la musica, intendo la musica vera, per gli Arcadi ciò è anche necessario [...]. Tutti sanno benissimo che quasi solo presso gli Arcadi i bambini fin da piccoli vengono abituati per legge a cantare inni e peani [...]. Similmente durante tutta la vita gli Arcadi non ricorrono, per rallegrare i banchetti, a cantori stranieri, ma cantano a turno essi stessi [...]. Gli antichi Arcadi, a mio parere, hanno introdotto queste usanze non per mollezza e per lusso, ma in considerazione del lavoro che ognuno deve compiere, della vita aspra e faticosa che conducono [...]. [Essi] introdussero gli usi ricordati per desiderio di addolcire e temperare la loro natura eccessivamente aspra e fiera [...]. Ma i Cineti trascurarono tale educazione [...], finché si inselvatichirono a tal punto, che in nessun'altra città della Grecia furono mai compiute empietà più gravi e frequenti» (vol. I, pp. 294-296).

⁵⁸ Cfr. Platone, *Repubblica*, IV, 424c.

⁵⁹ Cfr. XXIX, 19.

⁶⁰ *Politica*, VIII, 3-5, 1339a-1340b.

⁶¹ *Fragmenta*, 87-90. È probabile che M. abbia in mente qui il seguente passaggio dei *Deipnosofisti* di Ateneo di Naucrati: «Nel suo *Trattato sull'entusiasmo*, Teofrasto afferma che la musica può guarire dalle malattie [...]» (*Deipnosofistae*, XIV, 5). Poco più avanti, infatti, sempre in XIV, 5, Ateneo ricorda anche l'opinione di Polibio sui Cineti e sugli Arcadi, nonché sul ruolo positivo della musica in rapporto ai costumi.

⁶² In *EL57* è aggiunto Strabone, di cui vedi, al riguardo, *Geografia*, I, 2, 3. Di questo autore M. possedeva *Strabonis rerum geographicarum libri XVII, cum notis Isaaci Casauboni, graec-lat.*, Genevae, Vignon Atrebat, 1587 (cfr. *Catalogue*, n° 2646), dei quali aveva composto un estratto (cfr. *P* 2188-2189), andato perduto.

⁶³ Nel Ms. si ha qui la seguente nota, ma cancellata: «I legislatori cinesi l'hanno avuta come i Greci, ed essi non si sono copiati» (*MsEL*, I, p. 50).

⁶⁴ Il Ms. continua con la seguente frase, cancellata però con un tratto di penna: «Abbiamo ancora una traccia (*image*) di questo tipo di schiavitù in Polonia, Ungheria, Boemia e in alcune parti della Germania, dove la nazione soggiogata è stata condannata all'agricoltura» (*MsEL*, I, p. 51).

⁶⁵ *EL57*: «duri».

⁶⁶ Facciamo anche nostra la proposta di Sergio Landucci di sostituire, nell'originale e in traduzione, il termine *sauvages/selvaggi* con *savants/dotti*: cfr. S. Landucci, *Un'emendazione al testo dell'«Esprit des lois»*, «Quaderni storici», 2013.

LIBRO QUINTO

LE LEGGI DATE DAL LEGISLATORE DEVONO ESSERE IN RELAZIONE COL PRINCIPIO DEL GOVERNO

CAPITOLO I

Idea di questo libro

Abbiamo appena visto che le leggi dell'educazione devono essere in relazione col principio di ciascun governo. Lo stesso vale per quelle che il legislatore dà alla società intera. Questo rapporto tra le leggi e il principio tende tutte le molle del governo, e il principio ne riceve, a sua volta, una nuova forza. Allo stesso modo nei movimenti fisici l'azione è sempre seguita da una reazione.

Ci accingiamo a esaminare questo rapporto in ciascun governo; e cominceremo dallo Stato repubblicano, il cui principio è la virtù.

CAPITOLO II

Che cosa è la virtù nello Stato politico¹

In una repubblica la virtù è una cosa semplicissima: è l'amore per la repubblica; è un sentimento², non una sequela di cognizioni; tanto l'ultimo quanto il primo cittadino lo possono provare. Il popolo, quando è stato dotato una volta per sempre di buone massime, le segue più a lungo dei cosiddetti gentiluomini. È raro che la corruzione cominci da esso; sovente, dalla mediocrità dei propri lumi il popolo ha tratto un attaccamento più forte per ciò che è stabilito.

L'amore della patria conduce ai buoni costumi, e i buoni costumi all'amore della patria. Quanto meno possiamo soddisfare le nostre passioni particolari, tanto più ci abbandoniamo a quelle generali. Perché mai i monaci amano tanto il loro ordine? Proprio per l'aspetto che glielo rende insopportabile. La loro regola li priva di tutte le cose sulle quali poggiano le passioni ordinarie: resta dunque la passione per la regola stessa che li tormenta. Quanto più questa è austera, cioè quanto più riduce il numero delle loro inclinazioni, tanto più dà forza a quelle che lascia loro.

CAPITOLO III

Che cosa è l'amore della repubblica nella democrazia

In una democrazia, l'amore per la repubblica è quello della democrazia; l'amore della democrazia è quello dell'uguaglianza³.

L'amore della democrazia è anche l'amore della frugalità. Siccome vi devono esistere felicità e vantaggi uguali per tutti, ciascuno, nelle democrazie, deve gustare i medesimi piaceri e nutrire le medesime speranze; cosa che solo una generale frugalità può dare. L'amore per l'uguaglianza, in una democrazia, limita l'ambizione al solo desiderio, alla sola felicità di rendere alla patria servigi maggiori di quanto non facciano altri cittadini. Non tutti possono renderle uguali servigi; tutti però ugualmente gliene devono rendere. Nascendo, si contrae verso la patria un debito immenso, che non si può mai saldare.

Così le distinzioni vi nascono dal principio dell'uguaglianza⁴, anche quando questa sembra eliminata da servigi fortunati o da talenti superiori.

L'amore della frugalità limita il *desiderio di possedere* alla cura richiesta dalla ricerca del necessario per la famiglia, oltre che del superfluo per la patria. Le ricchezze danno un potere di cui il cittadino non può servirsi a proprio vantaggio, perché allora non sarebbe più uguale agli altri. Procurano delizie delle quali neppure deve godere, perché offenderebbero del pari l'uguaglianza.

Quindi le buone democrazie, con lo stabilire la frugalità domestica, hanno aperto le porte alle spese pubbliche, come avvenne ad Atene e a Roma. Allora la magnificenza e l'abbondanza nascevano dall'essenza della frugalità stessa; e, come la religione vuole che si abbiano le mani pure per porgere offerte agli dèi, così le leggi richiedevano costumi frugali perché si potesse fare offerte alla patria.

Il buon senso e la felicità dei privati consistono in gran parte nella medietà dei loro talenti e delle loro fortune⁵. Una repubblica, in cui le leggi avranno formato un folto ceto medio, se composta di individui saggi, si governerà saggiamente; se composta di persone felici, sarà felicissima⁶.

CAPITOLO IV

Come si ispira l'amore dell'uguaglianza e della frugalità

L'amore dell'*uguaglianza* e quello della *frugalità* sono stimolati in sommo grado dall'uguaglianza e dalla frugalità stesse, quando si vive in una società dove le leggi le hanno stabilite entrambe.

Nelle monarchie e negli Stati dispotici nessuno aspira all'uguaglianza; è una cosa che non viene neppure in mente; ognuno vi tende alla superiorità; gli individui delle condizioni più basse non desiderano uscirne che per spadroneggiare sugli altri.

Lo stesso accade per la frugalità; per amarla, bisogna goderne. Non ameranno certo la vita frugale coloro che sono corrotti dai piaceri; e, se ciò fosse stato naturale, o consueto, Alcibiade non avrebbe suscitato l'ammirazione universale⁷. E nemmeno ameranno la frugalità coloro che invidiano o ammirano il lusso altrui: individui che hanno davanti agli occhi soltanto uomini ricchi o uomini miserabili come loro, detestano la propria miseria, senza però né amare né conoscere ciò che ad essa pone termine.

È dunque una massima assai vera che, affinché in una repubblica si possano amare l'uguaglianza e la frugalità, bisogna che le leggi ve le abbiano istituite.

CAPITOLO V

Come le leggi istituiscono l'uguaglianza nella democrazia

Alcuni antichi legislatori, come Licurgo e Romolo, divisero le terre in parti uguali⁸. Ciò poteva aver luogo solo al momento della fondazione di una nuova repubblica⁹; oppure quando l'antica legge era tanto corrotta e gli animi in una predisposizione tale che i poveri si credevano obbligati a cercare e i ricchi a sopportare un rimedio siffatto.

Se, operando una divisione simile, il legislatore non crea anche leggi per mantenerla, fa soltanto una costituzione passeggera: la disuguaglianza rientrerà dal lato che le leggi non hanno difeso, e la repubblica sarà perduta.

Occorre quindi regolare, a questo scopo, le doti delle donne, le donazioni, le successioni, i testamenti, tutti i tipi, insomma, di contrattazione. Poiché, se fosse lecito donare i propri beni a chi si vuole e come si vuole, ogni volontà privata turberebbe la disposizione della legge fondamentale¹⁰.

Solone, che permetteva in Atene di lasciare per testamento i propri beni a chi si voleva, purché non ci fossero figli^a, contraddiceva le antiche leggi, le quali ordinavano che i beni restassero nella famiglia del testatore^b; egli contraddiceva pure le sue, poiché aveva cercato l'uguaglianza tramite la soppressione dei debiti.

Una buona legge per la democrazia era quella che vietava di ricevere due eredità^c. Essa traeva origine dalla divisione delle terre in parti uguali e dalle porzioni assegnate a ogni cittadino. La legge non voleva che un uomo solo possedesse più porzioni.

Analoga origine aveva anche la legge secondo la quale il parente più prossimo doveva sposare l'ereditiera. Fu emanata, presso gli Ebrei¹¹, dopo una simile spartizione. La dà pure Platone^d, che fonda le proprie leggi su questa spartizione; ed era una legge ateniese.

In Atene esisteva una legge della quale credo che nessuno abbia compreso lo spirito. Era lecito sposare la propria sorella consanguinea, ma non quella uterina^e. Quest'usanza traeva la propria origine dalle repubbliche, il cui intento era di non assegnare alla stessa persona due porzioni di fondo terriero, e quindi due eredità. Quando un uomo sposava la propria sorella per parte di padre, non poteva ricevere che un'eredità sola, quella di suo padre; ma quando sposava la propria sorella uterina, allora poteva capitare che il padre di quella sorella, privo di figli maschi, le lasciasse l'eredità; e che di conseguenza il fratello che l'aveva sposata, ne ricevesse due.

^a Plutarco, *Vita di Solone* [21].

^b *Ibid.* [Plutarco, *Vita di Solone*, 15.]

^c Filolao di Corinto stabilì ad Atene [*recte*: a Tebe] che il numero dei lotti di terreno e quello delle eredità fossero sempre uguali. Aristotele, *Politica*, II, 12 [1274b 3-6: «*d*ette loro *ai* Tebani} varie leggi, tra le altre quella sulla procreazione dei figli, che essi chiamano leggi dell'adozione: e questo è stato stabilito come norma legale al fine di salvaguardare il numero dei lotti familiari»].

^d *Repubblica*, lib. VIII. [Nell'opera e nel luogo indicati non v'è alcun cenno a questa legge, di cui Platone parla invece in *Leggi*, XI, 924e-925a.]

^e Cornelio Nepote, *Prefazione*. Quest'usanza risale ai tempi più antichi. Infatti Abramo dice di Sara: «Ella è mia moglie, figlia di mio padre e non di mia madre» [Genesi, 20, 12]. Le stesse ragioni avevano fatto istituire un'identica legge presso popoli diversi. [Cfr., di Nepote, *De viris illustribus, Proemio*, 4, p. 39: «Così non era vergognoso per Cimone, grandissimo tra gli Ateniesi, avere per moglie la sorella germana, perché i suoi concittadini seguivano la stessa usanza, mentre ciò, secondo i nostri costumi, è scandaloso (*nefas habetur*)»; e del *Genesi*, nella *Nuova Riveduta*: «*Ella* è veramente mia sorella, figlia di mio padre, ma non figlia di mia madre, ed è diventata mia moglie». Vedi anche P 1791, dove, sulla base di Plutarco (*Vita di Dione*, 6), M. nota che la stessa legge vigeva anche a Siracusa.]

Che non mi si obietti ciò che dice Filone^f, che cioè, sebbene in Atene fosse lecito sposare la propria sorella consanguinea, ma non quella uterina, a Sparta si poteva sposare la propria sorella uterina, ma non quella consanguinea. Trovo infatti in Strabone^g che, quando a Sparta una sorella sposava il proprio fratello, ella riceveva in dote la metà della porzione del fratello. È chiaro che questa seconda legge era stata creata per prevenire le cattive conseguenze della prima. Per impedire che i beni della famiglia della sorella passassero in quella del fratello, si dava in dote alla sorella la metà dei beni del fratello.

Parlando di Silano, che aveva sposato la propria sorella, Seneca^h dice che ad Atene la licenza era limitata, mentre era generalizzata ad Alessandria. Sotto il governo di uno solo, non si parlava nemmeno di mantenere la divisione dei beni.

Per conservare questa divisione delle terre nella democrazia, una buona legge era quella che voleva che un padre di parecchi figli ne scegliesse uno quale erede della sua porzioneⁱ, e desse gli altri in adozione a un uomo senza figli, affinché il numero dei cittadini potesse sempre mantenersi uguale a quello delle divisioni.

Falea di Calcedonia^j aveva escogitato un sistema per rendere uguali gli averi in una repubblica dove non lo erano. Voleva che i ricchi dessero delle doti ai poveri e non ne ricevessero, e che i poveri ricevessero del denaro per le loro figlie, ma non ne dessero. Non so però di nessuna repubblica che abbia accolto un regolamento simile. Esso mette i cittadini in condizioni di una diversità così eclatante da far loro odiare quell'uguaglianza stessa che si cercherebbe di introdurre. È bene, qualche volta, che le leggi non mostrino di tendere troppo direttamente allo scopo che si propongono.

Sebbene, nella democrazia, l'uguaglianza reale sia l'anima dello Stato, essa è tuttavia così difficile da realizzare che un'estrema esattezza, a questo riguardo, non sempre conviene. Basta stabilire un censo^k che fissi o riduca le differenze a un certo livello; dopo di che sta alle leggi

^f *De specialibus legibus quae pertinent ad praecepta Decalogi*. [Trattasi del *De specialibus legibus quae referuntur ad duo Decalogi capita, sextum septimumque* ecc.: cfr. *Philonis Judaei Omnia quae extant opera* {...}, Lutetiae Parisiorum, 1640, p. 779 e {III, 22; cap. 4} che è l'edizione usata da M.; cfr. infatti XXVI, 14, in nota. Filone d'Alessandria o Filone l'Ebreo (30 a.C. ca. - 40 d.C. ca.).]

^g [*Geografia*] Lib. X [X, 4, 20]. [Strabone, in realtà, parla delle leggi di Creta e non di Sparta.]

^h «Ad Atene era consentito il matrimonio con la sorellastra, ad Alessandria con ogni genere di sorella». Seneca, [*Ludus de morte Claudii* [*Apocolocyntosis*, 8, 2]. [Seneca parlando di Silano allude soltanto a un commercio incestuoso, ma non ad un vero matrimonio («{...} sororem suam, festivissimam omnium puellarum, quam omnes Venerem vocarent, maluit Junonem vocare (sua sorella, la più amabile di tutte le ragazze, che tutti avrebbero potuto chiamare Venere, preferì chiamarla Giunone»). Il matrimonio tra fratelli era sconosciuto a Roma, come lo dimostra il passo precedentemente citato di Cornelio il quale, a proposito del matrimonio di Cimone, dice appunto che esso era considerato come *nefas* a Roma. In merito a Silano, inoltre, Tacito esclude anche l'accusa di incesto: cfr. *Annales*, XII, 4.]

ⁱ Platone ha fatto una legge del genere, lib. III delle *Leggi* [ma: V, 740b-c].

^j Aristotele, *Politica*, II, 7 [1266a 40 - 1266b 6: «Perciò Falea di Calcedonia per primo introdusse tale norma: egli sosteneva che i possedimenti tra i cittadini devono essere uguali. Questo egli riteneva non difficile realizzare negli Stati in corso di fondazione, più laborioso, invece, in quelli già fondati: comunque tale uguaglianza si sarebbe ottenuta ben presto se i ricchi davano la dote e non la prendevano e, a loro volta, i poveri non davano, ma la prendevano»].

^k Solone istituì quattro classi: la prima composta da coloro che avevano cinquecento mine di reddito, sia in grano che in prodotti liquidi; la seconda, da coloro che ne avevano trecento e potevano mantenere un cavallo; la terza, da coloro che non ne avevano che duecento; la quarta, da tutti coloro che vivevano del lavoro delle loro braccia. Plutarco, *Vita di Solone* [18, 1-2].

particolari di pareggiare, per così dire, le disuguaglianze, mediante i pesi che impongono ai ricchi e le esenzioni che accordano ai poveri. Soltanto le ricchezze mediane sono in grado di dare o di sopportare questo genere di compensi; infatti, i possessori di fortune esorbitanti si sentono insultati se non ricevono potenza e onori a sufficienza.

Ogni disuguaglianza nella democrazia dev'essere tratta dalla natura della democrazia e dal principio stesso dell'uguaglianza. Si ha ragione di temere, per esempio, che chi per vivere ha bisogno di un lavoro continuativo venga troppo impoverito dall'esercizio di una magistratura, oppure che ne trascuri le funzioni; che gli artigiani insuperbiscano; che i liberti, troppo numerosi, divengano più potenti dei cittadini di vecchia data. In casi come questi, l'uguaglianza fra i cittadini¹ può essere abolita nella democrazia per il bene della democrazia stessa. È però solo un'uguaglianza apparente che viene abolita: infatti, un individuo rovinato dall'esercizio di una magistratura si troverebbe in condizioni peggiori di quelle dei suoi concittadini; e colui il quale fosse costretto a trascurarne le funzioni, metterebbe gli altri cittadini in una condizione peggiore della sua; e così di séguito.

CAPITOLO VI

Come le leggi devono conservare la frugalità nella democrazia

In una buona democrazia non basta che le porzioni di terra siano uguali; occorre anche che siano piccole, come presso i Romani¹². «A Dio non piaccia», diceva Curio ai suoi soldati^m, «che a un cittadino sembri poca la terra sufficiente a nutrire un uomo».

Come l'uguaglianza dei beni conserva la frugalità, così la frugalità conserva l'uguaglianza dei beni. Queste cose, per quanto diverse, sono tuttavia tali che non possono sussistere l'una senza l'altra; ognuna di esse è la causa e l'effetto: se una si ritira dalla democrazia, l'altra la segue sempre.

È vero che, quando la democrazia si fonda sul commercio, può benissimo accadere che alcuni cittadini vi abbiano grandi ricchezze e che i costumi non siano corrotti. Ciò avviene perché lo spirito di commercio reca con sé lo spirito di frugalità, di economia, di moderazione, di lavoro, di saggezza, di tranquillità, di ordine e di metodo¹³. Così, finché dura siffatto spirito, le ricchezze che esso produce non hanno effetti cattivi. Il male sopravviene quando l'eccesso delle ricchezze uccide lo spirito di commercio; allora si vedono nascere tutt'a un tratto i disordini della disuguaglianza, che ancora non si erano manifestati.

Per conservare questo spirito, occorre che i cittadini più eminenti esercitino il commercio di persona; che tale spirito regni da solo e non sia intralciato da un altro; che tutte le leggi lo favoriscano; che queste stesse leggi, con le loro disposizioni, dividendo le fortune a mano a mano che il commercio le accresce, mettano ogni cittadino povero in un'agiatazza sufficiente da permettergli di lavorare come gli altri, e ogni cittadino ricco in condizioni tanto modeste da aver bisogno del proprio lavoro sia che voglia conservarle sia che voglia migliorarle.

¹ Solone escluse dalle cariche tutti coloro che appartenevano al quarto censo. [Cfr. Plutarco, *Vita di Solone*, 18, 2, e Aristotele, *Politica*, II, 1274a 19-22.]

^m I quali chiedevano una porzione maggiore delle terre conquistate. Plutarco, *Opere morali, Vite [ma: Detti] di re e capitani antichi [Moralia, Regum et imperatorum apophthegmata, Manius Curius, 194e; Œuvres morales, p. 201]*.

Ottima legge, in una repubblica commerciante, è quella che, nell'eredità paterna, dà a tutti i figli una porzione uguale. Avviene così che, qualunque sia la ricchezza che il padre abbia accumulato, i suoi figli, sempre meno ricchi di lui, sono portati a fuggire il lusso e a lavorare anch'essi. Io parlo soltanto delle repubbliche commercianti, poiché, per le altre, il legislatore deve approntare ben altri regolamentiⁿ.

In Grecia vi erano due specie di repubbliche: militari, come Sparta; commercianti, come Atene. Nelle prime si voleva che i cittadini stessero in ozio; nelle seconde si cercava di ispirare l'amore per il lavoro. Solone fece dell'ozio un crimine e volle che ogni cittadino rendesse conto del modo in cui si guadagnava da vivere¹⁴. Infatti, in una buona democrazia, dove è lecito spendere soltanto per il necessario, ognuno deve averlo; da chi, se no, lo riceverebbe?

CAPITOLO VII

Altri mezzi per favorire il principio della democrazia

È impossibile stabilire una ripartizione uguale delle terre in tutte le democrazie. Vi sono circostanze in cui una disposizione siffatta risulterebbe impraticabile, pericolosa e offenderebbe perfino la costituzione. Non si è sempre costretti a scegliere le vie estreme. Se in una democrazia si vede che questa ripartizione, destinata a conservare i costumi, non conviene, si deve ricorrere ad altri mezzi.

Se si istituisce un organo permanente, il quale rappresenti di per sé la regola dei costumi, un senato a cui diano accesso l'età, la virtù, la gravità e i servizi resi; allora i senatori, esposti agli occhi del popolo come i simulacri degli dèi, ispireranno sentimenti che ogni famiglia porterà in seno.

Bisogna soprattutto che questo senato si conformi alle istituzioni antiche e faccia sì che il popolo e i magistrati non se ne allontanino mai.

In fatto di costumi, v'è molto da guadagnare a conservare le consuetudini antiche¹⁵. Siccome i popoli corrotti fanno di rado cose grandi e non hanno creato società, fondato città e promulgato delle leggi, mentre quelli che avevano costumi semplici o austeri hanno realizzato la maggior parte delle istituzioni, richiamare gli uomini alle antiche massime vuol dire di solito ricondurli alla virtù.

Non solo, ma se vi è stata una rivoluzione e si è data allo Stato una forma nuova, ciò è potuto accadere quasi sempre in séguito a pene e travagli infiniti, di rado con l'ozio e i costumi corrotti. Gli stessi che hanno fatto la rivoluzione, hanno voluto che essa fosse apprezzata, e solo grazie a buone leggi ci sono riusciti. Le istituzioni antiche sono dunque di solito delle correzioni; e le nuove, degli abusi. Nel corso di un lungo governo, si scivola verso il male per una china impercettibile, e solo grazie a uno sforzo si risale al bene.

Si è discusso se i membri del senato di cui parliamo debbano essere a vita oppure scelti per un certo periodo. A vita, senza dubbio, come si faceva a Roma^o, Sparta^p e in Atene stessa. Non bisogna

ⁿ Vi si devono limitare molto le doti delle donne. [Cfr. quanto Aristotele (*Politica*, II, 9, 1270a) osserva a proposito di Sparta.]

^o I magistrati vi erano annuali e i senatori a vita.

^p Licurgo – dice Senofonte, *La repubblica di Sparta* [*Costituzione degli Spartani*, X, 1-2] – volle «che si eleggessero i senatori fra gli anziani perché questi non si risparmiassero nemmeno alla fine della vita; e col farli giudici del coraggio dei giovani, ha reso la vecchiaia di quelli più onorevole della forza di questi». [Oltre all'edizione, già segnalata, *Xenophontis opera graec. et lat.* {...}, Francofurti, 1596, M. possedeva altre tre edizioni di *Xenophontis opera graec. et lat.* ecc., dove poteva leggere la *Costituzione degli Spartani*: cfr. *Catalogue*, nn° 2802-2804.]

confondere, infatti, quello che ad Atene si chiamava senato, che era un corpo che mutava ogni tre mesi, con l'areopago, i cui membri venivano designati a vita, quali modelli perpetui.

Massima generale: in un senato creato per essere la regola e, per così dire, il deposito dei costumi, i senatori devono venire eletti a vita. In un senato, invece, fatto per preparare gli affari, essi possono mutare.

Lo spirito, dice Aristotele, invecchia come il corpo¹⁶. Questa riflessione vale soltanto nel caso del magistrato unico e non la si può applicare a un'assemblea di senatori.

Oltre all'areopago, esistevano in Atene custodi dei costumi e custodi delle leggi^q. A Sparta, tutti gli anziani erano censori. A Roma, la censura veniva esercitata da due magistrati particolari. Come il senato vigila sul popolo, così i censori devono vigilare sul popolo e sul senato. Essi devono ristabilire nella repubblica tutto ciò che è stato corrotto; prender nota delle tepidezze, giudicare le negligenze e correggere gli errori, così come le leggi puniscono i crimini¹⁷.

La legge romana secondo la quale l'accusa di adulterio doveva essere formalizzata in pubblico¹⁸, era mirabile per conservare la purezza dei costumi: incuteva timore tanto alle donne quanto a coloro che dovevano vegliare su di esse¹⁹.

Nulla preserva i costumi più di una subordinazione estrema dei giovani rispetto ai vecchi. Gli uni e gli altri saranno tenuti a freno: i primi dal rispetto che avranno verso i vecchi, i secondi dal rispetto che avranno verso se stessi²⁰.

Nulla conferisce maggior forza alle leggi della subordinazione dei cittadini ai magistrati²¹. «La grande differenza creata da Licurgo fra Sparta e le altre città», scrive Senofonte^f, «consiste nell'aver egli soprattutto fatto in modo che i cittadini obbediscano alle leggi: quando il magistrato li chiama, essi volano. Viceversa, ad Atene un ricco cittadino sarebbe disperato se si credesse che egli dipenda dal magistrato».

Anche l'autorità paterna²² è utilissima per conservare i costumi. Abbiamo già detto come, in una repubblica, non esista una forza repressiva così potente come negli altri governi. Bisogna quindi che le leggi cerchino di supplirvi: lo fanno mediante l'autorità paterna²³.

A Roma, i padri avevano diritto di vita e di morte sui propri figli^s. A Sparta, ogni padre aveva il diritto di castigare i figli altrui.

A Roma, la patria potestà andò perduta assieme alla repubblica. Nelle monarchie²⁴, dove una simile purezza di costumi non è apprezzata, si vuole che tutti vivano sotto il potere dei magistrati.

Le leggi romane, che avevano abituato i giovani alla dipendenza, stabilirono una lunga età minorile. Forse noi abbiamo fatto male a adottare quest'usanza: in una monarchia tanta costrizione non serve²⁵.

Nella repubblica, questo stesso sistema di subordinazione potrebbe richiedere che il padre resti, vita natural durante, il padrone dei beni dei figli, come fu stabilito a Roma. Ma ciò non è proprio dello spirito della monarchia²⁶.

^q Lo stesso areopago era sottoposto alla censura.

^f *Repubblica di Sparta* [*Costituzione degli Spartani*, VIII, 3].

^s Si può vedere dalla storia romana di quale vantaggio fu questa potestà per la repubblica. Non parlerò che dei tempi più corrotti. Aulo Fulvio si era messo in cammino per raggiungere Catilina; suo padre lo richiamò e lo fece mettere a morte. Sallustio, *De bello Catilinae* [*Bellum Catilinae*, 39, 5]. [In *EL57* la nota così prosegue: «Numerosi altri cittadini fecero lo stesso. Dione, lib. XXXVII {*Storia romana*, XXXVII, 36, 4}». Sia Sallustio sia Dione sono assai apprezzati da M. Nella sua biblioteca possedeva più di un esemplare delle loro opere: cfr. *Catalogue*, nn° 2828-2829, 2872, 3264.]

CAPITOLO VIII

Come nell'aristocrazia le leggi devono rapportarsi al principio del governo

Se nell'aristocrazia il popolo è virtuoso, vi si godrà di una felicità quasi pari a quella dei governi popolari, e lo Stato diverrà potente. Ma, siccome è raro che vi sia molta virtù là dove le fortune degli uomini sono così disuguali, le leggi devono mirare a infondere, per quanto è loro possibile, uno spirito di moderazione, e cercare di ristabilire quell'uguaglianza che la costituzione dello Stato necessariamente elimina.

Lo spirito di moderazione è quello che nell'aristocrazia viene chiamato virtù; esso vi occupa il posto che nello Stato popolare è tenuto dallo spirito di uguaglianza.

Se il fasto e lo splendore che circondano i re costituiscono una parte della loro potenza, la modestia e la semplicità delle maniere fanno la forza dei nobili aristocratici^t. Quando essi non ostentano alcun segno che li distingua, quando si confondono con il popolo, quando si vestono come lui e quando lo fanno partecipe di tutti i loro piaceri, allora il popolo dimentica la propria debolezza.

Ogni governo ha la sua natura e il suo principio. L'aristocrazia non deve dunque assumere la natura e il principio della monarchia, cosa che si verificherebbe se i nobili godessero di prerogative personali e particolari, distinte da quelle del loro corpo: i privilegi devono spettare al senato e il semplice rispetto ai senatori.

Negli Stati aristocratici esistono due fonti principali di disordini: la disuguaglianza estrema fra i governanti e i governati; e la stessa disuguaglianza fra i vari membri del corpo che governa. Da entrambe queste disuguaglianze nascono odii e gelosie che le leggi devono prevenire o arrestare.

La prima disuguaglianza si riscontra soprattutto quando i privilegi dei maggiorenti sono onorifici solo perché suonano infamia per il popolo. Tale fu a Roma la legge che proibiva ai patrizi di unirsi in matrimonio con i plebei^u, legge il cui unico risultato era di rendere i patrizi, da un lato, più superbi, e dall'altro, più odiosi. Bisogna vedere i vantaggi che ne trassero i tribuni nelle loro arringhe.

Questa disuguaglianza si troverà altresì se la condizione dei cittadini di fronte alle imposte²⁷ è diversa. Il che può accadere in quattro maniere: quando i nobili si arrogano il privilegio di non pagarne; quando ricorrono a frodi per esentarsene^v; quando le reclamano per sé, col pretesto di retribuzioni o di stipendi per le cariche che esercitano; infine, quando rendono tributario il popolo e si spartiscono le imposte che gli fanno pagare. Quest'ultima circostanza è rara; un'aristocrazia, in siffatto caso, è il più duro di tutti i governi.

Fintanto che inclinò verso l'aristocrazia, Roma evitò assai bene simili inconvenienti. I funzionari pubblici non ricevevano mai stipendi per il loro incarico. I maggiorenti della repubblica furono

^t Ai giorni nostri, i Veneziani, che sotto molti aspetti si sono comportati molto saggiamente, decisero, in occasione di una controversia fra un nobile veneziano e un gentiluomo di terraferma, per un caso di precedenza in una chiesa, che fuori di Venezia un nobile veneziano non aveva alcuna preminenza su un altro cittadino.

^u Questa disposizione fu messa dai decemviri nelle ultime due Tavole. Si veda Dionigi di Alicarnasso, lib. X [*Antichità*, X, 60, 5].

^v Come in talune aristocrazie dei nostri tempi. Nulla indebolisce altrettanto lo Stato. [In *EL48* si aveva: «Come in talune aristocrazie italiane. Nulla indebolisce di più lo Stato».]

tassati come tutti gli altri; lo furono persino di più e qualche volta essi soli. Insomma, ben lungi dallo spartirsi le rendite dello Stato, tutto ciò che riuscirono a spremere dal tesoro pubblico, tutte le ricchezze che avevano avuto in sorte, le distribuirono al popolo per farsi perdonare gli onori di cui godevano^w.

È massima fondamentale che le distribuzioni fatte al popolo hanno effetti tanto perniciosi nella democrazia quanto ne hanno di buoni nel governo aristocratico. Nel primo caso esse fanno perdere lo spirito civico, nel secondo vi riconducono.

Se non si ridistribuiscono le rendite al popolo, bisogna fargli vedere che sono bene amministrate: mostrargliele è, in qualche modo, come fargliele godere. Quella catena d'oro²⁸ che veniva tesa a Venezia, le ricchezze che a Roma venivano portate nei trionfi, i tesori che si conservavano nel tempio di Saturno erano realmente le ricchezze del popolo.

È soprattutto essenziale, nell'aristocrazia, che i nobili non riscuotano tributi. A Roma, il primo ordine dello Stato non se ne ingeriva; ne fu incaricato il secondo; ma anche così si ebbero, in séguito, gravi inconvenienti. In un'aristocrazia in cui i nobili riscuotessero le imposte, tutti i privati cadrebbero nelle mani degli uomini d'affari; non esisterebbe un tribunale superiore per moderarli. Quelli fra di loro preposti all'eliminazione degli abusi, preferirebbero goderne. I nobili sarebbero come i principi degli Stati dispotici, che confiscano i beni di chi loro aggrada.

Ben presto i profitti così ottenuti sarebbero considerati come un patrimonio che l'avidità può aumentare a suo capriccio. Si farebbero crollare gli appalti, si ridurrebbero a zero le entrate pubbliche. È per questo che, senza aver subito nessuno scacco degno di nota, alcuni Stati cadono in una condizione di debolezza di cui i vicini sono sorpresi e che stupisce i cittadini stessi.

Bisogna che le leggi vietino ai nobili anche il commercio²⁹: dei mercanti così accreditati farebbero ogni sorta di monopoli. Il commercio è la professione di individui uguali; e, fra gli Stati dispotici, i più miserabili sono quelli nei quali il principe è mercante.

Le leggi veneziane^x vietano ai nobili il commercio, dal quale essi potrebbero ricavare, anche onestamente, ricchezze esorbitanti.

^w Si veda in Strabone, lib. XIV, come si comportarono al riguardo i Rodiensi. [Cfr. *Geografia*, XIV, 2, 5: «I Rodiensi, anche se la loro forma di governo non è democratica, sono attenti al benessere del popolo e si adoperano per soddisfare le necessità della moltitudine di poveri. La gente riceve le razioni di mais e il pieno sostentamento dei più bisognosi, secondo un antico uso. Ci sono anche uffici pubblici dello Stato aventi lo scopo di procurare e distribuire viveri, in modo che i poveri possano ottenere sussistenza: la città non manca così delle persone di cui ha bisogno, soprattutto in materia di equipaggio della sua flotta».]

^x Amelot de la Houssaye, *Sul governo di Venezia*, parte III. La legge *Claudia* proibiva ai senatori di avere in mare qualsiasi nave che avesse una capacità di più di quaranta moggia. Tito Livio, lib. XXI [*Ab Urbe condita*, XXI, 63]. [Il testo di Nicolas-Abraham Amelot de La Houssaye (1634-1706) cui M. si riferisce è l'*Histoire du gouvernement de Venise* (Paris, Léonard, 1676), della quale possedeva un esemplare del 1677 (cfr. *Catalogue*, n° 3084) e aveva composto un estratto, andato perduto (cfr. P 1842). Il passaggio a cui egli allude si trova in realtà nella *Première partie*, «Loix du gouvernement de Venise», II, p. 38 (ed. 1677): «Non è permesso ai nobili esercitare la mercatura, per timore che gli affari pubblici siano ritardati dagli interessi privati. Inoltre, ciò non s'accorda con la maestà del governo: questa è la ragione per la quale il commercio era vietato ai senatori romani». Inoltre, mentre Amelot rinvia al seguente passaggio di Tito Livio: «*quaestus omnis patribus indecorus visus est* (ogni forma di commercio appariva indecorosa per i senatori)», M. accenna al contenuto del brano che immediatamente lo precede: «*Inuisus etiam patribus ob nouam legem, quam Q. Claudius tribunus plebis aduersus senatum atque uno patrum adiuuante C. Flaminio tulerat, ne quis senator cuiue senator pater fuisset maritimam nauem, quae plus quam trecentarum amphorarum esset, haberet* (Egli {il console Flaminio} era in viso al senato per quella nuova legge che il tribuno della plebe Q. Claudio, con l'aiuto di un solo senatore, proprio C. Flaminio, aveva presentato contro il senato stesso, in virtù della quale nessuno dei suoi

Le leggi devono impiegare i mezzi più efficaci affinché i nobili rendano giustizia al popolo. Devono fungere esse stesse da tribuno, se non ne hanno creato uno.

Ogni genere di scampo contro l'esecuzione delle leggi perde l'aristocrazia: la tirannide è a un passo.

Le leggi devono mortificare sempre l'orgoglio del dominio. Occorre che vi sia, temporaneo oppure perpetuo, un magistrato che faccia tremare i nobili, come gli efori a Sparta e gli inquisitori di Stato a Venezia, magistrature non sottomesse ad alcuna formalità. Un governo simile necessita di sistemi assai violenti³⁰. A Venezia, v'è una bocca di pietra^y aperta a tutti i delatori; si direbbe sia quella della tirannide.

Queste magistrature tiranniche, nell'aristocrazia, corrispondono alla censura nella democrazia, la quale, per sua natura, non è meno indipendente. Infatti, i censori non devono subire indagini sugli atti che hanno compiuto nel periodo in cui sono rimasti in carica; bisogna fidarsi di loro, mai scoraggiarli. I Romani erano ammirevoli; permettevano che si chiedesse conto della loro condotta a tutti i magistrati^z, tranne ai censori^{aa}.

Due cose sono perniciose nell'aristocrazia: l'estrema povertà dei nobili e le loro ricchezze esorbitanti. Per prevenire la povertà, occorre soprattutto obbligarli per tempo a pagare i loro debiti. Per moderare le loro ricchezze, ci vogliono disposizioni sagge e insensibili; non già confische, leggi agrarie e cancellazione di debiti, cose che provocano mali infiniti³¹.

Le leggi devono abolire il diritto di primogenitura fra i nobili^{bb} affinché, grazie alla continua divisione delle eredità, le fortune tornino ad essere sempre uguali.

Non ci vogliono sostituzioni³², diritti di ricupero³³, maggioraschi³⁴, adozioni. Tutti i mezzi escogitati per perpetuare la grandezza delle famiglie negli Stati monarchici non dovrebbero trovar posto nelle aristocrazie^{cc}.

Una volta rese uguali le famiglie, le leggi devono anche conservare l'unione fra di esse. Le liti fra i nobili devono essere risolte con prontezza, altrimenti le contestazioni fra le persone si mutano in contestazioni tra le famiglie. Degli arbitri possono porre fine ai processi, o impedire che nascano.

membri, né alcuno a cui fosse stato padre un senatore, poteva possedere una nave atta a portare un carico maggiore di trecento anfore di grano». Citando altre fonti – segnatamente, Paolo Paruta (1540-1598) e Giovanni Sagredo (1616-1691) – Claude Dupin (1686-1769) e, sulla sua scia, Voltaire, contestarono l'affermazione di M. sostenendo che il divieto ai nobili veneziani di commerciare non era stabilito per legge, ma imposto dai costumi: cfr. C. Dupin, *Observations*, I, pp. 233-236; Voltaire, «Lois (Esprit des)», in *Œuvres complètes de Voltaire*, éd. L. Moland, 52 voll., Paris, Garnier, 1877-1885, vol. XX (*Questions sur l'Encyclopédie*), pp. 2, 4.]

^y I delatori vi gettano i loro biglietti. [È plausibile che M. abbia visto tali pietre durante la sua permanenza a Venezia (16-31 agosto 1728).]

^z Si veda Tito Livio, lib. XLIX [ma: XLV, 15, 7-9]. Un censore non poteva venir molestato nemmeno da un altro censore; ciascuno di essi compilava il proprio elenco senza sentire il parere del suo collega; e quando si fece altrimenti la censura fu, per così dire, sconvolta.

^{aa} Ad Atene i logisti [revisori dei conti], che facevano render conto a tutti i magistrati, non rendevano invece conto a nessuno.

^{bb} A Venezia è in vigore una disposizione del genere. Amelot de la Houssaye [*Histoire de Venise*], pp. 30-31 [*Première partie*, «Loix du gouvernement de Venise», XII, pp. 30-31 (ed. 1676); pp. 47-48 (ed. 1677)].

^{cc} Sembra che l'obiettivo di talune aristocrazie non sia tanto quello di conservare lo Stato quanto quello di salvaguardare ciò che esse chiamano la loro nobiltà. [Cfr. il Ms. dove, inizialmente, al posto dell'espressione «di talune aristocrazie», v'era «delle aristocrazie italiane (*des aristocratie d'Italie*)»: *MsEL*, I, p. 70.]

Da ultimo, le leggi non devono favorire le distinzioni che la vanità crea fra le famiglie, col pretesto di una maggiore nobiltà o antichità; una cosa simile dev'essere messa al livello delle meschinerie fra privati.

Basta dare un'occhiata a Sparta: si vedrà come gli efori seppero mortificare le debolezze dei re, dei grandi e del popolo³⁵.

CAPITOLO IX

Come nella monarchia le leggi sono in rapporto col loro principio

Dato che il principio di questo governo è l'onore, le leggi devono rapportarvisi.

Occorre che esse si adoperino a sostenere quella nobiltà di cui l'onore è, per così dire, il figlio e il padre.

Occorre che la rendano ereditaria, affinché sia non già il discrimine, ma il legame fra il potere del principe e la debolezza del popolo.

Le sostituzioni, che conservano i beni nelle famiglie, sebbene non si addicano agli altri governi, in questo sono assai utili.

Il diritto di ricupero restituirà alle famiglie nobili quelle terre che la prodigalità di un parente avrà alienato.

Le terre dei nobili godranno di privilegi, al pari delle persone. Non è possibile separare la dignità del monarca da quella del regno, né tanto meno separare la dignità del nobile da quella del suo feudo.

Tutte queste prerogative saranno peculiari alla nobiltà, e non passeranno al popolo, se non si vuole sconvolgere il principio del governo, né diminuire sia la forza dei nobili sia quella del popolo.

Le sostituzioni³⁶ intralciano il commercio; il diritto di ricupero crea un'infinità di processi³⁷ necessari; e tutti i fondi venduti del regno rimangono, in un modo o nell'altro, senza padrone almeno per un anno. Talune prerogative congiunte ai feudi conferiscono un potere assai pesante per coloro che ne soffrono. Sono, questi, inconvenienti connessi all'esistenza della nobiltà, i quali scompaiono davanti all'utilità generale che essa procura; ma quando li si trasmette al popolo, tutti i principi vengono sovvertiti infruttuosamente.

Nelle monarchie si può permettere che la maggior parte dei propri beni venga lasciata a uno solo dei figli: anzi, è solo in esse che siffatto permesso è buono.

Occorre che le leggi favoriscano tutto il commercio^{dd} che la costituzione di questo governo può concedere, affinché i sudditi possano, senza perire, soddisfare i bisogni sempre rinascenti del principe e della sua corte.

Bisogna che le leggi mettano un certo ordine nel modo di riscuotere le tasse, affinché non risulti più pesante degli stessi carichi fiscali.

La pesantezza dei tributi produce in un primo tempo il lavoro; il lavoro produce la stanchezza; la stanchezza, lo spirito di pigrizia³⁸.

^{dd} Essa non lo permette che al popolo. Si veda la terza legge del *Codice* [*Corpus iuris civilis, Cod., IV, 63, 3*], *de comm.[ercii] et mercatoribus*, che è piena di buon senso. [Il Ms. riporta la terza legge del *Codex*: cfr. *MsEL*, I, p. 71, in nota. Cfr. XX, 21: «È contro lo spirito del commercio che la nobiltà lo eserciti sotto la monarchia».]

CAPITOLO X

Sulla prontezza dell'esecuzione nella monarchia

Il governo monarchico ha un grande vantaggio sul repubblicano: dato che uno solo dirige gli affari, si ha una maggiore prontezza nell'esecuzione. Ma, siccome questa prontezza potrebbe degenerare in rapidità, le leggi vi introdurranno una certa lentezza. Esse devono non solo favorire la natura di ogni costituzione, ma anche rimediare agli abusi che da questa medesima natura potrebbero risultare.

Il cardinale Richelieu^{ec} vuole³⁹ che si evitino, nelle monarchie, i fastidi delle compagnie, che creano difficoltà su tutto⁴⁰. Quest'uomo, quand'anche non avesse avuto il dispotismo nel cuore, l'avrebbe avuto nel cervello⁴¹.

I corpi cui è affidato il deposito delle leggi⁴² non obbediscono mai meglio di quando procedono a passi lenti e di quando apportano, nello sbrigare gli affari del principe, quella riflessione che non ci si può aspettare dalla mancanza di lumi della Corte a proposito delle leggi dello Stato⁴³, né dalla precipitazione dei suoi Consigli^{ff}.

Che cosa sarebbe diventata la più bella monarchia del mondo⁴⁴, se i magistrati con la loro lentezza, con le loro lagnanze e con le loro preghiere non avessero arrestato il corso delle virtù stesse dei suoi re, allorché costoro, consultando solo la propria grande anima, avrebbero voluto ricompensare smisuratamente servigi resi con un coraggio e una fedeltà del pari smisurati⁴⁵?

CAPITOLO XI

Sull'eccellenza del governo monarchico

Il governo monarchico ha un grande vantaggio su quello dispotico. Siccome è proprio della sua natura che vi siano al di sotto del principe vari ordini connessi alla costituzione, lo Stato è più stabile, la costituzione più incrollabile, la persona dei governanti più sicura⁴⁶.

Cicerone^{es} ritiene che l'istituzione dei tribuni a Roma sia stata la salvezza della repubblica. «Infatti», egli dice, «la forza del popolo privo di capi è più terribile. Un capo sente che la faccenda dipende da lui; ci pensa; ma il popolo, nella sua impetuosità, ignora il pericolo in cui si getta»⁴⁷. Si può applicare questa riflessione a uno Stato dispotico, che è un popolo senza tribuni; e a una monarchia, in cui il popolo ha, in certo qual modo, dei tribuni⁴⁸.

^{ec} *Testament politique* [I, chap. 4, sec. 2, pp. 243-247].

^{ff} «Nell'opinione dei barbari il temporeggiare è da servi, l'agire subito è da re». Tacito, *Annales*, lib. V [ma: *Annales*, VI, 32]. [Assai profonde sono la dimestichezza e l'ammirazione di M. nei confronti di Tacito, le cui opere egli possedeva nell'edizione curata da Giusto Lipsio (1547-1606), il quale è stato tra i protagonisti assoluti della rivalutazione dello storico romano in età moderna: cfr. *Catalogue*, nn° 2880-2881. Della *Germania* tacitiana egli aveva anche la seguente edizione (che è quella che cita sempre nel prosieguito dell'*EL*): *De moribus Germanorum liber. Accedunt praeter alia de rebus Germaniae antiquae, ex priscis monumentis excerpta {...}*, ex recensione H. Conringii, Helmstadii, Müller, 1652: *Catalogue*, n° 3109.]

^{es} Lib. III delle *Leggi* [*De legibus*, III, 10, 23].

Vediamo infatti dappertutto che, nei tumulti del governo dispotico, il popolo, guidato solo da se stesso, porta sempre le cose all'ultimo limite; tutti i disordini che esso commette sono estremi⁴⁹; mentre, nelle monarchie, le cose assai di rado sono portate all'eccesso. I capi temono per se stessi, hanno paura di essere abbandonati; i poteri intermedi dipendenti^{hh} non vogliono che il popolo prenda troppo il sopravvento⁵⁰. È raro che gli ordini dello Stato siano completamente corrotti. Il principe tiene a questi ordini; e i sediziosi, cui mancano tanto la volontà quanto la speranza di rovesciare lo Stato, non possono né vogliono rovesciare il principe.

In simili circostanze, le persone sagge e autorevoli si mettono in mezzo; ci si modera, ci si mette d'accordo e ci si corregge; le leggi riprendono il loro vigore e si fanno sentire.

Così tutte le nostre storie sono piene di guerre civili senza rivoluzioni; le storie degli Stati dispotici, invece, sono piene di rivoluzioni senza guerre civili.

Gli storici delle guerre civili di alcuni Stati, coloro stessi che le hanno fomentate, provano a sufficienza quanto poco debba essere sospetta ai principi l'autorità che essi concedono, per il loro servizio, a certi ordini; giacché, persino nei loro momenti di smarrimento⁵¹, tali ordini non facevano che bramare le leggi e il loro dovere, e ritardavano la foga e l'impetuosità dei faziosi più di quanto non potessero servirleⁱⁱ.

Il cardinale Richelieu, pensando forse di aver troppo sviliti gli ordini dello Stato, è ricorso, per sostenerlo, alle virtù del principe e dei suoi ministri^{jj}; ed ha preteso da loro così tante cose che⁵² in verità solo un angelo potrebbe avere altrettanta vigilanza, altrettanti lumi, altrettanta fermezza e altrettante conoscenze; ed è difficile credere che, da qui alla dissoluzione delle monarchie, possano esistere un principe e dei ministri simili.

Come i popoli che vivono sotto un buon reggimento politico sono più felici di quelli che errano in mezzo alle foreste senza capi né regola, così i monarchi che vivono sotto le leggi fondamentali dello Stato sono più felici dei principi dispotici, i quali non hanno nulla che possa regolare il cuore dei loro popoli e il loro.

CAPITOLO XII

Continuazione del medesimo argomento

Non si vada a cercare la magnanimità negli Stati dispotici; il principe non vi potrebbe donare una grandezza che egli stesso non possiede. Non vi è gloria presso di lui.

È nelle monarchie che si vedranno, intorno al principe, i sudditi ricevere i suoi raggi; è lì che ciascuno, occupando, per così dire, uno spazio più vasto, ha la possibilità di praticare quelle virtù che danno all'animo non l'indipendenza, ma la grandezza.

^{hh} Si veda qui sopra la prima annotazione del lib. II, cap. IV. [Allusione al primo capoverso di II, 4.]

ⁱⁱ *Memorie* del cardinale di Retz e altre storie. [Allusione ai *Mémoires* di Jean-François-Paul de Gondi, cardinale di Retz (1613-1679), dei quali M. possedeva un esemplare della prima edizione postuma del 1718 (cfr. *Catalogue*, n° 3040), e di cui scrive: «C'è più vita nelle *Memorie* del cardinale di Retz che nei *Commentari* {*De bello Gallico* e *De bello civili*} di Cesare» (P 2103).]

^{jj} *Testament politique* [I, cap. 6, sez. 8].

CAPITOLO XIII

Idea del dispotismo

Quando i selvaggi della Luisiana vogliono della frutta, tagliano l'albero alle radici e la colgono^{kk}. Ecco il governo dispotico.

CAPITOLO XIV

Come le leggi sono in relazione col principio governo dispotico

Il governo dispotico ha per principio la paura; ma per popoli pavidi, ignoranti e abbattuti non c'è bisogno di molte leggi.

Tutto vi si deve basare su due o tre idee; non ne occorrono dunque di nuove. Quando ammaestrate una bestia, vi guardate bene dal farle mutare istruttore, lezioni e andatura; colpite il suo cervello con due o tre movimenti, e non di più⁵³.

Quando vive rinchiuso, il principe non può uscire dalla dimora della voluttà senza sconvolgere tutti coloro che ve lo trattengono. Essi non possono sopportare che la sua persona e il suo potere passino in altre mani. Fa dunque di rado la guerra personalmente, e non osa farla per mezzo dei suoi luogotenenti⁵⁴.

Un simile principe, abituato a non incontrare nessuna resistenza nel suo palazzo, prova indignazione per quella che gli viene opposta con le armi alla mano: è guidato perciò di solito dalla collera o dalla vendetta. D'altronde, egli non può avere l'idea della vera gloria. Pertanto, nei suoi domini le guerre si devono combattere con tutta la loro furia naturale, e il diritto delle genti esservi meno esteso che altrove.

Un siffatto principe è così pieno di difetti che si dovrebbe aver paura di esporre alla luce del sole la sua naturale stupidità. Egli se ne sta nascosto e nessuno conosce la condizione in cui si trova. Per fortuna, in quei paesi gli uomini sono fatti in modo da aver bisogno soltanto di un nome che li governi⁵⁵.

Carlo XII, quando era a Bender⁵⁶, incontrando nel senato di Svezia una certa resistenza, scrisse che, per dargli ordini, gli avrebbe mandato un suo stivale⁵⁷. Questo stivale avrebbe governato⁵⁸ come un re dispotico.

Se il principe è prigioniero, viene considerato come morto, e un altro sale sul trono. I trattati fatti dal prigioniero sono nulli; il suo successore non li ratificherebbe. Infatti, dato che egli è le leggi, lo Stato e il principe⁵⁹, e che non è più nulla quando cessa di essere principe, se non fosse considerato come morto, lo Stato andrebbe distrutto.

^{kk} *Lettere edificanti*, II racc., p. 315. [Cfr. «Lettre du P. Gabriel Marest {1662-1714}, missionnaire de la Compagnie de Jésus {...}, Cascaskias, Illinois, 9 novembre 1712», in *Lettres édifiantes et curieuses*, XI recueil, Paris, Le Clerc, 1715, p. 315, in cui si parla così dei nativi della Luisiana: «I nostri selvaggi non sono abituati a cogliere i frutti dagli alberi. Credono di far meglio abbattendo l'albero stesso. Motivo per cui non è rimasto quasi nessun albero da frutto nelle vicinanze del villaggio». Vedi *Geogr.*, p. 374, dove questo passaggio è già riassunto e seguito dall'osservazione: «È l'immagine dei re dispotici»; osservazione che, a sua volta, diventa nel Ms., in una prima stesura del testo collocata alla fine di V, 16: «Ecco l'immagine dei principi dispotici» (*MsEL*, I, p. 81). Cfr. nota yy.]

Uno dei fatti che più di altri persuase i Turchi a firmare una pace separata⁶⁰ con Pietro I, fu che i Moscoviti annunciarono al visir che in Svezia avevano messo sul trono un altro re^{ll}.

La conservazione dello Stato non è altro che la conservazione del principe, o piuttosto del palazzo dove questi è rinchiuso. Tutto ciò che non minaccia direttamente questo palazzo o la capitale, non produce nessuna impressione su spiriti ignoranti, orgogliosi e prevenuti; e, quanto alla concatenazione degli avvenimenti, costoro non la possono seguire, prevenire e nemmeno pensare. La politica, i suoi meccanismi e le sue leggi vi devono essere assai limitati; e il governo politico, altrettanto semplice del governo civile^{mmm}.

Tutto si riduce a conciliare il governo politico e civile con il governo domestico, i funzionari dello Stato con quelli del serraglio.

Uno Stato siffatto si troverà nella situazione migliore quando potrà considerarsi come solo al mondo; quando sarà circondato da deserti, e separato dai popoli che chiamerà barbari⁶¹. Non potendo contare sulla milizia, sarà bene che distrugga una parte di se stesso.

Come il principio del governo dispotico è la paura, così il suo fine è la tranquillità; ma non è affatto una pace, bensì il silenzio di quelle città che il nemico è sul punto di occupare⁶².

Siccome la forza risiede non nello Stato, ma nell'esercito che lo ha fondato, bisognerebbe, per difendere lo Stato, conservare questo esercito; ma esso incute timore al principe. Come conciliare dunque la sicurezza dello Stato con quella della sua persona?

Osservate, vi prego, quanto il governo moscovita si adoperi per cercare di uscire dal dispotismo, che gli è più pesante di quanto non lo sia ai popoli stessi. Sono state eliminate le grandi formazioni di truppe⁶³; sono state diminuite le pene per i delitti; si sono creati tribunali; si è cominciato a conoscere le leggi; i popoli hanno ricevuto istruzione. Ma esistono delle cause particolari che lo faranno cadere forse nella sciagura da cui voleva⁶⁴ sfuggire⁶⁵.

In questi Stati, la religione ha maggiore influenza che in qualunque altro; è una paura aggiunta alla paura. Negli imperi maomettani, è dalla religione che i popoli attingono in parte il sorprendente rispetto che nutrono per il loro principe⁶⁶.

È la religione che corregge un poco la costituzione turca⁶⁷. I sudditi, che non sono attaccati alla grandezza e alla gloria dello Stato dall'onore, lo sono dalla forza e dal principio della religione.

Fra tutti i governi dispotici, non ve n'è nessuno che si rovini da sé più di quello nel quale il principe si dichiara proprietario di tutti i beni fondiari ed erede di tutti i suoi sudditi. Ne deriva sempre l'abbandono della coltivazione delle terre; e, d'altro lato, se il principe fa il commerciante, ogni genere di industria è rovinata.

In Stati siffatti, nulla viene riparato, nulla migliorato^{mm}. Non vi si costruiscono case che per la durata di una vita, non si scavano fossati, né si piantano alberi⁶⁸; si prende tutto dalla terra, non le si restituisce nulla; tutto è incolto, tutto è deserto.

^{ll} Continuazione di Pufendorf, *Storia universale*, nel *Trattato sulla Svezia*, cap. 10. [Cfr. *Introduction à l'histoire*, t. V, *Introduction à l'histoire des principaux royaumes & États tels qu'ils sont aujourd'hui dans l'Europe*, cap. X, «Du royaume de Suède, Addition à l'Histoire de Suède», p. 524. Dell'opera M. possedeva un esemplare (di cui redasse anche un estratto, andato perduto: cfr. P 380) della seguente edizione: *Introduction à l'histoire des principaux royaumes et États tels qu'ils sont dans l'Europe*, Leyde, Vander Aa, 1710: cfr. *Catalogue*, n° 2709.]

^{mmm} Secondo Chardin in Persia non esiste un consiglio di Stato. [Cfr. Chardin, *Voyages en Perse*, t. VI, cap. 3, «De l'économie politique», p. 25: «In Persia non v'è consiglio di Stato stabile e regolato come nei governi d'Europa».]

^{mm} Si veda Rycaut, *Stato dell'Impero ottomano*, p. 196. [Cfr. P. Rycaut, *Empire Ottoman*, lib. I, cap. 17, pp. 196-197: «È facile capire, dalle cose che abbiamo appena detto, perché le arti siano tanto trascurate in Turchia; perché i Turchi si

Pensate voi che delle leggi che aboliscono la proprietà terriera e la successione dei beni diminuiranno l'avarizia e la cupidigia dei grandi? Niente affatto: esse anzi ecciteranno questa cupidigia e questa avarizia. Ci si sentirà portati a infliggere mille vessazioni, perché si crederà di possedere in proprio soltanto l'oro o l'argento che si potranno rubare o nascondere.

Affinché tutto non sia perduto, è bene che l'avidità del principe sia moderata da qualche consuetudine. Così, in Turchia⁶⁹, il principe si accontenta di prendere un diritto del tre per cento sul valore delle successioni⁷⁰. Ma, siccome il Gran Signore dà la maggior parte delle terre alla sua milizia, e ne dispone a suo capriccio; siccome egli si impadronisce di tutte le successioni dei funzionari imperiali; siccome, quando un uomo muore senza figli maschi, la proprietà passa al Gran Signore e le figlie non hanno che l'usufrutto, avviene che la maggior parte dei beni dello Stato siano posseduti in maniera precaria.

Secondo la legge di Bantam⁷¹, il re si prende l'eredità, e persino la moglie, i figli, la casa. Per eludere la disposizione più crudele di questa legge, si devono far sposare i figli a otto, nove o dieci anni, e qualche volta ancora più giovani, affinché non abbiamo a trovarsi a fare sventuratamente parte della successione paterna.

Negli Stati in cui non vi sono leggi fondamentali, la successione all'impero non può esser fissa. La corona vi è elettiva da parte del principe, dentro o fuori della sua famiglia. Invano si stabilirebbe che vi succeda il primogenito; il principe potrebbe sempre sceglierne un altro. Il successore è indicato dal principe in persona, oppure dai suoi ministri, oppure da una guerra civile. Così questo Stato ha un motivo di dissoluzione in più rispetto a una monarchia.

Siccome ogni principe della famiglia reale ha le stesse possibilità di essere eletto, succede che chi sale al trono cominci col far strangolare i fratelli, come in Turchia⁷⁰; o farli accecare, come in Persia⁷¹; o renderli pazzi, come presso il Mogol⁷²; oppure, se non si prendono le precauzioni suddette, ogni vacanza del trono è seguita, come in Marocco, da una spaventosa guerra civile.

Secondo le costituzioni della Moscovia⁷³, lo zar può scegliere chi vuole come proprio successore, sia dentro che fuori della sua famiglia. Un simile metodo di successione provoca mille rivoluzioni e rende il trono altrettanto vacillante quanto è arbitraria la successione⁷³. Siccome l'ordine di successione è una delle cose che più importano al popolo conoscere, il migliore è quello che

preoccupino così poco di valorizzare le terre e di costruire case che durino, perché quelle dei privati risultino utilizzabili di solito solo quindici o vent'anni, e perché non coltivino campi d'alberi da frutta {...} in un paese dove la natura offre tanto».]

⁶⁹ Si veda, sulle successioni dei Turchi, [Guillet de Saint-Georges,] *Sparta antica e moderna*. Si veda anche Rycaut, *Sull'impero ottomano*. [Per Guillet de Saint-Georges, cfr. *Lacédémone ancienne et moderne*, lib. III, p. 463, dove è riportato il dato del tre per cento; circa Rycaut, *Empire Ottoman*, cap. XVI, p. 177.]

⁷⁰ *Recueil des voyages qui ont servi à l'établissement [et aux progrès] de la Compagnie des Indes [Orientales]*, tomo I. La legge di Pegù è meno crudele: se si hanno figli, il re succede soltanto per i due terzi. *Ibid.*, t. III, p. 1. [La prima notizia è tratta dal *Recueil des voyages*, ed. 1710, t. I, «Premier voyage des Hollandois aux Indes Orientales», p. 348 («{È} un diritto stabilito a Bantam che, quando un uomo muore, il re prende sua moglie, i suoi figli e i suoi beni, e se ne appropria, rendendo schiava la madre. Per prevenire l'effetto di questa legge, si fanno sposare i figli, soprattutto quelli ricchi, a otto, nove o dieci anni, e talvolta perfino più giovani»). L'antico principato di Bantam era situato sulla punta più occidentale dell'isola di Giava. La seconda notizia, invece, dal *Recueil des voyages*, ed. 1710, t. III, «Second voyage d'Étienne van der Hagen», p. 73 («L'eredità di un uomo che muore è devoluta al re; ma se lascia dei figli, il re ne prende solo i due terzi, mentre i figli ricevono l'altro terzo»). Pegù era l'antica capitale della Bassa Birmania.]

⁷¹ Si vedano le varie costituzioni, soprattutto quella del 1722. [«Costituzioni» è da intendere qui nel senso di «leggi fondamentali» o «costituzionali». La legge del 5 febbraio 1722, promulgata da Pietro I *il Grande*, accordava appunto allo zar il diritto di nominare i propri successori.]

maggiormente colpisce, come la nascita e un certo ordine nella nascita. Una disposizione simile arrestra gli intrighi, soffoca le ambizioni; non si condiziona più lo spirito di un principe debole, né si fanno parlare i moribondi.

Quando la successione è stabilita da una legge fondamentale, un solo principe è il successore, e i suoi fratelli non hanno alcun diritto, né reale né apparente, di disputargli la corona. Non si può né presumere né far valere una volontà particolare del padre. Non v'è dunque bisogno di imprigionare o mettere a morte il fratello del re più di qualsiasi altro suddito⁷⁴.

Ma, negli Stati dispotici, dove i fratelli del principe sono al tempo stesso i suoi schiavi e i suoi rivali, la prudenza vuole che ci si assicuri delle loro persone, soprattutto nei paesi maomettani, dove la religione considera la vittoria o il successo come un giudizio di Dio; di modo che nessuno vi è monarca⁷⁵ di diritto, ma solo di fatto.

L'ambizione è assai più sfrenata negli Stati dove i principi di sangue sanno che, se non salgono al trono, verranno rinchiusi o messi a morte, che non fra noi, dove i principi di sangue godono di una posizione che, se non soddisfa a sufficienza l'ambizione, soddisfa forse di più le aspirazioni moderate.

I principi degli Stati dispotici hanno sempre abusato del matrimonio. Essi di solito prendono parecchie mogli, soprattutto in quella parte del mondo dove il dispotismo è, per così dire, naturalizzato, cioè l'Asia. Ne hanno talmente tanti figli che non possono provare affetto per essi, né questi ultimi per i loro fratelli.

La famiglia regnante rassomiglia allo Stato: è troppo debole e il suo capo è troppo forte; appare vasta e si riduce a nulla. Artaserse^{fr} fece morire tutti i suoi figli, perché avevano congiurato contro di lui. Non è verosimile che cinquanta figli cospirino contro il proprio padre; e ancor meno che cospirino perché egli non ha voluto cedere la sua concubina al figlio maggiore. È più semplice credere che si tratti di uno di quegli intrighi tipici dei serragli orientali; di quei luoghi dove l'artificio, la malvagità e l'astuzia regnano nel silenzio e si nascondono nell'oscurità di una notte; dove un vecchio principe, ogni giorno più rimbecillito, è il primo prigioniero del palazzo.

Dopo tutto quello che abbiamo detto, parrebbe che la natura umana dovesse ribellarsi senza posa contro il governo dispotico. Invece, nonostante l'amore degli uomini per la libertà e nonostante il loro odio contro la violenza, la maggior parte dei popoli vi è sottomessa. Ciò è facile da comprendere. Per formare⁷⁶ un governo moderato occorre mettere insieme i poteri, regolarli, temperarli e farli agire; dare, diciamo, della zavorra all'uno per metterlo in condizione di resistere all'altro; è un capolavoro di legislazione, che il caso riesce di rado a fare e che di rado si lascia compiere alla prudenza. Al contrario, un governo dispotico salta, per così dire, agli occhi; è dappertutto uniforme: siccome per istituirlo bastano le passioni, chiunque è capace di farlo.

CAPITOLO XV

Continuazione del medesimo argomento

^{fr} Si veda Giustino [*Epitome*, X, 1-2]. [Secondo Giustino – la cui opera M. possedeva in due esemplari annotati da Isaac Vossius (1618-1689) (cfr. *Catalogue*, nn° 2845-2846) e di cui aveva composto un estratto, andato perduto (cfr. P 41) – Artaserse avrebbe avuto centoquindici figli, cinquanta dei quali cospirarono contro di lui e furono messi a morte.]

Nei climi caldi, dove di solito regna il dispotismo, le passioni si fanno sentire e si attutiscono più rapidamente che altrove^{ss}; lo spirito vi è più precoce; i pericoli della dissipazione dei beni vi sono minori; è meno facile distinguersi; minori sono i contatti fra i giovani chiusi in casa; vi si prende moglie di buon'ora: dunque vi si può diventare maggiorenni prima che nei nostri climi europei. In Turchia, si diventa maggiorenni a quindici anni^{tt}.

La cessione dei beni vi è impossibile. In un governo dove nessuno possiede ricchezze sicure, si fa credito più alla persona che ai beni.

Siffatta cessione è cosa naturale nei governi moderati^{uu}, e soprattutto nelle repubbliche, data la maggior fiducia che si deve avere nella probità dei cittadini, e la mitezza che deve ispirare una forma di governo che ognuno sembra essersi dato da sé.

Se nella Repubblica romana i legislatori avessero istituito la cessione dei beni^{vv}, non si sarebbe precipitati in tante sedizioni e discordie civili, né si sarebbero corsi i pericoli dei mali e i rischi dei rimedi.

La povertà e l'incertezza delle fortune fanno dell'usura una cosa naturale negli Stati dispotici, poiché ognuno aumenta il prezzo del proprio denaro in proporzione al pericolo che si corre prestandolo. In questi infelici paesi la miseria viene dunque da ogni parte; tutto vi è tolto, persino la risorsa dei prestiti.

Ne consegue che il mercante non vi può fare un gran commercio; vive alla giornata: se si caricasse di molte mercanzie perderebbe, a causa degli interessi da lui versati per pagarle, più di quanto non guadagnerebbe vendendole. Quindi le leggi sul commercio vi sono quasi inesistenti; si riducono alla semplice sorveglianza⁷⁷.

Il governo non potrebbe essere ingiusto senza avere delle mani che esercitano le sue ingiustizie: ora, è impossibile che queste mani non si adoperino per se medesime. Il peculato è dunque cosa naturale negli Stati dispotici.

Poiché questo è qui un crimine ordinario, le confische sono utili. Con esse si consola il popolo; il denaro che se ne ricava costituisce un tributo considerevole che il principe difficilmente riscuoterebbe da sudditi dissestati: anzi, in quei paesi, non esiste alcuna famiglia che si voglia conservare.

Negli Stati moderati è tutt'altra cosa. Le confische renderebbero incerta la proprietà dei beni; spoglierebbero fanciulli innocenti; distruggerebbero una famiglia, mentre si tratterebbe soltanto di punire un colpevole. Nelle repubbliche, esse commetterebbero il male di eliminare l'uguaglianza che ne è l'anima, privando un cittadino dello stretto necessario^{ww}.

Una legge romana^{xx} ammette le confische solamente nei casi di delitto di lesa maestà di primo grado⁷⁸. Sarebbe spesso assai saggio seguire lo spirito di questa legge e limitare le confische a

^{ss} Si veda il libro [XIV] *Sulle leggi nel loro rapporto con la natura del clima*.

^{tt} Guillet de Saint-Georges, *Lacédémone ancienne et moderne* [lib. 3,] p. 463. [Cfr. nota oo.]

^{uu} Lo stesso è delle dilazioni di pagamento nei fallimenti in buona fede.

^{vv} Essa fu stabilita soltanto dalla legge *Giulia, De cessione bonorum*. Si evitavano la prigione e l'infame partizione dei beni [«che era stata introdotta {...} dalla legge delle Dodici Tavole» (*MsEL*, I, p. 80)]. La *lex Iulia de cessione bonorum* o *de bonis cedendis* (*Corpus iuris civilis, Cod.*, VII, 71, 4) è solitamente attribuita ad Augusto (17 d.C.?).]

^{ww} Mi sembra che nella repubblica di Atene si amassero troppo le confische.

^{xx} *Authentica, Bona damnatorum, Codex* [*Corpus iuris civilis, Codex*, IX, 49, 10; *Novellae*, 134, c. 13], *de bonis proscriptorum seu damnatorum*.

determinati delitti. Nei paesi dove una consuetudine locale ha dettato norme sui beni *propri* [beni ereditari], Bodin^{yy} dice assai bene che si dovrebbero confiscare solo i beni *acquistati*.

CAPITOLO XVI

Sulla trasmissione del potere

Nel governo dispotico, il *potere* passa interamente nelle mani di colui al quale esso viene affidato. Il visir è il despota stesso e ogni funzionario particolare è un visir⁷⁹. Nel governo monarchico, il potere si trasmette in modo meno immediato; il monarca, concedendolo, lo limita^{zz}. Egli distribuisce la propria autorità in maniera da non darne mai una più grande⁸⁰.

Così, negli Stati monarchici, i vari governatori delle città dipendono più dal principe che dai governatori delle province, e i vari ufficiali dei corpi militari ancor più dal principe che dai generali.

Nella maggior parte degli Stati monarchici è stato saggiamente stabilito che coloro i quali hanno un comando un po' esteso non siano addetti a nessun corpo militare; di modo che, avendo ottenuto il comando solo grazie a una volontà particolare del principe e potendo essere come non essere impiegati, si trovino, in certo modo, dentro e fuori del servizio.

Ciò è incompatibile col governo dispotico. Infatti, se coloro che sono attualmente senza carica avessero tuttavia delle prerogative o dei titoli, esisterebbero all'interno dello Stato individui grandi di per se stessi; il che sarebbe in contraddizione con la natura di un siffatto governo.

Infatti, se il governatore di una città non dipendesse dal pascià, ci vorrebbero tutti i giorni degli accomodamenti per metterli d'accordo; cosa assurda in un governo dispotico. Per giunta, se il governatore particolare avesse la facoltà di non obbedire, come farebbe l'altro a rispondere con la propria testa della provincia affidatagli?

In questo governo l'autorità non può esser controbilanciata; sia essa quella di un infimo funzionario o quella del despota. Nei paesi moderati, la legge è dappertutto saggia, dappertutto conosciuta, e i più piccoli funzionari la possono seguire. Ma nel dispotismo, dove la legge non è altro che la volontà del principe, quand'anche questi fosse saggio, come farebbe un funzionario a seguire una volontà che non conosce? Bisogna quindi che segua la propria.

Non solo, ma essendo la legge esclusivamente ciò che il principe vuole e non potendo egli volere che quello che conosce, ci deve ben essere una quantità sterminata di gente che vuole per lui e come lui.

Infine, poiché la legge è la volontà momentanea del principe⁸¹, coloro che vogliono per lui devono volere senza indugio come lui.

CAPITOLO XVII

^{yy} [J. Bodin, *Les six livres de la république*] V, 3. [Nel Ms. segue questa frase, ma cancellata: «Concludo questo capitolo. Quando i selvaggi della Luisiana vogliono della frutta, tagliano l'albero alla radice. Ecco l'immagine dei principi dispotici» (*MsEL*, I, p. 81). Cfr. nota *kk*. Dei *Six livres de la république* di Bodin M. possedeva due esemplari, uno *in-folio* del 1579 e l'altro, datato 1583, con un'apologia firmata René Harpin, vale a dire lo pseudonimo di cui Bodin si serviva nel rispondere ai critici della sua opera: cfr. *Catalogue*, nn° 2371-2372.]

^{zz} «Come la luce di Febo è di solito più tenue / Quand'è al tramonto...» [Seneca, *Troades*, II, 1140-1141].

Sui doni

È usanza, nei paesi dispotici, non accostare nessun superiore, nemmeno il re, senza offrirgli un dono⁸². L'imperatore del Mogol^{1aaa} non accetta le richieste dei sudditi se prima non ha ricevuto qualche cosa. Questi principi arrivano al punto di corrompere persino le grazie stesse che concedono.

È inevitabile che sia così in un governo dove nessuno è cittadino; in un governo dove si è permeati dall'idea che il superiore non debba nulla all'inferiore; in un governo dove gli uomini si credono legati solamente dai castighi che gli uni infliggono agli altri; in un governo dove si fanno pochi affari e dove è raro che ci si debba presentare al cospetto di un potente, indirizzargli delle richieste e ancor meno delle lamentele.

In una repubblica, i doni sono una cosa odiosa, perché la virtù non ne ha bisogno. In una monarchia, l'onore è un motivo più forte dei doni. Ma, in uno Stato dispotico, dove non esistono né onore né virtù, si può essere spinti ad agire solo dalla speranza degli agi della vita.

Fu appunto in sintonia con le idee repubblicane che Platone^{bbb} voleva che fossero puniti con la morte coloro i quali ricevevano doni per compiere il proprio dovere. «Non si devono accettare doni», egli diceva, «né per le cose buone né per le cattive».

La legge romana^{ccc} che permetteva ai funzionari pubblici di accettare piccoli doni^{ddd}, purché non superassero i cento scudi l'anno, era una cattiva legge. Coloro ai quali non si dà nulla, non desiderano nulla; coloro ai quali si dà poco, desiderano ben presto un poco di più e successivamente molto. D'altronde, è più facile dichiarare colpevole chi, non dovendo prender nulla, accetta qualche cosa, che chi prende di più, quando dovrebbe prender di meno e trova sempre, per far ciò, pretesti, scuse e cause plausibili⁸³.

CAPITOLO XVIII

Sulle ricompense concesse dal sovrano

Nei governi dispotici, dove, come abbiamo detto, si è spinti ad agire soltanto dalla speranza degli agi della vita, il principe come ricompensa non può dare che del denaro. In una monarchia, dove l'onore regna da solo, il principe ricompenserebbe unicamente con onorificenze, se a quelle stabilite dall'onore non fosse unito un lusso che inevitabilmente crea dei bisogni: il principe quindi vi premia con onori che portano alla ricchezza. Ma in una repubblica, dove regna la virtù, motivo che basta a se stesso e che esclude tutti gli altri, lo Stato ricompensa soltanto con riconoscimenti di questa virtù.

^{aaa} *Recueil des voyages qui ont servi à l'établissement de la Compagnie des Indes*, t. I, p. 80. [Cfr. *Recueil des voyages*, ed. 1725, t. I, «Avis sur le commerce des Indes Orientales. Description de leur manière de vivre», p. LXXXVIII.]

^{bbb} Lib. XII [955c-d] delle *Leggi*.

^{ccc} *Leg. 5, § ad leg. Jul. repet.* [*Corpus iuris civilis, Dig.*, XLVIII, 11, 6, 2, *de lege Iulia repetundarum.*]

^{ddd} *Munuscula* [«Piccoli doni»].

È regola generale che le grandi ricompense, in una monarchia e in una repubblica, sono un segno della loro decadenza, perché provano che i loro principi sono corrotti; che, da un lato, l'idea dell'onore non vi ha più tanta forza; e che, dall'altro, la qualità di cittadino si è indebolita⁸⁴.

I peggiori imperatori romani sono stati quelli che più hanno donato: per esempio, Caligola, Claudio, Nerone, Ottone, Vitellio, Commodo, Eliogabalo e Caracalla. I migliori, come Augusto, Vespasiano, Antonino Pio, Marco Aurelio e Pertinace, sono stati economi. Sotto i buoni imperatori lo Stato riacquistava i suoi principi; il tesoro dell'onore suppliva a tutti gli altri tesori.

CAPITOLO XIX

Nuove conseguenze dei principi dei tre governi

Non posso risolvermi a finire questo libro senza fare ancora alcune applicazioni dei miei tre principi.

PRIMA DOMANDA. Si tratta di sapere se le leggi devono costringere un cittadino ad accettare le cariche pubbliche. Affermo che lo devono nel governo repubblicano, non già in quello monarchico. Nel primo, le magistrature sono testimonianze di virtù, depositi che la patria affida a un cittadino, il quale deve vivere, agire e pensare solo per lei; dunque egli non le può rifiutare^{ccc}. Nel secondo, le magistrature sono attestati d'onore; ora, la bizzarria dell'onore è tale che esso si compiace di accettarne qualcuno solo come e quando lo vuole.

Il defunto re di Sardegna^{fff} puniva chi rifiutava le dignità e le cariche del suo Stato; seguiva, senza saperlo, idee repubblicane. Il suo modo di governare, d'altronde, prova a sufficienza che non era quella la sua intenzione.

SECONDA DOMANDA. È buona la massima secondo la quale un cittadino può essere obbligato ad accettare, nell'esercito, un posto inferiore a quello che occupava? Presso i Romani si vedeva spesso un capitano servire, l'anno seguente, agli ordini del suo luogotenente^{ggg}. Il fatto è che nelle repubbliche la virtù richiede che si faccia allo Stato un continuo sacrificio di se stessi e delle proprie ripugnanze. Invece, nelle monarchie, l'onore, vero o falso, non può tollerare quello che esso chiama degradarsi⁸⁵.

Nei governi dispotici, dove si abusa in ugual misura dell'onore, dei posti e dei ranghi, si fa indifferentemente di un principe un infimo servo⁸⁶ e di un infimo servo un principe⁸⁷.

^{ccc} Platone, nella sua *Repubblica*, lib. VIII [557e], mette questi rifiuti nel novero dei segni della corruzione dello Stato. Nelle sue *Leggi*, lib. VI [756c-e], vuole che vengano puniti con un'ammenda. A Venezia vengono puniti con l'esilio. [Circa il rinvio alle *Leggi*, in realtà Platone vi afferma che sono passibili di multa i cittadini che si sottraggono all'obbligo del voto e non già gli eletti che rifiutano l'incarico. Per quanto concerne, poi, il riferimento a Venezia, è assai probabile che M. abbia equivocato sull'ultima frase del seguente passo dell'*Histoire de Venise* di Amelot: «I nobili che rifiutano le cariche alle quali vengono eletti sono tenuti a pagare una multa di 2000 ducati allo Stato {...} e a non presentarsi per due anni al Gran Consiglio {...}. Fatto che costituisce una sorta di esilio» (p. 40).]

^{fff} Vittorio Amedeo. [Nei suoi *Voyages*, p. 180, M. menziona il caso del marchese Maurizio Ignazio Graneri, caduto in disgrazia ed esiliato per due anni da Vittorio Amedeo II (1666-1732) a causa del suo rifiuto della carica di primo presidente del senato di Nizza. Il Nostro ebbe modo di conoscere il re sabardo di persona, nell'ottobre del 1728, durante la sua permanenza a Torino: cfr. *Voyages*, p. 173, e *Corr.*, in Masson, III, pp. 274, 277.]

^{ggg} Essendosi alcuni centurioni appellati al popolo per richiedere la carica che precedentemente avevano avuto, un centurione disse loro: «È giusto, o miei commilitoni, che voi consideriate come onorevole ogni posto in cui possiate difendere la Repubblica». Tito Livio, lib. XLII [*Ab Urbe condita*, XLII, 34, 15].

TERZA DOMANDA. Si potranno riunire nelle stesse mani incarichi civili e militari? Sì, nella repubblica⁸⁸; no, nella monarchia. Nelle repubbliche, sarebbe assai pericoloso fare del mestiere delle armi una condizione particolare, distinta da quella che esercita le funzioni civili; e, nelle monarchie, non sarebbe meno pericoloso affidare le due funzioni alla medesima persona.

Nella repubblica, si prendono le armi soltanto in qualità di difensori delle leggi e della patria; solo perché si è cittadini ci si fa temporaneamente soldati. Se vi fossero due ordini distinti, si farebbe sentire a colui il quale, sotto le armi, si crede cittadino, che non è che un soldato.

Nelle monarchie, i guerrieri hanno come unico scopo la gloria, o per lo meno l'onore oppure la fortuna. Ci si deve ben guardare dall'affidare gli incarichi civili a individui siffatti; occorre, invece, che siano tenuti a freno dai magistrati civili e che le medesime persone non abbiano, contemporaneamente, la fiducia del popolo e la forza per abusarne^{hhh}.

Osservate come, in una nazione dove la repubblica si nasconde sotto la forma della monarchia⁸⁹, si tema che i militari abbiano uno stato particolare, e come il guerriero rimanga sempre cittadino, o persino pubblico funzionario, affinché queste qualità siano un pegno per la patria e non vengano dimenticate mai⁹⁰.

Questa divisione delle magistrature in civili e militari, operata dai Romani dopo la perdita della repubblica, non fu un atto arbitrario. Fu una conseguenza del mutamento della costituzione romana: quest'ultima corrispondeva alla natura del governo monarchico; e ciò che fu solamente iniziato sotto Augustoⁱⁱⁱ, gli imperatori successiviⁱⁱⁱ dovettero condurre a termine, al fine di moderare il governo militare.

Così Procopio, rivale di Valente al trono imperiale, dimostrò di non capirci nulla quando, conferendo a Ormisda, principe persiano di sangue reale, la dignità proconsolare^{kkk}, restituì a questa magistratura il comando degli eserciti, che un tempo possedeva; a meno che non avesse ragioni particolari per farlo. Un uomo che aspira alla sovranità, cerca non tanto quello che è utile allo Stato quanto quello che lo è alla propria causa.

QUARTA DOMANDA. Conviene che le cariche siano venali? Non devono esserlo negli Stati dispotici, dove bisogna che i sudditi siano assunti o licenziati in un attimo dal principe.

Questa venalità è buona, invece, negli Stati monarchici, perché fa esercitare, come se fosse un mestiere di famiglia, ciò che per virtù non si vorrebbe intraprendere; perché indirizza ciascuno al

^{hhh} «Affinché il comando militare non passasse agli ottimati, Gallieno [218-268 d.C.] vietò al senato il servizio militare e anche l'accesso all'esercito». Aurelio Vittore, *De viris illustribus* [ma: *De Caesaribus*, XXXIII, 34. L'opera era posseduta da M.: cfr. *Catalogue*, nn° 2819ter, 2820, 3297].

ⁱⁱⁱ Augusto tolse ai senatori, ai proconsoli e ai governatori il diritto di portare le armi. Dione, lib. XXXIII [*Storia romana*, LIII, 12, 2-3; 13].

ⁱⁱⁱ Costantino. Si veda Zosimo, lib. II [*Historiae*, II, 33. Nella sua biblioteca M. possedeva un esemplare di quest'opera in nove libri (cfr. *Catalogue*, n° 2732), alla quale rinvia varie volte nei suoi *Romains*].

^{kkk} Ammiano Marcellino, lib. XXVI, «secondo l'uso antico e con il comando negli affari militari». [*Res gestae*, XXVI, 8, 12. La frase completa di Ammiano è: «secondo l'uso antico e con il comando negli affari sia militari sia civili». Ormisda fu uno dei fratelli del re sasanide Sapore II (307-379). Procopio (326-366) era il cugino da parte di madre dell'imperatore Giuliano l'Apostata. Valente è l'imperatore romano Flavio Giulio Valente (328-378). Dell'opera di Ammiano, della quale aveva fatto un estratto andato perduto (cfr. P 716), M. possedeva un esemplare in lingua francese del 1672 e due in latino con scritti di altri autori: cfr. *Catalogue*, nn° 2812, 2819ter, 2820.]

proprio dovere e rende più permanenti gli ordini dello Stato. *Suda*^{III} dice assai bene che Anastasio aveva fatto dell'Impero una specie di aristocrazia, vendendo tutte le magistrature.

Platone^{mmmm} non può soffrire questa venalità: «È come se in una nave», egli dice, «si facesse qualcuno pilota o marinaio per il suo denaro. Vi par possibile che questa regola sia cattiva in qualsiasi altra faccenda della vita e buona solamente per governare una repubblica?». Ma Platone parla di una repubblica fondata sulla virtù, mentre noi parliamo di una monarchia. Ora, in una monarchia dove, se non esistesse una normativa pubblica circa la vendita delle cariche, l'indigenza e l'avidità dei cortigiani li spingerebbero a venderle ugualmente, il caso darà sudditi migliori di quelli che sarebbero stati scelti nominalmente dal principe⁹¹. Infine, la promozione sociale mediante le ricchezze⁹² stimola e conserva l'operosità^{nmn}, della quale questo tipo governo ha grande necessità.

QUINTA DOMANDA. In quale governo occorrono dei censori? In una repubblica, dove il principio del governo è la virtù. Non sono solo i delitti che distruggono la virtù, ma anche le negligenze, gli errori, una certa tepidezza nell'amor di patria, gli esempi pericolosi e i germi di corruzione; quelle cose che, senza offendere le leggi, le eludono; che senza distruggerle, le indebolisce; tutto ciò deve essere corretto dai censori.

Stupisce la punizione di quell'areopagita che aveva ucciso un passero che, inseguito da un sparviero, gli si era rifugiato in seno. Sorprende che l'areopago abbia condannato a morte un fanciullo che aveva accecato un uccellino di sua proprietà⁹³. Si badi bene però che non si tratta qui di una condanna per un delitto, ma di un giudizio di costumi in una repubblica fondata sui costumi.

Nelle monarchie non c'è bisogno di censori. Esse sono basate sull'onore; e la natura dell'onore è di avere per censore il mondo intero. Chiunque vi manchi viene sottoposto ai rimproveri perfino di coloro che non ne hanno.

Lì i censori sarebbero traviati da quelli stessi che dovrebbero correggere: non sarebbero efficaci contro la corruzione di una monarchia; mentre la corruzione di una monarchia sarebbe troppo forte contro di loro.

Si comprende facilmente che nei governi dispotici non occorrono censori. L'esempio della Cina sembra sfuggire a tale regola; ma, nel séguito di quest'opera⁹⁴, vedremo i motivi particolari del suddetto ordinamento.

¹ «Stato politico» designa qui il governo repubblicano (nella forma sia democratica che aristocratica).

² Cfr. *Romains*, IV, in *OC*, 2, p. 112: «Non vi è nulla di così potente quanto una repubblica in cui si osservano le leggi non già per timore né per motivi razionali, ma per passione, come avveniva a Roma e a Sparta».

³ Il rapporto fra spirito di uguaglianza e regime repubblicano era già stato sottolineato da Machiavelli: cfr. *Discorsi*, I, 55.

^{III} Frammento tratto dalle *Ambasciate* di Costantino Porfirogenito. [Cfr. *Suda*, s.v. «Anastasios», I, 187. Di questo lessico enciclopedico M. possedeva un esemplare in greco e latino: cfr. *Catalogue*, n° 2533. Anastasio I fu imperatore d'Oriente dal 491 al 518.]

^{mmmm} *Repubblica*, lib. VIII. [M. riassume il seguente passo: «Pensa un po', se per le navi si scegliessero i piloti con un simile criterio, in base al censo, e uno perché povero non venisse scelto nonostante fosse un ben più abile navigatore... – Navigherebbero molto male, interrompe. – E lo stesso non avverrebbe nel governo di qualunque altra cosa? – Lo credo bene. – Meno che per lo Stato?, domandai; o vi rientra anche quello? – Tanto più anzi, rispose, perché qui il governo è più difficile e più importante» (*Repubblica*, VIII, 551c, p. 548; tr. parzialmente modificata).]

^{nmn} Pigritia della Spagna: vi si danno tutte le cariche.

⁴ Cfr. P 785: «Quando in una nazione la nascita e gli onori non danno autorità, ciascuno cerca un'autorità naturale che è quella del merito personale».

⁵ Concetto di evidente derivazione aristotelica: «[...] se nell'*Etica* [*Etica N.*, A 1101a 14-16; H 1153b 9-21] si è stabilito a ragione che la vita felice è quella vissuta senza impedimento in accordo con la virtù, e che la virtù è medietà, è necessario che la vita media sia la migliore, di quella medietà che ciascuno può ottenere. Questi stessi criteri servono necessariamente per giudicare la bontà o la malvagità di uno Stato e di una costituzione [...]. Ora, siccome si è d'accordo che la misura e la medietà è l'ottimo, è evidente che anche dei beni di fortuna il possesso moderato è il migliore di tutti [...]. È chiaro dunque che la comunità statale migliore è quella fondata sul ceto medio e che possono essere bene amministrati quegli Stati in cui il ceto medio è numeroso e potente [...]. Per ciò è una fortuna grandissima che quanti hanno diritti di cittadino possiedano una sostanza moderata e sufficiente» (*Politica*, IV, 11, 1295a 37-42 - 1295b 3-6, 35-42). Vedi anche *Della politica*, in cui M. ricorda l'opinione di Tucidide (*Storie*, III, 37, 3) secondo cui «le menti mediocri sono le più adatte a governare» (Montesquieu, *Scritti filosofici giovanili*, p. 81).

⁶ Cfr. P 1760, in cui M. enumera l'amore per la patria e l'uguaglianza delle condizioni fra le «ragioni per le quali le repubbliche diventano più floride dei paesi governati da uno solo».

⁷ Cfr. Plutarco, *Vita di Alcibiade*, 23. Si noti però che Plutarco parla solo dell'ammirazione che gli Spartani provarono per Alcibiade, allorché lo videro conformarsi alle loro leggi.

⁸ Cfr., per Licurgo, Plutarco, *Vita di Licurgo*, 8; per Romolo, Dionigi di Alicarnasso, *Antichità*, II, 7, 4. Su Licurgo, vedi anche P 1837.

⁹ Cfr. *Romains* III, p. ??? Vedi anche P 639.

¹⁰ Cfr. P 1837, in cui M. riporta le critiche di Aristotele alla costituzione spartana (*Politica*, II, 9, 1270a), la quale, dopo aver stabilita l'uguaglianza e proibito gli acquisti e le vendite, aveva lasciato la facoltà di testare o di far donazioni, ciò che distruggeva l'uguaglianza.

¹¹ Cfr. *Numeri*, XXXVI, 6-8 [*Nuova Riveduta*], dove però è detto soltanto che le figlie di Selofead dovranno sposarsi con uomini della stessa tribù perché l'eredità resti nella famiglia.

¹² Cfr. Machiavelli, *Discorsi*, II, 7.

¹³ Cfr. XX, 1-2.

¹⁴ Cfr. Erodoto, *Storie*, II, 177, e Plutarco, *Vita di Solone*, 22.

¹⁵ Cfr. LP LXXVI (CXXIX), p. ???. Già Platone (*Leggi*, V, 738b-c) aveva messo in guardia i legislatori dal modificare le antiche usanze, per lo più fondate su motivi religiosi; a questo passo fa riferimento M. in *Spicil.* n° 448.

¹⁶ *Politica*, II, 9, 1270b 36-40. Quest'osservazione è utilizzata da Aristotele proprio per criticare l'istituzione di un senato a vita a Sparta.

¹⁷ Sui censori e la loro utilità in un regime democratico, M. insiste già in *Romains*, VIII (*OC*, 2, pp. 149-151).

¹⁸ Cioè, permessa a tutti.

¹⁹ Cfr. VII, 10.

²⁰ Cfr. *Essai sur les causes*, II: «È risaputo che a Sparta si parlava assai poco. Doveva accadere questo: il rispetto per la vecchiaia doveva indurre al silenzio i giovani, allo stesso modo che il contegno austero doveva indurre i vecchi a fare altrettanto» (Montesquieu, *Saggio sulle cause*, p. 75).

²¹ *Magistrato*: qui e di séguito nel capitolo, da intendere nel significato etimologico (*magister*) di maestro, prefetto, capo, quindi pubblico funzionario, governante (cfr. anche, in tal senso, l'identificazione tra *magistrato* e *ministro* in II, 2).

²² Cfr. LPA, LXXVI (CXXIX), p. ???, e P 1253.

²³ Il Ms. aggiunge: «istituzione ammirevole, che fa temere solo ciò che si deve amare» (*MsEL*, I, p. 65).

²⁴ Nel Ms. è aggiunta qui la seguente nota, poi cancellata: «Negli Stati dispotici v'è talora una ragione particolare per l'estremo potere dei padri, e cioè che essi possono essere puniti per i crimini dei loro figli. Ora, se fossero solo padri e non anche magistrati, non potrebbero risponderne» (*MsEL*, I, p. 65).

²⁵ Testo differente nel Ms.: «Noi abbiamo conservato quest'uso, che però non era quello degli Stati gotici. In una monarchia non si ha bisogno di tanta costrizione, e sembra che la maggiore età presso un popolo guerriero cominci non appena si è in condizione di portare le armi» (*MsEL*, I, p. 65).

²⁶ Nel Ms., in luogo di «Ma ciò non è proprio dello spirito della monarchia», si ha: «Le disposizioni completamente diverse dei nostri costumi derivano dalle leggi feudali, le quali miravano solo a moltiplicare il numero di coloro che

potevano prestare servizio» (*MsEL*, I, p. 65). Cfr. *LPA*, LXXVI (CXXIX), p. 350, dove M. sottolinea già che i Francesi, che pure hanno conservato molta parte del diritto romano, non hanno mantenuto l'autorità paterna.

²⁷ *Subsides*, nell'originale. All'epoca di M. il termine era un equivalente di *impôts* (imposte/tasse), come risulta evidente, tra l'altro, dalla voce «Subside» dell'*Encyclopédie*, t. XV, p. 572: «*Sussidio* si dice in generale di tutte le tasse e imposizioni che i sudditi pagano ai re o a coloro che governano per sovvenire ai bisogni dello Stato».

²⁸ M. può avere attinto la notizia di questa catena d'oro da *La ville et la République de Venise* (Paris, Barbin, 1680; nuova ed., 1685) di Alexandre-Toussaint Limonjon de Saint-Didier (1630?-1689), di cui possedeva un esemplare nella sua biblioteca (cfr. *Catalogue*, n° 3087). Vi si legge, tra l'altro: «La Repubblica un tempo aveva nel suo tesoro altre ricchezze non meno considerevoli; si trattava di una catena d'oro di grossezza e lunghezza così straordinarie che ci volevano quaranta facchini per trasportarla, e inoltre dodici o quindici milioni di monete d'oro; questo grande tesoro non veniva mai toccato se non per mostrarlo al popolo e agli stranieri, in determinate solennità: la catena veniva tesa sotto il portico del Palazzo, che dà sulla piazza, di cui teneva i due lati, mentre le monete d'oro erano esposte in mucchi fra le colonne; e la Repubblica aggiungeva tutti gli anni, dall'oro risparmiato, qualche anello alla catena» (p. 50 nell'ed. del 1685). Il passaggio è riportato pure nel *Nouveau voyage d'Italie* (3 voll., La Haye, Henry van Bulderen, 1702⁴, vol. I, p. 206, in nota) di Maximilien Misson (1650?-1720), anch'esso presente nella biblioteca di La Brède: cfr. *Catalogue*, n° 2750.

²⁹ Il Ms. aggiunge la seguente nota, poi cancellata: «Nulla è paragonabile ai disordini dei paesi in cui il principe dà in appalto il commercio ai governatori. Si veda il *Recueil des voyages qui ont servi à l'établissement de la Compagnie des Indes*, t. IV, 1^{re} partie» [ma: t. VII, pp. 515-517]. M. ribadirà la convinzione espressa nel testo in XX, 21.

³⁰ Cfr. II, 3, p. ???

³¹ Il Ms. aggiunge il seguente capoverso, che però verrà cancellato: «A Venezia i nobili non possono acquistare alcun feudo in terraferma. Le leggi che ostacolano le acquisizioni da parte dei nobili sono molto buone in tutte le aristocrazie». In nota, dopo «Venezia», si ha: «Amelot de la Houssaye, p. 30 [ma: 28, nell'ed. 1676; 43, nell'ed. del 1677]»; e dopo «leggi»: «A Roma le leggi Sempronie [133 e 122 a.C.] fissarono il numero degli arpent di terra che ognuno poteva ricevere dalla repubblica» (*MsEL*, I, p. 69).

³² La *sostituzione* è una disposizione del diritto successorio secondo la quale il testatore può obbligare l'*erede nominato*, in qualità di *erede istituito*, a lasciare in eredità a propria volta il patrimonio ricevuto (o la porzione disponibile) a un altro soggetto, designato come *erede sostituito*.

³³ Nel diritto successorio, il diritto di ricupero, o riscatto agnaticio, è il diritto che hanno i coeredi di poter riacquistare, allo stesso prezzo, un bene o parte di esso alienato a estranei da altro coerede.

³⁴ Il maggiorasco è un istituto del diritto successorio in base al quale il patrimonio familiare viene trasmesso per intero al parente più vicino di sesso maschile o al più anziano.

³⁵ Testo differente nel Ms.: «Nessun corpo mortificò le debolezze più di quanto fece quello degli efori a Sparta»: *MsEL*, I, p. 70.

³⁶ Nel Ms. si ha prima la seguente frase, poi cancellata: «Tutti i privilegi che concediamo qui alla nobiltà sono di per se stessi inconvenienti, per esempio [...]» (*MsEL*, I, p. 71).

³⁷ Il Ms. aggiunge in nota la seguente precisazione: «Le leggi francesi hanno ammesso tante formalità fatali ai riscattatori da sembrare che abbiano voluto e non voluto che si riscattasse».

³⁸ Cfr. XIII, 2.

³⁹ Il Ms. reca due successive stesure originarie cancellate. La prima recita: «Colui che ha scritto il *Testamento politico* del cardinale Richelieu vuole»; la seconda: «Il cardinale Richelieu (se è lui che scritto il suo *Testamento politico*) vuole» (*MsEL*, I, p. 72). Queste varianti (la prima è ripetuta di nuovo nel capitolo successivo, lì dove si menziona di Richelieu [*ibidem*, p. 74]) mostrano che M. è stato inizialmente incerto circa l'attribuzione del *Testamento* al Cardinale.

⁴⁰ Allusione ai Parlamenti o Corti sovrane. Cfr. *LPA*, CXXXIV (CXL), p. 503: «Queste istituzioni sono sempre fastidiose: si rivolgono ai re solo per comunicare loro tristi verità, e, mentre una torma di cortigiani dipinge continuamente ai re un popolo felice sotto il loro governo, esse smentiscono la piaggeria e depongono ai piedi del trono i lamenti e le lacrime di cui sono depositari».

⁴¹ Sempre assai duri sono i giudizi di M. su Richelieu: cfr., ad esempio, *Della politica*, in Montesquieu, *Scritti filosofici giovanili*, pp. 78-79, oppure *P* 1302, in cui considera il Cardinale e Louvois «i due peggiori cittadini che la Francia abbia avuto» e, inoltre, osserva: «Richelieu era un privato cittadino che aveva più ambizione di tutti i monarchi del mondo. Egli considerava i popoli e i re niente più che meri strumenti della propria fortuna; faceva la guerra più contro

le manovre di pace che non contro i nemici. Francia, Spagna, Germania, Italia, l'intera Europa e tutto l'universo erano per lui solo un teatro ove mostrare la sua ambizione, il suo odio o la sua vendetta [...]. Governò come un padrone, non come un ministro: il suo governo era un vero e proprio regno. Accrebbe l'autorità del re non per adulazione né per fedeltà, ma per ambizione».

⁴² Cfr. II, 4 (sul «deposito delle leggi»), e XX, 22 (sul «corpo depositario delle leggi»).

⁴³ Cfr. II, 4, sulla differenza tra Parlamenti e Consiglio del re.

⁴⁴ La monarchia francese.

⁴⁵ Il Ms. aggiunge: «e arrossivano nel vedersi in certo modo vinti dai loro sudditi» (*MsEL*, I, p. 72). Cfr. *LP CXXIV* (Lettera supplementare, 6), in cui si criticano le eccessive liberalità dei sovrani francesi verso la nobiltà.

⁴⁶ Cfr. *P* 1889: «I sovrani d'Europa governano come degli uomini e godono di una condizione inalterabile quanto quella degli dèi. I sovrani asiatici governano come gli dèi e sono esposti senza posa alla fragilità della condizione degli uomini». Sulla fragilità dell'illimitato potere dei despoti M. si era soffermato già in *LP XCIX* (CII) - C (CIII).

⁴⁷ M. sintetizza fedelmente il seguente passo di *De legibus* (III, 10, 23) «*Nimia potestas est tribunorum plebis. Quis negat? sed vis populi multo saevior multoque vehementior, quae ducem quod habet, interdum lenior est, quam si nullum haberet. Dux enim suo se periculo progredi cogitat; populi impetus periculi rationem sui non habet* (Eccessivo è il potere dei tribuni della plebe. E chi lo nega? ma è molto più crudele e sfrenata la tracotanza della plebe, eppure questa quand'abbia una guida è talvolta più lene che se non ne avesse alcuna. Un capo infatti ben sa di avanzare a proprio rischio e pericolo, ma l'impeto della folla non ha nozione del proprio pericolo»).

⁴⁸ Allusione ai poteri intermedi e ai Parlamenti.

⁴⁹ Cfr. Seneca, *De clementia*, I, 1, 1: la «moltitudine» è «discorde, sediziosa, incapace di padroneggiarsi, pronta ugualmente a balzar su per la rovina altrui e per la rovina propria».

⁵⁰ Sulla doppia funzione dei poteri intermedi (come organismi che arrestano, da un lato, il potere del monarca, e, dall'altro, le sedizioni popolari, non è improbabile che M. abbia presente, fra l'altro, quanto scrive Plutarco a proposito dell'istituzione del Consiglio degli Anziani a Sparta: «Fino ad allora il governo di Sparta oscillava: ora inclinava dalla parte del re e correva verso la tirannide, ora dalla parte delle masse, verso la democrazia. Licurgo vi pose al centro il Consiglio degli Anziani con la funzione di una zavorra, che garantisse alla nave dello Stato un equilibrio e un ordine perfetto. Infatti, i ventotto anziani si schieravano sempre dalla parte dei re, quando occorreva contrastare il potere del popolo, e viceversa rafforzavano il popolo per impedire il sorgere della tirannide» (*Vita di Licurgo*, 5, vol. I, pp. 121-122).

⁵¹ *EL57*: «nei momenti di sbandamento».

⁵² Nel Ms. si ha il seguente testo: «Dopo aver abbattuto gli ordini dello Stato, il cardinale Richelieu dice freddamente che lo Stato non si può reggere senza la virtù del principe ed esige da lui tante di quelle cose, che...» (*MsEL*, I, p. 74).

⁵³ Nel Ms. segue qui un capoverso, accompagnato dalla seguente nota redazionale: «Forse mettere questo nel capitolo sui costumi o sulle maniere» (*MsEL*, I, p. 75). Così infatti accadrà: il passo in questione, con lievi differenze, sarà inserito come terzo capoverso in *XIX*, 12.

⁵⁴ Cfr. Chardin, *Voyages en Perse*, t. VI, *Description du gouvernement [...] des Persans*, cap. 4, pp. 65 e segg., in cui si dice appunto che in Persia le donne e gli eunuchi distolgono il sovrano da qualsiasi impresa che lo allontani dal suo palazzo, per paura di perdere la loro influenza su di lui.

⁵⁵ Cfr. *LP C* (CIII), p. ???

⁵⁶ Dopo la disfatta di Poltava in Ucraina (luglio 1709), Carlo XII di Svezia (1682-1718) si rifugiò a Bender (nell'allora Moldavia turca), dove rimase fino al 1713. In *Spicil.* n° 538, sono riportati vari aneddoti sul suo soggiorno a Bender tratti dai *Voyages du sieur Aubry de La Mottraye en Europe, Asie et Afrique* (La Haye, Johnson et Van Duren, 1727). Del libro di La Mottraye (1674-1743), che fu a Bender nello stesso periodo del sovrano svedese come addetto dell'invio di Hannover in Turchia, si valse anche Voltaire per l'*Histoire de Charles XII* (1732; ed. critica a cura di G. von Proschwitz, *Œuvres complètes de Voltaire*, t. 4, Oxford, Voltaire Foundation, 1996). Sempre nello *Spicil.*, ma n° 662, è riportata un'altra fonte di informazione sul soggiorno di Carlo XII a Bender, e cioè il conte Louis-Pierre Engilbert di La Marck (1674-1750), ambasciatore di Francia in Svezia dal 7 marzo 1717 al 6 giugno 1725.

⁵⁷ Lo stesso fatto è riferito anche da Voltaire nella sua *Histoire de Charles XII*, libro VII, e successivamente con parole sostanzialmente simili a quelle di M. («gli scrisse [al senato di Stoccolma] che gli avrebbe inviato uno dei suoi stivali per comandarlo») nella sua *Histoire de l'empire de Russie sous Pierre le Grand* (1768), Prima parte, cap. XIX.

⁵⁸ *EL57*: «comandato».

⁵⁹ Cfr. *P* 670, dove si osserva che «presso i sovrani dispotici le leggi non sono che la volontà momentanea del principe». Vedi anche *Corr.*, in Masson, III, p. 1382.

⁶⁰ Allusione alla Pace del Prut siglata il 23 luglio 1711, con la quale i Russi furono costretti a restituire ai Turchi la fortezza di Azov.

⁶¹ Cfr. IX, 4, *Come gli Stati dispotici provvedono alla loro sicurezza*. Già Chardin aveva osservato come la Persia traesse la sua forza dall'essere circondata da deserti (*Voyages en Perse*, t. IV, p. 4). Vedi anche Rycaut, *Empire Ottoman*, lib. I, cap. 15 («Que le dégast [dégât] que font les Turcs, des Provinces qui leur appartiennent dans l'Asie, & dans les autres lieux éloignez du siège de l'Empire, est une cause de sa conservation»), pp. 168-172.

⁶² Il concetto è espresso, con parole quasi identiche, anche in *P* 809 e 826.

⁶³ Assai probabile allusione allo scioglimento della milizia degli *strelizi*, dopo che una loro seconda rivolta, scoppiata nel 1698 (la prima aveva avuto luogo nel 1682), era stata domata nel sangue dallo zar Pietro I *il Grande*.

⁶⁴ *EL48*: «vorrebbe».

⁶⁵ Cfr. *P* 1853: «Lo zar [Pietro I *il Grande*] ha introdotto la civiltà nei suoi Stati per l'utilità del genere umano, e non del suo impero: sarebbe impossibile che siffatto impero, se fosse incivilito, abitato, coltivato, potesse sussistere». Analogo giudizio viene dato in XXII, 14, a proposito dell'introduzione in Russia del commercio.

⁶⁶ Cfr. III, 10. Chardin notava che i Persiani consideravano il loro sovrano successore e luogotenente del Profeta (*Voyage en Perse*, t. VI, cap. 1, «Des sentimens des Persans sur le droit du gouvernement», pp. 7 e segg.).

⁶⁷ Non è improbabile che anche qui M. abbia presente J. Chardin, il quale ad es. scrive: «[...] l'imperatore dei Turchi non fa mettere a morte nessuna persona importante senza consultare il muftì, o gran pontefice della religione» (*Voyage en Perse*, t. VI, cap. 2, «De la nature du gouvernement», p. 19).

⁶⁸ Nel Ms. segue, ma cancellata, la seguente frase: «non si fa nulla delle cose che possono richiedere spese» (*MsEL*, I, p. 77).

⁶⁹ In *EL57* si avrà: «Così, in Turchia, il principe si accontenta di solito di prendere il tre per cento sulle successioni della gente del popolo».

⁷⁰ Cfr. Rycaut, *Empire Ottoman*, lib. I, cap. 16, p. 186.

⁷¹ Cfr. Chardin, *Voyage en Perse*, t. VI, capp. 1 e 3, pp. 9, 11-12, 27-29. Altri esempi di questa pratica sono riportati da Du Cerceau, *Histoire de Perse*, t. I, pp. 10-11.

⁷² Cfr. Bernier, *Voyages*, t. I, p. 147. Di questo viaggiatore e filosofo gassendista, che fu per alcuni anni (1659-1667) medico personale dell'imperatore moghul Aurangzeb (1618-1707), M. possedeva sia l'*Abrégé de la philosophie de Gassendi* (nella 2ª ed. del 1684) sia i *Voyages* (nell'ed. del 1710: cfr. *Catalogue*, nn° 1461, 2735). Da questi ultimi aveva tratto ampie note (tra cui una anche dalla pagina 147 qui segnalata) che si sono conservate: cfr. *Geogr.*, pp. 325-353; p. 328 per la nota da p. 147.

⁷³ In base alla legge del 5 febbraio 1722 Pietro I aveva scelto come successore la moglie Caterina, divenuta imperatrice, nel 1725, col nome di Caterina I (1683-1727). Dopo la morte di quest'ultima, il trono era passato al nipote di Pietro I, Pietro II, nato nel 1715 e morto nel 1730. A questi era succeduta Anna di Russia (1693-1740), figlia del fratellastro di Pietro I, Ivan V (1666-1696). Come successore di Anna era stato scelto il bimbo Ivan VI, nato il 23 agosto 1740 e imperatore di Russia dal 28 ottobre 1740 al 6 dicembre 1741, quando, con un colpo di Stato, venne posta sul trono la seconda figlia di Pietro *il Grande* e di Caterina I, cioè la zarina Elisabetta, che regnò fino al 1762.

⁷⁴ Stesura originaria cancellata (*MsEL*, I, pp. 78-79): «[...] un solo principe è il successore e, nel corso della sua vita, i fratelli non hanno diritto alla corona più di quanto non ne abbiamo gli ultimi dei sudditi. Non si può far valere la volontà del padre, e ancor meno presumerla. Non permangono dunque ragioni per far imprigionare il fratello più di quante non ve ne siano per qualsiasi altro dei suoi sudditi».

⁷⁵ *EL57*: «sovrano».

⁷⁶ Da qui alla fine del capoverso questo passo figura anche, con differenze non sostanziali, in *P* 831, 892 e 935.

⁷⁷ Cfr. *P* 1563: «Nel governo dispotico il commercio ha per fondamento la necessità momentanea di quel che la natura richiede per nutrirsi e vestirsi». Vedi anche XX, 4, *in fine*.

⁷⁸ I delitti di lesa maestà sono di due tipi (cfr. XII, 8): i delitti di lesa maestà di primo grado sono attentati contro la persona stessa del sovrano, quelli di lesa maestà di secondo grado, o indiretta, sono attentati alla persona dei ministri del sovrano.

⁷⁹ Cfr. II, 5 e III, 9, secondo cpv.

⁸⁰ Testo modificato in *EL57*, con il ristabilimento di quello – corretto – di *EL48*: «in maniera da non darne mai una parte, senza conservarne per sé una maggiore».

⁸¹ Cfr. nota 54.

⁸² Cfr. Chardin, *Voyages en Perse*, t. I, *Description générale de la Perse*, cap. 11, «Du naturel des Persanes, de leurs mœurs & de leurs coutumes», in cui si parla della diffusione di questo costume in Persia (pp. 114-115), non solo, ma si dice che esso è «universalmente praticato in tutto l'Oriente, ed è forse uno dei più antichi del mondo» (p. 115). In questo senso cfr. anche Erodoto, *Storie*, III, 89.

⁸³ *EL57*: «cause e ragioni plausibili».

⁸⁴ Nel Ms. si ha quindi il seguente capoverso cancellato: «Le grandi ricompense ci portano al desiderio di goderne e non già a soddisfare l'obiettivo di colui che le concede» (*MsEL*, I, p. 84). Cfr. *P 1708*: «Osservate i Romani nei tempi in cui si davano loro corone d'erba e in quelli in cui ricevevano corone d'oro. È un'altra esperienza tratta da tutta la storia che le ricompense che hanno indotto a compiere maggiori imprese sono quelle che in realtà erano di più vil prezzo». Platone (*Leggi*, XII, 943c) stabiliva già che ai combattenti vittoriosi fosse dato come premio una semplice corona di ramoscelli d'ulivo.

⁸⁵ Cfr. IV, 2.

⁸⁶ In luogo di *goujat*, nel Settecento sinonimo di *garçon d'hôtel* o di *valet d'armée* (*galuppo*, *saccardo*, *bagaglione*), nel Ms. si ha inizialmente *marmiton* (*sguattero*), poi cancellato: *MsEL*, I, p. 86.

⁸⁷ Una probabile fonte di questo passo è Rycaut, *Empire Ottoman*, lib. I, cap. 16, p. 175: «[...] non è né la virtù, né il merito, né la nobiltà di sangue che eleva qualcuno al rango di pascià, ma solo il favore del Sultano, che può sul momento innalzare a tale rango un altro scegliendolo tra gli ultimi dei suoi soldati».

⁸⁸ In questo stesso senso cfr. *P 1703*. Il concetto è ripreso in XI, 19, p. ???

⁸⁹ Allusione all'Inghilterra.

⁹⁰ Cfr. la lettera di Hume a M. del 10 aprile 1749 che conferma, con un esempio tratto dalla prima Rivoluzione inglese, quanto M. dice nel testo, osservando come la cosiddetta ordinanza di *self denying* del 1646 con la quale il Parlamento escludeva i suoi membri dal comando delle forze armate provocò «la separazione dell'esercito dal Parlamento e la perdita delle nostre libertà» (*Corr.*, II, p. 171).

⁹¹ Nella già citata lettera del 10 aprile 1749, Hume approva quest'argomentazione di M.: «Tutti i declamatori che si trovano in Francia esercitano la loro retorica contro la venalità delle cariche, di cui voi parlate nello stesso capitolo; ma voi giudicate la materia su principi più veri e più profondi», dato che le cariche venali «permettono ai vostri giudici di conservare la libertà e l'indipendenza» (*Corr.*, Masson, III, pp. 1218-1219).

⁹² *EL48*: «l'arrivare agli onori mediante le ricchezze».

⁹³ Entrambi i fatti sono riportati nella *Bibliotheca* di Fozio (ed. Bekker, p. 534), della quale M. possedeva diversi esemplari: cfr. *Catalogue*, nn° 368-369, 2554-2555.

⁹⁴ Cfr. VIII, 21; XIX, 16.

LIBRO SESTO

CONSEGUENZE DEI PRINCIPI DEI DIVERSI GOVERNI IN RAPPORTO ALLA SEMPLICITÀ DELLE LEGGI CIVILI E PENALI, ALLA FORMA DEI GIUDIZI E ALLA DETERMINAZIONE DELLE PENE

CAPITOLO I

Sulla semplicità delle leggi civili nei diversi governi

Il governo monarchico non comporta leggi altrettanto semplici di quelle presenti nel governo dispotico; vi occorrono tribunali. Questi tribunali emanano decisioni, le quali devono essere conservate e devono essere memorizzate affinché si giudichi oggi come si giudicava ieri, e affinché le proprietà e la vita dei cittadini siano assicurate e stabili quanto lo è la costituzione stessa dello Stato.

In una monarchia, l'amministrazione di una giustizia che decide non solamente della vita e dei beni, ma anche dell'onore, richiede indagini scrupolose. La delicatezza del compito del giudice aumenta a mano a mano che divengono più grandi il deposito affidatogli e gli interessi sui quali egli si deve pronunciare¹.

Non bisogna stupirsi pertanto di trovare nelle leggi di simili Stati tante regole, restrizioni ed estensioni che moltiplicano i casi particolari e della ragione stessa paiono fare un'arte.

La differenza di rango, di origine e di condizione che è stabilita nel governo monarchico, comporta sovente distinzioni nella natura dei beni; e leggi relative alla costituzione di questo Stato possono accrescere il numero di queste distinzioni. Così, qui da noi, i beni sono ottenuti per successione, acquistati da soli o acquistati in comunità, dotali, parafernali, paterni e materni; mobili di varie specie; liberi, trasmessi per sostituzione, di famiglia o no, nobili allodiali o plebei, rendite fondiarie o in denaro. Ogni genere di beni è sottoposto a regole particolari, che bisogna seguire per disporne, il che riduce ancora la semplicità.

Nei nostri governi² i feudi sono diventati ereditari. È stato necessario³ che la nobiltà avesse una certa consistenza⁴, affinché il proprietario del feudo fosse in condizione di servire il principe. Ciò ha finito con il produrre molte varietà: vi sono paesi, ad esempio, dove non si sono potuti dividere i feudi tra i fratelli; e altri dove i cadetti hanno potuto ottenere mezzi di sussistenza più cospicui.

Il monarca⁵, che conosce ognuna delle sue province, può stabilire leggi differenti, oppure tollerare usanze diverse. Ma il despota non conosce nulla e non può soffermarsi su nulla; deve seguire una linea generale; governa con una volontà rigida, che è dappertutto la stessa; tutto si spiana sotto i suoi piedi.

A mano a mano che nelle monarchie i giudizi resi dai tribunali si moltiplicano, nella giurisprudenza si accumulano decisioni che qualche volta si contraddicono, o perché i giudici che si avvicendano la pensano in maniera diversa, o perché le medesime cause sono difese talora bene talaltra male, o infine perché una miriade di abusi si insinua in tutto quello che passa fra le mani

degli uomini. Si tratta di un male necessario, che di tanto in tanto il legislatore corregge, come contrario persino allo spirito dei governi moderati. Infatti, quando si è costretti a ricorrere ai tribunali, ciò deve dipendere dalla natura della costituzione, e non dalle contraddizioni e dalle incertezze delle leggi.

Nei governi dove necessariamente esistono delle distinzioni fra le persone, devono esserci dei privilegi, il che diminuisce ancora la semplicità e crea mille eccezioni.

Uno dei privilegi che alla società, e soprattutto a chi lo conferisce, pesano meno, è quello di potersi rivolgere a un tribunale piuttosto che a un altro⁶. Ecco nuove cause, vale a dire quelle in cui si tratta di sapere presso quale tribunale si deve promuovere azione.

I popoli degli Stati dispotici si trovano in una situazione ben diversa. Io non so su che cosa, in quei paesi, il legislatore potrebbe statuire o il magistrato giudicare. Dal fatto che le terre appartengono al principe, deriva che non vi sono quasi per nulla leggi civili circa la proprietà delle terre. Dal diritto di successione di cui gode il sovrano, deriva che non ve ne sono nemmeno sulle successioni. L'esclusiva di cui egli gode riguardo al commercio in alcuni paesi, rende inutile ogni sorta di leggi sul commercio. Le nozze che vi si contraggono con fanciulle schiave fanno sì che manchino leggi civili sulle doti e sulle prerogative delle mogli. Altro risultato di questo numero prodigioso di schiavi, è l'assenza quasi totale di persone che abbiano una volontà propria e che quindi debbano rispondere della loro condotta davanti a un giudice. La maggior parte delle azioni morali, che non sono altro che il riflesso delle volontà del padre, del marito e del padrone, vengono regolate da costoro, e non già dai magistrati.

Dimenticavo di dire che, siccome in quegli Stati ciò che noi chiamiamo onore è appena conosciuto, tutte le questioni che si riferiscono a questo onore, che da noi rivestono tanta importanza, lì sono inesistenti. Il dispotismo basta a se stesso; attorno ad esso è il vuoto. Perciò i viaggiatori, quando ci descrivono i paesi dove il dispotismo regna, ci parlano raramente di leggi civili^a.

Dunque ogni ragione di lite e di processi viene a mancare. Ciò spiega in parte perché i litiganti vi siano così maltrattati: l'ingiustizia della loro richiesta appare scoperta, non essendo nascosta, mascherata o protetta da un'infinità di leggi.

CAPITOLO II

Sulla semplicità delle leggi penali nei diversi governi

^a A Masulipatam [in India] non si è riusciti a scoprire se vi fossero leggi scritte. Si veda il *Recueil des voyages qui ont servi à l'établissement de la Compagnie des Indes*, tomo IV, parte I, p. 391 [«Voyage de Pierre van den Broeck», t. IV, p. 392]. Gli Indiani, nei giudizi, si regolano esclusivamente in base a determinate consuetudini. I *Veda* e altri libri simili contengono non leggi civili, bensì precetti religiosi. Si vedano le *Lettres édifiantes*, quattordicesima raccolta [«Lettre du père {J. Venant} Bouchet, missionnaire de la Compagnie de Jésus, à Monsieur le Président {Melchior} Cochet de Saint-Vallier, Pondichéry, 2 octobre 1714», t. 14, {Paris, Nicolas Le Clerc, 1720,} pp. 326-332; cfr. *Geogr.*, pp. 383-384: «Gli Indiani non hanno né *Codice* né *Digesto* o leggi scritte; hanno il *Vedam*, libro sacro che contiene quelle che vengono chiamate leggi divine, ma non è da lì che ricavano i loro giudizi; altri libri sacri contengono belle sentenze, ma non è in base ad esse che si emettono giudizi; è in base a certe consuetudini inviolabili fra di loro, tramandate ai figli, che essi considerano come regole infallibili per mantenere la pace all'interno delle famiglie»].

Si sente dire continuamente che la giustizia dovrebbe essere amministrata dappertutto come lo è in Turchia⁷. Saranno dunque i più ignoranti di tutti i popoli i soli ad aver visto giusto nella questione che più d'ogni altra importa agli uomini conoscere?

Se esaminate le formalità della giustizia in relazione alla fatica che fa un cittadino per avere restituiti i propri beni, o per ottenere soddisfazione di un'offesa, senza dubbio troverete che sono troppe⁸. Se le considerate, invece, nel rapporto che hanno con la libertà e la sicurezza dei cittadini, spesso troverete che sono troppo poche; e vedrete che le difficoltà, le spese, le lungaggini e i pericoli stessi della giustizia sono il prezzo che ogni cittadino paga per la propria libertà⁹.

In Turchia, dove si presta pochissima attenzione ai beni, alla vita e all'onore dei sudditi, a tutte le liti si pone prontamente termine, in un modo o nell'altro. La maniera di farle finire è indifferente, purché si finisca. Il pascià, messo dapprima al corrente, fa distribuire a suo capriccio delle bastonate sulla pianta dei piedi dei litiganti e li rimanda a casa.

E sarebbe assai pericoloso se in Turchia si fosse animati dalle passioni tipiche dei litiganti: esse presuppongono un desiderio ardente di farsi rendere giustizia, un odio, un fervore dello spirito e una costanza nel proseguire. Tutto ciò deve essere evitato in un governo dove non bisogna provare altro sentimento che la paura e dove qualunque cosa conduce di colpo, e senza che lo si possa prevedere, a delle rivoluzioni¹⁰. Ognuno deve sapere che non conviene che il magistrato senta parlare di lui, e che la sua sicurezza risiede solo nella sua nullità.

Negli Stati moderati, invece, dove la testa dell'ultimo fra i cittadini è degna di considerazione, non gli si tolgono l'onore e i beni che dopo un lungo esame; non lo si priva della vita se non quando lo accusa la patria stessa; e la patria non lo accusa senza lasciargli tutti i mezzi possibili per difendersi.

Perciò, quando un uomo vuol rendersi più assoluto^b, come prima cosa pensa a semplificare le leggi¹¹. In uno Stato siffatto, si comincia con l'essere più impressionati dagli inconvenienti particolari che non dalla libertà dei sudditi, della quale non ci si preoccupa affatto.

Va da sé che nelle repubbliche occorrono per lo meno altrettante formalità che nelle monarchie. In entrambi questi governi, esse aumentano in ragione della considerazione nella quale vi sono tenuti l'onore, i beni, la vita e la libertà dei cittadini.

Gli uomini sono tutti uguali nel governo repubblicano e nel governo dispotico: nel primo, perché sono tutto; nel secondo, perché non sono nulla¹².

CAPITOLO III

In quali governi e in quali casi si deve giudicare secondo un testo preciso della legge

Più la forma di governo si avvicina a quella repubblicana, più la maniera di giudicare diventa stabile; ed era un difetto della repubblica di Sparta il fatto che gli efori giudicassero arbitrariamente, senza che vi fossero leggi per dirigerli. A Roma i primi consoli giudicarono come gli efori; se ne avvertirono gli inconvenienti e si fecero leggi precise¹³.

Negli Stati dispotici non v'è legge: il giudice è egli stesso la regola. Negli Stati monarchici v'è una legge: là dove essa è precisa, il giudice la segue; là dove non lo è, ne ricerca lo spirito. Nel governo repubblicano la natura della costituzione richiede che i giudici seguano la lettera della

^b Cesare, Cromwell e tanti altri. [Prima di «Cesare», nel Ms. v'è anche «Silla», ma cancellato: *MsEL*, I, p. 99.]

legge. Non è lecito interpretare una legge a danno di nessun cittadino, quando si tratta dei suoi beni, del suo onore o della sua vita.

A Roma i giudici si limitavano a sentenziare che l'accusato era colpevole di un certo delitto, e trovavano la pena nella legge, come si può vedere in varie leggi che furono promulgate¹⁴. In Inghilterra¹⁵ i giurati decidono se il fatto che è stato sottoposto loro è provato o no; se è provato, il giudice pronuncia¹⁶ la pena inflitta dalla legge per quel fatto; e per far questo gli bastano gli occhi.

CAPITOLO IV

Sul modo di formare le sentenze

Da ciò derivano i differenti modi di formare le sentenze. Nelle monarchie, i giudici agiscono come se fossero degli àrbitri; deliberano assieme, si scambiano i propri pensieri, si mettono d'accordo; il parere di uno viene modificato per renderlo conforme a quello di un altro; i pareri che hanno riscosso minori adesioni si rimettono ai due che ne hanno riscosse di più. Tutti questi procedimenti non rientrano nella natura della repubblica. A Roma e nelle città greche i giudici non comunicavano fra loro; ciascuno esprimeva il proprio parere in uno dei seguenti tre modi: *Assolvo*, *Condanno*, *Non mi sembra*^c; il fatto è che giudice era, o si considerava che lo fosse, il popolo. Ma il popolo non è un giureconsulto; tutte queste modifiche e mitigazioni degli àrbitri non sono fatte per lui; gli si deve presentare un solo oggetto, un fatto e un fatto solo, ed esso deve limitarsi a valutare se deve condannare, assolvere o differire la sentenza.

Sull'esempio dei Greci, i Romani introdussero delle formule di azioni legali^d e istituirono l'obbligo di dirigere ciascuna lite con l'azione che gli era propria. Dato il loro modo di giudicare, era questo un provvedimento necessario; si doveva stabilire lo stato della questione, affinché il popolo l'avesse sempre davanti agli occhi. Altrimenti, nel corso di una causa importante, tale stato della questione non avrebbe fatto che mutare e sarebbe divenuto irricognoscibile.

Ne derivava che i giudici romani accordavano soltanto la richiesta precisa, senza nulla aggiungere, diminuire, o comunque modificare. Ma i pretori inventarono altre formule di azioni legali, che vennero dette *di buona fede*^e, nelle quali la maniera di emettere una sentenza dipendeva maggiormente dalla potestà del giudice. Ciò era più conforme allo spirito della monarchia. Infatti i giureconsulti francesi dicono: «In Francia^f, ogni azione è di buona fede».

CAPITOLO V

In quale governo il sovrano può fungere da giudice

Machiavelli^g attribuisce la perdita della libertà di Firenze al fatto che il popolo non giudicava in corpo, come a Roma, i delitti di lesa maestà commessi contro di lui. Vi erano per questo otto

^c *Non liquet* [«Non è chiaro»].

^d «Onde il popolo non istituisse tali azioni legali a capriccio, vollero che fossero determinate e solenni». Leg. II, § 6, *Digest.* [*Corpus iuris civilis, Dig.*, I, 2, 2, 6], *de origine iuris*.

^e Nelle quali si usavano le seguenti parole: *ex bona fide*.

^f In Francia si condanna al pagamento delle spese persino colui al quale si domanda più di quanto non debba, qualora non abbia offerto e consegnato quel che deve.

^g *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio*, I, 7.

giudici: «Ma», dice Machiavelli, «pochi vengono corrotti da pochi»¹⁷. Adotterei volentieri la massima di questo grande uomo; ma siccome in casi simili l'interesse politico prevale, per così dire, sull'interesse civile (è sempre infatti un inconveniente che sia il popolo a giudicare esso stesso le offese ricevute), al fine di rimediarevi occorre che le leggi provvedano, come meglio possono, alla sicurezza dei privati.

In quest'ordine di idee, i legislatori romani fecero due cose: permisero agli accusati di andarsene in esilio^h prima del giudizioⁱ, e vollero che i beni dei condannati venissero consacrati, affinché il popolo non ne ottenesse la confisca. Vedremo, nel libro XI¹⁸, quali altre limitazioni vennero poste al potere di giudicare del popolo.

Solone seppe prevenire bene l'abuso che il popolo avrebbe potuto fare del proprio potere nel giudizio dei delitti: egli volle che l'areopago riesaminasse le cause; che accusasse nuovamente davanti al popolo l'imputato, se lo riteneva ingiustamente assolto^j; che sospendesse l'esecuzione, se lo credeva ingiustamente condannato^k, e ordinasse un nuovo processo. Legge ammirevole, che sottoponeva il popolo alla censura della magistratura da lui più rispettata, e persino alla sua!

In cause come queste sarà bene introdurre una certa lentezza, soprattutto a cominciare dal momento in cui l'imputato sarà in prigione, affinché il popolo possa calmarsi e giudicare a sangue freddo¹⁹.

Negli Stati dispotici, il principe può fungere egli stesso da giudice. Non lo può nelle monarchie²⁰: la costituzione andrebbe distrutta; i poteri intermedi dipendenti, annientati; si vedrebbero cessare tutte le formalità dei giudizi; la paura si impadronirebbe di tutti gli animi; si vedrebbe il pallore su tutti i volti; non ci sarebbe più fiducia, non più onore, non più amore, non più sicurezza e non più monarchia.

Ecco altre riflessioni. Negli Stati monarchici, il principe è la parte che persegue gli imputati e li fa punire o assolvere: se giudicasse egli stesso, sarebbe insieme e il giudice e la parte.

Sempre in questi Stati, al principe spettano sovente le confische: se giudicasse i reati, sarebbe, di nuovo, insieme e il giudice e la parte.

Non solo, ma perderebbe l'attributo più bello della sua sovranità, quello cioè di concedere la grazia^l; sarebbe insensato se facesse e disfacesse le proprie sentenze; né vorrebbe entrare in contraddizione con se stesso. Oltre a ciò, confonderebbe tutte le idee; non si saprebbe mai se un individuo sta per essere assolto o graziato.

Quando Luigi XIII volle essere giudice nel processo del duca di La Valette^m e convocò per questo nel suo gabinetto alcuni membri del parlamento e alcuni consiglieri di Stato, avendoli

^h Ciò è ben spiegato nell'orazione di Cicerone, *Pro Caecina* [100], alla fine.

ⁱ Era una legge ateniese, come risulta da Demostene [cfr. *Contra Aristocratem*, 69]. Socrate rifiutò di servirsene. [Nel Ms. la nota così continua: «A Roma questo diritto era già stabilito ai tempi di Coriolano e la legge *Porcia* nel 454 {dalla fondazione di Roma} non fece che confermarlo»: *MsEL*, I, p. 102. Sulla legge *Porcia*, cfr. Sallustio, *Bellum Catilinae*, 51, 40-41: «{...} fu approvata la legge *Porcia* e con essa altre con cui si concedeva l'esilio ai rei di pena capitale».]

^j Demostene, *Sulla corona*, p. 494 [18, 133], ediz. di Francoforte dell'anno 1604. [Cfr. *Demosthenis et Aeschinis principum Graeciae oratorum opera, cum utriusque auctoris vita et Ulpiani commentariis* {...}, Francofurti, apud C. Marnium et haeredes J. Aubrii, 1604.]

^k Si veda [Flavio] Filostrato, *Vita dei sofisti*, lib. I [508], *Vita di Eschine*. [Dell'opera M. possedeva un'edizione latina del 1563: cfr. *Catalogue*, n° 2888.]

^l Platone non pensa che i re, i quali sono, come egli dice, sacerdoti, possano assistere a un giudizio in cui si condanni a morte, all'esilio e alla prigionia [Platone, *Lettere*, VIII, 356e-357a].

^m Si veda la relazione del processo istruito contro il duca di La Valette, che è pubblicata nei *Mémoires* di Montrésor, t. II, p. 62 [pp. 296-341 nell'ed. del 1723]. [Bernardo di Nogaret, duca di La Valette (1592-1661), processato e

costretti a fornire la loro opinione circa il decreto di cattura, il presidente di Bellièvre²¹ disse che «vedeva in quell'affare qualcosa di strano: un principe dare la propria opinione nel processo di uno dei suoi sudditi; che i re si erano riservati soltanto il potere di grazia, mentre avevano demandate le condanne ai loro funzionari. E Vostra Maestà vorrebbe davvero vedere davanti a sé, sul banco degli accusati, un uomo, che, in séguito alla sentenza da Voi emessa, un'ora dopo andrebbe al supplizio? Il volto del principe, dispensatore di grazie, non può sopportare una cosa simile; bastava la sua comparsa per levare l'interdetto alle chiese; non ci si doveva allontanare che soddisfatti dal cospetto del principe». Quando venne giudicato il fondo della questione, quello stesso presidente espresse la sua opinione: «È un giudizio senza precedenti, se non addirittura contrario a tutti gli esempi del passato fino a oggi, che un re di Francia, dando il proprio parere, abbia condannato a morte, in qualità di giudice, un gentiluomo»ⁿ. Le sentenze pronunciate dal principe costituirebbero una fonte inesauribile di ingiustizie e di abusi; i cortigiani, con le loro insistenze, gliele estorcerebbero. Alcuni imperatori romani furono presi dalla smania di fare i giudici; nessun regno più dei loro stupì il mondo con le sue ingiustizie.

«Claudio», dice Tacito^o, «avendo accentrato nella propria persona il giudizio delle cause e le funzioni dei magistrati, aprì la strada a ogni sorta di spoliazione». Pertanto Nerone, pervenuto al trono imperiale dopo Claudio e desiderando accattivarsi gli animi, dichiarò che «si sarebbe ben guardato dal farsi giudice di tutte le cause, affinché gli accusati e gli accusatori, entro le mura di un palazzo, non fossero esposti al potere iniquo di alcuni liberti»^p.

«Sotto il regno di Arcadio», narra Zosimo^q, «la turba dei calunniatori dilagò, circondò ed infettò il palazzo imperiale. Quando un uomo moriva, si supposeva che non avesse lasciato figli^r e i suoi beni venivano assegnati con un rescritto. Infatti, siccome il principe era eccezionalmente stupido e l'imperatrice oltremodo intraprendente, questa soddisfaceva l'avidità insaziabile dei suoi domestici e delle sue confidenti; sicché le persone moderate non desideravano altro che la morte».

«Un tempo», dice Procopio^s, «v'erano pochissime persone a corte; ma, sotto Giustiniano, siccome i giudici non erano più liberi di render giustizia, i loro tribunali rimanevano deserti, mentre nel palazzo del principe echeggiavano i clamori dei litiganti che vi venivano a sollecitare il disbrigo delle loro cause». Tutti sanno come in quei luoghi si vendessero le sentenze, e persino le leggi fossero mercanteggiate²².

condannato a morte in contumacia nel 1639 sotto l'imputazione, mossagli da Richelieu, di essersi rifiutato di guidare l'assalto durante l'assedio di Fontarabie; la condanna fu cassata nel 1643, dopo la morte del Cardinale. Si noti, inoltre, che la considerazione finale del capoverso a proposito della sentenza contro Nogaret è di Montrésor e non di Bellièvre (p. 326).]

ⁿ Ciò venne cambiato in séguito. Si veda la menzionata relazione [Montrésor, *Mémoires*, t. II, pp. 307-308, 326. Entrambe le citazioni riportate nel testo sono letterali.]

^o *Annali*, XI [XI, 5].

^p *Ibid.*, XIII [Tacito, *Annales*, XIII, 4]. [M. traduce liberamente il seguente passaggio di Tacito: «Egli {Nerone} non si sarebbe fatto giudice di tutte le cause, per dare alla prepotenza di pochi il modo di imperversare, come avviene quando accusatori e accusati sono entro le mura di una medesima casa».]

^q *Storie*, V [*Historiae*, V, 24, 17-19, p. 551]. [L'opera di Zosimo era presente nella biblioteca di La Brède: cfr *Catalogue*, n° 2732.]

^r Lo stesso disordine si ebbe sotto Teodosio il Giovane [401-450].

^s *Storia segreta* [XXX, 30-31]. [Di quest'opera di Procopio M. possedeva un esemplare annotato da Niccolò Alemanni (1583-1626), lo scopritore e il curatore della prima edizione (1623) della *Storia segreta*: cfr. *Catalogue*, n° 2862. Vedi quanto il Nostro scrive su tale opera in *Romains*, XX, p. ???.]

Le leggi sono gli occhi del principe; grazie ad esse egli vede ciò che senza di esse non potrebbe vedere. Vorrà assumersi le funzioni dei tribunali? Lavorerà non per sé, ma contro di sé, a beneficio dei suoi seduttori.

CAPITOLO VI

Nella monarchia i ministri non devono giudicare

Un altro grave inconveniente, nella monarchia, si ha quando i ministri del principe giudicano di persona gli affari contenziosi. Ancora oggi noi vediamo che in certi Stati²³ vi è un numero infinito di giudici per decidere sulle cause fiscali, e dove, per di più, i ministri, chi lo crederebbe!, vogliono giudicarle. Le riflessioni vengono a frotte: io però farò solo la seguente.

Per la natura stessa delle cose, esiste una specie di contraddizione fra il Consiglio del monarca e i suoi tribunali. Il Consiglio dei re deve essere composto di poche persone; mentre i tribunali di giudicatura ne richiedono molte. La spiegazione sta nel fatto che, nel primo caso, si devono affrontare e seguire le questioni con una certa passione, il che si può sperare soltanto da quattro o cinque individui che vi si dedichino. Occorrono, invece, tribunali di giudicatura che agiscano a sangue freddo, e considerino, in certo qual modo, con indifferenza tutte le cause.

CAPITOLO VII

Il magistrato unico²⁴

Un magistrato simile può esistere solo nel governo dispotico. Nella storia romana si vede quanto un giudice unico possa abusare del proprio potere. Come avrebbe fatto Appio, nel suo tribunale, a non disprezzare le leggi, dal momento che violò persino quella che egli stesso aveva promulgata^t? Tito Livio ci spiega l'iniqua distinzione del decemviro. Questi aveva assoldato un uomo perché reclamasse davanti a lui Virginia come sua schiava: i genitori di Virginia gli domandarono che, in virtù della sua stessa legge, ella fosse consegnata loro fino al giorno della sentenza definitiva. Ma Appio dichiarò che la sua legge era stata fatta solo in favore del padre e che, poiché Virginio era assente, non poteva essere applicata^u.

CAPITOLO VIII

Sulle accuse nei diversi governi

A Roma^v era permesso a un cittadino di accusarne un altro; ciò era stabilito secondo lo spirito della repubblica²⁵, in cui ogni cittadino deve avere uno zelo illimitato per il bene pubblico ed è tenuto a custodire nelle proprie mani tutti i diritti della patria. Si seguirono, sotto gli imperatori, le massime

^t Si veda la legge II, § 24, *Dig.* [*Corpus iuris civilis, Dig.*, I, 2, 2, 24], *De orig.[ine] iur.[is]*.

^u «Poiché il padre della fanciulla era assente, pensò che la circostanza fosse propizia per commettere quel sopruso». Tito Livio, decade I, lib. III [*Ab Urbe condita*, III, 44, 5].

^v E in molte altre città.

della repubblica; e subito si vide comparire un funesto tipo di uomini, una turba di delatori. Chiunque fosse carico di vizi e di astuzie, di animo vilissimo e di spirito ambizioso, andava alla ricerca di un criminale, la cui condanna potesse riuscir grata al principe: era la via per arrivare agli onori e alla ricchezza^w, cosa che fra noi non vediamo.

Noi possediamo oggi una legge ammirevole, cioè quella secondo la quale il principe, creato per far eseguire le leggi, nomina in ogni tribunale un funzionario²⁶ affinché indaghi, in suo nome, su tutti i reati²⁷, di modo che la funzione del delatore è sconosciuta fra noi; e, se questo pubblico vendicatore venisse sospettato di abuso di potere, lo si costringerebbe a designare egli stesso il proprio denunciato²⁸.

Secondo le *Leggi* di Platone^x, devono esser puniti coloro che trascurano di avvertire o di soccorrere i magistrati. Una cosa simile oggi non sarebbe opportuna. L'autorità pubblica vigila per i cittadini: essa opera e questi stanno tranquilli.

CAPITOLO IX

*Sulla severità delle pene nei diversi governi*²⁹

La severità delle pene s'addice di più al governo dispotico, il cui principio è il terrore, che non alla monarchia e alla repubblica, le quali hanno come molla l'onore e la virtù.

Negli Stati moderati, l'amor di patria³⁰, la vergogna e il timore del biasimo costituiscono fattori reprimenti che possono arrestare molti delitti. Il maggior castigo per una cattiva azione sarà l'esserne riconosciuti colpevoli. Pertanto, le leggi civili vi potranno correggere più agevolmente e non avranno bisogno di ricorrere troppo alla forza.

In questi Stati, un buon legislatore si dedicherà meno a punire i delitti che a prevenirli; si adopererà più a fornire buoni costumi che a infliggere supplizi.

Gli autori cinesi^y hanno sempre osservato che più nel loro impero si vedeva crescere il numero dei supplizi, più si avvicinava il giorno della rivoluzione. Il fatto è che i supplizi aumentavano a mano a mano che diminuivano i buoni costumi.

Sarebbe³¹ facile provare che in tutti o quasi tutti gli Stati europei le pene sono andate diminuendo o aumentando a mano a mano che ci si è più avvicinati o più allontanati dalla libertà.

Nei paesi dispotici si è tanto infelici che vi si teme la morte più di quanto non si rimpianga la vita; perciò i supplizi vi devono essere più rigorosi. Negli Stati moderati si teme di perdere la vita più di quanto non si paventi la morte in se stessa; vi sono quindi sufficienti i supplizi che tolgono semplicemente la vita.

Gli uomini³² sommamente felici e sommamente infelici³³ sono del pari portati alla durezza: ne sono prova i monaci e i conquistatori. Non ci sono che la medietà e la mescolanza della buona e della cattiva fortuna che ispirino mitezza e pietà.

Ciò che possiamo vedere nei singoli individui, lo riscontriamo pure nelle varie nazioni. Presso i popoli selvaggi, i quali conducono una vita durissima, e presso i popoli dei governi dispotici, dove

^w Si vedano in Tacito le ricompense accordate a questi delatori [*Annales*, IV, 30].

^x Libro IX [856b-c].

^y Farò vedere in séguito che, sotto questo aspetto, la Cina si trova nel caso di una repubblica o di una monarchia. [Cfr. VII, 7; VIII, 21; XIX, 17-21.]

la fortuna favorisce esageratamente un uomo solo, mentre bistratta tutti gli altri, si è ugualmente crudeli. La mitezza regna nei governi moderati.

Quando leggiamo, nelle storie, gli esempi della giustizia atroce dei sultani, noi sentiamo con una specie di dolore i mali inerenti alla natura umana.

Per un buon legislatore, nei governi moderati, tutto può servire a formare delle pene. Non è forse una cosa davvero straordinaria che a Sparta uno dei principali castighi fosse il non poter prestare la propria moglie a un altro, né ricevere in prestito la moglie di un altro; il non stare mai in casa propria che con delle vergini? Insomma, è effettivamente una pena tutto ciò che la legge chiama pena.

CAPITOLO X

*Sulle antiche leggi francesi*³⁴

Lo spirito della monarchia lo si rintraccia bene nelle antiche leggi francesi³⁵. Nei casi in cui si tratta di pene pecuniarie, i non nobili sono puniti meno dei nobili^z. In caso di reati è tutto il contrario^{aa}; il nobile perde l'onore e il diritto di sedere in un consiglio giudiziario, mentre il plebeo, che è privo d'onore, viene punito corporalmente.

CAPITOLO XI

Per un popolo virtuoso occorrono poche pene

I Romani erano un popolo probò. Tanta era la forza di questa loro probità che spesso il legislatore ebbe bisogno solo di indicare loro il bene, perché essi lo seguissero; pareva che, in luogo di ordinanze, bastasse dar loro consigli.

Le pene delle leggi règie e quelle delle leggi delle Dodici Tavole furono quasi tutte soppresse durante la Repubblica, sia per effetto della legge *Valeria*^{bb}, sia in conseguenza della legge *Porcia*^{cc}. Non risultò per questo che la Repubblica fosse peggio governata, né ne derivò alcun danno al viver civile.

^z «Se viene violata un'ordinanza reale, i non nobili devono pagare un'ammenda di quaranta soldi e i nobili di sessanta lire tornesi». [Jean Boutillier] *La Somme rurale*, lib. II, p. 198, ediz. gotica dell'anno 1512 [Paris, Petit et Le Noir, p. 197v]; e Beaumanoir, [*Coutumes de Beauvoisis*] cap. 61, p. 309. [Del libro di Boutillier (1340-1417) M. possedeva un esemplare curato nel 1603 da Louis Charondas Le Caron (1536-1614); dell'opera di Philippe de Rémi o Philippe de Beaumanoir (1247 ca. - 1296) un esemplare, che è quello da cui cita, della prima edizione apparsa nel 1690 a cura di Gaspard Thaumas de la Thaumassière (1631-1702): cfr. *Catalogue*, nn° 884-885. Per Boutillier, vedi anche l'ed. Paris, Macé, 1611, lib. II, tit. 40, «D'un noble homme meffaire», pp. 864-865.]

^{aa} Si veda il *Conseil* di Pierre de Fontaines, cap. 13, soprattutto l'art. 22. [Cfr. *Le conseil*, Paris, Durand et Joubert, 1846, pp. 79-80. Pierre de Fontaines, morto verso il 1289.]

^{bb} Fu fatta da Valerio Publicola, poco dopo la cacciata dei re; fu rinnovata due volte sempre da magistrati della stessa famiglia, secondo quanto riferisce Tito Livio, lib. X [*Ab Urbe condita*, X, 9, 3]. Si trattava non di rafforzarla, ma di perfezionarne le disposizioni. «Sanci[rla] con maggior rigore», dice Tito Livio, *ibid.* [La legge cui si allude è la *lex Valeria de provocatione* (509 a.C.). È attribuita tradizionalmente a Valerio Publicola (560 ca. - 503 a.C.) ed è la prima a stabilire la *provocatio ad populum*.]

^{cc} «La legge *Porcia* fu presentata al fine di proteggere l'incolumità dei cittadini» [Tito Livio, *Ab Urbe condita*, X, 9, 4]. Questa legge fu fatta nell'anno 454 [300 a.C.] dalla fondazione di Roma.

Questa legge *Valeria*, che vietava ai magistrati ogni via di fatto contro un cittadino che si fosse appellato al popolo, non infliggeva a chi non la rispettava altro che la pena di essere considerato malvagio^{dd}.

CAPITOLO XII

Sull'efficacia delle pene

L'esperienza ha insegnato che, nei paesi ove le pene sono miti, l'animo del cittadino ne è colpito come altrove lo è da quelle gravi³⁶.

Mettiamo il caso che qualche inconveniente si faccia sentire in uno Stato: un governo violento vuole immediatamente correggerlo; e, invece di preoccuparsi di far rispettare le antiche leggi, esso stabilisce una pena crudele che arresta il male all'istante. Ma in tal modo si logora la molla del governo: l'immaginazione si abitua a questa grave pena, come si era abituata a quella più lieve; e, siccome si diminuisce la paura per questa, si è costretti ben presto a stabilire l'altra in tutti i casi³⁷. Le rapine lungo le grandi strade erano comuni in certi Stati³⁸; si volle arrestarle; si ideò il supplizio della ruota, che le interruppe per qualche tempo. Dopo tale periodo, si è ricominciato a rubare come prima lungo le grandi strade.

Ai nostri tempi il fenomeno della diserzione è molto frequente³⁹: contro i disertori si è stabilita la pena di morte⁴⁰, ma la diserzione non è diminuita. La ragione è del tutto naturale: un soldato, abituato a rischiare la propria vita ogni giorno, ne disprezza, o si lusinga di sprezzarne, il pericolo. È abituato a temere tutti i giorni la vergogna: bisognava dunque lasciare una pena⁴¹ che gli facesse portare un marchio d'infamia per tutta la vita. Si è creduto di aumentare la pena, ma in realtà è stata diminuita.

Non bisogna guidare gli uomini con sistemi esagerati; si devono usare con prudenza i mezzi che la natura ci offre per questo scopo. Si esamini la causa di tutti i rilassamenti e si vedrà che essi derivano dall'impunità dei delitti, e non certo dalla moderazione delle pene.

Seguiamo la natura, che ha dato agli uomini la vergogna come loro flagello; e facciamo sì che la parte maggiore della pena sia l'infamia di doverla subire.

Se poi vi sono dei paesi ove la vergogna non è una conseguenza della pena, ciò deriva dalla tirannide, che ha inflitto le medesime pene agli scellerati e agli onesti.

Se vedete altri paesi ove gli uomini non sono tenuti a freno che da supplizi crudeli, state pur sicuri che ciò dipende in gran parte dalla violenza del governo, che ha inflitto le stesse pene per colpe lievi.

Spesso un legislatore che vuole correggere un male non si preoccupa che di questa correzione; i suoi occhi sono aperti su questo oggetto, e chiusi sugli inconvenienti. Una volta corretto il male, non si vede più che la durezza del legislatore; ma nello Stato resta un vizio, ed è questa durezza che lo ha prodotto: gli spiriti sono corrotti, si sono abituati al dispotismo.

Dopo che Lisandro^{ee} ebbe riportato la vittoria sugli Ateniesi⁴², vennero giudicati i prigionieri; si accusarono gli Ateniesi di aver buttato giù da una scogliera i prigionieri che si trovavano a bordo di

^{dd} «Nient'altro salvo il fatto di giudicare l'azione di chi l'avesse violata un'azione malvagia». Tito Livio [*Ab Urbe condita*, X, 9, 5].

^{ee} Senofonte, *Storia*, lib. II. [Senofonte, *Elleniche*, II, 1, 31-32. Lisandro (440 ca. - 395 a.C.), celebre generale spartano.]

due galee, e di aver deciso, in piena assemblea, di tagliare una mano ai prigionieri che avrebbero preso. Vennero tutti sgozzati, a eccezione di Adimanto⁴³, che si era opposto a quel decreto. Lisandro rimproverò a Filocle⁴⁴, prima di condannarlo a morte, di aver corrotto gli spiriti e di aver dato una lezione di crudeltà a tutta la Grecia.

«Avendo gli Argivi», scrive Plutarco^{ff}, «fatto morire millecinquecento dei loro concittadini, gli Ateniesi fecero eseguire i sacrifici di espiazione, perché piacesse agli dèi di allontanare dal cuore degli Ateniesi un così crudele pensiero».

Vi sono due tipi di corruzione. L'uno si ha quando il popolo non osserva le leggi; l'altro, quando è corrotto dalle leggi: male incurabile, poiché ha le sue radici nel rimedio stesso.

CAPITOLO XIII⁴⁵

Impotenza delle leggi giapponesi

Le pene esagerate possono corrompere il dispotismo stesso. Diamo un'occhiata al Giappone⁴⁶.

Vi⁴⁷ si puniscono con la morte quasi tutti i delitti^{gg}, perché la disobbedienza a un così grande imperatore come quello del Giappone è un crimine enorme. Si tratta non di correggere il colpevole, ma di vendicare il principe. Queste idee sono ispirate da un regime di schiavitù, e derivano principalmente dal fatto che, essendo l'imperatore proprietario di tutti i beni, quasi tutti i delitti ledono direttamente i suoi interessi.

Si puniscono con la morte le menzogne dette davanti ai magistrati^{hh}: cosa contraria alla difesa naturale.

Ciò che non ha affatto apparenza di delitto viene colà severamente punito: per esempio, un uomo che rischi del denaro al gioco, è punito con la morte⁴⁸.

È vero che il carattere stupefacente⁴⁹ di quel popolo testardo, capriccioso, risoluto, bizzarro, e che sfida tutti i pericoli e tutte le sciagure, sembra, a prima vista, assolvere i suoi legislatori per l'atrocità delle loro leggi⁵⁰. Ma individui che per natura disprezzano la morte e che per il più piccolo capriccio si squarciano il ventre, sono forse corretti o frenati dalla vista continua dei supplizi? O piuttosto non vi si familiarizzano?

Le relazioni dei viaggiatori ci riferiscono, a proposito dell'educazione dei Giapponesi, che bisogna trattare i bambini con dolcezza, perché si ostinano di fronte ai castighi; che gli schiavi non devono essere trattati troppo rudemente, perché altrimenti si mettono subito sulla difensiva⁵¹. Dallo

^{ff} *Opere morali, Di coloro che trattano gli affari di Stato* [*Moralia, Praecepta gerendae republicae*, 814b; *Œuvres morales*, p. 171].

^{gg} Si veda Kaempfer. [Il rinvio è alla *History of Japan* di Engelbert Kaempfer (1651-1716), medico e naturalista tedesco che viaggiò per tutta l'Asia e soggiornò due anni (1690-1692) in Giappone in qualità di medico della Compagnia olandese delle Indie Orientali. L'opera, scritta in tedesco, fu pubblicata postuma nel 1727 in traduzione inglese a cura di Gaspar John Scheuchzer (2 voll., London), e dall'inglese tradotta in francese due anni dopo da Pierre Des Maizeaux: *Histoire naturelle, civile et ecclésiastique de l'Empire du Japon* (2 voll., La Haye, Gosse et Neaulme, 1729). Nella sua biblioteca, M. possedeva un esemplare dell'edizione inglese: cfr. *Catalogue*, n° 3213. Per il rinvio in nota, cfr. Kaempfer, *History of Japan*, vol. II, «Appendix», § 4, pp. 67-69.]

^{hh} *Recueil des voyages qui ont servi à l'établissement de la Compagnie des Indes*, t. III [ma: t. V], parte II [«Description de l'Empire du Japon, faite par François Caron {...}; & augmentée de quelques remarques de Henri Hagenaar»], p. 428 [ma: 430; ed. del 1725].

spirito che deve regnare nel governo domestico, non si sarebbe potuto trarre insegnamento per quello che bisognava portare nel governo politico e civile?

Un saggio legislatore avrebbe cercato di raddrizzare gli animi temperando equamente punizioni e ricompense; con massime di filosofia, di morale e di religione, adatte a quei caratteri; con la giusta applicazione delle regole dell'onore⁵²; con il godimento di un benessere costante e di una dolce tranquillità⁵³. Ma il dispotismo non conosce questi metodi; non segue queste vie; esso può abusare di se stesso⁵⁴, ma è tutto quello che può fare: in Giappone ha compiuto uno sforzo, è divenuto più crudele di se stesso.

Anime dappertutto sgomentate e rese più atroci, non hanno potuto essere rette che da una atrocità ancora maggiore. Ecco l'origine, ecco lo spirito delle leggi giapponesi⁵⁵. Tuttavia esse hanno avuto più furore che efficacia. Sono riuscite a distruggere il cristianesimo: ma sforzi così inauditi⁵⁶ sono una prova della loro impotenza. Hanno voluto stabilire un buon ordinamento civile, ma la loro debolezza è stata anche più evidente.

Bisogna leggere la relazione dell'incontro tra l'imperatore e il *deyro*⁵⁷ a Meacoⁱⁱ. Il numero di coloro che vi furono soffocati o uccisi da manigoldi è incredibile: si rapirono le fanciulle e i ragazzi; li si ritrovava poi tutti i giorni esposti in luoghi pubblici, a ore indebite, completamente nudi, rinchiusi in sacchi di tela, perché non potessero riconoscere i luoghi per i quali erano passati; si rubò tutto ciò che si volle; si sventrarono cavalli per far cadere chi li montava; si rovesciarono carrozze per depredare le dame che le occupavano. Gli Olandesi, ai quali fu detto che non potevano passare la notte sui palchi senza essere assassinati, ne discesero, e così via.

Parlerò ora brevemente di un altro fatto significativo. L'imperatore, dedito a piaceri infami, non si ammogliava: correva dunque rischio di morire senza successore. Il *deyro* gli inviò due fanciulle bellissime: ne sposò una per rispetto, ma non ebbe alcun rapporto con lei. La sua nutrice fece cercare le più belle donne dell'impero; tutto fu inutile; la figlia di un armaiolo gli andò a genio^{jj}; si decise e ne ebbe un figlio. Le dame di corte, indignate per aver preferito a loro una persona di così basso rango, soffocarono il bimbo. Questo delitto fu tenuto nascosto all'imperatore: avrebbe versato un torrente di sangue. L'atrocità delle leggi ne impedisce dunque l'esecuzione. Quando la pena è senza misura, si è spesso costretti a preferirle l'impunità.

CAPITOLO XIV

*Sullo spirito del senato romano*⁵⁸

Sotto il consolato di Acilio Glabrio e di Pisone, venne promulgata la legge *Acilia*^{kk} per arrestare i brogli. Scrive Dione^{ll} che il senato indusse i consoli a proporla, perché il tribuno Gaio Cornelio aveva deciso di fare stabilire pene terribili contro questo reato, alle quali il popolo era molto favorevole⁵⁹. Il senato pensò che pene eccessive avrebbero certo gettato il terrore negli animi, ma

ⁱⁱ *Recueil des voyages qui ont servi à l'établissement de la Compagnie des Indes*, t. V, parte II [«Visite du Daïro à l'Empereur du Japon», t. V, parte II, pp. 508-511; ed. del 1725].

^{jj} *Ibid.* [*Recueil des voyages*, ed. 1725, t. V, parte II, «Description de l'Empire du Japon, faite par François Caron {...}; & augmentée de quelques remarques de Henri Hagenaar», pp. 392-393.]

^{kk} I colpevoli venivano condannati a un'ammenda, non potevano essere più ammessi nell'ordine dei senatori, né nominati ad alcuna magistratura. Dione, lib. XXXVI [Dione, *Storia romana*, XXXVI, 38, 1. Il consolato di Manlio Acilio Glabrione e di Lucio Calpurnio Pisone è dell'anno 67 a.C. La legge è la *lex Acilia Calpurnia*].

^{ll} *Ibid.* [Dione, *Storia romana*, XXXVI, 38, 4-5.]

avrebbero ottenuto come effetto di far sì che non si sarebbe trovato più nessuno né per accusare né per condannare; mentre proponendo pene moderate, si sarebbero avuti sia giudici sia accusatori.

CAPITOLO XV

*Sulle leggi dei Romani circa le pene*⁶⁰

Mi sento sicuro nelle mie massime quando ho dalla mia i Romani; e mi convinco che le pene dipendano dalla natura del governo, quando vedo questo grande popolo cambiare le leggi civili in merito a mano a mano che andava cambiando quelle politiche⁶¹.

Le leggi regie, fatte per un popolo composto di fuggiaschi, di schiavi e di briganti, erano severissime. Lo spirito della repubblica avrebbe richiesto che i decemviri non mettessero queste leggi nelle loro Dodici Tavole⁶²; ma persone che aspiravano alla tirannide non si curavano affatto di seguire lo spirito della repubblica.

A proposito del supplizio di Mezio Fufezio, dittatore di Alba, il quale fu condannato da Tullo Ostilio a essere trascinato da due carri, Tito Livio^{mmm} dichiara che questo fu il primo e l'ultimo supplizio in cui si poté vedere come fosse perduta ogni traccia di umanità. Si sbaglia; la legge delle Dodici Tavole è piena di disposizioni crudelissime^{mn}.

Quella che rivela meglio i disegni dei decemviri è la pena capitale pronunciata contro gli autori di libelli e contro i poeti. Ciò non è affatto nello spirito della repubblica, ove invece il popolo ama vedere umiliati i grandi. Ma individui che si proponevano di rovesciare la libertà temevano⁶³ gli scritti che della libertà potevano risvegliare lo spirito^{oo}.

Dopo l'espulsione dei decemviri, quasi tutte le leggi che avevano fissato queste pene furono soppresse. Non furono abrogate espressamente; ma, avendo la legge *Porcia* vietato di mettere a morte un cittadino romano, esse non furono più applicate⁶⁴.

Ecco il periodo al quale può essere riferito quello che Tito Livio^{pp} dice dei Romani, che, cioè, mai popolo ha amato di più la moderazione delle pene.

Se, poi, si aggiunge alla mitezza delle pene il diritto, che aveva un imputato, di ritirarsi prima del giudizio⁶⁵, si vedrà agevolmente che i Romani avevano seguito quello spirito che io ho detto essere connaturale alla repubblica.

Silla, che confuse la tirannide, l'anarchia e la libertà, fece le leggi Cornelie. Sembrò fare dei regolamenti unicamente per istituire dei delitti. Così, qualificando come assassinio un'infinità di atti, trovò dappertutto degli assassini; e, mediante una pratica che fu fin troppo seguita, tese trappole, seminò spine e aprì abissi sulla strada di tutti i cittadini.

Quasi tutte le leggi di Silla non comportavano che l'interdizione dell'acqua e del fuoco⁶⁶. Cesare vi aggiunse la confisca dei beni^{qq}, perché i ricchi, preservando nell'esilio il loro patrimonio, erano più propensi a commettere delitti.

^{mmm} Lib. I [*Ab Urbe condita*, I, 28, 10-11. Mezio Fufezio fu condannato a morte per squartamento.]

^{mn} Vi si trovano il supplizio del fuoco, pene quasi sempre capitali, il furto punito con la morte ecc.

^{oo} Silla, animato dallo stesso spirito dei decemviri, accrebbe, come costoro, le pene contro gli scrittori satirici.

^{pp} Lib. I [*Ab Urbe condita*, I, 28, 11].

^{qq} «Rese più dure le sanzioni contro i crimini, poiché i ricchi tanto più facilmente si rendevano colpevoli in quanto se ne andavano in esilio senza perdere niente del loro patrimonio». Svetonio, [*Vitae Caesarum*] *Giulio Cesare* [42, 3]. [*Rectius*: «*Poenas facinorum auxit; et cum locupletes eo facilius scelere se obligarent, quod integris patrimoniis exulabant, parricidas, ut Cicero scribit, bonis omnibus, reliquos dimidia parte multavit* (Rese più dure le sanzioni

Gli imperatori, stabilito un governo militare, si accorsero ben presto che esso non era meno terribile contro di loro che contro i sudditi; cercarono quindi di mitigarlo; credettero di aver bisogno delle dignità e del rispetto ad esse dovuto.

Ci si avvicinò un poco alla monarchia e si divisero le pene in tre classi^{rr}: quelle che riguardavano i personaggi principali dello Stato^{ss}, e che erano assai miti; quelle che venivano inflitte agli individui di rango inferiore^{tt}, e che erano più severe; infine, quelle che riguardavano soltanto gli individui di bassa condizione^{uu}, e che erano le più rigorose.

Il feroce e insensato Massimino inaspri, per così dire, il governo militare, che invece si sarebbe dovuto temperare. Il senato apprendeva, scrive Capitolino^{vv}, che gli uni erano stati crocifissi, gli altri dati in pasto alle fiere o rinchiusi in pelli di belve uccise da poco, senza alcun riguardo per la dignità delle loro cariche. Sembrava che egli volesse esercitare la disciplina militare, sul modello della quale pretendeva di regolare gli affari civili.

Bisogna vedere⁶⁷ nelle *Considerazioni sulla grandezza dei Romani e sulla loro decadenza*⁶⁸ come Costantino mutò il dispotismo militare in un dispotismo militare e civile, e si avvicinò alla monarchia. Vi si possono seguire le diverse rivoluzioni di questo Stato, come⁶⁹ vi si passò dal rigore all'indolenza e dall'indolenza all'impunità.

CAPITOLO XVI

*Sulla giusta proporzione fra le pene e il delitto*⁷⁰

È essenziale che le pene siano in armonia tra di loro, perché è essenziale che si evitino un grande delitto piuttosto che uno minore, ciò che danneggia maggiormente la società anziché ciò che la colpisce di meno⁷¹.

«Un impostore^{ww}, che si spacciava per Costantino Duca, suscitò una grande sollevazione a Costantinopoli. Fu preso, e condannato alla fustigazione; ma, avendo accusato persone altolocate, fu condannato, come calunniatore, a essere arso vivo». È singolare che si sia fatta una simile proporzione di pene tra il delitto di lesa maestà e quello di calunnia⁷².

Ciò fa tornare in mente una frase di Carlo II, re d'Inghilterra. Egli vide, passando, un uomo alla gogna: «Perché è stato messo lì?», domandò. «Sire», gli fu risposto, «perché ha composto degli scritti satirici contro i vostri ministri»⁷³. «Che idiota!», disse il re. «Perché non li ha scritti contro di me? Non gli avrebbero fatto nulla».

contro i crimini; e, poiché i ricchi tanto più facilmente si rendevano colpevoli in quanto se ne andavano in esilio senza perdere niente del loro patrimonio, stabili, come riferisce Cicerone, che i parricidi fossero spogliati di tutti i loro beni, e tutti i colpevoli di altri delitti della metà del loro patrimonio)».]

^{rr} Si veda la legge III, § *Legis*, [*Corpus iuris civilis*, *Dig.*, XLVIII, 8, 3, 5], *ad legem Corneliam de sicariis* [*et veneficiis*], e un gran numero di altre leggi del *Digesto* e del *Codice* [*Cod.*, IX, 16, *ad legem Corneliam de sicariis*].

^{ss} *Sublimiores* [«Più alti»].

^{tt} *Medios* [«Mediani»].

^{uu} *Infimos* [«Più bassi»], legge III, § *Legis* [*Corpus iuris civilis*, *Dig.*, XLVIII, 8, 3, 5], *ad legem Corneliam de sicariis* [*et veneficiis*].

^{vv} Giulio Capitolino, *I due Massimini* [8]. [Allusione a Massimino Trace, imperatore romano dal 235 al 238.]

^{ww} *Storia* di Niceforo, patriarca di Costantinopoli. [Non Niceforo, ma Leone Grammatico, *Chronographia*, «Constantinus», in CSHB, 47, pp. 321-322; M. cita, sintetizzando, da Cousin, *Histoire de Constantinople*, t. 3 («Vie de l'empereur Constantin», X, § 7), p. 484.]

«Settanta persone cospirarono contro l'imperatore Basilio^{xx}; questi li fece fustigare; si bruciarono loro i capelli e i peli. Avendolo un cervo afferrato alla cintura con le corna, qualcuno del suo séguito sfoderò la spada, tagliò la cintura e lo liberò; l'imperatore lo fece decapitare perché, disse, aveva sguainato la spada contro di lui». Chi potrebbe credere che, sotto lo stesso principe, si fossero emessi questi due giudizi?

È un gran male, presso di noi, far subire la stessa pena a chi ruba su una strada pubblica e a chi ruba e assassina. È evidente che, per la sicurezza pubblica, bisognerebbe introdurre qualche differenza nella pena.

In Cina, i ladri sanguinari sono squartati^{yy}, gli altri no: questa differenza fa sì che vi si rubi, ma non vi si assassini.

In Moscovia, dove la pena per i ladri e quella per gli assassini è la stessa, si uccide^{zz} sempre. I morti, vi si dice, non raccontano nulla.

Quando non c'è alcuna differenza nelle pene, bisogna porla nella speranza della grazia. In Inghilterra non si uccide affatto, perché i ladri possono sperare di essere trasferiti nelle colonie, e gli assassini no.

Le lettere di grazia costituiscono una grande risorsa dei governi moderati. Questo potere che ha il principe di perdonare, usato con saggezza, può avere effetti prodigiosi⁷⁴. Il principio del governo dispotico, che non perdona, e al quale non si perdona mai, lo priva di questi vantaggi⁷⁵.

CAPITOLO XVII

*Sulla tortura inflitta ai criminali*⁷⁶

Dato che gli uomini sono cattivi, la legge è costretta a supporli migliori di quanto non siano⁷⁷. Pertanto la deposizione di due testimoni è sufficiente per punire tutti i delitti⁷⁸. La legge li tratta come se essi parlassero con la bocca della verità. Si ritiene pure che ogni figlio concepito durante il matrimonio sia legittimo⁷⁹: la legge ha fiducia nella madre, come se ella fosse la pudicizia fatta persona. Ma la tortura inflitta ai criminali non rientra in un caso di necessità come questi. Noi vediamo oggi una nazione^{aaa} molto ben governata rigettarla senza inconvenienti⁸⁰. Essa non è dunque necessaria per la sua stessa natura^{bbb}.

^{xx} Id., *ibid.* [Leone Grammatico, *Chronographia*, «Basilius», *Corpus scriptorum historiae Byzantinae*, 47, pp. 261-262; M. cita, in forma sintetica, da Cousin, *Histoire de Constantinople*, t. 3 («Vie de l'empereur Basile», § 22), p. 438.]

^{yy} Du Halde [*Description de la Chine*], t. I, p. 6. [t. I, «Idée générale de l'empire de la Chine», p. 5]. [Cfr. anche, ivi, t. II, «De la police de la Chine», p. 54. Dell'opera del gesuita Jean-Baptiste Du Halde (1674-1743) M. fece amplissimi estratti che si sono conservati: cfr. *Geogr.*, pp. 139-284 (pp. 142, 216, per i due rinvii appena menzionati). Essa fu la principale fonte di informazione sulla Cina durante il XVIII secolo.]

^{zz} *État présent de la grande Russie*, di Perry [cfr. Perry, *État présent de la Russie*, p. 277, il quale, però, non scrive «sempre», ma «di solito (*d'ordinaire*)»; letterale, invece, è l'espressione «non raccontano nulla»].

^{aaa} La nazione inglese.

^{bbb} I cittadini di Atene non potevano essere messi alla tortura (Lisia, *Orazioni, Contro Agorato* [XIII, 25-28]), salvo nel caso di delitto di lesa maestà. La tortura veniva inflitta trenta giorni dopo la condanna (Curio Fortunaziano, [*Artis rhetoricae scholicae*, lib. II [I, 15; II, 26, 30]). Non si aveva tortura preliminare. Per quanto riguarda i Romani, le leggi III e IV [*Corpus iuris civilis, Dig.*, XLVIII, 3-4], *ad legem Iuliam maiestatis*, dimostrano che la nascita, le cariche e la professione delle armi garantivano dalla tortura, tranne nel caso del delitto di lesa maestà. Si vedano le sagge restrizioni che le leggi dei Visigoti [*Lex Wisigothorum*, II, 3, 4] posero a questa pratica.

Tante valenti persone e tanti brillanti ingegni hanno scritto contro questa pratica⁸¹, che io non oso parlare dopo di loro. Stavo per dire che essa potrebbe convenire nei governi dispotici, ove tutto ciò che ispira paura rientra di più negli strumenti del governo; stavo per dire che gli schiavi, presso i Greci e i Romani... Ma sento la voce della natura che grida contro di me.

CAPITOLO XVIII

*Sulle pene pecuniarie e sulle pene corporali*⁸²

I padri nostri, i Germani, non ammettevano altro che pene pecuniarie. Questi uomini guerrieri e liberi stimavano che il loro sangue non dovesse essere versato che con le armi alla mano⁸³. I Giapponesi^{ccc}, al contrario, rigettano questo genere di pene, col pretesto che i ricchi eluderebbero la punizione. Ma i ricchi non temono forse di perdere i propri beni? Le pene pecuniarie non possono forse venir commisurate alle ricchezze? E infine, non si può forse aggiungere l'infamia a queste pene?

Un buon legislatore tiene il giusto mezzo: non ordina sempre pene pecuniarie; non infligge sempre pene corporali.

CAPITOLO XIX

*Sulla legge del taglione*⁸⁴

Gli Stati dispotici, che amano le leggi semplici, ricorrono spesso alla legge del taglione^{ddd}. Gli Stati moderati la prevedono qualche volta: ma c'è questa differenza, che cioè i primi la fanno rispettare rigorosamente, mentre gli altri l'applicano quasi sempre con delle attenuazioni.

La legge delle Dodici Tavole ne ammetteva due: essa non condannava al taglione che quando non si era riusciti a soddisfare il querelante^{eee}. Dopo la condanna, si potevano pagare i danni e gli interessi^{fff}, e la pena corporale veniva convertita in pena pecuniaria^{ggg}.

CAPITOLO XX

*La punizione dei padri per i loro figli*⁸⁵

^{ccc} Si veda Kaempfer [*History of Japan*, vol. II, «Appendix», § 4, pp. 68-69]. [Questo uso giapponese è già registrato in *Spicil.* n° 524, p. 465.]

^{ddd} È stabilita nel *Corano*. Si veda il capitolo *Sulla vacca* [II, 178].

^{eee} «Se hai rotto un membro, e non v'è accordo, vi sarà taglione» [VIII, 2]. Aulo Gellio, XX, 1 [*Noctes Atticae*, XX, 1, 14, p. 1301].

^{fff} *Ibid.*

^{ggg} Si veda anche la *Legge dei Visigoti*, lib. VI, tit. IV, §§ 3 e 5 [*Lex Wisigothorum*, VI, 4, 3 e 5].

In Cina si puniscono i padri per le colpe dei figli⁸⁶. La stessa usanza vige in Perù^{hhh}. Anche questa deriva da idee dispotiche.

Si ha un bel da dire che in Cina si punisce il padre per non aver esercitato quel potere paterno che la natura ha stabilito, e che le leggi stesse vi hanno rinsaldato. Ciò presuppone sempre che fra i Cinesi non vi sia onore. Tra noi i padri, i cui figli sono condannati al supplizio, e i figliⁱⁱⁱ, i cui padri hanno subito la medesima sorte, sono puniti dalla vergogna quanto lo sarebbero in Cina dalla perdita della vita.

CAPITOLO XXI

*Sulla clemenza del principe*⁸⁷

La clemenza è la qualità distintiva dei monarchi⁸⁸. Nella repubblica, dove si ha la virtù come principio, essa è meno necessaria. Nello Stato dispotico, dove regna la paura, essa è meno in uso, perché bisogna tenere a freno i grandi dello Stato con esempi di severità. Nelle monarchie, ove si è governati dall'onore, il quale sovente esige ciò che la legge proibisce⁸⁹, essa è più necessaria. Il cadere in disgrazia equivale in un simile regime alla pena; le formalità stesse dei giudizi vi divengono punizioni. Il fatto è che la vergogna sbuca da tutte le parti per formare particolari generi di pene.

Nelle monarchie i grandi sono così gravemente puniti dalla caduta in disgrazia, dalla perdita spesso immaginaria della loro ricchezza, del loro credito, delle loro abitudini e dei loro piaceri, che il rigore è inutile nei loro riguardi: esso può servire soltanto a togliere ai sudditi l'amore che essi nutrono per la persona del principe, e il rispetto che devono avere i ruoli sociali.

Come l'instabilità dei grandi è propria della natura del governo dispotico, così la loro sicurezza rientra nella natura della monarchia.

I monarchi hanno parecchio da guadagnare dall'esercizio della clemenza; questa porta con sé tanto amore ed essi ne traggono tanta gloria che è quasi sempre una fortuna per loro avere l'occasione di avvalersene; e nei nostri paesi ciò si può quasi sempre fare.

Forse verrà loro disputata qualche porzione dalla loro autorità, ma quasi mai l'autorità nella sua interezza; e se qualche volta essi combattono per la corona, non combattono mai per la vita.

Ma, si dirà allora, quando si deve punire? quando si deve perdonare? È una cosa che si sente più di quanto non sia possibile prescriverla. Quando la clemenza presenta rischi, questi sono evidentissimi; la si distingue perciò facilmente da quella debolezza che conduce il principe al disprezzo e all'impossibilità stessa di punire.

L'imperatore Maurizio^{jjj} prese la risoluzione di non versare mai il sangue dei suoi sudditi. Anastasio^{kkk} non puniva affatto i delitti. Isacco *l'Angelo*⁹⁰ giurò che, durante il suo regno, non

^{hhh} Si veda Garcilaso [de la Vega], *Histoire des guerres civiles des Espagnols* [in realtà: *Le commentaire royal des Yncas*, parte I, lib. II, cap. 12, pp. 191-192].

ⁱⁱⁱ Invece di punirli, diceva Platone, bisogna lodarli perché non rassomigliano ai loro padri. Lib. IX [855a] delle *Leggi*.

^{jjj} Evagrio [*lo Scolastico*], *Storia ecclesiastica*, VI, 2, 10. [Maurizio di Bisanzio (539-602).]

^{kkk} Frammento di *Suida* in Costantino Porfirogenito. [Cfr. *Suidae Lexicon* (ed. Bekker), «Anastasios», I, 187. Anastasio I di Bisanzio (430 ca. - 518). Del lessico in questione M. possedeva due edizioni latine parziali e una greco-latina integrale: cfr. *Catalogue*, nn° 2533-2534, 2888.]

avrebbe fatto morire nessuno. Gli imperatori greci avevano dimenticato che non invano portavano la spada⁹¹.

¹ Cfr. in *LP*, LXVI (LXVIII), la satira dell'amministrazione della giustizia in Francia.

² Ms.: «governi gotici» (*MsEL*, I, p. 96).

³ Nel Ms. segue questa frase, poi cancellata: «che ogni piccola provincia avesse le sue usanze e le sue leggi affinché la nobiltà ecc.» (*MsEL*, I, p. 96).

⁴ *EL57*: «[...] che la nobiltà avesse una certa quantità di beni, che il feudo, cioè, avesse una certa consistenza ecc.».

⁵ Nel Ms. il capoverso ha un inizio diverso, poi cancellato: «Ciò è stato possibile farlo nei governi moderati. Là il principe, che conosce ecc.» (*MsEL*, I, p. 96).

⁶ È ciò che si chiamava il privilegio di *committimus*, con il quale il sovrano accordava a determinate categorie di persone, e per casi precisi, il diritto di attirare tutti i processi che le riguardavano davanti a particolari organi giurisdizionali.

⁷ Non è improbabile che, nel fare quest'affermazione, M. abbia avuto in mente i luoghi dei *Voyages* di Bernier (vol. I, pp. 317-319) e della *Relation* di Tounerfort (t. II, pp. 30-31) nei quali si accenna al fatto che taluni Europei invidiavano la giustizia turca per la sua rapidità. Della *Relation* il Nostro possedeva un esemplare in tre volumi dell'edizione di Lyon, Anisson et Posuel, 1717: cfr. *Catalogue*, n° 2764.

⁸ Sugli eccessi di questo genere di formalità, vedi *LP* XCVII [C], *in fine*.

⁹ Cfr. XXIX, 1.

¹⁰ Cfr. V, 11 e *LP* LXXVIII [LXXX].

¹¹ Nel Ms. vi è la seguente nota cancellata: «Luigi XIV, Vittorio Amedeo [II] cominciarono col dare un nuovo codice» (*MsEL*, I, p. 99).

¹² Cfr. III, 8, *incipit*.

¹³ Cfr. XI, 18, dove l'argomento è più adeguatamente sviluppato.

¹⁴ Cfr. XI, 18.

¹⁵ Nel Ms. l'intero capoverso recita: «In Inghilterra si segue a questo proposito lo spirito del governo repubblicano. Il giudice riferisce ai giurati, che sono i pari dell'accusato, il fatto su cui verte il processo. Fa loro presente il testo della legge. È una questione di organi, come se si dicesse loro: avete occhi, guardate la legge; avete orecchie, ascoltate i testimoni. Quello che udite è il caso contemplato dalla legge che vedete?». Dopo «il testo», si ha la seguente nota: «Del pari, a Roma, i giudici si pronunciavano solamente sulla colpevolezza dell'accusato di un certo delitto, e la pena la si trovava nella legge. Si veda Perizonio [*Jacobi Perizonii Animadversiones historicae* {...}, Amstelaedami, Ex officina H. et viduae T. Boom, 1685, p. 56]». Iacopo Perizonio (lat. *Perizonius* o, in forma più latinizzata, *Accinctus*), nome grecizzante del filologo olandese Jacob Voorbroek (1651-1715). Le sue *Animadversiones historicae* sono, come già indicato, del 1685].

¹⁶ Testo modificato in *EL57*: «Del pari, in Inghilterra, i giurati decidono se l'accusato è colpevole o no, in base al fatto che è stato loro sottoposto; e se l'accusato è dichiarato colpevole, il giudice pronunzia ecc.». La modifica deve attribuirsi alle osservazioni mosse in proposito da Hume a M. nella sua citata lettera del 10 aprile 1749 (in Masson, III, p. 1219): «i giurati non determinano soltanto il fatto ma anche il reato, lasciando la determinazione della pena alla legge», osservazioni che il Nostro dimostrò di apprezzare nella lettera di risposta del 19 maggio 1749 (Masson, III, p. 1221). Cfr. XI, 18, p. ???.

¹⁷ Il testo dei *Discorsi* suona così: «Perché lo accusare uno potente a otto giudici in una repubblica non basta; bisogna che i giudici siano assai, perché i pochi sempre fanno a modo de' pochi».

¹⁸ Al cap. 18.

¹⁹ Nel Ms. si ha quindi il seguente capoverso, poi cancellato: «La legge *Valeria* [cfr. *infra*, nel testo] permise a Roma di portare in appello tutti i giudizi dei crimini presentati dinanzi al popolo. Ci si rese ben presto conto che la cosa non poteva essere eseguita alla lettera. Si adottò una mitigazione che toglieva di mezzo il popolo. Con una legge particolare si nominava a ogni accusa qualcuno dei magistrati, il console, il dittatore o il pretore per giudicare il crimine e questa fu la mitigazione più saggia che si potesse apportare in una grande repubblica» (*MsEL*, I, pp. 102-103).

²⁰ Cfr. l'elogio che Machiavelli fa della monarchia francese per aver creato «uno iudice terzo», e la conclusione che ne trae: «[...] li principi debbono le cose di carico fare amministrare ad altri, quelle di grazia a loro medesimi» (*Principe*, XIX, pp. 125-126).

²¹ Nicolas de Bellièvre (1583-1650), di nobile famiglia di magistrati, fu presidente *à mortier* al Parlamento di Parigi (1614), poi consigliere di Stato (1642).

²² La fonte è Procopio: cfr. *Historia arcana*, XIV, 7-10.

²³ Allusione alla Francia.

²⁴ Cioè il magistrato che è sia inquirente sia giudicante.

²⁵ Cfr. Machiavelli, *Discorsi*, I, 8.

²⁶ Il *procureur général* e il *procureur du roi*, ossia il pubblico ministero.

²⁷ Cfr. C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, XV: «È già stato detto dal Sig. di Montesquieu che le pubbliche accuse sono più conformi alla repubblica, dove il pubblico bene formar dovrebbe la prima passione de' cittadini, che nella monarchia, dove questo sentimento è debolissimo per la natura medesima del governo, dove è ottimo stabilimento il destinare de' commissari, che in nome pubblico accusino gl'infrattori delle leggi. Ma ogni governo, e repubblicano e monarchico, deve al calunniatore dare la pena che toccherebbe all'accusato».

²⁸ Nel Ms. è inserita la seguente nota: «Non ne ha bisogno quando il fatto acquista una certa notorietà e l'errore è scusabile» (*MsEL*, I, p. 107).

²⁹ Cfr. *LP*, LXXVIII (LXXX).

³⁰ Ms.: «la devozione alla patria» (*MsEL*, I, p. 108).

³¹ Nel Ms., al posto dell'attuale capoverso, figura il seguente periodo: «Di due regni europei vicini, uno [l'Inghilterra] è diventato più libero e le pene tosto vi sono state mitigate, l'altro [la Francia] ha visto accrescersi il potere arbitrario e il rigore delle pene vi è aumentato in proporzione» (*MsEL*, I, p. 108).

³² Tranne che per l'ultima frase («ispirino pietà» invece di «ispirino mitezza e pietà») l'intero capoverso figura anche in *P* 1181.

³³ *EL57*: Ms.: «Gli uomini sommamente felici e gli uomini sommamente infelici».

³⁴ Nel Ms. il cap. è intitolato *Continuazione dello stesso argomento* e, invece del testo attuale, si ha: «Le antiche leggi gotiche avevano ben capito ciò. Si legga l'autore del *Grand Coutumier* [cfr. XXVIII, 45, nota 6] e il *Conseil* di Pierre Desfontaines [cfr. XXVIII, 38, nota 2]. I non nobili sono meno puniti nel caso di un simile delitto dei nobili. Se, per aver violato un decreto, i non nobili devono pagare una multa di 40 soldi e i nobili di 60 lire tornesi, in caso di reato i plebei sono puniti con più severità corporalmente dei nobili, e là dove il plebeo perderebbe la vita o un membro del suo corpo, il nobile perderà soltanto il suo onore e il diritto di sedere in un consiglio giudiziario» (*MsEL*, I, pp. 109-110). Dopo *Grand Coutumier* si ha la seguente nota: «Lib. II, cap. 16»; dopo «Pierre de Fontaines», la seguente: «Cap. 13, art. 22»; dopo «simile delitto», la seguente: «Cioè quando si tratti di una pena pecuniaria» (*ibidem*).

³⁵ *EL57*: «È proprio nelle antiche leggi francesi che si rintraccia lo spirito della monarchia».

³⁶ Cfr. *LP* LXXVIII (LXXX), p. ???, e *P* 815: «Le pene moderate hanno lo stesso effetto delle pene atroci sugli spiriti abituati a queste ultime».

³⁷ Cfr. *P* 735: «Non bisogna stabilire pene troppo crudeli per non avvezzare gli uomini a esser mossi soltanto dal timore delle punizioni crudeli. Il re di Persia, il più umano di tutti i principi, che fu detronizzato dagli Afgani, vide che si abusava della sua bontà, perché il suo popolo non era abituato a una simile dolcezza». Il re di Persia cui M. allude è lo scia Husayn I, che venne detronizzato nel 1722 dal capo afgano Maḥmūd: cfr. III, 9, nota 30.

³⁸ Allusione alla Francia: cfr. cap. 16.

³⁹ Cfr. *Romains*, II, p. ????

⁴⁰ In Francia la pena di morte per i disertori fu introdotta da un'ordinanza del 2 luglio 1716.

⁴¹ In *EL57* è qui inserita la seguente nota: «Si spaccava il naso, si tagliavano le orecchie».

⁴² Nella battaglia di Egospotami (405 a.C.).

⁴³ Adimanto di Atene, generale greco della fine del V secolo a.C.

⁴⁴ Era il generale greco al comando della flotta ateniese sconfitta a Egospotami da Lisandro.

⁴⁵ Nel Ms. è il cap. 18 e ha il seguente titolo: *Crudeltà e impotenza delle leggi giapponesi* (*MsEL*, p. 116).

⁴⁶ Nel Ms. si ha invece il seguente capoverso: «Il governo più dispotico che sia mai esistito ha stabilito nel Giappone le leggi più severe che siano mai esistite» (*MsEL*, I, p. 116). Cfr. cap. 18; XII, 14; XIV, 15.

⁴⁷ Cfr. *Spicil.* n° 524, p. 465, dove il testo di questo capoverso si trova già con qualche lieve variante. Vedi anche XXV, 14, p. ???

⁴⁸ Cfr. «Description de l'Empire du Japon, faite par François Caron [...]; & augmentée de quelques remarques de Henri Hagenaar», in *Recueil des voyages*, ed. del 1725, t. V, parte II, p. 420.

⁴⁹ Cfr. XIV, 15, *incipit*.

⁵⁰ In *P* 1566 M. ritiene che questa capacità di sopportare supplizi crudeli si debba attribuire a un fisico più insensibile.

⁵¹ Anche questi dati sono tratti dalla «Description de l'Empire du Japon, faite par François Caron [...]; & augmentée de quelques remarques de Henri Hagenaar», in *Recueil des voyages*, ed. del 1725, t. V, parte II, pp. 450-451.

⁵² In *EL57* è qui aggiunto: «col supplizio della vergogna».

⁵³ In *EL57* il testo così prosegue: «e, se avesse temuto che gli animi, abituati a essere frenati soltanto da una pena crudele, non potessero più esserlo da una più mite, avrebbe agito in maniera discreta e impercettibile; nei casi particolari con maggiori attenuanti, avrebbe moderato la punizione del reato, fino a che fosse riuscito a modificarla in tutti i casi». Dopo «avrebbe agito» si ha questa nota: «Si consideri questa come una massima da praticarsi nel caso in cui gli animi siano stati guastati da pene troppo severe» (*ibidem*). Strettamente connessa ai testi appena citati è la seguente *pensée*:

«*Crudeltà delle pene*. – Allorché si sono stabilite delle pene troppo crudeli, il miglior modo per ricondurle alla mitezza è quello di ricondurvele impercettibilmente e piuttosto mediante delle vie particolari che mediante delle vie generali: l'ordinanza pubblica dev'essere perciò preceduta dalla commutazione di pena; in secondo luogo, dalla diminuzione delle pene nei casi più favorevoli, lasciando il tutto all'arbitrato dei giudici, preparando così gli spiriti fino alla completa revoca della legge. Tutto ciò dipende dalle circostanze, dallo spirito della nazione, dalla frequenza delle infrazioni, dalle facilitazioni, dai cambiamenti, e dal rapporto con i principi del governo. È in questo che deve riflettere la saggezza del legislatore. (Ne ho messo il senso in una aggiunta che ho fatto al capitolo 13 del libro VI.)» (P 1897).

⁵⁴ Un'analogia espressione, con riferimento Giappone, è adoperata anche nel frammento 2506/7 («*Legislazione*. Capitolo 23. *Come può reggersi lo Stato dispotico*»), in *MsEL*, II, p. 792.

⁵⁵ Cfr. il frammento 2506/7 («*Legislazione*. Capitolo 23. *Come può reggersi lo Stato dispotico*»), in *MsEL*, II, p. 791: le leggi giapponesi sono «le più crudeli e vigilanti che esistano al mondo». Vedi anche XIV, 15.

⁵⁶ Cfr. XXV, 14, p. ???

⁵⁷ Il *deyro*, o *daïro*, è il «papa del Giappone», come scrive M. nello *Spicil.* n° 517, p. 459), riferendosi al libro del Kaempfer (cfr. *History of Japan*, vol. I, bk. 3, chap. 1, p. 206: *Japanese Pope*). Meaco (Kyoto) è la città dove risiedeva appunto il *deyro*.

⁵⁸ Nel Ms. è il cap. 19. Il cap. 14 del Ms., intitolato *Sulla sproporzione delle pene in uno stesso reato*, che manca nel testo definitivo, incomincia con i primi due periodi dell'attuale cap. XXVI, 12, e così continua: «Vi càpita un altro inconveniente, e cioè che il supplizio del rogo, al quale questo tribunale condanna, è esso stesso sproporzionato. Il caso lo rende più o meno crudele. Talvolta infatti il rogo è rapido, ma quando il vento allontana il fumo, quegli infelici possono soffrire parecchie ore tra le fiamme» (*MsEL*, I, p. 114).

⁵⁹ Ms.: «cosa che il popolo non disapprovava» (*MsEL*, I, p. 118).

⁶⁰ Nel Ms. è il capitolo 23 titolato *Come cambiarono presso i Romani le leggi riguardanti le pene* (*MsEL*, I, p. 122). Il capitolo 15 del Ms., che manca nel testo definitivo, è intitolato *Sulla proporzione delle pene con il modo comune di pensare*, e recita: «Allorché un legislatore con lo stabilire una pena urta il modo comune di pensare, si può ritenere che egli pensi più a ispirare un timore generale che a prendere provvedimenti per fare eseguire la sua legge. Ognuno cerca un modo per contravvenirvi. Lo si è sperimentato ai nostri giorni, allorché, per sostenere un sistema straordinario, si pronunciarono pene così ridicole» (*MsEL*, I, p. 114). Dopo «straordinario» si ha la seguente nota: «Quello di Law» (*ibidem*). La fine del successo del «sistema» di Law si accompagnò a misure quali il divieto di lasciare la Francia senza passaporto pena la morte (31 ottobre 1720); cfr. XXIX, 6, sul divieto introdotto da Law di tesaurizzare la moneta metallica.

⁶¹ Nel Ms. il capoverso ha la seguente lezione: «Sono soddisfatto quando trovo modo di mettere in luce il rapporto che le leggi civili hanno con le leggi politiche: cosa che non mi risulta sia stata fatta da nessuno prima di me» (*MsEL*, I, p. 122). Analogo concetto è espresso in P 1770. Cfr. anche XXVI, 15-16 e XXIX, 13.

⁶² Cfr. P 1912: «Queste leggi delle XII Tavole contemplavano numerosi casi in cui era prevista la pena di morte. Si trattava senza dubbio di un residuo delle leggi regie, delle quali la Repubblica moderò il rigore». Fonti principali di M. per questo capitolo sono il *De antiquo jure civium Romanorum, Italiae provinciarum ac romanae jurisprudentiae judiciis* [...] (Parisiis, Du Puys, 1576) di Carlo Sigonio (1520-1584) e le *Origines iuris civilis*, di Gravina, come risulta dal séguito del passo citato di P 1912 e da P 1905 (per l'opera di Sigonio, della quale egli possedeva un esemplare nella sua biblioteca di La Brède: cfr. *Catalogue*, n° 2868).

⁶³ Il Ms. aggiunge in nota: «Al tempo della repubblica ci si contentò di mettere in prigione il poeta drammatico Nevio [275 ca. - 201 a.C.] per le sue continue satire contro i grandi di Roma. Aulo Gellio [*Noctes Atticae*], lib. 3, cap. 3» (*MsEL*, I, p. 123).

⁶⁴ Analogo concetto è espresso in P 1913.

⁶⁵ Cfr. *supra*, cap. 5.

⁶⁶ Cioè l'esilio.

⁶⁷ *EL57*: «Si troverà».

⁶⁸ Cap. XVII.

⁶⁹ *EL57*: «e vedere come».

⁷⁰ È il capitolo 13 del Ms., nel quale si trova in sua vece il seguente capitolo intitolato *Sulle prigioni*, che non è passato nel testo definitivo: «È chiaro che le prigioni devono essere più o meno dure a seconda che la giustizia venga esercitata con maggiore o minore prontezza. In taluni Stati moderati nei quali un tribunale particolare è giudice dell'onore, invece di mettere un gentiluomo in prigione, gli si dà una guardia, lo si lega con la catena della parola data. Nel Giappone e in taluni Stati dispotici non vi sono prigioni perché le pene vengono inflitte seduta stante. I Romani non costruirono in un primo tempo prigioni e ciò produsse inconvenienti; si dovette stabilire lo statuto privato, i debitori furono rinchiusi nelle case dei creditori e ne nacquero mille crudeltà». Dopo «Giappone», si ha la seguente nota: «*Recueil des voyages qui ont servi à l'établissement de la Compagnie des Indes*, tomo II, parte I, p. 88 [ma: tomo III, parte I, «*Voyages des Hollandais autour du monde. Sous la conduite du général Olivier de Noort*», p. 114 (ed. 1725)]» (*MsEL*, I, p. 115).

⁷¹ Cfr. XXVI, 24 e LP XCIX (CII): «la proporzione [...] tra le colpe e le pene [...] è l'anima degli Stati e l'armonia degli imperi» (p. ???).

⁷² Cfr. XII, 17.

⁷³ Testo lievemente modificato in *EL57*: «Egli vide, passando, un uomo alla gogna, e domandò perché era stato messo lì. “Sire”, gli fu risposto, “perché ha composto dei libelli contro i vostri ministri”».

⁷⁴ Cfr. cap. 21, e *LP XCIX* (CII), *in fine*.

⁷⁵ Il Ms. così continua: «Quando si vuole arrestare un Giapponese, questi si mette immediatamente sulla difensiva, perché se si lascia arrestare è sicuro di essere messo a morte. Se le leggi, nel modo di punire, giungono all'eccesso, non succederà che il colpevole, la cui punizione non può aumentare, si determini a nuovi delitti?». Dopo «un Giapponese», si ha la seguente nota: «*Recueil des voyages qui ont servi à l'établissement de la Compagnie des Indes*, tomo II, parte I, p. 88 [in realtà: t. III («*Voyages des Hollandais autour du monde. Sous la conduite du général Olivier de Noort*»), pp. 114-115 (ed. 1725)]» (*MsEL*, I, p. 113).

⁷⁶ Cfr. *P* 643, in cui M. combatte la tortura e afferma: «La tortura deriva dalla schiavitù».

⁷⁷ Cfr. con Machiavelli, *Discorsi*, I, 3, 2, p. 69: «Come dimostrano tutti coloro che ragionano del vivere civile, e come ne è piena di esempi ogni storia, è necessario a chi dispone una repubblica e ordina leggi in quella, presupporre tutti gli uomini rei, e che li abbiano sempre a usare la malignità dello animo loro qualunque volta ne abbiano libera occasione». Per parte sua, M. scrive anche: «Gli uomini, bricconi uno per uno, presi nel complesso sono gente onestissima; amano la morale» (XXV, 2, p. ???).

⁷⁸ Questi due periodi si trovano anche in *P* 824. Cfr. XII, 3.

⁷⁹ Anche questo periodo si trova in *P* 824.

⁸⁰ Analogo concetto è espresso da J. Barbeyrac in una nota della sua tr. di Pufendorf, *De iure naturae et gentium / Le droit de la nature et des gens*, VIII, 3, § 4, nota 10, t. II, p. 377.

⁸¹ Ad es.: Agostino di Ippona, *De civitate Dei*, XIX, 6; Montaigne, *Essais*, II, 5; Charron, *De la sagesse*, I, «Faiblesse»; Grozio, *Epistolae quotquot reperiri potuerunt*, Amsterdam, Blaeu, 1687, ep. 693; La Bruyère, *Caractères*, «De quelques usages», 51; C. Thomasiaus, *De tortura ex foris christianorum proscribenda*, Halle, Zeitler, 1705.

⁸² È il capitolo 22 del Ms.

⁸³ Testo differente nel Ms.: «I nostri padri, i popoli del Nord, questi uomini guerrieri e liberi stimavano che il sangue dei comandanti e dei soldati non poteva essere versato che con le armi alla mano, e forse da quest'idea derivò l'uso della particolare lotta nella punizione dei crimini. Questi popoli erano governati da pene pecuniarie. Le nostre leggi saliche non contengono che questo tipo di pene. Le leggi dei Sassoni, in Inghilterra, ebbero lo stesso spirito, e, sotto il re Atelstano [895 ca. - 939], ogni vita fu valutata secondo una certa somma» (*MsEL*, I, p. 121). Dopo «questi tipi» si ha la seguente nota: «Si pagava in denaro o in bestiame» (*ibidem*).

⁸⁴ Nel Ms. questo capitolo reca il numero 20; inoltre, è più lungo e ha un contenuto differente: «Gli Stati dispotici, che amano le leggi semplici, ricorrono spesso alla legge del taglione e hanno ragione. Questa legge sembra tratta dal seno della giustizia. La legge delle Dodici Tavole stabiliva il taglione e voleva che colui il quale avesse rotto un membro a qualcun altro subisse lo stesso trattamento. Ma questa legge aveva due mitigazioni ammirevoli. Non si era infatti condannati al taglione se non nel caso in cui non si fosse placato il querelante e non si fosse giunti con lui a una transazione. Dopo la condanna, si potevano pagare i danni e gli interessi, e in tal caso la pena corporale si convertiva in pena pecuniaria. Ai giorni nostri non troviamo simili mitigazioni nei tribunali degli Stati dispotici. La legge romana che condannava i ladri al doppio, era una vera legge del taglione. Quella del *Levitico* contro colui che nega di aver avuto un deposito non sembra sufficiente: essa non condanna infatti che alla restituzione della cosa, a un quinto di più e a un sacrificio. Occorreva, invece, la legge del taglione». In nota M. rinvia ai passi di Aulo Gellio che sono rimasti anche nel testo definitivo, mentre manca nel Ms. il rinvio alla legge dei Visigoti; alla parola «*Levitico*», M. appone la seguente nota: «Cap. 9. Questa legge era senza dubbio fondata su motivi particolari che ci sono ignoti». Il Ms. continua inoltre con le seguenti frasi cancellate: «Si può abusare della legge del taglione come di tutte le altre leggi, e violare, mediante un principio di equità, l'equità stessa. Se i gesuiti non hanno voluto divertirsi quando hanno parlato della maniera con cui quella casta dei ladri, che abita [in India] fra il Maduré e il Marava, applica la legge del taglione, essi ne...» (interrotto). Dopo «hanno parlato», si ha la seguente nota: «*Lettere edificanti*, II racc., p. 577» (*ibidem*). Sull'ultima frase, cfr. *Geogr.*, p. 385, dove parimenti si accenna alla «casta dei ladri che abita tra il Maduré e il Marava», ma rinviando a numero di pagina diverso (377 anziché 577). Diverso poi è anche il numero della raccolta delle *Lettere edificanti*, ossia XIV anziché II.

⁸⁵ È il cap. 21 del Ms. che è però intitolato *Sull'estensione delle pene* e nel quale il testo attuale è preceduto da questi passaggi: «In numerosi paesi d'Oriente vige l'usanza di sterminare la famiglia del colpevole. In siffatti paesi dispotici le donne e i figli sono considerati soltanto come degli strumenti e degli schiavi della famiglia. Vengono confiscati così come da noi si confiscano i beni: sono una proprietà del padre o del marito. Una volta accettato questo principio, la tirannide agisce a sangue freddo, stabilendo talune usanze, oppure agisce in tutto il suo furore, non ponendo alcun limite alle sue crudeltà. Il veneziano Balbi ci riferisce che il re di Pegu, alla cui corte egli si trovava, essendosi accorto che i suoi principali funzionari avevano qualche rapporto segreto con il re Dava, li fece arrestare e fece dare alle fiamme circa quattromila fra mogli e figli loro, esecuzione che durò quattro giorni. In Giappone, nella maggior parte dei delitti, la punizione viene estesa a tutta la famiglia: i maschi sono condannati a morte, le mogli e le figlie sono vendute schiave». Dopo «Balbi» si ha la seguente nota: «Si vedano i *Voyages du Nord*, tomo III, parte I» (la relazione di Gaspard Balbi è

in realtà contenuta nel *Voyage d'Étienne van der Hagen aux Indes Orientales*, che fa parte non già dei *Voyages du Nord*, ma, come peraltro il Nostro scrive correttamente in nota a XIX, 2, del *Recueil de voyages qui ont servi à l'établissement de la Compagnie des Indes*, tomo III, parte I); dopo la parola «Giappone» si ha quest'altra nota: «*Recueil des voyages qui ont servi à l'établissement de la compagnie des Indes*, tomo V, parte II [«Description de l'Empire du Japon, faite par François Caron [...]; & augmentée de quelques remarques de Henri Hagenaar»], pp. 320 e 426 [ma: 421, 428; ed. 1725]» (*MsEL*, I, pp. 120-121). Si noti che in *Spicil.* n° 524, p. 465, a proposito dei Giapponesi, M. scriveva: «Essi hanno mutuato senza dubbio dalla Cina la pratica di sterminare tutta la famiglia del colpevole, nella maggior parte dei delitti». Vedi anche il frammento 2506/7 («*Legislazione. Capitolo 23. Come può reggersi lo Stato dispotico*»), in *MsEL*, II, pp. 791-792, e *P* 1693, intitolato *Sulle leggi che sterminano la famiglia*. Gaspare Balbi (15??-16??) viaggiò nelle Indie Orientali dal 1579 al 1588. Pegu nel Settecento era la capitale del regno di Birmania. Dawa fu un re tibetano.

⁸⁶ È assai probabile che M. abbia attinto questa idea dalle *Lettres édifiantes et curieuses*, XV raccolta, p. 165 (lettera del gesuita François-Xavier Dentrecolles (1662/1663-1741) e forse anche da Du Halde, *Description de la Chine*, t. II, pp. 37 (dove si parla di «casi straordinari, in cui [...] si puniscono con la morte i genitori assieme ai figli colpevoli») e 338 (dove si afferma che al tempo dell'imperatore Ven-Vang [XII sec. a.C.] la punizione di un criminale «non veniva estesa, come accade adesso, fino alla moglie e ai figli»), su cui vedi il suo *extrait* in *Geogr.*, pp. 214 (e nota 30), 240 (e nota 145). Cfr. anche, sempre nei *Geogr.*, le *Quelques remarques sur la Chine* [...], p. 116.

⁸⁷ È il capitolo 24 del Ms.

⁸⁸ Cfr. Seneca, *De clementia*, I, 3, 3: «Non c'è nessuno a cui la clemenza convenga maggiormente che a un re o un principe».

⁸⁹ Come nel caso del duello: cfr. *LP*, LXXXVIII (XC).

⁹⁰ Isacco II Angelo, imperatore d'Oriente (1156-1204).

⁹¹ Nel Ms. il capitolo finisce col seguente capoverso, poi cancellato: «Kao-Tsou fu un grande imperatore, guastato però dalla superstizione. Si fece bonzo, e quando fu obbligato a prendere in mano le redini dell'impero, seguì sempre le norme dei bonzi. Egli non osava condannare a morte i criminali, e ciò, secondo quanto ci racconta la storia, dette luogo a un'infinità di assassinii e di atti di brigantaggio». Dopo «Kao-Tsou» si ha seguente nota, anch'essa successivamente cancellata: «Imperatore cinese della decima dinastia» (*MsEL*, I, p. 126). La fonte è Du Halde, *Description de la Chine*, t. I, p. 426, che M. riprende pressoché alla lettera. Cfr. anche *Geogr.*, p. 184.

LIBRO SETTIMO

CONSEGUENZE DEI DIFFERENTI PRINCIPI DEI TRE GOVERNI IN RAPPORTO ALLE LEGGI SUNTUARIE, AL LUSO E ALLA CONDIZIONE DELLE DONNE

CAPITOLO I

*Sul lusso*¹

Il lusso è sempre in proporzione con la disuguaglianza dei patrimoni. Se in uno Stato le ricchezze sono ugualmente distribuite, non ci sarà affatto lusso, poiché quest'ultimo non è fondato altro che sulle comodità che ci si procura grazie al lavoro altrui.

Affinché le ricchezze rimangano paritariamente distribuite, occorre che la legge conceda a ciascuno soltanto lo stretto necessario per vivere. Se si ha di più, gli uni spenderanno e gli altri accumuleranno, e la disuguaglianza attecchirà.

Supponendo che lo stretto necessario per vivere equivalga ad una determinata somma, il lusso di coloro che avranno esclusivamente il minimo indispensabile sarà uguale a *zero*; chi avrà il doppio, avrà un lusso uguale a uno; chi avrà il doppio dei beni di quest'ultimo, avrà un lusso uguale a tre; quando si avrà ancora il doppio, si avrà un lusso uguale a sette. Di modo che il lusso dell'individuo seguente, sempre supponendo i beni in una quantità doppia rispetto a quelli in possesso del precedente, crescerà del doppio più una unità, secondo questa progressione: 0, 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127.

Nella repubblica di Platone^a, il lusso si sarebbe potuto calcolare con esattezza. Erano previsti quattro tipi di censo. Il primo arrivava sino al punto ove finiva la condizione di povertà; il secondo arrivava al doppio; il terzo, al triplo; il quarto, al quadruplo del primo. Nel primo censo, il lusso era uguale a *zero*; era uguale a uno, nel secondo; a due, nel terzo; a tre, nel quarto: seguiva quindi la progressione aritmetica.

Prendendo in considerazione il lusso dei diversi popoli gli uni rispetto agli altri, lo si rinverrà all'interno di ciascuno Stato in ragione composta della disuguaglianza dei patrimoni dei cittadini, e della disuguaglianza delle ricchezze dei diversi Stati. In Polonia, ad esempio, c'è una disparità fortissima tra i patrimoni; ma la povertà generale impedisce che esista tanto lusso quanto ve n'è in uno Stato più ricco.

Il lusso è altresì in proporzione con la grandezza delle città e soprattutto della capitale, cosicché esso è in ragione composta delle ricchezze dello Stato, della disparità dei patrimoni individuali, e del numero di persone che si radunano in determinati luoghi.

^a Il primo censo consisteva nella parte ereditaria di terre, e Platone non voleva che si potesse avere in altri beni più del triplo della parte ereditaria. Si vedano le sue *Leggi*, lib. V [V, 744b-e].

Più sono le persone che vivono assieme, più esse si rivelano vanesie e sentono nascere in sé la voglia di mettersi in mostra con piccolezze^b. Se le persone sono in così grande numero da risultare in maggioranza sconosciute l'una all'altra, la voglia di farsi notare raddoppia, in quanto vi è maggiore speranza di riuscita. Il lusso offre questa speranza: ciascuno assume i segni distintivi della condizione immediatamente superiore alla sua. Ma, a forza di volersi mettere in mostra, tutto diviene uguale e non ci si distingue più: dal momento che tutti vogliono farsi ammirare, non si nota nessuno.

Da tutto ciò deriva un disagio generale. Coloro i quali eccellono in una professione, impongono il prezzo che vogliono alla loro abilità; i talenti più limitati seguono questo esempio: non c'è più armonia tra i bisogni e i mezzi. Quando mi vedo costretto ad intraprendere una causa, è necessario che io possa pagare un avvocato; quando sono ammalato, bisogna che io possa avere un medico.

Alcuni hanno pensato che, raccogliendo tanta gente in una capitale, diminuirebbe il commercio, perché gli individui non si trovano più ad una certa distanza gli uni dagli altri. Io non lo credo: quando si sta insieme, si hanno più desiderî, più bisogni e più capricci.

CAPITOLO II

Sulle leggi suntuarie nella democrazia

Abbiamo detto² che nelle repubbliche, ove le ricchezze sono ugualmente ripartite, non può esistere il lusso; e siccome³ quest'uguaglianza di distribuzione fa l'eccellenza di⁴ una repubblica, ne consegue che meno lusso c'è in una repubblica, più essa è perfetta. Non ce n'era presso i Romani delle origini; non ce n'era presso gli Spartani; e, nelle repubbliche ove l'uguaglianza non è completamente scomparsa, lo spirito di commercio, quello del lavoro e quello della virtù fanno sì che ciascuno vi possa e voglia vivere delle sue proprie risorse, e che di conseguenza vi sia poco lusso.

Le leggi sulla nuova spartizione delle terre, richieste con tanta insistenza in alcune repubbliche⁵, erano salutari per la loro stessa natura. Sono pericolose soltanto come azione immediata. Togliendo di colpo le ricchezze agli uni e aumentandole del pari agli altri, esse producono una rivoluzione in ciascuna famiglia, e non possono non provocarne una complessiva nello Stato.

⁶A mano a mano che il lusso attecchisce in una repubblica, lo spirito si volge verso l'interesse particolare. A persone che si accontentano del mero necessario, non resta altro da desiderare che la gloria della patria e la propria. Ma un animo corrotto dal lusso ha ben altri desiderî: presto diventa nemico delle leggi che lo ostacolano. Il lusso che la guarnigione di Reggio cominciò a conoscere fece sì che essa sgozzò gli abitanti della città⁷.

Non appena i Romani furono corrotti, i loro desiderî divennero smodati. Lo si può osservare dai prezzi che essi imposero alle cose: una brocca di vino di Falerno^c si vendeva a cento denari romani; un barile di carne salata del Ponto ne costava quattrocento; un buon cuoco, quattro talenti; i giovani

^b In una grande città, dice l'autore [Bernard de Mandeville] della *Favola delle api*, tomo I, p. 133, per essere considerati dalla moltitudine più di quel che si è, ci si veste come se si appartenesse ad una condizione superiore alla propria. Per uno spirito debole, si tratta di un piacere quasi altrettanto grande di quello del soddisfacimento dei propri desiderî. [Montesquieu cita dalla sesta ed. della *Fable of the Bees* (1714), London, Tonson, 1732, *Remark M*; nell'ed. del 1924, vol. I, pp. 129-130.]

^c Frammento di Diodoro [*Biblioteca storica*], lib. XXXVI [recte: XXXVII, 3, 5], riferito da Costantino Porfirigenito nel suo *Estratto delle virtù e dei vizi*.

schiafi non avevano prezzo. Quando, con uno slancio^d generale, ognuno si dava ai piaceri, dove andava a finire la virtù?

CAPITOLO III

Sulle leggi suntuarie nell'aristocrazia

L'aristocrazia male ordinata ha questa sciagura: i nobili vi detengono le ricchezze, e tuttavia non le devono spendere; il lusso, contrario allo spirito di moderazione, dev'esserne bandito. Vi sono perciò soltanto persone molto povere che non possono avere e persone molto ricche che non possono spendere.

A Venezia, le leggi costringono i nobili alla parsimonia⁸. Essi si sono talmente abituati al risparmio che solo le cortigiane possono indurli a sborsare dei quattrini⁹. Ci si serve di questo sistema per sostenere il commercio: le donne più spregevoli vi spendono senza rischio, mentre chi le mantiene conduce la vita più scialba che si possa immaginare.

Le buone repubbliche greche avevano, a questo riguardo, istituzioni ammirevoli. I ricchi impiegavano il loro denaro in feste, in cori musicali, in carrozze, in cavalli da corsa e in onerose cariche pubbliche. Le ricchezze vi erano perciò tanto di peso quanto la povertà.

CAPITOLO IV

Sulle leggi suntuarie nelle monarchie

«I Suioni, nazione germanica, rendono onore alle ricchezze», scrive Tacito^e; «ciò fa sì che essi vivano sotto il governo di uno solo». Questo dimostra in modo chiaro che il lusso si addice particolarmente alle monarchie e che in esse non occorrono leggi suntuarie.

Siccome, per la costituzione delle monarchie, le ricchezze vi sono distribuite in maniera disuguale, è logico che vi esista il lusso. Se i ricchi non spendessero molto, i poveri morirebbero di fame. Bisogna pure che i ricchi spendano in proporzione alla disuguaglianza dei patrimoni e che, come abbiamo detto, il lusso aumenti in questa proporzione. Le ricchezze individuali sono aumentate soltanto perché hanno tolto ad una parte dei cittadini lo stretto necessario per vivere: occorre dunque che esso venga loro restituito.

Quindi, affinché lo Stato monarchico si conservi, il lusso deve crescere progressivamente dal contadino all'artigiano, al negoziante, ai nobili, ai magistrati, ai gran signori, ai più importanti appaltatori delle imposte e ai principi; altrimenti, tutto andrebbe in rovina.

Nel senato romano, composto di austeri funzionari, di giureconsulti e di uomini permeati delle idee dei tempi antichi, si propose, sotto Augusto, la correzione dei costumi e del lusso delle donne. È curioso leggere, in Dione^f, con quale arte Augusto eluse le domande, per lui importune, dei senatori. Il fatto è che egli stava fondando una monarchia e dissolvendo una repubblica¹⁰.

^d *Cum maximus omnium impetus ad luxuriam esset. Ibid.* [Diodoro, *Biblioteca storica*, XXXVII, 3, 2.]

^e *De moribus Germanorum* [Germania, 44].

^f Dione Cassio [*Storia romana*], lib. LIV [LIV, 16, 3-6].

Sotto Tiberio, gli edili proposero, in senato, di ripristinare le antiche leggi suntuarie^g. Questo principe, che aveva dei lumi, si oppose: «Lo Stato non potrebbe conservarsi», diceva, «data la situazione in cui ci troviamo. Come potrebbe sopravvivere Roma? Come potrebbero sopravvivere le province? Noi avevamo una certa frugalità, quando eravamo cittadini di una sola città; oggi giorno consumiamo le ricchezze del mondo intero; si fanno lavorare per noi padroni e schiavi». Egli capiva bene, dunque, che non c'era più bisogno di leggi suntuarie.

Quando, sotto il medesimo imperatore, si propose al senato di vietare ai governatori di portarsi le loro mogli nelle province, a causa della sregolatezza che esse vi cagionavano, la richiesta fu rigettata. Si disse che «le rigide disposizioni degli antichi erano state mutate in una maniera di vivere più comoda»^h. Si capì che occorrevo costumi diversi.

Il lusso è dunque necessario negli Stati monarchici; lo è pure in quelli dispotici. Nei primi, è un uso che si fa della libertà che si possiede; nei secondi è un abuso che si fa dei vantaggi legati alla propria schiavitù: così uno schiavo, scelto dal padrone per tiranneggiare gli altri suoi schiavi, incerto quotidianamente su ciò che la sorte gli riserverà l'indomani, non ha altra gioia che quella di appagare l'orgoglio, i desideri e le voluttà giorno per giorno.

Tutto questo conduce ad una riflessione: le repubbliche finiscono a causa del lusso; le monarchie, a causa della povertàⁱ.

CAPITOLO V

In quali casi le leggi suntuarie sono utili in una monarchia

Fu nello spirito della repubblica, o in alcuni casi particolari, che alla metà del XIII secolo in Aragona vennero promulgate leggi suntuarie. Giacomo I ordinò che né il re né alcuno dei suoi sudditi potessero mangiare più di due qualità di carne per pasto, e che ciascun tipo fosse preparato in una sola maniera, a meno che non si trattasse di selvaggina uccisa personalmente^j.

Anche ai nostri giorni sono state emanate, in Svezia, leggi suntuarie; ma esse hanno un obiettivo differente da quelle aragonesi.

Uno Stato può promulgare delle leggi suntuarie in vista di una frugalità assoluta: è questo lo spirito delle leggi suntuarie delle repubbliche; e la natura della cosa fa vedere che tale fu lo scopo delle leggi aragonesi.

Le leggi suntuarie possono avere per fine anche una frugalità relativa, quando uno Stato, accorgendosi che determinate merci straniere troppo care costringerebbero ad una tale esportazione delle proprie che ci si priverebbe, vendendo queste ultime, di comodità maggiori di quelle che si potrebbero ottenere acquistando le merci straniere, ne proibisce assolutamente l'ingresso entro i confini. È questo lo spirito delle leggi che sono state emanate ai nostri giorni in Svezia^k. Sono queste le uniche leggi suntuarie che convengano alle monarchie¹¹.

In generale, più uno Stato è povero, più è danneggiato dal suo lusso relativo e più, di conseguenza, ha bisogno di leggi suntuarie relative. Più uno Stato è ricco, più il suo lusso relativo lo

^g Tacito, *Annales*, lib. III [III, 53-54].

^h *Multa duritiei veterum [in] melius et laetius mutata*. Tacito, *Annales*, lib. III [III, 34].

ⁱ «L'opulenza dà presto luogo alla povertà». Floro [*Epitome*], lib. III [I, 47, 12; III, 12, 12].

^j Costituzione di Giacomo I, dell'anno 1234, art. 6, in [Pierre de Marca], *Marca Hispanica* [Parisiis, Muguet, 1688], p. 1429. [Giacomo I (1208-1276), detto *il Conquistatore*, re d'Aragona e conte di Barcellona dal 1213 alla morte, re di Maiorca (dal 1231) e di Valencia (dal 1239), signore di Montpellier (dal 1219).]

^k Vi si sono proibiti i vini pregiati e altre merci preziose.

arricchisce, e occorre guardarsi bene dal promulgarvi leggi suntuarie relative. Chiariremo meglio ciò nel libro dedicato al commercio¹; qui stiamo trattando solamente del lusso in senso assoluto.

CAPITOLO VI

Sul lusso in Cina

Ragioni particolari richiedono leggi suntuarie in determinati Stati. La popolazione, per effetto del clima, può divenire così numerosa, e d'altra parte i mezzi di sussistenza possono essere così incerti, che è bene indirizzarla completamente verso la coltivazione delle terre. In questi Stati il lusso è pericoloso e le leggi suntuarie devono essere rigorose. Così, per sapere se il lusso va incoraggiato o proscritto, si deve anzitutto dare uno sguardo al rapporto esistente tra la consistenza numerica della popolazione e la facilità di trovarle i mezzi di sussistenza. In Inghilterra il suolo produce molto più grano di quello necessario per nutrire coloro che coltivano le terre e coloro che procurano gli indumenti: vi possono dunque essere arti frivole e, di conseguenza, il lusso¹². In Francia cresce abbastanza frumento per nutrire i contadini e coloro che sono impiegati nelle manifatture; inoltre, il commercio con l'estero può procurare tante cose necessarie, in cambio di cose frivole, che non vi si deve temere il lusso¹³.

In Cina, al contrario, le donne sono così prolifiche e la specie umana si moltiplica a tal punto¹⁴ che le terre, per quanto intensamente coltivate, sono appena sufficienti a nutrire gli abitanti. Il lusso vi è dunque pernicioso, e lo spirito di lavoro e d'economia vi è altrettanto necessario che in qualsivoglia repubblica^m. Bisogna dedicarsi alle attività necessarie e fuggire quelle superflue.

Ecco lo spirito delle belle ordinanze degli imperatori cinesi: «I nostri avi», dice un imperatore della dinastia dei Tangⁿ, «avevano come massima che se c'era un solo uomo che non lavorasse o una sola donna che non fosse occupata¹⁵, qualcuno nell'impero avrebbe sofferto la fame o il freddo...». E, in nome di questo principio, egli fece distruggere un'infinità di monasteri di bonzi¹⁶.

Il terzo imperatore della ventunesima dinastia^o, al quale erano state portate pietre preziose rinvenute in una miniera, la fece chiudere, non volendo che il suo popolo si affaticasse a lavorare per una cosa che non poteva né nutrirlo né vestirlo¹⁷.

«Il nostro lusso è così grande», dice Kiayventi^p, «che il popolo orna con ricami le calzature dei giovinetti e delle ragazze che è costretto a vendere». Con tanti uomini occupati a confezionare abiti per una sola persona, come potrebbero non esserci tanti individui privi del necessario per vestirsi? Vi sono dieci uomini che consumano il frutto della terra, contro uno che la lavora: come potrebbero non esserci tanti individui privi di cibo¹⁸?

CAPITOLO VII

¹ Si veda tomo II, lib. XX, cap. 20 [*recte*: 23].

^m Il lusso vi è sempre stato frenato.

ⁿ In un'ordinanza riportata da padre Du Halde [*Description de la Chine*], t. II, p. 497 [t. II, «La cinquième des années nommées *Ho i Tchang*», pp. 496-497]. [Cfr. *Geogr.*, p. 250.]

^o *Histoire de la Chine* [*Description de la Chine*], ventunesima dinastia, nell'opera di padre Du Halde, t. I [t. I, «Tching Tsou, troisième empereur», p. 509].

^p In un discorso riportato da padre Du Halde [*Description de la Chine*], t. II [«Discours ou memoire de Kia-y», p. 418].

*Fatali conseguenze del lusso in Cina*¹⁹

Nella storia della Cina, è possibile rilevare che in questo paese si sono susseguite ventidue dinastie; ciò significa che essa ha conosciuto ventidue rivoluzioni generali, senza contarne un'infinità di particolari. Le prime tre dinastie durarono abbastanza a lungo, perché seppero governare saggiamente e perché l'impero era meno esteso di quanto non lo divenne in séguito. Ma si può dire, in generale, che tutte queste dinastie ebbero degli esordi abbastanza buoni. La virtù, l'attenzione e la vigilanza sono necessarie alla Cina: esse erano presenti all'inizio delle dinastie e mancavano alla fine. Infatti, era naturale che imperatori cresciuti tra le fatiche della guerra, i quali riuscivano a detronizzare una dinastia sprofondata nelle delizie, conservassero la virtù che essi avevano sperimentato essere così utile, e temessero i piaceri che avevano visto così funesti. Ma, dopo i primi tre o quattro principi, la corruzione, il lusso, l'ozio e le delizie si impadroniscono dei successori: questi si rinchiodano nei loro palazzi, il loro spirito si indebolisce, la loro vita si accorcia, il casato declina, i grandi alzano la testa, gli eunuchi acquistano credito²⁰, non si mettono sul trono che fanciulli, la reggia diventa nemica dell'impero, la popolazione oziosa che lo abita manda in rovina chi lavora e l'imperatore viene ucciso o spodestato da un usurpatore, il quale fonda una dinastia, il cui terzo o quarto discendente va di nuovo a rinchiodarsi nella stessa reggia.

CAPITOLO VIII

*Sulla continenza pubblica*²¹

Tante sono le imperfezioni connesse alla perdita della virtù nelle donne, tutta la loro anima ne è così degradata, e questo punto fermo, una volta rimosso, ne fa crollare talmente tanti altri che la pubblica incontinenza, in uno Stato popolare, può essere considerata come la più grave delle sciagure e segno certo d'un prossimo cambiamento nella costituzione²².

Perciò, i buoni legislatori hanno preteso dalle donne una certa serietà di costumi. Hanno proscritto dalle loro repubbliche non soltanto il vizio, ma l'apparenza stessa del vizio. Hanno bandito finanche quello scambio di galanterie che produce l'ozio, che fa sì che le donne corrompano prima ancora di essere corrotte, che dà un valore a tutte le cose più futili, che svilisce ciò che è importante, e che fa sì che si seguano esclusivamente le massime del ridicolo, che le donne sanno stabilire così bene.

CAPITOLO IX

*Sulla condizione delle donne nei diversi tipi di governo*²³

Le donne hanno poco riserbo nelle monarchie, perché, richiamate a corte dalla distinzione tra i ceti, esse vi acquistano quello spirito di libertà che è²⁴ il solo tollerato in quel luogo. Ciascuno si serve delle loro attrattive e delle loro passioni per migliorare la propria posizione²⁵; e, siccome la debolezza che le contraddistingue permette loro non l'orgoglio, bensì la vanità, il lusso regna sempre ove esse sono.

Negli Stati dispotici le donne non introducono il lusso, ma sono esse stesse oggetto di lusso. Devono essere schiave al massimo grado. Ciascuno segue lo spirito del governo e porta con sé ciò che vede essere stabilito altrove. Siccome in tali paesi le leggi sono severe e applicate all'istante, si teme che la libertà delle donne rechi intralcio. I loro intrighi, le loro indiscrezioni, le loro avversioni, le loro inclinazioni, le loro gelosie e i loro puntigli, tutti quei sistemi di cui si servono le piccole anime per interessare le grandi, non potrebbero esservi privi di conseguenze²⁶.

Inoltre, siccome in quegli Stati i principi si prendono gioco della natura umana, essi hanno parecchie donne, e mille considerazioni li costringono a tenerle sotto chiave.

Nelle repubbliche, le donne sono libere davanti alla legge e rese prigioniere²⁷ dai costumi; il lusso vi è bandito, e con esso la corruzione e i vizi.

Nelle città greche, ove non si viveva sotto quella religione la quale stabilisce che, perfino tra gli uomini, la purezza dei costumi sia una parte della virtù; nelle città greche, ove un vizio cieco regnava in maniera sfrenata, ove l'amore aveva esclusivamente una forma che neppure si osa nominare, mentre la semplice amicizia si era rifugiata nel matrimonio^q; la virtù, la semplicità e la castità delle donne vi erano tali che non si è mai visto un popolo che abbia vantato, a questo riguardo, un migliore ordinamento civile^f.

CAPITOLO X

Sul tribunale domestico presso i Romani

I Romani non avevano, come i Greci, magistrati particolari con giurisdizione sulla condotta delle donne²⁸. I censori le sorvegliavano nello stesso modo in cui sorvegliavano il resto della repubblica. L'istituzione del tribunale domestico^s supplì alla magistratura esistente in proposito in Grecia^t.

Il marito radunava i parenti della moglie e la giudicava davanti a loro^u. Questo tribunale preservava i costumi nella repubblica. Ma questi stessi costumi preservavano il tribunale. Esso giudicava non soltanto la violazione della legge, ma anche la violazione dei costumi. Ora, per giudicare la violazione dei costumi, bisogna averne.

Le pene di questo tribunale dovevano essere arbitrarie, ed effettivamente lo erano, in quanto tutto ciò che riguarda i costumi, ossia tutto ciò che riguarda le regole della pudicizia, non può essere disciplinato da un codice di leggi. È facile regolare per mezzo di leggi quello che si deve agli altri; difficile è comprendervi tutto quello che si deve a se stessi.

^q «Quanto al vero amore, le donne», dice Plutarco, «non vi hanno parte alcuna». *Opere morali*, trattato *Sull'amore* [*Œuvres morales, De l'amour*], p. 600 [*Moralia, Amatorius*, 750c]. Egli parlava come la sua epoca. Si veda Senofonte, nel dialogo intitolato *Ierone* [I, 31-36].

^r Ad Atene vi era un magistrato particolare che vegliava sulla condotta delle donne.

^s Fu Romolo ad istituire questo tribunale, come risulta da Dionigi d'Alicarnasso [*Antichità*], lib. II [II, 25, 6], p. 96 [M. cita dalla seguente edizione in suo possesso: *Dionysii Halicarnassei scripta quae exstant, omnia, et historica, et rhetorica* {...}. *Opera & studio Friderici Sylburgii Veterensis*, Francofurdi, apud haeredes Andreae Wecheli, 1586: cfr. *Catalogue*, n° 2831].

^t Si veda in Tito Livio, lib. XXXIX [XXXIX, 18, 6], l'uso che si fece di questo tribunale al tempo della Congiura dei baccanali; vennero definite congiure contro la repubblica certe riunioni nelle quali si corrompevano i costumi delle donne e dei giovani.

^u Risulta da Dionigi d'Alicarnasso [*Antichità*], lib. II [II, 25, 6], che, grazie all'istituzione di Romolo, il marito nei casi ordinari giudicava da solo davanti ai parenti della moglie, mentre nei crimini gravi la giudicava unitamente a cinque di costoro. Pertanto, Ulpiano [*Fragmenta*], nel titolo VI, §§ 9, 12 e 13, distingue nelle condanne inerenti ai costumi quelle che chiama gravi da quelle che lo erano meno: *mores graviores, mores leviores*.

Il tribunale domestico vigilava sulla condotta generale delle donne. Ma c'era una colpa che, oltre al giudizio di quel tribunale, era sottomessa anche alla pubblica accusa: l'adulterio; ciò avveniva sia perché, in una repubblica, una così grave violazione dei costumi interessava il governo sia perché la sregolatezza della donna poteva far sospettare quella del marito sia, infine, perché si temeva che le stesse persone oneste preferissero nascondere tale colpa piuttosto che punirla, ignorarla piuttosto che vendicarla²⁹.

CAPITOLO XI

Come a Roma le istituzioni cambiarono con il mutare della forma di governo

Come il tribunale domestico presupponeva l'esistenza di costumi integri, così li presupponeva anche la pubblica accusa; e ciò fece sì che queste due istituzioni cadessero insieme coi buoni costumi e finissero con la repubblica^v.

L'istituzione delle questioni perpetue, vale a dire della ripartizione della giurisdizione fra i pretori, e la consuetudine, stabilitasi gradualmente, che i pretori stessi giudicassero^w tutte le cause, indebolirono l'uso del tribunale domestico; la qual cosa ci è rivelata dallo stupore degli storici, che considerano avvenimento singolare e un rinnovamento della pratica antica le sentenze che Tiberio fece emettere da questo tribunale³⁰.

L'istituzione della monarchia e il mutamento dei costumi fecero cessare anche la pubblica accusa. Si poteva temere che un uomo disonesto, ferito dal disprezzo di una donna, indignato dai suoi rifiuti, offeso dalla sua stessa virtù, concepisse il desiderio di rovinarne la reputazione. La legge *Giulia*³¹ stabilì che non si potesse accusare una donna di adulterio che dopo aver accusato il marito di favorirne le sregolatezze: questo limitò di molto tale accusa, e per così dire la rese inefficace^x.

Sisto V³² parve ripristinare la pubblica accusa^y. Ma basta un minimo di riflessione per rilevare che una simile legge, in una monarchia come la sua, era ancora più fuor di luogo che in qualunque altra.

CAPITOLO XII

Sulla tutela delle donne presso i Romani

Le istituzioni romane ponevano le donne in uno stato di tutela perpetua, a meno che esse non si trovassero sotto l'autorità di un marito^z. Questa tutela era conferita al parente maschio più prossimo;

^v *Judicio de moribus (quod antea quidem in antiquis legibus positum erat, non autem frequentabatur) penitus abolito.* Leg. XI [§ 2], Cod. [*Corpus iuris civilis, Cod.*, V, 17, 11, 2], *de repudiis [et iudicio de moribus sublato]*.

^w *Iudicia extraordinaria.* [Cfr. XI, 18, p. ???]

^x Costantino l'abolì del tutto: «È una cosa indegna», egli diceva, «che matrimoni tranquilli vengano turbati dall'audacia degli estranei» [*Corpus iuris civilis, Cod.*, IX, tit. IX, *ad legem Iuliam de adulteriis et de stupro*].

^y Sisto V ordinò che un marito il quale non si fosse andato a lamentare da lui delle dissolutezze della moglie, venisse punito con la morte. Si veda Leti [*Histoire de la vie du pape Sixte cinquième*, vol. I, lib. VI, p. 261].

^z *Nisi convenissent in manum viri.*

e, da un'espressione popolare^{aa} allora in uso, sembra che le donne ne fossero oltremodo infastidite. La tutela era utile durante la repubblica, ma non era affatto necessaria sotto la monarchia^{bb}.

Dai diversi codici di leggi dei popoli barbarici risulta che le donne fossero sotto una tutela perpetua anche presso gli antichi Germani^{cc}. Quest'uso passò nelle monarchie che essi fondarono, ma non durò a lungo.

CAPITOLO XIII

Sulle pene stabilite dagli imperatori contro le dissolutezze delle donne

La legge *Giulia* stabilì una pena contro l'adulterio³³. Ma, ben lungi dall'essere un segno della bontà dei costumi, questa legge e le altre promulgate successivamente furono al contrario un segno della loro depravazione.

Tutto il sistema politico nei riguardi delle donne mutò sotto la monarchia. Non si trattò più di salvaguardare fra di esse la purezza dei costumi, ma di punire le loro colpe. Si introducevano nuove leggi per punire tali colpe soltanto perché non si punivano più le violazioni che non giungevano a configurarsi come delitti.

È vero che l'orribile pervertimento dei costumi indusse gli imperatori a promulgare leggi per arrestare a un certo punto l'impudicizia, ma la loro intenzione non fu quella di correggere i costumi in generale. Fatti positivi, riportati dagli storici, lo provano più di quanto tutte queste leggi non potrebbero dimostrare il contrario. Si può vedere, in Dione, la condotta di Augusto a tal riguardo³⁴, e come egli eluse, sia da pretore sia da censore, le richieste che gli furono rivolte^{dd}.

È vero che si rinvengono, negli storici, verdetti severi pronunciati, sotto Augusto e sotto Tiberio, contro l'impudicizia di alcune gentildonne romane³⁵; ma, facendoci conoscere lo spirito di questi regni, essi ci fanno conoscere anche lo spirito di questi verdetti.

Augusto e Tiberio si preoccuparono soprattutto di colpire le dissolutezze delle loro parenti. Essi non punivano il peggioramento dei costumi, ma un certo delitto di empietà o di lesa maestà^{ee} che essi avevano inventato, utile per il rispetto da portarsi a loro e utile per la loro vendetta. Per questi motivi, gli autori romani si scagliano così violentemente contro tale genere di tirannide³⁶.

La pena della legge Giulia era lieve^{ff}. Gli imperatori vollero che, nelle sentenze, si aumentasse la pena della legge che essi avevano promulgata. Ciò fu oggetto di invettive da parte degli storici. Essi non esaminavano se le donne meritavano di essere punite, ma se si era violata la legge per punirle.

^{aa} «Ti prego, non farmi la predica» [Orazio, *Sermones*, II, 3, 88].

^{bb} Sotto Augusto, la legge *Papia* stabilì che le donne che avessero avuto tre figli fossero esonerate da siffatta tutela.

^{cc} Presso i Germani, questa tutela era chiamata *mundeburdio*.

^{dd} Essendogli stato condotto dinanzi un giovane che aveva sposato una donna con la quale aveva precedentemente avuto disonesto commercio, egli esitò a lungo, non osando né approvare né punire cose siffatte. Infine, riprendendosi, disse: «Le sedizioni sono state causa di grandi mali; dimentichiamole»: Dione [*Storia romana*], lib. LIV [LIV, 16, 6]. Avendogli i senatori chiesto regolamenti sui costumi delle donne, egli eluse questa domanda dicendo che correggessero le loro mogli, come lui correggeva la sua. Al che, essi lo pregarono di spiegar loro in che modo si comportasse con sua moglie (domanda, a parer mio, oltremodo indiscreta).

^{ee} «Col dare i gravi nomi di sacrilegio e di lesa maestà alla colpa assai comune di rapporti illeciti fra i due sessi, egli si allontanava dalla clemenza degli avi e dalle sue stesse leggi». Tacito, *Annales*, lib. III [III, 24].

^{ff} Questa legge è riportata nel *Digesto*, ma non vi è stata indicata la pena: si ritiene che fosse soltanto quella della relegazione, poiché la pena prevista per l'incesto consisteva soltanto nella deportazione. Leg. *Si quis viduam*, ff. *De quaestionibus* [*Corpus iuris civilis, Dig.*, XLVIII, 18, 5]. [Su questo, cfr. anche Tacito, *Annales*, II, 50].

Una delle principali tirannie di Tiberio^{gg} fu l'abuso che egli fece delle antiche leggi. Quando volle punire qualche gentildonna romana più severamente di quanto era previsto dalla legge Giulia, ristabili contro di lei il tribunale domestico^{hh}.

Tali disposizioni nei confronti delle donne riguardavano soltanto le famiglie dei senatori, e non anche quelle del popolo. Si andava in cerca di pretesti per le accuse contro i grandi, e il comportamento delle donne poteva fornirne di innumerevoli.

Infine, quello che ho detto, ossia che la bontà dei costumi non è il principio del governo di uno solo, non venne dimostrato mai più eloquentemente che sotto i primi imperatori; e chi ne dubitasse, non avrebbe che da leggere Tacito, Svetonio, Giovenale e Marziale.

CAPITOLO XIV

Leggi suntuarie presso i Romani

Abbiamo parlato dell'incontinenza pubblica, perché essa è congiunta al lusso, ne è sempre seguita o sempre lo segue. Se voi lasciate in libertà gli impulsi del cuore, come potrete tenere a freno le debolezze dello spirito?

A Roma, oltre alle istituzioni di carattere generale, i censori fecero approvare dai magistrati parecchie leggi particolari per mantenere le donne nella frugalità. Le leggi *Fannia*, *Licina* e *Oppia* ebbero questo scopo³⁷. Bisogna vedere in Tito Livioⁱⁱ come il senato fu scosso quando le donne chiesero l'abolizione della legge *Oppia*. Valerio Massimo fa iniziare l'epoca del lusso a Roma dall'abolizione di questa legge³⁸.

CAPITOLO XV

Sulle doti e sui vantaggi nuziali nelle diverse costituzioni

Le doti devono essere considerevoli nelle monarchie, affinché i mariti possano mantenere il proprio rango e il lusso relativo³⁹; devono essere modeste nelle repubbliche, ove il lusso non deve regnare^{jj}; devono essere pressoché nulle negli Stati dispotici, ove le donne sono, in un certo senso, schiave.

La comunione di beni tra marito e moglie, introdotta dalle leggi francesi, è molto conveniente nel governo monarchico, perché fa sì che le donne si occupino degli affari domestici, e le richiama, quasi loro malgrado, alla cura della casa. Lo è meno nella repubblica, ove le donne sono più virtuose. Sarebbe assurda negli Stati dispotici, ove quasi sempre le donne sono esse stesse oggetto di proprietà del padrone.

^{gg} «Fu caratteristico di Tiberio il mascherare sotto formule antiche misfatti inventati di recente». Tacito [*Annales*, IV, 19].

^{hh} «Quanto all'adulterio, volle salvarla [Apuleia Varilla, nipote di una sorella di Augusto] da un castigo più severo e propose che fosse relegata dai propri parenti a duecento miglia da Roma, secondo l'esempio degli avi. Il suo complice, Manlio, fu bandito dall'Italia e dall'Africa»: Tacito, *Annales*, lib. II [II, 50].

ⁱⁱ Deca IV, lib. IV [XXXIV, 1-8].

^{jj} Marsiglia fu la più saggia delle repubbliche del suo tempo; le doti non potevano superare i cento scudi in denaro e i cinque in vestiario, scrive Strabone [*Geografia*], lib. IV [IV, 1, 5].

Siccome le donne, per la loro condizione, sono alquanto portate al matrimonio, i profitti che la legge offre loro sui beni del marito sono inutili. Ma sarebbero molto perniciosi in una repubblica, perché le ricchezze private delle donne generano il lusso. Negli Stati dispotici, i doni di nozze devono essere i loro mezzi di sussistenza e nulla più.

CAPITOLO XVI

Bella consuetudine dei Sanniti

I Sanniti avevano una consuetudine che, in una piccola repubblica e soprattutto nella situazione nella quale si trovava la loro, non poteva non produrre effetti ammirevoli. Tutti i giovani venivano riuniti e giudicati: quello che era proclamato il migliore di essi prendeva in sposa la ragazza che desiderava; chi, dopo di lui, aveva il maggior numero di voti, sceglieva a sua volta, e così di séguito^{kk}. Era cosa ammirevole che tra i beni dei ragazzi si prendessero in considerazione solo le belle qualità e i servizi resi alla patria. Il più ricco in questa sorta di beni sceglieva una ragazza in seno all'intera nazione. L'amore, la bellezza, la castità, la virtù, la nascita e le stesse ricchezze, tutto ciò era, per così dire, la dote della virtù. Sarebbe difficile immaginare una ricompensa più nobile, più grande, meno onerosa per un piccolo Stato e più adatta ad influire sull'uno e sull'altro sesso.

I Sanniti discendevano dagli Spartani, e Platone, le cui istituzioni non sono che il perfezionamento delle leggi di Licurgo, stabilì pressappoco una legge del genere^{ll}.

CAPITOLO XVII

Sul governo delle donne

È contrario alla ragione e contrario alla natura che le donne siano padrone in casa, com'era stabilito presso gli Egizi⁴⁰; ma non lo è che esse governino un impero⁴¹. Nel primo caso, la condizione di debolezza nel quale si trovano non permette loro di possedere la preminenza; nel secondo, tale debolezza dà loro maggiore dolcezza e maggiore moderazione: elementi, questi, che possono dar vita a un buon governo, più di quanto non possano fare le virtù dure e feroci.

In India, si è molto contenti del governo delle donne, ed è stabilito che, se i discendenti maschi non vengono da una madre del medesimo sangue, la successione spetti alle figlie che hanno una madre di sangue reale^{mmm}. Si assegna loro un certo numero di persone per aiutarle a sostenere il peso del governo⁴². Se a questo si aggiungono gli esempi della Moscovia e dell'Inghilterra, si vede come le donne riescano ugualmente bene e nel governo moderato e nel governo dispotico⁴³.

^{kk} Frammento di Nicola di Damasco [FGrH, vol. 2A, 384], tratto da Stobeo [Florilegium, XLIV, 41] nella Raccolta di Costantino Porfirogenito.

^{ll} Anzi, egli permette ai giovani di vedersi più frequentemente [cfr. Platone, Repubblica, V, 459e-460c].

^{mmm} Lettere edificanti, XIV raccolta [«Lettre du P. Bouchet, Pondichéry, 2 October 1714», in Lettres édifiantes et curieuses, XIV recueil, Paris, Le Clerc, 1720, pp. 382-389, su cui vedi Geogr., p. 386].

¹ Sull'argomento, cfr. *LP CIII (CVI)* e *Romains XVI*.

² *EL57*: «Ho appena detto».

³ In *EL57* qui è collocato questo inciso: «come si è visto nel libro quinto». Dopo «quinto» si rimanda alla seguente nota: «Capp. III/3 e IV/3».

⁴ *EL57*: «faceva l'eccellenza di».

⁵ Cfr. le ragioni con cui Montesquieu spiega le continue richieste del popolo romano di spartizione delle terre all'inizio del libro XXVII.

⁶ Il capoverso che qui comincia, si trova anche, con qualche lieve variante, in *P 968*, ove è preceduto dalle seguenti parole: «È necessario nelle repubbliche che vi sia sempre uno spirito generale che domini».

⁷ Reggio Calabria, saccheggiata dai Romani nel 282 a.C.

⁸ Cfr. Amelot, *Histoire de Venise*, Première partie, «Loix du gouvernement de Venise», p. 44. Oltre a quest'opera, M. possedeva anche, di Amelot, le sue traduzioni francesi del *Trattato delle materie beneficarie* di Paolo Sarpi, dell'*Oráculo manual y arte de prudencia* di Baltasar Gracián e del *Principe* e dei *Discorsi* di Machiavelli: cfr. *Catalogue*, nn° 215, 2387, 2400-2401.

⁹ Cfr. *Voyages*, p. 106.

¹⁰ Cfr. XIX, 3, e *Romains XIII*.

¹¹ Tuttavia, in *P 2019*, p. 620, parlando della Svezia, osserva: «Oggigiorno sono gli Stati che vi governano e che detengono da soli il potere legislativo, giacché il re e il senato non prendono parte alla legislazione più di quanto non accada in Polonia. Il governo tende alla democrazia e in misura maggiore di una volta [...]».

¹² In séguito (cap. XIX, 27, p. ???), tuttavia, Montesquieu dirà che in Inghilterra si ha «un lusso solido, fondato non già sul raffinamento della vanità, ma su quello dei bisogni reali», che vi si gode di un gran numero di cose superflue, ma che «le cose frivole vi sono proscritte».

¹³ In *LP CIII (CVI)*, Montesquieu aveva già messo in luce il molto maggior reddito dell'industria nei confronti dell'agricoltura, e quindi l'importanza economica del lusso.

¹⁴ In *LP CXV (CXIX)*, ne attribuisce la causa al rispetto dei figli per i padri, il che induce questi ultimi a crearsi una famiglia numerosa. Vedi, in tal senso, anche *Spicil.* n° 483, p. 435.

¹⁵ *EL57*: «una sola donna che non si dedicasse alla filatura».

¹⁶ Cfr. *Geogr.*, p. 250.

¹⁷ È l'imperatore Tching-Tsou. Cfr. Du Halde, *Description de la Chine*, t. II, p. 509 e *Geogr.*, p. 199. In *Spicil.* n° 490, p. 440, Montesquieu riferisce l'opinione del vescovo J.-F. Fouquet (su cui vedi VIII, 21, nota 71), per il quale la vera ragione per cui gli imperatori cinesi non permettono lo sfruttamento delle miniere è la paura delle rivoluzioni.

¹⁸ L'intero capoverso è tratto da Du Halde e non soltanto la parte fra virgolette. Du Halde riporta il discorso di Kia Y (non Kiayventi) all'imperatore Ven Ti, terzo imperatore della quinta dinastia.

¹⁹ Il capitolo è tratto in gran parte da *Geogr.*, p. 205.

²⁰ Sulla posizione degli eunuchi presso corte cinese, cfr. *Spicil.* n° 483, p. 435.

²¹ Cfr. XVI, 12.

²² Cfr. *P 1761* in cui M. esamina i costumi romani riguardo alla continenza e riporta il seguente brano delle *Origines iuris civilis* di G.V. Gravina: «*Ex iniuriis privatorum publica res maxime vexatur: per labem alieni thori ita exasperantur animae ut civitatem distrahant in seditionem* (La cosa pubblica, infatti, è fortemente scossa dalle ingiustizie dei privati cittadini: gli animi sono talmente eccitati dalla macchia di un letto sconosciuto che fanno precipitare lo Stato nella rivolta)» [III, 86], aggiungendo: «I Romani credevano dunque che la pudicizia contribuisse molto alla tranquillità pubblica».

²³ Sulla condizione delle donne, cfr. *LP XXXVI (XXXVIII)*.

²⁴ In *EL57* si aggiunge qui «pressoché».

²⁵ Cfr. in *LP CIV (CVII)* il quadro che Montesquieu traccia della corte di Francia e dell'importanza che vi avevano le donne.

²⁶ Cfr. XVI, 9.

²⁷ *EL48*: «tenute a freno».

²⁸ Si tratta del gineconomo; oltre alla sorveglianza sui costumi delle donne, era chiamato a far rispettare da tutti (uomini e donne) le leggi suntuarie. A tale istituzione accennano Aristotele (*Politica*, IV, 15, 1300a) e Plutarco (*Vita di Solone*, XXI, 7).

²⁹ Cfr. V, 7.

³⁰ Cfr. Tacito, *Annales*, II, 50.

³¹ Si tratta della *lex Iulia de adulteriis* (18 a.C.), dovuta ad Augusto.

³² Felice Peretti (1521-1590), papa Sisto V dal 1585 alla morte.

³³ La relegazione su un'isola, sia per la donna sia per il complice (prudentemente, li si destinava ad isole diverse); erano previste anche pesanti sanzioni patrimoniali. In séguito, Costantino reintrodusse la pena di morte, ma Giustiniano la sopresse e la sostituì con quella della reclusione in un monastero.

³⁴ Cfr. cap. 4.

³⁵ Cfr. *P 2197*: «Vestilia, per eludere le leggi emanate allo scopo di conservare la dignità delle matrone, si dichiarò

cortigiana pubblica. La legge di Tiberio impedì alle dame romane quest'indegna scappatoia». In nota M. rinvia a Tacito, *Annales*, II, 35. Lo stesso fatto è riportato anche in P 499, dove, fra l'altro, egli rileva l'inutilità di siffatte leggi, poiché «quando i costumi e lo spirito di un popolo sono fermi su un certo punto, per mutarli è necessaria una rivoluzione e non delle leggi» (p. 310).

³⁶ Cfr. in proposito il passo del Ms. riportato alla nota 22, p. ???, del cap. XII, 4, in cui l'argomento è più ampiamente trattato.

³⁷ Solo la *lex Oppia* ebbe questo oggetto. Le altre due, la *lex Fannia* e la *lex Licinia sumptuaria*, regolamentavano il lusso della tavola senza riguardo speciale al comportamento delle donne.

³⁸ Cfr. Valerio Massimo, *Memorabilia*, IX, 1, 3.

³⁹ Cfr. libro XXVII.

⁴⁰ Cfr., nello stesso senso, LP XXXVI (XXXVIII), *Spicil.* n° 241, e P 485 in cui rinvia alle sue fonti: Pomponio Mela, *De situ Orbis*, I, 19 (citato anche nel passo dello *Spicil.*); Erodoto, *Storie*, II, 35; Diodoro, *Biblioteca storica*, I, 27. In un passo successivo di P 487, come pure in LP XXXVI (XXXVIII), attribuisce al culto di Semiramide, cioè a un motivo religioso, il predominio delle donne negli ultimi tempi della civiltà babilonese. In quest'ultimo passo però Montesquieu sembra considerare sfavorevolmente questo potere politico delle donne, contrariamente a quanto è detto nell'*EL*. In un altro passo di P 1622, tuttavia, si hanno le seguenti frasi significative: «Non è forse vero che se il maomettismo avesse dominato tutta la Terra le donne sarebbero state rinchiuso dappertutto? Si sarebbe considerato questo sistema di governarle come naturale, e sarebbe stato difficile immaginare che ve ne potesse essere un altro. Se le donne scite avessero continuato le loro conquiste, se gli Egizi avessero continuato le loro, il genere umano vivrebbe sotto il dominio delle donne, e bisognerebbe esser filosofi per dire che un altro governo sarebbe più conforme a natura».

⁴¹ Cfr. Platone, *Repubblica*, V, 455d-e: «Non vi è alcun ufficio dell'amministrazione dello Stato che sia proprio della donna in quanto donna, né dell'uomo in quanto uomo, ma essendo le tendenze naturali uniformemente distribuite fra i due sessi, la donna è chiamata da natura a tutte le funzioni come l'uomo» (p. 403).

⁴² In *EL57* è qui inserito il seguente periodo: «Secondo Smith, anche in Africa si è molto contenti del governo delle donne». Dopo «Smith» è collocato un rimando a questa nota: «*Viaggio in Guinea*, parte II, p. 165 della traduzione, a proposito del regno d'Angona, sulla Costa d'Oro». M. si riferisce al *Nouveau voyage de Guinée* (2 voll., Paris, Durand et Pissot, 1751), cioè alla traduzione francese dell'opera del suo contemporaneo William Smith, tecnico e disegnatore della *Royal African Company*, inviato sulla costa della Guinea nell'agosto 1726 (vedi *Nouveau voyage de Guinée*, «Préface»); l'edizione originale in inglese, *A New Voyage to Guinea*, era uscita nel 1744 (London, Nours), e fu poi lo stesso Smith a curarne la traduzione francese citata.

⁴³ Il Ms. così continua: «Direi persino che vi è più da temere che le donne non vogliano governare che non che esse governino. Il guaio è quando esse si valgono di tutte le loro arti per accaparrarsi un potere che non devono avere; allorché ispirano al sovrano del disgusto per l'attività di governo; allorché lo fanno languire nella mollezza; allorché ne corrompono il cuore, ne indeboliscono lo spirito, ne abbattano l'anima» (*MsEL*, I, p. 147). L'allusione a Luigi XV e alle sue favorite è troppo evidente perché ci si debba soffermare a ricercare le ragioni che indussero Montesquieu a togliere questo passo dall'edizione definitiva. Del pari trasparente è l'allusione del testo alle imperatrici russe Caterina I, Anna ed Elisabetta, e alle regine inglesi Elisabetta Tudor e Anna Stuart, figlia di Giacomo II.

LIBRO OTTAVO

LA CORRUZIONE DEI PRINCIPI DEI GOVERNI

CAPITOLO I

Idea generale di questo libro

La corruzione di ogni governo comincia quasi sempre da quella dei principi¹.

CAPITOLO II

Sulla corruzione del principio della democrazia

Il principio della democrazia si corrompe non soltanto quando va perduto lo spirito di uguaglianza, ma anche quando si acquisisce lo spirito di uguaglianza estrema², e ciascuno vuol essere uguale a coloro che sceglie per comandarlo. In questo caso il popolo, non potendo tollerare il potere stesso che esso affida, vuole fare ogni cosa da sé³, deliberare al posto del senato, eseguire al posto dei magistrati ed esautorare tutti i giudici.

Non può più esserci virtù nella repubblica. Il popolo vuole svolgere le funzioni dei magistrati: dunque non li si rispettano più. Le deliberazioni del senato non hanno più peso: non si ha dunque più riguardo per i senatori, e di conseguenza per gli anziani⁴. Quando non si ha più rispetto per gli anziani, non se ne ha nemmeno per i padri; i mariti non meritano più deferenza, né i padroni sottomissione. Tutti finiranno con l'amare questa sregolatezza: le fatiche del comando saranno di peso, come quelle dell'obbedienza. Le donne, i fanciulli e gli schiavi non vorranno più essere sottomessi a nessuno⁵. Non ci saranno più costumi, non più amore per l'ordine e, infine, non più virtù.

Nel *Simposio* di Senofonte si legge una descrizione assai schietta di una repubblica nella quale il popolo ha abusato dell'uguaglianza. Ogni invitato, venuto il suo turno, spiega perché è contento di se stesso. «Io sono contento di me», dice Càrmide, «a causa della mia povertà. Quando ero ricco, ero costretto a blandire i calunniatori, ben sapendo che ero in condizione di ricevere del male da loro più che di fargliene. La repubblica esigeva da me sempre nuove somme; non potevo migrare all'estero. Da quando sono diventato povero, ho acquistato in autorità; nessuno mi minaccia, minaccio io gli altri; posso andarmene all'estero o risiedere qui. Già i ricchi si alzano dai loro seggi per lasciarmi il posto e mi cedono il passo per strada. Sono un re, ero uno schiavo; pagavo un tributo alla repubblica, oggi è lei che mi mantiene; non temo più di perdere, spero anzi di acquistare qualcosa»⁶.

Il popolo cade in questa sventura quando coloro ai quali si affida, volendo nascondere la propria corruzione, cercano di corromperlo. Perché esso non veda la loro ambizione, non gli parlano che della sua grandezza; perché non si accorga della loro avidità, lusingano continuamente la sua.

La corruzione aumenterà tra i corruttori e aumenterà tra coloro che sono già corrotti. Il popolo si spartirà tutto il pubblico denaro e, quando avrà aggiunto alla propria pigrizia la gestione degli affari, vorrà aggiungere alla propria povertà i divertimenti concessi dal lusso. Ma, con il suo ozio e il suo lusso, soltanto il tesoro pubblico potrà essere un obiettivo per lui.

Non ci sarà da stupirsi se si vedranno i suffragi dati in cambio di danaro. Non si può dare molto al popolo senza prendergli ancora di più; ma, per prelevare dal popolo, bisogna rovesciare lo Stato. Più sembrerà trarre vantaggi dalla propria libertà, più si avvicinerà il momento in cui dovrà perderla. Sorgono piccoli tiranni che hanno tutti i vizi di uno solo. Ben presto quel po' di libertà che rimane, diventa insopportabile: si afferma un solo tiranno e il popolo perde tutto, perfino i vantaggi della sua corruzione.

La democrazia deve dunque evitare due eccessi: lo spirito di disuguaglianza, che la porta all'aristocrazia o al governo di un solo; e lo spirito di uguaglianza estrema, che la conduce al dispotismo di uno solo, così come il dispotismo di uno solo finisce con la conquista⁷.

È vero che coloro i quali corrupevano le repubbliche greche non divennero sempre dei tiranni. Il fatto è che essi si erano dedicati più all'eloquenza che all'arte militare⁸, senza contare che c'era nel cuore di tutti i Greci un odio implacabile contro coloro che rovesciavano il governo repubblicano; ciò fece sì che l'anarchia degenerasse in annientamento, anziché trasformarsi in tirannide.

Ma Siracusa, che si trovò posta in mezzo a un gran numero di piccole oligarchie tramutate in tirannidi^a; Siracusa, che aveva un senato^b del quale non si è quasi mai fatta menzione nella storia, provò sventure che la corruzione ordinaria non arreca. Questa città, sempre contraddistinta dalla licenza^c o dall'oppressione, ugualmente travagliata dalla sua libertà e dalla sua schiavitù, accogliendo sempre l'una e l'altra come una tempesta e, nonostante la sua potenza all'esterno, spinta sempre a una rivoluzione dalla più piccola forza straniera, aveva nel suo seno un popolo immenso, che non ebbe mai altra alternativa se non quella crudele di darsi un tiranno o di esserlo esso stesso⁹.

CAPITOLO III

Sullo spirito di estrema uguaglianza

Quanto il cielo è lontano dalla terra, tanto il vero spirito di uguaglianza lo è dallo spirito di uguaglianza estrema. Il primo non consiste affatto nel fare in modo che tutti comandino o che nessuno sia comandato, ma nell'obbedire e nel comandare ai propri uguali. Non cerca di non avere dei capi, ma di avere soltanto i propri uguali per capi.

^a Si veda Plutarco, nelle *Vite di Timoleonte e di Dione*. [Cfr. Plutarco, *Vita di Timoleonte*, 1, 22, 24, 35, e *Vita di Dione*, nella quale però si parla solo della tirannide siracusana.]

^b È il senato dei seicento di cui parla Diodoro [*Biblioteca storica*, XIX, 5, 6].

^c Avendo cacciato i tiranni, fecero cittadini degli stranieri e dei soldati mercenari, il che fu causa di guerre civili. Aristotele, *Politica*, lib. V, cap. 3 [V, 3, 1303a 39 - 1303b 3]. Essendo stato il popolo artefice della vittoria sugli Ateniesi, l'assetto della repubblica subì un mutamento: *ibid.*, cap. 4 [V, 4, 1304a 27-29]. La passione di due giovani funzionari, il primo dei quali portò via all'altro un giovanetto, mentre il secondo corrompe la moglie del primo, fece cambiare la forma di questa repubblica, *ibid.*, lib. VII, cap. 4 [*recte*: V, 4, 1303b 17-27].

Nello stato di natura, gli uomini nascono sì in condizione di uguaglianza, ma non potrebbero rimanervi. La società gliela fa perdere ed essi non ridiventano uguali che in grazia delle leggi¹⁰.

Tale è la differenza tra la democrazia regolata e quella che non lo è, che nella prima si è uguali solo come cittadini, e nella seconda si è uguali anche come magistrati, come senatori, come giudici, come padri, come mariti e come padroni.

Il posto naturale della virtù è presso la libertà; ma essa non si trova nella libertà estrema più di quanto non si trovi nella schiavitù¹¹.

CAPITOLO IV

Causa particolare della corruzione del popolo

I grandi successi, soprattutto quelli ai quali il popolo contribuisce in misura notevole, gli danno un tale orgoglio che non è più possibile governarlo. Geloso dei magistrati, lo diviene anche della magistratura; nemico dei governanti, lo è ben presto anche della costituzione. È così che la vittoria di Salamina sui Persiani corrompe la repubblica di Atene^d; è così che la disfatta degli Ateniesi mandò in rovina la repubblica di Siracusa^e.

La repubblica di Marsiglia non sperimentò mai questi grandi passaggi dal declino alla grandezza: pertanto si governò sempre con saggezza; pertanto conservò i suoi principi.

CAPITOLO V

Sulla corruzione del principio dell'aristocrazia

L'aristocrazia si corrompe allorché il potere dei nobili diviene arbitrario: non può più esserci virtù né in quelli che governano, né in quelli che sono governati.

Quando le famiglie regnanti osservano le leggi, è come se si trattasse di una monarchia con parecchi monarchi, ottima per sua natura; quasi tutti questi monarchi sono vincolati dalle leggi. Ma quando le famiglie regnanti non le rispettano, è come se si trattasse di uno Stato dispotico che abbia parecchi despoti.

In questo caso la repubblica non esiste che per i nobili, e fra loro soltanto. Essa è nel corpo che governa, mentre lo Stato dispotico è nel corpo che viene governato: ciò costituisce i due corpi più disuniti del mondo.

La corruzione estrema si verifica quando i nobili diventano ereditari^f: non possono più avere alcuna moderazione. Se sono in piccolo numero, il loro potere è più grande, ma la loro sicurezza diminuisce; se essi sono più numerosi, il loro potere è minore, ma la loro sicurezza maggiore: di modo che il potere va crescendo, e la sicurezza diminuendo, fino al despota, che raccoglie in sé l'eccesso del potere e del pericolo.

^d Aristotele, *Politica*, lib. V, cap. 4 [V, 4, 1304a 22-25].

^e *Ibid.* [Aristotele, *Politica*, V, 4, 1304a 27-29.]

^f L'aristocrazia si muta in oligarchia. [Cfr. Platone, *Repubblica*, VIII, 550d-e; Aristotele, *Politica*, IV, 6, 1293a 12-33.]

Il gran numero di nobili nell'aristocrazia ereditaria renderà dunque il governo meno violento; ma, poiché vi sarà poca virtù, si cadrà in uno spirito d'indolenza, di pigrizia e di abbandono tale che lo Stato non avrà più né forza né risorse^{g12}.

Un'aristocrazia può conservare la forza del suo principio, se le leggi sono tali da far sentire ai nobili i rischi e le fatiche del comando, piuttosto che le sue delizie; e se lo Stato è in tale situazione da aver qualcosa da temere, se cioè la sicurezza viene dall'interno e l'incertezza dall'esterno.

Poiché una certa fiducia in sé fa la gloria e la sicurezza di una monarchia, bisogna al contrario che una repubblica abbia qualcosa da temere^h. La paura dei Persiani preservò le leggi presso i Greci. Cartagine e Roma si intimidirono a vicenda, e si rafforzarono. Singolare vicenda! Più questi Stati sono al sicuro, più, come acque troppo tranquille, sono soggetti alla corruzione.

CAPITOLO VI

Sulla corruzione del principio della monarchia

Come le democrazie vanno in rovina quando il popolo esautora il senato, i pubblici funzionari e i giudici, così le monarchie si corrompono quando si tolgono poco per volta le prerogative dei corpi o i privilegi delle città¹³. Nel primo caso, si va verso il dispotismo di tutti; nell'altro, verso il dispotismo di uno solo.

«Ciò che mandò in rovina le dinastie di Tsin [chi hoang] e di Soui [ven ti]», scrive un autore cinese, «è che invece di limitarsi, come facevano gli antichi, a una soprintendenza generale, unico ufficio degno di un sovrano, i principi vollero governare tutto direttamente da se medesimiⁱ. L'autore cinese ci dà qui la causa della corruzione di quasi tutte¹⁴ le monarchie.

La monarchia va in rovina quando un principe crede di mostrare maggiormente la propria potenza mutando l'ordine delle cose anziché seguirlo, quando toglie le funzioni che spettano naturalmente agli uni per darle arbitrariamente ad altri, e quando è più innamorato delle sue fantasie che delle sue volontà¹⁵.

La monarchia va in rovina quando il principe, riconducendo tutto unicamente a se stesso, restringe lo Stato alla capitale, la capitale alla corte, la corte alla sua sola persona¹⁶.

Infine, essa va in rovina quando un principe disconosce la propria autorità, la propria posizione, l'amore dei suoi popoli¹⁷; e quando non si rende ben conto che un monarca deve considerarsi al sicuro come un despota deve ritenersi in pericolo.

^g Venezia è una delle repubbliche che, attraverso le sue leggi, meglio ha corretto gli inconvenienti dell'aristocrazia ereditaria. [Cfr. Amelot, *Histoire de Venise*, pp. 80-82.]

^h Giustino attribuisce alla morte di Epaminonda la fine della virtù in Atene. Non essendo più sospinti dall'emulazione, gli Ateniesi dissiparono tutte le loro entrate in feste, «visitando più spesso il teatro [*scaenam*] che gli accampamenti». Da quel momento i Macedoni uscirono dall'oscurità: lib. VI [Giustino, *Epitome*, VI, 9, 4]. [Anziché *scaenam* il testo originale porta erroneamente *coenam*. Dell'opera di Giustino M. possedeva due esemplari di un'edizione elzeviriana del 1640: cfr. *Catalogue*, nn° 2845-2846.]

ⁱ Compilazione di opere fatte sotto i Ming, riportate da padre Du Halde [*Description de la Chine*, t. II, «Parallèle des deux courtes dynasties Tsin & Souy», p. 648: i principi «Tsin chi hoang {Qin Shi Huang, 260-210 a.C.} e Souy ven ti {Sui Wendi, 561-604 d.C.} [...] si allontanarono in tutto dalle regole delle regole antiche. Anzitutto, invece di limitarsi a un'ispezione (*inspection*) generale, unico ufficio degno di un sovrano, essi vollero governare tutto direttamente da se medesimi [...], regolare e decidere tutto di persona, fino alle più piccole bagatelle». Cfr. *Geogr.*, pp. 256-257].

CAPITOLO VII

Continuazione del medesimo argomento

Il principio della monarchia si corrompe quando le più alte cariche sono il segno della massima servitù, quando si toglie ai grandi il rispetto dei popoli, e quando li si rende vili strumenti del potere arbitrario.

Si corrompe ancora di più quando l'onore è posto in contraddizione con gli onori, e quando si può essere al tempo stesso coperti d'infamia^j e di cariche¹⁸.

Si corrompe quando il principe muta la propria giustizia in severità; quando, come gli imperatori romani, si mette sul petto una testa di Medusa^k; quando assume quell'aspetto minaccioso e terribile che Commodo faceva conferire alle statue che lo ritraevano¹.

Il principio della monarchia si corrompe quando animi particolarmente vili si vantano della grandezza che potrebbe avere la loro servitù; e quando essi credono che, per il fatto che si deve tutto al principe, non si debba nulla alla patria¹⁹.

Ma, se è vero (e lo si è visto in tutti i tempi) che a mano a mano che il potere del monarca diviene smisurato²⁰ la sua sicurezza diminuisce, corrompere questo potere fino a cambiarne la natura non è forse un delitto di lesa maestà contro di esso?

CAPITOLO VIII

Rischi della corruzione del principio del governo monarchico

Non ci sono inconvenienti quando lo Stato passa da un governo moderato a un altro governo moderato, come dalla repubblica alla monarchia o dalla monarchia alla repubblica²¹, ma quando dal governo moderato cade e precipita nel dispotismo.

La maggior parte dei popoli d'Europa è ancora governata dai costumi. Ma se, a causa di un lungo abuso di potere o a causa di una grande conquista, si stabilisse a un certo punto il dispotismo, non varrebbero né costumi né clima; e, in questa bella parte del mondo, la natura umana soffrirebbe, almeno per qualche tempo, gli affronti che le vengono fatti nelle altre tre²².

CAPITOLO IX

^j Sotto il regno di Tiberio vennero innalzate statue e vennero concesse le onoranze trionfali ai delatori; ciò svili talmente questi onori che coloro i quali li avevano meritati li sdegnarono. *Frammento di Dione*, lib. LVIII [*Storia romana*, LVIII, 4, 8], tratto dall'*Estratto delle virtù e dei vizi* di Costantino Porfirigenito. Si veda in Tacito come Nerone, in séguito alla scoperta e alla punizione di una pretesa congiura [la *congiura Pisoniana*, 65-66 d.C.], concesse a Petronio Turpiliano [25 ca. - 68 d.C.], a Nerva [30-98 d.C.] e a Tigellino [8-69 d.C.] le insegne trionfali: *Annali*, lib. XV [XV, 72]. Si veda del pari come i generali sdegnarono di fare la guerra, perché ne disprezzavano gli onori. «Dato che le insegne del trionfo si conferivano a tutti»: Tacito, *Annali*, lib. XIII [XIII, 53].

^k In un simile Stato, il principe sapeva bene quale era il principio del suo governo. [Cfr. XX, 25, nota ??? concernente il Ms., p. ???]

¹ Erodiano [*Storia*, I, 14, 9. Di quest'opera di Erodiano (170-240) M. aveva nella sua biblioteca due esemplari in greco e latino, di cui uno nella traduzione latina curata da Angelo Poliziano (1454-1494): cfr. *Catalogue*, nn° 2840-2841].

Quanto la nobiltà sia portata a difendere il trono

La nobiltà²³ inglese si seppellì con Carlo I sotto le rovine del trono; e, prima ancora, quando Filippo II fece risuonare alle orecchie dei Francesi la parola libertà, la corona fu sempre sostenuta da questa nobiltà, la quale considera un onore ubbidire a un re, ma reputa massima infamia lo spartire il potere col popolo.

Si²⁴ è vista la casa d'Austria adoperarsi senza posa per opprimere la nobiltà ungherese. Essa ignorava di quale utilità le sarebbe stata un giorno. Cercava presso quei popoli il denaro che non c'era; non vedeva, invece, gli uomini che c'erano. Quando tanti principi si spartivano i suoi Stati, tutte le parti della sua monarchia, immobili e inerti, cadevano, per così dire, le une sulle altre. Non c'era più vita se non in questa nobiltà, la quale si indignò, dimenticò tutto per combattere e credette che la sua gloria consistesse nel perire e nel perdonare²⁵.

CAPITOLO X

Sulla corruzione del principio del governo dispotico

Il principio del governo dispotico si corrompe continuamente, perché è corrotto per sua stessa natura. Gli altri governi periscono, perché eventi particolari ne violano il principio; questo perisce per il suo vizio interno²⁶, a meno che cause accidentali non impediscano al suo principio di corrompersi. Non si mantiene esso dunque che quando circostanze²⁷ derivanti dal clima, dalla religione, dalla situazione o dallo spirito del popolo lo costringono a seguire qualche ordine e a sottostare a qualche regola. Queste cose forzano la sua natura senza cambiarla; la sua ferocia resta: è come ammansita per qualche tempo²⁸.

CAPITOLO XI

Effetti naturali della bontà e della corruzione dei principi

Quando i principi del governo sono ormai corrotti, le leggi migliori divengono cattive e si ritorcono contro lo Stato; quando i principi sono sani, le leggi cattive hanno l'effetto delle buone: la forza del principio trascina ogni cosa dietro di sé²⁹.

I Cretesi, per mantenere i principali magistrati nel rispetto delle leggi, impiegavano un sistema assai singolare: quello dell'*insurrezione*. Una parte dei cittadini si sollevava^m, metteva in fuga i magistrati e li costringeva a tornare alla condizione di privati. Si riteneva questo fatto conforme alla legge. Una simile istituzione, che prevedeva la sedizione per impedire l'abuso del potere, sembrava destinata a travolgere qualsivoglia repubblica al mondo; non distrusse invece quella Creta. Ecco perchéⁿ.

^m Aristotele, *Politica*, lib. II, cap. 10 [1272b 1-15].

ⁿ Si riuniscono sempre immediatamente contro i nemici esterni, ciò che veniva detto *sincretismo*. Plutarco, *Opere morali*, p. 88 [*Moralia, De fraterno amore*, 19, 490b; *Œuvres morales*, p. 89].

Quando gli antichi volevano parlare di un popolo che aveva il più grande amore per la patria, citavano il cretese. «Patria», diceva Platone^o, «nome così caro ai Cretesi». Essi la chiamavano con un nome che esprime l'amore di una madre per i suoi figli^p. Orbene, l'amore della patria corregge tutto.

Le leggi della Polonia contemplano anch'esse l'*insurrezione*. Ma gli inconvenienti che ne risultano mostrano chiaramente che soltanto il popolo di Creta era in grado di impiegare con successo un simile rimedio.

Gli esercizi ginnici, istituiti presso i Greci, dipendevano ugualmente dalla bontà del principio del governo. «Furono gli Spartani e i Cretesi», scrive Platone^q, «che aprirono quelle famose accademie le quali procurarono loro una posizione così elevata nel mondo. Il pudore dapprima si mise in allarme, ma poi cedette di fronte all'utilità pubblica». Ai tempi di Platone, queste istituzioni erano ammirabili^r, esse si connettevano a un grande scopo, e cioè l'arte militare. Ma, allorché i Greci non ebbero più virtù, esse distrussero l'arte militare stessa: non si scendeva più nell'arena per formarsi, ma per corrompersi^{s0}.

Plutarco ci riferisce^s che, ai suoi tempi, i Romani erano dell'opinione che questi giochi fossero stati la principale causa della schiavitù in cui erano caduti i Greci. Era, al contrario, la schiavitù dei Greci che aveva corrotto quegli esercizi. Ai tempi di Plutarco^t, i parchi ove si combatteva nudi, e i giochi della lotta rammollivano i giovani, li inducevano a un amore infame e non ne facevano che dei buffoni; ma, ai tempi di Epaminonda, l'esercizio della lotta permetteva ai Tebani di vincere la battaglia di Leuttra^{u31}.

Poche sono le leggi che non siano buone quando lo Stato non ha perduto i suoi principi; e, come diceva Epicuro, parlando delle ricchezze: «Non è corrotto il liquido, ma il vaso»³².

CAPITOLO XII

Continuazione del medesimo argomento

A Roma si sceglievano i giudici nell'ordine dei senatori. I Gracchi trasferirono questa prerogativa ai cavalieri. Druso la diede ai senatori e ai cavalieri; Silla, ai soli senatori; Cotta, ai senatori, ai cavalieri e ai tesoriere del risparmio. Cesare escluse questi ultimi. Antonio fece delle decurie di senatori, cavalieri e centurioni³³.

^o *Repubblica*, lib. IX [IX, 575d].

^p Plutarco, *Opere morali*, nel trattato *Se gli anziani debbano prender parte ai pubblici affari* [*Moralia*, *An seni respublica gerenda sit*, 17, 792e-f; *Œuvres morales*, p. 184]. [I Cretesi dicevano infatti *matria* (μητρὶς) invece di *patria*, secondo quanto riferisce Plutarco. Sarebbe stato più giusto dire che con tal nome i Cretesi esprimevano l'amore dei figli verso la madre, e non il contrario, come dice M.]

^q *Repubblica*, lib. V [V, 452c-d. La citazione non è letterale].

^r La ginnastica si divideva in due parti: la danza e la lotta. A Creta si avevano le danze armate dei Cureti; a Sparta, quelle di Castore e Polluce; ad Atene, le danze armate di Pallade, molto adatte per coloro che non sono ancora in età di andare alla guerra. La lotta è l'immagine della guerra, afferma Platone, *Leggi*, lib. VII [VII, 814d; cfr. anche VII, 795e-796d]. Egli loda l'antichità per aver stabilito soltanto due danze: la Pacifica e la Pirrica. Si veda come quest'ultima venisse applicata all'arte militare. Platone, *ibid.* [*Leggi*, VII, 814e-816b].

^s *Opere morali*, nel trattato *Questioni romane* [*Moralia*, *Quaestiones Romanae*, II, *quaest.* 40, 274d-e; *Œuvres morales*, p. 467].

^t *Ibid.* [Plutarco, *Moralia*, *Quaestiones Romanae*, II, *quaest.* 40, 274d-e.]

^u Plutarco, *Opere morali*, *Conversazioni conviviali*, lib. II [*Moralia*, *Questionum convivalium*, II, *quaest.* 5, 639f-640a; *Œuvres morales*, p. 375].

Quando una repubblica è corrotta, non si può rimediare a nessuno dei mali che ne scaturiscono se non eliminando la corruzione e rifacendosi ai principi dello Stato³⁴; ogni altra correzione è o inutile o un nuovo male. Fino a che Roma conservò i suoi principi, l'amministrazione della giustizia poté rimanere senza abusi nelle mani dei senatori, ma quando essa fu corrotta, a qualunque classe fosse trasferita, ai senatori, ai cavalieri o ai tesoriere del risparmio, a due di questi ordini, a tutti e tre insieme o a qualsiasi altro ordine, si andava sempre male³⁵. I cavalieri non possedevano più virtù di quanta ne avessero i senatori; i tesoriere del risparmio non ne avevano più dei cavalieri, e questi altrettanto poca quanto i centurioni.

Quando il popolo romano ebbe ottenuto l'ammissione alle magistrature patrizie, era naturale pensare che i suoi adulatori sarebbero divenuti gli arbitri del governo. Invece no: si vide questo popolo, che aveva reso le magistrature accessibili ai plebei, eleggere sempre dei patrizi. Poiché era virtuoso, era anche magnanimo; poiché era libero, sdegnava il potere³⁶. Ma quando ebbe perduto i suoi principi, quanto più ebbe potere, tanto meno ebbe ritegno; fino a che, divenuto il tiranno e lo schiavo di se stesso, perse la forza della libertà per cadere nella debolezza della licenza.

CAPITOLO XIII

Effetti del giuramento presso un popolo virtuoso³⁷

Non vi è stato alcun popolo, dice Tito Livio^v, presso il quale la dissoluzione si sia fatta strada più tardi che presso i Romani, e nel quale siano state più a lungo onorate la parsimonia e la povertà.

Il giuramento ebbe tanta forza presso questo popolo che nulla lo rese più ossequiente alle leggi. Pur di osservarlo, fece molte volte ciò che non avrebbe mai fatto né per la gloria né per la patria³⁸.

Quando il console Quinzio Cincinnato volle predisporre un esercito in Roma contro gli Equi e i Volsci, i tribuni si opposero. «Ebbene», egli disse, «tutti coloro che hanno prestato giuramento al console dell'anno scorso marcano sotto le mie insegne»^w. Invano i tribuni protestarono che nessuno era più legato da quel giuramento; che, quando esso era stato prestato, Quinzio era un semplice privato: il popolo fu più religioso di coloro che si preoccupavano di guidarlo e non ascoltò né le distinzioni né le interpretazioni dei tribuni.

Quando il medesimo popolo volle ritirarsi sul Monte Sacro, si sentì trattenuto dal giuramento prestato ai consoli di seguirli in guerra^x. Progettò allora di ucciderli, ma gli si fece capire che il giuramento sarebbe rimasto valido in ogni caso. Si può giudicare quale idea il popolo avesse della violazione del giuramento dal delitto che stava per commettere.

Dopo la battaglia di Canne, il popolo, spaventato, volle ritirarsi in Sicilia. Scipione³⁹ gli fece giurare che sarebbe rimasto a Roma. La paura di violare il giuramento fu superiore a ogni altra paura. Roma era una nave tenuta salda nella tempesta da due ancore: la religione e i costumi.

CAPITOLO XIV

Come il più piccolo cambiamento nella costituzione porti alla rovina dei principi

^v [Ab Urbe condita] Lib. I [recte: Prefazione, 11].

^w Tito Livio [Ab Urbe condita], lib. III [III, 20, 4]. [Lucio Quinzio Cincinnato (520 ca. - 430 a.C.).]

^x Tito Livio [Ab Urbe condita], lib. II [II, 32, 1-2].

Aristotele⁴⁰ ci parla della repubblica di Cartagine come di una repubblica molto ben regolata. Polibio^y ci dice che, durante la seconda guerra punica, v'era a Cartagine questo inconveniente: il senato aveva perduto quasi tutta la sua autorità. Tito Livio⁴¹ ci fa sapere che, quando Annibale ritornò a Cartagine, trovò che i magistrati e i cittadini più influenti stornavano a loro vantaggio le entrate pubbliche e abusavano del loro potere. La virtù dei magistrati cadde dunque insieme con l'autorità del senato; tutto scaturì dal medesimo principio⁴².

Sono noti i prodigi della censura presso i Romani. Vi fu un tempo nel quale essa diventò pesante; ma venne sostenuta, perché c'era più lusso che corruzione. Claudio^z [Clodio⁴³] la indebolì; e, a causa di questo indebolimento, la corruzione divenne anche superiore al lusso, e la censura⁴⁴ si abolì da se stessa^{aa45}.

CAPITOLO XV

Sistemi efficacissimi per la conservazione dei tre principi

Non potrò farmi comprendere se non dopo che si saranno letti i quattro capitoli che seguono.

CAPITOLO XVI

Caratteri distintivi della repubblica

È nella natura di una repubblica il non avere che un piccolo territorio⁴⁶: diversamente, essa non potrebbe sussistere. In una grande repubblica, vi sono grandi ricchezze, e di conseguenza poca moderazione negli spiriti; vi sono incarichi troppo grandi da affidarsi nelle mani di un solo cittadino; gli interessi si particolarizzano; un uomo comincia con il sentire che può essere felice, grande, glorioso, senza la patria, e ben presto che può essere unico grande sulle rovine della patria.

In una grande repubblica, il bene comune è sacrificato a mille considerazioni; è soggetto alle eccezioni, dipende dagli accidenti. In una piccola repubblica, invece, il bene pubblico è maggiormente sentito, meglio conosciuto, più vicino a ciascun cittadino; gli abusi sono meno generalizzati, e di conseguenza meno protetti.

^y Circa cento anni dopo [cfr. Polibio, *Storie*, VI, 51].

^z Si veda, più avanti, lib. XI, cap. 12. [Questa nota, presente anche in *MsEL* e in *EL48*, sarà soppressa in *EL57* (cfr. nota 44). Nel Ms. essa è posta alla fine del seguente periodo, poi cancellato: «Venne vietato ai censori di screditare o di escludere qualcuno dall'ordine senatorio o da quello equestre a meno che non fosse accusato davanti a loro o riconosciuto colpevole da entrambi i censori. Prima di questo divieto la collaborazione dei due censori non era necessaria. Dione, lib. 38 {*Storia romana*, XXXVIII, 13, 2} e Plutarco, nella *Vita di Cicerone* {29-30; 34}» (*MsEL*, I, p. 170). Sempre nel Ms., in XI, 12, si ha questa nota, assente nel testo definitivo (dove peraltro XI, 12 è interamente riscritto e 'distribuito' nei capitoli XI, 12-18) e a cui senz'altro il succitato rinvio si riferiva: «Claudio {Clodio}, durante il consolato di Gabinio e di Pisone {58 a.C.}, fece un plebiscito che vietava di dichiarare colpevole un cittadino a meno che non fosse accusato davanti a entrambi i censori e condannato da tutti e due, cosa che distrusse la censura; se i due censori non erano d'accordo, non v'erano accusatori; non vi fu più censura, e ben presto neppure più censori; Asconio su Cicerone, *La divinazione*, dice che il popolo turbato...» {interrotto; cfr. nota 44} (*MsEL*, I, p. 268).]

^{aa} I tribuni impedirono ai censori di fare il censimento e si opposero alla loro elezione. Vedi Cicerone, *Ad Attico*, lib. IV, lettere X e XV [*Epistulae ad Atticum*, IV, lettere 9 e 16]. [Questa nota, presente anche nel Ms. (*MsEL*, I, p. 170) e in *EL48*, sarà soppressa in *EL57*.]

Ciò che permise a Sparta di durare per così lungo tempo fu che, dopo ogni guerra, essa rimase sempre con il medesimo territorio. Il solo scopo di Sparta era la libertà⁴⁷; il solo vantaggio della sua libertà era la gloria.

Fu proprio dello spirito delle repubbliche greche il contentarsi dei propri territori, come delle proprie leggi. Atene acquistò ambizione e la trasmise anche a Sparta; ma fu piuttosto ambizione di comandare a popoli liberi che di governare degli schiavi; piuttosto ambizione di essere a capo dell'unione che di spezzarla. Tutto andò perduto quando sorse una monarchia: tipo di governo il cui spirito è più rivolto verso l'ingrandimento.

Senza certe circostanze particolari^{bb}, è difficile che qualunque altro governo diverso dal repubblicano possa sussistere in una sola città. Un principe di uno Stato così piccolo cercherebbe naturalmente di opprimere, perché avrebbe una grande potenza e pochi mezzi per goderne o per farla rispettare: vesserebbe quindi molto il suo popolo. D'altra parte, un principe di questo genere sarebbe facilmente sopraffatto da una potenza straniera o anche da una forza interna: il popolo⁴⁸ potrebbe in ogni momento radunarsi e unirsi contro di lui. Ora, quando il principe di una città ne viene cacciato, il processo è finito; se ha molte città, il processo è soltanto incominciato.

CAPITOLO XVII

*Caratteri distintivi della monarchia*⁴⁹

Uno Stato monarchico dev'essere di media grandezza. Se fosse piccolo, si costituirebbe in repubblica; se fosse molto esteso, i maggiorenti dello Stato, grandi di per sé, non essendo sotto gli occhi del principe, avendo la loro corte fuori della sua corte, resi inoltre sicuri contro le pronte esecuzioni dalle leggi e dai costumi, potrebbero cessare di obbedire; non temerebbero una punizione troppo lenta e troppo lontana.

Per questo motivo non appena Carlo Magno ebbe fondato il suo impero, fu necessario dividerlo; sia⁵⁰ che i governatori delle province non obbedissero, sia che, per farli obbedire meglio, si dovesse dividere l'impero in parecchi regni.

Dopo la morte di Alessandro, il suo impero venne suddiviso. Come avrebbero potuto obbedire i grandi di Grecia e di Macedonia, liberi, o per lo meno capi dei conquistatori sparsi su un così vasto terreno di conquista?

Dopo la morte di Attila, il suo impero si dissolse⁵¹: tanti re, non più tenuti a freno, non potevano certo mantenere le loro catene.

La pronta istituzione del potere senza limiti è il rimedio che, in questi casi, può prevenire la dissoluzione: nuova sciagura, dopo quella dell'ingrandimento.

I fiumi corrono a mescolarsi nel mare: le monarchie vanno a perdersi nel dispotismo.

CAPITOLO XVIII

^{bb} Come quando un piccolo sovrano si mantiene indipendente fra due grandi Stati per la loro reciproca rivalità; ma sussiste solo precariamente.

*La monarchia di Spagna si trovava in un caso particolare*⁵²

Non⁵³ si citi l'esempio della Spagna: essa prova, piuttosto, quello che ho detto. Per conservare l'America, fece ciò che non fa neppure il dispotismo: ne distrusse gli abitanti. Per conservare la sua colonia, dovette tenerla nella dipendenza persino per ciò che ne riguardava la sussistenza⁵⁴.

Nei Paesi Bassi tentò il dispotismo, e, non appena lo ebbe abbandonato, i suoi guai aumentarono⁵⁵. Da un lato, i Valloni non volevano essere governati dagli Spagnoli, e, dall'altro, i soldati spagnoli non volevano obbedire agli ufficiali valloni^{cc}.

La Spagna non si mantenne in Italia che a forza di arricchirla e di rovinarsi⁵⁶: poiché coloro i quali avrebbero voluto disfarsi del re di Spagna, non per questo se la sentivano di rinunciare al suo danaro.

CAPITOLO XIX

*Caratteri distintivi del governo dispotico*⁵⁷

Un grande impero⁵⁸ presuppone un'autorità dispotica in colui che governa. Bisogna che la prontezza delle risoluzioni supplisca alla distanza dei luoghi in cui esse sono inviate; che la paura impedisca la negligenza del governatore o del magistrato lontani; che la legge sia in una testa sola, e che muti continuamente, come gli incidenti, i quali si moltiplicano sempre⁵⁹ nello Stato in proporzione della sua grandezza⁶⁰.

CAPITOLO XX

*Conseguenze dei capitoli precedenti*⁶¹

Se la caratteristica naturale dei piccoli Stati è di essere retti a repubblica, quella dei medi di essere sottomessi a un monarca e quella dei grandi imperi di essere dominati da un despota, ne deriva che, per conservare i principi del governo stabilito, bisogna mantenere lo Stato entro i confini che aveva in precedenza; e che il carattere di questo Stato cambierà a misura che si restringeranno o si allargheranno i suoi confini.

CAPITOLO XXI

Sull'impero cinese

Prima di concludere questo libro, risponderò a un'obiezione che può esser fatta a tutto ciò che ho detto fin qui.

I nostri missionari ci parlano del vasto impero cinese come di un governo ammirevole, che riunisce insieme, nel suo principio, la paura, l'onore e la virtù⁶². Ho dunque posto una vana distinzione, quando ho stabilito i principi dei tre governi.

^{cc} Si veda *La storia delle Province Unite* di Le Clerc. [Cfr. Le Clerc, *Histoire*, vol. I, pp. 80-81, *passim*.]

Ignoro in che cosa possa consistere quell'onore di cui si parla, presso popoli ai quali ogni cosa vien fatta fare a colpi di bastone^{dd}.

Inoltre, i nostri commercianti ci offrono un'immagine ben diversa di quella virtù della quale ci parlano i missionari: basta chiedere loro notizie sugli atti di brigantaggio dei mandarini^{ee63}.

D'altronde, le lettere di padre Parennin sul processo che l'imperatore fece istruire contro principi del sangue neofiti^{ff}, che erano caduti in disgrazia presso di lui, ci mostrano un progetto di tirannide costantemente perseguito e offese arrecate alla natura umana con metodo, vale a dire a sangue freddo.

Possediamo poi ancora le lettere del signor di Mairan⁶⁴ e dello stesso padre Parennin sul governo della Cina⁶⁵. Dopo una serie di domande e di risposte sensatissime, il meraviglioso che se ne diceva svanisce.

È forse possibile che i missionari siano ingannati da una parvenza di ordine; che siano colpiti da quell'esercizio continuo della volontà di uno solo, dal quale essi stessi sono governati, e che si compiacciano tanto di ritrovare nelle corti dei re delle Indie, visto che, recandovisi solo per operarvi grandi cambiamenti, è per loro più facile convincere i principi che possono fare tutto, anziché persuadere i popoli che possono patire ogni cosa^{gg}.

Infine, vi è spesso qualche cosa di vero anche negli errori. Circostanze particolari, e forse uniche, possono far sì che il governo della Cina non sia così corrotto come dovrebbe esserlo⁶⁶. Cause originate per lo più dalle condizioni climatiche hanno potuto prevalere sulle cause morali in quel paese e dare luogo a delle specie di prodigi.

Il clima della Cina è tale che favorisce incredibilmente la propagazione della specie umana⁶⁷. Le donne vi sono di una prolificità così grande che non si riscontra nulla di simile sulla Terra. La

^{dd} È il bastone che governa la Cina, dice padre Du Halde. [Cfr. Du Halde, *Description de la Chine*, t. II, «Des prisons où l'on renferme les criminels, & des châtimens dont on les punit», pp. 132-134; in particolare p. 134: «[...] è una pratica alquanto consueta della giustizia cinese il non infliggere pene, tranne quelle pecuniarie, che non siano precedute e seguite dalla bastonatura; si può dire quindi che il governo cinese si regge di solito sull'esercizio del bastone (*de sorte qu'on peut dire que le Gouvernement Chinois ne subsiste guères que par l'exercice du bâton*)». Vedi, in proposito, *Geogr.*, pp. 227-228.]

^{ee} Si veda, tra le altre, la relazione di Lange. [Cfr. «Journal du Sieur Lange, contenant ses négociations à la cour de la Chine, en 1721 & 1722», in *Recueil de voyages au Nord*, t. VIII, Amsterdam, Bernard, 1727, pp. 254, 270-271, 363. Del tomo in questione M. redasse un estratto che si è conservato: cfr. *Geogr.*, pp. 35-45 (pp. 38-43 per il «Journal» di Lange; pp. 40-41 sul brigantaggio dei mandarini, su cui vedi pure ivi, pp. 157-158, dove il Nostro scrive: «Potrei confrontare ciò che i Moscoviti dicono nelle loro relazioni delle vessazioni e delle rapine dei mandarini a danno dei mercanti con quanto padre Du Halde dice della loro puntualità e dell'ordine che fanno osservare. Essi temono di fare qualsiasi cosa li esponga a essere puniti, come non obbedire ai tribunali o all'imperatore, o non portare l'ordine fra i popoli nella stessa misura in cui sono avidi di rapina, pratica che viene tollerata a causa delle confische»). Lorenz Lange (1690 ca. - 1752), ingegnere, diplomatico e viaggiatore svedese. Fu al servizio di Pietro il Grande, che lo inviò in missione commerciale in Cina nel 1715. Compi viaggi a Tobol'sk, Tomsk, Yeniseysk, Irkutsk e nella regione del lago Baikal. Ritornò successivamente in Cina, a Pechino, nel 1720 come console dello zar. Più tardi, fu nominato vice governatore di Irkutsk (1739-1749).]

^{ff} Della famiglia di Surniama, *Lettere edificanti*, XVIII raccolta. [Cfr. «Lettre du p. Parennin, Pékin, 20 juillet 1725», e «Autre lettre du p. Parennin, Pékin, 24 août 1726», in *Lettres édifiantes et curieuses*, XVIII recueil, Paris, Le Clerc, 1728, pp. 33-122, 248-311 (in particolare pp. 270-272, sulle quali vedi pure *Geogr.*, pp. 394-395). Dominique Parennin (1665-1741), gesuita, soggiornò in Cina dal 1698 fino alla morte. Fondò un collegio latino per i diplomatici mancesi e scrisse, fra l'altro, un trattato di anatomia umana in mancese e un vocabolario latino-cinese. Convertì al cristianesimo i principi mancesi della famiglia di Sourniama che, anche per questo, subirono una violenta e prolungata persecuzione da parte di Yongzheng (1678-1735), quarto imperatore della dinastia Qing. Le due lettere di padre Parennin sopraccitate sono parzialmente tradotte in *Lettere edificanti e curiose*, pp. 229-258.]

^{gg} Si veda nell'opera di padre Du Halde come i missionari si servirono dell'autorità di Kangxi per far tacere i mandarini, i quali affermavano sempre che, secondo le leggi del paese, non poteva essere stabilito nell'Impero un culto straniero. [Cfr. Du Halde, *Description de la Chine*, t. III, «De l'établissement et du progrès de la religion chrétienne», pp. 104-111. Vedi anche *Geogr.*, p. 263. Kangxi (1654-1722), terzo imperatore della dinastia Qing.]

tirannide più crudele non arresta per nulla l'incremento demografico. Lì il principe non può dire come il Faraone: «Opprimiamoli con accortezza»⁶⁸. Sarebbe piuttosto ridotto a formulare l'augurio di Nerone⁶⁹ che, cioè, il genere umano avesse una testa sola. A dispetto della tirannide, la Cina, per la forza del clima, si popolerà sempre di più e trionferà sulla tirannide.

Come tutti i paesi dove cresce il riso^{hh}, la Cina è soggetta a frequenti carestie⁷⁰. Il popolo, quando muore di fame, si disperde per cercare di che vivere; si formano da tutte le parti bande di tre, quattro o cinque ladroni. La maggior parte viene sterminata subito; altre bande s'ingrossano, e vengono sterminate a loro volta. Tuttavia, in un numero così grande di province e così lontane, può accadere che qualche banda faccia fortuna. Essa si conserva, si rafforza, si organizza in corpo d'esercito, va dritta alla capitale e il suo capo sale sul trono⁷¹.

Tale è la natura delle cose che il cattivo governo vi è subito punito. Il disordine vi nasce all'improvviso, perché questo popolo prodigioso manca di mezzi di sussistenza. In altri paesi, ciò che fa che ci si riprenda tanto difficilmente dagli abusi è che questi non vi hanno effetti sensibili; il principe non ne viene avvisato in maniera immediata e clamorosa, come accade in Cina.

L'imperatore della Cina non crederà, come i nostri principi, che se governa male sarà meno felice nell'altra vita, meno potente e meno ricco in questa. Saprà che, se il suo governo non è buono, perderà l'impero e la vita⁷².

Poiché, nonostante le esposizioni dei bambini, la popolazione in Cina aumenta sempreⁱⁱ, ci vuole un lavoro indefesso per far produrre alla terra il necessario per nutrire tutti. Ciò richiede da parte del governo un'attenzione che non si ha altrove⁷³. Il suo interesse è sempre che ciascuno possa lavorare senza il timore di essere frustrato nelle sue fatiche. Dev'essere non tanto un governo civile quanto un governo domestico⁷⁴.

Ecco ciò che ha prodotto i regolamenti di cui si parla tanto. Si è voluto far regnare le leggi insieme col dispotismo, ma ciò che è unito al dispotismo non ha più forza. Invano questo dispotismo, incalzato dalle sue sciagure, ha voluto incatenarsi; esso si arma delle proprie catene e diviene più terribile ancora.

La Cina è dunque uno Stato dispotico, il cui principio è la paura. Forse, sotto le prime dinastie, poiché l'impero non era tanto esteso⁷⁵, il governo si discostò un poco da questo spirito. Ma oggi giorno non è più così⁷⁶.

Fine della prima parte

¹ Testo differente nel Ms.: «La tirannide non è tanto una forma particolare di Stato quanto la corruzione di ogni Stato particolare, e questa corruzione comincia quasi sempre da quella dei principi» (*MsEL*, I, p. 156). Molto opportunamente M. modifica questo *incipit* nel testo a stampa in quanto (posto che «tirannide» possa qui essere assimilata a «dispotismo», come generalmente reputano gli studiosi e interpreti del Nostro) palesemente in contrasto sia con il titolo del libro VIII – assente nel Ms. – sia con il suo contenuto. In tale libro, infatti, egli tratta della «corruzione» non solo dei governi moderati in governi dispotici, ma anche dei governi moderati in altri governi moderati, vale a dire affronta il tema della *trasformazione/alterazione* degli Stati, o se si preferisce, del loro *divenire storico*, là dove ovviamente tale

^{hh} Si veda più avanti lib. XXIII, cap. 14.

ⁱⁱ Si veda il memoriale di un Tsongtu, relativo al dissodamento delle terre, *Lettere edificanti*, XXI raccolta [*recte*: XXII, *Lettres édifiantes et curieuses*, Paris, Le Clerc et Le Mercier, 1736, «Expédients pour faire défricher les terres incultes et par là trouver l'abondance», pp. 210-223. Cfr. *Geogr.*, p. 416. Il Tsongtu era un soprintendente di una o più province dell'Impero cinese.].

divenire si verifica, e cioè di fatto solo in Occidente, come emerge chiaramente da questo e da altri libri dell'*EL* (ad esempio, il XVII). Inoltre, perché oggetto del libro sono prioritariamente le *cause* (il mutamento dei principi) della corruzione e solo in subordine gli *effetti* (il mutamento delle forme politiche) di tale corruzione. Infine, perché la *corruzione* di un principio può anche sfociare nell'*anéantissement* del governo corrispondente (cfr. VIII, 2), e dunque in nessun altro Stato particolare. Sul concetto di dispotismo, sulla sua storia e sulle sue differenze specifiche rispetto ad altre forme oppressive e violente del potere, vedi la silloge *Dispotismo* curata da Felice.

² Cfr. Platone, *Repubblica*, VIII, 557a, e *Leggi*, III, 698a.

³ Cfr. *Romains* IV, p. ???: «A Roma, governata dalle leggi, il popolo accettava che il senato avesse la direzione degli affari pubblici; mentre a Cartagine, governata dagli abusi, il popolo voleva fare ogni cosa da sé».

⁴ Cfr. V, 7, p. ???

⁵ Cfr. Platone, *Repubblica*, VIII, 562e-564a; Cicerone, *De re publica*, I, 43-44.

⁶ Senofonte, *Simposio*, IV, 30-32, p. 71; cfr. anche Platone, *Repubblica*, VIII, 557b-562a.

⁷ È assai probabile che qui M. abbia in mente la fine delle *poleis* greche ad opera dei Macedoni prima e dei Romani poi, nonché quella di Cartagine e di Siracusa ad opera di questi ultimi. Vedi, in tal senso, anche III, 3 e *Romains* VIII, p. ???.

⁸ È quanto aveva già notato Aristotele, *Politica*, V, 1305a 10-15.

⁹ Cfr. Platone, *VIII lettera*, 354d-355a; Id., *Repubblica*, VIII, 562a-563d; Cicerone, *De re publica*, I, 43-44.

¹⁰ Cfr. *EL*, I, 2-3. Appare evidente la polemica con Hobbes che nel *De cive* (I, 3) afferma: «Dunque tutti gli uomini sono per natura uguali tra loro. La disuguaglianza, che ora si scorge, è stata introdotta dalle leggi civili» (p. 82); l'affermazione di M. sarà ripresa da Rousseau nel *Contratto sociale* (I, 9).

¹¹ Nel Ms. si ha quindi il seguente capoverso cancellato che diventerà, con una lieve differenza formale, il secondo cpv. di XI, 3: «Fissiamoci bene in mente che cosa è l'indipendenza e che cosa è la libertà. La libertà è il diritto di fare tutto ciò che leggi permettono, e, se un cittadino potesse fare quello che esse proibiscono, non vi sarebbe più libertà, perché tutti gli altri avrebbero del pari questo potere» (*MsEL*, I, p. 159).

¹² Nel Ms. segue questa frase, poi cancellata: «In queste condizioni si trova la maggior parte delle aristocrazie italiane» (*MsEL*, I, p. 160).

¹³ Ms.: «le prerogative degli ordini intermedi, i privilegi delle città, le funzioni dei tribunali» (*MsEL*, I, p. 161).

¹⁴ Ms.: «di tutte» (*MsEL*, I, p. 161).

¹⁵ Nel Ms. l'intero capoverso recita: «La monarchia si perde allorché il principe vuol fare tutto di persona, o quando i suoi ministri si servono del suo nome per fare tutto; allorché si preoccupa dei dettagli; allorché là dove non è in grado di agire, non vuole che si agisca, e là dove non può esaminare, non vuole che si esamini; allorché crede di mostrare maggiormente la sua potenza mutando l'ordine delle cose piuttosto che seguendolo; allorché toglie le funzioni naturali degli impieghi per darle arbitrariamente ad altri; allorché è troppo geloso dei suoi tribunali e dei suoi grandi e non abbastanza del suo Consiglio; in una parola, allorché è più innamorato delle sue fantasie che delle sue volontà» (*MsEL*, I, p. 161).

¹⁶ Evidente allusione a Luigi XIV e alla famosa affermazione che gli si attribuisce: «Lo Stato sono io (*L'État c'est moi*)».

¹⁷ Ms.: «quando un principe disconosce la propria autorità, quando ritiene che essa sia attaccata mentre non lo è affatto, e quando ecc.» (*MsEL*, I, p. 161).

¹⁸ Cfr. Platone, *Repubblica*, VIII, 567d-e, dove si afferma che il tiranno è costretto a vivere «in mezzo a gente per la maggior parte spregevole» e circondato da schiavi liberati.

¹⁹ Il Ms. aggiunge: «quando coloro che vedono il popolo legato per i piedi mirano anche a vederlo legato, volendomi servire di un'espressione di Plutarco, per il collo». In nota: «Plutarco, *Moralia. Di coloro che dirigono gli affari di Stato* [*Moralia, Praecepta gerandae reipublicae*, 19, 814f; *Œuvres morales*, p. 171]» (*MsEL*, I, pp. 162-163).

²⁰ Ms.: «a mano a mano che il potere del monarca aumenta» (*MsEL*, I, p. 163).

²¹ Cfr. II, 4, dove è già evidenziata la possibilità per la monarchia di trasformarsi, qualora venissero soppressi i poteri intermedi, in dispotismo oppure in governo popolare.

²² Il Ms. così prosegue: «E non si considerino come chimerici mutamenti di tal fatta! Abbiamo appena visto interamente mutato il diritto delle genti tra noi, e la Germania stupita di un nuovo genere di guerra che essa non conosceva». Dopo «guerra» si ha la seguente nota, poi cancellata: «Nel 1742», e poi di séguito un'altra, anch'essa cancellata: «Nel 1741 e 1742. Guerra di Slesia». L'allusione è alla Prima Guerra di Slesia (1740-1742), con la quale ebbe inizio la Guerra di Successione Austriaca (1740-1748). Circa il «nuovo genere di guerra» è probabile che M. voglia riferirsi a quel che accadde nella Battaglia di Mollwitz (10 aprile 1741) tra Prussia e Austria, in cui unità di fanteria riuscirono vittoriose in campo aperto sulla cavalleria.

²³ Il cpv. è anche in P 884.

²⁴ Il cpv., con solo qualche lieve differenza formale, si trova anche in P 1431.

²⁵ Probabile allusione al *Moriamur pro rege nostro Maria Theresia* che sarebbe stato usato dalla nobiltà ungherese nella dieta di Presburgo (l'attuale Bratislava) l'11 settembre 1741, agli inizi della Guerra di Successione Austriaca.

²⁶ Cfr. P 885: «*Governi dispotici* [...]. Questi tipi di governo si autodistruggono». Vedi anche P 671.

²⁷ Cfr. XII, 29.

²⁸ Cfr. il frammento 2506/7 («*Legislazione. Capitolo 23. Come può reggersi lo Stato dispotico*»), in *MsEL*, II, p. 790:

«Esso si mantiene quando talune circostanze derivanti dal clima, o dalla religione, o dalla situazione, o dallo spirito del popolo lo costringono a seguire qualche regola e sottostare a qualche regola. Queste cose estranee forzano la sua natura senza cambiarla: è così che le bestie feroci si placano e non s'ammansiscono mai».

²⁹ Cfr. Machiavelli, *Discorsi*, I, 17, 13.

³⁰ In *EL57* è qui inserita la seguente nota: «... *aut libidinosae / Ledaeas Lacedaemonis palestras* [o le palestre ledee della impudica Sparta] (Marziale, lib. IV, epigr. 55 [*Epigr.*, IV, 55, 6-7, pp. 316-317])».

³¹ Nel Ms. segue qui un ampio brano dedicato all'ostracismo, inizialmente destinato a questo capitolo, ma poi cancellato e utilizzato altrove. M. ne ha ripreso parte in XXIX, 7, e parte (quella su Siracusa, la repubblica «più corrotta che sia mai esistita», in cui il popolo «abusò dell'ostracismo come fece di ogni altra legge»: *MsEL*, I, p. 166) nell'ultimo capoverso di VIII, 2 (cfr. *supra*).

³² La citazione è di Lucrezio: «*intellegit ibi vitium vas efficere ipsum / omniaque illius vitio corrumpier intus, / quae conlata foris et commoda cumque venirent* (comprese che lì il male proveniva dal vaso stesso e che proprio da quel male veniva dentro corrotta ogni cosa che giungeva raccolta dall'esterno, anche i piaceri)» (*De rerum natura*, VI, 17-19, p. 535). Cfr. anche Orazio: «*Sincerum est nisi vas, quodcumque infundis acescit* (Se il recipiente è sporco, inacidisce qualunque cosa vi si metta dentro)» (*Epistulae*, I, 2, 54, pp. 535-537).

³³ M. allude, in successione, alle seguenti leggi: la *lex Sempronia iudiciaria*, emanata, su iniziativa di Gaio Gracco, nel 122 a.C., la quale stabiliva che il diritto di essere membri di giurie giudicanti in tema di reati di concussione (*quaestiones repetundarum*) spettasse solo alle persone appartenenti per censo alla classe dei cavalieri, escludendo tassativamente che potessero farne parte i senatori, che in precedenza ne avevano il monopolio; la *lex Livia iudiciaria*, emanata, su iniziativa di Marco Livio Druso (tribuno della plebe nel 91 a.C.), nel 91 a.C., la quale, da un lato, prevedeva la rinuncia da parte dei cavalieri ai posti di giudici loro riconosciuti dalla legge giudiziaria promossa da Gaio Gracco, e, dall'altro, stabiliva che i cavalieri, in numero di 300, sarebbero entrati a far parte del senato; la *lex Cornelia iudiciaria*, emanata, su iniziativa di L.C. Silla, nell'81 a.C., la quale restituiva ai soli senatori il diritto di sedere nelle giurie giudicanti in tema di reati; la *lex Aurelia iudiciaria*, emanata, su iniziativa di Marco Aurelio Cotta (console nel 74 a.C.), nel 70 a.C., la quale stabiliva che tra i giudici appartenenti all'*album iudicum* (albo dei giudici) fossero inserite una decuria di senatori, una di cavalieri e una di cittadini della seconda classe del censo (*tribuni aerarii*); la *lex Iulia iudiciaria*, emanata, su proposta di G.G. Cesare, nel 46 a.C., la quale sopprimeva la decuria dei *tribuni aerarii*; la *lex Antonia iudiciaria*, emanata, su proposta di Marco Antonio il *triumviro*, nel 44 a.C., la quale inseriva, tra i giudicanti in tema di reati, una decuria di veterani e centurioni, formata senza che fosse rilevato il censo dei membri.

³⁴ Cfr. Machiavelli, *Discorsi*, III, 1.

³⁵ Cfr. *Romains*, XV, p. ???, ed *EL*, XI, 18, p. ???

³⁶ Nello stesso senso cfr. II, 2 e *Romains* VIII (soprattutto nota e), ???.

³⁷ Nel Ms. il capitolo aveva in un primo tempo il seguente titolo: *Allorché il principio della repubblica è in tutto il suo vigore, non vi è quasi bisogno di leggi*, poi sostituito con l'attuale (cfr. *MsEL*, I, p. 168).

³⁸ Cfr. *Romains* I, p. ???: «I Romani erano il popolo più religioso del mondo riguardo al giuramento, che sempre fu il nerbo della loro disciplina militare».

³⁹ Cfr. Tito Livio, *Ab Urbe condita*, XXII, 53, 10-13. Publio Cornelio Scipione (235-183 a.C.).

⁴⁰ Cfr. *Politica*, II, 11, 1272b-1273b.

⁴¹ Cfr. *Ab Urbe condita*, XXXIII, 46.

⁴² Nel Ms. si ha quindi il seguente capoverso: «Ai nostri giorni è stato abolito, in una grande repubblica [i Paesi Bassi], il magistrato che svolgeva le funzioni dei due re di Sparta [lo *stadolter*]. I magistrati non hanno più avuto bisogno di virtù per sostenere la repubblica contro questo re; non hanno più avuto bisogno di virtù per accattivarsi i favori del popolo contro questo re. Si sono visti nascere in quantità gli inconvenienti perché la loro costituzione non era fatta per questo mutamento né preparata ad esso» (*MsEL*, I, p. 169). È a questo passo del Ms. che va senz'altro riferito quanto M. scrive all'abate Ottaviano di Guasco in una sua lettera del 17 luglio 1747: «[...] ho giudicato opportuno togliere, per il momento, le argomentazioni sullo *stadolterato*; nelle circostanze attuali, sarebbero state forse accolte male in Francia, e io voglio evitare qualsiasi occasione di litigio» (*Corr.*, in Masson, III, pp. 1093-1094). In calce a questa lettera, Guasco così chiarisce: «Bisogna vedere in queste argomentazioni la necessità di uno *stadolter* come parte integrante della costituzione della repubblica. L'Inghilterra aveva appena fatto nominare il principe d'Orange [Guglielmo IV d'Orange-Nassau (1711-1751), divenuto *stadolter* delle Province Unite il 4 maggio 1747], cosa che non piaceva affatto alla Francia, allora in guerra, perché essa profittava della debolezza del governo acefalo degli Olandesi, per portare avanti le sue conquiste nelle Fiandre [dove le sue truppe erano entrate nell'aprile del 1747]» (*Lettres familières*, p. 90). Cfr., nello stesso senso del passo citato del Ms., *P* 655: gli Olandesi «sono diventati più schiavi da quando non v'è più *stadolter*»; *P* 751: «L'Olanda non è più libera da quando non ha più *stadolter*»; *P* 940: «L'Olanda è diventata meno libera da quando non ha più *stadolter*»; e *P* 1550: «Il capo delle repubbliche è un magistrato civile. Il caso e la necessità dettero un capo militare [lo *stadolter*] all'Olanda ed essa compì grandi imprese».

⁴³ Publio Clodio Pulcro (93/92-52 a.C.) e non Claudio, come emerge chiaramente dal contenuto delle note z e 44.

⁴⁴ In *EL57* è qui inserita la seguente nota: «Si veda Dione [*Storia romana*], lib. XXXVIII [XXXVIII, 13, 2]; la *Vita di Cicerone* in Plutarco [29-30; 34]; Cicerone, *Epistulae ad Atticum*, lib. IV, lettere 10 e 15 [ma: IV, 11 e 16]; Asconio su

Cicerone, *La divinazione* [ma: Pseudo-Asconio, *Scholia, In divinationem*, II, 8; II, 189; cfr. anche Freinsheim, *Supplementorum Livianorum*, CIII, 109]».

⁴⁵ In *ELS7* si ha invece: «[...] e la censura si abolì, per così dire, da se stessa. Intralciata, richiesta, ristabilita, abbandonata, essa fu sospesa del tutto fino al momento in cui divenne inutile, voglio dire sotto i regni di Augusto e di Claudio».

⁴⁶ In *P 777* M. riporta, accettandola, l'opinione espressa da Pufendorf nell'*Introduction à l'histoire*, I, cap. 1, p. 27, secondo la quale «in generale nelle repubbliche, nelle quali i cittadini sono racchiusi in una sola città, i popoli sono più inclini all'aristocrazia e alla democrazia». Nello stesso senso, cfr. anche Algernon Sidney nei suoi *Discourses Concerning Government* (1698), cap. II, sez. 16: «La democrazia può convenire soltanto a una città non grande» (t. I, p. 381 dell'ed. francese del 1702, *Discours sur le gouvernement*, di cui M. aveva composto un estratto, andato perduto: cfr. *P 626*).

⁴⁷ Cfr. *Dialogue de Xantippe et de Xénocrate* (in Masson, III, p. 121): «Ogni Spartano non è forse nato protettore della libertà comune? È questa la prima cosa che Licurgo ci abbia insegnato»; cfr. anche ivi, pp. 122-123. Ma precedentemente (IV, 6) M. aveva detto, e lo ripeterà (*EL*, XI, 5), che oggetto del governo di Sparta è la guerra.

⁴⁸ Sia questa frase sia quella conclusiva sono tratte, con qualche lieve variazione formale, da *P 777*.

⁴⁹ Nel Ms. il titolo originariamente era *Sull'estensione naturale di una monarchia* (*MsEL*, I, p. 171).

⁵⁰ Questa frase, sino alla fine del capoverso, è già nel § 10 di Montesquieu, *Monarchia universale*, pp. 78-79, in cui attribuisce questa divisione alla struttura feudale dell'impero di Carlo Magno derivata dai Goti. Nel Ms., in nota, M. rinvia esplicitamente a questa sua opera risalente al 1734: cfr. *MsEL*, I, p. 171).

⁵¹ Cfr. *Romains* XIX, p. ???

⁵² M. fa riferimento all'estensione dell'impero spagnolo, poiché ritiene la Spagna in sé di grandezza giusta: cfr. IX, 6.

⁵³ Cfr. Montesquieu, *Monarchia universale*, VIII, nota 18, p. 78: «L'esempio della monarchia di Spagna non contrasta con quanto dico, giacché gli Stati d'Italia e delle Fiandre erano governati dalle loro leggi, ed erano pagati per la loro dipendenza con delle ingenti somme che gli Spagnoli portavano loro, mentre le Indie sono legate ad essa da una catena di tipo particolare». Vedi nota 56.

⁵⁴ Sulla politica coloniale degli Spagnoli, cfr. *LP*, CXVII (CXXI) e anche LXXV (LXXVIII).

⁵⁵ Ma cfr. le *Réflexions sur les caractères de quelques princes*, § 3 (in Masson III, p. 540), dove, parlando di Filippo II e della sua politica nei Paesi Bassi, osserva: «Il disegno di introdurre l'Inquisizione nei Paesi Bassi, quello di stabilirvi il governo spagnolo, fanno vedere come egli non conoscesse né i Fiamminghi né i popoli liberi e nemmeno gli stessi uomini. Province così lontane, così estranee alla Spagna, e che potevano dar vita a tanti padroni, non potevano essere conservate che mediante la forza delle leggi».

⁵⁶ Cfr. *Spicil.* n° 248, p. 259, dove M. riporta il noto passo di Traiano Boccalini (1556-1613) in cui vengono pesate su una stessa bilancia Spagna e Francia e la prima si fa sempre più leggera a mano a mano che le si aggiungono sul piatto i suoi vari possedimenti (cfr. *Pietra del paragone politico*, Cormopoli [Venezia], s.d. [ma: 1614], ragg. 13, ora in *Ragguagli di Parnaso e scritti minori*, 3 voll., a cura di L. Firpo, Bari, Laterza, 1948, vol. III, cent. III, ragg. 12 [«Tutti li Principi, le Republiche, & i Stati sono giustamente con la stadera da Lorenzo Medici pesati»], pp. 37-38), passo che è citato anche in *P 1448*.

⁵⁷ Nel Ms. il titolo è *Dell'estensione naturale dello Stato nel governo dispotico* (*MsEL*, I, p. 173).

⁵⁸ Nel Ms. è qui inserito un rinvio alla seguente nota: «Questo è preso dal trattatello sulla monarchia universale» (*MsEL*, I, p. 173). In effetti, il capitolo è tratto, con lievi modifiche, dal § VIII della *Monarchie universelle*.

⁵⁹ Nel Ms. è qui inserito un rinvio alla seguente nota, poi cancellata: «L'esempio della monarchia di Spagna non è in contrasto con quello che dico; essa perse parecchie province dei Paesi Bassi, le Fiandre e l'Italia erano pagate per la loro dipendenza col denaro delle Indie, e le Indie sono trattenute da una catena di tipo particolare» (*MsEL*, I, p. 173). Cfr. nota 55.

⁶⁰ Il Ms. così prosegue: «Ne deriva che è naturale che i piccoli Stati siano retti dalla virtù, quelli di media estensione dall'onore e i vasti imperi dalla paura. Da ciò ricavo questa conseguenza: per conservare il principio del governo in uno Stato, occorre mantenere detto Stato nella grandezza connaturata a questo principio». Seguono ancora due capoversi, poi cancellati, che ripetono le stesse cose, ma con questa aggiunta dopo la parola «paura»: «Se qualche volta accade il contrario, si tratta di eccezioni derivanti da circostanze particolari. Una cosa sono le conseguenze necessarie, un'altra sono le conseguenze naturali» (*MsEL*, I, p. 173). Anche in *P 1746* M. osserva che la grande estensione del territorio comporta il dispotismo, e di questa osservazione si serve per criticare lo spirito di conquista. Cfr. pure X, 16.

⁶¹ Sono le norme preannunciate nel cap. 15.

⁶² Cfr., in proposito, il seguente brano *P 1880* che reca il titolo *Capitolo VI. Per quale ragione la Cina, nonostante la sua vasta estensione, sia stata costretta a temperare talvolta il suo dispotismo*: «La Cina è posta in un clima dove si è naturalmente portati, come diremo, all'obbedienza servile [cfr. XVIII, 6]. Pertanto, sebbene le circostanze di cui ci accingiamo a parlare, avessero dovuto condurla al principio del governo repubblicano, essa non è affatto diventata una repubblica. La Cina è un governo misto, che ha molto del dispotismo, per il potere immenso del principe; un po' della repubblica, per la censura e per una certa virtù fondata sull'amore e sul rispetto per i padri; un po' della monarchia, per determinate leggi fisse e tribunali regolari, per un certo senso dell'onore collegato alla fermezza e al rischio di dire la verità. Queste tre cose ben temperate e varie circostanze desunte dalle condizioni climatiche le hanno permesso di

sopravvivere; e se la vastità dell'impero ne ha fatto un governo dispotico, esso è forse il migliore di tutti» (p. 576). Altrove M. attribuirà (*P* 1839) il miglior governo della Cina, in confronto agli altri Stati asiatici, al fatto che vi è stabilita la proprietà fondiaria. Infine, in *P* 1849 egli osserva che in Cina vige una sorta di governo feudale che «dava origine a un organismo monarchico, anziché a uno Stato dispotico».

⁶³ In *EL57* è qui aggiunto il seguente cpv.: «Prendo ancora a testimone il grand'uomo lord Anson». Cfr. Anson, *Voyage autour du monde* (1749), dove si parla infatti del terrore ispirato dal governo cinese e della vigliaccheria del popolo (lib. III, cap. 7, p. 283), della corruzione dei mandarini (ivi, p. 288) e si critica l'opinione dei missionari circa la virtù dei Cinesi, giudicati ipocriti, e circa il loro buon governo (lib. III, cap. 10, pp. 327-328). Dell'opera M. ebbe grande considerazione, come dimostrano, da un lato, il lungo estratto (42 fogli) che ne fece e che si è conservato (cfr. Bibliothèque Municipale de Bordeaux, Fonds La Brède, ms. 2526, n° 25); dall'altro, la sua lettera del 22 luglio 1749 a W. Domville (*Corr.*, in Masson, III, p. 1245): «Sto leggendo l'ammirevole opera di lord Anson [...]; è un libro, a quanto mi sembra, pieno di lumi», e la lettera di pari data al marchese Solaro di Breglio (*Corr.*, in Masson, III, p. 1246): è «un buon libro [...], un insieme di cose ottime, utilissime e sensatissime». Vedi anche quanto scrive Ottaviano di Guasco in una nota delle *Lettres familières* (LVI, p. 233): «Quando il *Voyage de l'admiral Anson* fu pubblicato, egli [M.] esclamò: "L'ho sempre detto che i Cinesi non erano così onesti come hanno voluto far credere le *Lettres édifiantes*"» (in Masson, III, p. 1532, nota b).

⁶⁴ Jean-Jacques Dortous de Mairan (1678-1771), fisico, membro dell'Accademia delle Scienze di Parigi e suo segretario perpetuo dal 1740 al 1743; tre sue memorie furono premiate dall'Accademia di Bordeaux e stampate: *Dissertation sur les variations du baromètre* (Bordeaux, 1715), *Dissertation sur la glace, ou explication physique de la formation de la glace et de ses divers phénomènes* (Bordeaux, 1716) e *Dissertations sur la cause de la lumière, des phosphores et des noctiluques* (Bordeaux, 1717); nel 1743 fu eletto all'Accademia di Francia. M. fu in corrispondenza con lui fin dal 1721 (cfr. *Corr.*, in Masson, III, pp. 739-740) e nutrì nei suoi confronti molta stima (cfr. *P* 1320). Nella *Correspondance* (Masson, III, p. 1532; *Lettres familières*, p. 233), si trova traccia di qualche divergenza di idee tra i due riguardo alla Cina. L'opera di Mairan a cui si allude nel testo sono le *Lettres au R.P. Parrenin contenant diverses questions sur la Chine*, stampate per la prima volta nel 1759 (Paris, Desaint & Saillant), ma delle quali il Nostro era evidentemente già a conoscenza.

⁶⁵ In *Lettres édifiantes et curieuses*, XXI recueil (Paris, Le Clerc et Le Mercier, 1734, pp. 77-187 [lettera di padre Parennin]) e XXIV recueil (Paris, Le Clerc et Le Mercier, 1739, pp. 1-184 [lettera di padre Parennin]), sulle quali vedi *Geogr.*, pp. 401, 405-408, 416.

⁶⁶ Cfr. cap. 10.

⁶⁷ Cfr. VII, 6 e XXIII, 16.

⁶⁸ Cfr. *Esodo*, I, 10 (*Nuova Riveduta*): «Usiamo prudenza con esso [il popolo dei figli di Israele], affinché non si moltiplichi e, in caso di guerra, non si unisca ai nostri nemici per combattere contro di noi e poi andarsene dal paese».

⁶⁹ La frase è in realtà di Caligola: cfr. Svetonio, *Vitae Caesarum*, *Caligola*, 30; Dione, *Storia romana*, LIX, 13, 6.

⁷⁰ Cfr. in merito la lettera di padre Parennin a Dortous de Mairan del 28 settembre 1735, in *Lettres édifiantes et curieuses*, XXIV recueil, cit., pp. 1-184, in particolare pp. 65-88, su cui vedi *Geogr.*, pp. 406-407.

⁷¹ L'intero capoverso è tratto, con lievi modifiche, da *Monarchie universelle*, XXII (alla quale, peraltro, il Ms. rinvia esplicitamente: *MsEL*, I, p. 175, nota e). Fonte ne è il missionario gesuita Jean-François Fouquet (o Foucquet) (1663-1741), che soggiornò in Cina dal 1699 al 1720. M. lo incontrò a Roma ed ebbe con lui una lunga conversazione nel febbraio del 1729: cfr. *Voyages*, p. 344, e *Spicil.* n° 481, 483, 484, 490, 508 (in particolare n° 483, p. 435).

⁷² Nel Ms. seguono qui due capoversi, poi cancellati (verranno in seguito parzialmente utilizzati in XXIII, 14): «V'è un'altra causa dell'aumento della popolazione: il riso è il grano che le terre cinesi producono. Non v'è paese al mondo che vi sia più adatto, una quantità incredibile di ruscelli e di fiumi scorrono in Cina, si sono costruiti dappertutto canali, vi sono sorgenti dappertutto, tutto è bagnato dalle cime delle montagne. Ora, nel paese dove cresce il riso una piccola quantità di terra è sufficiente per nutrire una famiglia. Inoltre, tutte le terre sono utilizzate per il nutrimento degli uomini; quel che in Europa serve per il pascolo del bestiame in Cina serve immediatamente per il nutrimento degli uomini, il lavoro che qui fanno gli animali in Cina è fatto dagli uomini. Così, allorché in Cina viene a mancare il riso, viene a mancare qualsiasi sostentamento e nelle carestie si è stati costretti a vendervi carne umana». Dopo «quantità» si ha questa nota: «Si veda la *Descrizione della Cina* di padre Du Halde [*Description de la Chine*, t. I, p. 189]»; dopo «bagnato»: «Nelle Indie i canali sono molto più rari, il maggior caldo prosciuga più facilmente e infiacchisce coloro che li lavorano»; dopo «lo fanno gli uomini»: «Dice padre Du Halde p...»; dopo «carestie»: «I viaggiatori arabi dicono effettivamente che vi videro vendere carne umana. È detto nella storia che sotto il 23° imperatore della 5ª dinastia molti si nutrirono di carne umana» (*MsEL*, I, pp. 176-177). Gran parte dei passaggi (e relative note) appena riportati sono ripresi dai *Geogr.*, pp. 156, 179; circa l'ultima nota la fonte sono le *Anciennes relations des Indes* curate da Renaudot, che M. possedeva nella sua biblioteca (cfr. *Catalogue*, n° 3151) e delle quali redasse un estratto (cfr. *Geogr.*, pp. 87-106; sul cannibalismo, pp. 94-95, 100). In nessun luogo dell'*EL* viene ripreso il tema sulla presunta antropofagia dei Cinesi, menzionata anche in *P* 235 («La cosa – scrive il Nostro nell'estratto testé citato – non appare dalla storia»: *Geogr.*, p. 95).

⁷³ *EL57*: «Ciò richiede una grande attenzione da parte del governo». Cfr. XIV, 8.

⁷⁴ Cfr. XIX, 19, p. ???.

⁷⁵ Cfr. XVIII, 6. Vedi anche l'*incipit* di *P* 1880: «All'inizio l'Impero non ebbe una troppo grande estensione; ciò fece sì che il lusso e le ricchezze vi corrompessero meno i principi. Essi possedevano solo le province del Nord, le province cioè meno incantevoli, dove la mollezza è minore, dove si è più portati al lavoro e dove, di conseguenza, i costumi sono più semplici».

⁷⁶ Nel Ms. si ha quindi il seguente capoverso, poi cancellato: «Torniamo dunque a dire che i principi sono relativi all'estensione degli Stati e che, di conseguenza, per conservarne i principi, occorre mantenerli nella loro grandezza» (*MsEL*, I, p. 178).

PARTE SECONDA

LIBRO NONO LE LEGGI NEL LORO RAPPORTO CON LA FORZA DIFENSIVA¹

CAPITOLO I

Come le repubbliche provvedono alla loro sicurezza

Se una repubblica è piccola, viene distrutta da una potenza straniera; se è grande, si distrugge per un vizio interno².

Questo doppio inconveniente colpisce in ugual misura le democrazie e le aristocrazie, siano esse buone o cattive. Il male è nella sostanza stessa delle cose; non esiste alcuna forma di rimedio.

Di conseguenza, sembra veramente che gli uomini sarebbero stati costretti, alla fine, a vivere per sempre sotto il governo di un solo, se non avessero immaginato una forma di costituzione che possiede tutti i vantaggi interni del governo repubblicano e la forza esterna di quello monarchico. Mi riferisco alla repubblica federativa.

Questa forma di governo è una convenzione in base alla quale numerosi corpi politici acconsentono a divenire cittadini di uno Stato più grande che essi intendono formare. È una società di società che ne creano una nuova, la quale può ingrandirsi grazie a nuovi associati, che si sono uniti³.

Furono queste associazioni a rendere fiorenti così a lungo gli organismi della Grecia. Grazie ad esse i Romani attaccarono il mondo intero, e grazie ad esse sole il mondo intero si difese contro di loro. Quando Roma raggiunse il massimo della propria grandezza, fu per mezzo di simili associazioni poste oltre il Danubio e il Reno, e sorte per effetto dello spavento, che i Barbari poterono resistere.

È per questo che l'Olanda^a, la Germania e le leghe svizzere sono considerate in Europa come repubbliche eterne.

Le associazioni tra città erano in altri tempi più necessarie di quanto non lo siano oggi. Una città priva di potenza correva pericoli gravissimi. Essere conquistata le faceva perdere non solo il potere esecutivo e legislativo, come avviene attualmente, ma anche tutte le proprietà individuali^b.

Questo tipo di repubblica, in grado di resistere alle potenze straniere, può conservare la sua grandezza senza corrompersi all'interno; la forma di questa società previene tutti gli inconvenienti.

^a È formata da circa cinquanta repubbliche, tutte diverse le une dalle altre. *État [présent de la République] des Provinces-Unies* di Janisson [*recte*: Janiçon] [t. I, pp. 76 segg.]. [Col termine «repubbliche» M. si riferisce qui chiaramente non alle «province» che formavano l'Olanda (in numero di sette, come egli scrive correttamente in IX, 3), ma alle città con diritto di voto nelle assemblee provinciali. Nel Ms. la nota inizia così: «Vi si vede una repubblica molto potente e molto uniforme formata ecc.» (*MsEL*, I, p. 183).]

^b Libertà civile, beni, mogli, figli, templi e perfino sepolture.

Chi volesse usurpare il potere non potrebbe godere dello stesso credito presso tutti gli Stati confederati. Se costui si rendesse troppo potente in uno, allarmerebbe tutti gli altri; se ne soggiogasse una parte, quella rimasta ancora libera potrebbe resistergli con forze indipendenti da quelle da lui usurpate, e abbatterlo prima che abbia finito di consolidarsi.

Se si verifica qualche sedizione presso uno dei membri confederati, gli altri possono placarla. Se qualche abuso si introduce in una parte della confederazione, viene corretto dalle parti sane. Questo Stato può perire in una parte, senza perire nell'altra; la confederazione può essere sciolta, e i confederati restare sovrani.

Composto di piccole repubbliche, esso gode della bontà del governo interno di ciascuna; e rispetto all'esterno, possiede, grazie alla forza dell'associazione, tutti i vantaggi delle grandi monarchie⁴.

CAPITOLO II

La costituzione federativa dev'essere composta di Stati della stessa natura, soprattutto di Stati repubblicani

I Cananei furono distrutti perché erano piccole monarchie che non si erano confederate e che non si difesero in comune⁵. Questo perché la natura delle piccole monarchie non porta alla confederazione.

La repubblica federativa germanica è composta di libere città e di piccoli Stati sottomessi a principi. L'esperienza dimostra che essa è meno perfetta di quella olandese e di quella svizzera.

Lo spirito della monarchia è la guerra e l'espansione; lo spirito della repubblica è la pace e la moderazione. In una repubblica federativa questi due tipi di governo non possono coesistere che in maniera forzata.

Così vediamo nella storia romana che quando i Veienti si scelsero un re, tutte le piccole repubbliche etrusche⁶ li abbandonarono⁷. Tutto andò perduto in Grecia quando i re di Macedonia ottennero un posto tra gli Anfizionii⁸.

La repubblica federativa della Germania, composta di principi e di libere città, sussiste perché ha un capo⁹ che è in certo senso il magistrato dell'unione e in certo senso il monarca¹⁰.

CAPITOLO III

Altre cose richieste nella repubblica federativa¹¹

Nella repubblica olandese, una provincia non può contrarre alleanze senza il consenso delle altre. Questa legge è molto buona e persino necessaria in una repubblica federativa. Essa manca nella costituzione germanica, dove eviterebbe le sciagure che

possono colpire tutti i membri, a causa dell'imprudenza, dell'ambizione o dell'avidità di uno solo di essi. Una repubblica che si è unita a una confederazione politica si è data interamente e non ha più nulla da dare.

È difficile che gli Stati associati abbiano la stessa estensione e possiedano una potenza uguale. La repubblica dei Lici^c era un'associazione di ventitré città; le grandi avevano tre voti nel consiglio comune; le mediane, due; le piccole, uno. La repubblica olandese è composta di sette province, grandi o piccole, le quali hanno ciascuna diritto voto.

Le città della Licia^d pagavano i tributi secondo la proporzione dei suffragi. Le province d'Olanda non possono seguire questa proporzione; occorre che seguano quella della loro potenza.

In Licia^e, i giudici e i magistrati delle città venivano eletti dal consiglio comune e secondo la proporzione di cui abbiamo fatto cenno. Nella repubblica olandese, essi non sono eletti dal consiglio comune e ogni città nomina i suoi magistrati. Se si dovesse proporre un modello di bella repubblica federativa, prenderei la repubblica di Licia.

CAPITOLO IV¹²

Come gli Stati dispotici provvedono alla propria sicurezza

Come le repubbliche provvedono alla propria sicurezza unendosi, gli Stati dispotici lo fanno separandosi e tenendosi, per così dire, isolati. Essi sacrificano una parte del paese; devastano le frontiere e le rendono deserte; il centro dell'impero diventa inaccessibile¹³.

È noto, in geometria, che più i corpi sono estesi, più la loro circonferenza è relativamente piccola. Questa pratica di devastare le frontiere è quindi maggiormente tollerabile nei grandi Stati che in quelli di media estensione.

Un simile Stato arreca dunque a se stesso tutto il male che potrebbe fargli un nemico crudele, un nemico, però, che non fosse possibile arrestare.

Lo Stato dispotico si conserva con un altro tipo di separazione, che si attua affidando le province remote nelle mani di un principe che ne sia feudatario¹⁴. Il Mogol, la Persia e gli imperatori della Cina hanno i loro feudatari; e i Turchi si sono trovati benissimo dopo aver posto tra sé e i propri nemici i Tartari, i Moldavi, i Valacchi e, un tempo, i Transilvani¹⁵.

CAPITOLO V¹⁶

^c Strabone [*Geografia*], lib. XIV [XIV, 3, 3]. [Regione storica dell'Asia Minore, la Licia è situata sulla costa meridionale dell'Anatolia, nella provincia turca di Antalya. L'attraversa il celebre fiume Xanthos. La confederazione cui allude M. vi fiori fra il 167 e il 43 a.C., quando la regione diventò provincia romana.]

^d *Ibid.* [Strabone, *Geografia*, XIV, 3, 3].

^e *Ibid.* [Strabone, *Geografia*, XIV, 3, 3].

Come la monarchia provvede alla propria sicurezza

La monarchia non si distrugge da sé come lo Stato dispotico: ma uno Stato di media grandezza potrebbe essere improvvisamente invaso. Essa ha dunque delle piazzeforti che difendono le sue frontiere, e degli eserciti per difendere le piazzeforti. Il più piccolo territorio vi viene conteso con arte, con coraggio e con tenacia. Gli Stati dispotici si invadono a vicenda; non ci sono che le monarchie che facciano la guerra.

Le piazzeforti sono proprie delle monarchie; gli Stati dispotici temono di averne. Non osano affidarle a nessuno; infatti nessuno in essi ama lo Stato e il principe.

CAPITOLO VI¹⁷

*Sulla forza difensiva degli Stati in generale*¹⁸

Perché¹⁹ uno Stato²⁰ sia forte, occorre che la sua grandezza sia tale che sussista una correlazione tra la rapidità con la quale si può mettere in atto contro di esso un'azione aggressiva, e la prontezza che esso può usare nel mandarla a vuoto. Siccome chi attacca può spuntare improvvisamente ovunque, bisogna che chi si difende possa fare altrettanto e, di conseguenza, che l'estensione dello Stato sia media, al fine d'essere proporzionata al grado di velocità che la natura ha dato agli uomini per spostarsi da un luogo ad un altro.

La Francia e la Spagna sono esattamente della grandezza richiesta. Le forze sono in così buona comunicazione tra di loro che possono dirigersi immediatamente dove vogliono; gli eserciti vi si uniscono e passano rapidamente da una frontiera all'altra, e non vi si teme nessuna di quelle cose che hanno bisogno di un certo tempo per essere eseguite.

In Francia, per un'ammirevole congiuntura, la capitale si trova più vicina alle diverse frontiere, esattamente in proporzione della loro debolezza; e il principe vi tiene meglio d'occhio ciascuna parte del paese a mano a mano che è più esposta.

Ma, allorché un vasto Stato²¹, come la Persia, viene attaccato, occorrono molti mesi perché le truppe disperse possano ricongiungersi; e non è possibile far eseguire loro marce forzate per tanto tempo, come lo si fa per quindici giorni. Se l'esercito che si trova sulla frontiera è battuto, esso si disperde sicuramente, perché le sue linee di ritirata non sono vicine; l'esercito vittorioso, che non incontra più resistenza, avanza a grandi tappe, giunge nei pressi della capitale e la cinge d'assedio, quando a malapena i governatori delle province possono essere avvertiti di mandare soccorsi. Quelli che giudicano prossima la rivoluzione, l'affrettano non obbedendo. Infatti, persone fedeli unicamente perché la punizione è vicina, non lo sono più quando essa è lontana; attendono ai loro interessi privati. L'impero si dissolve, la capitale viene espugnata e il conquistatore disputa le province ai governatori.

La vera potenza²² di un principe non consiste tanto nella facilità che egli ha di fare delle conquiste, quanto nella difficoltà che si ha ad attaccarlo e, se mi è lecito

esprimermi così, nell'immutabilità della sua condizione. Ma l'ingrandimento degli Stati fa sì che essi mostrino nuovi lati da dove possono essere conquistati.

Pertanto i monarchi, come devono avere saggezza per aumentare la propria potenza, così non devono nemmeno mancare di prudenza al fine di limitarla. Facendo cessare gli inconvenienti della piccolezza, devono tenere sempre gli occhi aperti sugli inconvenienti della grandezza.

CAPITOLO VII

*Riflessioni*²³

I nemici di un grande principe²⁴, che ha regnato tanto a lungo, lo hanno mille volte accusato, basandosi, credo, più sui loro timori che sulle loro ragioni, di aver formato e perseguito il progetto della monarchia universale. Se vi fosse riuscito, nulla sarebbe stato più fatale all'Europa, ai suoi antichi sudditi, a lui e alla sua famiglia. Il Cielo, che conosce ciò che realmente è vantaggioso, lo ha meglio servito con delle sconfitte di quanto non avrebbe fatto con delle vittorie. Invece di renderlo l'unico re d'Europa, lo favorì maggiormente rendendolo il più potente di tutti²⁵.

La sua nazione – che nei paesi stranieri non si commuove mai se non per quello che ha lasciato; che, partendo dalla patria, considera la gloria come il sommo dei beni e, nei paesi lontani, come un ostacolo al suo ritorno; che indispette per le sue stesse buone qualità, poiché pare aggiungervi un certo disprezzo; che può sopportare le ferite, i pericoli e le fatiche, ma non la perdita dei suoi piaceri; che nulla ama di più della propria gaiezza²⁶, e che si consola per la perdita di una battaglia con una canzonetta sul generale²⁷ – non avrebbe mai condotto a termine un'impresa che non può fallire in un paese senza fallire in tutti gli altri, né fallire per un momento senza fallire per sempre.

CAPITOLO VIII

*Caso in cui la forza difensiva di uno Stato è inferiore alla sua forza offensiva*²⁸

Soleva dire il sire di Coucy al re Carlo V²⁹ che «gli Inglesi non sono mai tanto deboli né tanto facili da vincere come in casa loro». È quel che si diceva dei Romani; è quel che sperimentarono i Cartaginesi; è quel che accadrà a ogni potenza che abbia inviato lontano degli eserciti per riconciliare, con la forza della disciplina e del potere militare, quelli che in patria sono divisi da interessi politici o civili. Lo Stato si trova indebolito a causa del male che continua a restar vivo, ed è indebolito altresì dal rimedio.

La massima del sire di Coucy è un'eccezione alla regola generale, la quale vuole che non si intraprendano mai delle guerre lontane. E questa eccezione conferma la regola, poiché vale soltanto contro coloro che le hanno essi stessi intraprese³⁰.

CAPITOLO IX

*Sulla forza relativa degli Stati*³¹

Ogni grandezza, ogni forza, ogni potenza è relativa. Bisogna badare bene che, quando si cerca di aumentare la grandezza reale, non si diminuisca la grandezza relativa.

Verso la metà del regno di Luigi XIV³², la Francia raggiunse il punto più alto della sua grandezza relativa. La Germania non aveva ancora i grandi monarchi che ha avuto in séguito. L'Italia si trovava nella medesima situazione. La Scozia e l'Inghilterra non formavano una monarchia unica. L'Aragona non ne formava una con la Castiglia; le parti in cui era divisa la Spagna erano deboli e la indebolivano; la Moscovia non era più conosciuta in Europa di quanto non lo fosse la Crimea.

CAPITOLO X

*Sulla debolezza degli Stati confinanti*³³

Quando si ha per vicino uno Stato che si trova nella sua fase di decadenza, bisogna guardarsi bene dall'affrettarne la rovina, perché, in questo caso, si è nella situazione più fortunata possibile; nulla, infatti, è più comodo, per un principe, che trovarsi accanto a un altro il quale riceve per lui tutti i colpi e tutti gli oltraggi della sorte. Ed è raro che, con la conquista di un simile Stato, si aumenti in potenza effettiva quanto si è perduto in potenza relativa.

¹ Originaria stesura del titolo nel Ms.: *Come si conserva l'estensione degli Stati e sulle leggi in rapporto con la forza difensiva* (MsEL, I, p. 182).

² In EL48 si ha qui un rinvio alla seguente nota: «*Fato potentiae, non sua vi nixae*: Tacito [*Annales*, XIII, 19, 1]». La citazione tacitiana, che in realtà recita «*fama potentiae non sua vi nixae* (la reputazione di un potere sorretto da forze non sue)», è ripresa in P 940, p. 372: «Ogni repubblica troppo piccola non può essere chiamata libera: *fato potentiae non sua vi nixae* (stante il destino di un potere sorretto da forze non sue)», *pensée* che così prosegue: «Per rimediare a ciò, le antiche repubbliche della Grecia, dell'Italia, della Gallia e della Spagna, formavano associazioni, come fanno oggi giorno gli Svizzeri, i popoli della Germania e dei Paesi Bassi». Un'ulteriore e più significativa modificazione della frase di Tacito è in P 751: «Ogni repubblica troppo piccola non può essere chiamata libera: *libertas non sua vi nixa* (la libertà sorretta da forze non sue)». Non è da escludere, per quanto riguarda sia l'*incipit* del libro IX sia queste due *pensées*, una qualche reminiscenza da parte di M. di questo luogo del *Principe* di Machiavelli (XIII, 26, p. 96): «Concludo dunque che, senza avere armi proprie, nessuno principato è sicuro, anzi è tutto obbligato alla fortuna, non avendo virtù che nelle avversità con fede lo difenda: e fu sempre opinione e sentenza delli uomini savi *quod nihil sit tam infirmum aut instabile quam fama potentiae non sua vi nixa* (che niente sia tanto infermo o instabile quanto la reputazione di un potere sorretto da forze non sue)»; oppure, più verosimilmente, di questi passi dei *Discorsi* (II, 19, pp. 345-347): «[...] è impossibile che a una repubblica riesca lo stare quieta, e godersi la sua libertà e gli pochi confini; perché, se lei non molesterà altrui, sarà molestata ella e dallo essere molestata le nascerà la voglia e la necessità dello acquistare; e quando non avessi il nimico fuora, lo troverebbe in casa: come pare necessario intervenga a tutte le gran cittadi [...]. E bisogna o ampliare per via di leghe o ampliare come i Romani». Segnaliamo,

infine, che l'espressione «*fato potentiae*» può derivare al Nostro sempre da Tacito il quale, ad es., scrive: «*fato potentiae raro sempiternae* (per volere del destino, la potenza dura raramente sino alla fine)» (*Annales*, III, 30, 4, pp. 332-333).

³ Ms.: «la quale può ingrandirsi grazie a nuovi associati fino a che la sua potenza non basta alla sicurezza di quelli che si sono uniti» (*MsEL*, I, p. 182).

⁴ Nel Ms. si ha la seguente lezione, poi cancellata e sostituita con l'attuale: «Composto di pubbliche repubbliche, ne gode tutti vantaggi, i redditi vi sono meglio amministrati, i piccoli abusi meglio avvertiti, i grandi meglio corretti, i cittadini più uguali, i funzionari meno superbi, il bene pubblico amato di più, e, rispetto all'esterno, tutti i vantaggi delle grandi monarchie» (*MsEL*, I, p. 183). Cfr. *Dossier 2506/6 (2)*, in *MsEL*, II, p. 771.

⁵ Nel 1752 la frase fu condannata dalla Facoltà di Teologia della Sorbona come «falsa, in contrasto col testo sacro e contraria alla peculiare provvidenza di Dio verso gli Ebrei». M. fornì lunghe spiegazioni nelle sue *Réponses et explications données à la Faculté de Théologie*, argomentando sulle diverse vie della divina Provvidenza (cfr. *Défense*, «XVII Proposition», pp. 244 e 268-270). Conclude dicendo (p. 270): «In verità siffatte censure non giovano affatto alla religione. È eccessivo levar troppo le mani sull'Arca. Essa comunque non cadrà» (Montesquieu, *Spiegazioni presentate alla Facoltà di Teologia*, p. 549).

⁶ M. chiama l'Etruria col nome moderno di Toscana (vedi testo francese), come si usava ai suoi tempi.

⁷ Cfr. Livio, *Ab Urbe condita*, V, 1.

⁸ Nel 346 a.C., dopo la conclusione della guerra contro i Focesi, Filippo II di Macedonia (382-336 a.C.) ottenne la partecipazione del suo regno, con diritto a due voti, al consiglio della Anfizionia (o Lega anfizionica) pilaio-delfica: cfr. Strabone, *Geografia*, IX, 7-8, ma soprattutto Pausania, *Graeciae descriptio*, X, 3, 3 e Diodoro, *Biblioteca storica*, XVI, 60, che rilevano il fatto riportato da M. L'Anfizionia era composta di dodici popoli (Anfizioni): i Tessali e i loro sei popoli perieci (Magnetii, Perrebi, Dolopi, Achei Ftioti, Eniani e Malii), i Beoti, i Locresi, i Focesi (a danno dei quali la monarchia macedone acquisì i suoi due voti), gli Ioni e i Dori.

⁹ L'imperatore.

¹⁰ Tra le carte di M. è stato rinvenuto un *dossier* sulle confederazioni e le colonie. La prima sezione di esso – intitolata *Sulle differenti maniere di unirsi* – corrisponde in vari punti al contenuto di questo cap. 2. Vi si legge, tra l'altro: «Più la confederazione si avvicina alla democrazia, più essa è perfetta [...]. Quando invece si avvicina all'aristocrazia, è meno perfetta [...]. Si ha infine una somma imperfezione allorché la costituzione è monarchica [...].»; e ancora: «Queste costituzioni federative possono esser formate: o da Stati che, avendo una stessa forma di governo, si uniscono fra di loro, ed è la forma più naturale; ovvero da Stati il cui governo è diverso, forma questa di unione la più soggetta a inconvenienti: di questo tipo è la costituzione germanica e tale era la repubblica federativa dei Greci quando Filippo si fece eleggere fra gli Anfizioni» (*Dossier 2506/6 [2]*, in *MsEL*, II, pp. 770-771). Cfr. inoltre X, 6, dove si ragiona di «repubbliche federative miste, in cui l'associazione è tra piccole repubbliche e piccole monarchie», e si osserva che la conquista delle une da parte delle altre «impressiona di meno» di quanto accadrebbe in una repubblica federativa costituita da Stati della medesima natura.

¹¹ Questo cap. è assente nel Ms.

¹² Nel Ms. è il cap. 3.

¹³ Cfr. V, 14, p. ????. Rycout, nell'*Empire Ottoman* (cap. 15, pp. 168-172), osservava già che «le distruzioni che i Turchi praticano nelle province asiatiche che loro appartengono e nelle altre regioni lontane dalla sede del loro impero sono una delle cause della conservazione di quest'ultimo» (p. 168, titolo).

¹⁴ Cfr. X, 17.

¹⁵ Cfr. Rycout, *Empire Ottoman* (capp. 13-14, pp. 145-167), il quale parla di questi popoli vassalli dei Turchi.

¹⁶ Nel Ms. è il cap. 4.

¹⁷ Nel Ms. è il cap. 5.

¹⁸ Nel Ms. il titolo è: *Sulla forza naturale degli Stati* (*MsEL*, I, p. 185).

¹⁹ Prima di questo cpv., nel Ms. si ha il seguente, poi cancellato: «L'ingrandimento presenta non solo un inconveniente morale, ma anche un inconveniente fisico. Ecco come» (*MsEL*, I, p. 185).

²⁰ Nel Ms. si ha qui un rinvio alla seguente nota: «Si veda il piccolo trattato sulla monarchia universale» (*MsEL*, I, p. 185). In effetti, il cpv., come anche i due successivi, è tratto dal paragrafo XX della *Monarchie universelle* (1734).

²¹ Anche qui, nel Ms., si ha in nota il rinvio alla *Monarchie universelle* (*MsEL*, I, p. 186). In effetti, l'intero cpv. è tratto dal paragrafo XXI di tale opuscolo. Un suo primitivo abbozzo si trova, tuttavia, in *P* 271, dove, all'esempio della Persia, è aggiunto, dopo la parola «governatori», anche quello dell'Impero

cinese: «È così che l'Impero della Cina è stato molte volte distrutto dai capi di ladroni e, molte volte, dai Tartari» (p. 265).

²² Anche qui, nel Ms., si ha in nota il rinvio alla *Monarchie universelle* (*MsEL*, I, p. 186). In effetti, il cpv. è tratto, con qualche modifica, dal paragrafo XIX di tale trattato.

²³ L'intero cap. è tratto, con alcune modifiche non sostanziali, dal paragrafo XVII della *Monarchie universelle*. Di esso solo il primo cpv. è presente, ma cancellato, anche nel Ms., come penultimo cpv. del cap. 5 (cfr. *MsEL*, I, pp. 186-187).

²⁴ Luigi XIV.

²⁵ Nella *Monarchie universelle* è qui inserito il seguente cpv.: «Ma quand'anche avesse vinto la famosa battaglia ove subì la prima sconfitta [la *Battaglia di Höchstädt*, o *Battaglia di Blenheim*, vinta il 13 agosto del 1704 da John Churchill, primo duca di Marlborough (1650-1722), e dal principe Eugenio di Savoia (1663-1736)], ben lungi dall'aver compiuto l'opera, egli l'avrebbe allora appena cominciata; sarebbe stato necessario ampliare maggiormente le forze e le frontiere. La Germania, che quasi non entrava in guerra se non per la vendita dei propri soldati, l'avrebbe intrapresa di propria iniziativa; il Nord si sarebbe sollevato; tutte le potenze neutrali si sarebbero schierate, e i suoi alleati avrebbero mutato atteggiamento» (Montesquieu, *Monarchia universale*, p. 86).

²⁶ Cfr. XIX, 5, *in fine*.

²⁷ Allusione alla celebre canzonetta «Malborough s'en va-t-en guerre...».

²⁸ Il cap. è assente nel Ms.

²⁹ Enguerrand VII, sire di Coucy (1339-1397), uno dei potenti feudatari francesi del Nord, morto prigioniero a Bursa, in Turchia. Carlo V di Francia (1338-1380).

³⁰ *EL57*: «contro coloro i quali hanno violato essi stessi la regola».

³¹ Il cap. è assente nel Ms.

³² *EL48*: «Sotto il regno di Luigi XIV».

³³ Il testo del cap. è identico, salvo lievissime varianti formali, a *P* 689, dove però manca l'ultima frase. Cfr. anche *P* 318 e *Monarchie universelle*, XVIII, dove si legge: «[...] lo Stato che crede di aumentare la propria potenza con la rovina del vicino, s'indebolisce di solito con esso» (Montesquieu, *Monarchia universale*, p. 86).

LIBRO DECIMO

SULLE LEGGI NEL RAPPORTO CHE HANNO CON LA FORZA OFFENSIVA

CAPITOLO I

Sulla forza offensiva

La forza offensiva è regolata dal diritto delle genti, che è la legge politica delle nazioni, considerate nel rapporto che esse hanno le une con le altre¹.

CAPITOLO II

Sulla guerra

La vita degli Stati è come quella degli uomini. Questi hanno il diritto di uccidere in caso di difesa naturale²; quelli hanno il diritto di fare la guerra per la propria conservazione³.

Nel caso della difesa naturale io ho il diritto di uccidere perché la mia vita mi appartiene, come la vita di chi mi attacca appartiene a lui: del pari uno Stato fa la guerra, perché la sua conservazione è giusta come qualunque altra conservazione⁴.

Tra i cittadini il diritto della difesa naturale non implica affatto la necessità dell'attacco. Invece di attaccare, essi non hanno che da ricorrere ai tribunali. Non possono pertanto esercitare il diritto di questa difesa che nei casi improvvisi, quando sarebbero perduti se attendessero il soccorso delle leggi. Ma, fra le società, il diritto della difesa naturale implica talvolta la necessità di attaccare, quando un popolo si rende conto che una pace più lunga ne metterebbe un altro in condizione di distruggerlo, e che l'attacco è, in quel momento, il solo mezzo per impedire questa sua distruzione⁵.

Ne consegue che le piccole società hanno più spesso il diritto di fare la guerra che non le grandi, perché si trovano più spesso nella situazione di dover temere di essere distrutte.

Il diritto di guerra deriva dunque dalla necessità e da un rigido rispetto per ciò che è giusto. Se coloro che dirigono la coscienza o i consigli dei principi non si attengono a questo, tutto è perduto; e, qualora ci si fondi su principi arbitrari di gloria, di convenienza e di utilità, fiumi di sangue inonderanno la Terra⁶.

Non si parli, soprattutto, della gloria del principe: la sua gloria sarebbe il suo orgoglio; è una passione, non già un diritto legittimo.

È vero che la fama della sua potenza potrebbe aumentare le forze del suo Stato; ma le aumenterebbe del pari la fama della sua giustizia.

CAPITOLO III

Sul diritto di conquista

Dal diritto della guerra deriva quello di conquista⁷, che ne è la conseguenza: deve quindi seguirne lo spirito.

Quando un popolo è conquistato, il diritto che il conquistatore ha sopra di esso segue quattro tipi di leggi: la legge di natura, la quale fa sì che tutto tenda alla conservazione della specie; la legge del lume naturale, la quale vuole che noi facciamo ad altri ciò che vorremmo fosse fatto a noi stessi; la legge che forma le società politiche, le quali sono tali che la natura non ne ha limitata la durata; infine, la legge ricavata dalla cosa stessa. La conquista è un'acquisizione; lo spirito di acquisizione porta con sé quelli di conservazione e di utilizzo, e non quello di distruzione.

Uno Stato che ne ha conquistato un altro, lo tratta in una delle quattro maniere seguenti: continua a governarlo secondo le sue leggi, e assume solo l'esercizio del governo politico e civile; gli dà un nuovo governo politico e civile; ne distrugge la struttura sociale e la disperde in mezzo ad altre; o, ultimo caso, ne stermina tutti i cittadini.

La prima maniera è conforme al diritto delle genti che noi seguiamo oggi; la quarta è più conforme al diritto delle genti seguito dai Romani, e a questo proposito io lascio giudicare a qual punto noi siamo diventati migliori. Bisogna rendere qui omaggio ai nostri tempi moderni, alla ragione presente, alla religione di oggi, alla nostra filosofia e ai nostri costumi.

Gli autori del nostro diritto pubblico, sulla base delle storie antiche, essendo usciti da casi rigidi, sono caduti in gravi errori. Sono finiti nel campo dell'arbitrio; hanno supposto nei conquistatori un diritto, che io ben non comprendo, di uccidere; il che ha fatto trarre loro conseguenze terribili come terribile era il principio, e stabilire massime che gli stessi conquistatori, quando hanno avuto un minimo di buon senso, non hanno mai messo in pratica. È chiaro che, quando la conquista è avvenuta, il conquistatore non ha più diritto di uccidere, perché non si trova più nel caso della difesa naturale, né in quello della propria conservazione.

Sono arrivati a pensare così perché hanno creduto che il conquistatore avesse il diritto di distruggere la società; dal che hanno concluso che avesse pure il diritto di distruggere gli uomini che la compongono: falsa conseguenza derivata da un falso principio⁸. Infatti, quand'anche la società dovesse essere annientata, non ne seguirebbe affatto che dovessero essere annientati anche gli uomini che la formano. La società è l'unione degli uomini, e non gli uomini stessi; il cittadino può perire, e l'uomo sopravvivere.

Dal diritto di uccidere durante la conquista, i politici hanno ricavato il diritto di asservire i popoli conquistati; ma la conseguenza è altrettanto mal fondata del principio⁹.

Non si ha il diritto di asservire un popolo conquistato se non quando ciò è necessario per il mantenimento della conquista. L'obiettivo della conquista è la conservazione¹⁰; l'asservimento non è mai l'obiettivo della conquista, ma può accadere che sia un mezzo necessario per assicurare la conservazione.

In questo caso, è contro la natura della cosa che tale asservimento sia perpetuo. Bisogna che il popolo da schiavo possa diventare suddito. La schiavitù nella conquista è un fatto accidentale. Allorché, dopo un certo periodo di tempo, tutte le parti dello Stato conquistatore si sono legate con quelle dello Stato conquistato mediante consuetudini, matrimoni, leggi, associazioni e una certa conformità di spirito, l'asservimento deve cessare. Infatti, i diritti del conquistatore sono fondati solo sul fatto che tutte queste cose non esistono, e che tra le due nazioni vi è una tale frattura che l'una non può aver fiducia nell'altra¹¹.

Perciò, il conquistatore che riduce il popolo in servitù, deve sempre riservarsi dei mezzi (e questi mezzi sono innumerevoli) per affrancarlo da essa¹².

Non sto dicendo qui cose vaghe. I nostri padri, che conquistarono l'Impero romano, agirono in questo modo. Le leggi che essi fecero nell'ardore, nell'azione, nell'impeto e nell'orgoglio della vittoria, le mitigarono; le loro leggi erano dure: essi le resero imparziali. I Burgundi, i Goti e i Longobardi volevano che i Romani fossero sempre il popolo vinto; le leggi di Eurico, di Gundobaldo e di Rotari resero concittadini i Barbari e i Romani¹³.

CAPITOLO IV

Alcuni vantaggi dei popoli conquistati

Invece di trarre dal diritto di conquista conseguenze così fatali¹⁴, i politici avrebbero fatto meglio a parlare dei vantaggi che questo diritto può talvolta arrecare al popolo vinto. Li avrebbero compresi meglio, se il nostro diritto delle genti fosse seguito fedelmente¹⁵ e se fosse stabilito in tutta la Terra.

Gli Stati che vengono conquistati non sono, di solito, nel vigore della loro istituzione. La corruzione vi si è introdotta; le leggi hanno cessato di essere rispettate; il governo è divenuto oppressore. Chi può dubitare che uno Stato simile non guadagnerebbe e non trarrebbe qualche vantaggio dalla conquista stessa, se essa non avesse per fine la distruzione? Un governo arrivato al punto in cui non può più riformarsi da sé, che cosa avrebbe da perdere ad essere rifatto daccapo¹⁶? Un conquistatore che si installi presso un popolo, dove con mille astuzie e mille artifici il ricco si è a poco a poco assicurato un'infinità di mezzi di usurpazione; dove l'infelice che geme, vedendo quelli che egli credeva abusi divenire leggi, si sente oppresso e crede persino di aver torto accorgendosi: un conquistatore simile, dico, può trasformare radicalmente tutto, e la sorda tirannide è la prima a subire la violenza.

Si sono visti, per esempio, Stati oppressi dagli appaltatori delle imposte essere affrancati dai conquistatori, i quali non avevano né gli impegni né le necessità del principe legittimo. Gli abusi si sono ritrovati corretti senza che il conquistatore li avesse nemmeno corretti¹⁷.

Talvolta la frugalità della nazione conquistatrice l'ha messa in condizione di lasciare ai vinti il necessario per vivere, di cui erano stati privati sotto il principe legittimo.

^a Si veda il codice delle leggi dei Barbari e il libro XXVIII qui di seguito [XXVIII, 1-6. In *EL48* è presente solo il rinvio alle leggi barbariche].

Una conquista può distruggere i pregiudizi nocivi e infondere in una nazione, se così posso dire, uno spirito migliore.

Quante cose buone potevano fare gli Spagnoli ai Messicani! Potevano offrire loro una religione mite; invece, portarono in Messico una superstizione furiosa. Avrebbero potuto liberare gli schiavi; invece, resero schiavi gli uomini liberi. Potevano illuminarli sull'abuso dei sacrifici umani; invece, li sterminarono. Non finirei mai se volessi riferire tutte le cose buone che essi non fecero, e tutte le cose malvagie che invece fecero¹⁸.

Spetta a un conquistatore porre rimedio a una parte dei mali che ha causato. Definisco in questo modo il diritto di conquista: un diritto necessario, legittimo e sciagurato, che lascia sempre da saldare un debito immenso per sdebitarci nei confronti della natura umana.

CAPITOLO V

Gelone, re di Siracusa

Il più bel trattato di pace di cui la storia abbia parlato è, credo, quello che Gelone concluse con i Cartaginesi¹⁹. Egli volle che essi ponessero fine alla consuetudine di immolare i loro figli^b. Cosa ammirevole! Dopo avere sconfitto trecentomila Cartaginesi, Gelone esigeva una condizione che era utile solo a loro, o piuttosto stipulava a favore del genere umano²⁰.

CAPITOLO VI

Su una repubblica che conquista

È contro la natura della cosa che, in una costituzione federativa, uno Stato confederato ne conquisti un altro, come abbiamo visto ai nostri giorni in Svizzera^c. Nelle repubbliche federative miste, dove l'associazione è tra piccole repubbliche e piccole monarchie²¹, ciò impressiona meno.

^b Si veda il *Recueil* di Barbeyrac, art. 112. [Allusione a Barbeyrac, *Histoire des anciens traitez*, art. 113, pp. 90-91. Di quest'opera M. fece un estratto, andato perduto: cfr. *P* 1834 e *Dossier 2506/6 (2)*, in *MsEL*, II, pp. 771-772].

^c Per il Tockemburg. [Allusione alla valle di Tockemburg o Toggenburg, nel cantone di San Gallo. Tra il 1706 e il 1718, i valligiani del Toggenburg combatterono diverse guerre, con il sostegno della maggior parte dei Cantoni protestanti, contro il principe-abate di San Gallo, a sua volta spalleggiato da vari Cantoni cattolici, guerre che si conclusero con il loro affrancamento. Cfr. *Dossier 2506/6 (3)*, in *MsEL*, II, p. 772, e *P* 1227: «È contro la natura della cosa stessa che, in una costituzione federativa come quella elvetica, i Cantoni facciano conquiste gli uni a scapito degli altri, come è accaduto ultimamente (per i Protestanti nei riguardi dei Cattolici). È contro la natura d'una buona aristocrazia che i cittadini tra cui vengono eletti i magistrati, il Senato, i Consigli, siano in numero così esiguo da costituire una piccolissima parte del popolo, come a Berna: poiché, in tal caso, si viene ad avere una monarchia a molte teste». Dopo «a scapito degli altri» si ha la nota «Messo nelle *Leggi*». Vedi anche *Voyages*, pp. 232-233, in cui M. riferisce di aver conosciuto a Firenze (quindi tra il 1° dicembre 1728 e il 15 gennaio 1729) Peter Joseph de Besenval de

È altresì contro la natura della cosa che una repubblica democratica conquisti delle città che non possono entrare nella sfera della sua democrazia. È necessario che il popolo conquistato possa godere dei privilegi della sovranità, come stabilirono i Romani agli inizi. Si deve limitare la conquista al numero dei cittadini che si fisserà per la democrazia²².

Se una democrazia conquista un popolo per governarlo come suddito, essa pone in pericolo la propria libertà, perché dovrà conferire un potere troppo grande ai magistrati che invierà nello Stato conquistato²³.

In quale pericolo non si sarebbe trovata Cartagine se Annibale avesse conquistato Roma? Che cosa non avrebbe egli fatto nella propria città dopo la vittoria, lui che vi causò tanti rivolgimenti dopo essere stato sconfitto^d?

Annone²⁴ non avrebbe mai potuto persuadere il senato di non inviare ulteriori aiuti ad Annibale se avesse fatto parlare soltanto la sua gelosia. Questo senato, che Aristotele afferma essere stato tanto saggio (affermazione che la prosperità di quella repubblica attesta così bene)²⁵ non poteva essere convinto che da ragioni sensate. Avrebbe dovuto essere troppo stupido per non capire che un esercito, a trecento leghe di distanza, subiva necessariamente delle perdite che dovevano essere colmate.

Il partito di Annone voleva che si consegnasse Annibale ai Romani^e. In quel momento i Romani non erano temibili; si temeva dunque Annibale.

Non si poteva credere, si dice, ai successi di Annibale: ma come dubitarne? I Cartaginesi, sparsi in tutto il mondo, potevano ignorare ciò che stava succedendo in Italia? È proprio perché non lo ignoravano che non si volevano inviare aiuti ad Annibale.

Annone diventò più risoluto dopo la battaglia della Trebbia, dopo quella del Trasimeno e dopo Canne; non era dunque la sua incredulità che aumentava: era la sua paura.

CAPITOLO VII

Continuazione del medesimo argomento

Vi è ancora un altro inconveniente legato alle conquiste compiute dalle democrazie. Il loro governo è sempre odioso per gli Stati assoggettati. Esso è monarchico all'apparenza: ma, in realtà, è più duro della monarchia, come ha dimostrato l'esperienza di tutti i tempi e di tutti i paesi²⁶.

I popoli conquistati si trovano in una triste condizione; essi non godono né dei vantaggi della repubblica né di quelli della monarchia.

Ciò che ho detto sullo Stato popolare si può applicare anche all'aristocrazia.

Brünstatt (1675-1736), svizzero, con il quale si intrattenne sulle guerre appena menzionate e su altre vicende politiche elvetiche di quel periodo.]

^d Egli era a capo di una fazione.

^e Annone voleva consegnare Annibale ai Romani, come Catone voleva che si consegnasse Cesare ai Galli. [Cfr. Livio, *Ab Urbe condita*, XXI, 10; Plutarco, *Vita di Cesare*, 22. Marco Porcio Catone Uticense (95-46 a.C.).]

CAPITOLO VIII

Continuazione del medesimo argomento

Così, quando una repubblica tiene qualche popolo sotto il proprio dominio, essa deve cercare di porre rimedio agli inconvenienti che nascono dalla natura della cosa, dandogli un buon diritto politico e buone leggi civili.

Una repubblica italiana²⁷ teneva dei popoli insulari sotto la sua dominazione: ma il suo diritto politico e civile nei loro riguardi era difettoso. È noto quell'atto di amnistia^f secondo il quale nessuno sarebbe più stato condannato a pene afflittive²⁸ «sulla informata coscienza del governatore». Si sono visti sovente dei popoli chiedere qualche privilegio; qui il sovrano accorda il diritto di tutte le nazioni²⁹.

CAPITOLO IX

Su una monarchia che conquista intorno a sé³⁰

Se una monarchia può agire a lungo prima che l'ingrandimento riesca a indebolirla, diventerà temibile, e la sua forza durerà fino a quando non sarà pressata dalle monarchie vicine.

Essa deve dunque conquistare solo finché rimane nei limiti connaturati alla sua forma di governo. Prudenza vuole che si arresti non appena superi questi limiti³¹.

In questo genere di conquista bisogna lasciare le cose come le si è trovate: gli stessi tribunali, le stesse leggi, le stesse consuetudini e gli stessi privilegi; nulla dev'essere cambiato tranne l'esercito e il nome del sovrano.

Quando la monarchia ha allargato i suoi confini con la conquista di qualche provincia limitrofa, occorre che tratti i territori conquistati con grande mitezza.

In una monarchia che è stata impegnata a lungo in campagne di conquista³², le province del suo antico dominio sono di solito molto tartassate. Bisogna infatti che esse abbiano a sopportare i nuovi e i vecchi abusi; e che una grande capitale³³, che tutto divora, le spopoli³⁴. Ora, se dopo aver conquistato nuovi territori intorno al vecchio dominio si trattassero i popoli vinti come gli antichi sudditi, lo Stato sarebbe perduto; le somme inviate alla capitale come tributo erogato dalle province conquistate non verrebbero mai più restituite; le frontiere sarebbero rovinate, e di conseguenza più deboli; le popolazioni sarebbero mal disposte; la sussistenza delle truppe, che devono rimanere e operare colà, sarebbe più precaria.

^f Del 18 ottobre 1738, stampato a Genova presso Franchelli. *Vietiamo al nostro general governatore in detta isola di condanare in avvenire solamente ex informata conscientia persona alcuna nazionale in pena afflittiva: potrà ben si far arrestare ed incarcerare le persone che gli saranno sospette; salvo di renderne poi a noi conto sollicitamente.* Art. VI. Si veda anche la «Gazette d'Amsterdam» del 23 dicembre 1738. [In *EL57* quest'ultimo rinvio («Si veda ecc.») è soppresso.]

Tale è, infatti, la condizione necessaria di una monarchia conquistatrice: un lusso spaventevole nella capitale, la miseria nelle province che se ne allontanano³⁵, l'abbondanza nelle regioni periferiche. È appunto come nel nostro pianeta: il fuoco è al centro, la vegetazione alla superficie, una terra arida, fredda e sterile nello spazio intermedio.

CAPITOLO X

Su una monarchia che conquista un'altra monarchia

Talvolta una monarchia ne conquista un'altra. Più quest'ultima sarà piccola, meglio la si potrà tenere con delle fortezze³⁶; più sarà grande, meglio la si potrà conservare per mezzo di colonie³⁷.

CAPITOLO XI

Sui costumi del popolo vinto

In questo genere di conquista, non basta lasciare alla nazione vinta le sue leggi; è forse più necessario lasciarle i suoi costumi, perché un popolo conosce, ama e difende sempre più i propri costumi che non le proprie leggi.

I Francesi sono stati cacciati nove volte³⁸ dall'Italia, a causa, dicono gli storici^g, della loro insolenza nei confronti delle donne e delle fanciulle. È troppo per una nazione dover subire la tracotanza del vincitore, e per di più la sua incontinenza, e poi ancora la sua indiscrezione, senza dubbio più fastidiosa, perché moltiplica gli oltraggi all'infinito.

CAPITOLO XII

Su una legge di Ciro

Non considero una buona legge quella che promulgò Ciro perché i Lidi potessero esercitare soltanto professioni vili o infami. Ci si occupa del problema più urgente: si pensa alle rivolte, non già alle invasioni. Ma le invasioni verranno ben presto; i due popoli si uniscono e si corrompono entrambi.

^g Si scorra l'*Histoire de l'univers*, di Pufendorf. [Cfr., ad es., Pufendorf, *Introduction à l'histoire générale*, I, cap. 4, p. 343. Vedi anche P 354 e 380, in cui M. esprime lo stesso concetto rinviando a un suo «extrait de Pufendorf», andato perduto.]

Preferirei mantenere, con le leggi, la rudezza del popolo vincitore che consentire che perduri tramite esse la mollezza del popolo vinto.

Aristodemo³⁹, tiranno di Cuma^h, cercò di fiaccare il coraggio della gioventù. Egli volle che i giovani si lasciassero crescere i capelli come le ragazze; che li abbellissero con fiori e indossassero tuniche di differenti colori, lunghe fino ai piedi; che, quando si recavano dai loro maestri di danza e di musica, delle donne portassero loro parasoli, profumi e ventagli; che, nel bagno, offerissero loro pettini e specchi. Quest'educazione durava fino ai vent'anni d'età. Cose simili possono essere utili soltanto a un tirannello, il quale mette a repentaglio la propria sovranità per difendere la sua vita⁴⁰.

CAPITOLO XIII

*Alessandro*⁴¹

Alessandro compì una grande conquista. Vediamo come si comportò. Si è parlato a sufficienza del suo valore; parliamo della sua prudenza.

Le misure che egli prese furono giuste. Non partì che dopo aver terminato di domare i Greci; non si servì di questa loro disfatta che per la realizzazione della sua impresa; dietro di sé non lasciò niente che gli fosse contrario. Attaccò le province marittime⁴², fece marciare il suo esercito lungo le rive del mare, per non rimaner separato dalla flotta; si servì in modo ammirevole della disciplina contro il numero; non mancò mai dei mezzi di sussistenza; e, se è vero che la vittoria gli diede tutto, è altrettanto vero che egli fece di tutto per guadagnarsi la vittoria⁴³.

Ecco come realizzò le sue conquiste; bisogna vedere come le conservò⁴⁴.

Tenne duro nei confronti di quanti volevano che trattasse i Greci come padroniⁱ e i Persiani come schiavi. Non pensò che a unire le due nazioni e a far scomparire le distinzioni tra popolo conquistatore e popolo vinto. Dopo la conquista abbandonò tutti i pregiudizi che gli erano serviti a compierla. Adottò i costumi dei Persiani per non deprimerli con l'obbligarli a prendere i costumi dei Greci. Per questo mostrò tanto rispetto verso la moglie e per la madre di Dario, nonché tanta continenza; ciò lo fece rimpiangere molto dai Persiani⁴⁵. Che mai è questo conquistatore rimpianto da tutti i popoli che ha sottomesso⁴⁶? Che mai è questo usurpatore sulla cui morte versa lacrime la famiglia da lui deposta dal trono? È questa una sua caratteristica, della quale, a quanto ci dicono gli storici, nessun altro conquistatore può vantarsi.

Nulla rinsalda maggiormente una conquista quanto l'unione che si crea tra due popoli mediante i matrimoni. Alessandro prese come mogli donne appartenenti alla nazione che egli aveva vinto⁴⁷; volle che i membri della sua corte⁴⁸ facessero altrettanto; il resto dei Macedoni seguì il suo esempio. I Franchi ed i Burgundi permisero questi matrimoniⁱ: i Visigoti li proibirono^k in Spagna, e in séguito

^h Dionigi di Alicarnasso [*Antichità*], lib. VII [VII, 9, 3-5].

ⁱ Era questo il consiglio di Aristotele. Plutarco, *Opere morali: Sulla fortuna e il valore di Alessandro* [*Moralia: De Alexandri Magni fortuna aut virtute*, I, 6, 329b-d; *Œuvres morales*, p. 309].

^j Si veda la *Legge dei Burgundi* [*Leges Burgundionum*], tit. XII, art. V [XII, 5].

^k Si veda la *Legge dei Visigoti* [*Lex Wisigothorum*], lib. III, tit. I, § 1 [III, 1, 1], che abroga la legge antica, la quale aveva maggior riguardo, come vi è detto, per la differenza delle nazioni che delle condizioni.

li permisero; i Longobardi non solo li permisero, ma li favorirono perfino¹. Quando i Romani vollero indebolire la Macedonia, vi decretarono che non si potessero contrarre matrimoni tra i popoli delle province.

Alessandro, che cercava di unire i due popoli, si preoccupò di creare in Persia un gran numero di colonie greche. Costruì una miriade di città e cementò così bene tutte le parti del nuovo impero che, dopo la sua morte, nei torbidi e nella confusione delle più terribili guerre civili, dopo che i Greci si furono, per così dire, annientati con le proprie mani, nessuna provincia della Persia si ribellò.

Per non spossare⁴⁹ la Grecia e la Macedonia, egli inviò ad Alessandria una colonia di Ebrei⁵⁰; non gli importava quali costumi avesse questo popolo, purché gli rimanesse fedele.

I re di Siria, invece, abbandonando il piano del fondatore dell'impero, vollero obbligare gli Ebrei a prendere i costumi dei Greci; il che procurò al loro Stato terribili scosse⁵¹.

CAPITOLO XIV

*Carlo XII*⁵²

Questo principe⁵³, che non fece uso che delle sue sole forze, causò la propria caduta con il formare progetti che potevano essere realizzati unicamente con una lunga guerra, cosa che il suo regno non poteva sostenere.

Non era uno Stato in declino quello che si prefisse di rovesciare, ma un impero nascente. I Moscoviti si servirono della guerra che egli faceva loro come di una scuola. A ogni disfatta, essi si avvicinavano alla vittoria, e, sconfitti fuori del loro territorio, imparavano a difendersi al suo interno.

Carlo si credeva il padrone del mondo nelle aree spopolate della Polonia, dove errava e nelle quali le truppe svedesi erano come disperse, mentre il suo principale nemico si rafforzava contro di lui, lo stringeva da presso, si stabiliva sul Mar Baltico, travolgeva e conquistava la Livonia.

La Svezia era simile ad un fiume al quale si fosse bloccata la sorgente, mentre le acque che continuavano a scorrere venivano deviate dal loro alveo.

Non fu affatto Poltava a perdere Carlo. Se egli non fosse stato sbaragliato in quel luogo, lo sarebbe stato in un altro. Gli accidenti della fortuna si rimediano facilmente, ma come fronteggiare circostanze che nascono continuamente dalla natura delle cose⁵⁴?

Tuttavia né la natura né la fortuna furono mai così determinanti contro di lui quanto lui stesso.

Egli non si regolava mai secondo lo stato attuale delle cose, ma secondo un certo modello che aveva adottato; e per giunta lo seguì molto male. Non era affatto Alessandro⁵⁵, ma sarebbe stato il miglior soldato di Alessandro.

Il progetto di Alessandro riuscì unicamente perché era sensato. Gli insuccessi dei Persiani nelle invasioni che fecero in Grecia, le conquiste di Agesilao⁵⁶ e la ritirata dei Diecimila⁵⁷ avevano fatto conoscere con chiarezza la superiorità dei Greci nel modo di combattere e nel genere di armi usate; e si sapeva altrettanto bene che i Persiani erano troppo grandi per correggersi.

¹Si veda la *Legge dei Longobardi* [*Leges Langobardorum*], lib. II, tit. VII, §§ 1 [Liut. 127] e 2 [Loth. 14].

I Persiani non potevano più indebolire la Grecia con le divisioni: essa si trovava allora riunita sotto un capo che non poteva avere mezzo migliore per nasconderle il suo asservimento che di abbagliarla con la distruzione dei suoi eterni nemici e con la speranza della conquista dell'Asia.

Un impero coltivato dalla nazione più industriosa del mondo e che lavorava la terra per un principio religioso⁵⁸, fertile e abbondante in ogni cosa, offriva a un nemico ogni sorta di agi per sussistervi.

Si poteva giudicare dall'orgoglio dei suoi re, sempre vanamente mortificati dalle loro sconfitte, che essi avrebbero affrettato la propria caduta ingaggiando sempre battaglia, e che l'adulazione non avrebbe mai permesso loro di dubitare della propria grandezza.

E il progetto non solo era sensato, ma fu anche saggiamente attuato. Alessandro, nella rapidità delle sue azioni, perfino nell'ardore delle sue passioni, aveva, se posso usare quest'espressione, dei lampi di ragione che lo guidavano, lampi che quelli che hanno voluto fare della sua storia un romanzo, e che avevano lo spirito più guasto di lui, non hanno potuto nasconderci.

CAPITOLO XV

Nuovi mezzi per conservare le conquiste

Quando un monarca conquista un grande Stato⁵⁹, esiste una pratica ammirevole, ugualmente adatta a moderare il dispotismo e a conservare la conquista: i conquistatori della Cina l'hanno messa in atto.

Per non esasperare il popolo vinto e non inorgoglire il vincitore, per impedire che il governo diventi militare e per contenere i due popoli nel campo del dovere, la famiglia tartara che regna attualmente in Cina⁶⁰ ha stabilito che ciascun corpo di truppe, nelle province, sia composto per metà di Cinesi e per metà di Tartari⁶¹, affinché la rivalità tra le due nazioni li mantenga nel dovere. I tribunali sono anch'essi per metà cinesi e per metà tartari⁶². Ciò produce parecchi buoni effetti: 1° le due nazioni si tengono a freno reciprocamente; 2° conservano entrambe la loro potenza militare e civile, e l'una non distrugge l'altra; 3° la nazione conquistatrice può spargersi ovunque senza indebolirsi e senza perdersi; diventa capace di resistere alle guerre civili e a quelle straniere. È questa un'istituzione così sensata, che è stata proprio la sua assenza a perdere quasi tutti coloro che, sulla terra, hanno fatto conquiste.

CAPITOLO XVI

Su uno Stato dispotico che conquista

Quando la conquista è immensa, essa presuppone il dispotismo⁶³. In questo caso l'esercito sparso nelle province non è sufficiente. Bisogna che intorno al principe vi sia sempre un corpo di milizie particolarmente fidato⁶⁴, sempre pronto a piombare sulla parte dell'impero che minacci di sollevarsi. Questa milizia deve⁶⁵ tenere a freno le altre⁶⁶ e far tremare tutti coloro ai quali è stato necessario lasciare qualche autorità nell'impero. Attorno all'imperatore della Cina v'è un grosso corpo di Tartari, sempre pronto al bisogno⁶⁷. Presso il Mogol, presso i Turchi⁶⁸ e in Giappone⁶⁹, c'è un corpo al soldo del principe, indipendentemente da quello mantenuto con il reddito delle terre. Queste forze particolari tengono a bada quelle generali.

CAPITOLO XVII

Continuazione dello stesso argomento

Abbiamo già detto⁷⁰ che gli Stati conquistati dal monarca dispotico devono diventare vassalli⁷¹. Gli storici non lesinano gli elogi per la generosità dei conquistatori che hanno restituito la corona ai principi da loro sconfitti. Erano dunque ben generosi i Romani, che creavano ovunque dei re per avere strumenti di asservimento^m! Un'azione simile è un atto necessario. Se il conquistatore conserva lo Stato conquistato, i governatori che invierà non saranno capaci di tenere a bada i sudditi, né lui stesso i governatori. Sarà così costretto a sguarnire di truppe il suo vecchio dominio per garantire il nuovo. Tutte le disgrazie dei due Stati saranno comuni: la guerra civile dell'uno sarà la guerra civile dell'altro. Se, al contrario, il conquistatore restituisce il trono al principe legittimo, avrà un alleato necessario, che con le proprie forze aumenterà le sue. Abbiamo visto recentemente Nadir Shah⁷² conquistare i tesori del Mogol e lasciargli l'Indostan⁷³.

¹ Sul diritto delle genti, vedi I, 3 e la nota 33 a tale libro.

² Allusione alla legittima difesa.

³ Cfr. *P* 1814, dove tra l'altro si legge: «La guerra presuppone la difesa naturale».

⁴ Cfr. Fénelon, *Examen de conscience*, art. XIII, § 27, dove si afferma che la guerra è giusta quando è fatta per difendersi dagli attacchi di un nemico ingiusto.

⁵ Cfr. *LP* XCII (XCV), p. ???, dove invece M. mostra di avere una concezione più restrittiva della «guerra giusta»: «Ci sono due tipi di guerre giuste: quelle che si fanno per respingere un nemico che attacca, e quelle per soccorrere un alleato che è stato attaccato».

⁶ In luogo di «Terra», nel Ms. si ha «natura umana» (*MsEL*, I, p. 197).

⁷ Cfr. ancora *LP* XCII (XCV), p. ???, dove invece il Nostro nega che esista un diritto di conquista: «La conquista in quanto tale non conferisce alcun diritto: quando il popolo sopravvive, essa è una garanzia per la pace e per la riparazione del torto; se invece il popolo è distrutto o disperso, essa è il monumento di una tirannide».

⁸ Già Bodin (*Les six livres de la république*, I, 5) si era dimostrato contrario al diritto di uccidere i prigionieri e alla pretesa di ridurli in schiavitù.

^m *Ut haberent instrumenta servitutis et reges*. [Cfr. Tacito, *Agricola*, 14, pp. 640-643: «[...] veterem ac iam pridem recepta populi Romani consuetudine, ut haberet instrumenta servitutis et reges (secondo l'antica consuetudine adottata già da tempo dal popolo romano, di avere come strumenti di servitù anche dei re)». Questa stessa affermazione tacitiana è ricordata anche, tra gli altri, da Montaigne, *Essais*, II, 24 («Sulla grandezza romana»)].

⁹ È l'opinione, tra gli altri, di Grozio (*De iure belli ac pacis*, III, 7, 5), Pufendorf (*De officio hominis*, II, 1) e Locke (*Two Treatises of Government*, II, 4, 7; IV, 23-24), ma l'origine di questa concezione è ben più lontana, essendo già affermata nell'antica Grecia, secondo quanto riferisce Aristotele (*Politica*, I, 6, 1255a 4-12). Alla tesi di M. si uniformerà poi J.-J. Rousseau (*Du contrat social*, I, 4). Contro questa derivazione della schiavitù dal diritto di uccidere i prigionieri, Montesquieu prenderà posizione anche nel cap. XV, 2, p. ???.

¹⁰ Cfr. I, 3, p. ???.

¹¹ Analogo concetto è espresso, pressoché con le stesse parole, in P 1227: «È pure contro le leggi naturali che una repubblica che ha conquistato un popolo lo tratti sempre come suddito e non come alleato, quando, dopo un notevole periodo di tempo, tutte le parti delle due nazioni si sono amalgamate fra loro, attraverso matrimoni, consuetudini, leggi e legami intellettuali: infatti, le leggi del conquistatore sono buone e tollerabili solo in quanto tutte queste cose non esistono, e in quanto vi è fra le due nazioni una tale frattura che l'una non può aver fiducia nell'altra».

¹² Il Ms. così continua: «La favola ci narra che Circe, dopo aver trasformato gli uomini in bestie, trasformava ancora le bestie in uomini» (*MsEL*, I, p. 199; cfr. *Odissea*, X, 133-574), frase passata in parte nel cap. XII, 27, p. ???.

Poche righe prima, sempre nel Ms., M. aveva scritto (in riferimento al conquistatore) e poi cancellato: «Nelle sue mani deve esserci la bacchetta di Circe. È così che la maga di Omero mutava in uomini gli animali più spregevoli» (*ibidem*).

¹³ In *EL57* è aggiunto il seguente cpv.: «Carlo Magno, per domare i Sassoni, tolse loro la qualità di liberi e la proprietà dei beni. Ludovico il Pio li affrancò: non fece nulla di meglio durante tutto il suo regno. I tempi e il servaggio avevano mitigato i loro costumi: i Sassoni gli furono sempre fedeli». Dopo «affrancò» si ha questa nota: «Si veda l'autore incerto [*Astronomus*] della vita di Ludovico il Pio, nel *Recueil* di Du Chesne [*Historiae Francorum scriptores coaetanei*], t. II, p. 296». Cfr. *Astronomus* (*fl.* 814-840), *Vita Hludovici Imperatoris*, *MGH*, SS. 2, cap. 24, anno 814.

¹⁴ Ms. dell'*EL*: «conseguenze letali per la natura umana» (*MsEL*, I, p. 199).

¹⁵ Ms. dell'*EL*: «fosse stato seguito fedelmente» (*MsEL*, I, p. 199. Cfr. I, 3, nota 32).

¹⁶ *EL48*: «non avrebbe perduto molto ad essere rifatto daccapo».

¹⁷ Testo differente nel Ms.: «Per esempio, uno Stato dove il popolo è stato consegnato agli appaltatori delle imposte, creditori altrettanto crudeli del principe quanto dei sudditi, può essere affrancato dal conquistatore che non ha né gli impegni né le necessità del principe legittimo. Gli abusi si troverebbero corretti senza che il conquistatore li corregga nemmeno» (*MsEL*, I, p. 200). Cfr. XI, 19, ???, e XIII, 16, p. ???

¹⁸ Cfr. il resoconto rimastoci del *Traité des devoirs*, in cui è già espressa una dura condanna della colonizzazione spagnola (Montesquieu, *Scritti filosofici giovanili*, p. 86). Sullo stesso argomento, cfr. anche P 1268, pp. 426-427: «Gli Spagnoli dimenticarono i doveri dell'umanità ad ogni passo che fecero nella conquista delle Indie [...]. Le vittorie degli Spagnoli non nobilitarono affatto l'uomo, mentre le disfatte degli Indiani lo degradarono da far pietà [...]. Ma quello che è più rivoltante [...] è il continuo contrasto tra devozione e crudeltà, tra crimini e miracoli: si voleva che il Cielo guidasse con un favore particolare questi scellerati, che predicavano il *Vangelo* solo dopo averlo disonorato» (Montesquieu, *Scritti filosofici giovanili*, p. 100). Vedi inoltre *LP CII* (CV), *CXVII* (CXXI), pp. ???, ???; *Romains VI*, p. ???; *EL*, XV, 4.

¹⁹ Nel 480 a.C. Gelone (540-478 a.C.).

²⁰ *EL48*: «stipulava a favore della natura umana». Inoltre, in *EL57* è aggiunto quest'altro cpv.: «I Battriani facevano divorare i loro vecchi da grossi cani. Alessandro glielo proibì, e questo fu un trionfo che egli riportò sulla superstizione». Dopo «proibì» si ha la seguente nota: «Strabone, liv. XI [*Geografia*, XI, 11, 3]».

²¹ Cfr. IX, 2, p. ???.

²² Il Ms. prosegue: «e che parteciperanno al governo» (*MsEL*, I, p. 202).

²³ Cfr. XI, 19, p. ???

²⁴ Annone II il Grande (III sec. a.C.). Durante la Seconda Guerra Punica guidò la fazione contraria alla guerra e impedì che venissero inviati rinforzi ad Annibale dopo la battaglia di Canne (216 a.C.). Dopo la sconfitta di Zama (202 a.C.), fu tra gli ambasciatori che negoziarono la pace con Roma.

²⁵ Cfr. Aristotele, *Politica*, II, 11, 1272b-1273b. Vedi VIII, 14, testo e nota 40.

²⁶ Cfr. Machiavelli, *Discorsi*, II, 2, 49-50.

²⁷ *EL48*: «I Genovesi». Tuttavia già in questa ed. è inserita, tramite un *carton*, l'espressione «Una repubblica italiana». Cfr. il testo del cpv. in questione nel Ms., pressoché simile al testo dell'*editio princeps* non cartonata: «I Genovesi tenevano la Corsica nella soggezione, ma nulla era più corrotto del loro diritto politico e più violento del loro diritto civile. ¶È noto quel trattato nel quale il senato promette di non far più mettere a morte nessuno in base alla *informata coscienza del governatore*. Si son visti sovente dei popoli chiedere qualche privilegio: in questo caso il popolo domanda, e il sovrano accorda, il diritto naturale stesso [il diritto di tutte le nazioni, in *EL48*]» (*MsEL*, I, p. 204). Dopo la parola «coscienza» si ha la seguente nota: «*Ex informata conscientia*». Per l'interesse che M. nutriva per la Corsica, vedi *Spicil.* n° 611. Su M. e la Corsica, cfr. S. Rotta, *Montesquieu, la Repubblica di Genova e la Corsica*, in D. Felice (a cura di), *Poteri, democrazia, virtù. Montesquieu nei movimenti repubblicani all'epoca della Rivoluzione francese*, Milano, Franco Angeli, 2000, pp. 147-159.

²⁸ Allusione alle pene corporali, vale a dire la carcerazione e la pena di morte.

²⁹ Cfr. P 1490: «Chi avrebbe detto che le più crudeli massime del dispotismo sarebbero state applicate a infelici sudditi da un popolo che si vanta di essere libero? I Còrsi sono stati obbligati a stipulare nei loro trattati il diritto naturale, e la Repubblica di Genova ha firmato il trattato che la copre per sempre di vergogna: con esso si impegna, infatti, a non far più mettere a morte i Còrsi senza processo, né in base alla coscienza informata del governatore». Su questa *pensée*, come pure sul cpv. dell'*EL* in questione, vedi l'esauriente saggio, già citato, di S. Rotta.

³⁰ Nel Ms., il cap. 9, intitolato *Sulla soggezione dell'Irlanda*, recita: «L'Inghilterra si è comportata meglio. Ha conquistato l'Irlanda, verso la quale nutre gelosia a causa della sua posizione, della bontà dei suoi porti, della natura delle sue ricchezze. Le impone delle leggi da nazione a nazione, le quali sono tali che la sua prosperità sembra essere soltanto precaria e unicamente in deposito per un padrone. Ma sebbene la opprime mediante il diritto delle genti, essa le ha dato un buon reggimento politico e un buon reggimento civile: lo Stato è schiavo e i cittadini sono liberi» (*MsEL*, I, pp. 204-205). Il capitolo, rimaneggiato e senza i nomi dei due paesi, verrà ripreso nel cap. XIX, 27, p. ???.

³¹ Cfr. VIII, 17 e P 1987, dove M. ribadisce che l'ideale del monarca dovrebbe essere la moderazione e non l'ambizione di conquiste.

³² Assai probabile allusione alla Francia.

³³ Sulla grandezza delle capitali, cfr. XVII, 7, nota 32, e P 1816.

³⁴ In *EL57* il periodo è parzialmente modificato: «Esse devono sopportare i nuovi e i vecchi abusi; e spesso una grande capitale, che tutto divora, le ha spopolate».

³⁵ *EL48*: «nelle province che se ne allontanano un po'».

³⁶ Cfr. P 1734: «Quando la conquista è modesta, lo Stato può rimanere o diventare monarchico. Bisogna che il conquistatore cerchi di conservare la sua conquista con delle fortezze. Le fortezze [...] sono più proprie del governo monarchico».

³⁷ L'idea è già in Machiavelli, *Principe*, III, 5.

³⁸ *MsEL*, I, p. 207: «dieci o dodici volte».

³⁹ Aristodemo di Cuma (550 ca. - 492 ca. a.C.).

⁴⁰ Cfr. *Arsace et Isménie*, in *OC*, 9, p. 337. Il Ms. prosegue con le seguenti frasi, poi cancellate: «La conquista abbatte il cuore e lo spirito del popolo conquistato; l'insulto e il disprezzo possono fargli riprendere coraggio. Quando i Francesi presero Costantinopoli, si resero inutilmente insopportabili con le loro canzonature. Gli oltraggi fatti da una nazione folle, indiscreta e licenziosa a una nazione gelosa hanno sempre messo in pericolo la conquista» (*MsEL*, I, p. 208).

⁴¹ In *EL57* è il cap. 14. Per l'ammirazione che M. nutriva nei confronti di Alessandro, cfr. XXI, 8; in P 810 considera invece «vana» e «chimerica» (p. 352) la gloria del grande Macedone; in P 1523, giudica una «follia» la sua idea di farsi adorare come i re persiani; e in P 1988, qualifica come «malattia» il suo desiderio di conquiste.

⁴² In *EL57* l'*incipit* del cap. è il seguente: «Egli [Alessandro] non partì che dopo aver garantito la sicurezza della Macedonia contro i popoli barbari confinanti e dopo aver terminato di domare i Greci; non si servì di questa loro disfatta che per l'esecuzione della sua impresa; rese impotente la gelosia degli Spartani; attaccò le province marittime ecc.».

⁴³ In *EL57* sono qui inseriti i seguenti tre capoversi: «All'inizio della sua impresa, vale a dire in un periodo nel quale uno scacco poteva distruggerlo, si affidò poco al caso; quando invece la fortuna lo pose al disopra degli avvenimenti, la temerità fu talvolta uno dei suoi strumenti. Allorché, prima della partenza, marcia contro i Triballi e gli Illirici, si vede un tipo di guerra quale quella che fece più tardi Cesare nelle Gallie. Quando torna in Grecia, è quasi suo malgrado che prende e distrugge Tebe: accampato nei pressi della città, attende che i Tebani si decidano a fare la pace; essi stessi affrettano la loro rovina. Quando si tratta di combattere contro le forze marittime dei Persiani, l'audacia è piuttosto di Parmenione; la saggezza, invece, di Alessandro. La sua abilità consisté nel separare i Persiani dalle coste e nel costringerli ad abbandonare essi stessi la loro flotta, nella quale erano superiori. Tiro era, per principio, legata ai Persiani, che non potevano fare a meno del suo commercio e della sua marina; Alessandro la distrusse. Conquistò l'Egitto, che Dario aveva lasciato sguarnito di truppe mentre raccoglieva innumerevoli eserciti in un'altra parte del mondo. ¶ Il passaggio del Granico fece sì che Alessandro si impadronisse delle colonie greche; la battaglia di Issò gli diede Tiro e l'Egitto; la battaglia di Arbela [Gaugamela] gli diede il mondo intero. ¶ Dopo la battaglia di Issò, lascia fuggire Dario e non si occupa che di rinsaldare e riordinare le proprie conquiste; dopo la battaglia di Arbela lo insegue così da presso da non lasciargli alcuna via di ritirata nel suo impero. Dario entra nelle sue città e nelle sue province solo per uscirne: le marce di Alessandro sono così rapide che vi sembra di vedere l'impero universale quale premio piuttosto della corsa, come nei giochi dei Greci, che non della vittoria». Dopo «un tipo di guerra» si ha la nota: «Si veda Arriano, *De exped. Alex.*, lib. I [*Anabasi*, I, 1, 4-1; 4, 8]»; dopo «in Grecia»: «*Ibid.* [Arriano, *Anabasi*, I, 7-8]»; dopo «combattere»: «*Ibid.* [Arriano, *Anabasi*, I, 18, 6-9]»; dopo «da presso»: «*Ibid.*, lib. III [Arriano, *Anabasi*, III, 19-21]». Dell'opera di Arriano, di cui possedeva varie edizioni (cfr. *Catalogue*, nn° 2767-2770), M. fece un estratto: cfr. C.P. Courtney, *Bibliographie chronologique provisoire des œuvres de Montesquieu*, «Revue Montesquieu», 2 (1998), p. 232. In P 2204 dichiara di avere dei «materiali pronti per tracciare un confronto tra Arriano e Curzio Rufo», delle cui *Historiae Alexandri Magni Macedonis* possedeva quattro edizioni (*Catalogue*, nn° 2272-2275).

⁴⁴ *EL57*: «È così che fece le sue conquiste; vediamo come le conservò».

⁴⁵ In *EL57* la frase «ciò lo fece rimpiangere molto dai Persiani» è soppressa.

⁴⁶ Cfr. *P* 99, in cui M. ricorda lo stupore che colpì il mondo alla notizia della morte di Alessandro e il lutto che ne portarono i popoli vinti.

⁴⁷ Alessandro sposò infatti nel 327 a.C. Rossane (347-310), figlia di Ossiarte, satrapo della Battriana, e nel 324, a Susa, Statira (339/340-323), figlia di Dario III, e Parisatide, figlia di Artaserse III Oco, mentre ottanta ufficiali macedoni sposavano altrettante nobili persiane: cfr. Arriano, *Anabasi*, IV, 19.

⁴⁸ In *EL57* si ha qui la seguente nota: «Si veda Arriano, *De exped. Alex.*, lib. VII [*Anabasi*, VII, 4, 4-8]».

⁴⁹ *EL48*: «Per non spossare troppo».

⁵⁰ In *EL57* è qui inserita la seguente nota: «I re di Siria, abbandonando il piano dei fondatori dell'impero, vollero obbligare gli Ebrei a prendere i costumi dei Greci; il che arrecò al loro Stato terribili scosse».

⁵¹ In *EL57* quest'ultimo cpv. è in nota: cfr. nota 50. Sempre in *EL57* il capitolo in questione così prosegue: «Non soltanto lasciò ai popoli vinti i loro costumi; lasciò loro anche le leggi civili, e spesso persino i re ed i governatori che vi aveva trovato. Metteva i Macedoni alla testa delle truppe, e gente del posto a capo dei governi, poiché preferiva correre il rischio di qualche infedeltà particolare (il che talvolta gli accadde) che di una rivolta generale. Rispettò le antiche tradizioni e tutti i monumenti della gloria o della vanità dei popoli. I re di Persia avevano distrutto i templi dei Greci, dei Babilonesi e degli Egizi: egli li ricostruì; poche furono le nazioni che a lui si sottomisero sui cui altari egli non fece dei sacrifici. Sembrava che non si fosse fatto conquistatore che per divenire il monarca particolare di ciascuna nazione e il primo cittadino di ciascuna città. I Romani conquistarono tutto per tutto distruggere; egli, invece, volle tutto conquistare per tutto conservare e, in ogni paese che attraversò, le sue prime idee, i suoi primi progetti furono sempre di fare qualche cosa che potesse accrescerne la prosperità e la potenza. Ne trovò i primi mezzi nella grandezza del suo genio; i secondi nella sua frugalità ed economia personale; i terzi nella sua immensa prodigalità per le grandi cose. La sua mano era chiusa per le spese private, ma si apriva per quelle pubbliche. Se si trattava di amministrare la sua casa, egli era un Macedone; se si trattava di pagare i debiti dei soldati, di far partecipi della sua conquista i Greci, di provvedere alla fortuna di ognuno degli uomini del suo esercito, egli era Alessandro. ¶Commise due cattive azioni: bruciò Persepoli e uccise Clito. Le rese celebri con il suo pentimento: cosicché le sue azioni criminali vennero dimenticate, per ricordare invece il suo rispetto per la virtù; cosicché furono considerate disgrazie piuttosto che sue responsabilità; cosicché la posterità ritrovò la bellezza del suo animo quasi a fianco dei suoi furori e delle sue debolezze; cosicché fu necessario compiangerlo, e divenne impossibile odiarlo. ¶Lo paragonerò a Cesare. Quando Cesare volle imitare i re asiatici, esasperò i Romani per pura ostentazione; quando Alessandro volle imitare i re asiatici, fece una cosa che rientrava nel suo piano di conquista». Dopo «Macedoni» si ha la seguente nota: «Si veda Arriano, *De exped. Alex.*, libro III [per es.: *Anabasi*, III, 5, 16] e altri»; dopo «ricostruire»: «*Ibid.* [Arriano, *Anabasi*, III, 16, 4-5]»; dopo «personale»: «*Ibid.*, lib. VII [Arriano, *Anabasi*, VII, 9, 9]».

⁵² In *EL57* è il cap. 13. Con qualche differenza formale, il cap. si trova anche in *P* 774, dove è preceduto dalle seguenti frasi: «La Svezia ha fatto, da circa un secolo, grandi cose. Ma le sue risorse si esauriscono facilmente: la povertà le impedisce di porre rimedio alle sue perdite. I suoi vicini la temono e i suoi nemici dichiarati sono sempre incoraggiati da nemici segreti. Essa non è adatta che a servire ai disegni di un qualche grande Stato. Ma, se ottiene dei successi, è ben presto fermata da quella stessa potenza che la fa agire».

⁵³ Su Carlo XII, cfr. *LP* CXXII (CXXVII), p. ???; *Réflexions sur les caractères de quelques princes*, § I, in Masson, III, p. 538; *P* 140, 734, 1656 e 744, dove si legge: «Si potrebbe paragonare Carlo XII, re di Svezia, a quel ciclope della mitologia che aveva una grandissima forza, ma che era cieco. Quel medesimo re, dopo aver a lungo abusato dei suoi successi, fu meno che uomo nella sventura, cioè in quella condizione di vita in cui bisognerebbe essere più che uomini. Egli rimase sempre nel miracoloso, e mai nel vero; fu enorme e non grande». Vedi anche V, 14 e note 48-49, pp. ???, ???. Ovviamente M. conosceva l'*Histoire de Charles XII* (1731) di Voltaire, di cui però non pare esserci traccia in questo capitolo dell'*EL*. Peraltro, il suo giudizio sull'opera e sul suo autore è piuttosto severo: cfr. *P* 641.

⁵⁴ In *EL57* la frase è così modificata: «ma non si possono fronteggiare circostanze che nascono continuamente dalla natura delle cose».

⁵⁵ Nelle già citate (cfr. nota 53) *Réflexions sur les caractères de quelques princes* lo definisce «una brutta copia di Alessandro».

⁵⁶ Agesilao II di Sparta (444-360 a.C.).

⁵⁷ Allusione alla ritirata dei Diecimila mercenari greci narrata da Senofonte nella sua *Anabasi*.

⁵⁸ Allusione alla religione dei Guebri, su cui anche altrove M. esprime un giudizio favorevole: cfr. XIV, 8, e XXIV, 11, 20, 26.

⁵⁹ Ms.: «Quando un monarca compie una grande conquista» (*MsEL*, I, p. 210).

⁶⁰ Allusione alla dinastia cino-mancese dei Qing (1644-1911), e in particolare all'imperatore Kang-hsi (1654-1722).

⁶¹ Cfr. Du Halde, *Description de la Chine*, t. I, «Première Ville capitale de la Province & de tout l'Empire», pp. 119-120, e *Geogr.*, p. 157.

⁶² Cfr. Du Halde, *Description de la Chine*, t. II, «De l'ancienneté & de l'étendue de la Monarchie Chinoise», p. 6, e *Geogr.*, p. 207.

⁶³ Cfr. VIII, 19 e P 1746.

⁶⁴ L'idea di una milizia personale è già in Platone, che però parla del tiranno: *Repubblica*, VIII, 566d-568e.

⁶⁵ Ms.: «Si tratta di una milizia particolare che deve ecc.» (*MsEL*, I, p. 211).

⁶⁶ Cfr. P 1709.

⁶⁷ Cfr. Du Halde, *Description de la Chine*, t. II, «Du Gouvernement militaire, des forces de l'Empire ecc.», p. 45, e *Geogr.*, p. 215.

⁶⁸ Cfr. Rycaut, *Empire Ottoman*, pp. 408 e 445-457 (sui giannizzeri).

⁶⁹ Cfr. Charlevoix, *Histoire du Japon*, t. I, «Livres préliminaires», cap. X, p. 83.

⁷⁰ Cfr. IX, 4.

⁷¹ Testo differente nel Ms., poi cancellato: «Lo Stato dispotico non ha bisogno di fare conquiste se non vuole divenire più dispotico e più debole; qualora fa delle conquiste è bene, come abbiamo detto, che gli Stati conquistati diventino vassalli» (*MsEL*, I, p. 211).

⁷² Scià di Persia, detto anche Tahmāsp Qoli Khān (1688-1747), fondatore della dinastia *Afshar*. Il 24 febbraio 1739 sconfisse l'esercito moghul nella Battaglia di Karnal e il 20 marzo dello stesso anno conquistò Delhi. Se ne ripartì portando con sé un favoloso bottino (tra cui un grosso diamante, il *Koh-i Noor*, e un trono a forma di pavone in oro massiccio tempestato di pietre preziose). Lasciò sul trono l'imperatore moghul Muhammad Shah (1702-1748). Anche in *Romains* (IV, *in fine*) M. elogia Nadir Shah, ma per la condotta tenuta nei confronti dei suoi soldati dopo la conquista di Delhi. La sua fonte d'informazione, al riguardo, è l'*Histoire de Thamas Kouli Kahn* di De Claustre, pp. 364-431 (sulla conquista del Gran Mogol). Un cenno a questo scià è anche in P 1729 e in *Spicil.* nn° 620, 722.

⁷³ Nel Ms. è aggiunto, e poi cancellato, anche l'esempio di Alessandro Magno: «Alessandro lasciò il trono alla maggior parte dei re indiani che aveva soggiogati» (*MsEL*, I, p. 211). Un analogo accostamento tra i due conquistatori, ma in merito ad un altro tema, è proposto in P 1729.

LIBRO UNDICESIMO

SULLE LEGGI CHE FORMANO LA LIBERTÀ POLITICA NEL SUO RAPPORTO CON LA COSTITUZIONE

CAPITOLO I

Idea generale

Distinguo le leggi che formano la libertà politica nel suo rapporto con la costituzione, da quelle che la formano nel suo rapporto con il cittadino. Le prime saranno l'argomento di questo libro; tratterò delle seconde nel libro successivo.

CAPITOLO II

Diversi significati dati alla parola libertà

Non c'è parola che abbia ricevuto maggior numero di significati diversi, e che abbia colpito gli spiriti in tante diverse maniere, come quella di *libertà*. Gli uni l'hanno scambiata per la facilità di deporre colui al quale avevano conferito un potere tirannico; gli altri, per la facoltà di eleggere colui al quale devono obbedire; altri, per il diritto di essere armati e di poter esercitare la violenza; altri ancora, per il privilegio di non essere governati che da un uomo della propria nazione, o dalle proprie leggi^a. Un certo popolo ha preso per molto tempo la libertà per l'uso di portare una lunga barba^b. Certuni hanno riferito questo termine a una determinata forma di governo e ne hanno escluso le altre. Coloro che avevano sperimentato il governo repubblicano, l'hanno posta in questo governo; coloro che avevano goduto del governo monarchico, l'hanno posta nella monarchia^c. Insomma, ciascuno ha chiamato *libertà* il governo conforme ai propri costumi o alle proprie inclinazioni; e, siccome in una repubblica non si hanno sempre davanti agli occhi, e in una maniera così immediata, gli strumenti dei mali di cui ci si lamenta, e le leggi stesse sembra parlino di più, e gli esecutori delle leggi di meno, si pone di solito la libertà nelle repubbliche, e la si esclude dalle monarchie. Infine, poiché nelle democrazie il popolo sembra più o meno fare ciò che vuole, la si è *voluta* attribuire a questi tipi di governo, e si è confuso il potere del popolo con la libertà del popolo.

CAPITOLO III

^a «Ho copiato», dice Cicerone, «l'editto di Scevola, che permette ai Greci di risolvere le loro controversie secondo le loro leggi: il che fa sì che essi si considerano popoli liberi» [*Epistulae ad Atticum*, VI, 1, 15, vol. I, p. 523].

^b I Moscoviti non potevano sopportare che lo zar Pietro [I] gliela facesse tagliare. [Cfr. XIX, 14.]

^c I Cappadoci rifiutarono lo Stato repubblicano offerto loro dai Romani. [Cfr. *LP* CXXXI, p. ???.]

Che cos'è la libertà

È vero che nelle democrazie il popolo sembra fare ciò che vuole; ma la libertà politica non consiste affatto nel fare ciò che si vuole. In uno Stato, vale a dire in una società nella quale esistono delle leggi, la libertà non può consistere che nel poter fare ciò che si deve volere, e nel non essere costretti a fare ciò che non si deve volere.

Bisogna avere ben chiaro in mente che cosa sia l'indipendenza e che cosa sia la libertà. La libertà è il diritto di fare tutto ciò che le leggi permettono; e se un cittadino potesse fare ciò che esse proibiscono, non ci sarebbe più libertà, perché tutti gli altri avrebbero del pari questo potere¹.

CAPITOLO IV

Continuazione dello stesso argomento

La democrazia e l'aristocrazia non sono Stati liberi per loro natura. La libertà politica non si trova che nei governi moderati. Tuttavia non sempre è negli Stati moderati: vi è soltanto quando non si abusa del potere; ma è un'esperienza eterna che ogni uomo, avendo in mano il potere, sia portato ad abusarne²; va avanti fino a quando non trova limiti. Chi lo direbbe! La virtù stessa ha bisogno di limiti³.

Perché non si possa abusare del potere, bisogna che, per la disposizione delle cose, il potere arresti il potere. Una costituzione può esser tale che nessuno sia costretto a fare le cose alle quali la legge non lo obbliga, e a non fare quelle che la legge gli permette⁴.

CAPITOLO V

Sul fine dei diversi Stati

Per quanto tutti gli Stati abbiano in generale lo stesso fine, che è quello di conservarsi, ogni Stato ne ha tuttavia uno che gli è peculiare. L'ingrandimento era il fine di Roma⁵; la guerra, quello di Sparta⁶; la religione, quello delle leggi ebraiche; il commercio, quello di Marsiglia⁷; la tranquillità pubblica, quello delle leggi della Cina^d; la navigazione, quello delle leggi dei Rodiesi; la libertà naturale è lo scopo dell'ordinamento dei selvaggi⁸; in generale, le delizie del principe, quello degli Stati dispotici; la gloria personale e quella dello Stato, lo scopo delle monarchie⁹; l'indipendenza di ogni individuo è lo scopo delle leggi della Polonia e, di conseguenza, l'oppressione di tutti^e.

^d È lo scopo naturale di uno Stato che non ha nemici esterni, o che crede di averli arrestati con delle muraglie. [Cfr. XIX, 16, 19-20.]

^e Inconveniente del *liberum veto*. [Nella Polonia anteriore alle spartizioni, il *liberum veto* era una consuetudine presente nella Dieta per cui, se un nobile si opponeva a una decisione dell'assemblea, la discussione veniva riaperta fino al raggiungimento dell'unanimità. L'estensione e poi l'abuso di tale diritto fu un aspetto essenziale, dal XVII secolo, della crescente anarchia interna che determinò la decadenza dello Stato polacco. Per la prima volta il *liberum veto* fu applicato nel 1652; cadde in disuso dopo il 1764.]

Vi è anche una nazione al mondo che ha per scopo diretto della propria costituzione la libertà politica. Esamineremo i principi sui quali essa la fonda. Se sono buoni, la libertà vi apparirà come in uno specchio¹⁰.

Per scoprire la libertà politica nella costituzione, non occorre un grande sforzo. Se si può vederla dove essa è, se la si è trovata, perché cercarla?

CAPITOLO VI¹¹

*Sulla costituzione dell'Inghilterra*¹²

Esistono in ogni Stato tre tipi di poteri: il potere legislativo, il potere esecutivo delle cose che dipendono dal diritto delle genti, e il potere esecutivo di quelle che dipendono dal diritto civile.

In base al primo di questi poteri, il principe, o il magistrato, fa leggi per sempre o per qualche tempo, e corregge o abroga quelle esistenti. In base al secondo, fa la pace o la guerra, invia o riceve ambascerie, stabilisce la sicurezza, previene le invasioni. In base al terzo, punisce i delitti o giudica le liti dei privati. Quest'ultimo potere sarà chiamato il potere giudiziario, e l'altro semplicemente potere esecutivo dello Stato.

La libertà politica, in un cittadino, consiste in quella tranquillità di spirito che proviene dall'opinione che ciascuno ha della propria sicurezza; e, perché questa libertà esista, bisogna che il governo sia tale che un cittadino non possa temere un cittadino¹³.

Quando nella stessa persona, o nello stesso corpo di magistratura, il potere legislativo è unito al potere esecutivo, non vi è libertà, perché si può temere che lo stesso monarca, o lo stesso senato¹⁴, facciano leggi tiranniche per eseguirle tirannicamente.

Non vi è nemmeno libertà se il potere giudiziario non è separato dal potere legislativo e dall'esecutivo. Se esso fosse unito al potere legislativo, il potere sulla vita e sulla libertà dei cittadini sarebbe arbitrario, perché il giudice sarebbe al tempo stesso legislatore. Se fosse unito al potere esecutivo, il giudice potrebbe avere la forza di un oppressore.

Tutto sarebbe perduto se lo stesso uomo, o lo stesso corpo di maggiori, o di nobili, o di popolo, esercitasse questi tre poteri: quello di fare le leggi, quello di eseguire le risoluzioni pubbliche e quello di giudicare i delitti o le controversie tra i privati.

Nella maggior parte dei regni dell'Europa il governo è moderato, perché il principe, che detiene i due primi poteri, lascia ai suoi sudditi l'esercizio del terzo¹⁵. Presso i Turchi, dove questi tre poteri sono riuniti nella persona del sultano, regna uno spaventoso dispotismo¹⁶.

Nelle repubbliche italiane, dove questi tre poteri sono riuniti, la libertà si trova in misura minore che nelle nostre monarchie. Così il governo ha bisogno, per mantenersi, di mezzi altrettanto violenti di quelli del governo dei Turchi: lo dimostrano gli inquisitori di Stato^f e la cassetta dove ogni delatore può, in qualsiasi momento, gettare con un biglietto la sua accusa¹⁷.

Considerate quale possa essere la situazione di un cittadino in queste repubbliche. Lo stesso corpo di magistratura detiene, come esecutore delle leggi, tutto il potere che si è conferito come legislatore. Può quindi devastare lo Stato con le sue volontà generali, e, siccome detiene anche il potere giudiziario, può distruggere qualunque cittadino con le sue volontà particolari.

Tutto il potere vi è riunito; e, sebbene non vi sia alcuna pompa esteriore che riveli un principe dispotico, lo si avverte in ogni istante.

^f A Venezia.

Così i principi che hanno voluto rendersi dispotici hanno sempre incominciato col riunire nella loro persona tutte le magistrature; e parecchi re d'Europa, tutte le grandi cariche del loro Stato.

Sono più che convinto che la pura aristocrazia ereditaria delle repubbliche italiane non corrisponda esattamente al dispotismo dell'Asia. La moltitudine dei magistrati mitiga talvolta la magistratura; non tutti i nobili concorrono sempre agli stessi disegni; vi si formano diversi organismi che si moderano a vicenda. Così, a Venezia, il Gran Consiglio ha in mano la legislazione; i Pregadi¹⁸, l'esecuzione; le Quarantie, il potere giudiziario¹⁹. Ma il male è che questi differenti organismi sono formati da magistrati dello stesso corpo, dal che risulta quasi un potere unico.

Il potere giudiziario non dev'essere attribuito a un senato²⁰ permanente, ma dev'essere esercitato da persone tratte dal seno del popolo⁸, in determinati periodi dell'anno, secondo la maniera prescritta dalla legge, per formare un tribunale che resti in carica solo per il periodo che la necessità richiede.

In questo modo il potere giudiziario, così terribile tra gli uomini, non essendo legato né a una determinata condizione, né a una determinata professione, diventa, per così dire, invisibile e nullo. Non si hanno continuamente dei giudici davanti agli occhi; e si teme la magistratura, non già i magistrati.

Bisogna inoltre che, nelle accuse gravi, l'imputato, conformemente alla legge, si scelga i giudici; o per lo meno che possa ricusarne un numero così elevato che quelli che rimangono siano reputati essere di sua scelta²¹.

Gli altri due poteri potrebbero essere conferiti piuttosto a magistrati o a corpi permanenti, perché non vengono esercitati nei riguardi di alcun privato: non essendo, l'uno, che la volontà generale dello Stato, e l'altro, che l'esecuzione di questa volontà generale.

Ma, se i tribunali non devono essere fissi, i giudizi devono esserlo a tal punto da non essere altro che un testo preciso della legge²². Se fossero un'opinione particolare del giudice, si vivrebbe nella società senza sapere esattamente gli impegni che vi si contraggono.

Bisogna altresì che i giudici siano della stessa condizione dell'accusato, o suoi pari, affinché questi non possa mettersi in testa di essere caduto nelle mani di persone inclini a fargli violenza.

Se il potere legislativo lascia a quello esecutivo il diritto di imprigionare i cittadini che possono dare cauzione della loro condotta, non c'è più libertà, a meno che essi non vengano arrestati per rispondere senza indugio a un'accusa che la legge ha reso passibile di pena capitale; nel qual caso sono realmente liberi, perché non sono sottomessi che al potere della legge.

Ma se il potere legislativo si credesse in pericolo per qualche congiura segreta contro lo Stato, o per qualche intesa con i nemici esterni, potrebbe, per un periodo breve e limitato di tempo, permettere al potere esecutivo di far arrestare i cittadini sospetti²³, i quali perderebbero la loro libertà per un momento unicamente per riuscire a conservarla per sempre.

È questo il solo mezzo conforme alla ragione per supplire alla magistratura tirannica degli efori e agli inquisitori di Stato di Venezia, che sono altrettanto dispotici²⁴.

Poiché in uno Stato libero ogni uomo, che si suppone abbia uno spirito libero, deve governarsi da sé, bisognerebbe che il corpo del popolo avesse il potere legislativo; ma, siccome ciò è impossibile nei grandi Stati, ed è soggetto a molti inconvenienti nei piccoli, bisogna che il popolo faccia per mezzo dei suoi rappresentanti tutto ciò che non può fare da sé²⁵.

Si conoscono molto meglio i bisogni della propria città che quelli delle altre città, e si giudica meglio la capacità dei propri vicini che quella degli altri compatrioti. Non bisogna dunque

⁸ Come ad Atene. [Cfr. Aristotele, *Costituzione degli Ateniesi*, LXIII; Id., *Politica*, II, 1274a 1-22; P 908.]

che i membri del corpo legislativo siano tratti in generale dal corpo della nazione, ma conviene che, in ciascun luogo importante, gli abitanti si scelgano un rappresentante.

Il grande vantaggio di avere dei rappresentanti è che essi sono capaci di discutere gli affari. Il popolo non ne è affatto in grado, e questo costituisce uno dei grandi inconvenienti della democrazia²⁶.

Non è necessario che i rappresentati, i quali hanno ricevuto da chi li ha scelti un'istruzione generale, ne ricevano anche una particolare su ciascun affare²⁷, come si pratica nelle diete della Germania. È vero che, in questo modo, la parola dei deputati sarebbe più diretta espressione della voce della nazione; ma ciò porterebbe a lungaggini infinite, renderebbe ciascun deputato padrone di tutti gli altri e, nei casi più urgenti, tutta la forza della nazione potrebbe venire arrestata da un capriccio²⁸.

Quando i deputati, dice ottimamente Sidney, rappresentano un corpo di popolo, come in Olanda, essi devono rendere conto a coloro che li hanno eletti, ma è un'altra cosa quando sono designati dai borghi, come avviene in Inghilterra²⁹.

Tutti i cittadini, nei diversi distretti, devono avere il diritto di dare il loro voto per scegliere il rappresentante, eccetto quelli che si trovano in una così bassa condizione da essere reputati privi di volontà propria³⁰.

La maggior parte delle antiche repubbliche aveva un grande difetto: il popolo, cioè, deteneva il diritto di prendervi delle risoluzioni attive, le quali comportano una certa esecuzione, cosa di cui è del tutto incapace. Esso non deve aver parte al governo che per scegliere i propri rappresentanti, il che è pienamente alla sua portata³¹. Poiché, se sono poche le persone che conoscono l'esatto grado di capacità degli uomini, ognuna di esse è tuttavia in grado di sapere, in generale, se colui che sceglie è più illuminato della maggior parte degli altri.

Il corpo rappresentativo non deve essere neppure esso scelto per prendere risoluzioni attive, cosa che non farebbe bene, ma per promulgare leggi, o per controllare se quelle che ha emanato sono state ben poste in esecuzione, cosa che può fare benissimo, e che, anzi, è il solo a poter far bene.

Esistono sempre, in uno Stato, persone illustri per nascita, ricchezza od onori; ma se venissero confuse tra il popolo, e non avessero che una voce come quella degli altri, la libertà comune sarebbe la loro schiavitù, e non avrebbero alcun interesse a difenderla, perché la maggior parte delle risoluzioni sarebbe contro di loro. La parte che essi hanno nella legislazione deve dunque essere proporzionata agli altri vantaggi di cui essi godono nello Stato: ciò accadrà se formeranno un corpo che avrà il diritto di arrestare le iniziative del popolo, come il popolo ha il diritto di arrestare le loro.

Perciò il potere legislativo verrà affidato e al corpo dei nobili e al corpo che sarà scelto per rappresentare il popolo; sia l'uno sia l'altro avranno le proprie riunioni e le proprie deliberazioni separatamente, e punti di vista e interessi indipendenti.

Dei tre poteri di cui abbiamo parlato, quello giudiziario è in certo senso nullo. Non ne restano che due, e, siccome hanno bisogno di un potere regolatore che li moderi, la parte del corpo legislativo composta di nobili è adattissima a produrre questo effetto.

Il corpo dei nobili deve essere ereditario. Lo è prima di tutto per sua natura; e d'altra parte bisogna che abbia un grandissimo interesse a conservare le proprie prerogative, odiose di per sé, e che, in uno Stato libero, devono sempre essere in pericolo.

Ma, poiché un potere ereditario potrebbe essere indotto a seguire i suoi interessi particolari e a dimenticare quelli del popolo, bisogna che nelle cose in cui si ha sommo interesse a corromperlo, come nelle leggi che concernono l'imposizione dei tributi, esso prenda parte alla legislazione soltanto con la sua facoltà di impedire, e non con quella di statuire.

Chiamo *facoltà di statuire* il diritto di ordinare da sé, o di correggere ciò che è stato ordinato da un altro. Chiamo *facoltà di impedire* il diritto di render nulla una risoluzione presa da qualcun altro. Era questo il potere dei tribuni romani. E per quanto chi ha la facoltà di impedire possa avere anche il diritto di approvare, questa approvazione non è altro che una dichiarazione di non fare uso della facoltà di impedire, e deriva da tale facoltà.

Il potere esecutivo deve essere nelle mani di un monarca, perché questa parte del governo, che ha quasi sempre bisogno di un'azione istantanea, è amministrata meglio da uno che da parecchi³²; mentre ciò che dipende dal potere legislativo è spesso ordinato meglio da parecchi che da uno solo.

Se non ci fosse monarca, e il potere esecutivo fosse affidato a un certo numero di persone tratte dal corpo legislativo, non ci sarebbe più libertà, perché i due poteri si troverebbero riuniti, le stesse persone avendo talvolta parte, e potendo prenderla in ogni momento, all'una e all'altra attività³³.

Se il corpo legislativo rimanesse per un tempo considerevole senza riunirsi, non ci sarebbe più libertà. Perché si verificherebbe una di queste due cose: o non ci sarebbero più risoluzioni legislative, e lo Stato cadrebbe nell'anarchia; o queste risoluzioni verrebbero prese dal potere esecutivo, ed esso diventerebbe assoluto.

Sarebbe inutile che il corpo legislativo fosse sempre riunito. Sarebbe scomodo per i rappresentanti, e impegnerebbe inoltre troppo il potere esecutivo, il quale penserebbe non già a eseguire, ma a difendere le sue prerogative e il diritto che ha di eseguire.

Di più, se il corpo legislativo rimanesse continuamente riunito, potrebbe capitare che non si facesse che sostituire con nuovi deputati quelli che muoiono; e, in questo caso, una volta che il corpo legislativo fosse corrotto, il male sarebbe senza rimedio. Quando diversi corpi legislativi si succedono gli uni agli altri, il popolo, che ha cattiva opinione del corpo legislativo in carica, ripone giustamente le speranze in quello che lo seguirà. Ma, se il corpo fosse sempre lo stesso, il popolo, una volta vistolo corrotto, non spererebbe più nulla dalle sue leggi; diverrebbe preda del furore, o cadrebbe nell'apatia.

Il corpo legislativo non deve riunirsi di propria iniziativa, perché si suppone che un corpo abbia volontà soltanto quando è riunito, e, se non si riunisse per decisione unanime, non si riuscirebbe a dire quale parte compone realmente il corpo legislativo, se quella riunita o l'altra. Se avesse il diritto di aggiornarsi da sé, potrebbe accadere che non si aggiornasse mai, e ciò sarebbe pericoloso nel caso in cui volesse attentare al potere esecutivo. D'altronde, vi sono periodi più opportuni di altri per la convocazione del corpo legislativo: bisogna dunque che sia il potere esecutivo a regolare il periodo convocazione e della durata di queste assemblee, in rapporto alle circostanze che gli sono note³⁴.

Se il potere esecutivo non ha il diritto di arrestare³⁵ le iniziative del corpo legislativo, quest'ultimo diverrà dispotico; poiché, dal momento che potrà conferirsi tutto il potere che vorrà, annienterà tutti gli altri poteri.

Ma non bisogna che il potere legislativo abbia reciprocamente la facoltà di arrestare il potere esecutivo. Infatti, poiché l'esecuzione ha limiti per sua stessa natura, è inutile limitarla; senza

contare che il potere esecutivo si esercita sempre³⁶ su cose del momento. Il potere dei tribuni romani era difettoso appunto perché arrestava non solo la legislazione, ma anche l'esecuzione, e ciò causava grandi mali.

Ma se, in uno Stato libero, il potere legislativo non deve avere il diritto di arrestare il potere esecutivo, ha però il diritto, e deve avere la facoltà, di esaminare in quale modo le leggi che ha promulgato siano state eseguite³⁷; ed è il vantaggio che ha un governo di questo tipo su quello di Creta e di Sparta, dove i cosmi³⁸ e gli efori³⁹ non rendevano conto della loro amministrazione.

Ma, quale che sia questo esame, il corpo legislativo non deve avere il potere di giudicare la persona, e di conseguenza la condotta⁴⁰ di chi esegue. La sua persona deve essere sacra⁴¹, perché, essendo egli necessario allo Stato affinché il corpo legislativo non diventi tirannico, nel momento in cui fosse accusato o giudicato, non vi sarebbe più libertà.

In tal caso lo Stato non sarebbe affatto una monarchia, ma una repubblica non libera⁴². Tuttavia, siccome chi esegue non può agire male se non ha dei cattivi consiglieri, che odiano le leggi come ministri, benché esse li favoriscano come uomini, questi ultimi possono essere ricercati e puniti. E questo è il vantaggio di un simile governo su quello di Cnido, dove, poiché la legge non permetteva di chiamare in giudizio gli amnioni^h, neppure dopo il loro periodo di amministrazioneⁱ, il popolo non poteva mai farsi rendere conto delle ingiustizie che gli venivano arrecate.

Sebbene, in generale, il potere giudiziario non debba essere unito ad alcuna parte di quello legislativo, questo principio è soggetto a tre eccezioni, fondate sull'interesse particolare di chi deve essere giudicato.

I grandi sono sempre esposti all'invidia; e, se fossero giudicati dal popolo, potrebbero trovarsi in pericolo, e non godrebbero del privilegio, che in uno Stato libero ha anche l'ultimo dei cittadini, di essere giudicati dai suoi pari. Bisogna dunque che i nobili siano fatti comparire non dinanzi ai tribunali ordinari della nazione, ma davanti a quella parte del corpo legislativo che è composta di nobili.

Potrebbe accadere che la legge, la quale è allo stesso tempo chiaroveggente e cieca, fosse, in certi casi, troppo severa. Ma i giudici della nazione sono soltanto, come abbiamo detto, la bocca che pronuncia le parole della legge, esseri inanimati che non ne possono moderare né la forza né il rigore. È dunque quella parte del corpo legislativo che, come abbiamo or ora detto, è, in un'altra occasione, un tribunale necessario, che deve esserlo pure in questo caso; spetta alla sua suprema autorità moderare la legge in favore della legge stessa, pronunciandosi meno severamente di essa.

Potrebbe anche accadere che qualche cittadino, negli affari pubblici, violasse i diritti del popolo e commettesse delitti che i magistrati costituiti non sapessero o non volessero punire. Ma, in generale, il potere legislativo non può giudicare, e lo può ancor meno in questo caso particolare, in cui esso rappresenta la parte interessata, cioè il popolo. Non può dunque essere che accusatore. Ma davanti a chi accuserà? Andrà ad abbassarsi davanti ai tribunali della legge, che gli sono inferiori, e

^h Erano magistrati che il popolo eleggeva ogni anno. Si veda Stefano di Bisanzio [*Ethnika*, 686]. [Dell'opera del geografo bizantino M. possedeva questo esemplare: *Stephani Bysantini De urbibus cum latinâ versione Abrahami Berchelii*, Lugduni Batavorum, Haaring, 1694: cfr. *Catalogue*, n° 2645. *Amnemoni*, dal greco ἀμνήμονες, *coloro che non hanno nessuna facoltà di richiamare alla memoria*, cioè di non essere obbligati a rendere conto del loro operato: cfr. in tal senso Plutarco, *Questioni greche*, 4, p. 27 («amnemoni perché, come si potrebbe congetturare, non erano sottoponibili a rendiconto»), e, sulla sua scia, J. Bodin, *Les six livres de la république*, I, 8, pp. 349-350, e Grozio, *De iure belli ac pacis*, I, 3, 8.]

ⁱ Si potevano accusare i magistrati romani dopo lo scadere della loro magistratura. Si veda l'affare del tribuno Genucio in Dionigi di Alicarnasso [*Antichità*], liv. IX [IX, 27, 2-4]. [Tito Genucio fu tribuno della plebe nel 476 a.C.]

del resto composti di individui che, essendo anch'essi popolo, sarebbero condizionati dall'autorità di un così grande accusatore? No: bisogna, per conservare la dignità del popolo e la sicurezza del singolo, che la parte legislativa del popolo accusi davanti alla parte legislativa dei nobili, la quale non ha né i suoi stessi interessi né le stesse passioni.

È il vantaggio che ha questo governo sulla maggior parte delle repubbliche antiche, nelle quali si verificava l'abuso che il popolo fosse allo stesso tempo giudice e accusatore.

Il potere esecutivo, come abbiamo detto, deve prendere parte alla legislazione in base alla sua facoltà di impedire, in assenza della quale sarebbe presto spogliato delle sue prerogative. Ma se il potere legislativo prende parte all'esecuzione, il potere esecutivo sarà ugualmente perduto.

Se il monarca prendesse parte alla legislazione con la facoltà di statuire, non ci sarebbe più libertà. Ma, dal momento che è però necessario che prenda parte all'attività legislativa per difendersi, bisogna che vi partecipi con la facoltà di impedire.

La causa del cambiamento del governo a Roma fu che il senato, il quale aveva una parte del potere esecutivo, e i magistrati, i quali detenevano l'altra, non possedevano, come il popolo, la facoltà di impedire.

Ecco dunque la costituzione fondamentale del governo di cui siamo parlando. Essendovi il corpo legislativo composto di due parti, l'una terrà a freno l'altra grazie alla reciproca facoltà di impedire. Entrambe saranno vincolate dal potere esecutivo, il quale lo sarà a sua volta da quello legislativo.

Questi tre poteri dovrebbero rimanere in stato di riposo, o di inazione. Ma, poiché per il necessario movimento delle cose sono costretti ad agire, saranno costretti a farlo di concerto.

Il potere esecutivo, non facendo parte di quello legislativo se non per la sua facoltà di impedire, non può intromettersi nel dibattito degli affari. Non è neppure necessario che proponga delle risoluzioni, perché, potendo sempre disapprovarle, può rigettare le decisioni delle proposte che avrebbe voluto non si fossero fatte.

In alcune repubbliche antiche, in cui il popolo in corpo dibatteva degli affari, era naturale che il potere esecutivo li proponesse e li discutesse con lui; in mancanza di ciò si sarebbe verificata una strana confusione nelle risoluzioni.

Se il potere esecutivo statuisce sulla riscossione delle finanze pubbliche diversamente che attraverso il suo consenso, non ci sarà più libertà, perché legifererà proprio nella parte più importante della legislazione.

Se il potere legislativo statuisce, non di anno in anno, ma per sempre, sulla riscossione delle entrate pubbliche, corre il rischio di perdere la propria libertà, perché il potere esecutivo non dipenderà più da esso, e quando si detiene un diritto simile per sempre, è piuttosto indifferente che sia il proprio o quello di un altro. Lo stesso accade se esso statuisce, non di anno in anno, ma per sempre, sulle forze di terra e di mare che deve affidare al potere esecutivo.

Affinché chi esegue non possa opprimere, bisogna che gli eserciti che gli sono affidati provengano dal popolo e abbiano lo stesso spirito del popolo, come avveniva a Roma fino ai tempi di [Gaio] Mario⁴³. E perché ciò avvenga, non ci sono che due maniere: o che coloro che vengono reclutati nell'esercito posseggano beni sufficienti per rispondere della propria condotta di fronte agli altri cittadini, e che siano arruolati soltanto per un anno, come avveniva a Roma; oppure che il potere legislativo possa sciogliere l'esercito quando vuole, qualora questo sia formato di truppe permanenti in cui per di più i soldati provengono dagli strati più bassi del popolo. È necessario

inoltre che i soldati abitino con i cittadini e che non vi siano né accampamenti separati, né caserme, né piazze d'armi.

Una volta costituito l'esercito, esso deve dipendere non direttamente dal corpo legislativo, bensì dal potere esecutivo; e ciò per la natura delle cose, perché il suo compito consiste più nell'agire che non nel deliberare.

È tipico del modo di pensare degli uomini il far più caso del coraggio che della timidezza, della prontezza che della prudenza, della forza che della riflessione. L'esercito disprezzerà quindi sempre un senato, mentre rispetterà i propri ufficiali. Non terrà in alcun conto gli ordini inviati da parte di un corpo composto di persone che riterrà timorose, e indegne perciò di comandarlo. Così, non appena l'esercito dipenderà unicamente dal corpo legislativo, il governo diverrà militare. E se mai è accaduto il contrario, è stato per effetto di qualche circostanza straordinaria, perché l'esercito è sempre separato dal corpo legislativo, perché è composto di parecchi contingenti che dipendono ciascuno dalla loro particolare provincia, perché le grandi città sono eccellenti piazzeforti, che si difendono grazie alla loro sola posizione, e dove non stanziavano truppe.

L'Olanda è ancora più al sicuro di Venezia; essa sommergerebbe le truppe ribelli, le farebbe morire di fame. Le truppe infatti non stanziavano nelle città che potrebbero offrire loro di che vivere, per cui il loro sostentamento è precario⁴⁴.

Se si leggerà la mirabile opera di Tacito sui costumi dei Germani^j, si vedrà che è da loro che gli Inglesi hanno tratto l'idea del loro governo politico. Questo bel sistema è stato trovato nei boschi.

Poiché tutte le cose umane hanno una fine, lo Stato di cui parliamo perderà la sua libertà, perirà⁴⁵. Roma, Sparta e Cartagine sono pur perite. Perirà quando il potere legislativo sarà più corrotto di quello esecutivo.

Non spetta a me esaminare se gli Inglesi godano attualmente di questa libertà, o meno. Mi basta affermare che essa è stabilita dalle loro leggi, e non chiedo di più.

Non pretendo con ciò di sminuire gli altri governi, né sostenere che questa libertà politica estrema⁴⁶ debba mortificare quelli che godono soltanto di una libertà moderata. Come potrei dire questo proprio io, convinto come sono che l'eccesso stesso della ragione non sia sempre desiderabile, e che gli uomini si adattano quasi sempre meglio alle soluzioni intermedie che a quelle estreme?

Harrington, nella sua *Oceana*⁴⁷, ha esaminato egli pure quale sia il livello più alto di libertà a cui possa essere portata la costituzione di uno Stato. Ma di lui si può dire che non ha cercato questa libertà se non dopo averla misconosciuta, e che ha costruito Calcedonia, avendo la riva di Bisanzio dinanzi agli occhi⁴⁸.

CAPITOLO VII

Sulle monarchie che conosciamo

Le monarchie che conosciamo⁴⁹ non hanno, come quella di cui abbiamo parlato, la libertà per fine diretto; esse non mirano che alla gloria dei cittadini, dello Stato e del principe⁵⁰. Ma da questa gloria

^j «I capi deliberano sulle cose di poco conto, tutta la nazione sulle cose più importanti: in modo però che gli affari di cui il popolo prende conoscenza, sono portati del pari davanti ai capi» [Tacito, *Germania*, 11]. [Si tratta di uno dei luoghi del libro tacitano più utilizzati nella cultura costituzionalistica dei secoli XVI-XVIII. Cfr. XVIII, 30.]

risulta uno spirito di libertà che, in questi Stati, può produrre cose altrettanto grandi, e forse contribuire alla felicità quanto la stessa libertà.

I tre poteri non vi sono distribuiti e fusi sul modello della costituzione di cui abbiamo parlato. Hanno ciascuno una distribuzione particolare, a seconda della quale si avvicinano più o meno alla libertà politica; e, se non vi si avvicinassero, la monarchia degenererebbe in dispotismo.

CAPITOLO VIII

Perché gli antichi non avevano un'idea ben chiara della monarchia

Gli antichi non conoscevano il governo fondato su un corpo di nobili, e ancor meno il governo fondato su un corpo legislativo formato dai rappresentanti di una nazione⁵¹. Le repubbliche della Grecia e dell'Italia erano città che avevano ciascuna il proprio governo, e che raccoglievano i rispettivi cittadini entro le proprie mura. Prima che i Romani inghiottissero tutte le repubbliche, non c'erano quasi re in nessun luogo, in Italia, in Gallia, in Spagna e in Germania; si trattava di piccole comunità o piccole repubbliche⁵². L'Africa stessa era sottomessa a una grande repubblica⁵³ e l'Asia Minore era occupata dalle colonie greche. Non esistevano dunque esempi di rappresentanti di città, né di assemblee di Stati; bisognava andare fino in Persia per trovare il governo di uno solo.

È vero che vi erano delle repubbliche federative; parecchie città inviavano deputati a un'assemblea. Ribadisco tuttavia che non esisteva nessuna monarchia del tipo di cui ho parlato.

Ecco come si formò il primo modello delle monarchie che conosciamo⁵⁴. Le nazioni germaniche che conquistarono l'Impero romano erano, come si sa, molto libere⁵⁵. Non c'è che da leggere in proposito l'opera di Tacito *Sui costumi dei Germani*. I conquistatori si sparsero per il paese; abitavano le campagne e, in misura minore, le città. Quando stavano in Germania, tutta la nazione poteva riunirsi in assemblea. Allorché si trovarono dispersi sul territorio conquistato, ciò non fu più possibile. Occorreva tuttavia che la nazione deliberasse sui suoi affari, come aveva fatto prima della conquista: lo fece quindi per mezzo dei rappresentanti. Ecco l'origine del governo gotico fra noi. Fu dapprima una mescolanza di aristocrazia e monarchia. Aveva come inconveniente che il basso popolo vi era schiavo⁵⁶. Si diffuse⁵⁷ poi la consuetudine di accordare lettere di affrancamento; e ben presto la libertà civile del popolo, le prerogative della nobiltà e del clero e il potere dei re si trovarono in tale concerto che non credo sia esistito sulla Terra un governo così ben temperato come lo fu questo, in ogni parte dell'Europa, fintanto si mantenne in vita. Ed è cosa mirabile che la corruzione del governo di un popolo conquistatore abbia formato il miglior tipo di governo che gli uomini abbiano⁵⁸ potuto immaginare^k.

CAPITOLO IX

Modo di pensare di Aristotele

^k Era un buon governo che aveva in sé la capacità di migliorare. [In *EL57* il contenuto di questa nota è collocato nel testo, dopo «schiavo.».]

Il disagio di Aristotele appare evidente quando tratta della monarchia¹. Egli ne stabilisce cinque specie⁵⁹: non le distingue in base alla forma della costituzione, ma in base a fatti accidentali, come le virtù o i vizi del principe⁶⁰, o in base a elementi estrinseci, come l'usurpazione della tirannide o la successione della tirannide.

Aristotele pone nel novero delle monarchie sia l'Impero persiano sia il regno di Sparta. Ma chi non vede che l'uno era uno Stato dispotico e l'altro una repubblica?

Gli antichi, che non conoscevano la distribuzione dei tre poteri nel governo di uno solo, non potevano farsi un'idea giusta della monarchia⁶¹.

CAPITOLO X

*Modo di pensare degli altri autori politici*⁶²

Per temperare il governo di uno solo, Aribba^m, re d'Epiro, non immaginò che una repubblica. I Molossi, non sapendo come limitare lo stesso potere, crearono due reⁿ: in questo modo si indeboliva lo Stato più che la carica; si volevano dei rivali e si ebbero dei nemici.

Due re non erano tollerabili che a Sparta; non vi formavano la costituzione, ma erano una parte della costituzione.

CAPITOLO XI

*Sui re dei tempi eroici presso i Greci*⁶³

Presso i Greci, nei tempi eroici, si stabilì una specie di monarchia che non durò^o. Quelli che avevano inventato delle arti, fatta la guerra per il popolo, riunito uomini dispersi, o che avevano dato loro delle terre, ottenevano il regno per sé e lo trasmettevano ai loro figli. Erano re, sacerdoti e giudici. È una delle cinque specie di monarchia di cui ci parla Aristotele^p, ed è la sola che possa dare l'idea della costituzione monarchica. Ma lo schema di questa costituzione è opposto a quello delle nostre odierne monarchie.

I tre poteri vi erano distribuiti in modo che il popolo aveva il potere legislativo^q, e il re il potere esecutivo col potere giudiziario; invece, nelle monarchie che noi conosciamo, il principe ha il potere esecutivo e il potere legislativo, o almeno una parte del legislativo, ma non giudica.

Nel governo dei re dei tempi eroici, i tre poteri erano mal distribuiti. Queste monarchie non potevano durare, perché, dal momento che il popolo deteneva il potere di legiferare, poteva, per il minimo capriccio, distruggere la monarchia, come fece dappertutto⁶⁴.

¹ *Politica*, lib. III, cap. XIV [1284b 35-1285b 33].

^m Si veda Giustino [*Epitome*], lib. XVII [XVII, 3, 12]. [Aribba regnò dal 357 al 343 a.C.]

ⁿ Aristotele, *Politica*, lib. V, cap. IX [V, 9, 1313a 24-26, dove però non si afferma che i Molossi avessero due re, come invece gli Spartani. Nondimeno, la caratteristica nella famiglia dei principi dei Molossi – gli Eacidi – era la diarchia: cfr. ad es. Plutarco, *Vita di Pirro*, 1-2, 5, e Pausania, *Graeciae descriptio*, I, 11, 2, 3, e, sul punto, G. De Sanctis, *La diarchia dei Molossi*, in Id., *Scritti minori*, vol. I, Roma, Ed. di Storia e Letteratura, 1966, pp. 9-18].

^o Aristotele, *Politica*, lib. III, cap. XIV [III, 14, 1285b 4-23].

^p *Ibid.* [Aristotele, *Politica*, III, 14, 1285b 4-23].

^q Si veda quanto dice Plutarco, *Vita di Teseo* [24-25]. Si veda altresì Tucidide [*Storie*], lib. I [I, 13].

Presso un popolo libero, e che deteneva il potere legislativo; presso un popolo racchiuso in una città, dove tutto ciò che vi è di odioso diventa ancora più odioso, il capolavoro della legislazione consiste nel saper ben collocare il potere giudiziario. Ma questo non poteva essere collocato peggio che nelle mani di chi aveva già il potere esecutivo. Da quel momento, il monarca diventava terribile, ma allo stesso tempo, siccome non aveva il potere legislativo, non poteva difendersi contro di esso: aveva troppo potere, e non ne aveva abbastanza.

Non si era ancora scoperto che la vera funzione del principe è di nominare i giudici, e non di giudicare di persona. La politica opposta rese insopportabile il governo di uno solo. Tutti quei re vennero scacciati. I Greci non compresero la vera distribuzione dei tre poteri nel governo di uno solo; la compresero soltanto nel governo di parecchi, e chiamarono questa specie di costituzione *politia*⁶⁵.

CAPITOLO XII⁶⁶

Sul governo dei re di Roma e come i tre i poteri vi furono distribuiti

Il governo dei re di Roma aveva qualche rapporto con quello dei re dei tempi eroici presso i Greci. Cadde, come gli altri, per il suo difetto generale⁶⁷; sebbene in se stesso, e nella sua natura particolare, fosse ottimo⁶⁸.

Per far conoscere questo tipo di governo, distinguerò quello dei primi cinque re, quello di Servio Tullio e quello di Tarquinio.

La corona era elettiva e, sotto i primi cinque re, il senato ebbe la parte maggiore nell'elezione.

Dopo la morte del re, il senato esaminava se fosse il caso di conservare la forma di governo stabilita. Se giudicava conveniente conservarla, nominava un magistrato^s, tratto dal suo seno, che eleggeva un re; il senato doveva approvare l'elezione; il popolo, confermarla; gli aruspici, garantirla. Se una di queste tre condizioni veniva a mancare, bisognava fare un'altra elezione.

La costituzione era monarchica, aristocratica e popolare; e tale fu l'armonia tra i poteri che, durante i primi regni, non si videro né invidie né dispute. Il re comandava gli eserciti e sovrintendeva ai sacrifici; aveva il potere di giudicare gli affari civili^t e penali^u; convocava il senato; riuniva il popolo in assemblea; gli sottoponeva alcuni affari e gli altri li sbrigava in collaborazione col senato^v.

^r Si veda Aristotele, *Politica*, lib. IV, cap. VIII [IV, 8, 1293b 10-1294b 40].

^s Dionigi di Alicarnasso [*Scripta historica*], lib. II, p. 120 [*Antichità*, II, 58, 3, p. 124], e lib. IV, pp. 242-243 [*Antichità*, IV, 40, 2, p. 251]. [Il magistrato cui si allude nel testo è l'interré.]

^t Si veda il discorso di Tanaquilla, in Tito Livio [*Ab Urbe condita*], lib. I, *Prima decade* [I, 41, 43]; e il regolamento di Servio Tullio in Dionigi di Alicarnasso [*Scripta historica*], lib. IV, p. 229 [*Antichità*, IV, 25, 2, pp. 236-237].

^u Si veda Dionigi di Alicarnasso [*Scripta historica*], lib. II, p. 118 [*Antichità*, II, 56, 3, p. 122], e [*Scripta historica*] lib. III, p. 171 [*Antichità*, III, 30, 1-6, pp. 177-178].

^v Fu in forza di un senatoconsulto che Tullo Ostilio fece distruggere Alba. Dionigi di Alicarnasso [*Scripta historica*], lib. III, pp. 167 e 172 [*Antichità*, III, 26, 6 e III, 31, 1-2, pp. 173, 178].

Il senato aveva una grande autorità. I re sceglievano spesso dei senatori per giudicare insieme con loro e non portavano davanti al popolo questioni che non fossero già stati esaminate^w nel senato.

Il popolo aveva il diritto di eleggere^x i magistrati, di approvare le nuove leggi e, quando il re lo permetteva, il diritto di dichiarare la guerra e di fare la pace. Non aveva il potere giudiziario. Quando Tullo Ostilio rinviò il giudizio di Orazio al popolo, ebbe ragioni particolari che si trovano in Dionigi di Alicarnasso^y.

La costituzione cambiò sotto^z Servio Tullio⁶⁹. Il senato non ebbe parte alcuna alla sua elezione: egli si fece proclamare dal popolo⁷⁰. Si spogliò dei giudizi^{aa} civili e si riservò solo quelli penali; sottopose direttamente al popolo tutte le questioni, lo alleviò delle tasse e ne addossò tutto il peso ai patrizi. Così, a mano a mano che indeboliva il potere regio e l'autorità del senato, aumentava il potere del popolo^{bb}.

Tarquinio non si fece eleggere né dal senato né dal popolo. Considerò Servio Tullio un usurpatore, e cinse la corona come per diritto ereditario⁷¹; sterminò la maggior parte dei senatori; non consultò più quelli che rimanevano e non li chiamò nemmeno a partecipare ai suoi giudizi^{cc}. La sua potenza aumentò, ma ciò che in essa vi era di odioso divenne più odioso ancora: usurpò il potere del popolo; fece leggi senza di esso e ne promulgò persino contro di esso^{dd}. Avrebbe riunito i tre poteri nella sua persona, ma il popolo si ricordò a un certo punto di essere lui il legislatore, e Tarquinio non esistette più⁷².

CAPITOLO XIII

Riflessioni generali sullo Stato di Roma dopo l'espulsione dei re

Non si possono mai abbandonare i Romani, così come, ancora oggi⁷³, nella loro capitale, si abbandonano i nuovi palazzi per andare a cercare delle rovine; o come l'occhio⁷⁴ che, dopo essersi riposato sullo smalto delle praterie, ama vedere le rocce e le montagne.

Le famiglie patrizie avevano avuto, in tutti i tempi, grandi prerogative⁷⁵. Queste distinzioni, grandi sotto i re, divennero molto più importanti dopo la loro espulsione. Ciò suscitò la gelosia dei plebei, che vollero diminuirle. Le contestazioni colpivano la costituzione senza indebolire il governo, in quanto, a patto che le magistrature conservassero la loro autorità, era piuttosto indifferente a quale famiglia appartenessero i magistrati.

^w *Ibid.* [Dionigi di Alicarnasso, *Scripta historica*], lib. IV, p. 276 [ma: 275] [*Antichità*, IV, 84, 2, p. 284. Vedi anche ivi, IV, 75, 4, p. 278].

^x *Ibid.*, lib. II [Dionigi di Alicarnasso, *Antichità*, II, 14, 3]. Bisognava tuttavia che non eleggesse a tutte le cariche, poiché Valerio Publicola aveva fatto la famosa legge che vietava a qualsiasi cittadino di esercitare una carica, se non l'avesse ottenuta per suffragio popolare [cfr. Dionigi di Alicarnasso, *Antichità*, V, 19, 4, e Plutarco, *Vita di Publicola*, 11].

^y *Ibid.* [Dionigi di Alicarnasso, *Scripta historica*], lib. III, p. 159 [*Antichità*, III, 22, 4-8, pp. 165-166].

^z *Ibid.* [Dionigi di Alicarnasso, *Antichità*], lib. IV [IV, 40, 1].

^{aa} «Si privò della metà del suo potere regio», scrive Dionigi di Alicarnasso [*Scripta historica*], lib. IV, p. 229 [ma: 228; *de regia potestate detraxit dimidium*] [*Antichità*, IV, 25, 1, p. 236].

^{bb} Si credeva che, se non fosse stato prevenuto da Tarquinio, avrebbe instaurato il governo popolare. Dionigi di Alicarnasso [*Scripta historica*], lib. IV, p. 213 [*Antichità*, IV, 40, 3, p. 251].

^{cc} Dionigi di Alicarnasso [*Antichità*], lib. IV [IV, 42, 4].

^{dd} *Ibid.* [Dionigi di Alicarnasso, *Antichità*, IV, 43-44].

Una monarchia elettiva, come era Roma, presuppone necessariamente un corpo aristocratico potente che la sostenga, senza di che si muta subito in tirannide o in Stato popolare. Ma uno Stato popolare non ha bisogno di questa distinzione di famiglie per mantenersi. È per questo che i patrizi, parti necessarie della costituzione al tempo dei re, ne divennero una parte superflua al tempo dei consoli; il popolo poté indebolirli senza distruggere se stesso, e cambiare la costituzione senza corromperla.

Quando Servio Tullio ebbe avvilito i patrizi, Roma dovette cadere dalle mani dei re in quelle del popolo. Ma il popolo, indebolendo i patrizi, non dovette temere di ricadere in quelle dei re.

Uno Stato può cambiare in due maniere: o perché la costituzione si corregge, o perché si corrompe. Se ha conservato i suoi principi, e la costituzione cambia, è segno che si corregge; se ha perduto i suoi principi, quando la costituzione cambia, è segno che si corrompe.

Roma, dopo la cacciata dei re, doveva essere una democrazia. Il popolo aveva già il potere legislativo: era stato il suo unanime suffragio che aveva cacciato i re, e, se non avesse persistito in questa volontà, i Tarquini sarebbero potuti tornare in qualunque momento. Pretendere che li avesse voluti cacciare per cadere schiavo di qualche famiglia, non era ragionevole. Lo stato delle cose richiedeva dunque che Roma fosse una democrazia, e tuttavia non lo era. Fu necessario temperare il potere dei maggiorenti, e che le leggi tendessero verso la democrazia.

Spesso gli Stati prosperano di più nel passaggio insensibile da una costituzione a un'altra, di quando non avvenga sotto l'una o l'altra di queste costituzioni. È in simile periodo che sono tesi tutti i congegni del governo, che tutti i cittadini hanno delle aspirazioni, che ci si attacca o ci si blandisce, e che c'è una nobile emulazione tra coloro che difendono la costituzione in declino e coloro che sostengono quella che sta prevalendo.

CAPITOLO XIV

Come la distribuzione dei tre poteri cominciò a cambiare dopo la cacciata dei re

Soprattutto quattro cose ledevano la libertà di Roma. I patrizi ottenevano essi soli tutti le cariche religiose, politiche, civili e militari; si era attribuito al consolato un potere eccessivo; si arrecavano oltraggi al popolo; infine, non gli si lasciava quasi alcuna influenza nei suffragi. Furono questi quattro abusi che il popolo corresse.

1. Fece stabilire che vi fossero magistrature cui i plebei potessero aspirare, e ottenne, a poco a poco, di poter prendere parte a tutte, tranne a quella di interré.

2. Si disaggregò il consolato, formandone parecchie magistrature. Si crearono dei pretori^{ec}, ai quali si conferì il potere di giudicare le questioni private; si nominarono dei questori^{ff}, per far giudicare i delitti pubblici; si stabilirono degli edili, ai quali venne affidata la polizia; si crearono dei tesoriere^{gg}, che ebbero l'amministrazione del denaro pubblico; infine, con la creazione dei censori, si tolse ai consoli quella parte del potere legislativo che regola i costumi dei cittadini e la sorveglianza

^{ec} Tito Livio [*Ab Urbe condita*], prima decade, lib. VI [VI, 42, 11].

^{ff} *Quaestores parricidii*: [Sesto] Pomponio, leg. 2, § 23 [*Corpus iuris civilis, Dig.*, I, 2, 23], *de origine iuris et omnium magistratuum et successione prudentium*.

^{gg} Plutarco, *Vita di Publicola* [12].

temporanea dei diversi corpi dello Stato. Le principali prerogative che restarono loro furono di presidiare le grandi assemblee^{hh} del popolo, di convocare il senato e di comandare gli eserciti.

3. Le leggi sacre⁷⁶ stabilirono dei tribuni che in qualsiasi momento potevano arrestare le iniziative dei patrizi, e impedivano non soltanto le offese particolari, ma anche quelle generali.

Infine, i plebei accrebbero la loro influenza nelle decisioni pubbliche. Il popolo romano era diviso in tre maniere: per centurie, per curie e per tribù; e, quando dava il suo suffragio, era riunito e costituito in una di queste tre maniere.

Nella prima, i patrizi, i maggiorenti, i ricchi, il senato, vale a dire grosso modo la stessa cosa, detenevano quasi tutta l'autorità; nella seconda, ne avevano di meno; nella terza, meno ancora.

La divisione in centurie era piuttosto una divisione per censo e per mezzi anziché per persone. Tutto il popolo era diviso in centonovantatré centurieⁱⁱ, che avevano ciascuna un voto. I patrizi e i maggiorenti formavano le prime novantotto centurie, mentre il resto dei cittadini era sparso nelle restanti novantacinque. I patrizi erano dunque, in questa forma di divisione, padroni dei suffragi.

Nella divisione per curie^{jj}, i patrizi non avevano gli stessi vantaggi. Ne avevano, tuttavia. Bisognava consultare gli aruspici, di cui erano padroni i patrizi; non si potevano fare proposte al popolo che non fossero state prima presentate al senato e approvate con un senatoconsulto. Ma, nella divisione per tribù, non vi era più questione né di aruspici né di senatoconsulto, e i patrizi non vi erano ammessi.

Ora, il popolo cercò sempre di fare per curie le assemblee che si facevano d'abitudine per centurie, e di fare per tribù le assemblee che si facevano per curie: cosa che fece passare gli affari dello Stato dalle mani dei patrizi in quelle dei plebei.

Così, quando i plebei ebbero ottenuto il diritto di giudicare i patrizi, il che cominciò con il caso Coriolano^{kk}, vollero giudicarli riuniti per tribù^{ll} e non per centurie; e quando furono stabilite, in favore del popolo, le nuove magistrature^{mmm} di tribuno e edile, il popolo ottenne di riunirsi per curie allo scopo di designarle; e, quando la sua potenza fu consolidata, ottenneⁿⁿ che fossero designate in un'assemblea per tribù.

CAPITOLO XV

Come, nel fiorire della repubblica, Roma perdette tutto a un tratto la sua libertà

⁷⁷Nell'ardore delle dispute fra i patrizi e i plebei, questi ultimi chiesero che si promulgassero leggi fisse, affinché i giudizi non fossero più l'effetto di una volontà capricciosa, o di un potere arbitrario. Dopo molte resistenze, il senato acconsentì. Per redigere queste leggi, vennero nominati dei decemviri⁷⁸. Si ritenne di dover concedere loro un grande potere, perché dovevano dar leggi a partiti

^{hh} Comizi centuriati.

ⁱⁱ Si veda Tito Livio [*Ab Urbe condita*], lib. I [I, 43]; e Dionigi di Alicarnasso [*Antichità*], lib. IV [IV, 16-22] e VII [VII, 59, 2-8].

^{jj} Dionigi di Alicarnasso [*Scripta historica*], lib. IX, p. 598 [*Antichità*, IX, 41, 2-4, p. 628].

^{kk} Dionigi di Alicarnasso [*Antichità*], lib. VII [VII, 59, 9-10].

^{ll} Contro l'uso antico, come si vede in Dionigi di Alicarnasso [*Scripta storica*], lib. V, p. 320 [ma: 322] [*Antichità*, V, 57, 2-3, p. 334].

^{mmm} Dionigi di Alicarnasso [*Scripta historica*], lib. VI, pp. 410-411 [*Antichità*, VI, 89, 1-3, pp. 430-431].

ⁿⁿ Dionigi di Alicarnasso [*Scripta storica*], lib. IX, p. 605 [*Antichità*, IX, 49, 4-5, p. 635].

pressoché inconciliabili. Fu sospesa la nomina di tutti i magistrati e, nei comizi, essi vennero eletti soli amministratori della repubblica. Si trovarono investiti del potere consolare e del potere tribunizio. L'uno dava loro il diritto di convocare il senato; l'altro, quello di convocare il popolo; ma essi non convocarono né il senato né il popolo. Dieci uomini nella repubblica ebbero in mano da soli tutto il potere legislativo, tutto il potere esecutivo e tutto il potere giudiziario. Roma si vide sottomessa a una tirannide crudele come quella di Tarquinio. Quando Tarquinio esercitava le sue vessazioni, Roma era indignata del potere da lui usurpato; quando i decemviri esercitarono le loro, Roma fu stupita del potere che aveva conferito⁷⁹.

Ma che cosa era questo sistema di tirannide, creato da persone che avevano ottenuto il potere politico e militare unicamente per la conoscenza delle questioni civili e che, date le condizioni di quei tempi, avevano bisogno all'interno della viltà dei cittadini perché si lasciassero governare, e all'esterno del loro coraggio per difenderli?

Lo spettacolo della morte di Virginia, sacrificata da suo padre al pudore e alla libertà, fece svanire il potere dei decemviri. Ciascuno si trovò libero, perché ciascuno fu offeso; tutti divennero cittadini⁸⁰, perché tutti si sentirono padri. Il senato e il popolo ripresero una libertà che era stata affidata a dei tiranni ridicoli.

Il popolo romano, più di ogni altro, si commuoveva per gli spettacoli⁸¹. Quello del corpo insanguinato di Lucrezia pose termine alla monarchia⁸². Il debitore che comparve nel fòro, coperto di piaghe, fece mutare la forma della repubblica⁸³. La vista di Virginia fece scacciare i decemviri. Per far condannare Manlio [Capitolino], si dovette allontanare il popolo dalla vista del Campidoglio⁸⁴. La toga insanguinata di Cesare ripiombò Roma nell'asservimento⁸⁵.

CAPITOLO XVI

Sul potere legislativo nella repubblica romana

Non vi erano diritti da disputarsi sotto i decemviri; ma, quando fu tornata la libertà, si videro rinascere le invidie: finché restarono privilegi ai patrizi, i plebei gliene tolsero.

Il male sarebbe stato piccolo se i plebei si fossero accontentati di privare i patrizi delle loro prerogative, e se non li avessero offesi nella loro qualità stessa di cittadini. Quando il popolo era riunito per curie o per centurie, era composto di senatori, di patrizi e di plebei. Nelle dispute, i plebei conquistarono questo punto: di poter fare da soli, senza i patrizi e senza il senato, delle leggi dette plebisciti, mentre i comizi, in cui le si fecero, vennero chiamati comizi tributati. Vi furono, in tal modo, casi nei quali i patrizi^{oo} non ebbero parte alcuna al potere legislativo^{pp}, e^{qq} furono sottomessi al potere legislativo di un altro corpo dello Stato. Fu un delirio della libertà. Per instaurare la democrazia, il popolo colpì i principi stessi della democrazia. Sembrava che un potere così esorbitante avrebbe dovuto annientare l'autorità del senato, ma Roma aveva istituzioni ammirevoli.

^{oo} Dionigi di Alicarnasso [*Scripta historica*], lib. XI, p. 725 [*Antichità*, XI, 45, p. 754].

^{pp} Grazie alle leggi sacre i plebei poterono fare dei plebisciti, da soli e senza che i patrizi fossero ammessi nella loro assemblea. Dionigi di Alicarnasso [*Scripta historica*], lib. VI, p. 410, e lib. VII, p. 430 [*Antichità*, VI, 89, pp. 430-431, e VII, 16, pp. 451-452].

^{qq} In virtù della legge fatta dopo l'espulsione dei decemviri, i patrizi furono sottoposti ai plebisciti, sebbene non vi avessero potuto dare il loro voto. Tito Livio [*Ab Urbe condita*], lib. III [III, 55, 3], e Dionigi di Alicarnasso [*Scripta historica*], lib. XI, p. 725 [*Antichità*, XI, 45, p. 754]. E questa legge venne confermata da quella di Publio Filone, dittatore, nell'anno 416 dalla fondazione di Roma [338 a.C.]. Tito Livio [*Ab Urbe condita*], lib. VIII [VIII, 12, 14-16].

Due soprattutto: per mezzo dell'una, il potere legislativo del popolo era regolato; con l'altra, limitato.

I censori, e prima di loro i consoli^{rr}, formavano e creavano, per così dire, il corpo popolare ogni cinque anni; essi esercitavano la legislazione proprio sul corpo che deteneva il potere legislativo. «Tiberio Gracco, censore, trasferì», dice Cicerone, «i liberti nelle tribù urbane, non con la forza della sua eloquenza, ma con pochissime parole e con un gesto; e se non l'avesse fatto, questa repubblica, che noi oggi teniamo in vita a stento, non l'avremmo più»⁸⁶.

D'altra parte, il senato aveva il potere di togliere, per così dire, la repubblica dalle mani del popolo, con la creazione di un dittatore, davanti al quale il sovrano piegava la testa, e le leggi più popolari restavano in silenzio^{ss}.

CAPITOLO XVII

Sul potere esecutivo nella medesima repubblica

Se il popolo fu geloso del suo potere legislativo, lo fu meno di quello esecutivo. Lo lasciò quasi completamente al senato e ai consoli, e non si riservò che il diritto di eleggere i magistrati⁸⁷ e di confermare gli atti del senato e dei generali.

Roma, la cui passione era di comandare e la cui ambizione era di sottomettere tutto, che aveva sempre usurpato e che usurpava ancora, aveva continuamente gravi problemi; i suoi nemici congiuravano contro di lei, o essa stessa congiurava contro i suoi nemici.

Costretta ad agire da una parte con coraggio eroico, e dall'altra con consumata saggezza, lo stato delle cose esigeva che il senato avesse la direzione degli affari pubblici. Il popolo disputava al senato tutti i rami del potere legislativo, perché era geloso della propria libertà; non gli disputava affatto i rami del potere esecutivo, perché era geloso della propria gloria.

La parte che prendeva il senato al potere esecutivo era così grande, che Polibio^{tt} dice che gli stranieri ritenevano tutti che Roma fosse un'aristocrazia. Il senato disponeva delle finanze pubbliche e dava in appalto le imposte; era l'arbitro degli affari degli alleati; decideva della guerra e della pace, guidando, a tale riguardo, i consoli; fissava il numero delle truppe romane e delle truppe alleate; distribuiva le province e gli eserciti ai consoli o ai pretori, e, spirato l'anno di comando, poteva dar loro un successore; decretava i trionfi; riceveva e inviava ambascierie; nominava i re, li ricompensava, li puniva, li giudicava, conferiva o toglieva loro il titolo di alleati del popolo romano⁸⁸.

I consoli arruolavano le truppe che dovevano poi guidare in guerra; comandavano gli eserciti di terra e di mare; disponevano degli alleati; avevano nelle province tutto il potere della repubblica: accordavano la pace ai popoli vinti, imponendo loro le condizioni, o rinviavano la decisione al senato⁸⁹.

Nei primi tempi, quando aveva qualche parte nella discussione dei problemi della guerra e della pace, il popolo esercitava il suo potere legislativo piuttosto che il suo potere esecutivo. Di solito non faceva che confermare quello che avevano deciso i re, e, dopo di loro, i consoli o il

^{rr} Nell'anno 312 dalla fondazione di Roma [442 a.C.], i consoli eseguivano ancora il censimento, come risulta da Dionigi di Alicarnasso, lib. XI [*Antichità*, XI, 63, 2].

^{ss} Come quelle che permettevano di appellarsi al popolo contro le ordinanze di tutti i magistrati.

^{tt} [Polibio, *Storie*] Lib. VI [VI, 13, 8-9].

senato. Il popolo era ben lungi dall'essere l'arbitro della guerra: vediamo infatti che i consoli o il senato la facevano spesso nonostante l'opposizione dei tribuni⁹⁰. Tuttavia, nell'ebbrezza dei successi, accrebbe il suo potere esecutivo. Così finì col creare lui stesso^{uuu} i tribuni delle legioni, che sino ad allora erano stati nominati dai generali, e, qualche tempo innanzi la prima guerra punica, stabilì che avrebbe avuto esso solo il diritto di dichiarare la guerra^{vv}.

CAPITOLO XVIII

Sul potere giudiziario nel governo di Roma

Il potere giudiziario fu conferito al popolo, al senato, ai magistrati e a determinati giudici. Occorre vedere come fu distribuito. Cominciamo dagli affari civili.

I consoli^{www} giudicarono, dopo i re, come i pretori giudicarono dopo i consoli. Servio Tullio si era spogliato della giurisdizione degli affari civili⁹¹; anche i consoli non li giudicarono, se non in rarissimi casi^{xx}, che per questo motivo furono detti *straordinari*^{yy}. Si accontentarono di nominare i giudici e di formare i tribunali che dovevano giudicare. Dal discorso di Appio Claudio riportato da Dionigi di Alicarnasso^{zz}, sembra che, sin dall'anno 259 dalla fondazione di Roma [494 a.C.], ciò fosse considerato come una consuetudine presso i Romani, e l'attribuirlo a Servio Tullio non è farla risalire troppo lontano.

Ogni anno il pretore formava una lista^{aaa} o albo di coloro che egli sceglieva per svolgere la funzione di giudici durante l'anno della sua magistratura. Se ne assumeva un numero sufficiente per ciascuna causa. Ciò si pratica suppergiù allo stesso modo in Inghilterra. E, cosa molto favorevole alla libertà^{bbb}, il pretore assumeva i giudici col consenso^{ccc} delle parti. Il gran numero di ricusazioni che si può fare oggi in Inghilterra equivale all'incirca a questa usanza⁹².

Questi giudici non decidevano che questioni di fatto^{ddd}: per esempio, se una somma era stata pagata o no, se un'azione era stata commessa o no⁹³. Ma le questioni di diritto^{eee}, poiché richiedevano una certa capacità, erano deferite al tribunale dei centumviri^{fff94}.

^{uu} Nell'anno 444 dalla fondazione di Roma [310 a.C.]. Tito Livio [*Ab Urbe condita*], prima decade, lib. IX [IX, 30, 3]. Poiché la guerra contro Perseo sembrava rischiosa, un senatoconsulto ordinò che questa legge fosse sospesa, e il popolo vi consentì. Tito Livio [*Ab Urbe condita*], quinta decade, lib. II [XLII, 31, 5].

^{vv} Lo strappò al senato, dice Freinsheim [*Supplementum*], seconda decade, lib. VI [16, 23].

^{www} Non c'è dubbio che i consoli, prima della creazione dei pretori, non avessero avuto la competenza di giudicare le cause civili. Si veda Tito Livio [*Ab Urbe condita*], prima decade, lib. II, p. 19 [II, 1, 7-8]; Dionigi di Alicarnasso [*Scripta historica*], lib. X, p. 627; e stesso libro, p. 645 [*Antichità*, X, 1, 3 e X, 19, 1, pp. 657, 675].

^{xx} Spesso i tribuni giudicarono da soli; nulla li rese più odiosi. Dionigi di Alicarnasso [*Scripta historica*], lib. XI, p. 709 [ma: 710] [*Antichità*, XI, 28, 6-7, pp. 739-740].

^{yy} *Iudicia extraordinaria*. Si vedano le *Istituzioni*, lib. IV [*Corpus iuris civilis, Inst.*, IV, 4, 10, *de iniuriis*]. [Cfr. VII, 11, p. ???]

^{zz} [Dionigi di Alicarnasso, *Scripta historica*] Lib. VI, p. 360 [*Antichità*, VI, 24, 1, p. 376].

^{aaa} «Albo dei giudici».

^{bbb} «I nostri antenati non hanno voluto», dice Cicerone, *Pro Cluentio* [43, 120, pp. 213-214], «che un uomo, sul quale le parti non si fossero accordate, potesse essere giudice non soltanto della reputazione di un cittadino, ma nemmeno della più piccola controversia pecuniaria».

^{ccc} Si veda nei frammenti della legge *Servilia*, della legge *Cornelia* e di altre leggi, in quale maniera queste leggi designavano i giudici nei delitti che si proponevano di punire. Spesso erano nominati per scelta, talvolta a sorte, oppure infine a sorte mista a scelta.

^{ddd} Seneca, *De beneficiis*, lib. III, cap. VIII, *in fine* [III, 7, 5-7].

I re si riservarono il giudizio delle cause penali, e i consoli succedettero loro in questo compito. Fu in conseguenza di questa autorità che il console Bruto fece morire i suoi figli e tutti coloro che avevano congiurato per i Tarquini. Tale potere era esorbitante. I consoli, avendo già il potere militare, ne estendevano l'esercizio perfino negli affari dell'Urbe; e i loro procedimenti, privi delle forme della giustizia, erano azioni violente piuttosto che giudizi.

Ciò fece sì che si promulgasse la legge *Valeria*⁹⁵, che permetteva di appellarsi al popolo contro tutte le ordinanze dei consoli che mettevano in pericolo la vita di un cittadino. I consoli non poterono più pronunciare una sentenza capitale contro un cittadino romano che per la volontà del popolo^{ggg}.

Si vede, nella prima congiura per il ritorno dei Tarquini, che il console Bruto giudica i colpevoli; nella seconda, si convocano invece il senato e i comizi per giudicare^{hhh}.

Le leggi, che vennero chiamate *sacre*, diedero ai plebei dei tribuni, i quali formarono un corpo che ebbe, dapprima, enormi pretese. Non si sa che cosa fosse maggiore, se nei plebei la vile sfacciataggine di chiedere, o nel senato la condiscendenza e la facilità di accordare. La legge *Valeria* aveva permesso di appellarsi al popolo, vale a dire al popolo composto di senatori, di patrizi e di plebei. I plebei stabilirono che gli appelli dovessero essere rivolti solo a loro. Ben presto si mise in dubbio che i plebei potessero giudicare un patrizio: questo fu l'oggetto di una disputa che nacque ed ebbe fine con il caso di Coriolano. Coriolano, accusato dai tribuni dinanzi al popolo, sosteneva, contro lo spirito della legge *Valeria*, che, essendo patrizio, poteva essere giudicato solo dai consoli; i plebei, contro lo spirito della stessa legge, pretesero che dovesse venire giudicato soltanto da loro, e lo giudicarono⁹⁶.

La legge delle Dodici Tavole⁹⁷ modificò queste disposizioni. Essa stabilì che non si poteva decidere della vita di un cittadino se non nelle grandi assise del popoloⁱⁱⁱ. Così il corpo dei plebei, o, che è la stessa cosa, i comizi tributi, non giudicarono più che i delitti la cui pena era un'ammenda pecuniaria. Era necessaria una *legge* per infliggere una pena capitale; per condannare a una pena pecuniaria bastava un *plebiscito*.

Questa disposizione della legge delle Dodici Tavole fu molto saggia e diede luogo a un mirabile accordo tra il corpo dei plebei e il senato. Infatti, poiché la competenza degli uni e degli altri dipendeva dalla gravità della pena e dalla natura del delitto, bisognava che si concertassero insieme.

La legge *Valeria* tolse tutto quanto restava a Roma del governo che aveva qualche rapporto con quello dei re greci dei tempi eroici. I consoli si trovarono senza potere per la punizione dei delitti. Benché tutti i delitti siano pubblici, si deve tuttavia distinguere quelli che interessano maggiormente i cittadini in sé, da quelli che interessano maggiormente lo Stato nei suoi rapporti con i cittadini. I primi sono detti privati e i secondi sono i delitti pubblici⁹⁸. Il popolo giudicava esso stesso i delitti pubblici, mentre, per quelli privati, nominava per ciascun delitto, mediante una commissione particolare, un questore incaricato di perseguirli. Si trattava spesso di un magistrato,

^{ccc} Si veda Quintiliano [*Instit. orat.*], lib. IV, p. 51, ed. in-folio di Parigi, [Odoinus Parvus,] 1541 [IV, 2, 5].

^{fff} Leg. 2, ff. *De orig. jur.* [*Corpus iuris civilis, Dig.*, I, 2, 24, *de origine iuris et omnium magistratuum et successione prudentium*]. Dei magistrati, detti decemviri, presiedevano al giudizio, il tutto sotto la direzione di un pretore.

^{ggg} «Perciò non era permesso ai consoli pronunciare la pena capitale contro un cittadino romano senza l'ordine del popolo romano». Si veda [Sesto] Pomponio, leg. 2, ff. *de orig. jur.* [*Corpus iuris civilis, Dig.*, I, 2, 23, *de origine iuris et omnium magistratuum et successione prudentium*].

^{hhh} Dionigi di Alicarnasso [*Scripta historica*], lib. V, p. 322 [*Antichità*, V, 57, 2-3, p. 334].

ⁱⁱⁱ I comizi centuriati. Manlio Capitolino fu infatti giudicato in questi comizi. Tito Livio [*Ab Urbe condita*], prima decade, lib. VI, p. 68 [VI, 20, 10].

talvolta di un privato, che il popolo sceglieva. Lo si chiamava *questore del parricidio*⁹⁹. Se ne fa menzione nella legge delle Dodici Tavoleⁱⁱⁱ.

Il questore nominava quello che veniva chiamato il giudice della causa, il quale estraeva a sorte i nomi dei giudici, formava il tribunale e presiedeva sotto di lui al giudizio^{kkk}.

È bene far rilevare qui la parte che aveva il senato nella nomina del questore, affinché si veda come i poteri fossero, a questo riguardo, bilanciati. Talvolta il senato faceva eleggere un dittatore per esercitare le funzioni di questore^{lll}; talaltra, ordinava che il popolo fosse convocato da un tribuno, perché eleggesse un questore^{mmm}; infine, il popolo nominava in qualche caso un magistrato perché facesse al senato il suo rapporto su un determinato delitto, e gli chiedesse di nominare un questore, come si vede nel caso del giudizio di Lucio Scipioneⁿⁿⁿ in Tito Livio^{ooo}.

Nell'anno 604 dalla fondazione di Roma [149 a.C.] alcune di queste commissioni furono rese permanenti^{ppp}. Si divisero a poco a poco tutte le materie penali in diverse parti, che vennero chiamate *questioni perpetue*¹⁰⁰. Si crearono diversi pretori e si attribuì a ciascuno di essi una di tali *questioni*. Si conferì loro, per la durata di un anno, il potere di giudicare i delitti che vi erano connessi, dopo di che essi andavano a governare la loro provincia.

A Cartagine, il senato dei cento era composto di giudici a vita^{qqq}. A Roma, invece, i pretori erano annuali e i giudici non duravano in carica nemmeno un anno, poiché li si sceglieva per ciascuna causa. Si è visto, nel capitolo 6 di questo libro, quanto, sotto certi governi, questa disposizione favorisse alla libertà.

I giudici furono scelti nella classe dei senatori fino al tempo dei Gracchi. Tiberio Gracco¹⁰¹ fece ordinare che fossero presi in quella dei cavalieri: mutamento tanto considerevole che il tribuno si vantò di avere, con una sola rogazione¹⁰², spezzato le reni all'ordine senatorio¹⁰³.

Bisogna sottolineare che i tre poteri possono essere ben distribuiti in rapporto alla libertà della costituzione, ma non esserlo altrettanto bene in rapporto alla libertà del cittadino. A Roma, poiché il popolo deteneva la maggior parte del potere legislativo, una parte del potere esecutivo e una parte del potere giudiziario, si trattava di bilanciare un grande potere con un altro. Il senato aveva sì una porzione del potere esecutivo e qualche ramo del potere legislativo^{rrr}, ma ciò non era sufficiente per controbilanciare il popolo. Bisognava che il senato prendesse parte al potere giudiziario, e vi prendeva parte quando i giudici erano scelti tra i senatori. Ma allorché i Gracchi privarono i senatori del potere giudiziario^{sss}, il senato non poté più resistere al popolo. Essi

ⁱⁱⁱ A detta di [Sesto] Pomponio nella legge 2, nel *Digesto* [*Corpus iuris civilis, Dig., I, 2, 23*], *de origine iuris et omnium magistratuum et successione prudentium*.

^{kkk} Si veda un frammento di Ulpiano, che ne riporta un altro della legge *Cornelia*; lo si trova nella *Mosaicarum et Romanarum legum collatio*, tit. I [I, 13; 2, 544, *FIRA*], *de sicariis et homicidiis*. [In realtà nella *Collatio* non è detto che il *praetor iudexve quaestionis* elegga a sorte i giudici per formare un tribunale da lui presieduto, ma si stabilisce soltanto che egli *quaerat cum iudicibus, qui ei ex lege sorte obvenerint, de capite eius, qui ecc.*]

^{lll} Ciò aveva luogo soprattutto nei delitti commessi in Italia, dove il senato aveva un potere speciale di ispezione. Si veda Tito Livio [*Ab Urbe condita*], prima decade, lib. IX [IX, 26, 6-19], sulle congiure di Capua.

^{mmm} Così si fece nel processo per la morte di Postumio, nell'anno 340 dalla fondazione di Roma [413 a.C.]. Si veda Tito Livio [*Ab Urbe condita*, IV, 50, 3-5].

ⁿⁿⁿ Questo giudizio fu pronunciato nell'anno 567 dalla fondazione di Roma [186 a.C.].

^{ooo} [Tito Livio, *Ab Urbe condita*] Lib. VIII [ma: XXXVIII, 54].

^{ppp} Cicerone, *Brutus* [27, 106].

^{qqq} Ciò è provato da Tito Livio [*Ab Urbe condita*], lib. XLIII [ma: XXXIII, 47, 7], il quale afferma che Annibale rese la loro magistratura annuale.

^{rrr} I senatoconsulti avevano forza per un anno, quand'anche non fossero confermati dal popolo. Dionigi di Alicarnasso [*Scripta storica*], lib. IX, p. 595, e lib. XI, p. 735 [*Antichità*, IX, 37, 2, p. 625, e XI, 60, 5, pp. 763-764]. [Cfr. II, 2, p. ???.]

^{sss} Nell'anno 630 [123 a.C.].

colpirono dunque la libertà della costituzione per favorire la libertà del cittadino, ma questa si perdette con quella¹⁰⁴.

Ne risultarono mali infiniti¹⁰⁵. Si cambiò la costituzione in un periodo in cui, nell'ardore delle discordie civili, esisteva appena una costituzione. I cavalieri non costituirono più quell'ordine mediano che univa il popolo col senato, e la catena della costituzione fu spezzata.

Vi erano anche ragioni particolari che dovevano impedire di trasferire il potere giudiziario ai cavalieri. La costituzione di Roma era fondata sul principio che dovessero essere soldati coloro che avevano beni sufficienti per rispondere della propria condotta di fronte alla repubblica¹⁰⁶. I cavalieri, essendo i più ricchi, formavano la cavalleria delle legioni. Quando la loro dignità fu aumentata, essi non vollero più servire in questa milizia; fu necessario reclutare un'altra cavalleria: Mario arruolò ogni sorta di gente nelle legioni¹⁰⁷, e la repubblica fu perduta^{ttt}.

Inoltre, i cavalieri erano gli appaltatori delle imposte della repubblica; erano avidi¹⁰⁸, seminavano sventure su sventure e facevano nascere i pubblici bisogni dai bisogni pubblici. Lungi dal conferire a simili individui il potere giudiziario, sarebbe stato necessario porli continuamente sotto gli occhi dei giudici. Occorre dire questo a lode delle antiche leggi francesi: esse hanno stabilito convenzioni con gli uomini d'affari con la stessa diffidenza che si riserva ai nemici. Quando a Roma l'amministrazione della giustizia fu conferita agli esattori, non vi furono più virtù¹⁰⁹, più ordinamento civile, più leggi, più magistratura, più magistrati.

Si trova una descrizione molto sincera di ciò in alcuni frammenti di Diodoro Siculo e di Dione. «Muzio Scevola¹¹⁰», scrive Diodoro^{uuu}, «volle restaurare gli antichi costumi e vivere dei propri beni con frugalità e onestà, poiché i suoi predecessori, avendo fatto lega con i pubblicani, che allora detenevano a Roma il potere giudiziario, avevano riempito quella provincia di ogni sorta di delitti. Ma Scevola fece giustizia dei pubblicani, e fece mandare in prigione quelli che vi trascinarono gli altri».

Dione ci dice^{vvv} che Publio Rutilio, suo luogotenente, il quale non era meno invisato ai cavalieri, fu accusato, al suo ritorno, di aver ricevuto dei doni, e venne condannato a un'ammenda. Cedette immediatamente i propri beni. La sua innocenza fu provata dal fatto che gli si trovarono averi per un valore molto inferiore a quanto lo si accusava di aver rubato, e che poté mostrare i titoli delle sue proprietà. Egli non volle più restare nell'Urbe in compagnia di gente simile.

«Gli Italici», dice ancora Diodoro^{www}, «acquistavano in Sicilia torme di schiavi per lavorare i loro campi e aver cura del bestiame, ma gli rifiutavano il sostentamento. Quegli sventurati erano costretti ad andare a rubare per le strade, armati di lance e di mazze, coperti di pelli di animali e circondati da grossi cani. Tutta la provincia fu devastata, e le genti del luogo non potevano dire di possedere se non i beni che erano all'interno delle città. Non c'era proconsole, o pretore, che potesse o volesse opporsi a quel disordine, e che osasse punire quegli schiavi, perché essi

^{ttt} «[Egli arruola soldati, non secondo l'uso antico, per classi, ma per coscrizione volontaria.] [s]oprattutto di proletari». Sallustio, *Bellum Iugurthinum* [86, 2, p. 299]. [La citazione sallustiana per esteso è riportata in *Romains IX*, nota ???, p. ???]

^{uuu} Frammento di questo autore [Diodoro, *Biblioteca storica*], lib. XXXVI [ma: XXXVII, 5], nella raccolta di Costantino Porfirogenito, *Sulle virtù e sui vizi*. [*Sulle virtù e sui vizi* – di cui M. redasse un estratto, andato perduto (*P* 2191) – non è un'opera di Costantino VII Porfirogenito, ma fu compilata, tra il 945 e il 959, sotto la sua supervisione: cfr. *Excerpta de virtutibus et vitiis*, nella collezione *Excerpta historica iussu Imp. Constantini Porphyrogeniti confecta*, Berlino, Weidmann, 1906-1910, vol. II. Sull'articolazione e sull'importanza degli *Excerpta*, cfr U. Roberto, *Introduzione* a Giovanni d'Antiochia, *Historia*, pp. XXXI-XLII.]

^{vvv} Frammento della sua storia [Dione, *Storia romana*, 28, 97], tratto dall'estratto *Sulle virtù e sui vizi*.

^{www} Frammento del lib. XXXIV [Diodoro, *Biblioteca storica*, XXXIV/XXXV, 2, 32, 29-30], nell'estratto *Sulle virtù e sui vizi*.

appartenevano ai cavalieri che a Roma detenevano il potere giudiziario»^{xxx}. Fu questa, ad ogni modo, una delle cause della guerra servile¹¹¹. Dirò soltanto una parola in proposito: una professione che non ha né può avere altro scopo che il guadagno, una professione che chiedeva sempre e alla quale non si chiedeva nulla, una professione sorda e inesorabile, che impoveriva le ricchezze e persino la miseria, non doveva detenere a Roma il potere giudiziario.

CAPITOLO XIX

Sul governo delle province romane

È così che i tre poteri furono distribuiti nell'Urbe, ma erano ben lungi dall'esserlo del pari nelle province. La libertà era nel centro, e la tirannide nelle estremità.

Fino a che Roma esercitò il suo dominio soltanto nell'Italia, i popoli furono governati come confederati. Si seguivano le leggi di ciascuna repubblica¹¹². Ma quando essa spinse più lontano le sue conquiste, quando il senato non poté avere direttamente l'occhio sulle province, e i magistrati residenti a Roma non poterono più governare l'impero, fu necessario inviare pretori e proconsoli. Da quel momento, l'armonia dei tre poteri non esistette più. Gli inviati avevano un potere che riuniva quello di tutte le magistrature romane; che dico? Perfino quello del senato e perfino quello del popolo^{yy}. Erano magistrati dispotici, che convenivano molto alla lontananza dei luoghi dove erano stati inviati. Esercitavano i tre poteri; erano, se posso servirmi di questo termine, i pascià della repubblica.

Abbiamo¹¹³ detto altrove^{zzz} che nella repubblica lo stesso magistrato deve detenere il potere esecutivo, sia civile sia militare. Ciò implica che una repubblica conquistatrice può raramente comunicare il suo governo e reggere lo Stato conquistato secondo la forma della sua costituzione¹¹⁴. In effetti, il magistrato che essa invia per governare, detenendo il potere esecutivo civile e militare, deve avere necessariamente anche il potere legislativo, poiché chi mai potrebbe emanare leggi in mancanza di esso? Bisogna pure che abbia il potere giudiziario, perché chi mai potrebbe giudicare indipendentemente da esso? Bisogna dunque che il governatore che questa repubblica conquistatrice invia abbia i tre poteri, come avvenne nelle province romane.

Una monarchia può più facilmente comunicare il suo governo, perché i funzionari che invia hanno gli uni il potere esecutivo civile, e gli altri il potere esecutivo militare, cosicché essa non reca con sé il dispotismo.

Era un privilegio di grande importanza per il cittadino romano quello di non poter essere giudicato che dal popolo. Senza tale privilegio, egli sarebbe stato in balia, nelle province, del potere arbitrario di un proconsole o di un propretore. L'Urbe non soffriva affatto la tirannide, la quale si esercitava soltanto sulle nazioni assoggettate.

Così, nel mondo romano, come a Sparta, coloro che erano liberi, erano liberi al massimo grado, e coloro che erano schiavi, erano schiavi al massimo grado.

^{xxx} «Essi [gli schiavi] appartenevano a quelli che a Roma detenevano il potere giudiziario, e dall'ordine equestre erano solitamente eletti i giudici sui casi che coinvolgevano pretori e proconsoli, i quali, dopo aver amministrato una provincia, erano sottoposti a processo» [Diodoro, *Biblioteca storica*, XXXIV/XXXV, 2, 32, 30, 31].

^{yy} Promulgavano i loro editti entrando nelle province.

^{zzz} Lib. V, cap. 19. Si vedano anche i libri II, III, IV e V.

Fino a che i cittadini pagavano tributi, questi erano distribuiti con grandissima equità. Si seguiva la suddivisione di Servio Tullio, che aveva distribuito tutti i cittadini in sei classi¹¹⁵, secondo il livello delle loro ricchezze, e fissato il carico delle imposte in proporzione alla parte che ciascuno aveva nel governo. Ne derivava che si sopportava l'onerosità del tributo in cambio del cospicuo prestigio che si godeva, e che ci si consolava della modestia del prestigio con la modicità del tributo.

C'era poi un'altra cosa ammirevole, e cioè che la divisione di Servio Tullio per classi essendo, per così dire, il principio fondamentale della costituzione, accadeva che l'equità nell'imposizione dei tributi fosse legata al principio fondamentale della costituzione, e non potesse essere soppressa che insieme con esso.

Ma, mentre l'Urbe pagava i tributi senza difficoltà, o non ne pagava affatto^{aaaa}, le province erano depredate dai cavalieri, che erano gli appaltatori delle imposte della repubblica. Abbiamo parlato delle loro vessazioni: tutta la storia ne è piena.

«L'Asia intera mi attende come suo liberatore»¹¹⁶, diceva Mitridate^{bbbb}; «tanto è l'odio che hanno suscitato contro i Romani le rapine dei proconsoli^{cccc}, le esazioni¹¹⁷ degli affaristi e le sentenze diffamatorie¹¹⁸ dei tribunali»^{dddd}.

Ecco perché la forza delle province non aggiunse nulla alla forza della repubblica: anzi, la indebolì. Ecco perché le province considerarono la perdita della libertà a Roma come l'epoca dell'inizio della loro.

CAPITOLO XX¹¹⁹

Conclusione del presente libro

Vorrei ricercare, in tutti i governi moderati che noi conosciamo, quale sia la distribuzione dei tre poteri, e calcolare in base a questa il grado di libertà di cui ciascuno di essi può godere. Ma non bisogna mai esaurire un argomento al punto da non lasciare nulla da fare al lettore. Non si tratta di far leggere, ma di far pensare.

¹ Cfr. Cicerone, *Pro Cluentio*, 53, 146, p. 253: [...] *legum omnes [...] servi sumus ut liberi esse possimus* («siamo tutti sottoposti alle leggi, proprio per poter essere liberi»; tr. parzialmente modificata).

² Cfr. *Romains XI*, p. ???: «Infine, la repubblica fu distrutta; ma non bisogna accusarne l'ambizione di alcuni privati; bisogna accusarne l'uomo, tanto più avido di potere quanto più ne possiede, e che desidera tutto solo per il fatto che possiede molto»; e *Spicil.*, n° 525.

³ Cfr. Dionigi di Alicarnasso, *Antichità*, VIII, LXI, 2: «Appare verace il principio formulato dagli antichi filosofi che alla virtù dell'animo, e soprattutto alla giustizia, si confà la giusta misura e non l'estrema».

⁴ *MsEL*, I, p. 226: «quelle a cui la legge lo obbliga».

⁵ Cfr. *Romains IX*, p. ???: «Roma era fatta per ingrandirsi, e per questo le sue leggi erano mirabili».

⁶ Cfr. *Romains V*, p. ??? («Sparta aveva conservato la sua potenza, ossia quello spirito bellicoso datole dalle istituzioni di Licurgo»), *EL*, IV, 6, p. ???, e XIX, 16, *in fine*.

^{aaaa} Dopo la conquista della Macedonia [168 a.C.], a Roma cessarono i tributi. [Cfr., ad es., Plutarco, *Vita di Emilio Paolo*, 38.]

^{bbbb} Arringa tratta da Pompeo Trogo, riportata da Giustino, lib. XXXVIII [*Epitome*, XXXVIII, 7, 8, p. 516].

^{cccc} Si vedano le *Orazioni contro Verre* [di Cicerone].

^{dddd} È noto che fu il tribunale di [Publio Quintilio] Varo a provocare la rivolta dei Germani. [Allusione alla battaglia della Foresta di Teutoburgo (9 d.C.). Cfr. Floro, *Epitome*, II, 29-39 = IV, 12, 29-37. Vedi XIX, 1, nota a.]

⁷ Cfr. XX, 5.

⁸ Cfr. XVIII, 14, 17.

⁹ Cfr. XI, 7.

¹⁰ Nel Ms. il cpv. così prosegue: «specchio e ciascuno potrà agevolmente calcolare il grado di libertà di cui ogni nazione gode e il grado di felicità che vi è connesso» (*MsEL*, I, p. 227).

¹¹ Circa la data di stesura di questo celeberrimo capitolo, nel suo *Mémoire pour servir à l'éloge historique de M. de Montesquieu* (1755), Jean-Baptiste de Secondat, suo figlio, ha lasciato scritto che al tempo della pubblicazione dei *Romains* «le livre sur le gouvernement d'Angleterre, qui a été inséré dans *L'Esprit des lois*, était fait alors» e che «M. de Montesquieu avait eu la pensée de le faire imprimer avec les *Romains*» (*Mémoire de la critique*, p. 253). Al riguardo, nella sua presentazione manoscritto del libro XI, C. Volpilhac-Auger ha osservato: «Rien n'a jamais permis d'infirmar ou de confirmer cette thèse, Secondat se montrant par ailleurs aussi excellent informateur que négligent témoin. On se contentera de conclure que la date de 1733 ou 1734 est possible voire probable, mais non assurée» (*MsEL*, I, p. 218). Per quanto concerne, invece, il grande favore con cui tale capitolo fu accolto nell'Inghilterra del tempo, vedi, ad es., la lettera a M. di D. Hume del 10 aprile 1749, e le lettere, sempre a M., rispettivamente, di F. Bulkeley (1686-1756) del 5 maggio 1749 e di W. Domville (1687-1763) del 4 giugno 1749, in Masson, III, pp. 1222, 1229 e 1235, nelle quali ultime si fa cenno anche ai giudizi positivi di lord Chesterfield (1694-1773) e di William Pulteney, primo conte di Bath (1682-1764).

¹² Il titolo ha subito diverse variazioni nel Ms., tra le quali: «Sui principi della libertà politica e come li si rinvencono nella costituzione d'Inghilterra» e «Principi della libertà politica e che la costituzione d'Inghilterra è fondata su tali principi» (*MsEL*, I, p. 228).

¹³ *EL57*: «un altro cittadino».

¹⁴ Da intendere qui come equivalente di consiglio, assemblea, organo collegiale.

¹⁵ Cfr. VI, 5.

¹⁶ Cfr. V, 14, *in fine*. Già Locke aveva osservato che la separazione dell'esecutivo dal legislativo era proprio delle «monarchie moderate e dei governi ben costituiti» (*monarchies modérées & gouvernements bien réglez*, come si legge nella prima tr. francese [1691], assai rinomata e diffusa, di David Mazel [† 1725]): J. Locke, *Du gouvernement civil*, Amsterdam, Wolfgang, 1691, p. 207): *Two Treatises of Government*, II, 14, § 159, *incipit*.

¹⁷ Cfr. V, 8, nota y.

¹⁸ Il *Consiglio dei Pregadi* o *Consiglio dei Rogadi* o, più comunemente, *Senato*.

¹⁹ Il *Consiglio dei Quaranta* o *Supremo Tribunale della Quarantia* o, più semplicemente, *Quarantia*. Ve n'erano di tre tipi: la *Quarantia Criminale*, con competenze sulle questioni attinenti al diritto penale; la *Quarantia Civil Vecchia*, con competenza sulle cause civili in territorio veneziano; e la *Quarantia Civil Nuova*, con competenza sulle cause civili nei domini di Terraferma.

²⁰ Termine molto usato nei secoli XVI-XVIII per indicare la più grande varietà di organi cui erano affidati funzioni giudiziarie.

²¹ Cfr. XI, 18, p. ???.

²² Cfr. VI, 3-4. Analoga esigenza era stata sentita da Locke, il quale aveva affermato: «L'autorità legislativa o suprema non può assumersi il potere di governare con decreti estemporanei e arbitrari, ma è tenuta a dispensare la giustizia e a decidere intorno ai diritti dei sudditi, con leggi promulgate e fisse e giudici autorizzati e conosciuti» (*Two Treatises of Government*, II, cap. II, § 136). Si noti tuttavia come Locke ricerchi una garanzia nei confronti del legislativo, mentre M. la ricerca nei confronti del giudiziario, ciò che è dovuto alla diversa tripartizione dei poteri nei due autori, sulla quale vedi S. Cotta, *Separazione dei poteri e libertà politica*, in Felice, *Leggere «Lo spirito delle leggi»*, vol. I, pp. 209-236.

²³ Cfr. XII, 19.

²⁴ Nel Ms., in prima stesura, poi cancellata, si ha: «e al Consiglio dei Dieci di Venezia, che è ancora più dispotico» (*MsEL*, I, p. 231). Sugli efori, cfr. *P 1744, in fine*; sugli inquisitori di Stato, V, 8.

²⁵ Cfr. II, 2, p. ???.

²⁶ Nel Ms. si ha quindi la seguente frase cancellata: «pertanto dovunque vi sono dei rappresentanti non si ha cattiva democrazia» (*MsEL*, I, p. 231). Cfr. II, 2, p. ???

²⁷ Allusione ai «mandati imperativi».

²⁸ Ms.: «un capriccio o una fantasia priverebbe la nazione di tutta la sua forza» (*MsEL*, I, p. 232).

²⁹ Cfr. Sidney, *Discourses*, cap. 3, sez. 44, pp. 410-411 (ed. fr., t. III, pp. 406-408).

³⁰ Cfr. IV, 2, dove si parla di «quei tipi di persone che in ogni età sono derelitte» (p. ???), e XV, 18, dove si afferma che «persino nel governo popolare il potere non deve mai cadere nelle mani del basso popolo» (p. ???).

³¹ Cfr. II, 2 e nota 5.

³² Cfr. V, 10, *incipit*.

³³ Cfr. Locke, *Two Treatises of Government*, II, 12, § 143.

³⁴ Cfr. Locke, *Two Treatises of Government*, II, 13, § 156.

³⁵ Nel Ms. si ha la seguente nota: «È l'inconveniente delle leggi polacche» (*MsEL*, I, p. 234).

³⁶ *EL48*: «quasi sempre».

³⁷ Cfr. *Romains VIII, in fine*.

³⁸ Cfr. Aristotele, *Politica*, II, 1272a-b.

³⁹ Cfr. Aristotele, *Politica*, II, 1270b 8-35.

⁴⁰ Nel Ms. si ha la seguente nota cancellata, confluita poi in parte nel cpv. seguente: «A Cnido gli amimoni non potevano esser chiamati in giudizio nemmeno dopo la loro amministrazione. Essi erano come i re d’Inghilterra» (*MsEL*, I, p. 234).

⁴¹ Cfr. Locke, *Two Treatises of Government*, II, 18, § 205.

⁴² Nel Ms. figura anche l’espressione «repubblica imperfetta», ma l’aggettivo è cancellato (*MsEL*, I, p. 235).

⁴³ Cfr. cap. 18, p. ???

⁴⁴ In *EL57* sono qui aggiunti i seguenti cpvv.: «Se poi, nel caso in cui l’esercito sia guidato dal corpo legislativo, particolari circostanze impediscono al governo di diventare militare, si cadrà in altri inconvenienti. Delle due l’una: o l’esercito distruggerà il governo, o il governo dovrà indebolire l’esercito». ¶E questo indebolimento avrà una causa davvero fatale: nascerà dalla debolezza stessa del governo». Inoltre, nel testo, dopo «precario», il Ms. così continua: «Infine, si è abituato l’esercito di questo paese ad accogliere dei deputati del corpo legislativo i quali, con il pretesto di provvedere al suo sostentamento o con altri pretesti, lo dirigono sebbene non lo comandino. È questo un sistema moderato: le truppe vedono alla loro testa un uomo di guerra, ma ne vedono pure la dipendenza e vi restano anch’esse» (*MsEL*, I, p. 238). Cfr. VIII, 14, nota 38.

⁴⁵ Cfr. la lettera del 22 luglio 1749 di M. a W. Domville nella quale, a quest’ultimo che lamentava la degenerazione della libertà inglese a licenza e prevedeva una prossima e rapida decadenza del suo paese, così rispondeva: «Credo tuttavia che in Europa l’ultimo anelito di libertà verrà da un Inglese; credo persino che voi ritarderete la rapidità della caduta intera delle altre nazioni» (*Corr.*, in Masson, III, p. 1245; per la lettera del Domville, *ivi*, p. 1235). Vedi anche *P* 1960.

⁴⁶ Cfr. *Notes sur l’Angleterre*: «L’Inghilterra è attualmente il paese più libero del mondo, senza escludere alcuna repubblica» (*Voyages*, p. 505).

⁴⁷ Nella sua *Oceana* Harrington si dimostra favorevole al governo misto composto di un senato aristocratico con il compito di preparare e proporre le leggi, di un’assemblea popolare con il compito di votarle e infine di un organo esecutivo per attuarle, secondo la nota formula «the Senate debating and proposing, the People resolving, the Magistracy executing» (*Oceana*, p. 38).

⁴⁸ Reminiscenza del motto di Megabaze, riportato in Erodoto, *Storie*, IV, 144. Sia Calcedonia sia Bisanzio erano colonie megaresi; la prima fu fondata nel 674 e la seconda nel 657.

⁴⁹ M. allude in particolare alla Francia.

⁵⁰ Cfr. XI, 5.

⁵¹ Nel Ms. si ha solo: «Gli antichi non conoscevano il governo fondato su un corpo legislativo formato dai rappresentanti di una nazione» (*MsEL*, I, p. 239).

⁵² Cfr. *LP CXXV [CXXXI]*, dove si afferma che questa diffusione del governo repubblicano in Occidente fu dovuta all’influsso della civiltà greca.

⁵³ Cartagine. Cfr. *LP CXXV [CXXXI]*.

⁵⁴ Cfr. *LP CXXV [CXXXI]*.

⁵⁵ Cfr. XVIII, 30.

⁵⁶ Nel Ms. invece che «basso popolo» si aveva, in primo tempo, «la più grande parte della nazione» e, successivamente, «i borghi», lezioni entrambe sostituite infine con l’attuale (*MsEL*, I, p. 240).

⁵⁷ Nel Ms. si possono leggere due precedenti stesure della fine di questo capitolo, poi cancellate e sostituite con l’attuale lezione. I. - «I re trovarono il modo di risollevarli i popoli che erano caduti nell’avvilimento, e per ottenere ciò cominciarono con l’affrancare coloro che dipendevano immediatamente da loro. Concessero quindi dei privilegi alle principali città e ciò significava toglierle dalla schiavitù, poiché in uno Stato soltanto i cittadini possono avere il diritto di radunarsi in assemblea e di far parte del corpo politico». II. - «Non appena il popolo fu libero nell’ambito del governo gotico, questo governo pervenne alla sua perfezione poiché vi si dette l’anima a quella considerevole parte dei sudditi che fino a quel momento erano stati nell’avvilimento» (*MsEL*, I, pp. 240-241).

⁵⁸ Ms.: «abbiano mai potuto» (*MsEL*, I, p. 241).

⁵⁹ Aristotele distingue cinque forme di *basileia* (*Politica*, III, 14). La prima è quella di Sparta, di durata perpetua e fondata sul potere militare. La seconda è tipica di molti popoli barbari, ed è una forma intermedia tra regno e tirannide, esercitata su individui che sono per natura più servili dei Greci (cfr., in particolare, *Politica*, VII, 7, 1327b 22-33) e quindi in grado di sopportare senza difficoltà il potere dispotico (*Politica*, III, 14, 1285a 20-22); questa forma è per metà regno poiché il governo viene esercitato in accordo con la legge, essendo invece la tirannide, paradigmaticamente, governo contro la legge. Il terzo tipo è il regime degli esimneti o tiranni elettivi; in senso tecnico, è una dittatura tipica delle città arcaiche, ma poiché è elettiva somiglia, da un lato, al regno dei popoli barbarici, in quanto gli esimneti governano secondo la legge, e tuttavia, dall’altro, ne differisce non essendo ereditaria. Infine, come la *basileia* presso i barbari, anche l’esimnetia è tirannica in quanto dispotica, ma ha le caratteristiche del regno poiché gode del consenso dei sudditi. Il quarto tipo è la *basileia* dei tempi eroici (su cui vedi *EL*, XI, 11); questo tipo di governo non ha nulla della tirannide essendo ereditaria, fondata sul consenso e conforme alla legge. L’ultimo tipo è la *pan-basileia*, cioè il governo

di chi esercita un'autorità assoluta nella dimensione politica, pari a quella del capofamiglia-*despotes* nell'ambito dell'*oikos*: cfr. in proposito M.P. Mittica - S. Vida, *Dispotismo e politica in Aristotele*, in Felice, *Dispotismo*, vol. I, pp. 14-21.

⁶⁰ In realtà, nei luoghi indicati della *Politica* aristotelica, a cui M. stesso rinvia (cfr. *supra*, nota 1), non si fa alcun cenno alle virtù o ai vizi del principe.

⁶¹ Nella prima stesura del Ms. si ha la seguente lezione: «Gli antichi, che non conoscevano la distribuzione dei tre poteri che abbiamo visto in alcune monarchie moderne, avevano idee molto confuse quando parlavano della monarchia» (*MsEL*, I, pp. 241-242).

⁶² Nel Ms. il capitolo è intitolato: «Continuazione del medesimo argomento» (*MsEL*, I, p. 242).

⁶³ Nel Ms., invece, il titolo è: «Sugli esimneti» (*MsEL*, I, p. 242). Anche nel testo del capitolo, e sempre nel Ms., M. parla di esimneti, ma erroneamente perché l'esimnetia era una «tirannide elettiva» (cfr. Aristotele, *Politica*, III, 14, 1285b 25), non già una monarchia ereditaria, come invece era quella della Grecia dei «tempi eroici» e di cui egli effettivamente ragiona.

⁶⁴ Nel Ms. si hanno quindi i due seguenti cpvv. cancellati: «L'unica monarchia che ai nostri giorni sia paragonabile alle monarchie greche è quella polacca, nella quale il sovrano ha il potere di giudicare ma non prende parte al potere legislativo, e ciò rende necessariamente la condizione della monarchia del tutto precaria. ¶Ma ben più precaria essa era sotto gli esimneti, poiché, essendo essi sovrani soltanto di una città, era facile...» (la frase è interrotta) (*MsEL*, I, p. 243).

⁶⁵ Nel Ms. segue la frase cancellata: «Tali furono Sparta, Atene e Roma» (*MSEL*, I, p. 243).

⁶⁶ Nel Ms. figurano due capitoli con il numero 12, intitolati entrambi «Sulla distribuzione dei tre poteri nel governo di Roma»: il primo, piuttosto breve (*MsEL*, I, pp. 244-247); il secondo, lunghissimo (ivi, pp. 247-277) e corrispondente – nelle linee essenziali – agli attuali capitoli 12-18. *Incipit* del capitolo 12 più breve: «Roma ebbe inizialmente il governo esimnetico, ma i re vennero scacciati così come essi erano stati scacciati nelle città greche: si formò quindi una bella repubblica» (*MsEL*, I, p. 244).

⁶⁷ Cioè, la concentrazione del potere giudiziario nelle mani del re, già detentore del potere esecutivo. La fonte d'informazione è soprattutto Dionigi di Alicarnasso, il quale scrive, a proposito della monarchia romana delle origini: «Al re fu anche attribuita l'amministrazione della giustizia con il compito di giudicare i reati più gravi [...], la prerogativa di riunire il consiglio dei senatori, di convocare il popolo, la sovranità nelle decisioni e l'esecuzione dei decreti varati dalla maggioranza. Queste furono le prerogative assegnate al re e inoltre, in aggiunta a queste, il comando supremo in guerra» (*Antichità*, II, 14, 1, p. 90).

⁶⁸ Testo parzialmente differente nel Ms.: «Sotto i re, il governo di Roma fu esimnetico: cadde, come gli altri, per il suo difetto generale, sebbene in se stesso, e nella sua natura particolare, fosse ottimo e con poteri distribuiti nel modo migliore possibile» (*MsEL*, I, p. 247).

⁶⁹ Cfr. *Romains* I, p. ???

⁷⁰ Cfr. Dionigi di Alicarnasso, *Antichità*, IV, 12, 1 e 40, 1.

⁷¹ Cfr. *Romains* I, p. ???

⁷² Cpv. alquanto differente nel Ms.: «Tarquinio non si fece eleggere né dal senato né dal popolo, considerò Servio Tullio un usurpatore e cisse la corona come per diritto ereditario, fu un crudele tiranno e si mise in condizione di esserlo, togliendo al senato e al popolo qualsiasi parte che la costituzione assegnava loro nel governo: può darsi che non avrebbe goduto delle invidie che i cambiamenti di Servio Tullio avevano scatenato tra il senato e il popolo, se, dopo avere, per così dire, sterminato l'uno, non avesse avuto dei riguardi verso l'altro». Dopo «riguardi» si ha la seguente nota: «Si veda in Dionigi di Alicarnasso [*Antichità*], lib. IV [IV, 41, 2; 42-44], la sua crudeltà verso il senato e la sua durezza verso il popolo» (*MsEL*, I, p. 249).

⁷³ *EL57*: «Non si possono mai abbandonare i Romani: è così che ancora oggi».

⁷⁴ *EL57*: «è così che l'occhio».

⁷⁵ Nella prima stesura del Ms. si ha la seguente lezione: «I re avevano dato delle prerogative a talune famiglie che furono dette patrizie» (*MsEL*, I, p. 244).

⁷⁶ *Sacratae leges*: nella Roma repubblicana, le leggi che tutelavano i magistrati plebei e in genere la plebe contro i patrizi. Ve ne furono due: la prima nel 494, la seconda nel 492 a.C.

⁷⁷ Prima delle parole con cui inizia il cap. 15, nel Ms. si hanno i seguenti due cpvv. cancellati: «Tale fu la repubblica romana nel periodo che si diceva fosse una repubblica perfetta. Bisogna entrare in qualche dettaglio per far comprendere come i tre poteri vi erano distribuiti. ¶Il popolo deteneva il potere legislativo e quando si riuniva per legiferare era composto di senatori, patrizi e plebei» (*MsEL*, I, pp. 253 e 268, dove il primo dei due cpvv. è riprodotto ancora una volta, con la seguente nota dopo «periodo»: «Vale a dire prima della sedizione dei Gracchi»). Si raffronti con Machiavelli, *Discorsi*, I, 2, 35-36, p. 69: «E così nacque la creazione de' Tribuni della plebe, dopo la quale creazione venne a essere più stabilito lo stato di quella repubblica, avendovi tutte le tre qualità di governo la parte sua. E tanto le fu favorevole la fortuna, che, benché si passasse dal governo de' Re e delli Ottimati al Popolo, per quelli medesimi gradi e per quelle medesime cagioni che di sopra si sono discorse, nondimeno non si tolse mai, per dare autorità agli Ottimati, tutta l'autorità alle qualità regie; ne si diminuì l'autorità in tutto agli Ottimati, per darla al Popolo; ma rimanendo mista,

fece una *republica perfetta*: alla quale perfezione venne per la disunione della Plebe e del Senato, come nei dua prossimi seguenti capitoli largamente si dimosterrà» (corsivo nostro).

⁷⁸ Nel 451 a.C.

⁷⁹ Sulla tirannide decemvirale, cfr. *Romains* I, p. ???

⁸⁰ Ms.: «ogni cittadino divenne romano» (*MsEL*, I, p. 254).

⁸¹ Ms.: «Il popolo romano si eccitava soprattutto per gli spettacoli» (*MsEL*, I, p. 254).

⁸² Cfr. *Romains* I, p. ???

⁸³ Cfr. XII, 21, p. ???

⁸⁴ L'episodio è tratto da Plutarco, *Vita di Camillo*, 36. Cfr. XII, 21, p. ???

⁸⁵ Cfr. *Romains* XII, p. ??? L'argomento dell'intero capoverso è più ampiamente trattato in P 1507.

⁸⁶ Cicerone, *De oratore*, I, 9, 38, p. 145.

⁸⁷ Nel Ms. si ha anche quest'altra osservazione: [...] creare magistrature è qualcosa che riguarda il potere legislativo, nominare i magistrati è una prerogativa che appartiene al potere esecutivo. Ho fatto vedere nel libro secondo [cap. 2] che in una democrazia questo diritto appartiene naturalmente al popolo (*MsEL*, I, pp. 273-274).

⁸⁸ Sui poteri e la politica del senato romano, cfr. *Romains* VI, p. ????

⁸⁹ In due punti del Ms. segue qui questa frase: «Il concerto tra il senato e i consoli era ammirevole. Questi ultimi non potevano non essere deferenti: dipendevano in mille modi dal senato che provvedeva ai loro bisogni, poteva dar loro un successore e rifiutare loro il trionfo» (*MsEL*, I, pp. 257, 271).

⁹⁰ Primitiva stesura di questo passaggio: «È vero che, dal tempo dei re, il popolo qualche volta veniva consultato per quanto riguarda gli affari pubblici, quando si trattava di dichiarare la guerra, ma era un atto del potere legislativo del popolo piuttosto che del suo potere esecutivo: non era altro che una pura formalità (lo testimonia la legge *Curiata* [*Lex curiata de imperio*] che conferiva il comando militare, mentre era solo un atto religioso) o una semplice cerimonia e ben lungi che il popolo fosse l'arbitro della guerra...» (*MsEL*, I, p. 257, 371). Altra stesura dello stesso passaggio: «Il popolo aveva questo stesso diritto dal tempo dei re ed era assai naturale che l'avesse sotto i re dal momento che questi, non dandogli alcuna paga, potevano condurlo in guerra solo con il suo consenso. Tuttavia nelle storie noi vediamo che il popolo fece uso di questo diritto con una tale moderazione che ne lasciò tutto l'esercizio al senato e al console. La legge *Curiata*, che conferiva il comando ai generali, diventò una semplice cerimonia. In Dionigi di Alicarnasso è dato vedere che questo diritto del popolo era così oscuro che fu messo in discussione se fosse il senato o il popolo a dichiarare la guerra [...]. È vero che a Roma c'era una magistratura che il popolo non poteva eleggere: poiché lo scopo della creazione dei tribuni fu di tenere a freno i grandi e quello della creazione dei dittatori di tenere a freno il popolo, era naturale che i dittatori fossero eletti dal popolo e i tribuni dai grandi» (*MsEL*, I, pp. 272-273). Sulla *Lex curiata de imperio*, si veda Cicerone, *De re publica*, II, 13, e Dionigi di Alicarnasso, *Antichità*, IV, 55, 2 e 84, 4.

⁹¹ Cfr. XI, 12.

⁹² Cfr. quanto sull'uso inglese è già detto in XI, 6, p. ???; vedi inoltre *Spicil.* n. 232, p. 241: «In talune occasioni si è assai imbarazzati in Inghilterra a trovare dei giudici per punire i criminali, tanto più che ogni criminale può recusare trentasei giudici senza dare alcuna ragione e altri cento con una buona ragione».

⁹³ Cfr. VI, 3.

⁹⁴ Il Ms. aggiunge: «Tutto ciò ha uno stretto rapporto con quanto si pratica oggigiorno in Inghilterra; i giudici sono i giurati, il tribunale dei centumviri è la corte del banco del re: il buon senso aveva fatto comprendere ai Romani ciò ha fatto scoprire ai popoli del Nord» (*MsEL*, I, pp. 260, 275).

⁹⁵ La celebre *lex Valeria de provocatione*, tradizionalmente attribuita a Publio Valerio Publicola, console nel 509 a.C.: si veda, ad es., Dionigi di Alicarnasso, *Antichità*, V, 19, 4, e Plutarco, *Vita di Publicola*, 11.

⁹⁶ Cfr. Dionigi di Alicarnasso, *Antichità*, VII, 41 e 52. Dal racconto di Dionigi risulta che non fu Coriolano ad invocare la *lex Valeria* per esser giudicato dal senato, ma Appio Claudio Sabino (console nel 493) in difesa di Coriolano. Vedi anche Plutarco, *Vita di Gaio Marcio Coriolano*, 19-20.

⁹⁷ *Lex Duodecim Tabularum* [450 a.C.], IX, 1 (*Privilegia ne inroganto*), in Cicerone, *De legibus*, III, 4.

⁹⁸ Cfr. III, 5, p. ???

⁹⁹ Ma nel cap. 14 aveva affermato che al *quaestor parricida* era affidata la giurisdizione sui reati pubblici: cfr. p. ???

¹⁰⁰ Cfr. VII, 11, p. ???

¹⁰¹ Fu in realtà Gaio Gracco a far approvare, nel secondo anno del suo tribunato (123 a.C.), questa legge, in base alla quale le liste dei giurati per i processi civili e le *quaestiones* penali straordinarie fossero formate di cavalieri. Vedi, su questa importante riforma gracca, C. Nicolet, *Les Gracques. Crise agraire et révolution à Rome*, Paris, Gallimard-Julliard, 1980, pp. 181-195, ed E. Gabba, *Il tentativo dei Gracchi*, in *Storia di Roma*, vol. II: *L'impero mediterraneo*, t. I: *La repubblica imperiale*, Torino, Einaudi, 1990, pp. 683 segg.

¹⁰² Rogazione nel senso latino di *rogatio*, proposta di legge.

¹⁰³ Ms.: Ms.: «Gracco si vantò di avere fatto sparire in un sol giorno il senato della repubblica»; «il tribuno si vantò di aver spezzato le reni dell'ordine senatorio e, con una sola rogazione, fatto sparire il senato della repubblica» (*MsEL*, I, pp. 247, 264). Cfr. Appiano, *Bella civilia*, I, 22, e Plutarco, *Vita di Gaio Gracco*, 5-6.

¹⁰⁴ Anche per Machiavelli, seppure non per le stesse ragioni, l'epoca dei Gracchi segna nell'antica Roma il 'principio della fine' del «vivere libero»: cfr. *Discorsi*, I, 6, 2, p. 75. Vedi anche, per l'Antichità, Dionigi di Alicarnasso che imputa a Gaio Gracco la distruzione della «concordia dei cittadini [romani]» (*Antichità*, II, 11, 3, p. 89).

¹⁰⁵ Cfr. *Romains* XV, p. ???, ed *EL*, VIII, 12, p. ???

¹⁰⁶ Cfr. XI, 6, p. ???

¹⁰⁷ Sulla riforma mariana dell'esercito, cfr. *Romains* IX, p. ???

¹⁰⁸ Ms.: «individui naturalmente avidi e, di conseguenza, corrotti» (*MsEL*, I, p. 266).

¹⁰⁹ Il Ms. aggiunge qui in nota: «Si veda Appiano, il quale descrive così bene le ingiustizie dei cavalieri» (*MsEL*, I, p. 266).

¹¹⁰ Allusione a Quinto Muzio Scevola, soprannominato *l'Augure* (159-88 a.C.). Fu, tra l'altro, pretore e governatore dell'Asia dal 121 al 120 a.C.

¹¹¹ Allusione alle guerre servili che ebbero luogo in Sicilia tra il 135 e il 132 a.C., e tra il 104 e il 103 a.C.

¹¹² Cfr. X, 6-7, pp. ???, ???. Analogo concetto aveva già espresso Harrington, *Oceana*, pp. 8, 16-17.

¹¹³ *EL57*: «Abbiamo detto altrove che nella repubblica gli stessi cittadini ricoprivano, per la natura delle cose, le cariche civili e militari».

¹¹⁴ Cfr. X, 6, p. ???

¹¹⁵ Cfr. II, 2, p. ???

¹¹⁶ Cfr. X, 4, p. ???

¹¹⁷ Così in *EL57*. *Exécutions* dell'originale è palesemente un refuso. Giustino dice: *sectio publicanorum*, vale a dire le confische e la messa all'incanto, da parte dei pubblicani, dei beni di coloro che non potevano o non volevano pagare i tributi loro imposti.

¹¹⁸ Nel testo di Giustino si ha *calumniae litium*, che M. stesso altrove (XIX, 2) traduce con «formalità della giustizia». Letteralmente: «cavilli giuridici ingiusti».

¹¹⁹ Capitolo assente nel Ms.

LIBRO DODICESIMO

SULLE LEGGI CHE FORMANO LA LIBERTÀ POLITICA NEL SUO RAPPORTO COL CITTADINO¹

CAPITOLO I

Idea di questo libro

Non basta aver parlato della libertà politica nel suo rapporto con la costituzione; bisogna vederla anche nel suo rapporto con il cittadino².

Ho detto che, nel primo caso, essa è formata da una certa distribuzione dei tre poteri; ma, nel secondo, occorre considerarla secondo un altro punto di vista. Essa consiste, infatti, nella sicurezza, o nell'opinione che si ha della sicurezza³.

Può accadere che la costituzione sia libera, e il cittadino non lo sia affatto, oppure che il cittadino possa essere libero, e la costituzione non esserlo. In questi casi, la costituzione sarà libera di diritto, ma non di fatto; il cittadino sarà libero di fatto, ma non di diritto.

Non c'è che la disposizione delle leggi, e, per giunta, di quelle fondamentali, che forma la libertà nel suo rapporto con la costituzione. Ma, nel rapporto con il cittadino, costumi, maniere, esempi ricevuti possono farla nascere, e certe leggi civili favorirla, come vedremo nel presente libro.

Inoltre, poiché nella maggior parte degli Stati la libertà è più intralciata, offesa e schiacciata di quanto non chieda la loro costituzione, è bene parlare delle leggi particolari che, in ogni costituzione, possono aiutare o contrastare il principio della libertà di cui ciascuno di questi Stati può essere suscettibile.

CAPITOLO II

Sulla libertà del cittadino

La libertà filosofica consiste nell'esercizio della propria volontà, o almeno (se si deve parlare per tutti i sistemi) nell'opinione che si ha di esercitare la propria volontà⁴. La libertà politica, invece, consiste nella sicurezza, o almeno nell'opinione che si ha della propria sicurezza.

Questa *sicurezza* non è mai tanto aggredita come nelle accuse pubbliche o private. È dunque dalla bontà delle leggi penali che dipende principalmente la libertà del cittadino.

Le leggi penali non sono state perfezionate tutte in una volta. Nei luoghi stessi in cui si è più cercata la libertà, non sempre la si è trovata. Aristotele^a ci dice che a Cuma i parenti dell'accusatore

^a *Politica*, lib. II [II, 8, 1269a 1-4].

potavano essere testimoni. Sotto i re di Roma, la legge era così imperfetta che Servio Tullio⁵ pronunciò la sentenza contro i figli di Anco Marzio, accusati di aver assassinato il re suo suocero^b. Sotto i primi re franchi, Clotario [II] emanò una legge^c perché un accusato non potesse essere condannato senza prima essere udito: cosa che rivela una pratica contraria in qualche caso particolare, o presso qualche popolo barbaro. Fu Caronda a introdurre i giudizi contro le false testimonianze^d. Quando l'innocenza dei cittadini non è tutelata, non lo è neppure la libertà.

Le conoscenze che si sono acquisite in certi paesi⁷, e che si acquisiranno in altri, sulle regole più sicure da osservare nei giudizi penali, interessano il genere umano più di qualunque altra cosa al mondo.

È solo sull'uso di queste conoscenze che si può fondare la libertà; e, in uno Stato che avesse in proposito le migliori leggi possibili, un uomo che venisse processato, e dovesse essere impiccato l'indomani, sarebbe più libero di un pascià in Turchia⁸.

CAPITOLO III

*Continuazione dello stesso argomento*⁹

Le leggi che fanno perire un uomo in base alla deposizione di un solo testimone, sono fatali per la libertà¹⁰. La ragione ne esige due, perché un testimone che afferma e un accusato che nega sono in parità, e ce ne vuole un terzo per dirimere la questione¹¹.

I Greci^e e i Romani^f esigevano un voto in più per condannare. Le nostre leggi francesi ne richiedono due¹². I Greci pretendevano che la loro usanza fosse stata stabilita dagli dèi^g, ma ad essere tale è la nostra¹³.

CAPITOLO IV

La libertà è favorita dalla natura delle pene e dalla loro proporzione

Si ha il trionfo della libertà quando le leggi penali traggono ogni pena dalla natura particolare del delitto. Tutto ciò che vi è di arbitrario viene a cessare; la pena non deriva più dal capriccio del legislatore, ma dalla natura delle cose, e l'uomo non fa violenza all'uomo.

^b Tarquinio Prisco. Si veda Dionigi di Alicarnasso [*Antichità*], lib. IV [IV, 5, 3].

^c Nell'anno 560 [ma: 614] [*Capitularia regum Francorum*, 9, 22]. [Cfr. XXXI, 2, nota c, p. ???]

^d Aristotele, *Politica*, lib. II, cap. XII [II, 12, 1274b 5-8]. Caronda diede le sue leggi a Thurii nell'ottantaquattresima olimpiade [444 a.C.]. [Caronda (VI sec.), giurista e legislatore greco. Thurii, città della Magna Grecia, situata nel Golfo di Taranto, vicino a Sibari.]

^e Si veda Aristide, *Oratio in Minervam* [*In Minervam divinatricem oratio*, 37 (2), 17].

^f Dionigi di Alicarnasso [*Antichità*] sul giudizio relativo a Coriolano, lib. VII [VII, 64, 6].

^g «Voto di Minerva». [Secondo la leggenda Oreste, condannato nell'Areopago con un solo voto di maggioranza per l'uccisione della madre Clitemnestra, era stato salvato dall'apparizione di Minerva che aveva aggiunto il suo voto a quelli di assoluzione: cfr. Eschilo, *Eumenidi*, 735. Il voto di condanna veniva dato con una pietruzza (*calculus*) nera e quello di assoluzione con una pietruzza bianca. Di quest'usanza dei Greci parla anche Grozio: cfr. *De iure belli ac pacis*, II, 5, § 18.]

Vi sono quattro tipi di delitti. Quelli della prima specie offendono la religione; quelli della seconda, i costumi; quelli della terza, la tranquillità; quelli della quarta, la sicurezza dei cittadini. Le pene che si infliggono devono derivare dalla natura di ciascuna di queste specie¹⁴.

Pongo nella categoria dei delitti che riguardano la religione¹⁵ soltanto quelli che la attaccano direttamente, come sono tutti i sacrilegi semplici; poiché i delitti che ne turbano l'esercizio sono della natura di quelli che offendono la tranquillità dei cittadini o la loro sicurezza, e devono essere riferiti a quelle categorie.

Perché la punizione dei sacrilegi semplici sia tratta dalla natura della cosa^h, essa deve consistere nella privazione di tutti i vantaggi che offre la religione: l'espulsione dai templi, la privazione della società dei fedeli, per un certo tempo o per sempre, l'allontanamento dalla loro presenza, le esecrazioni, le maledizioni e la preghiera¹⁶.

Nelle cose che turbano la tranquillità o la sicurezza dello Stato, le azioni nascoste sono di competenza della giustizia umana; ma in quelle che offendono la Divinità, quando non c'è azione pubblica, non c'è neppure materia di reato: tutto avviene tra l'uomo e Dio, che conosce la misura e il tempo della sua vendetta. Se, infatti, confondendo le cose, si ricerca anche il sacrilegio nascosto, si introduce un'inquisizione su un genere di azioni dove non è affatto necessaria: si distrugge¹⁷ la libertà dei cittadini, armando contro di loro lo zelo delle coscienze timorate e di quelle ardite.

Il male in questo campo è venuto dall'idea che occorra vendicare la Divinità. Ma bisogna far onorare la Divinità, e mai vendicarla¹⁸. In effetti, se ci si lasciasse guidare da una simile idea, quale sarebbe il limite dei supplizi? Se le leggi degli uomini devono vendicare un essere infinito, esse si dovranno regolare sulla sua infinità, e non sulle debolezze¹⁹, sulle carenze e sui capricci della natura umana.

Uno storico provenzaleⁱ riferisce un fatto che mostra assai bene l'effetto che può produrre su degli spiriti deboli questa idea di vendicare la divinità. Un Ebreo, accusato di aver bestemmiato contro la santa Vergine, fu condannato ad essere scorticato. Dei cavalieri mascherati, coltello in pugno, salirono sul patibolo e ne cacciarono il boia per vendicare, essi stessi, l'onore della santa Vergine... Non voglio prevenire qui le riflessioni del lettore.

La seconda categoria è quella dei delitti contro i costumi: tali sono la violazione della continenza pubblica e privata, vale a dire delle norme sul modo in cui si deve godere dei piaceri legati all'uso dei sensi e all'unione dei corpi²⁰. Anche le pene di questi delitti devono derivare dalla natura della cosa²¹. La privazione dei vantaggi che la società ha attribuito alla purezza dei costumi, le multe, la vergogna, l'obbligo di nascondersi, l'infamia pubblica, l'espulsione dalla città e dalla società, infine, tutte le pene che sono proprie della giurisdizione correzionale, sono sufficienti a reprimere l'audacia dei due sessi. In realtà, questi delitti sono originati meno dalla malvagità che dall'oblio o dal disprezzo di se stessi.

Si tratta qui soltanto dei delitti che interessano i costumi, non di quelli che colpiscono anche la sicurezza pubblica, quali il ratto e lo stupro, che rientrano nella quarta categoria²².

^h San Luigi promulgò leggi così severe contro i bestemmiatori, che il papa si credette in dovere di ammonirlo. Questo sovrano moderò il suo zelo e mitigò le sue leggi. Si vedano le sue ordinanze [*Recueil général des anciennes lois françaises. Capétiens*, 216, 2, e 218, 1, t. I, pp. 341-342, 345].

ⁱ Padre Bougerel. [Joseph Bougerel, della Congregazione dell'Oratorio (1680-1753). Scrisse, tra l'altro, una *Vie de Pierre Gassendi* (1737) e dei *Mémoires pour servir à l'histoire de plusieurs hommes illustres de Provence* (1752), nei quali tuttavia non v'è traccia del fatto riferito da M.]

I delitti della terza categoria sono quelli che disturbano la tranquillità dei cittadini: le pene devono essere tratte dalla natura della cosa, e riferirsi a questa tranquillità, come la prigione, l'esilio, le correzioni e altre pene che riportano e fanno rientrare gli spiriti irrequieti nell'ordine costituito²³.

Restringo i delitti contro la tranquillità alle cose che contengono una semplice offesa dei regolamenti del vivere civile; poiché quelle che, turbando la tranquillità, pongono anche in pericolo la sicurezza, devono essere incluse nella quarta categoria.

Le pene per questi ultimi delitti sono quelle che si chiamano *supplizi*. È una specie di legge del taglione²⁴, in base alla quale la società rifiuta la sicurezza a un cittadino che ne ha privato o ha inteso privarne un altro. Questa pena è tratta dalla natura della cosa, attinta dalla ragione e dalle fonti del bene e del male. Un cittadino merita la morte quando ha violato la sicurezza al punto di aver tolto la vita, o tentato di toglierla. La pena di morte è come il rimedio della società malata²⁵. Quando si viola la sicurezza dei beni, possono esservi delle ragioni per cui la pena sia capitale; ma sarebbe forse meglio, e più naturale, che la punizione dei delitti contro la sicurezza dei beni fosse punita con la perdita dei beni. E così dovrebbe essere se i beni fossero comuni o uguali, ma, poiché sono proprio le persone sprovviste di beni che attaccano più spesso quelli altrui, si è dovuto supplire alla pena pecuniaria con quella corporale.

Tutto ciò che ho detto è attinto dalla natura, ed è molto propizio alla libertà del cittadino.

CAPITOLO V

Su certe accuse che hanno particolarmente bisogno di moderazione e di prudenza

Massima importante: bisogna essere molto cauti nel procedere contro la magia e l'eresia²⁶. L'accusa di questi due delitti può offendere sommamente la libertà ed essere la fonte di un'infinità di atti tirannici, se il legislatore non sa limitarla. Infatti, siccome questa accusa non si riferisce direttamente alle azioni di un cittadino, ma piuttosto all'idea che ci si è fatta del suo carattere, essa diventa pericolosa in proporzione diretta all'ignoranza del popolo²⁷; in tal modo la vita di un cittadino è continuamente in pericolo, perché la migliore condotta del mondo, la morale più pura, l'esercizio di tutti i doveri, non sono garanzie sufficienti contro i sospetti di questi delitti²⁸.

Sotto Manuele Comneno, il *protostrator*^j fu accusato di aver cospirato contro l'imperatore, e di essersi servito per questo scopo di certi segreti che rendono gli uomini invisibili. È scritto, nella vita di questo imperatore^k, che si sorprese [Isacco] Aronne mentre stava leggendo un libro di Salomone, la cui lettura faceva apparire legioni di dèmoni. Ora, supponendo nella magia un potere che arma l'Inferno, e partendo da questo supposizione, si considera che viene chiamato mago come l'uomo più adatto al mondo per turbare e rovesciare le società, e si è portati a punirlo senza misura.

^j Niceta, *Vie de Manuel Comnène*, liv. IV [*Historia*, IV, 7; Cousin, *Histoire de Constantinople*, t. V, p. 97]. [Il *protostrator* («capo degli scudieri imperiali») è Alessio Comneno (1136-1183), sposo di una nipote di Manuele I Comneno, che regnò dal 1143 al 1180.]

^k *Ibid.* [Niceta, *Historia*, IV, 7; *Vie de Manuel Comnène*, in Cousin, *Histoire de Constantinople*, t. V, p. 99. Isacco Aronne, nominato poco dopo, svolgeva la funzione di interprete presso l'imperatore Manuele I Comneno].

L'indignazione cresce quando si attribuisce alla magia il potere di distruggere la religione. Apprendiamo dalla storia di Costantinopoli¹ che, in base a una rivelazione avuta da un vescovo²⁹ secondo cui un miracolo era cessato a causa delle pratiche magiche di un certo individuo³⁰, questi e suo figlio furono condannati a morte. Da quante cose prodigiose non dipendeva questo delitto? Che le rivelazioni siano un fatto frequente, che il vescovo ne avesse avuta una, che essa fosse vera, che un miracolo fosse in corso, che questo miracolo fosse cessato, che vi fosse della magia, che la magia possa distruggere la religione, che quell'individuo fosse un mago, che egli avesse compiuto, infine, quel determinato atto di magia.

L'imperatore Teodoro Lascaris attribuì la propria malattia alla magia. Coloro che ne furono accusati non ebbero altra via di uscita che maneggiare un ferro rovente senza bruciarsi³¹. Sarebbe stato necessario, presso i Bizantini³², essere mago per giustificare la propria magia³³. L'eccesso della loro idiozia era tale che al delitto più incerto del mondo aggiungevano le prove più incerte³⁴.

Sotto il regno di Filippo il Lungo³⁵, gli Ebrei furono cacciati dalla Francia con l'accusa di avere avvelenato le fontane servendosi dei lebbrosi³⁶. Quest'assurda accusa deve veramente far dubitare di tutte quelle ispirate dall'odio collettivo.

Non ho detto qui che non si debba punire l'eresia; dico che bisogna essere molto cauti nel punirla³⁷.

CAPITOLO VI

Sul delitto contro natura

A Dio non piaccia che io voglia diminuire l'orrore che si prova per un delitto che la religione, la morale e la politica tutte insieme condannano. Si dovrebbe proscriverlo, anche se non facesse che dare a un sesso la debolezza dell'altro³⁸, e preparare a una vecchiaia infame con una giovinezza vergognosa. Ciò che ne dirò gli lascerà tutta la sua infamia³⁹, e non attaccherà che la tirannide, la quale può abusare persino dell'orrore che se ne deve avere.

Siccome, per sua natura, questo crimine è nascosto, è accaduto spesso che certi legislatori l'abbiano punito in base alla deposizione di un fanciullo. Ciò significava aprire una porta molto larga alla calunnia. «Giustiniano», dice Procopio^m, «promulgò una legge contro questo delitto e fece ricercare i colpevoli, non solo dopo l'emanazione della legge, ma anche prima. La deposizione di un testimone, a volte di un fanciullo e a volte di uno schiavo, era sufficiente, soprattutto contro i ricchi e contro quelli che appartenevano alla fazione dei *verdi*»⁴⁰.

È singolare che, da noi, siano stati tutti puniti con il rogo tre delitti: magia, eresia e delitto contro natura, dei quali si potrebbe provare che il primo non esiste⁴¹, il secondo è suscettibile di un'infinità di distinzioni, interpretazioni e limitazioni, e il terzo è spessissimo oscuro.

Dichiaro con forza che il delitto contro natura non farà mai grandi progressi in una società se il popolo non vi si trova spinto da qualche consuetudine, come fra i Greci⁴², dove i giovani facevano nudi tutti i loro esercizi; come fra noi, dove l'educazione domestica è fuori moda⁴³; o come presso gli Asiatici dove alcuni privati hanno un gran numero di donne che disprezzano, mentre altri non

¹ Teofilatto [Simocatta], *Histoire de l'empereur Maurice*, cap. XI [*Historiarum*, I, 11; Cousin, *Histoire de Constantinople*, t. III, pp. 126-128].

^m [Procopio] *Historia arcana* [11, 34-35, p. 169].

possono averne. Non si prepari il terreno a questo delitto, lo si proscriva, come tutte le violazioni dei costumi, con provvedimenti precisi, e in breve si vedrà la natura o difendere i suoi diritti, o riprenderli. Dolce⁴⁴, amabile, affascinante, essa ha sparso i piaceri con mano liberale, e, colmandoci di delizie, ci prepara, per l'avvenire, a soddisfazioni più grandi delle sue stesse delizie⁴⁵.

CAPITOLO VII

*Sul delitto di lesa maestà*⁴⁶

Le leggi cinesi stabiliscono che chiunque manchi di rispetto all'imperatore debba essere punito con la morte. Siccome esse non specificano in che cosa consista questa mancanza di rispetto, tutto può fornire un pretesto per togliere la vita a chicchessia e sterminare la famiglia che si vuole⁴⁷.

Avendo due persone, incaricate di redigere la gazzetta di corte, inserito in qualche fatto dei particolari che non risultarono veri, si disse che mentire in una gazzetta di corte era mancare di rispetto alla corte, e li si condannò a morteⁿ. Un principe del sangue, che aveva messo inavvertitamente qualche annotazione su un memoriale firmato col pennello rosso dell'imperatore, fu accusato di aver mancato di rispetto all'imperatore, il che causò contro la sua famiglia una delle più terribili persecuzioni di cui la storia abbia mai parlato^o.

È sufficiente che il crimine di lesa maestà sia vago, perché il governo degeneri in dispotismo. Mi occuperò maggiormente di questo tema nel libro *Sulla composizione delle leggi*⁴⁸.

CAPITOLO VIII

Sulla cattiva applicazione del nome di delitto di sacrilegio e di lesa maestà

È un violento abuso anche quello di dare il nome di lesa maestà a un'azione che non lo è. Una legge degli imperatori^p perseguiva come sacrileghi coloro che mettevano in dubbio il giudizio del sovrano e dubitavano dei meriti di quelli che egli aveva scelto per qualche impiego^q. Furono certo i membri del governo e i favoriti che stabilirono questo delitto. Un'altra legge aveva dichiarato che chi attentava contro i ministri e i funzionari del sovrano fosse ritenuto colpevole di lesa maestà, come se avessero attentato contro il sovrano stesso^r. Dobbiamo questa legge a due principi^s, la cui

ⁿ Padre Du Halde [*Description de la Chine*, «De la forme du gouvernement», t. I [ma: II], p. 43. [Cfr. *Geogr.*, p. 214. La notizia del fatto, avvenuto nel 1724, è ripresa da Du Halde da una lettera di padre Cyr Contancin (1670-1732) del 15 settembre 1727: si vedano *Lettres édifiantes et curieuses*, XIX recueil, Paris, Le Clerc et Le Mercier, 1729, pp. 268-269, e *Lettere edificanti e curiose*, pp. 276-277.]

^o Lettera di padre Parennin, nelle *Lettres édifiantes* [XIX recueil, Paris, Le Clerc et Le Mercier, 1729, pp. 156-158 (lettera del 26 settembre 1727)]. Cfr. *Geogr.*, p. 397].

^p Graziano, Valentiniano e Teodosio. È la seconda nel *Codice* [*Corpus iuris civilis*, *Cod.*, IX, 29, 2], *de crimine sacrilegii*.

^q «È sacrilego dubitare che chi l'imperatore ha scelto non sia degno». *Ibid.* Questa legge è servita da modello a quella di Ruggero nelle costituzioni di Napoli, tit. 4 [*Liber Augustalis* o *Costituzioni melfitane*, I, 4. Ruggero II di Sicilia (1095-1154)].

^r La legge quinta [*Corpus iuris civilis*, *Cod.*, IX, 8, 5], *ad legem Iuliam maiestatis*.

debolezza è famosa nella storia; due principi che furono guidati dai ministri come le greggi lo sono dai pastori; due principi, simili schiavi nel palazzo, a fanciulli nel Consiglio e stranieri negli eserciti, che conservarono l'impero solo perché lo cedevano tutti i giorni. Alcuni di questi favoriti cospirarono contro i loro imperatori. Fecero anche di più: cospirarono contro l'impero, vi chiamarono i Barbari e, quando si volle arrestarli, lo Stato era così debole che si dovette violare la legge fatta da loro, ed esporsi al rischio del delitto di lesa maestà per punirli⁴⁹.

È tuttavia su questa legge che si fondava il relatore del processo di Cinq-Mars^t, allorché, volendo provare che era colpevole del delitto di lesa maestà per aver voluto allontanare il cardinale Richelieu dalla direzione degli affari, disse: «Il delitto che tocca la persona dei ministri dei principi è ritenuto, dalle costituzioni imperiali, della stessa gravità di quello che tocca la loro persona. Un ministro serve bene il suo principe e il suo Stato; lo si toglie a entrambi: è come se si privasse il primo di un braccio^u e il secondo di una parte del suo potere». Quand'anche la servitù scendesse in persona sulla Terra, non parlerebbe altrimenti⁵⁰.

Un'altra legge di Valentiniano, Teodosio e Arcadio^v dichiara i falsari colpevoli del delitto di lesa maestà. Ma non era, questo, confondere le idee delle cose? Dare a un altro delitto il nome di lesa maestà, non è forse diminuire l'orrore del delitto di lesa maestà?

CAPITOLO IX

Continuazione dello stesso argomento

Quando Paolino fece sapere all'imperatore Alessandro⁵¹ che «si preparava a perseguire come reo di lesa maestà un giudice che si era pronunciato contro le sue ordinanze», l'imperatore gli rispose che, «in un secolo come il suo, i delitti indiretti di lesa maestà non avevano luogo»^w.

Faustiniano scrisse allo stesso imperatore che, avendo giurato sulla vita del sovrano di non perdonare mai il proprio schiavo, si vedeva costretto a perpetuare la sua collera, per non rendersi colpevole del delitto di lesa maestà. «Hai vani terrori^x», gli rispose l'imperatore, «e non conosci le mie idee».

Un senatoconsulto^y ordinò che chi avesse fuso le statue dell'imperatore che erano state scartate, non sarebbe stato considerato colpevole di lesa maestà. Gli imperatori Severo e Antonino⁵² scrissero

^s Arcadio e Onorio. [Su questi due imperatori, cfr. *Romains* XIX, dove si osserva che sotto di loro l'impero «sprofondò improvvisamente» (p. ???).]

^t Montrésor, *Mémoires*, t. I [pp. 238-239. La citazione che segue è letterale. Enrico Coiffier de Ruzé, marchese di Cinq-Mars (1620-1642), favorito e grande scudiero di Luigi XIII, cospirò con Gastone d'Orléans (1608-1660) per togliere il potere a Richelieu, concludendo a tal fine un trattato con la Spagna (13 marzo 1642). Condannato a morte, fu decapitato a Lione].

^u «Infatti essi sono una parte del nostro corpo»; stessa legge nel *Codice* [*Corpus iuris civilis*, *Cod.*, IX, 8, 5], *ad legem Iuliam maiestatis*.

^v È la nona legge del *Cod. Theod.*, *De falsa moneta* [IX, 21, 9].

^w *Etiam ex aliis causis majestatis crimina cessant meo saeculo*. Legge 1, *Codice* [*Corpus iuris civilis*, *Cod.*, IX, 8, 1], *ad legem Iuliam maiestatis*.

^x *Alienam sectae meae sollicitudinem concepisti*. Legge, 2, *Codice* [*Corpus iuris civilis*, *Cod.*, IX, 8, 2], *ad legem Iuliam maiestatis*.

^y Si veda la legge 4 [*Corpus iuris civilis*, *Dig.*, XLVIII, 4, 4, 1], *ad legem Iuliam maiestatis*.

a Ponzio^z che chi avesse venduto statue dell'imperatore non consacrate, non sarebbe caduto nel delitto di lesa maestà. Gli stessi imperatori scrissero a Giulio Cassiano che chi gettasse per caso una pietra contro una statua dell'imperatore, non doveva esser perseguito come reo di lesa maestà^{aa}. La legge Giulia richiedeva queste modifiche, poiché essa aveva reso colpevoli di lesa maestà non soltanto coloro che fondevano le statue degli imperatori, ma anche coloro che commettevano azioni^{bb} simili, il che rendeva arbitraria l'accusa di questo delitto. Una volta che vennero stabiliti molti delitti di lesa maestà, fu necessario distinguere fra di essi. Così il giureconsulto Ulpiano, dopo aver detto che l'accusa del delitto di lesa maestà non si estingue con la morte del colpevole, aggiunge che ciò non riguarda tutti^{cc} i delitti di lesa maestà stabiliti dalla legge Giulia, ma soltanto quelli diretti contro l'impero o la vita dell'imperatore.

CAPITOLO X

*Continuazione dello stesso argomento*⁵³

Una legge inglese, approvata sotto Enrico VIII, dichiarava colpevoli di alto tradimento tutti coloro che predicassero la morte del re. Questa legge era molto vaga; il dispotismo è così terribile che si ritorce persino contro coloro che lo esercitano. Nell'ultima malattia di questo re, i medici non osarono mai dire che fosse in pericolo, e agirono, senza dubbio, di conseguenza^{dd}.

CAPITOLO XI

*Sui pensieri*⁵⁴

Un certo Marsia sognò di tagliare la gola a Dionigi^{ee}. Questi lo fece mettere a morte⁵⁵, dicendo che non avrebbe sognato di notte un simile gesto se non vi avesse pensato di giorno. Fu un atto di grande tirannide, perché, quand'anche vi avesse pensato, non aveva compiuto l'attentato^{ff}⁵⁶. Le leggi si occupano di punire unicamente le azioni esteriori⁵⁷.

CAPITOLO XII

^z Si veda la legge 5 [*Corpus iuris civilis, Dig.*, XLVIII, 4, 5, 2], *ad legem Iuliam maiestatis*.

^{aa} *Ibid.* [*Corpus iuris civilis, Dig.*, XLVIII, 4, 5, 1, *ad legem Iuliam maiestatis*].

^{bb} «Coloro che commettessero qualcosa di simile o un'altra cosa». Legge 6 [*Corpus iuris civilis, Dig.*, XLVIII, 4, 6, 1], *ad legem Iuliam maiestatis*.

^{cc} Nell'ultima legge [*Corpus iuris civilis, Dig.*, XLVIII, 4, 11], *ad legem Iuliam de adulteriis* [*recte: maiestatis*].

^{dd} Si veda l'*Histoire de la Réformation* di Burnet [Parte I, lib. III, p. 478]. [Cfr. anche P 626, dove M. riferisce lo stesso fatto.]

^{ee} Plutarco, *Vita di Dionigi* [*recte: Vita di Dione*, 9]. [Dionigi il Vecchio (432-367 a. C.), tiranno di Siracusa.]

^{ff} Bisogna che il pensiero sia unito a qualche genere di azione.

Sulle parole indiscrete

Nulla rende inoltre il delitto di lesa maestà più arbitrario che quando lo si fa consistere in parole indiscrete. I discorsi sono talmente soggetti all'interpretazione, vi è tanta differenza tra l'indiscrezione e la malizia, e ve n'è così poca tra le espressioni che esse adoperano, che la legge non può rendere le parole passibili di pena capitale, a meno che non dichiararsi espressamente quali le rende tali^{gg}.

Le parole non costituiscono un corpo di reato; esse non restano che nel campo delle idee. Nella maggior parte dei casi non significano nulla in se stesse, ma per il tono con cui vengono pronunciate. Spesso, ripetendo le stesse parole, non si rende lo stesso senso; questo senso dipende dal legame che le parole hanno con altre cose; talvolta il silenzio esprime più di qualunque discorso. Non vi è nulla di più equivoco di tutto ciò. Come farne dunque un delitto di lesa maestà? Ovunque questa legge è stabilita, non solo non esiste più libertà, ma nemmeno la sua ombra.

Nel manifesto della defunta zarina⁵⁸ contro la famiglia Dolgorukij^{hh} uno di questi principi viene condannato a morte per aver pronunciato parole indecenti riferendosi alla sua persona; un altro, per aver malignamente interpretato le sue sagge disposizioni per l'impero, e offeso la sua sacra persona con parole poco rispettose.

Non pretendo affatto di diminuire l'indignazione che si deve provare contro chi intende infamare la gloria del proprio principe, ma dichiaro con forza che, se si vuole moderare il dispotismo, una semplice punizione correzionale conviene di più, in queste occasioni, di un'accusa di lesa maestà, sempre terribile perfino per l'innocenzaⁱⁱ.

Le azioni non avvengono tutti i giorni; molte persone possono notarle; una falsa accusa su dei fatti può essere facilmente chiarita. Le parole che sono unite a un'azione assumono la natura di questa azione. Così un uomo che va nella pubblica piazza a esortare i sudditi alla rivolta, diventa colpevole di lesa maestà, perché le parole sono unite all'azione, e vi partecipano. Non sono le parole che vengono punite, ma un'azione commessa nella quale si impiegano le parole. Esse non diventano crimini se non quando preparano, accompagnano o seguono un'azione delittuosa. Si capovolge tutto se si fa delle parole un delitto capitale, invece di considerarle come il segno di un delitto capitale.

Gli imperatori Teodosio, Arcadio e Onorio scrissero a Rufino⁵⁹, prefetto del pretorio: «Se qualcuno parla male della nostra persona o del nostro governo, non vogliamo punirlo^{jj}»; se ha parlato con leggerezza, bisogna disprezzarlo; se per follia, bisogna compiangerlo; se si tratta di un'offesa, bisogna perdonarlo. Perciò, lasciando le cose nella loro interezza, ci informerete, affinché possiamo

^{gg} «Non dovrebbe essere punito come delitto a meno che non si trovi stabilito nel testo della legge o negli esempi da essa adottati», afferma [Elio Floriano Erennio] Modestino nella legge 7, in ff. [*Corpus iuris civilis, Dig.*, XLVIII, 4, 7, 3], *ad legem Iuliam maiestatis*.

^{hh} Nel 1740 [ma: 1730]. [I Dolgorukij, appartenenti ad una famiglia principesca discendente dal conquistatore normanno Rjurik († 789), alla morte di Pietro II (gennaio 1730) tentarono di far passare il trono alla sua sposa, Caterina Vasilyevna Dolgorukova, e, fallito questo tentativo, cercarono in séguito di limitare il potere dell'imperatrice Anna, ma furono processati, esiliati, e alcuni, come Vasilij Lukič Dolgorukov (1670-1739), giustiziati.]

ⁱⁱ «Un *lapsus linguae* non deve essere punito avventatamente». Modestino nella legge 7, in ff. [*Corpus iuris civilis, Dig.*, XLVIII, 4, 7, 3], *ad legem Iuliam maiestatis*.

^{jj} «Se ciò dovesse derivare da leggerezza, merita disprezzo; se da follia, è meritevolissimo di pietà; se da intento offensivo, dovrebbe essere perdonato». Legge singola, nel *Codice* [*Corpus iuris civilis, Cod.*, IX, 7, 1], *si quis imperatori maledixerit*. [Per l'intera citazione riportata nel testo, cfr. *Cod. Theod.*, IX, 4, 1.]

giudicare le parole in base alle persone, e soppesare bene se dobbiamo sottoporle a giudizio o trascurarle».

CAPITOLO XIII

Sugli scritti

Gli scritti contengono qualcosa di più durevole delle parole: ma quando non preparano al delitto di lesa maestà, non sono una materia del crimine di lesa maestà.

Augusto e Tiberio li colpirono, tuttavia, con la pena di questo delitto^{kk}: Augusto in occasione di certi libelli scritti contro uomini e donne illustri, Tiberio a causa di quelli che credette stilati contro di lui⁶⁰. Nulla fu più fatale alla libertà romana. Cremuzio Cordo venne accusato, perché nei suoi *Annali* aveva chiamato [Gaio] Cassio «l'ultimo dei Romani»^{ll61}.

Gli scritti satirici sono pressoché sconosciuti negli Stati dispotici, dove l'avvilimento da un parte e l'ignoranza dall'altra non danno né il talento né la volontà di comporne. Nella democrazia non vengono proibiti, per la stessa ragione per la quale li si vieta nel governo di uno solo. Siccome di solito sono stilati contro persone potenti, solleticano, nella democrazia, la malignità del popolo che governa. Nella monarchia sono proibiti, ma se ne fa piuttosto oggetto di polizia che di delitto. Possono divertire la malignità generale, consolare i malcontenti, diminuire l'invidia contro i potenti, dare al popolo la pazienza di sopportare, e farlo ridere delle sue sofferenza.

L'aristocrazia è il governo che maggiormente proscrive le opere satiriche⁶². In essa i magistrati sono dei piccoli sovrani che non hanno sufficiente grandezza per disprezzare le ingiurie. Se nella monarchia qualche strale viene lanciato contro il sovrano, questi è così in alto che lo strale non arriva fino a lui; un aristocratico, invece, ne è trafitto da parte a parte. Perciò i decemviri, che formavano un'aristocrazia, punirono con la morte gli scritti satirici^{mmm}.

CAPITOLO XIV

Violazione del pudore nella punizione dei delitti

Vi sono delle regole di pudore osservate presso quasi tutte le nazioni del mondo: sarebbe assurdo violarle nella punizione dei delitti, la quale deve sempre avere per scopo il ristabilimento dell'ordine.

Gli Orientali, che hanno esposto donne ad elefanti, addestrati per un abominevole genere di supplizio⁶³, hanno forse voluto far violare la legge dalla legge?

^{kk} Tacito, *Annales*, lib. I [I, 72, 3-4]. Ciò continuò sotto i regni successivi. Si veda la prima legge, in *Codice* [*Corpus iuris civilis*, *Cod.*, IX, 36, 2], *de famosis libellis*.

^{ll} Tacito, *Annales*, lib. IV [IV, 34, 1]. [Aulo Cremuzio Cordo († 25 d.C.). Dei suoi *Annales* ci rimangono solo pochi frammenti. Ad accusarlo del crimine di lesa maestà presso Tiberio fu il prefetto del pretorio Elio Seiano. Prevenne la condanna suicidandosi.]

^{mmm} Legge delle Dodici Tavole [VIII, 1]. [La legge è riportata da Cicerone, *De re publica*, IV, 10, in Agostino, *De civitate Dei*, II, 9.]

Un'antica usanza dei Romani proibiva di mettere a morte le fanciulle ancora vergini. Tiberio escogitò l'espedito di farle stuprare dal carnefice prima di mandarle al supplizioⁿⁿ: tiranno astuto e crudele, distruggeva i costumi per salvare le consuetudini.

Quando la magistratura giapponese ha fatto esporre nelle pubbliche piazze le donne nude e le ha costrette a camminare alla maniera delle bestie, ha fatto fremere il pudore^{oo}; ma quando ha voluto costringere una madre... quando ha voluto costringere un figlio... non posso terminare, ha fatto fremere la natura stessa^{pp}.

CAPITOLO XV

Sull'affrancamento dello schiavo perché accusi il padrone

Augusto stabilì che gli schiavi di coloro che avessero cospirato contro di lui fossero venduti allo Stato, affinché potessero deporre contro il loro padrone^{qq64}. Non si deve trascurare nulla di quel che porta alla scoperta di un grave delitto; perciò, in uno Stato in cui vi siano schiavi, è naturale che questi possano essere informatori, ma non potranno essere testimoni.

Vindicio denunciò la cospirazione fatta in favore di Tarquinio⁶⁵, ma non fu testimone contro i figli di Bruto. Era giusto concedere la libertà a chi aveva reso un così grande servizio alla propria patria, ma non gli fu concessa perché rendesse quel servizio.

Così l'imperatore Tacito⁶⁶ ordinò che gli schiavi non potessero testimoniare contro il loro padrone nemmeno nei casi di delitto di lesa maestà^{rr}: legge che non è stata inserita nella compilazione di Giustiniano.

CAPITOLO XVI

Calunnia nel delitto di lesa maestà⁶⁷

Va resa giustizia ai Cesari; non furono essi i primi a concepire le tristi leggi che fecero. Fu Silla^{ss} a insegnare loro che non bisogna punire i calunniatori; presto si giunse fino a ricompensarli^{tt}.

ⁿⁿ Svetonio [*Vitae Caesarum*], in *Tiberio* [*Tiberius*, 61, 5].

^{oo} *Recueil des voyages qui ont servi à l'établissement de la Compagnie des Indes*, t. V, parte II [«Description de l'Empire du Japon, faite par François Caron {...}; & augmentée de quelques remarques de Henri Hagenaar», p. 439, e «Histoire d'une persécution qui a été faite aux Chrétiens Romains du Japon. Écrite par Reyer Gysbertsz», p. 496].

^{pp} *Ibid.*, p. 496 [*Recueil des voyages*, t. V, parte II, «Histoire d'une persécution qui a été faite aux Chrétiens Romains du Japon. Écrite par Reyer Gysbertsz», p. 496].

^{qq} Dione [*Storia romana*, LV, 5, 4], in Xifilino [quest'ultimo rinvio è inesatto, perché il libro citato è proprio di Dione, il quale peraltro attribuisce la disposizione a Tiberio e non ad Augusto. Dell'epitome dell'opera dionea di Giovanni Xifilino (XI sec.) M. possedeva la seguente edizione: *Les vies des 26 empereurs qui ont régné depuis Jules César jusqu'à Alexandre fils de Mammée*, Paris, Richer, 1616: *Catalogue*, n° 2830].

^{rr} Flavio Vopisco, nella sua *Vita* [*Tacitus*, XXVII, 9, 4].

^{ss} Silla fece una legge per i delitti di maestà, di cui si parla nelle *Orazioni* di Cicerone: *Pro Cluentio*, art. 3 [24-25, 94-97, 99], *In Pisonem*, art. 21 [21, 50], *In Verrem*, art. 5 [II, 1, 5, 12-13]; *Epistulae ad familiares*, lib. III, lettera II [III, 2,

CAPITOLO XVII

Sulla rivelazione delle cospirazioni

«Quando tuo fratello, o tuo figlio, o la tua benamata moglie, o il tuo amico che è come la tua anima, diranno in segreto *Andiamo da altri dèi*, tu li lapiderai»⁶⁸. Questa legge del *Levitico*⁶⁹ non può essere una legge civile presso la maggior parte dei popoli che noi conosciamo, perché vi aprirebbe le porte a tutti i delitti.

La legge che ordina, in parecchi Stati, sotto pena di morte, di rivelare le cospirazioni nelle quali non si è nemmeno coinvolti, non è meno dura⁷⁰. Qualora la si introduca nel governo monarchico, è assai conveniente circoscriverla.

Essa non deve esservi applicata, in tutta la sua severità, che nel delitto di lesa maestà di primo grado⁷¹. In questo Stati, è importantissimo non confondere i differenti gradi di questo delitto.

In Giappone, dove le leggi ribaltano tutte le idee della ragione umana, il delitto di mancata rivelazione si applica ai casi più ordinari.

Una relazione^{uu} ci parla di due dame che furono rinchiuso fino a morire in un baule irto di punte: l'una per aver avuto qualche intrigo galante, l'altra per non averlo denunciato.

CAPITOLO XVIII

Quanto sia pericoloso nelle repubbliche punire eccessivamente il delitto di lesa maestà

Allorquando una repubblica ha distrutto quelli che volevano rovesciarla, deve affrettarsi a porre fine alle vendette, alle pene e persino alle ricompense.

Non si possono introdurre grandi punizioni, e di conseguenza grandi mutamenti, senza mettere nelle mani di alcuni cittadini un grande potere. È dunque meglio, in questi casi, perdonare molto che punire molto; esiliare poco che esiliare molto; lasciare i beni che moltiplicare le confische. Col pretesto della vendetta della repubblica, si stabilirebbe la tirannide dei vendicatori. Il problema non è di distruggere chi domina, ma la dominazione. Bisogna rientrare al più presto possibile in quell'ordine normale di governo in cui le leggi proteggono tutti e non si armano contro nessuno.

1-3]. Cesare e Augusto la inserirono nelle leggi *Giulie*; altri imperatori vi aggiunsero nuove disposizioni. [Su Silla, vedi *Romains* XI, p. ???; *EL*, VI, 15, p. ???; *Sylla*, in *OC*, t. 8, pp. 315-322; *P* 1905.]

^{tt} «Chi più si era distinto come accusatore acquisiva maggiori onori, ed era in certo modo invulnerabile»: Tacito [*Annales*, IV, 36, 3. Il testo tacitano, però, recita esattamente: *Nam ut qui dextrior accusator, velut sacrosantus erat* («Poiché quanto più accanito era l'accusatore, tanto più la sua persona era in certo modo invulnerabile»)].

^{uu} *Recueil des voyages qui ont servi à l'établissement de la Compagnie des Indes*, p. 423, lib. V, parte II [«Description de l'Empire du Japon, faite par François Caron {...}; & augmentée de quelques remarques de Henri Hagenaar», t. V, parte II, p. 423]. [Nella sua *remarque*, l'olandese Hendrick Hagenaar (XVII sec.), direttore della Compagnia delle Indie Orientali, parla però di tre dame, una delle quali aveva commesso il fallo e le altre due avevano taciuto.]

In Appiano^{vv} si possono leggere l'editto e la formula delle proscrizioni. Direste che non abbiano altro scopo che il bene della repubblica, tanto vi si parla a sangue freddo, tanti sono i vantaggi posti in evidenza, tanto essi sono preferibili rispetto ad altri i mezzi che vi si adottano, tanto i ricchi⁷² si troveranno in condizione di sicurezza, tanto il basso popolo sarà tranquillo, tanto si teme di mettere in pericolo la vita dei cittadini, tanto si vogliono placare i soldati: orribile esempio che fa vedere come le grandi punizioni siano prossime alla tirannide!⁷³.

⁷⁴I Greci non posero limiti alle vendette che intrapresero contro i tiranni o contro quelli che erano sospettati di esserlo; fecero morire i figlioli e talvolta cinque dei parenti più prossimi^{ww}. Bandirono un'infinità di famiglie. Le loro repubbliche ne furono scosse; l'esilio o il ritorno degli esiliati furono sempre momenti che segnarono il mutamento della costituzione.

I Romani furono più saggi. Quando [Spurio] Cassio fu condannato per aver aspirato alla tirannide, essi discussero se ucciderne anche i figli: non li si condannò ad alcuna pena. «Quelli che hanno voluto», dice Dionigi di Alicarnasso^{xx}, «cambiare questa legge alla fine della guerra marsica⁷⁵ e di quella civile, ed escludere dalle cariche i figli dei proscritti da Silla, sono davvero dei criminali»⁷⁶.

CAPITOLO XIX

Come si sospende la pratica della libertà nella repubblica

Esistono, negli Stati in cui la libertà è più tenuta in conto, leggi che la violano contro uno solo per conservarla a tutti. Tali sono in Inghilterra i cosiddetti *bills of attainder*^{yy}. Essi si ricollegano a

^{vv} [Appiano] *Bella civilia*, lib. IV [IV, 2, 8-11].

^{ww} «Eliminato il tiranno, il magistrato farà uccidere anche i suoi cinque parenti più stretti»: Cicerone, *De inventione*, lib. II [II, 49, 144].

^{xx} [Dionigi Alicarnasso, *Scripta historica*] Libro VIII, p. 457 [*Antichità*, VIII, 80, 2, p. 576. La citazione non è letterale, anche se fedele nella sostanza].

^{yy} L'autore della continuazione di Rapin de Thoyras, definisce il *bill d'attainder* un decreto, che essendo stato approvato dalle due Camere, e firmato dal re, diventa legge, per cui l'accusato è dichiarato colpevole di alto tradimento, senz'altra formalità e senza appello. T. II, p. 266 [P. de Rapin de Thoyras, *Histoire d'Angleterre continuée jusque à l'avènement de George II à la couronne* {par David Durand et Dupard}, 3 tt., La Haye, Van Duren, 1735, t. II, p. 266]. [In E57 la nota è più ricca e articolata: «Nei tribunali del regno d'Inghilterra non basta che vi sia una prova tale da convincere i giudici, ma occorre anche che tale prova sia formale, cioè legale, e la legge richiede che vi siano due testimoni a carico dell'accusato; un'altra prova non basterebbe. Ora, se un uomo ritenuto colpevole di quello che viene detto delitto di alto tradimento ha trovato modo di distogliere i testimoni, di modo che sarebbe impossibile farlo condannare in base alla legge, si potrebbe fare contro di lui un *bill of attainder*, cioè fare una legge particolare relativa alla sua persona. Per emanarlo si procede come per tutti gli altri *bills*: bisogna che sia approvato da due Camere e che il re dia il suo consenso; senza di che non si ha *bill*, cioè, in questo caso, giudizio. L'accusato può far parlare i suoi avvocati contro il *bill*, e nelle Camere si può parlare per il *bill*». Il continuatore dell'*Histoire d'Angleterre* (1724) di Paul de Rapin de Thoyras (1661-1725) è il pastore protestante David Durand (1680-1763), che ne scrisse i volumi XI e XIII, comprendenti il periodo dalla morte di Carlo I a Guglielmo III. La nota dell'edizione del 1757 non è che un riassunto della *pensée* 1665, nella quale Montesquieu indica come sua fonte di informazione il figlio di Philip Yorke, conte di Hardwicke (1690-1764) e cancelliere d'Inghilterra. Montesquieu conobbe i due figli di Philip Yorke, Philip, conte di Hardwicke (1720-1796), che soggiornò in Francia verso il 1750-1751 (cfr. *Corr.*, in Masson, III, pp. 1300-1301, 1379, 1396-1397) e Charles (1722-1770), che fu anch'egli, come il padre, cancelliere d'Inghilterra, autore di *Some Considerations on the Law of Forfeiture, for High Treason* (1745), che Montesquieu conobbe, essendogli stato inviato nel 1751 dall'autore (cfr. *Corr.*, in Masson, III, pp. 1378, 1482-1483) e che ha attinenza con il problema trattato nel testo. Dal testo citato della *pensée* non risulta quale dei due fratelli Yorke gli avesse fornito i citati ragguagli sul *bill of attainder*.

quelle leggi ateniesi che statuivano contro un individuo^{zz}, purché fossero approvate con il voto di seimila cittadini. Si ricollegano a quelle leggi che a Roma erano fatte contro determinati cittadini e che venivano chiamate *privilegi*^{aaa}. Queste erano emanate soltanto nelle grandi assise del popolo⁷⁷. Ma, quale che sia la maniera in cui il popolo le promulga, Cicerone vuole che vengano abolite, perché la forza della legge consiste soltanto nel fatto che essa statuisce per tutti^{bbb}. Confesso, tuttavia, che le abitudini dei popoli più liberi che mai siano esistiti sulla Terra, mi fa credere che esistano casi in cui è necessario mettere per un momento un velo sulla libertà, così come si usavano nascondere le statue degli dèi.

CAPITOLO XX

Sulle leggi che favoriscono la libertà del cittadino nella repubblica

Accade spesso negli Stati popolari che le accuse siano pubbliche, e che sia permesso a chiunque di accusare chi vuole. Ciò ha fatto promulgare leggi apposite per difendere l'innocenza dei cittadini. In Atene, l'accusatore che non otteneva la quinta parte dei suffragi pagava un'ammenda di mille dracme⁷⁸. Vi fu condannato Eschine che aveva accusato Ctesifonte^{ccc79}. A Roma, il falso accusatore era bollato d'infamia^{ddd}: gli si imprimeva la lettera K sulla fronte⁸⁰. Si mettevano guardie accanto all'accusatore, perché non fosse in grado di corrompere i giudici o i testimoni^{eee81}.

Ho già parlato⁸² di quella legge ateniese e romana che permetteva all'accusato di ritirarsi prima del giudizio⁸³.

CAPITOLO XXI

Sulla crudeltà delle leggi verso i debitori nella repubblica

Un cittadino si è già posto su un piede di grandissima superiorità su di un altro cittadino, prestandogli del denaro che questi ha preso in prestito solo per usarlo, e che quindi non ha più. Che cosa accadrebbe in una repubblica se le leggi aumentassero ancora questo asservimento?

^{zz} «Non può essere proposta nessuna legge contro un singolo individuo se essa non è stata approvata da seimila cittadini»: Andocide, *De mysteriis* [*Orationes, De mysteriis*, 87]. Si tratta dell'ostracismo.

^{aaa} «[Leggi] promulgate a favore di privati cittadini [, cioè privilegi ecc.]»: Cicerone, *De legibus*, lib. III [III, 19, 44, p. 567].

^{bbb} «[Essendo questa l'essenza della legge: l'essere] un decreto e un ordine valido per tutti»: Cicerone, *ibid.* [*De legibus*, III, 19, 44, p. 567].

^{ccc} Si veda Filostrato, *Vitae sophistarum*, «Eschine», lib. I [510, Olearius]. Cfr. anche Plutarco [*Moralia, Vitae decem oratorum*, 840d-e] e Fozio [*Bibliotheca* 61, «Aeschines», 20a 18-30]. [L'accusa di Eschine verteva sull'illegalità della procedura circa la proposta di assegnare a Demostene una corona per meriti politici verso Atene.]

^{ddd} In base alla legge *Remnia*. [Allusione alla *Lex Remnia de calumniatoribus*, emanata all'incirca nell'80 a.C.]

^{eee} Plutarco [*Moralia*] nel trattato *Come si possa trarre vantaggio dai propri nemici* [*De capienda ex inimicis utilitate*, 91d-e].

Ad Atene e a Roma^{fff} fu permesso, in un primo tempo, di vendere i debitori che non erano in grado di pagare^{ggg}. Solone modificò quest'usanza in Atene^{ggg}: ordinò che nessuno fosse costretto a pagare con la propria persona per debiti civili^{ggg}. I decemviri^{hhh}, invece, non riformarono del pari l'usanza romana e, benché avessero davanti agli occhi il regolamento di Solone, non vollero seguirlo. Non è il solo luogo della legge delle Dodici Tavole in cui si può vedere l'intenzione dei decemviri di colpire lo spirito della democrazia^{ggg}.

Queste leggi crudeli contro i debitori misero in pericolo più di una volta la repubblica romana. Un uomo coperto di piaghe fuggì dalla casa del suo creditore e apparve nel fòroⁱⁱⁱ. Il popolo fu commosso da questo spettacolo. Altri cittadini, che i creditori non osavano più trattenerne, uscirono anch'essi dalla loro prigionia. Si fecero loro delle promesse, che non furono mantenute: il popolo si ritirò allora sul Monte Sacro. Non ottenne l'abrogazione di quelle leggi, ma un magistrato per proteggerli^{ggg}. Si usciva dall'anarchia, e si stava per cadere nella tirannide. Manlio^{ggg}, per rendersi popolare, volle togliere dalle mani dei creditori i cittadini che essi avevano ridotto in schiavitù^{jjj}. Si prevennero i disegni di Manlio, ma il male rimaneva ancora. Leggi particolari accordarono ai debitori delle facilitazioni nel pagamento^{kkk}, e, nell'anno 428 dalla fondazione di Roma [325 a.C.], i consoli fecero promulgare una legge^{lll} che privava i creditori del diritto di tenere in stato di asservimento i debitori nelle proprie case^{mmm}. Un usuraio, di nome [Lucio] Papirio, aveva voluto attentare alla pudicizia di un giovane, di nome [Gaio] Publilio^{ggg}, che teneva in ceppi. Il delitto di Sesto [Tarquinio]^{ggg} diede a Roma la libertà politica; quello di Papirio le diede la libertà civile.

Era destino di questa città che nuovi delitti rendessero più salda la libertà che antichi delitti le avevano procurato. L'attentato di Appio [Claudio] contro Virginia rinnovò nel popolo l'orrore dei tiranni, che gli era stato ispirato dalla sventura di Lucrezia. Trentasette anniⁿⁿⁿ dopo il delitto dell'infame Papirio, un delitto simile^{ooo} fece sì che il popolo si ritirasse sul Gianicolo^{ppp}, e che la legge emanata a tutela della sicurezza dei debitori riprendesse nuovo vigore.

Dopo di allora, i creditori vennero chiamati in giudizio dai debitori, per aver violato le leggi contro l'usura, più spesso di quanto questi non lo fossero per non aver saldato i loro debiti.

^{fff} «Parecchi vendevano i loro figli per pagare le tasse»: Plutarco, *Vita di Solone* [13, t. I, p. 215].

^{ggg} *Ibid.* [Plutarco, *Vita di Solone*, 15].

^{hhh} Sembra, dalla storia, che questa usanza fosse in vigore presso i Romani prima della legge delle Dodici Tavole: Tito Livio [*Ab Urbe condita*], prima decade, lib. II [II, 23-24].

ⁱⁱⁱ Dionigi di Alicarnasso, *Antichità romane*, lib. VI [VI, 26].

^{jjj} Plutarco, *Vita di Furio Camillo* [36].

^{kkk} Si veda in séguito il cap. 24 del lib. XXII sulle leggi nel rapporto che hanno con l'uso della moneta.

^{lll} Centoventi anni dopo la legge delle Dodici Tavole. «Quell'anno per la plebe romana fu quasi un nuovo inizio della libertà, perché si cessò di ridurre la gente in schiavitù per debiti»: Tito Livio [*Ab Urbe condita*], lib. VIII [VIII, 28, 1, p. 79].

^{mmm} «I beni soltanto e non la persona dei debitori pote[vano] essere presi come garanzia» [della somma dovuta]: *ibid.* [Livio, *Ab Urbe condita*, VIII, 28, 9, p. 81].

ⁿⁿⁿ Nell'anno 465 dalla fondazione di Roma [288 a.C.].

^{ooo} Quello di Plauzio che attentò alla pudicizia di Veturio: Valerio Massimo [*Memorabilia*], lib. VI, art. IX [VI, 1, 9]. Non si devono confondere questi due avvenimenti; non si tratta né delle stesse persone né dello stesso periodo di tempo.

^{ppp} Si vedano un frammento di Dionigi di Alicarnasso [*Antichità*, XVI, 5, 9] nell'estratto *Sulle virtù e sui vizi*, l'*Epitome* di Tito Livio, lib. XI, e Freinsheim [*Supplementorum Livianorum*], lib. XI [XI, 25-26].

CAPITOLO XXII

Sulle cose che attentano alla libertà nella monarchia

La cosa più inutile al mondo per un principe ha spesso indebolito la libertà nelle monarchie: i commissari nominati talvolta per giudicare un privato⁹¹.

Il principe trae così poca utilità dai commissari, che non vale la pena che egli muti l'ordine delle cose per questo⁹². È moralmente sicuro di possedere più spirito di onestà e di giustizia dei suoi commissari, i quali si credono sempre abbastanza giustificati dai suoi ordini, da un oscuro interesse dello Stato, dalla scelta che si è fatta di loro e dai loro stessi timori.

Sotto Enrico VIII, quando si processava un pari, lo si faceva giudicare da commissari tratti dalla camera dei pari; con questo metodo si fecero morire tutti i pari che si volle⁹³.

CAPITOLO XXIII

Sulle spie nella monarchia

Servono spie nella monarchia? Non è questa la pratica consueta dei buoni principi⁹⁴. Quando un uomo è fedele alle leggi, ha adempiuto ai suoi doveri verso il principe. Bisogna almeno che abbia la propria casa come asilo e che il resto della propria condotta sia al sicuro. Lo spionaggio sarebbe forse tollerabile se potesse essere esercitato da gente onesta, ma l'infamia necessaria della persona può far giudicare dell'infamia della cosa. Un principe deve comportarsi con i suoi sudditi con lealtà, con franchezza e con fiducia. Chi ha tante inquietudini, sospetti e paure, è un attore⁹⁵ impacciato nel recitare la sua parte. Quando vede che in generale le leggi sono nel loro vigore e sono rispettate, può ritenersi al sicuro. L'andamento generale gli è garanzia di quello di tutti i privati. Non abbia quindi alcun timore: non immagina neppure quanto si sia inclini ad amarlo. E perché mai non lo si dovrebbe amare? Egli è la fonte di quasi tutto il bene che si fa, mentre quasi tutte le punizioni sono a carico delle leggi. Egli non si mostra mai al popolo che con un volto sereno; la sua stessa gloria si trasmette a noi e la sua potenza ci sorregge. Una prova che lo si ama è data dal fatto che si ha fiducia in lui e che, quando un ministro rifiuta, si immagina sempre che il sovrano avrebbe concesso. Persino nelle calamità pubbliche non si accusa la sua persona; ci si lamenta del fatto che sia tenuto all'oscuro o che sia circondato da gente corrotta: *se il principe sapesse!*, dice il popolo. Queste parole sono una specie di invocazione e una prova della fiducia che si ha in lui.

CAPITOLO XXIV⁹⁶

Sulle lettere anonime

I Tartari sono costretti a mettere il loro nome sulle frecce, perché si possa conoscere da quale mano sono state scagliate⁹⁷. Filippo [II] di Macedonia, ferito durante l'assedio di una città, trovò scritto

sul giavellotto che lo aveva colpito: *Aster ha inferto questo colpo mortale a Filippo*^{qqq}. Se quelli che accusano un uomo lo facessero in vista del bene pubblico, non porterebbero l'accusa davanti al principe, che può essere facilmente prevenuto, ma davanti ai magistrati, i quali hanno regole che incutono timore soltanto ai calunniatori. Se non vogliono che la legge intervenga tra loro e l'accusato, vuol dire che ne hanno paura; e la pena più lieve che si possa infliggere loro, è di non crederli. Si deve badar loro solo nei casi in cui non si può attendere la lentezza della giustizia ordinaria, e quando si tratta della salvezza del sovrano. In questi frangenti, si può credere che l'accusatore abbia fatto uno sforzo per sciogliere la propria lingua e farla parlare. Ma, negli altri casi, bisogna dire, con l'imperatore Costanzo: «Noi non possiamo sospettare di colui al quale è mancato un accusatore, pur non mancandogli un nemico»^{rrr}.

CAPITOLO XXV

Sul modo di governare nella monarchia

L'autorità regia è un grande congegno che deve muoversi facilmente e senza rumore. Tra i loro imperatori, i Cinesi ne vantano uno che governò, essi dicono, come il cielo, vale a dire, col proprio esempio⁹⁸.

Vi sono casi in cui il potere deve agire in tutta la sua ampiezza e altri, invece, in cui deve agire entro i suoi limiti. Il sublime nell'arte del governare consiste nel conoscere quale sia la parte del potere, grande o piccola, che si deve impiegare nelle diverse circostanze.

Nelle nostre monarchie la felicità sta tutta nell'opinione che il popolo ha della mitezza del governo. Un ministro incapace vuole sempre farvi sentire che siete schiavi. Ma se così fosse, dovrebbe cercare di farlo ignorare. Non sa dire o scrivere altro se non che il sovrano è maldisposto, che è sorpreso e che metterà ordine. C'è una certa facilità nel comandare: bisogna che il sovrano infonda coraggio, e che siano le leggi a minacciare^{sss99}.

CAPITOLO XXVI

Che nella monarchia il sovrano deve essere avvicicabile

Ciò si comprenderà meglio per contrasto. «Lo zar Pietro I», dice Perry^{ttt}, «ha emesso una nuova ordinanza, che proibisce di presentargli un'istanza prima di averne presentate due ai suoi funzionari. Si può, in caso di rifiuto di render giustizia, presentargli la terza, ma chi risulta aver torto¹⁰⁰ perde la vita. Nessuno, dopo di ciò, ha più presentato istanze allo zar».

^{qqq} Plutarco, *Opere morali, Confronto tra alcune storie romane e greche* [*Œuvres morales*], t. II, p. 487 [*Moralia, Parallela Graeca et Romana*, 307d, 8].

^{rrr} Legge 6, *Cod. Theod.* [IX, 34, 6], *de famosis libellis*.

^{sss} Nerva [*recte*: Nerva Traiano], afferma Tacito [*Agricola*, 3], accrebbe la facilità del governare.

^{ttt} [Perry] *État présent de la Russie*, p. 173, ediz. di Parigi, 1717. [La citazione è in realtà un riassunto del testo di Perry.]

CAPITOLO XXVII

Sui costumi del monarca

I costumi del monarca contribuiscono alla libertà tanto quanto le leggi; egli può, come esse, fare degli uomini bestie, e delle bestie fare uomini¹⁰¹. Se ama gli animi liberi, avrà dei sudditi; se ama gli animi meschini, avrà schiavi. Se vuole apprendere la grande arte del regnare, avvicini a sé l'onore e la virtù, attiri il merito personale. Può anche gettare talvolta gli occhi sugli ingegni. Non tema quei rivali che si chiamano uomini di merito¹⁰²; egli è loro uguale, giacché li ama. Conquisti il cuore, ma non imprigioni affatto lo spirito. Si renda popolare. Deve essere lusingato dell'amore dell'ultimo dei suoi sudditi: si tratta sempre di uomini. Il popolo chiede così pochi riguardi che è giusto accordarglieli: l'infinita distanza che esiste tra il sovrano e il popolo, impedisce a quest'ultimo di infastidirlo. Presti ascolto alle preghiere, sia risoluto, invece, contro le richieste; e sappia che il suo popolo è lieto dei suoi dinieghi, e i cortigiani delle sue grazie¹⁰³.

CAPITOLO XXVIII

Sui riguardi che i monarchi devono ai loro sudditi

Bisogna che i monarchi siano estremamente cauti nello scherzo. Esso lusinga quando è moderato, perché dà modo di entrare in familiarità, ma uno scherzo pungente è assai meno permesso a loro che all'ultimo dei sudditi, perché essi sono i soli a ferire sempre mortalmente.

Ancor meno devono recare a uno dei loro sudditi un'offesa palese: essi sono creati per perdonare e per punire, mai per insultare.

Quando insultano i loro sudditi, li trattano molto più crudelmente di quanto non facciano con i loro il Turco o il Moscovita. Quando questi ultimi insultano, umiliano e non disonorano¹⁰⁴, mentre i nostri monarchi umiliano e disonorano.

Tale è il pregiudizio degli Asiatici che considerano un affronto perpetrato dal principe come l'effetto di una bontà paterna; invece, il nostro modo di pensare è tale che uniamo al crudele senso dell'affronto la disperazione di non poterlo mai più cancellare.

I monarchi devono essere felici di avere sudditi per i quali l'onore è più caro della vita, oltre che essere motivo sia di fedeltà sia di coraggio.

Si tengano a mente le disgrazie toccate ai principi per aver insultato i loro sudditi; le vendette di Cherea¹⁰⁵, dell'eunuco Narsete¹⁰⁶, del conte Giuliano¹⁰⁷ e, infine, della duchessa di Montpensier¹⁰⁸, la quale, sdegnata contro Enrico III che aveva rivelato qualche suo difetto nascosto, lo tormentò per tutta la vita.

CAPITOLO XXIX

Sulle leggi civili adatte a introdurre un po' di libertà nel governo dispotico

Per quanto il governo dispotico, per sua natura, sia dappertutto lo stesso, ciò nondimeno determinate circostanze, un'opinione religiosa, un pregiudizio, delle tradizioni, un modo di pensare, certe maniere e certi costumi possono introdurre differenze considerevoli¹⁰⁹.

È bene che certe idee vi siano stabilite. Così in Cina il sovrano è considerato padre del popolo¹¹⁰, e, agli inizi dell'impero degli Arabi, il principe ne era il predicatore^{uuu}.

Conviene che vi sia qualche libro sacro che funga da regola, come il *Corano* presso gli Arabi, i libri di Zoroastro presso i Persiani, il *Veda*¹¹¹ presso gli Indiani, i libri classici presso i Cinesi¹¹². Il codice religioso supplisce al codice civile, e fissa ciò che è arbitrario¹¹³.

Non è male che, nei casi dubbi, i giudici consultino i ministri della religione^{vvv}. Così, in Turchia, i cadì interrogano i mullah. Se il caso esaminato comporta la pena di morte, può essere conveniente che il giudice particolare, se c'è, richieda il parere del governatore, affinché il potere civile e quello ecclesiastico siano mitigati altresì dall'autorità politica.

CAPITOLO XXX

Continuazione dello stesso argomento

È il furore dispotico che ha stabilito che la disgrazia del padre tragga seco quella dei figli e delle mogli¹¹⁴. Gli uni e le altre sono già sventurati, senza essere colpevoli; e, del resto, è necessario che il sovrano lasci tra sé e l'accusato dei supplicanti per mitigare il suo corrucio o per illuminare la sua giustizia.

È una buona consuetudine quella delle Maldive^{www} in base alla quale, quando un nobile cade in disgrazia, va tutti i giorni a rendere omaggio al re, finché non rientra nelle sue grazie: la sua presenza disarmava il corrucio del principe.

Esistono Stati dispotici^{xxx} nei quali si pensa che intercedere presso il principe per un uomo caduto in disgrazia, significhi mancargli del rispetto che gli è dovuto. Sembra che questi principi facciano ogni sforzo per privarsi della virtù della clemenza.

Arcadio e Onorio, nella legge^{yyy} di cui ho tanto parlato^{zzz}, dichiarano che non risparmieranno coloro¹¹⁵ che oseranno supplicarli in favore dei colpevoli^{aaaa}. Questa legge è davvero cattiva, visto che lo è persino nel dispotismo.

La consuetudine dei Persiani¹¹⁶, che permette di uscire dal regno a chi voglia, è molto buona; e, per quanto l'uso contrario abbia avuto origine dal dispotismo, in cui si considerano i sudditi come

^{uuu} I califfi.

^{vvv} [Eb lg z] *Histoire des Tartares*, parte terza, p. 277, nelle note [nota a, p. 277. Cfr. *Geogr.*, p. 303: «I cadì o giudici dipendono dai capi della legge [i mufti] e, nei casi e dubbi, richiedono il parere dei mullah. Il *Corano* deve servire da regola, ma, se il delitto comporta la pena di morte, il cadì non può procedere all'esecuzione senza l'autorizzazione del governo»].

^{www} Si veda François Pyrard [*Voyage*, parte I, cap. 19, p. 190].

^{xxx} Come avviene oggigiorno in Persia, secondo quanto riferisce Chardin [Cfr. Chardin, *Voyages en Perse*, t. VI, p. 18. Vedi *supra*, III, 10, p. ???]. Si tratta di un'usanza molto antica. «Cavade», dice Procopio, «fu rinchiuso nel castello dell'oblio. Esiste una legge che proibisce di parlare di coloro che vi sono rinchiusi e perfino di pronunciarne nome» [*De bello Persico*, I, 5, 7-8]. [Cavade o Kavadi, imperatore dei Sassanidi dal 488 al 496 e dal 498 alla sua morte.]

^{yyy} La legge 5 del *Codice* [*Corpus iuris civilis, Cod.*, IX, 8, 5, 2], *ad legem Iuliam maiestatis*.

^{zzz} Nel cap. 8 di questo libro.

^{aaaa} Federico [II di Svevia] copiò questa legge nelle *Costituzioni di Napoli*, lib. I [*Liber Augustalis* o *Costituzioni melfitane*, I, 4].

schiavi^{bbbb}, e quelli che escono [dallo Stato] come schiavi fuggiaschi, tuttavia la pratica persiana è molto adatta al dispotismo, dove la paura che i contribuenti fuggano o si sottraggano al fisco, arresta o modera le persecuzioni dei pascià e degli esattori.

¹ Nel Ms. si hanno due titoli, entrambi cancellati (il secondo però solo fino al titolo attuale): «Sul rapporto delle leggi con la libertà nei diversi governi e ciò che esse possono fare per favorirne lo spirito»; «Sulle leggi che in ogni governo sono in rapporto con lo spirito della libertà politica, ossia sulle leggi che formano la libertà politica nel suo rapporto col cittadino». Per la comprensione di questo libro, cfr. quanto M. ha già detto nel libro VI.

² Cfr. *P* 1770: «Tratterò del rapporto che le leggi politiche hanno con le leggi civili, cosa che non mi risulta sia stata fatta da nessuno prima di me».

³ Cfr. XI, 6, p. ???, e XII, 2, *incipit*.

⁴ Cfr. *P* 943 e *Spicil.* n° 391.

⁵ Originaria versione nel Ms.: «che perfino i genitori potevano essere giudici, come testimonia il caso di Servio Tullio» (*MsEL*, I, p. 292).

⁶ Il Ms. così continua: «La falsa testimonianza era punita ad Atene unicamente con una multa e con l'infamia. Le leggi che Platone diede in proposito non erano soddisfacenti. Ancora oggi in Inghilterra il falso testimone in un delitto con la pena capitale non è punito con la pena capitale». Alla parola «Platone» è apposta la seguente nota: «Lib. XI [937b-d] delle *Leggi*». In realtà, Platone prevede la pena capitale per il colpevole di falsa testimonianza solo nel caso in cui il colpevole di tale reato sia già stato «colto sul fatto per tre volte», e non, come sembrerebbe dal testo di M., quando il reato nel giudizio del quale egli abbia dato la sua falsa testimonianza comporti la pena capitale.

⁷ Allusione all'Inghilterra: cfr. XI, 6, 18 e il passo del Ms. citato nella nota precedente.

⁸ Anche in questo caso M. allude all'Inghilterra, come esplicitamente afferma in *P* 751, dove questa frase figura con qualche differenza formale. Cfr. inoltre VI, 2, p. ???

⁹ Il Ms. ha originariamente quest'altro titolo, poi cancellato e sostituito con l'attuale: «Sul numero dei testimoni. Alcune leggi favorevoli alla libertà del cittadino» (*MsEL*, I, p. 293).

¹⁰ Già la legge mosaica richiedeva, per la condanna capitale, la presenza di due testimoni: cfr. *Dt*, XVII, 6 e *Nm*, XXXV, 30.

¹¹ Cfr. VI, 17.

¹² Nel Ms. il passaggio sulle leggi francesi manca e quello sui Greci e i Romani è redatto in modo differente: «L'usanza dei Romani, che esigeva due voti di maggioranza per condannare, è ben degna dell'origine che è stata loro assegnata. I Greci pretendevano che fosse stata stabilita dagli dèi». Dopo la parola «origine» si ha la seguente nota: «Il suffragio di Minerva» (*MsEL*, I, p. 293).

¹³ Cfr. Voltaire, *Commentario*, pp. 140-141, il quale osserva che la lode tributata da Montesquieu alla Francia andava piuttosto rivolta all'Inghilterra, dove si richiedeva, per la condanna, l'accordo unanime dei giurati. Questa disposizione inglese era stata peraltro rilevata anche da M. che nello *Spicil.* n° 379, p. 350, scrive: «In Inghilterra i giurati giudicano. Occorre che siano tutti dello stesso parere, e non vi è altra via d'uscita per essi che giungere a questo risultato o morire di fame».

¹⁴ Nel Ms. seguono questi due passi, entrambi cancellati: I. «Bisogna che le pene siano tratte dalla natura e dalla sostanza di ciascuna di queste cose. Nulla distrugge maggiormente la libertà di quando si trasferisce a uno di questi generi di reati la pena di un altro, come fece Augusto quando trasferì la pena prevista per i casi di offesa alla religione al reato di offesa dei costumi, allontanandosi così, come dice Tacito, dalla clemenza dei primi tempi e dalle sue stesse leggi» [cfr. il testo della nota 9]. II. «Le pene che si infliggono devono derivare da ciascuna di queste specie, non bisogna confondere i concetti delle cose, non bisogna trasferire a un reato la pena prevista per un altro. Quando la natura stessa detterà i diritti che si debbono esercitare contro di essa, quando farà della legge civile la sua propria legge, il cittadino sarà nella sicurezza» (*MsEL*, I, p. 294).

¹⁵ Cfr. XXV, 12.

¹⁶ Cfr. Ch. Thomasius, *Institutiones iurisprudentiae divinae* (1688), Aalen, Scientia, 1963, lib. II, cap. VII, §§ 22, 25, 34-36; Locke, *Epistola de tolerantia*, pp. 67 segg., 77 segg.

¹⁷ *EL57*: «il magistrato ricerca anche il sacrilegio nascosto, introduce un'inquisizione su un genere di azioni dove non è affatto necessaria: distrugge ecc.».

bbbb Nelle monarchie esiste di solito una legge che proibisce, a coloro che hanno impieghi pubblici, di uscire dal regno senza il permesso del principe. Questa legge dev'essere stabilita anche nelle repubbliche. Ma in quelle che hanno istituzioni particolari, la proibizione dev'essere generale, perché non vi si introducano o vi si riportino costumi stranieri.

¹⁸ La frase per cui bisogna «far onorare la Divinità, e mai vendicarla» fu qualificata, nel 1752, dalla Facoltà di Teologia della Sorbona, come *scandalosa, impia, erronea, et haeretica* («scandalosa, empia, erronea ed eretica») [*Projet de censure de la Sorbonne*, 1^{er} août 1751], in *Défense*, pp. 238-239. Nelle sue *Réponses et explications données à la Faculté de Théologie*, M. scrisse di «aver tolto» la frase, ma in realtà non lo fece (cfr. *Défense*, p. 249).

¹⁹ In *EL48* mancano le parole «sulle debolezze».

²⁰ In *EL48* mancano le parole «all'uso dei sensi».

²¹ Nel Ms. si hanno quindi le frasi seguenti, ma cancellate: «Le pene consistono nella privazione dei vantaggi che la società ha attribuito alla purezza dei costumi, per esempio, la punizione del matrimonio contratto contro le leggi consiste nella nullità di quello stesso matrimonio, la privazione di tutti i vantaggi civili che ne sarebbero derivati; le pene contro coloro che non si sposano, sono delle ammende, cioè delle privazioni di successione. E la pena contro coloro che abusano dei piaceri o corrompono i disegni della natura, che ne traviano le delizie, deve essere la vergogna, l'obbligo di nascondersi, l'infamia pubblica, l'espulsione dalla città e dalla società, infine, tutte le pene che sono proprie della giurisdizione correzionale. In questi casi gli uomini, stanchi delle afflizioni e dei disagi connesse al loro delitto stesso, ritornano facilmente ai sentimenti della natura e rientrano nei suoi disegni» (*MsEL*, I, p. 296). Di séguito, il Ms. riporta passaggi analoghi a quelli del testo a stampa.

²² Nel Ms. segue un cpv. cancellato: «Sebbene il reato di adulterio fosse punito presso i Romani, Augusto lo punì nei confronti di sua figlia e di sua nipote e dei loro corruttori in modo particolare: infatti egli trasferì al delitto di offesa dei costumi la pena prevista per quello di offesa della religione. È per questo motivo che gli storici considerano la pena che egli inflisse come un atto di tirannide». Dopo «trasferì» si ha la seguente nota: «*Poenam [Culpam] inter viros et feminas vulgatam gravi nomine laesarum religionum [ac violatae maiestatis] appellando clementiam maiorum suasque ipse leges egrediebatur* (Col dare i gravi nomi di sacrilegio e di lesa maestà alla colpa assai comune di rapporti illeciti fra i due sessi, egli si allontanava dalla clemenza degli avi e dalle sue stesse leggi). Tacito [*Annales*, III, 24]» (*MsEL*, I, p. 297). Cfr. questo passo con quello citato alla nota 4, p. ???, le ragioni della sua soppressione sono le stesse, oltre al fatto che di questa legge M. ha già parlato nel cap. VII, 13, riportandovi anche in nota il passo di Tacito.

²³ Cfr. XXVI, 24, dove M. raccomanda di «non [...] confondere le gravi violazioni delle leggi con la violazione delle semplici disposizioni di polizia», giacché «si tratta di cose di un diverso ordine» (p. ???).

²⁴ Sulla legge del taglione, vedi I, 1, testo e nota 14, p. ???; e VI, 19, testo e nota 75, p. ???

²⁵ Cfr. Platone, *Gorgia*, 478a-479e.

²⁶ Cfr. *LP CXLV* (lettera supplementare, 8).

²⁷ Cfr. *P* 1781.

²⁸ Nel Ms. M. aggiunge quest'altro esempio, ma cancellato: «La storia di Costantinopoli ci mostra numerosi casi di abuso di questo genere di accuse. Anatolio, che aveva ricoperto le principali cariche dell'impero, accusato di aver sacrificato ai falsi dèi, sarebbe stato assolto ad Antiochia senza una sedizione popolare. Voleva rivolgere la sua preghiera alla Vergine, ma Questa distolse il suo volto e apparve a numerose persone per incitarle a punire il nemico di suo Figlio. Condotta a Costantinopoli, ed essendo i suoi complici stati condannati soltanto al bando, il popolo si sollevò e li bruciò vivi tutti, accusando l'imperatore Tiberio [II] di tradire la religione». Dopo «Anatolio» si ha la nota 4: «Evagrio [lo Scolastico], *Historia [ecclesiastica]*, lib. V [cap. 18, p. 612]» (*MsEL*, I, p. 299). Tiberio II Costantino (520 ca. - 582), imperatore bizantino dal 578 alla sua morte.

²⁹ Il vescovo di Eraclea.

³⁰ Simocatta riferisce di un certo Paolino, qualificandolo come «uno degli uomini più illustri della città [di Costantinopoli]» e «dotato di grande erudizione» (*Histoire de l'empereur Maurice*, cap. XI [*Historiarum*, I, 11]; Cousin, *Histoire de Constantinople*, t. III, pp. 126-127).

³¹ Cfr. Pachimero, *De Michaelo et Andronico*, I, 12; *Histoire des empereurs Michel et Andronique*, in Cousin, *Histoire de Constantinople*, t. VI, pp. 15-16. Teodoro II Lascaris (1221-1258), imperatore bizantino dal 1205. Morì per un attacco di epilessia, malattia da cui era afflitto fin da giovane.

³² Come con l'espressione «Impero greco» (vedi *Romains*), anche qui col termine «Greci», M. allude ai Bizantini.

³³ Cfr. XXVIII, 17, p. ???, dove pur condannando siffatto genere di prova, ne ridimensiona il carattere straordinario, mettendola in relazione col fisico più robusto di quei tempi.

³⁴ Il Ms. ha quindi il seguente cpv. cancellato: «In Germania si vedono persone della più bassa estrazione condannate alla pena capitale per aver ballato sul crocifisso. È proprio la punizione che suscita un simile delitto. Là dove non lo si punisce chi è che pensa di commetterlo? Una ragazza che si sia messo in mente che il ballare sul crocifisso è un'azione da disperati, finisce col cadere in una sorta di disperazione e va nella sua camera a ballare sul crocifisso» (*MsEL*, I, p. 300).

³⁵ Filippo V il Lungo (1294-1322), re di Francia dal 1317 alla sua morte.

³⁶ Nel Ms. lo stesso passaggio è riportato, ma cancellato, anche all'interno di XXV, 12 (cfr. *MsEL*, II, p. 696). La fonte cui M. attinge è Pufendorf, *Introduction à l'histoire*, t. II, p. 58.

³⁷ Cfr. *LP XXVII* (XXIX), p. ???.

³⁸ Cfr. X, 12, dove, per questo stesso motivo, si condanna l'educazione effeminata dei giovani imposta da Aristodemo tiranno di Cuma.

- ³⁹ Inizialmente il Ms. recava la seguente versione, successivamente cancellata: «Tutto ciò che ne dirò non sarà affatto a favore di questo vizio, ma gli lascerà ecc.» (*MsEL*, I, p. 301).
- ⁴⁰ Sui due ‘partiti’ dei *verdi* e degli *azzurri*, si veda *Romains* XX, p. ??? . I *verdi*, favorevoli al monofisismo, erano avversati da Giustiniano che li fece massacrare dopo la rivolta di Nika (11 gennaio 532).
- ⁴¹ Sulla non esistenza, sul piano fenomenico, del *crimen magiae*, e la conseguente mancanza di un *corpus delicti*, aveva già insistito Ch. Thomasius, *De crimine magiae*, Halae, Typis Salfedii, 1701, §§ 13, 48, 52-56.
- ⁴² Nello stesso senso cfr. IV, 8, *in fine*, VIII, 11, p. ???, e P 1207.
- ⁴³ Nel Ms. segue la frase cancellata: «e dove il matrimonio è vietato a tanta gente» (*MsEL*, I, pp. 301-302). Chiara allusione al celibato ecclesiastico.
- ⁴⁴ Cfr. XXVI, 4, dove definisce la voce della natura «la più dolce di tutte le voci» (p. ???).
- ⁴⁵ E57: «ci prepara, con i figli che ci fanno per così dire rinascere, a soddisfazioni più grandi delle sue stesse delizie».
- ⁴⁶ Ms.: «Sulla fissazione del delitto di lesa maestà» (*MsEL*, I, p. 302).
- ⁴⁷ Cfr. [Nicolas Fréret], *Quelques remarques sur la Chine que j'ay tirées des conversations que j'ay eües avec M. Ouanges*, in *Geogr.*, p. 125 e nota 16.
- ⁴⁸ M. ha trascurato di farlo: nel libro XXIX, a cui egli allude, non si tratta del delitto di lesa maestà, né nei capitoli scartati di questo libro.
- ⁴⁹ Il Ms. così continua: «Questa punizione è stata cantata da Claudiano: essa “assolve gli dèi”, egli dice, “e giustifica la loro provvidenza”» (*MsEL*, I, p. 303). Cfr. Claudiano, *In Rufinum*, III, 18-21. La citazione è solo parzialmente letterale e corrispondente al senso del testo claudiano, nel quale peraltro, poco dopo (v. 23), figura anche l'espressione *ut lapsu graviore ruant* che M. traduce in *Romains* XV, p. ???, e che aveva pensato di porre come epigrafe a quest'opera: cfr. P 1519.
- ⁵⁰ Il fatto e la considerazione finale sono riportati pure, ma più brevemente, in P 947. Il Ms. così prosegue: «Questa legge è in tutte le sue disposizioni così esagerata e così intrisa di collera, di vendetta e di furore, che sembra che coloro i quali ne furono gli autori si indignassero dei limiti che la natura ha posto alle pene» (*MsEL*, I, p. 304).
- ⁵¹ Giulio Paolo (*Paolino*) (III sec.), giurista romano; Alessandro Severo (208-235).
- ⁵² Rispettivamente, Settimio Severo (145-211) e Caracalla, ossia Lucio Severo Bassiano, poi Marco Aurelio Severo Antonino (186-217).
- ⁵³ Titolo originario nel Ms.: «Quanto queste accuse siano spaventose» (*MsEL*, I, p. 305).
- ⁵⁴ Titolo originario nel Ms.: «Sui pensieri e sui delitti senza attentato» (*MsEL*, I, p. 306).
- ⁵⁵ Cfr. Tacito, *Annales*, XI, 4, 1-2, dove si parla di due fratelli accusati di aver fatto qualche sogno riguardante l'imperatore Claudio e per questo messi a morte.
- ⁵⁶ *Attenté*, nell'originale. Cfr. «Attenter», in *Académie*, 1694: «Tentare di fare qualcosa contro le leggi. *Attentare alla vita di qualcuno, attentare alla pudicizia, all'onore di una donna ecc.*».
- ⁵⁷ Nel Ms. si ha quindi il seguente cpv.: «Cujas ha dimostrato molto bene che non solo nel caso di lesa maestà, ma anche in tutti gli altri, non si ha affatto reato senza attentato, poiché le leggi non si occupano che di punire le azioni esteriori» (*MsEL*, I, p. 306). Non siamo riusciti a reperire questa «dimostrazione» nelle opere di Jacques Cujas (1520-1590) (*Opera: Catalogue*, n° 734). Comunque, tra gli altri autori moderni che prima di M. hanno rivendicato il principio del *nullum crimen sine actione*, cfr. S. Pufendorf, *De iure naturae et gentium*, VIII, III, 8-14; Id., *De officio hominis*, II, XIII, 6-14; Ch. Thomasius, *Institutiones jurisprudentiae divinae*, cit., III, VII, 101-110; Id., *Fundamenta juris naturae et gentium* (1705), Aalen, Scientia, 1965, lib. I, cap. V, §§ 5, 8-10, 17-21.
- ⁵⁸ Anna Ivanovna Romanova (1693-1740). In *Spicil.* n° 550, pp. 484-486, è riportato un ritaglio di un giornale inglese non datato con il testo di questo manifesto dell'imperatrice Anna nel quale vengono indicati i motivi della disgrazia e del bando dei principi Dolgorukij.
- ⁵⁹ Flavio Rufino (335 ca. - 395).
- ⁶⁰ Cfr. *Romains* XIII, p. ???, ???
- ⁶¹ Nel Ms. segue quindi questa frase cancellata: «Ciò che qui si dice non impedisce di non provare indignazione contro gli scritti satirici. Dico questo nonostante un'indignazione naturale contro gli scritti satirici. Scritti di questo genere sono pressoché assenti negli Stati ecc.» (*MsEL*, I, p. 309).
- ⁶² Cfr. VI, 15, p. ????
- ⁶³ Cfr. La Loubère, *Du royaume de Siam*, t. I, p. 226, dove però non si parla di un elefante ma di un cavallo addomesticato. Vedi, in proposito, *Geogr.*, p. 76.
- ⁶⁴ Il Ms. aggiunge: «Tiberio promulgò un regolamento simile» (*MsEL*, I, p. 310). Cfr. nota *qq*.
- ⁶⁵ Cfr. Dionigi di Alicarnasso, *Antichità*, V, 7, 3.
- ⁶⁶ Marco Claudio Tacito (200 ca. - 276), imperatore dal 275 alla sua morte.
- ⁶⁷ Il titolo è assente nel Ms. (*MsEL*, I, p. 311). Una *fiche* preparatoria di questo capitolo indica che la fonte cui M. qui attinge è Gravina (*Origines iuris civilis*, lib. III, art. 85): cfr. Dossier 2506/11, f. 11r, in *MsEL*, II, p. 856.
- ⁶⁸ In *EL57* la citazione così prosegue: «prima sarà su di loro la tua mano, e poi quella di tutto il popolo».
- ⁶⁹ *EL57*: «Questa legge del *Deuteronomio*». Dopo «*Deuteronomio*», che è il testo corretto, si ha la seguente nota: «Cap. XIII, versetti 6-9» [M. cita parti di 6 e 9].

⁷⁰ Il Ms. aggiunge: «Questa legge discende direttamente dalla costituzione dispotica, nella quale l'onore, l'amicizia e la fiducia sono cose sconosciute» (*MsEL*, I, p. 312).

⁷¹ Secondo P-F. Muyart de Vouglans (*Institutes au droit criminel*, Paris, Le Breton, 1757, «Traité des différentes espèces de crimes et de leurs peines», tit. II, cap. II, pp. 459-478), l'antico diritto francese distingueva i *crimes de lèse-majesté au premier chef* (cioè i delitti di lesa maestà di primo grado: attentati contro la persona del re) da quelli *au second chef* (di secondo grado: attentati contro i ministri, libelli diffamatori). Cfr. *supra*, cap. 8, p. ???

⁷² *EL48*: «le ricchezze».

⁷³ Conclusione differente in *EL57*: «tanto, insomma, si sarà felice». Dopo «felice» si ha la seguente nota: «Possa tu essere felice e prospero» [Appiano, *Bella civilia*, IV, 2, 11]. Sempre in *EL57*, nel testo, è aggiunto inoltre questo cpv.: «Roma era inondata di sangue quando Lepido trionfò in Spagna, e, con una assurdità senza confronti, sotto pena di essere proscritti, egli ordinò di rallegrarsi». Dopo «proscritti» si ha quest'altra nota: «Lasciate che questo giorno sia dedicato a banchetti e sacrifici: quelli che agiscono diversamente, siano inseriti tra i proscritti» [Appiano, *Bella civilia*, IV, 5, 31].

⁷⁴ In *EL57*, questo e il cpv. successivo sono collocati dopo il secondo cpv. del capitolo.

⁷⁵ Allusione alla *Guerra sociale* (91-88 a.C.).

⁷⁶ In *EL57* è aggiunto questo passaggio: «Nelle guerre fra Mario e Silla si vede fino a che punto gli animi tra i Romani si erano a poco a poco depravati. Si pensava che mai cose così funeste si sarebbero ripetute. Ma sotto i triumviri si volle essere più crudeli, e sembrarlo di meno: è desolante vedere quali sofismi usò la crudeltà».

⁷⁷ Cioè nei comizi centuriati, come esplicitamente vengono chiamati in XI, 18, nota *hh*, p. ???

⁷⁸ Cfr. ad es. Demostene, *Contra Midiam*, 47, e *Contra Androtonem*, 26-27.

⁷⁹ Il Ms. aggiunge anche: «Se l'accusatore non proseguiva nell'azione intrapresa era condannato alla stessa ammenda». Dopo «accusatore» si ha la seguente nota cancellata: «Si veda [Iohannes] Meursius, *Themis attica* [Utrecht, Vande Water, 1685], lib. II, cap. 2» (*MsEL*, I, p. 316). Dell'opera di Meursius (Jan van Meurs, 1579-1639) M. aveva redatto un estratto, andato perduto (cfr. Masson, III, p. 626, nota *c*).

⁸⁰ È l'iniziale arcaica della parola *calunnia*: cfr. Cicerone, *Pro Roscio Amerino*, 57, e Plinio, *Panegyricus*, XXXV. Simile consuetudine è riferita da M. anche in *P* 1539.

⁸¹ Il Ms. aggiunge: «L'accusatore o l'accusato che entrava nella casa di un giudice pagava cento scudi d'oro e i giudici stessi non potevano andare a casa gli uni degli altri». Dopo «L'accusatore» si ha la nota: «Legge unica, *Dig.* [*Corpus iuris civilis*, *Dig.*, XLVIII, 14], *de lege iulia ambitus*» (*MsEL*, I, p. 316).

⁸² Cfr. VI, 5, p. ???.

⁸³ Nel Ms. segue quindi questa frase cancellata: «Essa era favorevolissima alla libertà dei cittadini, e oltre al senso di umanità che portava con sé, era mirabile per prevenire le scosse che lo Stato avverte sempre nei giudizi riguardanti cittadini troppo potenti» (*MsEL*, I, p. 316).

⁸⁴ Cfr. XVI, 2, p. ???

⁸⁵ Ms.: «Come osserva Diodoro, egli aveva trovato questa legge in Egitto e l'aveva trapiantata ad Atene». Dopo «Atene» si ha la seguente nota: «I Greci meritavano davvero di essere biasimati: avevano proibito di prendere in pegno le armi e l'aratro di un uomo, ma permettevano di prendere l'uomo stesso. Diodoro [*Biblioteca storica*], lib. I, sez. 2 [I, 2, 28]» (*MsEL*, t. I, p. 317).

⁸⁶ Il Ms. aggiunge un passaggio sulla legge delle Dodici Tavole che permetteva al creditore di fare a pezzi il debitore insolubile (*MsEL*, I, p. 318), ma il testo, leggermente modificato, verrà ripreso da M. in XXIX, 2, p. ???

⁸⁷ I tribuni della plebe: cfr. XI, 14, 18, pp. ???, ???.

⁸⁸ È Manlio Capitolino, della cui condanna M. ha già parlato nel cap. XI, 15.

⁸⁹ Nel testo di Livio (*Ab Urbe condita*, VIII, 28, 2) è «Publilio» e non, come scrive M., «Publio».

⁹⁰ L'attentatore di Lucrezia: cfr. XI, 15.

⁹¹ Ms.: «Le due cose al mondo più inutili per il principe hanno indebolito la libertà nelle nostre monarchie: i commissari che egli nomina per giudicare un privato e le lettere che egli manda per far chiudere in prigione chi gli pare» (*MsEL*, I, p. 319). Allusione alle *lettres de cachet* in uso nella monarchia francese: cfr. nota 93.

⁹² Nel Ms. segue questa frase: «Egli offende lo spirito del suo governo più che se fosse egli stesso a giudicare. È moralmente ecc.» (*MsEL*, I, p. 319).

⁹³ Il Ms. così prosegue: «Le lettere del principe che condannano alla prigione non sono meno estranee alla monarchia. Ma, poiché in taluni Stati esse vengono annoverate fra le sciagure di antica data, se non si vuole abolirle, bisognerebbe almeno cercare di regolarne l'uso. ¶Occorrerebbe a tale scopo rinunciare alla cattiva abitudine di mandarle in base a un semplice rapporto di un ministro, senza una deliberazione da parte del Consiglio. Nelle lettere stesse si dovrebbero enunciare i motivi che le hanno fatte emanare; permettere a colui che è in prigione di presentare un'istanza al Consiglio per discutere siffatti motivi, con un secondo rapporto stilato da un altro ministro; dopo di che la lettera sarebbe confermata o soppressa. ¶Esse non dovrebbero aver effetto che per un anno, passato il quale occorrerebbe vergare un altro rapporto e delle nuove lettere. Infatti, se vi sono dei casi in cui è necessario ricorrere alla consueta pratica, sono però così rari che sarebbe molto meglio violare, quando si verificano, le regole di cui stiamo parlando piuttosto che offendere lo spirito del governo non stabilendole. Allorché il principe è offeso, la pena più adatta allo spirito del suo governo e alla maestà della sua persona è l'esilio dalla sua presenza e persino dalla sua capitale. ¶Gli imperatori romani

che volevano riservarsi il potere di giudicare, fecero di questa sorta di lettere un uso che fortunatamente è finito con essi. Graziano, dice Giovanni di Antiochia, distribuiva a ogni sorta di gente e soprattutto ai suoi domestici delle lettere in bianco firmate da lui. In tal modo ci si appropriava dei beni di chi si voleva: gli uni, ancora in vita, si vedevano privati dei loro beni dagli stessi eredi; si rapivano le mogli ai mariti; si strappavano i figli ai padri». Dopo «Giovanni di Antiochia», si ha la seguente nota: «In un frammento della sua *Storia a partire da Adamo*, tratto da *Sulle virtù e sui vizi* di Costantino Porfirogenito». Dopo «lettere in bianco», la seguente: «Si veda quanto ho già detto nel lib. VI, cap. 5»; dopo «In tal modo», questa nota: «*Cum ne mutire quidem contra imperatoris rescriptum auferent* (Quando non osavano mormorare neppure contro il rescritto imperiale)» (*MsEL*, I, pp. 319-320). Sulla soppressione di questi cpvv. nel testo a stampa, a cui è da ricollegare anche la modifica dell'*incipit* del capitolo 22 (cfr. testo e nota 91), vedi l'*Introduction* di C. Volpilhac-Augier all'ed. critica del manoscritto dell'*EL*: *MsEL*, I, pp. xiii-xv; e, sulle *lettres de cachet* cui essi alludono, F. Funck-Brentano, *Les lettres de cachet à Paris: étude suivie d'une liste des prisonniers de la Bastille (1659-1789)*, Paris, Imprimerie Nationale, 1903 (più volte ristampato). Sulle crudeltà di Enrico VIII d'Inghilterra, cfr. *P* 373 e 583.

⁹⁴ Testo differente nel Ms.: «Cercare di conoscere i segreti delle famiglie, e avere delle spie a questo scopo, è cosa che i buoni principi non hanno mai fatto» (*MsEL*, I, p. 320).

⁹⁵ Ms.: «è un cattivo attore» (*MsEL*, I, p. 320).

⁹⁶ In testa al cap. il Ms. reca questa frase: «Mettere ciò che è qui nel *Principe* (*MsEL*, I, p. 289). Allusione, da parte di M., al suo scritto *Prince* o *Traité du prince*, di data incerta e di cui ci sono pervenuti solo dei frammenti: cfr. *P* 524-526, 540, 610, 640, 1253, 1631-1631bis, 1983-2003.

⁹⁷ Cfr. *P* 472, dove, sempre a proposito delle lettere anonime, vengono riferiti sia il costume dei Tartari sia l'aneddoto riguardante Filippo II di Macedonia (382-336 a.C.).

⁹⁸ Du Halde (*Description de la Chine*, t. III, «Du culte des anciens Chinois», p. 11) parla in questo senso di Kang-Wang (XI sec. a.C.), terzo imperatore della Terza Dinastia. Ma vedi anche ivi, t. II, «Histoire & entetien de l'empereur *Cao tsong*, & de *Foe Yue*, son ministre», p. 306 e *Geogr.*, p. 237.

⁹⁹ Il Ms. così continua, ma la frase è cancellata: «Gli imperatori romani mettevano sul loro petto una testa di Medusa. Alcuni si facevano raffigurare con un sembiante atto a ispirare terrore. In tale Stato militare il sovrano capiva bene quale dovesse essere il principio del suo governo». Dopo «ispirare» si ha la seguente nota: «Caligola [ma: Commodo]» (*MsEL*, I, pp. 322-323). Il passaggio è rifuso in VIII, 7, p. ???

¹⁰⁰ Cioè o l'appellante o il giudice.

¹⁰¹ Cfr. X, 3, nota 12, p. ???

¹⁰² Cfr. *Spicil.* n° 452, p. 412, ove si afferma che Luigi XIV diffidò sempre delle persone di valore.

¹⁰³ Cfr., in *LP CXXIV*, il quadro ferocemente satirico della condotta dei monarchi nei confronti del popolo e dei cortigiani. In entrambi i testi il riferimento alla situazione francese è evidente.

¹⁰⁴ Perché nei paesi dispotici non si conosce l'onore: cfr. III, 8, p. ???

¹⁰⁵ Cassio Cherea (12 a.C. - 41), tribuno militare dei pretoriani, uccisore di Caligola, il quale «aveva l'abitudine di insultar[lo] con ogni sorta di oltraggi, malgrado l'età ormai avanzata, per la sua mollezza ed effeminatezza» (Svetonio, *Vitae Caesarum, Caligola*, 56, p. 453).

¹⁰⁶ Narsete (478-573), il famoso generale di Giustiniano che scacciò i Goti dall'Italia. Secondo alcune fonti (Agazia Scolastico, *De imperio et rebus gestis Iustiniani imperatoris*, Lugduni Batavorum, [ex officina Plantiniana,] 1594 [cfr. *Catalogue*, n° 2808] = *Historiarum*, I, 16; Paolo Diacono, *Historia Longobardorum*, II, 5; *Liber Pontificalis*, 63; *Origo gentis langobardorum*, 5; *Auctari Auniensis Extrema*, 4), egli avrebbe chiamato nella nostra Penisola i Longobardi per vendicarsi dell'imperatore Giustino II (520-578), successore di Giustiniano, che lo aveva privato della carica di patrizio in Italia.

¹⁰⁷ Giuliano (o Ilyan, oppure Youlyân), capo berbero cristiano della Mauritania del Nord, che cedette Ceuta a Mūsā ibn Nuṣayr (640-716) e lo spinse all'invasione della Spagna (710), cui partecipò egli stesso. Secondo la leggenda, sarebbe stato spinto a questo tradimento dal desiderio di vendicare la figlia Florinda violentata dal re visigoto Rodrigo (688 ca. - 711/712): cfr. XIV, 14.

¹⁰⁸ Caterina Maria di Lorena (1552-1596), figlia di Francesco I di Guisa e sorella di Enrico *lo Sfregiato*, andata sposa nel 1570 a Luigi II di Borbone Montpensier. Ostilissima a Enrico III di Francia (1551-1589), fu l'ispiratrice principale dell'insurrezione parigina del maggio 1588 (la *journée des barricades*) ed ebbe gran peso nel persuadere il monaco Jacques Clément ad assassinare il re.

¹⁰⁹ Cfr. V, 14; VIII, 10, 21 e XIX, 17.

¹¹⁰ Cfr. XIX, 19, e *Geogr.*, pp. 209, 225.

¹¹¹ Cfr. VI, 1, nota a, p. ???

¹¹² Cfr. XXV, 8, e *Geogr.*, pp. 236-242.

¹¹³ Cfr. II, 4, in fine; III, 10, p. ???; V, 14, p. ???

¹¹⁴ Cfr. XII, 18, p. ???

¹¹⁵ Il Ms. rinvia qui alla seguente nota, che reca il testo della legge: «*Iubemus eos notabiles esse sine venia qui pro talibus linguam apud nos intervenire tentaverint [recte: temptaverint]* (Comandiamo che sia punito senza alcuna indulgenza chiunque tenterà di intervenire presso di noi parlando in favore dei colpevoli)». *Ibid.* [Cfr. nota yyy.]

¹¹⁶ Cfr. Chardin, *Voyage en Perse*, t. IV, p. 13.

LIBRO TREDICESIMO

SUI RAPPORTI CHE L'IMPOSIZIONE DEI TRIBUTI E L'ENTITÀ DELLE ENTRATE PUBBLICHE HANNO CON LA LIBERTÀ

CAPITOLO I

*Sulle entrate fiscali dello Stato*¹

Le entrate fiscali dello Stato sono la porzione dei beni che ogni cittadino dà per avere in cambio la sicurezza dei beni restanti, o per goderne serenamente.

Per fissare bene queste entrate, bisogna porre attenzione sia alle necessità dello Stato sia alle necessità dei cittadini. Non bisogna prendere al popolo quanto gli serve per i suoi bisogni effettivi, in nome di bisogni immaginari dello Stato.

I bisogni immaginari sono quelli causati dalle passioni e dalle debolezze dei governanti, dal fascino di un progetto straordinario, dal desiderio malato di una gloria vana e da una certa impotenza dello spirito di fronte alle fantasie. Spesso coloro i quali, con spirito inquieto, attendevano sotto il principe alla gestione degli affari, hanno scambiato i bisogni dello Stato con i bisogni delle loro anime grette.

Nulla deve essere maggiormente regolato dalla saggezza e dalla prudenza quanto la parte che si toglie e la parte che si lascia ai sudditi.

Non è su quello che il popolo può dare che bisogna calcolare le entrate statali, ma su quello che deve dare; e, qualora le si calcoli su quello che può dare, bisogna per lo meno che lo si faccia in base a ciò che può dare sempre².

CAPITOLO II

È un cattivo modo di ragionare il dire che i tributi pesanti siano buoni di per sé

Si è visto, in certe monarchie³, che dei piccoli paesi⁴ esenti da tributi erano altrettanto miseri quanto i territori confinanti che ne erano gravati. La principale ragione è che il piccolo Stato rinchiuso⁵ non può avere né industriosità né arti né manifatture, perché è ostacolato al riguardo in mille modi dal grande Stato entro cui è rinserrato. Il grande Stato che lo circonda ha industriosità, manifatture e arti, e stabilisce regolamenti che gliene procurano tutti i vantaggi. Il piccolo Stato diventa dunque necessariamente povero, per quanto poche siano le imposte che vi si prelevano⁶.

Dalla povertà di questi piccoli paesi, tuttavia, si è concluso che perché il popolo sia industrioso occorrono carichi fiscali pesanti. Sarebbe stato meglio concludere che non ce ne vogliono affatto⁷. Sono tutti i miserabili dei dintorni che si ritirano in quei luoghi,

per non far nulla: già scoraggiati dal peso del lavoro, fanno consistere tutta la loro felicità nella pigrizia.

L'effetto delle ricchezze di un paese è di porre l'ambizione in tutti i cuori. L'effetto della povertà è di farvi nascere lo scoraggiamento. La prima si acuisce col lavoro; la seconda si consola con la pigrizia.

La natura è giusta con gli uomini; li ricompensa delle loro fatiche; li rende laboriosi, perché ai lavori più grandi unisce maggiori ricompense. Ma se un potere arbitrario priva delle ricompense della natura, subentra il disgusto per il lavoro, e l'inazione sembra essere il solo bene⁸.

CAPITOLO III

Sui tributi nei paesi in cui una parte del popolo è servo della gleba

La servitù della gleba viene instaurata qualche volta dopo una conquista⁹. In questo caso, il servo che coltiva dev'essere il colono parziario¹⁰ del padrone. Solo una società in perdita o in guadagno¹¹ può riconciliare chi è destinato a lavorare con chi è destinato a fruire.

CAPITOLO IV

Di una repubblica in un caso simile

Quanto una repubblica ha ridotto una nazione a coltivare le terre a suo vantaggio, non vi si deve tollerare che il cittadino possa aumentare il tributo dovuto al servo. Non lo si permetteva affatto a Sparta: si pensava che gli Iloti^a coltivassero meglio le terre sapendo che il loro asservimento non sarebbe aumentato; si credeva che i padroni fossero cittadini migliori qualora non desiderassero se non quello che erano soliti possedere.

CAPITOLO V

Di una monarchia in un caso simile

^a Plutarco [*Moralia, Apophthegmata Laconica, Instituta Laconica*, 41, 239d-e].

Quando, in una monarchia, la nobiltà fa coltivare le terre a proprio profitto dal popolo conquistato, bisogna del pari che i canoni non possano aumentare^b. Inoltre, è bene che il sovrano si accontenti del suo dominio e del servizio militare. Ma se vuole prelevare tributi in denaro sui servi della gleba della sua nobiltà, bisogna che il signore si faccia garante^c del tributo, che lo paghi per i suoi servi e si rifaccia su di loro; e, se non si segue questa regola, il signore e gli esattori del sovrano vesseranno a vicenda i servi e li spremeranno uno dopo altro, finché li faranno morire di miseria o fuggire nei boschi.

CAPITOLO VI

Di uno Stato dispotico in un caso simile

Ciò che ho detto è ancora più indispensabile nello Stato dispotico. Il signore che può, in ogni istante, essere spogliato delle sue terre e dei suoi schivi, non è portato a conservarli.

Pietro I, volendo adottare l'usanza germanica e riscuotere i suoi tributi in denaro, fece un regolamento molto saggio che viene seguito tuttora in Russia¹². Il nobile riscuote le tasse dai contadini e le versa allo zar. Se il numero dei contadini diminuisce, egli deve pagare lo stesso; se il numero aumenta, non paga nulla di più: è dunque interessato a non vessare affatto i suoi contadini.

CAPITOLO VII

Sui tributi nei paesi dove non esiste la servitù della gleba

Quando in uno Stato tutti gli individui sono cittadini, e ciascuno vi possiede, grazie alle sue proprietà, ciò che il sovrano vi possiede grazie al suo potere¹³, si possono mettere delle imposte sulle persone, sulle terre o sulle merci; su due di queste cose, o su tutte e tre insieme.

Nell'imposta sulle persone¹⁴, sarebbe ingiusta la proporzione che seguisse esattamente la proporzione dei beni. In Atene^d i cittadini erano stati divisi in quattro classi. Quelli che ricavano dai propri beni cinquecento misure di frutti liquidi o secchi, pagavano all'erario un^e talento; quelli che ricavano trecento misure, pagavano mezzo talento; chi aveva duecento misure, pagava dieci mine¹⁵; quelli della quarta

^b Fu ciò che fece realizzare a Carlo Magno le sue belle istituzioni in proposito. Si veda il lib. V dei *Capitolari*, art. 303 [*Capitularia spuria, Benedicti capitularium*, I, 303].

^c È quanto si pratica ancora oggi in Germania.

^d Polluce [*Onomasticon*], lib. VIII, cap. X, art. 130 [VIII, 10, 130].

^e O 60 mine. [In *EL57* questa nota sarà soppressa.]

classe, non pagavano nulla. Questa tassazione era giusta, per quanto non fosse proporzionale: se non seguiva la proporzione dei beni, seguiva quella dei bisogni. Si giudicò che tutti avevano un *necessario fisico* uguale¹⁶; che questo necessario fisico non doveva essere tassato; che subito dopo veniva l'utile, il quale doveva essere tassato, ma meno del superfluo; che la pesantezza della tassa sul superfluo impediva il superfluo stesso.

Nella tassa sulle terre, si stabiliscono dei ruoli nei quali si pongono le diverse categorie di fondi. Ma è assai difficile conoscere queste differenze, e ancora di più trovare persone che non siano interessate a travisarle. Vi sono quindi in questo caso due specie di ingiustizie: l'ingiustizia dell'uomo e l'ingiustizia della cosa. Tuttavia, se in generale la tassa non è eccessiva, se si lascia al popolo un necessario abbondante, queste ingiustizie particolari non conterranno nulla. Se, al contrario, non si lascia al popolo che ciò di cui necessita strettamente per vivere, la minima sproporzione avrà le più gravi conseguenze¹⁷.

Se alcuni cittadini non pagano abbastanza, non è un gran male; la loro agiatezza si riverbera sempre sulla collettività. Se alcuni altri, invece, pagano troppo, la loro rovina si ritorce a danno della collettività. Se lo Stato proporziona la propria ricchezza a quella dei singoli, l'agiatezza dei singoli farà accrescere ben presto la sua ricchezza: tutto dipende dalle circostanze. Lo Stato comincerà con l'impoverire i sudditi per arricchirsi o attenderà che lo arricchiscano i sudditi agiati? Otterrà il primo vantaggio o il secondo? Comincerà con l'esser ricco o finirà col divenirlo?

I diritti sulle merci sono quelli che i popoli sentono meno, perché non se ne fa loro una richiesta formale¹⁸. Possono essere così saggiamente distribuiti che il popolo non si accorgerà quasi neppure di pagarli. Per questo motivo, è di grande importanza che sia il venditore della merce a pagare il diritto. Egli sa benissimo che non è lui a pagarlo, e l'acquirente, che in fondo è quello che lo paga, lo confonde col prezzo della merce. Qualche autore¹⁹ ha affermato che Nerone aveva tolto il diritto del venticinquesimo sugli schiavi che si vendevano^f; in realtà, non aveva fatto altro che ordinare che fosse il venditore a pagarlo, invece dell'acquirente: questo regolamento, che manteneva integra l'imposta, parve sopprimerla²⁰.

Vi sono due regni in Europa in cui sono state imposte tasse molto forti sulle bevande: nell'uno²¹ soltanto il venditore paga la tassa, nell'altro²² essa è indifferentemente a carico di tutti i sudditi consumatori. Nel primo caso, nessuno sente il peso dell'imposta; nel secondo, essa è considerata onerosa: in quello, il cittadino avverte soltanto la libertà che ha di non pagare; in questo, percepisce soltanto la necessità che lo costringe a pagare.

Del resto, perché il cittadino paghi, sono necessarie indagini continue in casa sua. Nulla è più contrario alla libertà; e quelli che stabiliscono questo genere di imposte, non hanno la fortuna di aver trovato, a questo proposito, la forma migliore di amministrazione.

^f «Venne anche abolita l'imposta del venticinquesimo sulla vendita degli schiavi, con effetto più apparente che reale, perché il venditore, obbligato a pagare, aumentava di altrettanto il prezzo ai compratori»: Tacito, *Annales*, lib. XIII [XIII, 31, 2, p. 723].

CAPITOLO VIII

Come si conserva l'illusione

Perché il prezzo della cosa e il diritto fiscale possano confondersi nella testa di chi paga, bisogna che vi sia qualche rapporto tra il valore della merce e l'imposta, e che, su una derrata di poco valore, non si metta un diritto eccessivo. Vi sono paesi in cui il diritto supera di diciassette o diciotto volte il valore della merce²³. In questo caso, il principe toglie l'illusione ai suoi sudditi: essi si accorgono che sono amministrati in modo irragionevole, e ciò fa sentire loro l'asservimento al massimo grado.

D'altro canto, perché il principe possa esigere un diritto così sproporzionato al valore della merce, bisogna che la venda egli stesso e che il popolo non possa acquistarla altrove: il che è soggetto a mille inconvenienti²⁴.

Poiché in questo caso la frode è molto remunerativa, la pena naturale, quella che la ragione esige, cioè la confisca della merce, si rivela incapace di arrestarla, tanto più che questa merce è, generalmente, di un prezzo bassissimo. Bisogna, dunque, ricorrere a pene insolite, e pari a quelle che si infliggono per i delitti più gravi. La proporzione delle pene è messa completamente da parte²⁵. Persone che non si potrebbero considerare cattive vengono punite come scellerate, e questa è la cosa al mondo più contraria allo spirito del governo moderato.

Aggiungo che più si dà al popolo occasione di frodare l'appaltatore delle imposte, più si arricchisce questo e s'impoverisce quello. Per arrestare la frode, bisogna dare all'appaltatore²⁶ mezzi di vessazione straordinari, e allora tutto è perduto.

CAPITOLO IX

Su un cattivo genere di imposta

Parlerò di sfuggita di un'imposta stabilita in certi Stati sulle diverse clausole dei contratti civili²⁷. Per difendersi dall'appaltatore delle imposte, bisogna avere grandi conoscenze, poiché simili questioni sono soggette a discussioni sottili. In questo caso l'appaltatore, interprete dei regolamenti del principe, esercita un potere arbitrario sui patrimoni. L'esperienza ha dimostrato che un'imposta sulla carta²⁸ su cui si deve redigere il contratto, converrebbe assai di più.

CAPITOLO X

L'entità dei tributi dipende dalla natura del governo²⁹

Nel governo dispotico i tributi devono essere assai lievi. Altrimenti, chi si prenderebbe la pena di coltivarvi le terre? E, per giunta, come sarebbe possibile pagare grossi tributi in un governo che non offre nulla in cambio di ciò che il suddito ha dato?

Tra il potere esorbitante del despota e la singolare debolezza del popolo, bisogna che non ci siano equivoci su nulla. I tributi devono essere così facili da percepire, e così chiaramente fissati, da non poter essere né aumentati né diminuiti da chi li riscuote: una parte nei frutti della terra, una tassa *pro capite*, un tributo di un tanto per cento sulle merci, sono i soli che convengano.

È bene che, nel governo dispotico, i mercanti abbiano una salvaguardia personale³⁰, e l'uso li faccia rispettare; diversamente, sarebbero in condizioni di troppa inferiorità nelle discussioni che potrebbero avere con i funzionari del despota³¹.

CAPITOLO XI

Sulle pene fiscali

È tipico delle *pene fiscali* che, contro la pratica generale, siano più severe in Europa che in Asia. In Europa si confiscano le merci e talvolta persino i mezzi di trasporto marittimi o terrestri; in Asia non si fa né l'una né l'altra cosa. Il fatto è che in Europa il mercante ha dei giudici che possono difenderlo dagli oppressori, mentre in Asia i giudici dispotici sono essi stessi gli oppressori. Che cosa mai potrebbe fare un mercante contro un pascià che avesse deciso di confiscargli le merci?

È la vessazione che supera se stessa, e si vede costretta a una certa mitezza. In Turchia si paga soltanto un dazio di entrata³²; dopo di che, tutto il paese è accessibile ai mercanti. Le false dichiarazioni non comportano né confisca né aumento di dazi. In Cina, non si aprono^g i bagagli di chi non è mercante. Nel Mogol, la frode non è punita con la confisca, ma con il raddoppio del dazio³³. I principi tartari^h, che abitano nelle città dell'Asia, non prelevano quasi nulla sulle merci in transito. E se, in Giappone, la frode nel commercio è un delitto punito con la pena capitale, è perché si hanno delle ragioni per proibire ogni comunicazione con gli stranieri, e perché quella frodeⁱ vi costituisce piuttosto una violazione delle leggi per la sicurezza dello Stato che non di leggi commerciali.

^g Du Halde [*Description de la Chine*], t. II [«De la police de la Chine»], p. 37 [recte: 57]. [Cfr. *Geogr.*, pp. 216-217.]

^h [Eb lg z] *Histoire des Tartares*, parte III, p. 290 [ma: 285-286, nota di Bentinck. Cfr. *Geogr.*, p. 303].

ⁱ Volendo svolgere un commercio con gli stranieri, senza per questo entrare in rapporto con loro, i Giapponesi hanno scelto due nazioni: la olandese, per il commercio con l'Europa, e la cinese, per quello con l'Asia. Essi tengono in una specie di prigione i commissionari e i marinai, e li intralciano fino a far loro perdere la pazienza. [Cfr. Kaempfer, *History of Japan*, t. II, lib. IV, cap. 6 («Of the Dutch trade in Japan in general»), pp. 322-327, dove si parla delle difficili condizioni dei commercianti olandesi in Giappone, quasi imprigionati nei loro uffici e condannati a morte se frodano le dogane. Sul fatto che i Giapponesi limitino i loro rapporti commerciali ai Cinesi e agli Olandesi, cfr. XX, 9.]

CAPITOLO XII

*Rapporto dell'entità dei tributi con la libertà*³⁴

Regola generale: si possono esigere tributi più forti in proporzione della libertà dei sudditi, e si è costretti a moderarli a mano a mano che l'asservimento aumenta. Ciò è sempre avvenuto e sempre avverrà. È una regola ricavata dalla natura, che non muta mai; la si trova in tutti i paesi, in Inghilterra³⁵, in Olanda, e in tutti gli Stati nei quali la libertà va diminuendo, fino in Turchia. La Svizzera sembra fare eccezione, perché non vi si pagano tributi, ma ne è nota la ragione particolare³⁶, per cui anch'essa conferma quanto ho già detto. In quelle sterili montagne i viveri sono così cari e il paese è così popolato che uno Svizzero paga alla natura quattro volte di più di quanto un Turco paghi al sultano.

Un popolo dominatore, come lo erano l'ateniese e il romano, può liberarsi di ogni imposta, perché regna su nazioni assoggettate. Non paga, per ciò, in proporzione alla propria libertà, perché sotto questo aspetto non è un popolo, bensì un monarca.

Ma la regola generale rimane sempre valida. Negli Stati moderati vi è una contropartita per il peso dei tributi: è la libertà. Negli Stati^j dispotici vi è un equivalente della libertà: è la modicità dei tributi³⁷.

In certe monarchie europee, si vedono province^k che, per la natura del loro governo politico, sono in condizioni migliori delle altre. Ci si immagina sempre che non paghino abbastanza perché, per effetto della bontà del loro governo, potrebbero pagare di più; e viene sempre in mente di togliere loro proprio quel governo che produce questo benessere che si comunica, che si diffonde lontano e del quale sarebbe meglio godere.

CAPITOLO XIII

In quali governi i tributi sono suscettibili di aumento

^j In Russia i tributi sono modici; li si è aumentati da quando il suo dispotismo è più moderato. Si veda [Eb lg z], *Histoire des Tartares*, parte II [ma: parte IX, pp. 722-726, nota di Bentinck. Cfr. *Geogr.*, p. 317].

^k I paesi di stati. [Nel *Mémoire sur les dettes de l'État* (1715), M. propone proprio l'estensione degli stati provinciali come mezzo per raggiungere una migliore organizzazione fiscale del paese (cfr. Masson, III, p. 31). I *pays d'états* erano in Francia quelle regioni che avevano conservato le assemblee provinciali dei tre «stati» (nobiltà, clero e terzo stato) con il compito di votare e ripartire le imposte, le quali venivano riscosse da delegati degli «stati» e non da funzionari regi. Già Bodin (*Les six livres de la république*, III, 7, vol. II, pp. 245-268) si era mostrato favorevole a questo sistema, e dopo di lui Fénelon (*Tables de Chaulnes*, art. III, 3).]

Si possono aumentare i tributi nella maggior parte delle repubbliche, perché il cittadino, che crede di pagare a se stesso, ha desiderio di pagarli, e di solito ne ha il potere per effetto della natura del governo³⁸.

Nella monarchia³⁹, si possono aumentare i tributi, perché la moderazione del governo può procurarvi ricchezza: è come una ricompensa per il principe, a causa del rispetto che egli ha per le leggi. Nello Stato dispotico non si può aumentarli, perché non si può accrescere l'asservimento estremo⁴⁰.

CAPITOLO XIV

La natura dei tributi è relativa al governo

L'imposta *pro capite*⁴¹ è più connaturale alla schiavitù⁴²; l'imposta sulle merci è più connaturale alla libertà, perché si riferisce in maniera meno diretta alla persona.

È connaturale al governo dispotico che il principe non dia denaro ai suoi soldati o ai suoi cortigiani, ma distribuisca loro delle terre, e, di conseguenza, che esiga pochi tributi. Qualora il despota dia del denaro, il tributo più naturale che possa fissare è un tributo *pro capite*. Questo tributo non può essere che assai modico, poiché, siccome non si possono stabilire diverse categorie di contribuenti a causa degli abusi che ne risulterebbero, viste l'ingiustizia e la violenza del governo, bisogna necessariamente regolarsi sul tasso di quello che possono pagare i più miseri.

Il tributo connaturale al governo moderato è l'imposta sulle merci. Poiché tale imposta è in realtà pagata dal compratore, per quando il mercante la anticipi, si tratta di un prestito che il venditore ha già fatto al compratore: perciò, si deve considerare il negoziante e come il debitore generale dello Stato, e come il creditore di tutti i privati. Egli anticipa allo Stato la tassa che il compratore gli pagherà un giorno o l'altro, e ha pagato, per il compratore, il dazio versato sulla merce. Si capisce, dunque, che quanto più il governo è moderato, quanto più regna lo spirito di libertà, quanto più i beni sono al sicuro, tanto più è facile per il mercante anticipare le somme allo Stato e prestare al privato l'importo di dazi considerevoli. In Inghilterra, un mercante presta effettivamente allo Stato cinquanta o sessanta sterline per ogni barile di vino che riceve. Quale mercante oserebbe fare una cosa simile in un paese governato come la Turchia? E, quand'anche osasse farlo, come lo potrebbe, con un patrimonio sospetto, malsicuro e in rovina⁴³?

CAPITOLO XV

*Abuso della libertà*⁴⁴

Questi grandi vantaggi della libertà hanno fatto sì che si sia abusato della libertà stessa. Poiché il governo moderato ha prodotto mirabili risultati, si è abbandonata questa moderazione; poiché sono stati prelevati grossi tributi, si è voluto prelevarne di eccessivi; e, disconoscendo la mano della libertà che faceva questo dono, ci si è indirizzati verso l'asservimento, che rifiuta tutto.

La libertà ha prodotto l'eccesso dei tributi, ma l'effetto di questi tributi eccessivi è quello di produrre a sua volta l'asservimento, e l'effetto dell'asservimento, di produrre la diminuzione dei tributi.

⁴⁵I monarchi asiatici non fanno quasi editti se non per esentare ogni anno dai tributi qualche provincia del loro impero¹: le manifestazioni della loro volontà sono dei benefici. Ma, in Europa, gli editti dei principi abbattano addirittura prima di essere stati visti, perché vi parlano sempre dei loro bisogni e mai dei nostri.

Da un'imperdonabile indolenza, che i ministri di quei paesi⁴⁶ derivano dal governo e spesso dal clima, i popoli traggono il vantaggio di non essere di continuo subissati da nuove richieste. Le spese non aumentano affatto, perché non si fanno per nulla nuovi progetti, e, se per caso se ne fanno, sono progetti di cui si vede la fine, e non progetti soltanto avviati. Coloro che governano lo Stato non⁴⁷ lo tormentano, perché non si tormentano di continuo essi stessi. Ma, per noi, è impossibile avere regole nelle nostre finanze, perché sappiamo sempre che faremo qualcosa, e mai ciò che faremo⁴⁸.

Non si chiama più, tra noi, grande ministro chi è un saggio distributore dei proventi pubblici; ma chi è un abile manovriero, capace di escogitare quelli che si dicono degli espedienti.

CAPITOLO XVI

Sulle conquiste dei maomettani

Furono i tributi^m eccessivi a dar luogo a quella singolare facilità che i maomettani riscontrarono nelle loro conquiste. I popoli, invece di quella serie continua di vessazioni

¹ È la consuetudine degli imperatori della Cina. [Cfr. Du Halde, *Description de la Chine*, t. II, «De l'autorité de l'Empereur, de Sceaux de l'Empire, de ses dépenses ordinaires», p. 15, e *Geogr.*, p. 210. Vedi anche *Lettres édifiantes et curieuses*, XVIII recueil, Paris, Le Clerc et Le Mercier, 1728, «Lettre du p. Contancin, décembre 1725», p. 455, e *Geogr.*, p. 396. Cfr., infine, *Spicil.* n° 483, p. 483, dove M., riportando una notizia datagli dal vescovo J.-F. Fouquet, riferisce che «l'Imperatore [della Cina] ogni anno condonava i tributi a qualche provincia».]

^m Si possono vedere, nella storia, quali furono l'entità, la bizzarria e persino la follia di questi tributi. Anastasio ne escogitò uno per respirare l'aria: *ut quisque pro haustu aeris penderet*. [Cfr. Ms.: «Si possono vedere, nella storia, quali furono l'entità, la bizzarria e persino la follia di questi tributi, come quando Anastasio *cum omni genere iniuriae... cogitavit ut quisque pro haustu aeris aliquid penderet...* (come quando Anastasio escogitò, ricorrendo a ogni sorta di cattiveria, di far pagare ognuno per l'aria che respirava...)» (*MsEL*, I, p. 346). La frase in latino è un adattamento di quest'altra più ampia contenuta in *Spicil.* n° 104, p. 135, dove – sulla scia di Cedreno, *Annales*, p. 394A – la tassa in questione è attribuita, anziché all'imperatore Anastasio I Dicoro (430-518), all'imperatore Michele IV il Paflagone (1010-1041): «*Cum igitur in omni genere iniuriae miser ingeniosus esset, omnem rationem iniuriae reperit, addens supra solita tributa, ut quis{que} pro haustu aëris aliquid penderet pro suis facultatibus* (E

che la sottile avidità degli imperatori [bizantini] aveva immaginato, si videro sottoposti a un tributo semplice, che si pagava facilmente e si riscuoteva allo stesso modo⁴⁹: più felici, dunque, di obbedire a una nazione barbara che a un governo corrotto, sotto il quale soffrivano tutti gli inconvenienti di una libertà che non avevano più, con tutti gli orrori di un asservimento effettivo⁵⁰.

CAPITOLO XVII

*Sull'aumento delle truppe*⁵¹

Una nuova malattia⁵² si è diffusa in Europa: essa ha colpito i nostri principi, e fa sì che tengano in servizio una quantità esagerata di truppe. Essa ha le sue recrudescenze e diventa necessariamente contagiosa, giacché, non appena uno Stato aumenta le proprie truppe, gli altri aumentano immediatamente le loro, cosicché non ci si guadagna altro che la rovina comune. Ogni monarca tiene pronti tutti gli eserciti che potrebbero servirgli se i suoi popoli corressero il rischio di venir sterminati, e si chiama pace questo statoⁿ di tensione di tutti contro tutti. Così l'Europa è talmente rovinata che gli individui, che si trovassero nella situazione in cui sono le tre potenze più opulente⁵³ di questa parte del mondo, non avrebbero di che vivere. Noi siamo poveri con le ricchezze e il commercio di tutta la Terra; e ben presto, a forza di avere soldati, non avremo altro che soldati, e saremo come Tartari^o.

I grandi principi, non paghi di acquistare le truppe dei più piccoli⁵⁴, cercano di comprare alleanze da tutte le parti, vale a dire di sperperare quasi sempre il loro denaro.

La conseguenza di una simile situazione è l'aumento continuo dei tributi e – cosa che compromette tutti i rimedi futuri – non si conta più sulle rendite, ma si fa la guerra col proprio capitale. Non è cosa fuori del comune vedere certi Stati ipotecare i loro fondi perfino in periodi di pace, e impiegare, per rovinarsi, mezzi che chiamano

poiché questo miserabile era scaltro in ogni sorta di cattiveria, toccò l'apice di esse aggiungendo ai consueti tributi un nuovo tributo, secondo il quale ognuno doveva pagare, in base alle proprie possibilità, l'aria che respirava)». Lo stesso fatto è riferito anche da I. Cuiacio, *Observationum et emendationum libri XIV*, Coloniae Agrippinae, Gymnicus, 1574, lib. X, cap. VII, p. 465. Per l'Antichità, cfr. Procopio, *Historia arcana*, 21, 1-2, che parla di un *aerikon* (ἀερίκόν), ossia di una «tassa sull'aria» prelevata dal prefetto del pretorio di Costantinopoli durante il regno di Giustiniano (527-565). Vedi, infine, Sparziano, che attribuisce al generale romano Pescennio Nigro (140 ca. - 194) le seguenti parole contro gli abitanti della Palestina: «Voi volete che siano alleggerite le imposte per le vostre terre, io in verità vorrei tassare anche la vostra aria (*Vos terras vestras levare censitione vultis, ego vero etiam aërem vestrum censere vellem*)» (*Pescennius Niger*, VII, 9).]

ⁿ Vero è che è proprio questo stato di tensione a mantenere principalmente l'equilibrio, giacché spessa le grandi potenze. [Allusione al «principio dell'equilibrio» dominante nelle relazioni internazionali europee nel periodo che va dalle paci di Utrecht e Rastatt del 1713-1714 alla vigilia della Rivoluzione francese: cfr. F. Chabod, *Idea di Europa e politica dell'equilibrio*, Bologna, il Mulino, 1995, pp. 3-62.]

^o A questo scopo, basta far valere la nuova invenzione delle milizie messa in atto in quasi tutta Europa, e portare tali milizie a quello stesso eccesso cui si è giunti per quanto riguarda le truppe regolari. [Cfr. *P* 277, 1345, e *EL*, VIII, 8, nota 22, p. ???]

straordinari, e che lo sono a tal punto che il più sregolato figlio di famiglia riesce appena a immaginarli⁵⁵.

CAPITOLO XVIII

Sul condono dei tributi

La massima dei grandi imperi d'Oriente, di condonare i tributi alle province che hanno sofferto⁵⁶, dovrebbe essere introdotta negli Stati monarchici. Ve ne sono, è vero, dove è già stabilita, ma vi reca più danno che se non vi fosse applicata, poiché, siccome il principe riscuote lo stesso ammontare di imposte, tutto lo Stato diventa solidale. Per aiutare un villaggio che paga male, si grava di tasse un altro che paga meglio: non si rimette in sesto il primo e si distrugge il secondo. Il popolo è esacerbato tra la necessità di pagare, per paura delle esazioni, e il pericolo di pagare, per timore degli aumenti.

Uno Stato ben governato deve stabilire, come primo capitolo delle sue spese, una somma appropriata per i casi imprevisti. Avviene per esso come per i privati cittadini, che vanno in rovina quando spendono completamente i redditi delle proprie terre.

Per quanto riguarda la solidarietà⁵⁷ tra gli abitanti dello stesso villaggio, è stato detto^P che era ragionevole, perché si poteva supporre un complotto fraudolento da parte loro; ma chi ha mai detto che, su delle mere supposizioni, si debba stabilire una cosa ingiusta di per sé e rovinosa per lo Stato⁵⁸?

CAPITOLO XIX

Che cosa è più conveniente per il sovrano e per il popolo: l'appalto o la regia dei tributi⁵⁹?

La regia è l'amministrazione di un buon padre di famiglia che gestisce da sé, con economia e con ordine, le sue entrate.

Per mezzo della regia⁶⁰, il sovrano è padrone di affrettare o di ritardare la riscossione delle imposte, secondo i propri bisogni o quelli del popolo. Con la regia, risparmia allo Stato i profitti immensi degli appaltatori, che lo impoveriscono in una infinità di maniere. Con la regia, risparmia al popolo lo spettacolo delle improvvise fortune che l'affliggono. Con la regia, il denaro riscosso passa per poche mani, va direttamente al principe e di conseguenza ritorna più prontamente al popolo. Con la regia, il sovrano risparmia al popolo un'infinità di cattive leggi insistentemente richiestegli dall'avidità importuna degli appaltatori, i quali esibiscono un vantaggio presente in regolamenti funesti per l'avvenire⁶¹.

^P Si veda il trattato *Sulle finanze dei Romani*, cap. II, stampato a Parigi, presso Briasson, 1740 [Chassipol, *Traité de finances*, cap. II («De la taille réelle»), pp. 36-37].

Poiché chi possiede il denaro è sempre padrone degli altri, l'appaltatore si rende dispotico persino nei riguardi del monarca: non è legislatore, ma lo costringe a promulgare determinate leggi⁶².

Nelle repubbliche, le entrate dello Stato sono quasi sempre a regia. Il regolamento contrario rappresentò una grave difetto del governo di Roma⁶³. Negli Stati dispotici in cui vige la regia, i popoli sono infinitamente più felici: lo testimoniano la Persia e la Cina^r. I più infelici sono quelli in cui il principe dà in appalto i suoi porti e le sue città commerciali. La storia delle monarchie è piena dei mali⁶⁴ provocati dagli appaltatori.

Nerone, indignato per le vessazioni dei pubblicani, concepì il progetto magnanimo e impossibile di abolire le imposte⁶⁵. Non pensò affatto alla regia; emanò quattro^s ordinanze: le leggi contro i pubblicani, tenute fino a quel momento segrete, sarebbero state affisse in luogo pubblico⁶⁶; i pubblicani non avrebbero più potuto riscuotere ciò che avevano trascurato di esigere durante l'anno; sarebbe stato creato un pretore per giudicare senza formalità le loro pretese; i mercanti non avrebbero pagato tasse per le navi. Ecco i bei tempi di questo imperatore!

CAPITOLO XX

*Sugli appaltatori delle imposte*⁶⁷

Tutto è perduto quando la redditizia professione degli appaltatori delle imposte diventa, grazie alle sue ricchezze, anche una professione onorata⁶⁸. Ciò può andar bene negli Stati dispotici, dove spesso essa fa parte delle funzioni stesse dei governatori. Non va bene, invece, nella repubblica: un fatto simile distrusse la repubblica romana. Né ciò va meglio nella monarchia: nulla è più contrario allo spirito di questo governo. Il disgusto pervade tutti gli altri ceti; l'onore vi perde tutta la sua considerazione, i mezzi lenti e naturali per distinguersi non attraggono più, e il governo è colpito nel suo principio.

Si videro, è vero, in passato, fortune scandalose; fu una delle calamità di cinquant'anni di guerre; ma allora queste ricchezze vennero considerate spregevoli, mentre noi le ammiriamo⁶⁹.

Ogni professione ha la sua parte. La parte di coloro che riscuotono i tributi sono le ricchezze, e le ricompense di queste sono le ricchezze stesse. La gloria e l'onore sono destinati a quella nobiltà che non conosce, non vede e non sente vero bene all'infuori dell'onore e della gloria. Il rispetto e la considerazione spettano a quei ministri e a quei

^q Cesare fu costretto a rimuovere i pubblicani dalla provincia d'Asia e a istituirvi un altro genere di amministrazione, come apprendiamo da Dione [*Storia romana*, XLII, 6, 3]. Tacito [*Annales*, I, 76, 2], per parte sua, riferisce che la Macedonia e l'Acaia, province che Augusto aveva lasciato al popolo romano e che di conseguenza erano rette secondo l'antico sistema, ottennero di essere incluse fra quelle che l'imperatore governava tramite i suoi funzionari.

^r Si veda Chardin, *Voyage en Perse*, t. VI [«Une description du gouvernement politique, militaire & civil des Persans», cap. VII, pp. 142-144].

^s Tacito, *Annales*, lib. XIII [XIII, 51].

magistrati che, non trovando che lavoro dopo lavoro, vegliano giorno e notte per la prosperità dell'impero.

¹ Cfr. in *P* 274 un lungo passo dedicato alle «principali operazioni da me immaginate per rendere il regno [di Francia] fiorente e per riordinarne le finanze».

² Cfr. *P* 1910: «Credere di aumentare la potenza aumentando i tributi, significa credere, secondo l'espressione di un autore cinese riferita da padre Du Halde, di poter ingrandire una pelle allorché la si tende fino a romperla». Dopo «Du Halde» si ha la seguente nota: «[*Description de la Chine*] *Sui delatori*, tomo II, p. 503».

³ Allusione alla Francia: cfr. *infra*, cap. 12.

⁴ Ms.: «dei villaggi» (*MsEL*, I, p. 332).

⁵ Allusione alla Svizzera: cfr. *infra*, cap. 12.

⁶ Tutto il passaggio da «La principale ragione» è assente nel Ms.

⁷ Formulazione differente nel Ms.: «Da cui si è concluso che, perché il popolo sia industrioso, occorrono carichi fiscali pesanti. Ciò dimostra, invece, che non ne occorrerebbero» (*MsEL*, I, pp. 333).

⁸ Cfr. XX, 3-4.

⁹ In *P* 1847 M. specifica che ciò si verifica nel caso in cui il popolo conquistatore non sia dedito all'agricoltura: «Il servaggio dei contadini in Germania mostra chiaramente che si tratta di una conquista di popoli che non coltivavano le terre». Cfr. inoltre XXX, 10; era questa del resto l'opinione di H. de Boulainvilliers, il quale afferma che in Francia i servi della gleba erano costituiti dai «Galli indigeni assoggettati dai Franchi» (*Lettres sur les parlements*, in Id., *Histoire*, vol. I, lett. IV, p. 309).

¹⁰ A seconda dei casi, il colono parziario è un mezzadro, un terziario ecc.

¹¹ *EL57*: «in perdita e in guadagno».

¹² Cfr. Perry, *État présent de la Russie*, pp. 230-233.

¹³ M. parafrasa qui – come risulta chiaro, tra l'altro, dall'uso da parte sua della coppia di termini *domaine* (*dominium*) e *empire* (*imperium*) – Seneca, *De beneficiis*, VII, 5, 1: «*Sub optimo rege omnia rex imperio possidet, singuli dominio* (Sotto un buon governo, il re possiede ogni cosa in virtù del suo diritto di sovranità e i privati in virtù del loro diritto di proprietà)». È su questo principio senecano che Bodin fonda, com'è noto, la sua distinzione tra «monarchia dispotica» e «monarchia regia» (*Les six livres de la république*, I, 8, vol. I, p. 400). Cfr. XXVI, 15, p. ???

¹⁴ M. adopera le distinzioni dei suoi contemporanei. Le espressioni «imposte dirette» e «indirette» saranno introdotte dai fisiocratici, per distinguere tra le imposte riscosse «direttamente sul prodotto netto», sui «redditi» e quelle sulle «spese» (F. Quesnay, *Second problème économique* [1767], in *François Quesnay et la physiocratie*, 2 voll., Paris, Institut National d'Études Démographiques, 1958, pp. 977-992). Per quanto concerne l'«imposta sulle persone» M. può riferirsi alla *capitazione*, alla *decima* oppure alla *taglia*. Si distinguevano due tipi di «taglia»: la «taglia personale (*taille personnelle*)», cioè l'imposta sulle persone, pagata dai capifamiglia *roturiers* ('borghesi', artigiani, contadini o operai) secondo le loro possibilità; e una «taglia reale (*taille réelle*)», ossia l'imposta fondiaria pagata dai *roturiers* sui terreni di loro proprietà (le *terres roturières*).

¹⁵ *EL57*: «pagava dieci mine, o la sesta parte di un talento».

¹⁶ Cfr. VII, 1.

¹⁷ Idea ripresa in XXIII, 11.

¹⁸ Per questo motivo M. dirà, nel cap. 14, che questo genere di imposta è più adatto ai popoli liberi. Hume seguirà fedelmente questa opinione nel saggio *Of Taxes*: «Le migliori tasse sono quelle riscosse sui consumi, specialmente sui generi di lusso; poiché simili tasse sono meno sentite dal popolo. Esse sembrano, in un certo qual modo, volontarie, dato che ognuno può decidere fino a qual punto valersi del bene tassato: sono pagate gradualmente e insensibilmente [...] ed essendo confuse con il prezzo naturale del bene sono difficilmente avvertite dal consumatore» (D. Hume, *Of Taxes*, in Id., *Political Discourses*, 2ª ed., Edinburgh, Kincaid and Donaldson, 1752, t. I, p. 119). Nel 1753 Hume inviò in omaggio a M. una copia dei *Political Discourses*, da questi assai apprezzati: cfr. *Corr.*, in Masson, III, pp. 1455-1456, 1460-1462, 1470-1471.

¹⁹ Allusione a Tillemont, *Histoire des empereurs*, t. I, «L'empereur Néron», art. V, p. 294, o, più verosimilmente, a Chassipol, *Traité de finances*, cap. X («De plusieurs autres droits»), pp. 115-116, un autore quest'ultimo citato più avanti da M. stesso: cfr. cap. 18, nota *p*. Vedi anche nota 58.

²⁰ Nel Ms. segue questo cpv. cancellato: «In Olanda le imposte sui generi di consumo necessari alla vita salgono quasi fino a un terzo del valore del bene, sì che sembra che questa nazione, la quale sa calcolare così bene i suoi profitti e le sue perdite, si lasci, in questo caso solo, ingannare da se stessa» (*MsEL*, I, p. 337).

²¹ L'Inghilterra.

²² La Francia. M. allude ai cosiddetti *droits d'aides*, che cominciarono ad esser imposti regolarmente dopo il 1360. Il *droit d'aides* si distingueva in *droit de gros*, che gravava sulle vendite fatte dal produttore o dal grossista, e in *droit de détail*, che gravava sulla vendita al minuto.

²³ *EL57*: «in cui il diritto supera di diciassette volte il valore della merce». M. allude qui all'imposta più impopolare nella Francia d'antico regime, quella sul sale o gabella, da lui già criticata nel *Mémoire sur les dettes de l'État* del 1715 (in Masson, III, p. 28).

²⁴ Cfr. V, 8, p. ??? e XX, 19-20.

²⁵ Cfr. VI, 16 e XII, 4.

²⁶ Cfr. *infra*, capp. 19-20.

²⁷ Si tratta del diritto di *insinuation* o di registrazione, ossia dell'obbligo di registrare presso un notaio atti quali compravendite di immobili, cessioni o trasporti di beni ecc. In Francia fu istituito in via definitiva con un editto del marzo 1693. Cfr. A.-G. Boucher d'Argis, voce «Insinuation», in *Dictionnaire*, t. VIII, pp. 789-780; M. Marion, *Histoire financière de la France depuis 1715*, t. I (1715-1789), Paris, A. Rousseau, 1914, pp. 32-33; F. Olivier-Martin, *Histoire du droit français des origines à la Révolution*, Paris, Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1948, p. 583.

²⁸ L'uso cioè della carta bollata, introdotta in Francia nel 1655, ma stabilmente regolata con un editto dell'agosto 1674: cfr. M. Marion, *Histoire financière de la France*, cit., p. 35; F. Olivier-Martin, *Histoire du droit français*, cit., p. 583.

²⁹ Il Ms. reca questi altri due titoli, poi cancellati e sostituiti con l'attuale: «Sui tributi nel governo dispotico» e «Sulla giusta misura dei tributi» (*MsEL*, I, p. 339).

³⁰ Allusione alle *capitolazioni*. Dopo aver designato qualsiasi trattato, il termine rimase in uso, nel linguaggio diplomatico, per indicare l'insieme dei privilegi che gli Stati non appartenenti al 'concerto europeo' (Turchia, Stati barbareschi e musulmani, e dell'Estremo Oriente) accordarono agli Europei stabilitisi e trafficanti sul loro territorio. Questi Stati vennero chiamati «paesi di capitolazioni».

³¹ Il Ms. aggiunge: «È una delle ragioni per cui in quei paesi si commercia quasi sempre in convogli di carovane o in corpi d'esercito» (*MsEL*, I, p. 340).

³² Informazione attinta da Chardin, *Voyages en Perse*, t. I («Voyage de Paris à Ispahan»), p. 108.

³³ Cfr. Tavernier, *Six voyages*, vol. II, lib. I, cap. 2 («Des doüanes, des monnoyes, des changes etc.»), p. 6.

³⁴ Per titolo, il Ms. ha anche, ma cancellato: «Sulla giusta misura dei tributi» (*MsEL*, 341).

³⁵ Cfr. P 1640, dove M. riporta la seguente opinione del William Pulteney, conte di Bath (1682-1764), a proposito del maggior carico fiscale che si aveva in Inghilterra nei confronti di quello della Francia: «Egli attribuisce ciò: 1° al commercio; 2° alla forma di governo, la quale fa sì che, tassandosi da se stessi, ci si tassi al di sopra delle proprie forze per amore della libertà». M. aveva conosciuto il conte durante il suo soggiorno in Inghilterra (novembre 1729 - maggio 1731). A quel tempo, Pulteney era co-redattore del «Craftsman» con Henry Saint-John Bolingbroke (cfr. *Notes sur l'Angleterre*, in *Voyages*, p. 497). Whig dissidente, Pulteney nutrì una grande ammirazione per M.: nell'aprile del 1749, citò l'*EL*, e più precisamente le «opinioni» ivi espresse sui «debiti pubblici», in piena Camera dei Lords (cfr. *Corr.*, in Masson, III, pp. 1221, 1229). M. ne fu affascinato: «Il plauso di lord Bath è il miglior pezzo del mio sacco» (*Corr.*, in Masson, III, p. 1244). Lo rivide a Parigi nel settembre del 1749 (cfr. Shackleton, *Montesquieu*, p. 383; Id., *M.'s Correspondence. Additions and Corrections*, «French Studies», 12 [1958], pp. 334-335). Vedi XI, 6, nota 6, e XXII, 17.

³⁶ È quella esposta nel cap. 2.

³⁷ *Intendi*: la modicità dei tributi è «l'equivalente» della libertà, compensa cioè della sua mancanza.

³⁸ In questo senso l'Inghilterra è equiparata a una repubblica: cfr. infatti quanto è detto nel cap. precedente e il seguente passo del cap. XIX, 27: «Essa [l'Inghilterra] ha un credito sicuro, perché *trae* dei prestiti da se stessa e si *paga* da sé (p. ???; corsivi nostri).

³⁹ Nel Ms. questo secondo cpv. è preceduto da un altro cancellato (*MsEL*, I, p. 343), contenente il passaggio sugli «Iloti» messo nel cap. 4.

⁴⁰ Cfr. *Romains* XXII, *in fine*.

⁴¹ È l'imposta personale in senso stretto, il cui ammontare è identico per tutte le persone. Nella Francia d'antico regime era sinonimo di *capitazione* (*capitatio* da *caput*, «testa»), cioè appunto tributo caratterizzato dal fatto che ai contribuenti era imposto l'obbligo di pagare tutti una stessa somma: vedi *supra*, nota 8.

⁴² L'idea, presente anche in Lodovico Antonio Muratori (*Della pubblica felicità oggetto de' buoni principi*, Lucca [ma: Venezia], 1749, cap. XXII, pp. 334-336), sarà ripresa da Adam Smith in *The Wealth of Nations* (1776), V, 2.

⁴³ Cfr. V, 15, p. ???.

⁴⁴ Il Ms. aggiunge «in Europa», poi cancellato (*MsEL*, I, p. 344).

⁴⁵ Questo cpv. e il successivo sono tratti, per l'essenziale, dal § XXV della *Monarchie universelle* (Montesquieu, *Monarchia universale*, pp. 89-90).

⁴⁶ I paesi asiatici.

⁴⁷ In *EL48* mancano le parole: «...non lo tormentano, perché...».

⁴⁸ Cfr. *LP CXXXII* (CXXXVIII), p. ????. L'ultima frase («Ma, per noi, è impossibile...») riprende *P 740*.

⁴⁹ Analogo concetto, e con parole sostanzialmente simili, è espresso in *P 964* e *966*.

⁵⁰ Cfr. *X, 4, p. ???*

⁵¹ È il § XXIV della *Monarchie universelle*, che comincia però con la seguente frase: «Se le grandi conquiste sono così difficili, vane, pericolose, che mai si può dire di questa malattia del nostro secolo per cui si tiene ovunque in servizio un numero esagerato di truppe?» (Montesquieu, *Monarchia universale*, p. 89).

⁵² Il Ms. aggiunge qui questa nota: «Si veda il piccolo trattato sulla *Monarchia universale*» (*MsEL*, I, p. 347). Vedi nota 51.

⁵³ Francia, Inghilterra e Olanda. Cfr. *XXI, 21, in fine*.

⁵⁴ Probabile allusione ai mercenari tedeschi e svizzeri.

⁵⁵ Cfr. *P 252*.

⁵⁶ Cfr. *supra*, cap. 15.

⁵⁷ Il *Dictionnaire étymologique de la langue française* (Paris, Puf, 2008) di O. Bloch e W. von Wartburg precisa: «Nel XVIII secolo solidità (*solidité*) aveva il significato giuridico di "responsabilità dell'uno in caso di difetto dell'altro" (come *solidarité*/"solidarietà"), dal latino giuridico *soliditas*». *Solidarité* è adoperato nel Ms.: *MsEL*, I, p. 348.

⁵⁸ M. riproduce qui le osservazioni contenute nel suo *extrait* del *Traité des finances* di Chassipol, un testo (16 ff.) conservato nella Bibliothèque Municipale di Bordeaux (Ms. 2526/26) e ancora inedito: cfr. *Inventaire des documents manuscrits*, p. 39.

⁵⁹ Nella Francia d'antico regime i due 'sistemi' coesistevano: la riscossione delle imposte indirette (gabelle, *droits d'aides* ossia imposte sulle merci, derrate, alcolici ecc.) avveniva con il sistema della *ferme* o appalto – trasformatasi nel 1726 in Società finanziaria (*ferme général*) –, quella delle imposte dirette con il sistema della regia (privativa o monopolio fiscale da parte dello Stato). La *ferme* ebbe origine ai tempi di Filippo il Bello (1268-1314) e fu abolita dall'Assemblea Costituente nel 1790. Cfr. *supra*, note 22 e 23.

⁶⁰ Alcune delle idee contenute in questo cpv. sono tratte da *P 1572*, dove sono contenute riflessioni di M. derivanti da una conversazione con Joseph Pâris-Duverney (1684-1770), il celebre finanziere cui fu affidata la liquidazione del *systeme* di Law. In *Spicil.* n° 698 è riportata l'opinione del Duverney riguardo all'aumento delle spese di trasporto dei generi di sussistenza in base all'aumentare delle distanze.

⁶¹ Cfr. *XX, 13*.

⁶² In *EL57* è aggiunto il seguente cpv.: «Ammetto che talvolta sia utile cominciare col dare in appalto una imposta stabilita di recente. Vi è un'arte, vi sono dei sistemi per prevenire le frodi, che vengono suggeriti agli appaltatori dall'interesse, e che gli amministratori [dello Stato] non potrebbero nemmeno immaginare; ma, una volta stabilito il sistema di riscossione dall'appaltatore, si può in séguito stabilire con successo la regia. In Inghilterra, l'amministrazione dell'accisa e delle poste, così come è oggi, è stata presa a prestito da quella degli appaltatori». In *P 1639* si trova la fonte di questa riflessione, il già ricordato conte di Bath, il quale a riprova del suo fondamento citò a M. appunto il caso dell'amministrazione delle poste in Inghilterra, un tempo date in appalto e poi rette a regia, affermando: «Gli appaltatori eliminarono gli abusi e le [poste] fecero fruttare di più. Successivamente vennero sottoposte a regia e, attualmente, lo Stato ne trae 150.000 sterline all'anno contro 30.000», e M. annota «da mettere nell'*EL*, nel capitolo sulla regia» (p. 518). Analoga opinione gli era stata riferita da Hume nella sua lettera del 10 aprile 1749, il quale invece si vale dell'esempio dell'accisa (cfr. *Corr.*, in Masson, III, pp. 1219-1221).

⁶³ Nel Ms. (*MsEL*, I, p. 349) segue questa frase cancellata: «che diventò pertanto così insopportabile per i popoli delle province da far loro considerare la perdita della libertà di Roma come l'epoca dello stabilimento della loro», frase che viene riutilizzata alla fine del cap. XI, 19.

⁶⁴ Ms.: «devastazioni» (*MsEL*, I, p. 349).

⁶⁵ Cfr. Tacito, *Annales*, XIII, 50, 1, p. 749: «[...] poiché si moltiplicavano le istanze del popolo contro l'insaziabilità dei pubblicani, Nerone ventilò il disegno di abolire tutti i tributi e di fare al genere umano un bellissimo dono».

⁶⁶ Ma Tacito scrive esattamente: «*Ergo edixit princeps, ut leges cuisque publici, occultae ad id tempus, proscriberentur* (Nerone stabilì quindi che le norme relative a ciascun tributo, tenute segrete fino a quel momento, venissero affisse in pubblico)» (*Annales*, XIII, 51, 1, p. 749).

⁶⁷ Il cap. non figura nel Ms. Cfr. le *pensées* 1877 e 1878, entrambe destinate a questo cap., come indica lo stesso M., e intitolate, rispettivamente, *Pratica pericolosa* e *Sull'utile che lo Stato può trarre dagli*

appaltatori delle imposte. Nella prima egli afferma, tra altro: «Quando il monarca comincia con l'incassare dagli appaltatori delle imposte e concede loro di rifarsi sui suoi sudditi, mette alla porta di ognuno di costoro un nemico, che si rafforza con le lacrime e che la miseria sembra incoraggiare» (p. 574). Nella seconda scrive: «Nelle monarchie il principe è come i privati che hanno del credito in ragione proporzionale alle loro ricchezze, alla loro condotta e ai pregiudizi della loro condizione. Un monarca che non si è reso indegno del credito pubblico ne gode, purché possa rendersi conto di goderne, e non pensi che gli appaltatori possano dargliene. I beni di un grande Stato sono così immensi in confronto a quelli di uno o di qualche privato, che, allorché questi due crediti si alleano, quello del privato non conta più niente. Se il monarca ha del credito, è lui a darne al privato; se non ne ha, fa perdere al privato il credito che questi aveva. Gli appaltatori non possono procurare credito al principe che sui cattivi affari che gli fanno fare. È il denaro che traggono dalle casse del monarca che ha quel credito, e quel denaro, se lo si fosse conservato, l'avrebbe avuto ugualmente. Ho visto dei gran signori avere spesso bisogno del credito di un domestico che aveva messo da parte cinquanta scudi. Il caso è analogo a quello del monarca che ricorre ai suoi appaltatori» (p. 575). Le dure prese di posizione montesquieuiane contro gli appaltatori delle imposte suscitarono la replica, puntigliosa e indignata, del *fermier général* Dupin nelle sue *Observations* (t. II, pp. 151-156, 204-275), e varie critiche da parte di Ch.-É. Pesselier (1711-1763) nelle voci «Fermes du roi (finances)» e «Financier» da lui scritte per l'*Encyclopédie*, t. VI (1756), pp. 513-515, 814-815. Sull'opera di Dupin, una prima edizione della quale vide la luce, in pochissimi esemplari, nell'estate del 1749, M. formulò giudizi sprezzanti, come questo: «Mi si parlava della critica idiota di Dupin, fermiere generale, all'*EL*; io dissi: "Non mi metto mai a disquisire con i fermieri generali né quando si tratta di denaro né quando si tratta di spirito"» (P 2239). Sulla figura del *fermier*, vedi in generale Y. Durand, *Les fermiers généraux au XVIII^e siècle*, Paris, Puf, 1971, e, sul tema della tassazione nell'*EL*, S. Rotta, *Demografia, economia e società*, in Felice, *Leggere «Lo spirito delle leggi»*, vol. II, pp. 499-513.

⁶⁸ Già in *LP XLVI (XLVIII)*, p. ???, M. aveva attaccato il successo mondano dei *traitants*.

⁶⁹ Cfr. nello stesso senso – in XI, 18, p. ??? – la severa critica dell'ordine dei cavalieri nell'antica Roma, da M. paragonati ai *traitants*.

TERZA PARTE

LIBRO QUATTORDICESIMO

SULLE LEGGI NEL RAPPORTO CHE HANNO CON LA NATURA DEL CLIMA¹

CAPITOLO I

Idea generale

Se è vero che il carattere dello spirito e le passioni del cuore sono estremamente differenti nei diversi climi, le leggi devono essere relative e alla differenza di queste passioni e alla differenza di questi caratteri.

CAPITOLO II

Come gli uomini siano differenti nei diversi climi²

³L'aria fredda^a restringe le estremità delle fibre⁴ del nostro corpo: ciò aumenta la loro elasticità, e favorisce il ritorno del sangue dalle estremità verso il cuore. Essa diminuisce la lunghezza^b di queste medesime fibre⁵: con ciò ne accresce ancora la forza. L'aria calda, al contrario, rilassa le estremità delle fibre, e le allunga: diminuisce quindi la loro forza e la loro elasticità⁶.

Perciò nei climi freddi si ha più vigore. L'azione del cuore e la reazione delle estremità delle fibre vi si svolgono meglio, i liquidi si trovano meglio in equilibrio, il sangue è meglio convogliato verso il cuore, e reciprocamente il cuore ha più potenza. Questa maggior forza deve produrre molti effetti: per esempio, maggior fiducia in se stessi, vale a dire più coraggio; maggior cognizione della propria superiorità, vale a dire minor desiderio di vendetta; maggior consapevolezza della propria sicurezza, cioè più franchezza, meno sospetti, meno sottigliezze e meno astuzie. In breve, ciò deve dar vita a caratteri ben differenti⁷. Mettete un uomo in un luogo caldo e chiuso: soffrirà, per le ragioni suddette, di una debolezza di cuore molto grande. Se, in questa circostanza, gli si proporrà di compiere un'azione ardita, credo che lo si troverà assai poco disposto ad attuarla; la sua presente debolezza gli infonderà scoraggiamento nell'animo; avrà paura di tutto, perché sentirà di non potere nulla⁸. I popoli dei paesi caldi sono timorosi come i vecchi; quelli dei paesi freddi, coraggiosi come

^a Ciò è evidente anche alla vista: quando fa freddo si sembra più magri.

^b È noto che il freddo fa contrarre il ferro.

i giovani. Se prestiamo attenzione alle ultime^c guerre, che sono quelle che abbiamo maggiormente sotto gli occhi, e nelle quali possiamo meglio osservare certi lievi effetti, impercettibili se visti da lontano, ci accorgeremo facilmente che i popoli del Nord, trasportati nei paesi del Mezzogiorno^d, non vi hanno compiuto azioni altrettanto belle quanto quelle dei loro compatrioti, i quali, combattendo nel loro clima d'origine, disponevano di tutto il loro coraggio.

La forza delle fibre dei popoli del Nord fa sì che dagli alimenti siano tratti i succhi più grossolani. Ne risultano due cose: l'una, che le parti del chilo, o della linfa, sono più adatte, per l'ampiezza della loro superficie, ad essere applicate sulle fibre e a nutrirle; l'altra, che esse sono meno adatte, per la loro grossolanità, a conferire una certa sottigliezza ai succhi nervosi⁹. Questi popoli avranno quindi corpi di grosse proporzioni, ma poca vivacità¹⁰.

I nervi, che dappertutto hanno come terminazione il nostro tessuto dermico, sono formati ciascuno da un fascio di nervi. Di solito, non è tutto il nervo che si muove, ma solo una parte infinitamente piccola di esso. Nei paesi caldi, dove il tessuto della pelle è rilassato, le estremità dei nervi sono espanse ed esposte alla minima azione dei più deboli tra gli oggetti. Nei paesi freddi, il tessuto della pelle è compatto e le prominenze compresse; i piccoli ciuffi nervosi sono, in certo senso, paralizzati; la sensazione arriva appena al cervello, salvo quando è estremamente forte e proviene da tutto l'insieme del nervo. Ma è proprio da un numero infinito di piccole sensazioni che dipendono l'immaginazione, il gusto, la sensibilità e la vivacità.

Ho osservato il tessuto esterno di una lingua di montone¹¹, nella parte ove sembra, a occhio nudo, coperta di papille. Con un microscopio ho visto, su queste papille, dei peluzzi o una specie di peluria; tra le papille vi erano delle piramidi che formavano all'estremità come dei piccoli pennelli. Con ogni probabilità queste piramidi costituiscono il principale organo del gusto¹².

Ho fatto congelare metà di questa lingua e ho notato, a occhio nudo, le papille considerevolmente diminuite; alcune file di esse erano persino rientrate nella loro guaina. Ne ho esaminato il tessuto col microscopio e non ho più visto piramidi. A mano a mano che la lingua si scongelava, le papille sembravano, a occhi nudo, risollevarsi; e, al microscopio, cominciavano a ricomparire i piccoli ciuffi nervosi.

Quest'esperimento conferma quanto ho detto, e cioè che, nei paesi freddi, i ciuffi nervosi sono meno espansi e si ritirano nelle loro guaine, dove sono al riparo dall'azione degli oggetti esterni. Le sensazioni sono dunque meno forti.

¹³Nei paesi freddi si avrà poca sensibilità per i piaceri; questa sarà più grande nei paesi temperati; estrema, nei paesi caldi. Come si distinguono i climi in base ai gradi di latitudine, si potrebbe distinguerli, per così dire, secondo i gradi di sensibilità. Ho assistito alla rappresentazione di opere in Inghilterra e in Italia¹⁴: le *pièces* e gli attori sono gli stessi, ma la medesima musica produce effetti tanto diversi sulle due nazioni – l'una così calma, l'altra così piena di trasporto – che la differenza sembra inconcepibile.

Lo stesso si verificherà per il dolore, che è provocato in noi dalla lacerazione di qualche fibra del nostro corpo. L'Autore della natura ha stabilito che questo dolore sia più forte in proporzione alla maggiore disfunzione: ora, è evidente che i corpi grandi e le fibre grossolane dei popoli del Nord sono meno soggetti a disfunzioni che non le fibre delicate dei popoli dei paesi caldi. Il loro animo è dunque meno sensibile al dolore. Bisogna scorticare¹⁵ un Moscovita perché provi una sensazione.

^c Quelle per la successione spagnola [1701-1714].

^d In Spagna, per esempio.

Con siffatta delicatezza di organi che si ha nei paesi caldi, l'animo è sommamente colpito da tutto ciò che si riferisce all'unione dei due sessi: tutto conduce a questo fine.

Nei climi del Nord, il lato fisico dell'amore ha appena la forza di rendersi chiaramente percettibile. Nei climi temperati, l'amore, accompagnato da mille accessori, si rende gradevole attraverso cose che all'inizio sembrano essere l'amore stesso, ma non lo sono ancora. Nei climi caldi, si ama l'amore per se stesso; esso è l'unica causa di felicità; è la vita¹⁶.

Nei paesi del Mezzogiorno, una macchina¹⁷ delicata, debole, ma sensibile, si abbandona a un amore che, in un serraglio, nasce e si appaga senza posa; oppure a un amore che, lasciando le donne nella più grande indipendenza, è esposto a mille tormenti. Nei paesi del Nord, una macchina sana e ben costituita, ma pesante, trova i propri piaceri in tutto ciò che può rimettere gli spiriti in movimento, come la caccia, i viaggi, la guerra e il vino. Voi troverete nei climi del Nord popoli che hanno pochi vizi, abbastanza virtù, molta sincerità e franchezza. Avvicinatevi ai paesi del Mezzogiorno e vi parrà di allontanarvi dalla morale stessa: passioni più vivaci moltiplicheranno i delitti; ciascuno cercherà di avvantaggiarsi sugli altri in tutto ciò che può favorire queste passioni medesime. Nei paesi temperati¹⁸, voi vedrete popoli incostanti nelle proprie maniere, nei loro stessi vizi e nello loro virtù; il clima non vi ha una qualità abbastanza determinata da renderli costanti¹⁹.

Il calore del clima può essere così eccessivo da lasciare il corpo assolutamente privo di forze. In questo caso, l'abbattimento si trasmetterà allo spirito stesso; non si avrà più alcuna curiosità, alcun desiderio di nobili imprese, alcun sentimento generoso; le inclinazioni saranno passive; la pigrizia verrà considerata come la felicità; la maggior parte dei castighi sarà meno difficile da sopportare dell'azione dell'anima, e l'asservimento sarà meno intollerabile della forza di spirito necessaria per guidarsi da sé²⁰.

CAPITOLO III

Contraddizioni nei caratteri di certi popoli del Mezzogiorno

Gli Indiani^{e21} sono per natura privi di coraggio; gli stessi figli^f degli Europei nati nelle Indie perdono il coraggio proprio del loro clima d'origine²². Ma come conciliare questo fatto con le loro azioni atroci, i loro costumi, le loro barbare penitenze? Gli uomini si sottopongono a tormenti incredibili, le donne si gettano spontaneamente sul rogo²³: ecco una forza davvero grande per tanta debolezza.

La natura, che ha dato a questi popoli una debolezza che li rende timorosi, ha dato loro anche un'immaginazione così vivace che tutto li colpisce all'eccesso. Quella stessa delicatezza di organi che li induce ad aver paura della morte, serve altresì a far loro temere mille cose più della morte. La medesima sensibilità fa loro fuggire tutti i pericoli e glieli fa sfidare tutti.

Come una buona educazione è più necessaria ai fanciulli che a coloro il cui spirito ha già raggiunto la maturità, così i popoli di questi climi hanno più bisogno di un saggio legislatore che

^e «Cento soldati europei», afferma Tavernier [*Six voyages*, t. II, lib. II, cap. 9, p. 284], «non farebbero grande fatica a sconfiggere mille soldati indiani».

^f «Perfino i Persiani che si stabiliscono nelle Indie, prendono, alla terza generazione, l'indolenza e la viltà proprie degli Indiani». Si veda Bernier, *Sur le Mogol [recte: Voyages]*, t. I, p. 282. [Cfr. *Geogr.*, p. 332.]

non i popoli del nostro. Più si è facilmente e fortemente colpiti, più importa esserlo in modo conveniente, non accogliendo pregiudizi e lasciandosi guidare dalla ragione.

Al tempo dei Romani, i popoli dell'Europa del Nord vivevano senza arti, senza educazione e quasi senza leggi; ciò nonostante, grazie al solo buon senso che è proprio delle fibre grossolane di quei climi, si difesero con una saggezza ammirevole contro la potenza romana, fino al momento in cui uscirono dalle loro foreste per distruggerla.

CAPITOLO IV

Causa dell'immutabilità della religione, dei costumi, delle usanze e delle leggi nei paesi d'Oriente

Se, a questa debolezza di organi che fa ricevere ai popoli d'Oriente le impressioni più forti del mondo, voi unite una certa pigrizia dello spirito, naturalmente legata a quella del corpo, che faccia sì che questo spirito non sia capace di alcuna azione, di alcuno sforzo e di alcun entusiasmo, comprenderete come l'anima, una volta che abbia ricevuto determinate impressioni, non possa più cambiarle. È per questa ragione che le leggi, i costumi^g e le usanze, perfino quelle che sembrano indifferenti, come il modo di vestirsi, sono oggi in Oriente tali e quali erano mille anni fa²⁴.

CAPITOLO V

I cattivi legislatori sono quelli che hanno favorito i vizi del clima, e i buoni quelli che vi si sono opposti²⁵

Gli Indiani credono che il riposo e il nulla siano il fondamento e il fine di tutte le cose. Considerano quindi l'inazione assoluta come lo stato più perfetto e l'oggetto dei loro desideri²⁶. Danno all'Essere Supremo il nome di Immobile^h. I Siamesi credono che la massima felicitàⁱ consista nel non essere costretti ad animare una macchina e a fare agire un corpo.

In questi paesi, dove il calore eccessivo snerva e opprime, il riposo è così delizioso e il movimento così penoso che questo sistema metafisico sembra naturale; e *Fo*^j, legislatore delle

^g Grazie a un frammento di Nicola di Damasco, raccolto da Costantino Porfirogenito, sappiamo quanto fosse antica in Oriente la consuetudine di mandare a strangolare un governatore non gradito: risaliva ai tempi dei Medi [Nicola di Damasco, *Fragmenta*, 66, 26; *FGrH*, 2A, 366-367. La nota è tratta da *P* 1788].

^h *Panamanack*. Si veda Kircher [*La Chine illustrée*, parte III, cap. 6, p. 215. M. fa confusione fra i vari appellativi riportati dal Kircher: *Paramexuar*, Essere Supremo, *Paramanand*, pacifico o in riposo, *Achar*, immobile].

ⁱ La Loubère, *Relation de Siam [Du royaume de Siam]*, p. 446 [recte: t. I, p. 457: «A loro giudizio, la massima felicità dell'anima consiste nel non essere costretta ad animare alcun corpo, ma nel restare perennemente in riposo». Cfr. *Geogr.*, pp. 78-79].

^j «*Fo* vuole ridurre il cuore al puro vuoto. Abbiamo occhi e orecchie, ma la perfezione consiste nel non vedere e nel non udire; una bocca, delle mani ecc., ma la perfezione è che queste membra siano nell'inazione». Questo passo è tratto dal *Dialogo di un filosofo cinese* riportato da p. Du Halde, t. III [*Description de la Chine*, t. III, «Dialogue, où un Philosophe Chinois moderne, nommé *Tchin*, expose son sentiment sur l'origine & l'état du Monde», p. 49. Cfr. *Geogr.*, p. 261]. [Vedi XXIV, 11. *Fotuo*, abbreviato *Fo*, è il nome dato in Cina a Buddha. Cfr. Kircher, *La Chine illustrée*, pp. 185-186: «{...} la Divinità prima, il Signore, il Sovrano del Cielo che i Cinesi chiamano *Fe* o *Fo*, vale a dire

Indie, ha seguito il proprio modo di sentire quando ha posto gli uomini in uno stato estremamente passivo, ma la sua dottrina, nata dalla mollezza del clima e favorendola a sua volta, ha causato mali innumerevoli.

I legislatori della Cina²⁷ furono più sensati allorché, considerando gli uomini non nello stato di pace nel quale saranno un giorno, ma in quello d'azione atto a far loro adempiere i doveri della vita, fecero la loro religione, la loro filosofia e le loro leggi tutte pratiche²⁸. Più le cause fisiche portano gli uomini al riposo, più le cause morali devono allontanarli da esso.

CAPITOLO VI

Sulla coltivazione della terra nelle regioni calde

La coltivazione delle terre è il più importante lavoro degli uomini. Più il clima li porta a fuggire questo lavoro, più la religione e le leggi devono spingerli ad eseguirlo. Pertanto le leggi delle Indie, che danno le terre ai principi e tolgono ai privati lo spirito di proprietà²⁹, accrescono i cattivi effetti del clima, vale a dire la pigrizia naturale³⁰.

CAPITOLO VII

Sul monachesimo

Il monachesimo vi produce gli stessi mali; è nato nei paesi caldi d'Oriente, dove si è portati più alla speculazione che all'azione³¹.

In Asia, sembra che il numero dei dervisci, o monaci, aumenti con il calore del clima; le Indie, dove il calore è eccessivo, ne sono piene: la stessa differenza si riscontra in Europa³².

Per vincere la pigrizia indotta dal clima, bisognerebbe che le leggi cercassero di eliminare tutte le maniere di vivere senza lavorare³³; nel Mezzogiorno dell'Europa, invece, esse fanno tutto il contrario: danno a quelli che vogliono restare nell'ozio sistemazioni adatte alla vita speculativa, e vi annettono immense ricchezze³⁴. Queste persone, che vivono in un'abbondanza che è loro di peso, donano, a ragione, il superfluo al basso popolo: questo ha perduto la proprietà dei beni ed esse lo risarciscono con l'ozio che gli fanno godere, onde arriva ad amare la sua stessa miseria³⁵.

CAPITOLO VIII

*Buona consuetudine della Cina*³⁶

Salvatore». Du Halde, a sua volta, parla di «setta di Fo» e di «setta di Lao Tse» (*Description de la Chine*, t. III, pp. 19, 43).]

Le relazioni^k sulla Cina ci parlano della cerimonia^l dell'aratura che l'imperatore compie tutti gli anni. Con questo atto pubblico e solenne si sono voluti spronare^m i popoli al lavoro dei campi.

Inoltre, l'imperatore viene informato ogni anno del lavoratore che si è più distinto nella sua professione, e lo fa mandarino dell'ottavo ordine³⁷.

Presso gli antichi Persianiⁿ, nell'ottavo giorno del mese chiamato *chorrem ruz*, i re abbandonavano il loro fasto per mangiare con i contadini³⁸. Queste istituzioni sono mirabili per incoraggiare l'agricoltura.

CAPITOLO IX

*Mezzi per incoraggiare l'industriosità*³⁹

Nel libro XIX⁴⁰, mostrerò che le nazioni pigre sono generalmente orgogliose. Si potrebbe volgere l'effetto contro la causa, e distruggere la pigrizia con l'orgoglio. Nel Mezzogiorno d'Europa, dove i popoli sono così sensibili al punto d'onore, sarebbe bene dare dei premi agli agricoltori che abbiano meglio coltivato i loro campi, o agli operai che si sono distinti maggiormente per la loro industriosità⁴¹. Questa pratica ha dato buoni risultati ai nostri giorni in Irlanda: vi ha stabilito una delle più importanti manifatture di tela che esistano in Europa⁴².

CAPITOLO X

*Sulle leggi relative alla sobrietà dei popoli*⁴³

⁴⁴Nei paesi caldi, la parte acquosa del sangue si disperde in misura notevole con la traspirazione^o; bisogna dunque reintegrarla con un liquido simile. Lì l'acqua è utilissima: i liquidi forti vi coagulerebbero i globuli^p del sangue che rimangono dopo la dispersione della parte acquosa.

Nei paesi freddi la parte acquosa del sangue si disperde in misura modesta con la traspirazione; essa rimane in gran quantità. Vi si può perciò far uso di bevande alcoliche senza che il sangue si coaguli. Si è pieni di umori; i liquori forti, che mettono il sangue in movimento, possono dunque essere adatti in questi paesi.

^k Padre Du Halde, *Histoire [ma: Description] de la Chine*, t. II, p. 72 [ma: t. II, «De la fertilité des terres, de l'agriculture, & de l'estime qu'on fait de ceux qui s'y appliquent», pp. 70-71. Cfr. *Geogr.*, pp. 219-220].

^l Parecchi re delle Indie fanno lo stesso: *Relation du royaume de Siam [Du royaume de Siam]* di La Loubère, p. 69 [recte: t. I, pp. 69-70. Cfr. *Geogr.*, p. 74].

^m Ven Ti, terzo imperatore della terza [recte: quinta] dinastia, coltivò la terra con le proprie mani e fece lavorare la seta, nel suo palazzo, all'imperatrice e alle sue dame: *Histoire [ma: Description] de la Chine* [t. I, «Ven Ti, troisième empereur», p. 380. Cfr. *Geogr.*, p. 175].

ⁿ M. Hyde, *Religion des Perses [Historia religionis Persarum*, cap. 19, pp. 253-254. *Chorrem ruz*, mese festoso].

^o Bernier, nel corso di un viaggio da Lahore al Kashmir, scriveva: «Il mio corpo è un setaccio: non appena ho inghiottito una pinta d'acqua, subito me la vedo uscire come una rugiada da tutte le membra fino alla punta delle dita; ne bevo dieci pinte al giorno e non mi fa affatto male»: *Voyages* di Bernier, t. II, p. 261.

^p Nel sangue vi sono globuli rossi, parti fibrose, globuli bianchi e acqua, in cui nuota il tutto.

La legge di Maometto, che proibisce di bere vino⁴⁵, è dunque adatta al clima dell'Arabia; già prima di Maometto l'acqua era la bevanda comune degli Arabi. La legge^q che proibiva ai Cartaginesi di bere vino, era anch'essa una legge dovuta al clima; effettivamente, il clima di questi due paesi è press'a poco lo stesso.

Una legge simile non sarebbe indicata nei paesi freddi, dove sembra che il clima costringa a una certa ubriachezza nazionale, ben diversa da quella personale. L'ubriachezza si trova distribuita su tutta la Terra in proporzione al freddo e all'umidità del clima. Passate dall'equatore al nostro polo, e vedrete aumentare l'ubriachezza con i gradi di latitudine. Passate dall'equatore al popolo opposto, e vedrete l'ubriachezza crescere andando verso sud^f, come, da questa parte era cresciuta andando verso nord⁴⁶.

È naturale che, là dove il vino è in contrasto col clima, e di conseguenza con la salute, l'abuso di esso sia punito più severamente che nei paesi dove l'ubriachezza ha pochi effetti negativi sulla persona e sulla società, e non rende gli uomini furiosi, ma soltanto intontiti. Pertanto le leggi^s che punivano un uomo ubriaco, per la colpa commessa e per l'ubriachezza, erano applicabili esclusivamente all'ubriachezza della persona, non già a quella della nazione. Un Tedesco beve per abitudine, uno Spagnolo per scelta.

Nei paesi caldi, il rilassamento delle fibre produce una grande traspirazione dei liquidi, mentre le parti solide si disperdono meno. Le fibre, avendo un'attività assai debole e poca elasticità, non si logorano molto; c'è bisogno di poco succo nutritivo per conservarle: colà, dunque, si mangia pochissimo⁴⁷.

Sono i differenti bisogni nei differenti climi che hanno generato le diverse maniere di vivere; e queste differenti maniere di vivere hanno originato le diverse specie di leggi⁴⁸. Se in una nazione gli uomini hanno fra loro intense relazioni sociali, occorrono determinate leggi; ne occorrono altre presso un popolo in cui gli uomini non ne hanno affatto.

CAPITOLO XI

Sulle leggi concernenti le malattie causate dal clima

Erodoto^t ci dice che le leggi degli Ebrei sulla lebbra sono stata tratte dalle pratiche in uso presso gli Egizi. In effetti, le stesse malattie richiedevano gli stessi rimedi. Queste leggi furono sconosciute ai Greci e ai primi Romani, come pure la malattia stessa. Il clima dell'Egitto e della Palestina le rese

^q Platone, lib. II delle *Leggi* [674a]; Aristotele, *Sulla cura degli affari domestici* [Trattato sull'economia, 1344a 33-34]; Eusebio, *Praeparatio evangelica*, lib. XII, cap. XVII [XII, 25, 1; 598d].

^r Ciò si vede fra gli Ottentotti e nei popoli della punta del Cile, che sono più vicini al Sud [Eb lg z, *Histoire des Tartares*, parte II, p. 66 (nota di Bentinck). Cfr. *Geogr.*, p. 296, e *MsEL*, II, pp. 364-365, le note (e) e (g) cancellate].

^s Come fece Pittaco, secondo Aristotele, *Politica*, lib. II, cap. III [1274b 18-23]: viveva in un clima in cui l'ubriachezza non era un vizio della nazione. [Pittaco di Mitilene (650 ca. - 570 ca.), uno dei Sette Sapienti.]

^t [*Storie*] Lib. II. [Erodoto accenna alla lebbra solo nel § 138 del libro I, e con riferimento agli antichi Persiani. In *Storie*, II, 104, tuttavia, riporta, con riferimento però alla pratica della circoncisione, che «i Fenici e i Siri di Palestina» l'avrebbero appresa dagli Egizi. Nell'*Antico Testamento*, per contro, si parla ripetutamente della lebbra presso gli Ebrei: cfr. ad es. *Lev* 13, 2; 13, 3; 13, 8; 13, 9; 13, 11; 13, 12 ecc.]

necessarie; e la facilità che ha questa malattia di diffondersi, ci deve far apprezzare la saggezza e la preveggenza di queste leggi⁴⁹.

Noi stessi ne abbiamo sperimentato gli effetti. Le Crociate ci avevano portato la lebbra; i regolamenti saggi che vennero promulgati, le impedirono di propagarsi nelle moltitudini popolari.

Dalle leggi dei Longobardi^u sappiamo che questa malattia era diffusa in Italia prima delle Crociate e che meritò l'attenzione dei legislatori. Rotari ordinò che un lebbroso, cacciato dalla sua casa e relegato in un luogo particolare, non potesse disporre dei suoi beni perché, dal momento in cui aveva abbandonato la propria casa, era considerato come morto. Per impedire ogni contatto con i lebbrosi, li si privava dei diritti civili⁵⁰.

Ritengo che questa malattia sia stata portata in Italia dalle conquiste degli imperatori greci⁵¹, negli eserciti dei quali potevano trovarsi truppe palestinesi o egiziane. Comunque sia, i progressi del male furono arrestati fino al tempo delle Crociate.

Si dice che i soldati di Pompeo, di ritorno dalla Siria, portarono una malattia press'a poco simile alla lebbra⁵². Nessun regolamento, fatto in quella circostanza, è giunto però sino a noi; ma è probabile che ce ne fossero, perché il male non si manifestò più fino al tempo dei Longobardi.

Due secoli or sono una malattia⁵³, sconosciuta ai nostri padri, passò dal Nuovo Mondo al nostro e aggredì la natura umana fino alla fonte della vita e dei piaceri⁵⁴. Si vide la maggior parte delle grandi famiglie del Mezzogiorno d'Europa⁵⁵ perire di un male che divenne troppo comune per essere motivo di vergogna, e che rimase solo funesto. Fu la sete dell'oro che perpetuò questa malattia; si andava in America continuamente, e se ne riportavano sempre nuovi germi.

Siccome spetta alla saggezza dei legislatori vegliare sulla salute dei cittadini, fu molto sensato cercare di arrestare il contagio con leggi fatte sul modello delle leggi mosaiche⁵⁶.

La peste è un male⁵⁷ i cui danni sono ancora più immediati e più rapidi. La sua sede principale è in Egitto, da dove essa si propaga per tutta la Terra. Nella maggior parte degli Stati dell'Europa sono stati fatti ottimi regolamenti per impedirle di penetrarvi, e ai nostri giorni si è escogitato un mezzo ammirevole per arrestarla: si forma, attorno al paese infetto, un cordone di truppe che impedisce qualunque comunicazione.

I Turchi^v, che non adottano alcun provvedimento in proposito, vedono nella stessa città i cristiani sfuggire al pericolo, ed essi soli perire. Essi acquistano gli abiti degli appestati, li indossano, e vanno per la propria strada. La dottrina di un destino rigido, che regola tutto, fa del magistrato un tranquillo spettatore⁵⁸: egli crede che Dio abbia già fatto tutto, e che a lui non resti più nulla da fare⁵⁹.

CAPITOLO XII

Sulle leggi contro⁶⁰ chi si suicida⁶¹

Noi non leggiamo certo nella storia che i Romani si uccidessero senza motivo⁶²; ma gli Inglesi si uccidono senza che si possa immaginare alcuna ragione che li induca a commettere tale gesto; si uccidono persino quando sono del tutto felici⁶³. Presso i Romani, quest'atto era l'effetto

^u [*Leges Langobardorum*] Lib. II, tit. 1, § 3 [Roth. 180], e tit. 18, § 1 [Roth. 176].

^v Rycaut, *Empire Ottoman*, p. 284 [lib. II, cap. 8, pp. 284-285].

dell'educazione, dipendeva dal loro modo di pensare e dalle loro consuetudini; presso gli Inglesi, invece, è l'effetto di una malattia^w, deriva dallo stato fisico della macchina ed è indipendente da qualsiasi altra causa.

⁶⁴È probabile che si tratti di un difetto di filtraggio del succo nervoso: la macchina, le cui forze motrici si trovano continuamente inattive, è stanca essa stessa; l'anima non avverte più alcun dolore, ma sente solo una certa difficoltà di esistere. Il dolore è un male locale che ci porta al desiderio di veder cessare il dolore stesso; il peso della vita è un male che non ha una sede particolare e che ci induce a desiderare di veder finire la vita stessa.

È ovvio che le leggi civili di alcuni paesi hanno avuto delle ragioni⁶⁵ per condannare il suicidio⁶⁶; ma in Inghilterra non lo si può punire più di quanto non si puniscano gli effetti della pazzia⁶⁷.

CAPITOLO XIII

*Effetti che risultano dal clima dell'Inghilterra*⁶⁸

In una nazione in cui una malattia, originata dal clima, colpisce l'animo a tal punto da portare al disgusto per tutte le cose, finanche a quello per la vita, è chiaro che il governo più conveniente a persone per le quali tutto è insopportabile, sarebbe quello dove risultasse impossibile prendersela con un solo individuo per ciò che è causa dei propri affanni, e dove, governando le leggi piuttosto che gli uomini, bisognasse, per cambiare lo Stato, rovesciare le leggi stesse.

Se la stessa nazione avesse ricevuto dal clima anche un certo carattere impaziente che non le permettesse di sopportare a lungo le stesse cose, si vede bene che il governo di cui abbiamo parlato⁶⁹ sarebbe ancora il più conveniente.

Questo carattere impaziente non è grande di per se stesso, ma può divenirlo molto quando è unito al coraggio⁷⁰.

È diverso dalla leggerezza, che fa sì che s'incominci una cosa senza motivo, e senza motivo la si abbandoni. Si avvicina di più alla tenacia, perché proviene da un senso dei mali così vivo che non si indebolisce nemmeno con l'abitudine a sopportarli.

Questo carattere, in una nazione libera, sarebbe adattissimo a sventare le mire della tirannide^x, la quale è sempre lenta e debole ai suoi inizi, così come è rapida e violenta alla fine, e che non mostra dapprima se non una mano per soccorrere, mentre opprime in séguito con un'infinità di braccia.

^w Potrebbe ben essere apparentata allo scorbuto che, soprattutto in taluni paesi, rende gli individui bizzarri e insopportabili a se stessi: *Voyage* di François Pyrard, parte II, cap. 21 [ma: parte III, «Avis pour ceux qui voudront entreprendre le voyage des Indes Orientales», pp. 36-37]. [Sulla 'malattia inglese' – sinonimo nel corso del Settecento di *spleen*, depressione, ipocondria ecc. – cfr. l'opera del medico e moralista scozzese George Cheyne (1671-1743), *The English Malady* (1733), il cui sottotitolo recita appunto: «Trattato sulle malattie nervose di tutti i tipi, come lo *spleen*, le depressioni, l'abbattimento degli spiriti e i disturbi ipocondriaci e isterici».]

^x Adopero qui questo termine col significato di disegno di rovesciare il potere stabilito, e soprattutto la democrazia, col significato cioè che gli davano i Greci e i Romani. [Cfr. *LP*, CI (CIV), p. ???: «{...} l'umore impaziente degli Inglesi non lascia il tempo al loro re di rafforzare la propria autorità».]

L'asservimento comincia sempre col sonno. Ma un popolo che non trova riposo in nessuna situazione, che continuamente si scruta e si trova dappertutto dolorante, non potrebbe addormentarsi più di tanto.

La politica è una lima sorda, che logora e giunge lentamente al suo fine. Ora, gli uomini di cui abbiamo parlato non potrebbero sopportare le lungaggini, i dettagli e il sangue freddo dei negoziati; spesso vi riuscirebbero peggio delle altre nazioni, e perderebbero con i trattati ciò che avessero ottenuto con le armi.

CAPITOLO XIV⁷¹

Altri effetti del clima

I nostri padri, gli antichi Germani, vivevano in un clima in cui le passioni erano molto calme. Le loro leggi non trovavano nelle cose che ciò che vedevano, e non immaginavano nulla di più. E, poiché giudicavano le offese recate agli uomini dalla gravità delle ferite, non andavano molto più per il sottile riguardo alle offese fatte alle donne. La legge^y degli Alemanni in proposito è molto singolare. Se si scopre la testa di una donna, si dovrà pagare una multa di sei soldi; altrettanto, se si tratta della gamba fino al ginocchio; il doppio, invece, se al di sopra del ginocchio. Sembra che la legge misurasse la gravità degli oltraggi arrecati alla persona delle donne come si misura una figura geometrica: non puniva il delitto dell'immaginazione, puniva quello degli occhi. Ma quando una nazione germanica si trapiantò in Spagna, il clima portò ad escogitare altre leggi. La legge dei Visigoti proibì ai medici di praticare un salasso a una donna libera se non in presenza del padre o della madre, del fratello, del figlio o dello zio. L'immaginazione del popolo si infiammò, quella dei legislatori si riscaldò del pari: la legge sospettò tutto per un popolo che poteva tutto sospettare.

Queste leggi prestarono dunque un'estrema attenzione a ciò che riguardava i due sessi. Sembra però che, nelle punizioni che stabilirono, si preoccupassero più di assecondare la vendetta privata che non di esercitare la vendetta pubblica; cosicché, nella maggior parte dei casi, esse riducevano i due colpevoli nella schiavitù dei parenti o del marito offeso. Una donna^z libera che si fosse concessa a un uomo sposato veniva consegnata alla moglie di costui, perché ne disponesse a sua volontà. Queste leggi obbligavano gli schiavi^{aa} a legare e presentare al marito la moglie che avessero sorpreso in adulterio; permettevano ai figli^{bb} di accusarla e di sottoporre a tortura i suoi schiavi affinché la denunciassero. Così tali leggi furono più adatte ad affinare all'eccesso certi punti d'onore, che non a istituire un buon ordinamento civile. Non bisogna dunque stupirsi se il conte Giuliano⁷² credette che un oltraggio di questo genere meritasse la perdita della patria e del re. Né c'è da meravigliarsi se i Mori, con una simile conformità di costumi, riuscirono così facilmente a stabilirsi in Spagna, a consolidarvisi e a ritardare la caduta del loro impero.

CAPITOLO XV

^y [*Leges Alamannorum*] cap. LVIII, §§ 1 e 2 [A56, 1-2; B58, 1-2].

^z *Lex Wisigothorum*, lib. III, tit. IV, § 9 [III, 4, 9].

^{aa} *Ibid.* [*Lex Wisigothorum*], lib. III, tit. IV, § 6 [III, 4, 6]. [Cfr. XXVI, 19, p. ???]

^{bb} *Ibid.* [*Lex Wisigothorum*], lib. III, tit. IV, § 13 [III, 4, 13].

Sulla differente fiducia che le leggi ripongono nel popolo⁷³, a seconda dei climi

Il popolo giapponese ha un carattere talmente atroce⁷⁴ che i suoi legislatori e i suoi magistrati non hanno potuto riporre in lui alcuna fiducia: non gli hanno messo davanti agli occhi che giudici, minacce e punizioni⁷⁵, e lo hanno assoggettato, per qualsiasi cosa, all'inquisizione poliziesca. Quelle leggi che, su cinque capifamiglia, ne scelgono uno⁷⁶ come giudice degli altri quattro; quelle leggi che, per un solo delitto, puniscono un'intera famiglia o un intero quartiere; quelle leggi che non trovano innocenti là dove può esservi un colpevole, sono fatte perché tutti gli uomini diffidino l'uno dell'altro, perché ciascuno controlli la condotta degli altri, e ne sia l'ispettore, il testimone e il giudice.

Il popolo delle Indie, al contrario, è mite^{cc}, benevolo e compassionevole: perciò i suoi legislatori hanno avuto grande fiducia in lui⁷⁷. Hanno stabilito poche^{dd} pene, e poco severe; non sono nemmeno rigorosamente eseguite. Hanno affidato i nipoti agli zii, gli orfani ai tutori, come altrove li si affida ai padri. Hanno regolato la successione in base al merito riconosciuto del successore. Sembra che abbiano pensato che ogni cittadino debba confidare nella buona indole degli altri.

Essi concedono facilmente la libertà⁷⁸ ai loro schiavi, li fanno sposare e li trattano come i propri figli^{ee}: felice clima, che fa nascere la semplicità dei costumi e genera la mitezza delle leggi⁷⁹!

¹ Con la sua teoria dei climi, M. riprende e rilancia una lunga tradizione storica che comprende – per l'Antichità – i nomi di Ippocrate, di Aristotele, di Galeno e – per l'Età moderna – quelli di Machiavelli e di Bodin, ed è debitrice delle opere di scienziati o scrittori del suo tempo (Boerhaave, Winslow, Bertin, Sénac, Fénelon, Fontenelle, Dubos, Chardin, Arbuthnot ecc.), i quali ridanno una certa attualità alla suddetta teoria nel XVIII secolo. Tra i numerosi studi in proposito, restano fondamentali: Shackleton, *Montesquieu*, pp. 302-319; R. Mazzolini, *Dallo 'spirito nerveo' allo 'spirito delle leggi': un commento alle osservazioni di Montesquieu su una lingua di pecora*, in G. Barber - C.P. Courtney (a cura di), *Enlightenment Essays in Memory of Robert Shackleton*, Oxford, Voltaire Foundation, 1988, pp. 205-221; C. Volpilhac-Augier, *Sur quelques sources prétendues du livre XIV*, in *MsEL*, II, pp. 906-916; R. Minuti, *Ambiente naturale, società, governi*, in Felice, *Leggere «Lo spirito delle leggi»*, vol. II, pp. 287-312; C. Borghero, *Lo spirito generale delle nazioni*, in Felice, *Leggere «Lo spirito delle leggi»*, vol. II, pp. 353-408. Rinviando a tali studi, anche per quanto concerne gli accessi dibattiti e le polemiche suscitate dalla riproposizione organica e sistematica della teoria climatica da parte di M., qui ci limitiamo a ricordare soltanto due fatti, a nostro giudizio, cruciali, e cioè: in primo luogo, l'attenta lettura o rilettura che il Nostro compie, proprio negli anni in cui avvia la stesura dell'*EL*, del trattato ippocratico *De aeribus aquis locis* (ne redige due estratti conservatisi: cfr. *Extraits des livres annotés*, in Masson, III, pp. 712-713; ed. parziale); in secondo luogo, la sua approfondita conoscenza dell'opera del medico e filosofo spagnolo Juan Huarte intitolata *Examen de ingenios para las ciencias* (1575), di cui egli possedeva la tr. francese pubblicata a Lione nel 1668 (cfr. *Catalogue*, n° 1474) e che nell'*Essai sur les causes* indica esplicitamente come suo diretto

^{cc} Si veda Bernier [*Voyages*], t. I [t. I, p. 140. Cfr. *Geogr.*, p. 328.]

^{dd} Si vedano, nella quattordicesima raccolta delle *Lettres édifiantes* [Paris, Le Clerc, 1720], p. 403 [«Lettre du p. Bouchet, Pondichéry, 2 Octobre 1714», pp. 402-404], le principali leggi o consuetudini dei popoli indiani della penisola al di qua del Gange. [Cfr. *Geogr.*, p. 385.]

^{ee} È forse questo che ha fatto dire a Diodoro che nelle Indie non esistevano né padroni né schiavi. [In *EL57* la nota è così modificata: «Avevo pensato che la mitezza della schiavitù, nelle Indie, avesse fatto dire a Diodoro {*Biblioteca storica*, II, 39, 5} che in quel paese non esistevano né padroni né schiavi; ma Diodoro attribuisce a tutta l'India ciò che, secondo Strabone {*Geographica*}, lib. XV {XV, 1, 54}, non era proprio che di una particolare nazione {i Musicani}}». Cfr. nota 77.]

precursore in materia (cfr. *OC*, p. 245). In questo libro, com'è noto, l'autore iberico – facendo ricorso alla *Bibbia*, a Galeno, Platone, Aristotele, san Tommaso e ad altre fonti – tratta della formazione intellettuale e professionale degli studiosi, basando le proprie osservazioni sulla struttura fisiologica e psicologica dell'uomo, nelle sue relazioni e nei condizionamenti sociali, ambientali e geografici, con forti accentuazioni relativistiche. L'*Examen*, messo all'Indice dall'Inquisizione (1581), fu ripubblicato dal figlio con numerose modifiche e tradotto in moltissime lingue (oltre cinquanta). Tra le edizioni recenti, cfr. quella curata da G. Serés (Madrid, Cátedra, 1989) e l'altra, con una *Noticia preliminar* di M. Szirko, reperibile online in «Electroneurobiology Journal & Research Laboratory», 1996: < http://electroneubio.secyt.gov.ar/Juan_Huarte_de_San_Juan_Examen_de_ingenios.pdf >; per l'Italia, vedi la tr. curata da R. Riccio: *Esame degli ingegni*, Bologna, Clueb, 1993.

² Originario titolo nel Ms., sostituito poi con l'attuale: «Come il carattere dello spirito è differente nei diversi climi» (*MsEL*, II, p. 355).

³ I cpvv. 1-7 riproducono, con alcuni ritocchi, i cpvv. 2-8 della prima parte dell'*Essai sur les causes*, pp. 219-222: cfr. Montesquieu, *Saggio sulle cause*, pp. 37-41. Composto presumibilmente tra il 1734 e il 1738 (cfr. C. Volpillac-Augier, *Sur quelques sources prétendues du livre XIV*, cit.), l'*Essai sur les causes* è incentrato sulla doppia causalità fisica e morale delle istituzioni umane e sulla categoria dell'*esprit* o *caractère général d'une nation* o *d'un peuple* (vedi *infra*, libro XIX). Mai portato a termine, esso è stato pubblicato per la prima volta nel 1892 nei *Mélanges inédits de Montesquieu*, publiés par le baron de Montesquieu, Bordeaux-Paris, Gounouilhrou-Rouam et Cie, pp. 109-148. La prima tr. it. integrale, condotta sul manoscritto conservatosi e con introduzione e apparato critico, è quella curata da D. Felice nel 2005, su cui vedi la lista delle *Abbreviazioni – Acronimi*.

⁴ In sintonia con la dottrina dominante presso i grandi medici del suo tempo (Borelli, Glisson, Willis, Boerhaave e Winslow), le cui opere peraltro sono tutte da lui possedute (cfr. *Catalogue*, nn° 1411, 1762; 1105-1106, 1245-1247, 1467; 1101, 1226-1227; 1048-1051, 1326, 3247, 3282; 1275), col termine «fibre» M. intende le parti minime costituenti le strutture organizzate del mondo vegetale e animale. Com'è noto, tale dottrina tramontò definitivamente con l'affermarsi della teoria cellulare verso la fine degli anni Trenta dell'Ottocento.

⁵ Su un foglio volante annesso al Ms. dell'*Essai sur les causes* si ha la seguente nota (p. 220): «Fare un esperimento su un tendine, su un nervo. Disporlo, per intero, in un lungo tubo di vetro chiuso con due tappi. Mettere in ghiaccio. Vedere se il nervo si accorcia per effetto del ghiaccio. *Idem*, per il tendine» (Montesquieu, *Saggio sulle cause*, p. 39, nota 8). Soprattutto nel 1720-1730, M., sotto l'egida dell'Accademia delle Scienze di Bordeaux, condusse ricerche ed esperimenti sulle malattie connesse all'aria, sull'elasticità delle fibre o l'effetto del ghiaccio sui tendini: cfr. Sh. Mason, *La physiologie des mœurs, selon Montesquieu, cadre académique et postérité médicale*, in Desgraves, *Colloque de Bordeaux*, pp. 387-396.

⁶ Cfr. *Spicil.* n° 675, p. 587: «Le fibre si rilassano maggiormente nei paesi caldi che nei paesi freddi: 1° per la natura del caldo e del freddo; 2° perché vi si mangia molto olio, e non vi è nulla che abbia un maggior potere di rilassamento dell'olio». Cfr. anche il passaggio dei *Voyages* citato nella nota 44.

⁷ Ms.: «interamente differenti» (*MsEL*, II, p. 357).

⁸ Concetti simili sono ripetuti in XVII, 2, p. ???.

⁹ La scoperta dei vasi chiliferi risale a Gaspare Aselli (1622), quella dei vasi linfatici a Olof (Olaus) Rudbeck (1653).

¹⁰ In proposito, l'*Essai sur les causes* aggiunge tra l'altro (p. 223): «I popoli del Nord non avranno quella penetrazione immediata, quella vivacità di pensiero e quella facilità nel ricevere e nel comunicare ogni sorta di impressioni che si riscontrano in altri climi [...]. L'immaginazione sarà dunque più tranquilla presso i popoli del Nord» (Montesquieu, *Saggio sulle cause*, p. 41).

¹¹ Su questo esperimento – compiuto forse nel 1737, come lascia supporre una lettera del 27 giugno di quell'anno, in cui M. chiede al geofisico e astronomo Jean-Jacques Dortous de Mairan (1678-1771) numerose informazioni sull'uso del microscopio: *Corr.*, in Masson, III, p. 982 – cfr. R. Mazzolini, *Dallo 'spirito nerveo' allo 'spirito delle leggi'*, cit., il quale peraltro, allo scopo di comprenderlo appieno e di verificarne l'effettiva portata, lo ha riprodotto (pp. 208-213), ovviamente con gli strumenti che l'odierna tecnologia mette a nostra disposizione.

¹² Marcello Malpighi (1628-1694), di cui M. possedeva le opere (*Catalogue*, nn° 1151, 1254, 1381), fu il primo a individuare le papille gustative della lingua: cfr. il suo opuscolo *De lingua*, del 1665. La parola *mamelons* dell'originale è un termine corrente nel linguaggio anatomico all'epoca, come attesta ad es. l'*Encyclopédie*, alla voce «Mamelons de la langue» (*Anatomie*), t. X (1765), p. 5.

¹³ Questo e i tre cpvv. che seguono corrispondono, con lievi variazioni, ai cpvv. 12-15 della prima parte dell'*Essai sur les causes*, pp. 224-225: cfr. Montesquieu, *Saggio sulle cause*, pp. 42-43.

¹⁴ Non possediamo testimonianze di M. sulla rappresentazione di opere in Inghilterra, mentre, per quanto riguarda l'Italia, nei suoi *Voyages* egli parla del mezzosoprano *La Turcotta* (Maria Giustina Turcotti, 1700 ca. - dopo il 1763) e dei soprannisti *Farfallino* (Giacinto Fontana, 1692-1739) e Carlo Scalzi (1700 ca. - dopo il 1738) che aveva ascoltato, rispettivamente, a Firenze e a Roma (*Voyages*, pp. 235, 261).

¹⁵ Nel Ms. si ha la seguente nota cancellata: «Si veda Perri [Perry] pp. 437-438 | p. 159 [sic!]» (*MsEL*, II, p. 358). Cfr. P 1199: «Sono le caratteristiche del clima che fanno i costumi. I Moscoviti, avendo il sangue molto denso, non sono infastiditi dall'uso dell'acquavite, anzi, essa è loro necessaria, mentre brucerebbe e accenderebbe il sangue di un

Italiano o di uno Spagnolo. Bisogna castigarli severamente e scorticarli perché sentano qualcosa. Un altro effetto della densità del sangue, che non ha spiriti».

¹⁶ L'*Essai sur les causes* aggiunge quindi il seguente cpv. (p. 225): «È da questa differente costituzione della macchina che trae origine la diversa forza delle passioni: in un paese dove l'amore rappresenta il massimo interesse, la gelosia sarà la passione più potente» (Montesquieu, *Saggio sulle cause*, p. 43). Cfr. XVI, 13 (sulla gelosia) e XXVIII, 22 (sull'amore e la galanteria).

¹⁷ Termine di chiara derivazione cartesiana, con cui M. indica il corpo. Vedi, ad es., *P* 2035, p. 626: «I vizi e le virtù umane sono solitamente l'effetto delle passioni, e le passioni, a loro volta, l'effetto di una determinata condizione della macchina».

¹⁸ È probabile che, sui tre tipi di paesi descritti, M. abbia in mente, rispettivamente, l'Inghilterra e l'Olanda, la Spagna e l'Italia, e la Francia.

¹⁹ Il cpv. riproduce, con alcune variazioni, i cpvv. 18-19 della prima parte dell'*Essai sur les causes*, pp. 225-226: cfr. Montesquieu, *Saggio sulle cause*, pp. 43-44.

²⁰ Il cpv. riproduce, con qualche lieve ritocco, il cpv. 19 della prima parte dell'*Essai sur les causes*, p. 226: cfr. Montesquieu, *Saggio sulle cause*, p. 44. Cfr. anche il frammento 1868/II, n° 337, in *OC*, t. 9/II, p. 270.

²¹ Il Ms. aggiunge in nota: «I Portoghesi ne sono un grande esempio, secondo La Loubère, *Voi. de Siam*, p... [*Du royaume de Siam*, t. I, p. 346. Cfr. *Geogr.*, pp. 75-76]»

²² Si noti, tuttavia, che Montesquieu non riteneva immediato tale effetto, come si può desumere dal seguente passo dell'*Essai sur les causes* (p. 234): «Da tutto ciò si possono ricavare due conclusioni: la prima, che il clima contribuisce enormemente a modificare lo spirito; la seconda, che l'effetto non è immediato e che è necessaria una lunga serie di generazioni per produrlo» (Montesquieu, *Saggio sulle cause*, p. 51).

²³ Cfr. XXIV, 21 e *LP CXX (CXXV)*.

²⁴ Cfr. ad es., per la Cina, Le Comte, *Nouveaux mémoires sur la Chine*, t. I, «Lettre à monseigneur le marquis de Torsi [Colbert de Torcy]. Du caractère particulier de la nation chinoise; son antiquité, sa noblesse, ses modes, ses bonnes & mauvaises qualitez», pp. 290-291; e, soprattutto, Du Halde, *Description de la Chine*, t. II, «De l'ancienneté & de l'étendue de la monarchie chinoise», p. 1: «La Cina ha questo vantaggio su tutte le altre nazioni del mondo, e cioè che da 4000 anni essa è stata quasi sempre governata da sovrani nativi del paese, con lo stesso tipo di abbigliamento, di costumi, di leggi, di consuetudini e di usanze, senza aver mai mutato nulla di quanto i suoi antichi legislatori avevano saggiamente stabilito fin dalla nascita dell'impero». Vedi anche ivi, pp. 81-82.

²⁵ Cfr. in senso analogo Machiavelli, *Discorsi*, I, 1, 1-18. Originario titolo nel Ms., cancellato: «I cattivi effetti del clima sono accresciuti o corretti dalle leggi» (*MsEL*, I, p. 360).

²⁶ Cfr. Dodds, *Les récits de voyages*, pp. 201-202, che rinvia qui giustamente a Du Halde, *Description de la Chine*, t. III, «De la secte de Fo ou Foë», pp. 27-28: «Ecco dunque qual è questa dottrina che i maestri della setta [di Fo] ritengono essere la sola vera e valida. Essi insegnano che il principio e la fine di tutte le cose è il vuoto o il nulla [...]. Tutti gli esseri, animati e inanimati, provengono dallo stesso principio. Questo principio è qualcosa di mirabile: è purissimo [...], perfettissimo e in perenne riposo [...]. Anzi, la sua essenza consiste nell'essere senza intelligenza, senza azione, senza desiderî; per vivere felici, bisogna sforzarsi, mediante continue meditazioni, di diventare simile a questo principio, e cioè a non volere nulla, non sentire nulla e non pensare a nulla».

²⁷ Allusione a Confucio e ai suoi discepoli.

²⁸ Cfr. XIX, 16-20 e XXIV, 19. Un cenno al confucianesimo si trova anche nell'*Essai sur les causes*, p. 254. Vedi, inoltre, *P* 1544: prima dell'introduzione del buddismo e del taoismo, «il popolo cinese viveva sotto la morale più perfetta e più pratica di qualsiasi altro popolo che vivesse in quella parte della Terra».

²⁹ Cfr. XXIV, 11; *P* 1730 (p. 544) e 1839.

³⁰ Nel Ms. segue, ma cancellato: «Sono le conquiste frequenti, anzi continue, in quel paese, che hanno prodotto ciò» (*MsEL*, II, p. 361).

³¹ Testo differente nel Ms.: «Il monachesimo è nato nei paesi caldi d'Oriente, perché lo spirito speculativo si trova quasi sempre unito allo spirito di pigrizia» (*MsEL*, II, p. 362). Sul monachesimo, cfr. le critiche contenute in *LP LV (LVII)* e *CXIII (CXVII)*.

³² Ms.: «sono maggiormente piene di questo genere di persone. La stessa cosa accade in Europa» (*MsEL*, II, p. 362). Redazione originaria cancellata: «Quel che si riscontra in Asia, si riscontra parimenti in Europa. La pigrizia e il monachesimo vi procedono da Nord a Sud» (*ibidem*).

³³ Fin qui il capitolo incorse nella censura della Facoltà di Teologia della Sorbona, il cui testo (*Censura alla XV Proposizione*) recita: «Queste proposizioni, secondo le quali il monachesimo favorisce in Europa la pigrizia e deve al clima la propria espansione, sono false, oltraggiose per lo stato monastico e ingiuriose per la Chiesa. Nella misura in cui poi, in termini generali e senza distinzioni, esse sottintendono che i monaci devono essere costretti dalle leggi a procurarsi il sostentamento con il lavoro manuale, sono asserzioni scandalose, impudenti e già condannate dal concilio di Costanza [1414-1418] nella VIII sessione» (*Défense*, pp. 243-244). M. replicò tra l'altro: «Non posso credere che il dire che i monaci dovrebbero essere costretti al lavoro manuale, sia cosa riguardante la religione, come appare dalla censura. L'abate della Trappa [Armand Jean Le Bouthillier de Rancé, 1626-1700] e padre [Jean] Mabillon [1632-1707] hanno avuto controversie assai vivaci in merito, e non mi risulta che la Chiesa abbia preso parte alcuna ad esse. L'abate

della Trappa attribuiva la sregolatezza dei monaci e il rilassamento della loro disciplina alla cessazione del lavoro manuale [...]. Riguardo alla VIII sessione del concilio di Costanza, citata nella censura, se la Facoltà esamina la cosa con maggior ponderatezza, vedrà che tale sessione non è applicabile affatto in questo caso, e si renderà conto dell'offesa che mi ha fatto. La citata sessione condanna 45 proposizioni di [John] Wyclif [1324-1384], le quali sovvertivano tutta la gerarchia ecclesiastica e la Chiesa stessa [...]. Il Concilio non condanna quindi il lavoro manuale, ma soltanto le eresie di Wyclif, nelle quali egli aveva fatto anche parola del lavoro manuale. E come avrebbe potuto, infatti, il Concilio condannare una pratica che sapeva esser quella di tutti i primi monaci cristiani?» (*Réponses et explications données à la Faculté de Théologie*, in *Défense*, pp. 264-265; Montesquieu, *Spiegazioni presentate alla Facoltà di Teologia*, pp. 542-544).

³⁴ Cfr. *P* 181: «La maggior parte della gente protesta contro gli enormi beni posseduti dalla Chiesa. Per parte mia, però, credo non risieda in questo l'inconveniente più grave, bensì nel gran numero di persone che li condividono». Vedi anche *P* 182 e *Spicil.* n° 446, p. 395, dove tra l'altro si legge: «È impossibile che la Spagna non vada in rovina a causa dei monaci. Notevole è il numero delle case che i gesuiti hanno a Madrid; i tre quarti della Galizia sono in possesso del clero. Macanaz, che svolgeva in Spagna le funzioni di Controllore Generale, volle limitare con una legge le acquisizioni dei monaci: l'Inquisizione ha un tale potere che fu sul punto di eliminarlo ed egli fu costretto ad andarsene». Melchor Rafael de Macanaz (1673-1760), procuratore generale del Consiglio reale di Castiglia, fu esiliato nel 1715 a causa di un suo rapporto del 19 dicembre 1713 in cui chiedeva l'abolizione dei privilegi fiscali della Chiesa spagnola e della giurisdizione temporale esercitata per mezzo dei tribunali ecclesiastici. Cfr. XXIII, 28 (testo del Ms.) e 29, pp. ???, ???.

³⁵ Testo differente nel Ms.: «Queste persone, che vivono in una condizione di ozio e in un'abbondanza che è loro di peso, donano il loro superfluo al basso popolo. È così che esse, dopo avergli tolto per ogni via la proprietà dei beni, cercano di risarcirlo con l'ozio di cui lo fanno godere e gli fanno amare la sua stessa miseria» (*MsEL*, II, p. 362). Cfr. *Voyages*, p. 307: «Una delle cose che più contribuiscono a rendere popolosa Napoli, è la miseria mista a pigrizia dei Napoletani. Si dà loro un po' d'elemosina, un po' di minestra e un po' di pane e carne nei conventi della città, che sono molto ricchi. I campagnoli vengono, all'inizio vivono di elemosine, e continuano a vivere così o si guadagnano altrimenti una vita miserabile».

³⁶ Nel Ms. l'attuale capitolo 8 è il capitolo 9 e al suo posto si ha il seguente capitolo intitolato *Mezzi per rivitalizzare un paese incolto*: «Allorché l'ozio ha reso un paese incolto, l'unico mezzo per rivitalizzarlo è quello di fare un elenco di tutte le famiglie che non possiedono delle terre in proprio e di distribuire loro tutte le terre incolte che i proprietari non vogliono impegnarsi a mettere in coltivazione entro un dato tempo. Infatti, sebbene sia di grande importanza che ciascuno conservi la proprietà dei suoi beni, la legge che ha autorizzato queste spartizioni ha voluto dare a ciascun cittadino e non togliere a tutti. Grazie all'applicazione continuata di questa legge non rimarrebbe più che l'indigenza volontaria, condizione che diventerebbe ben presto intollerabile. Simile legge sarebbe, inoltre, assai opportuna in tutti quei casi in cui le vessazioni hanno fatto perire una parte del popolo e di conseguenza hanno reso deserta una parte del paese» (*MsEL*, II, pp. 362-363). Alcune idee di quest'ultimo capitolo sono riprese in XXIII, 28, p. ???

³⁷ Cfr. Du Halde, *Description de la Chine*, t. II, «De la fertilité des terres», p. 71.

³⁸ Questo passaggio sugli antichi Persiani è assente nel Ms. Vi figura solo la conclusione del cpv. che, però, ha la parola «leggi» al posto di «istituzioni» (*MsEL*, II, p. 363).

³⁹ Nel libro XIV del Ms. il capitolo manca. Cfr. però *infra*, nota 41.

⁴⁰ Cap. 9.

⁴¹ Un passaggio sostanzialmente simile è presente anche nel Ms., ma alla fine del cap. 27 del libro XXIII: «In uno Stato dove le coltivazioni e le arti siano state così deplorabilmente abbandonate, sarebbe bene dare ogni anno premi agli agricoltori che hanno meglio coltivato i propri campi, o agli operai che si sono distinti maggiormente per la loro industriosità. Questa pratica sarà buona in un paese dove il popolo è estremamente sensibile al punto d'onore, come in Spagna e in Portogallo» (*MsEL*, II, p. 637).

⁴² La frase è così modificata in *EL57*: «Questa pratica riuscirà del pari in tutti i paesi. È servita ai nostri giorni, in Irlanda, a crearvi una delle più importanti manifatture di tela che esistano in Europa». Nel Ms., invece, essa suona: «Tale pratica è sommamente riuscita in Irlanda: è per questo che, ai giorni nostri, vi si è creata una delle più famose manifatture di lino e di tela che esistano in Europa» (*MsEL*, II, p. 637).

⁴³ Altro titolo presente nel Ms., ma cancellato: «Sull'ubriachezza della nazione e su quella della persona» (*MsEL*, II, p. 363).

⁴⁴ I primi due cpvv. sono tratti dalla prima parte dell'*Essai sur les causes*, p. 227: cfr. Montesquieu, *Saggio sulle cause*, pp. 44-45.

⁴⁵ Cfr. *Corano*, V, 90-91.

⁴⁶ Come ha evidenziato Dodds, *Les récits de voyages*, pp. 59-60, la fonte è qui Eb lg z, *Histoire des Tartares*, parte II, pp. 65-66 (nota di Bentinck): «Infatti, noi vediamo che per inclinazione naturale tutti i popoli che abitano verso il Nord sono dediti alle bevande forti, e tanto più quanto abitano più a Nord. È per questa ragione che gli Spagnoli e gli Italiani sono meno dediti al bere dei Tedeschi e degli Inglesi, e questi a loro volta meno di Polacchi, Danesi e Svedesi, e questi ultimi meno dei popoli della Norvegia, della Finlandia e della Russia [...]: ciò non può derivare che da un temperamento e da un sangue sempre più freddo in tali nazioni via via che esse si trovano a vivere più vicine al Polo.

Questo fatto è così vero che noi troviamo lo stesso inconveniente, e in proporzioni analoghe, presso le nazioni che si trovano a vivere dall'altra parte dell'Equatore, verso il Sud». Cfr. *Geogr.*, p. 296, e *supra*, nota r.

⁴⁷ Il cpv. è tratto dalla prima parte dell'*Essai sur les causes*, p. 226 (Montesquieu, *Saggio sulle cause*, p. 44). Vedi *Voyages*, p. 284: «In Italia c'è bisogno di maggiore rilassatezza, perché l'Italiano è abituato alle sue comodità più del Francese, ed è più molle. E così il Tedesco è più duro del Francese. Mi sembra, dunque, che più ci si avvicina al Nord, più si è duri alle fatiche; più ci si avvicina ai paesi del caldo e al Mezzogiorno, più il corpo è molle, e lo spirito portato alla rilassatezza. Gli Italiani sono ancora più oppressi dal caldo dei Francesi. A parità di astinenza, gli Italiani sopportano più facilmente il digiuno, perché si mangia poco nei paesi caldi». Cfr. anche M., *Réflexions sur les habitants de Rome*, in *OC*, III, pp. 358-360.

⁴⁸ Questa prima frase del cpv. è tratta in parte dall'*Essai sur les causes*, p. 227: cfr. Montesquieu, *Saggio sulle cause*, p. 45.

⁴⁹ Frase differente nel Ms.: «[...] necessarie. Ciò che accade oggigiorno in Etiopia, dove la lebbra è diventata una malattia endemica e quasi generale, deve farci apprezzare la saggezza e la preveggenza di queste leggi». Dopo «Etiopia» si ha la seguente nota cancellata: «Si veda [J. Bodin *et al.*] *Artis historiae penus* [Basilea, Perna, 1579; *Catalogue*, n° 2657], p. 52 [ma: 101], dove si citano Leone l'Africano e Alvares»; nota sostituita poi con quest'altra: «Si vedano Leone l'Africano e Alvares sulla lebbra degli Abissini e quella delle due Mauritanie» (*MsEL*, I, p. 366). Leone l'Africano (1485-1554) e Francisco Alvares (1465-1536/1541), autori, rispettivamente, di una *Description de l'Afrique* (Anvers, Plantin, 1556) e di una *Description de l'Ethiopie* (Anvers, Bellere, 1558).

⁵⁰ Questo cpv. e i due successivi mancano nel Ms.

⁵¹ M. chiama così l'impero e gli imperatori bizantini: cfr. *Romains XXI*, p. ???

⁵² Cfr. Plinio, *Naturalis historia*, XX, 144 e XXVI, 7-8.

⁵³ La sifilide; cfr. *LP CIX (CXIII)*, p. ????, dove però non si accenna alla sua derivazione dall'America. Vedi anche *P 113 e 1606*, delle quali il cpv. dell'*EL* è una parafrasi.

⁵⁴ La frase «nella fonte della vita e dei piaceri» è tratta, come rivela *Spicil.* n° 218, da un aneddoto riportato da François-Étienne de Mezeray (1610-1683) nel suo *Abrégé chronologique ou Extrait de l'histoire de France*, 3 voll., Paris, Billaine, 1668, vol. II, p. 651.

⁵⁵ Nelle citate (*supra*, nota 53) *P 113 e 1606* si parla soltanto della Spagna.

⁵⁶ *EL57* aggiunge qui il seguente cpv., presente peraltro già nel Ms. (cfr. *MsEL*, I, p. 367): «Per ragioni religiose si volle chiedere che si lasciasse questa punizione alla colpa; ma questa calamità era entrata nel seno del matrimonio, e aveva ormai contaminato l'infanzia stessa».

⁵⁷ Ms.: «una malattia» (*MsEL*, I, p. 367).

⁵⁸ Ms.: «fa che il magistrato diventi un semplice spettatore» (*MsEL*, I, p. 368).

⁵⁹ Cfr. *XXIV*, 14, p. ???

⁶⁰ Ms.: «Sulle leggi riguardanti chi si suicida» (*MsEL*, I, p. 368).

⁶¹ In *EL57* è qui inserita la seguente nota: «L'atto di coloro che si suicidano, è contrario alla legge naturale e alla religione rivelata». La nota va messa in relazione con le critiche mosse a questo capitolo dal «Journal de Trévoux» del mese d'aprile del 1749 e dalle «Nouvelles ecclesiastiques» del 9 ottobre dello stesso anno (in *Défense*, pp. 8-9, 29), alle quali M. rispose nella *Défense* (nel presente volume, pp. ???-???) . Il capitolo subì, inoltre, la censura della Facoltà di Teologia della Sorbona, a cui pure M. rispose dichiarando, tra l'altro, di avere apposta la nota su riportata (cfr. *Défense*, pp. 241, 253), ma così concludendo: «Confesso di non aver potuto comprendere quello che la Facoltà di Teologia ha voluto censurare in simili proposizioni. Poiché, da un lato, la religione cristiana non è mai stata incaricata di difendere i costumi e i modi di pensare dei Romani idolatri; né, d'altro lato, mi può essere proibito (sulla base di testimonianze di medici inglesi, secondo i quali l'azione di coloro che si suicidano in Inghilterra è conseguenza di una malattia fisica e di una demenza indipendente dal disordine delle passioni) di ragionare su coloro che sono affetti da questa malattia così come si ragiona, in Francia, a proposito di coloro che si gettano dalla finestra» (Montesquieu, *Spiegazioni presentate alla Facoltà di Teologia*, p. 531).

⁶² Cfr. *Romains XII*, pp. ???-???

⁶³ Cfr. *P 26 e 310*.

⁶⁴ Il cpv. è tratto dalla prima parte dell'*Essai sur les causes*, p. 236: cfr. Montesquieu, *Saggio sulle cause*, p. 54.

⁶⁵ *EL48*: «possono avere avuto delle ragioni».

⁶⁶ Ms.: «per punire questo crimine» (*MsEL*, I, p. 368). Cfr. *P 1890*.

⁶⁷ Cfr. *LP LXXIV (LXXVI)*.

⁶⁸ *EL48*: «Effetti di un clima particolare».

⁶⁹ Cfr. *XI*, 6.

⁷⁰ Analogo concetto è espresso in *P 889*.

⁷¹ Capitolo assente nel Ms.

⁷² Cfr. *XII*, 28, p. ???, testo e nota 107.

⁷³ Ms.: «nei popoli» (*MsEL*, I, p. 369).

⁷⁴ Cfr. VI, 13 e XII, 14, pp. ????, ????. Fonte è Kaempfer, *History of Japan*, in cui è descritta l'organizzazione giapponese della giustizia e l'atrocità delle pene (vol. I, lib. IV, cap. 3, pp. 280-281, 283-288).

⁷⁵ Cfr. XIX, 4 e P 854: «Le leggi tiranneggiano il Giappone».

⁷⁶ Il *Kogomi Oja* o *Kogomi Gasijra*, cioè capo o decano di una compagnia di cinque uomini (*Goningumi*), secondo quanto riferisce Kaempfer, *History of Japan*, vol. I, lib. IV, cap. 3, p. 280.

⁷⁷ Le «Nouvelles ecclésiastiques» del 9 ottobre 1749 criticarono questo passaggio (cfr. *Défense*, p. 29). M. vi tornò sopra in P 1882, aggiungendo altri rinvii a Diodoro, oltre a quello contenuto nella nota *ee*. Cfr., a questo proposito, il frammento 2506/4 (5), in *Défense*, p. 368.

⁷⁸ *EL57* aggiunge qui la seguente nota: «*Lettres édifiantes et curieuses*, nona raccolta [Paris, Le Clerc, 1711], p. 378 [*recte*: 37, come indica correttamente il Ms. (*MsEL*, I, p. 369)]». Cfr. *Geogr.*, p. 367.

⁷⁹ Ms.: «che fa nascere la mitezza dei costumi e procura la mitezza delle leggi» (*MsEL*, I, p. 369).

LIBRO QUINDICESIMO

COME LE LEGGI SULLA SCHIAVITÀ CIVILE SONO IN RAPPORTO CON LA NATURA DEL CLIMA

CAPITOLO I

Sulla schiavitù civile

La schiavitù propriamente detta è l'istituzione di un diritto che fa di un uomo la proprietà di un altro uomo a un punto tale che questi è il padrone assoluto della sua vita e dei suoi beni¹. Non è un diritto buono per sua natura e non è utile né al padrone né allo schiavo: a questi, perché non può fare nulla per virtù²; a quello, perché contrae dai suoi schiavi ogni sorta di cattive abitudini³, perché si abitua insensibilmente a mancare di tutte le virtù morali e perché diventa altero, impulsivo, duro, collerico, voluttuoso e crudele.

Nei paesi dispotici, dove vige già la schiavitù politica, la schiavitù civile è più tollerabile che altrove⁴. Ognuno deve essere sufficientemente contento di avere il necessario per vivere e la vita stessa. Pertanto, la condizione di schiavo non vi è molto più gravosa della condizione di suddito.

Nel governo monarchico, invece, dove è sommamente importante non mortificare o avvilitare la natura umana, non devono esserci schiavi. Nella democrazia, infine, dove tutti sono uguali, e nell'aristocrazia, dove le leggi devono sforzarsi affinché tutti siano uguali per quanto lo possa permettere la natura del governo, la presenza di schiavi è contraria allo spirito della costituzione; essi non servirebbero che a dare ai cittadini una potenza e un lusso che non devono assolutamente avere.

CAPITOLO II

Origine del diritto di schiavitù secondo i giureconsulti romani

Non si crederebbe mai che sia stata la pietà⁵ a stabilire la schiavitù e che, per questo, essa sia stata utilizzata in tre modi diversi^a.

Il diritto delle genti ha voluto che i prigionieri divenissero schiavi perché non li si uccidesse⁶. Il diritto civile dei Romani permetteva ai debitori, che i loro creditori potevano maltrattare⁷, di vendere se stessi⁸; e il diritto naturale ha voluto che i figli, che un padre schiavo non poteva più nutrire, fossero schiavi come il padre.

Queste ragioni⁹ addotte dai giureconsulti non sono per nulla sensate. [1°] È falso che sia permesso uccidere in guerra, se non in caso di necessità; ma, quando un uomo ne ha reso schiavo un altro, non si può dire che si sia trovato nella necessità di ucciderlo, dal momento che non l'ha fatto¹⁰. Tutto il diritto che la guerra può dare sui prigionieri è di assicurarsi della loro persona

^a [*Corpus iuris civilis*] *Institutiones* di Giustiniano, lib. I [I, 3, *de iure personarum*: «La schiavitù è un'istituzione del diritto delle genti in virtù della quale un uomo, contro natura, è assoggettato al dominio di un altro. I capi militari sono soliti vendere i prigionieri, i quali così hanno salva la vita invece di essere messi a morte. Questa è l'origine della parola *servus* {...}. Schiavi si nasce o si diventa. I figli delle nostre schiave nascono schiavi. Si diventa schiavo o per il diritto delle genti, quando cioè si è fatti prigionieri, o per il diritto civile, come accade per esempio a un uomo libero di almeno vent'anni che abbia commesso la colpa di vendersi per una somma»].

affinché essi non possano più nuocere¹¹. Gli omicidi commessi dai soldati a sangue freddo, e dopo la foga dell'azione, sono respinti da tutte le nazioni^b del mondo.

2° Non è vero che un uomo libero possa vendersi¹². La vendita presuppone un prezzo: se lo schiavo si vendesse, tutti i suoi beni diverrebbero di proprietà del padrone; il padrone non darebbe quindi nulla e lo schiavo non riceverebbe nulla. Avrebbe, si dirà, un peculio¹³; ma il peculio è legato alla persona¹⁴. Se non è permesso uccidersi, perché ci si sottrae alla patria, non è neppure permesso vendersi. La libertà di ogni cittadino è parte della libertà pubblica. Questa qualità, nello Stato popolare, è anzi una parte della sovranità. Vendere la propria qualità di cittadino è un atto^c d'una tale dissennatezza che non si può neanche supporlo in un uomo normale. Se la libertà ha un prezzo per chi la compra, è senza prezzo per chi la vende¹⁵. La legge civile, che ha permesso agli uomini la spartizione dei beni, non ha potuto mettere nel novero dei suoi beni una parte degli uomini che devono partecipare alla spartizione. La legge civile, la quale rescinde i contratti che contengono qualche lesione, non può non rescindere un accordo che contiene la lesione più enorme di tutte.

[3°] La terza origine della schiavitù è la nascita. Essa cade con le altre due. Infatti, se un uomo non ha potuto vendere se stesso, ancor meno ha potuto vendere un figlio non ancora nato. Se un prigioniero di guerra non può essere ridotto in schiavitù, ancor meno lo possono essere i suoi figli.

Il motivo per cui la morte di un criminale è cosa lecita, è che la legge che lo punisce è stata fatta in suo favore. Un assassino, per esempio, ha goduto della legge che lo condanna; essa gli ha conservato la vita in ogni istante: non può quindi reclamare contro di essa. Non è lo stesso per lo schiavo: la legge della schiavitù non ha mai potuto essergli utile; essa è sempre contro di lui, mai a suo favore, il che è contrario al principio fondamentale di tutte le società.

Si obietterà che essa ha potuto essergli utile perché il padrone gli ha dato di che nutrirsi. Bisognerebbe dunque limitare la schiavitù alle persone che non sono capaci di guadagnarsi da vivere. Ma schiavi di questo genere non li vuole nessuno. Quanto ai figli, la natura, che ha dato il latte alla madre, ha provveduto al loro sostentamento; e il resto della loro infanzia è così vicino all'età in cui si raggiunge la massima capacità di rendersi utili, che non si potrebbe dire che chi li nutre, essendo il loro padrone, regali loro qualcosa¹⁶.

La schiavitù è, d'altronde, contraria tanto al diritto civile quanto al diritto naturale. Quale¹⁷ legge civile potrebbe impedire a uno schiavo di fuggire, dato che non fa parte della società, e che di conseguenza nessuna legge civile lo riguarda? Non può essere trattenuto che in base a una legge di famiglia, vale a dire in base alla legge del padrone.

CAPITOLO III

Altra origine del diritto di schiavitù

Tanto varrebbe dire che il diritto di schiavitù deriva dal disprezzo che una nazione concepisce per un'altra, disprezzo fondato sulla diversità di consuetudini¹⁸.

López de Gómara^d dice che «gli Spagnoli trovarono, nei pressi di Santa Marta, dei panieri dove gli abitanti conservavano delle derrate: erano granchi, lumache, cicale e cavallette. I vincitori

^b A meno che non si vogliano citare quelle che mangiano i loro prigionieri. [Cfr. I, 3, p. ???]

^c Parlo della schiavitù propriamente detta, quale era in vigore presso i Romani e quale è stabilita nelle nostre colonie.

^d *Bibliothèque anglaise [ou Histoire littéraire de la Grande Bretagne]*, t. XIII [Amsterdam, De Coup, 1725], part. II, art. 3. [Nel luogo citato, e più precisamente alle pp. 399-440, la *Bibliothèque anglaise* riporta una recensione al *Voyage to the Islands of Madera, Barbados, Nieves, St. Christopher's, and Jamaica* (2 voll., London, Motte, 1707 e 1725) di Hans Sloane (1660-1753), nella quale a un certo punto si legge (pp. 425-426): «Apprendiamo da López de Gómara che gli Spagnoli, resisi padroni del Continente nei pressi di Santa Marta {Colombia}, trovarono colà una quantità di panieri nei quali gli abitanti conservavano derrate che poi andavano a vendere all'interno del paese. Dentro i panieri c'erano granchi, lumache, cicale, grilli e cavallette. Giammai scoperta fu più sciagurata. Quello sventurato popolo, che non aveva certo allestito simili preparativi per gli Spagnoli, li sconvolse perciò terribilmente. I vincitori ne fecero un delitto

ne accusarono come di un delitto i vinti». L'autore confessa che, su quella base, si sancì il diritto che rendeva gli Americani schiavi degli Spagnoli, oltre al fatto che quelli fumavano tabacco e non si radevano la barba alla spagnola.

Le conoscenze rendono miti gli uomini; la ragione induce a comportarsi con umanità: sono solo i pregiudizi che impediscono che ciò avvenga.

CAPITOLO IV

Altra origine del diritto di schiavitù

Tanto varrebbe dire che la religione dà a coloro che la professano il diritto di ridurre in schiavitù quelli che non la professano, per lavorare più facilmente alla sua propagazione.

Fu questo modo di pensare che incoraggiò i distruttori dell'America nei loro delitti^e. È su questa idea che essi fondarono il diritto di rendere schiavi tanti popoli; quei briganti, che volevano assolutamente essere briganti e cristiani, erano infatti molto devoti¹⁹.

Luigi XIII^f si angustiò molto per la legge che rendeva schiavi i negri delle sue colonie; ma quando lo si convinse che era la via più sicura per convertirli²⁰, vi diede il suo assenso.

CAPITOLO V

Sulla schiavitù dei negri

Se toccasse a me sostenere il diritto che abbiamo avuto di rendere i negri schiavi, ecco che cosa direi²¹:

I popoli d'Europa, avendo sterminato quelli dell'America, hanno dovuto ridurre in schiavitù quelli dell'Africa, al fine di servirsene per dissodare tante terre²².

Lo zucchero sarebbe troppo caro se non si facesse coltivare dagli schiavi la pianta che lo produce²³.

Gli individui in questione sono neri dalla testa ai piedi e hanno il naso così schiacciato che è quasi impossibile compatirli.

Non ci si può capacitare che Dio, il quale è un essere molto saggio²⁴, abbia messo un'anima, e soprattutto un'anima buona, in un corpo tanto nero.

È talmente naturale pensare che sia il colore a costituire la caratteristica essenziale dell'umanità, che i popoli asiatici, i quali usano fare degli eunuchi, privano sempre i negri di ciò che hanno in comune con noi in modo più marcato.

Si può giudicare dal colore della pelle come da quello dei capelli, il quale, presso gli Egiziani, i migliori filosofi del mondo, aveva tanta importanza che essi uccidevano tutti gli uomini dai capelli rossi²⁵ che capitavano loro tra le mani.

Una prova che i negri non hanno senso comune è che ammirano più una collana di vetro che non l'oro, il quale, presso le nazioni civili, è così apprezzato.

per i vinti, e lo stesso storico confessa che fu su quella base che si sancì il diritto di trattarli come schiavi. Quegli Indiani furono dichiarati decaduti dalla loro libertà perché mangiavano di cotali insetti e perché, d'altro canto, fumavano e non si radevano la barba alla spagnola». Questi passi sono tratti dalle pp. xxvi-xxvii del vol. I dell'opera di Sloane, il quale a sua volta li ricava dai capp. 69 («Zenu {Sinù}», p. 78) e 217 («De la liberté des Indiens», pp. 250-252) dell'*Histoire générale des Indes* di Gómara.]

^e Si vedano l'*Histoire de la conquête du Mexique* di Solís [t. I, lib. I, cap. 4, p. 23, e lib. II, cap. 3, p. 161] e quella del Perù di Garcilaso de la Vega [*Histoire*, t. I, capp. 1-2, pp. 4-5].

^f Padre Labat, *Nouveau voyage aux isles de l'Amérique*, t. IV, [cap. 9,] p. 114, 1722, in-12. [Il cpv. si trova a un dipresso anche in P 175. Sul punto, cfr. Dodds, *Les récits de voyages*, pp. 129-131.]

È impossibile per noi supporre che essi siano uomini, perché, se li supponessimo tali, si comincerebbe a credere che noi stessi non siamo cristiani²⁶.

Alcuni spiriti meschini esagerano eccessivamente l'ingiustizia che si fa agli Africani. Infatti, se essa fosse così grande come essi dicono, non sarebbe forse venuto in mente ai principi d'Europa, che stabiliscono tra loro tante convenzioni inutili, di farne una generale in favore della compassione e della pietà?

CAPITOLO VI

Vera origine del diritto di schiavitù

È tempo di cercare la vera origine del diritto di schiavitù. Esso dev'essere fondato sulla natura delle cose: vediamo se vi sono casi dai quali deriva²⁷.

In tutti i governi dispotici vi è una grande facilità a vendersi: la schiavitù politica vi annienta in qualche modo la libertà civile.

Perry^g dice che i Moscoviti si vendono assai facilmente; ne comprendo bene la ragione: è che la loro libertà non vale nulla.

Ad Achin²⁸ tutti cercano di vendersi²⁹. Taluni dei signori più importanti^h hanno non meno di mille schiavi, i quali sono grandi mercanti che hanno anch'essi molti schiavi sotto di sé, e questi a loro volta molti altri; li si ottiene in eredità e li si fa commerciare. In questi Stati gli uomini liberi, troppo deboli contro il governo, cercano di diventare schiavi di coloro che tiranneggiano il governo.

È questa l'origine vera e conforme alla ragione di quel diritto di schiavitù assai mite³⁰ che si riscontra in alcuni paesi; e dev'essere mite perché è fondata sulla libera scelta che un uomo, per la propria utilità, fa di un padrone; cosa che dà luogo a una convenzione reciproca tra le due parti³¹.

CAPITOLO VII

Altra origine del diritto di schiavitù

Ecco un'altra origine del diritto di schiavitù, e perfino di quella schiavitù crudele che si vede tra gli uomini.

Vi sono paesi in cui il caldo snerva il corpo e fiacca a tal punto il coraggio³² che gli uomini sono spinti a un dovere penoso solo dalla paura della punizione: la schiavitù vi offende dunque meno la ragione; ed essendovi il padrone altrettanto vile nei confronti del suo principe quanto lo è lo schiavo nei suoi riguardi, la schiavitù civile vi è anche accompagnata dalla schiavitù politica.

^g *État présent de la grande Russie*, di Jean Perry, Paris, 1717, in-12. [L'affermazione che M. attribuisce a Perry non è presente nella sua opera, anche se in diversi luoghi di essa si parla della schiavitù, in particolare di quella dei contadini russi, come nel seguente passo di p. 312: «Tutto il popolino, vale a dire i contadini che coltivano la terra sono schiavi o direttamente dello zar, o dei boiardi, o dei monasteri, o dei gentiluomini del paese». Inoltre, nell'*Histoire abrégée de la Moscovie* che precede l'opera, è dato leggere una frase del genere (pp. 53-53): «I Moscoviti apprezzano così poco i vantaggi della libertà che coloro che sono nati liberi, ma poveri, si vendono con tutta la loro famiglia a poco prezzo, e non fanno alcuna difficoltà a vendersi di nuovo una volta riacquistata la libertà a séguito della morte del loro padrone o per qualche altra ragione». Vedi anche XXII, 14.]

^h *Nouveau Voyage autour du monde*, di William Dampier, t. III, Amsterdam, 1711. [Cfr. Dampier, *Nouveau voyage*, t. III, pp. 155-156. Dell'opera M. possedeva un esemplare di questa ed. del 1711, in cinque volumi (*Catalogue*, n° 2740), dei primi tre dei quali fece un estratto: cfr. *Geogr.*, pp. 51-67; pp. 66-67 per il riferimento in questione.]

Aristoteleⁱ vuole dimostrare che esistono schiavi per natura, ma ciò che egli afferma non lo dimostra affatto. Io credo che, se esistono schiavi di questo genere, siano quelli di cui ho appena parlato.

Ma, siccome tutti gli uomini nascono uguali, si deve dire che la schiavitù è contro natura, sebbene in certi paesi essa sia fondata su una ragione naturale; e bisogna distinguere bene questi paesi da quelli in cui anche le ragioni naturali la respingono, come i paesi europei, dove la schiavitù è stata fortunatamente abolita.

Plutarco ci dice, nella *Vita di Numa*³³, che al tempo di Saturno non esistevano né padroni né schiavi. Nei nostri climi, il cristianesimo ha restaurato questa età³⁴.

CAPITOLO VIII

*Inutilità della schiavitù tra di noi*³⁵

Bisogna dunque limitare l'asservimento naturale a certi particolari paesi. In tutti gli altri mi sembra che, per quanto penosi siano i lavori che la società vi esige, si possa fare ogni cosa per mezzo di uomini liberi³⁶.

Ciò che mi fa pensare così è che, prima che il cristianesimo avesse abolito in Europa la schiavitù civile, si consideravano i lavori nelle miniere così penosi³⁷ da ritenere che non potessero essere svolti se non da schiavi o da criminali. Ma è noto che oggi giorno gli uomini che vi sono impiegati vivono felici^j. Con piccoli privilegi si è incoraggiata questa professione³⁸; all'aumento del lavoro si è unito quello del guadagno³⁹, e si è giunti a far loro amare la propria condizione più di qualunque altra che avrebbero potuto scegliere.

Non esiste lavoro tanto penoso che non si possa proporzionare alla forza di chi lo compie, purché sia la ragione a regolarlo, e non già l'avidità⁴⁰. È possibile, grazie all'uso delle macchine⁴¹ che l'arte inventa o applica, supplire al lavoro forzato che altrove si fa svolgere agli schiavi. Le miniere dei Turchi, nel banato di Temesvár⁴², erano più ricche di quelle dell'Ungheria, ma non producevano altrettanto, perché i Turchi non immaginavano nulla all'infuori delle braccia dei loro schiavi⁴³.

⁴⁴Non so se sia la mente o il cuore a dettarmi queste righe. Non esiste forse clima sulla Terra in cui non si possano impiegare al lavoro uomini liberi. Perché le leggi erano cattive⁴⁵, si sono trovati uomini pigri; perché questi uomini erano pigri, li si è ridotti in schiavitù⁴⁶.

CAPITOLO IX

Diverse specie di schiavitù

Esistono due tipi di servitù: la reale e la personale. La reale è quella che lega lo schiavo alla terra. In questa condizione erano gli schiavi presso i Germani, secondo quanto riferisce Tacito^k. Essi non avevano alcuna mansione nella casa; dovevano al loro padrone una certa quantità di frumento, di

ⁱ *Politica*, lib. I, cap. I [I, 4-5, 1254a 17 - 1255a 2, dove tra l'altro si legge: «È dunque evidente che taluni sono per natura liberi, altri, schiavi, e che per costoro è giusto essere schiavi» (vol. IX, p. 12)].

^j Si può trarre insegnamento su quanto accade a questo proposito nelle miniere dello Hartz nella Bassa Germania e in quelle dell'Ungheria. [Durante il suo periplo europeo M. aveva visitato alcune miniere sia in Ungheria (a Kremnica, Banská Štiavnica, Banská Bystrica e Nová Baňa) sia in Germania, e in base a queste sue visite e alle osservazioni fatte aveva redatto e presentato all'Accademia delle Scienze di Bordeaux (il 25 agosto e il 2 dicembre 1731 e il 20 gennaio e il 3 febbraio 1732) quattro *Mémoires sur les mines* (vedine il testo in *Voyages*, pp. 619-675).]

^k *Sui costumi dei Germani*, XXV [Germania, 25].

bestiame e di stoffa: l'oggetto della loro schiavitù non andava oltre. Questa specie di asservimento è presente ancora in Ungheria, in Boemia e in molte zone della Bassa Germania.

La servitù personale riguarda, invece, il ministero della casa e si riferisce maggiormente alla persona del padrone.

L'abuso estremo della schiavitù avviene quando essa è, allo stesso tempo, personale e reale. Tale era la schiavitù degli Iloti presso gli Spartani; essi erano sottomessi a tutti i lavori fuori della casa e a ogni sorta di insulto dentro la casa: questa *ilotia* è contraria la natura delle cose⁴⁷. I popoli semplici hanno solo la schiavitù reale¹, perché le loro donne e i loro figli attendono ai lavori domestici⁴⁸. I popoli dediti ai piaceri, invece, hanno bisogno della schiavitù personale, perché il lusso richiede il servizio degli schiavi nella casa. Ora, l'*ilotia* riunisce, nelle stesse persone, la schiavitù stabilita presso i popoli dediti ai piaceri e quella che esiste presso i popoli semplici.

CAPITOLO X

Ciò che le leggi devono fare in rapporto alla schiavitù

Tuttavia, di qualunque natura sia la schiavitù, è necessario che le leggi civili cerchino di eliminarne, da una parte, gli abusi, e, dall'altra, i pericoli.

CAPITOLO XI

Abuso della schiavitù

Negli Stati maomettani^m si è non solo padroni della vita e dei beni delle donne schiave, ma anche di ciò che si è soliti chiamare la loro virtù o il loro onore. È una delle sciagure di quei paesi⁴⁹ il fatto che la maggior parte della nazione esista soltanto per servire ai piaceri dell'altra. Questo asservimento è ricompensato con l'ozio di cui si fanno godere simili schiave: cosa che rappresenta per lo Stato un'ulteriore sciagura.

È appunto quest'ozio che rende i serragli d'Orienteⁿ luoghi di delizie perfino per coloro a danno dei quali sono stati creati. Persone che non temono altro che il lavoro possono trovare la loro felicità in questi luoghi tranquilli. Ma è evidente che, in questo modo, si viola persino lo spirito dell'istituzione della schiavitù.

La ragione esige che il potere del padrone non si estenda al di là delle cose che riguardano il suo servizio: bisogna che la schiavitù abbia per scopo l'utilità e non la voluttà. Le leggi della pudicizia appartengono al diritto naturale e devono essere riconosciute da tutte le nazioni del mondo.

Se la legge che salvaguarda la pudicizia degli schiavi è valida negli Stati in cui il potere illimitato si prende gioco di tutto, in quale misura non lo sarà nelle monarchie? In quale misura non lo sarà negli Stati repubblicani?

¹ «Non si può distinguere», afferma Tacito (*Sui costumi dei Germani* [Germania, 20, 1, vol. II, p. 577]), «il padrone dallo schiavo per quanto riguarda le delizie della vita».

^m Si veda Chardin, *Voyage en Perse* [t. II, «Voyage de Paris à Ispahan», p. 262: «Chiunque abbia delle schiave, se ne serve per gli usi che vuole, ed è padrone non soltanto di quello che chiamano il loro onore, ma della loro vita»].

ⁿ Si veda Chardin [*Voyages en Perse*], t. II, nella sua descrizione del mercato di Izagour [t. II, «Voyage de Paris à Ispahan», p. 14]. [*Izagour*, cittadina marittima della Mingrelia, oggi Sebastopoli.]

Vi è una disposizione delle leggi^o dei Longobardi che sembra buona per tutti i governi: «Se un padrone approfitta della moglie del suo schiavo, questi ultimi diventeranno entrambi liberi». Ammirabile soluzione per prevenire e arrestare, senza troppo rigore, l'incontinenza dei padroni⁵⁰.

Non mi pare che i Romani abbiano avuto, a questo riguardo, un buon ordinamento civile. Allentarono la briglia all'incontinenza dei padroni e privarono persino, in certo senso, i loro schiavi del diritto di matrimonio. Erano questi la parte più spregevole della nazione, ma per quanto spregevole, era bene che avesse essa pure dei costumi, senza contare che, privandola dei matrimoni, si corrompevano quelli dei cittadini.

CAPITOLO XII

Pericolo del gran numero di schiavi

Il gran numero di schiavi ha conseguenze differenti nei diversi governi. Non è di peso nel governo dispotico; la schiavitù politica, stabilita nell'organismo dello Stato, fa sì che si senta poco la schiavitù civile⁵¹. Quelli che vengono chiamati uomini liberi non lo sono molto di più di coloro che non possiedono questa qualifica; e poiché questi ultimi, in qualità di eunuchi, di affrancati o di schiavi, hanno in mano quasi tutti gli affari, la condizione di uomo libero e quella di schiavo sono assai vicine. È dunque quasi indifferente, in tale governo, che poche o molte persone vivano in schiavitù.

Negli Stati moderati è importantissimo, invece, che non vi siano troppi schiavi⁵². La libertà politica vi rende preziosa la libertà civile; e chi è privato di quest'ultima lo è anche dell'altra. Lo schiavo vede una società felice della quale non fa nemmeno parte; trova la sicurezza stabilita per gli altri, ma non per sé; comprende che il suo padrone ha un'anima che può elevarsi, mentre la sua è costretta a umiliarsi in continuazione. Nulla avvicina di più alla condizione delle bestie quanto il vedere sempre uomini liberi e non esserlo. Individui simili sono i nemici naturali della società, e il loro numero sarebbe pericoloso.

Non bisogna dunque stupirsi che, nei governi moderati, lo Stato sia stato così travagliato⁵³ dalle rivolte degli schiavi, e che ciò sia avvenuto molto raramente^p negli Stati dispotici.

CAPITOLO XIII

*Sugli schiavi armati*⁵⁴

È meno pericoloso armare gli schiavi nelle monarchie che nelle repubbliche. In quelle un popolo guerriero ovvero un corpo di nobiltà terrà sufficientemente a freno questi schiavi armati. Nelle repubbliche, invece, semplici cittadini non potranno tenere a freno individui che, armi alla mano, saranno uguali a loro.

I Goti, che conquistarono la Spagna, si sparsero per il paese, e ben presto si ritrovarono molto deboli. Fecero allora tre regolamenti notevoli: abolirono l'antica consuetudine che proibiva^q loro di contrarre matrimoni con i Romani; stabilirono che tutti coloro che non pagavano tasse^r dovessero andare in guerra, sotto pena di essere ridotti in schiavitù; ordinarono che ciascun Goto dovesse portare in guerra e armare la decima^s parte dei propri schiavi. Questo numero era poco considerevole in confronto a quello degli schiavi che rimanevano. Inoltre, questi schiavi, condotti in

^o [*Leges Langobardorum*] Lib. I, tit. XXXII, § 5 [Liut. 140].

^p La rivolta dei Mamelucchi fu un caso particolare: si trattò, infatti, di un corpo di milizia che usurpò l'impero.

^q *Lex Visigothorum*, lib. III, tit. I, § 1 [III, 1, 1].

^r *Ibid.* [*Lex Visigothorum*], lib. V, tit. VII, § 20 [V, 7, 20].

^s *Ibid.* [*Lex Visigothorum*], lib. IX, tit. II, § 9 [IX, 2, 9].

guerra dal loro padrone, non costituivano un corpo a sé: facevano parte dell'esercito e restavano, per così dire, in famiglia.

CAPITOLO XIV

Continuazione dello stesso argomento

Quando tutta la nazione è guerriera, gli schiavi armati sono ancora meno da temere.

In base alla legge degli Alemanni, uno schiavo che avesse rubato^t un oggetto incustodito era sottoposto alla punizione che si sarebbe inflitta a un uomo libero; ma se lo rubava^u con la violenza, era obbligato soltanto alla restituzione dell'oggetto rubato. Presso gli Alemanni, infatti, le azioni che avevano per principio il coraggio e la forza non erano considerate odiose. Essi si servivano dei loro schiavi in guerra.

Nella maggior parte delle repubbliche si è sempre cercato di abbattere il coraggio degli schiavi; il popolo alemanno, sicuro di sé, si preoccupava invece di aumentare l'audacia dei suoi; sempre armato, non temeva nulla da loro: erano gli strumenti dei suoi brigantaggi o della sua gloria.

CAPITOLO XV

Precauzioni da prendere nel governo moderato⁵⁵

L'umanità che si mostrerà verso gli schiavi potrà prevenire, nello Stato moderato, i pericoli che si potrebbero temere dal loro numero eccessivo. Gli uomini si abituanano a tutto, persino alla schiavitù, purché il padrone non sia più duro della schiavitù stessa. Gli Ateniesi trattavano i loro schiavi con grande mitezza: non risulta che questi abbiano turbato lo Stato ad Atene, come invece scossero quello di Sparta.

Non risulta che i primi Romani abbiano avuto fastidi a causa dei loro schiavi. Ma quando ebbero perduto ogni senso di umanità nei loro confronti, si videro nascere quelle guerre civili che sono state paragonate alle guerre puniche^v.

Le nazioni semplici, che si dedicano esse stesse al lavoro, sono di solito più miti verso i loro schiavi di quelle che al lavoro hanno rinunciato. I primi Romani vivevano, lavoravano e mangiavano con i loro schiavi; erano nei loro riguardi molto miti ed equanimi: la pena maggiore che infliggevano loro era di farli passare davanti ai vicini con un pezzo di legno biforcuto sulla schiena. I costumi bastavano a mantenere la fedeltà degli schiavi; non c'era affatto bisogno di leggi⁵⁶.

Quando però i Romani si furono ingranditi, quando gli schiavi non furono più i loro compagni di lavoro, ma gli strumenti del loro lusso e del loro orgoglio⁵⁷, siccome non c'erano più costumi, si sentì il bisogno di leggi. Fu necessario farne anche di terribili per garantire la sicurezza di quei crudeli padroni che vivevano in mezzo ai loro schiavi come in mezzo a nemici.

Si fecero il senatoconsulto Silano e altre leggi^w, le quali stabilirono che, qualora fosse stato ucciso un padrone, tutti gli schiavi che erano sotto lo stesso tetto, o in un luogo abbastanza vicino alla casa da poter udire la voce di un uomo, sarebbero stati condannati a morte indiscriminatamente. Coloro che, in questo caso, avessero dato rifugio a uno schiavo per salvarlo, sarebbero stati puniti

^t *Leges Alamannorum*, cap. V, § 3 [B5, 3].

^u *Ibid.* [*Leges Alamannorum*], cap. V, § 5 [B5, 3], *per virtutem* [«con la forza»].

^v «La Sicilia», dice Floro, «fu più crudelmente devastata dalla guerra servile che dalla [prima] guerra punica». Lib. III [*Epitome*, III, 19, 2 = II, 7, 2].

^w Si veda tutto il titolo *de senatus consulto Silaniano* [et Claudiano: *quorum testamenta ne aperiantur*] [*Corpus iuris civilis*, Dig., XXIX, 5].

come assassini^x; perfino chi avesse obbedito al padrone che gli avesse ordinato^y di ucciderlo, sarebbe stato considerato ugualmente colpevole, e così pure chi non avesse impedito al padrone di uccidersi^z. Se un padrone fosse stato ucciso durante un viaggio, sarebbero stati condannati a morte^{aa} tutti gli schiavi che erano rimasti con lui e quelli che si erano dati alla fuga. Tutte queste leggi erano valide perfino contro gli schiavi la cui innocenza era provata; esse si proponevano di incutere negli schiavi un enorme rispetto per il padrone. Non dipendevano dal governo civile, ma da un difetto o da una imperfezione del governo civile. Non derivavano dall'equità delle leggi civili, dato che erano contrarie ai principi delle leggi civili. Erano fondate, in realtà, sul principio della guerra, con la differenza che i nemici erano nel seno dello Stato⁵⁸. Il senatoconsulto Silano derivava dal diritto delle genti, il quale vuole che una società, anche imperfetta, si conservi⁵⁹.

È una sventura per il governo⁶⁰ quando la magistratura si vede costretta a promulgare leggi così crudeli; è perché si è resa difficile l'obbedienza che si è costretti ad aggravare la pena per la disobbedienza, o a mettere in dubbio la fedeltà. Un legislatore prudente previene la calamità di diventare un legislatore terribile. Fu perché gli schiavi non poterono avere, presso i Romani, fiducia nella legge, che la legge non poté avere fiducia in loro.

CAPITOLO XVI

Regolamento⁶¹ da stabilire tra il padrone e gli schiavi

Il magistrato deve vigilare affinché lo schiavo abbia di che nutrirsi e di che vestirsi: ciò dev'essere regolato dalla legge.

Le leggi devono preoccuparsi perché vengano curati nelle malattie e quando diventano vecchi. Claudio^{bb} ordinò che gli schiavi malati, i quali fossero stati abbandonati dai loro padroni, diventassero liberi se riuscivano a fuggire. Questa legge garantiva loro la libertà, ma sarebbe stato necessario garantire loro anche a vita.

Quando la legge permette al padrone di togliere la vita a un suo schiavo, egli ha un diritto che deve esercitare come giudice, non come padrone: bisogna che la legge stabilisca delle formalità che eliminino il sospetto di un atto di violenza.

Quando a Roma non fu più permesso ai padri di mettere a morte i figli, furono i magistrati a infliggere^{cc} la pena che i padri volevano prescrivere. Un'usanza del genere tra padrone e schiavo sarebbe ragionevole nei paesi in cui i padroni hanno diritto di vita e di morte.

La legge di Mosè era molto dura⁶²: «Se qualcuno batte il proprio schiavo, e questi gli muore tra le mani, verrà punito; ma, se lo schiavo sopravvive un giorno o due, non lo sarà, perché è denaro suo». Che strano popolo quello in cui bisognava che la legge civile si distaccasse da quella naturale!

Secondo una legge greca^{dd}, gli schiavi trattati troppo duramente dai loro padroni potevano chiedere di essere venduti a un altro. Negli ultimi tempi della sua storia, vi fu anche a Roma una legge simile^{ee}. Un padrone adirato contro il suo schiavo, e uno schiavo adirato contro il suo padrone dovevano essere separati.

^x Leg. *Si quis*, § 12 [*Corpus iuris civilis*, Dig., XXIX, 5, 3, 12], *de senatus consulto Silaniano*.

^y Quando [Marco] Antonio ordinò [allo schiavo] Eros di ucciderlo, non significava ordinargli di ucciderlo, ma di suicidarsi, poiché, se gli avesse obbedito, sarebbe stato punito come assassino del suo padrone. [Cfr. Plutarco, *Vita di Antonio*, 76.]

^z Leg. 1, § 22 [*Corpus iuris civilis*, Dig., XXIX, 5, 1, 22], *de senatus consulto Silaniano*.

^{aa} Leg. 1, § 31, *ibid.* [*Corpus iuris civilis*, Dig., XXIX, 5, 1, 31], *de senatus consulto Silaniano*.

^{bb} Xifilino, in Claudio [Dione, *Storia romana*, LX, 29, 7²; Xifilino, CXLII, 26-29].

^{cc} Si veda la legge III del Codice [*Corpus iuris civilis*, Cod., VIII, 46, 3], *de patria potestate*, che è dell'imperatore Alessandro [Severo].

^{dd} Plutarco, [*Moralia*] *Sulla superstizione* [*De superstitione*, 166d].

^{ee} Si veda la costituzione di Antonino Pio [*Corpus iuris civilis*], *Institutiones*, lib. I, tit. 7 [I, 7, *de lege Fufia Caninia sublata*].

Quando un cittadino maltratta lo schiavo altrui, bisogna che questi possa ricorrere al giudice⁶³. Le *Leggi*^{ff} di Platone e la maggior parte dei popoli negano agli schiavi la difesa naturale: bisogna dunque concedere loro la difesa civile.

A Sparta, gli schiavi non potevano ottenere nessuna giustizia contro gli insulti e contro le violenze. L'enormità della loro sventura era tale che non erano schiavi soltanto di un cittadino, ma anche dello Stato: appartenevano a tutti e a uno solo. A Roma, nel torto fatto a uno schiavo, si prendeva in considerazione esclusivamente l'interesse del padrone^{gg}. Si metteva sullo stesso piano, sotto la spinta della legge *Aquilia*⁶⁴, la ferita inflitta a una bestia e quella inflitta a uno schiavo: ci si preoccupava soltanto della diminuzione del loro valore commerciale. Ad Atene^{hh}, si puniva severamente, talvolta anche con la morte, chi avesse maltrattato lo schiavo di un altro. La legge di Atene, a ragione, non voleva aggiungere alla perdita della sicurezza anche quella della libertà⁶⁵.

CAPITOLO XVII

Sulle affrancazioni

È evidente che quando, nel governo repubblicano, ci sono molti schiavi, bisogna affrancarne molti. Il male è che, se vi sono troppi schiavi, non è possibile tenerli a freno; e se vi sono troppi affrancati, questi non hanno di che vivere e diventano un onere per la repubblica⁶⁶: senza contare che questa può essere ugualmente messa in pericolo sia da un numero eccessivo di affrancati sia da un numero eccessivo di schiavi. Occorre dunque che le leggi tengano d'occhio entrambi questi inconvenienti.

Le diverse leggi e i senatoconsulti che si fecero a Roma a favore e contro gli schiavi, talora per ostacolare talaltra per facilitare gli affrancamenti, mostrano bene le difficoltà cui ci si trovò di fronte a questo riguardo. Vi furono persino dei periodi in cui non si osò nemmeno legiferare. Quando, sotto Neroneⁱⁱ, si chiese al senato che fosse permesso ai padroni di ridurre nuovamente in schiavitù gli affrancati ingrati, l'imperatore scrisse che bisognava giudicare i casi singolarmente, non già promulgare alcuna norma generale.

Non saprei dire quali siano i regolamenti che una buona repubblica deve emanare in proposito; ciò dipende troppo dalle circostanze. Ecco alcune riflessioni.

Non bisogna fare di colpo, e con una legge generale, un numero considerevole di affrancamenti. Si sa che, presso i Volsci^{jj}, gli affrancati, diventati padroni dei suffragi, promulgarono una legge abominevole che dava loro il diritto di giacere per primi con le ragazze che sposavano uomini nati liberi.

Vi sono diversi modi di introdurre impercettibilmente dei nuovi cittadini nella repubblica. Le leggi possono favorire l'arricchimento degli schiavi e porli in condizione di comprarsi la libertà; esse possono fissare un termine all'asservimento, come le leggi di Mosè, che avevano limitato a sei anni quello degli schiavi ebrei^{kk}. È facile affrancare tutti gli anni un certo numero di schiavi tra quelli che, per età, salute e industriosità, avranno i mezzi per vivere. Si può anche⁶⁷ estirpare il male alla radice: siccome il gran numero di schiavi è legato alle diverse mansioni che si danno loro da svolgere, trasferire ai nati liberi una parte di queste mansioni, per esempio il commercio o la navigazione, significa diminuire il numero degli schiavi.

^{ff} [Platone, *Leggi*] Lib. IX [868c, 869d]. [Cfr. XXVI, 3, *incipit*.]

^{gg} Questo fu anche spesso lo spirito delle leggi dei popoli che uscirono dalla Germania, come si può vedere dai loro codici.

^{hh} Demostene, *Oratio contra Midiam* [21, 47], p. 610, edizione di Francoforte del 1604. [Cfr. *Demosthenis et Aeschinis* [...] *Opera*, Francofurti, apud C. Marnium et Haeredes J. Aubrii, 1604, p. 610.]

ⁱⁱ Tacito, *Annales*, lib. XIII [XIII, 27, 3].

^{jj} Supplemento di Freinsheim [*Supplementorum Livianorum*], II decade, lib. V [*recte*: XV, 14].

^{kk} *Esodo*, cap. XXI [XXI, 2]. [Cfr. anche *Dt*, XV, 12-18, dove l'argomento è più ampiamente trattato.]

Quando vi sono molti affrancati, è necessario che le leggi civili fissino ciò che essi devono al padrone, o che il contratto d'affrancazione stabilisca esso, in luogo delle leggi, questi doveri.

È ovvio che la loro condizione dev'essere favorita maggiormente nello stato civile che nello stato politico, perché, anche nel governo popolare, il potere non deve cadere mai nelle mani del basso popolo⁶⁸.

A Roma, dove c'erano tanti affrancati, le leggi politiche furono ammirevoli nei loro confronti. Si concesse loro poco e non li si escluse quasi da nulla. Ebbero certo una qualche parte nella legislazione, ma non influivano quasi per nulla nelle risoluzioni da prendere. Potevano ottenere cariche e persino il sacerdozio^{ll}, ma questo privilegio era, in qualche modo, reso vano dagli svantaggi che subivano nelle elezioni. Avevano diritto di entrare nell'esercito, ma, per essere soldati, occorreva un determinato censo. Nulla impediva agli affrancati^{mmm} di unirsi in matrimonio con le famiglie nate libere, ma non era loro permesso di imparentarsi con quelle dei senatori. Infine, i loro figli nascevano liberi, sebbene non lo fossero essi stessi.

CAPITOLO XVIII

Sugli affrancati e sugli eunuchi

Pertanto, nel governo di molti, è spesso utile che la condizione degli affrancati sia un poco al di sotto di quella degli uomini liberi e che le leggi siano volte a far perdere ai primi l'avversione per la posizione in cui si trovano. Ma, nel governo di uno solo, quando regnano il lusso e il potere arbitrario, non c'è nulla da fare a questo riguardo; gli affrancati si trovano quasi sempre al di sopra degli uomini liberi. Essi dominano alla corte del principe e nei palazzi dei grandi, e, siccome hanno studiato le debolezze del loro padrone, e non le sue virtù, lo fanno regnare grazie non alle sue virtù, ma alle sue debolezze. Tali erano a Roma gli affrancati al tempo degli imperatori.

Quando gli schiavi più importanti sono eunuchi, qualsiasi privilegio si accordi loro, non li si può mai considerare alla stregua degli affrancati. Infatti, siccome non possono avere famiglia, sono per natura legati a una famiglia; ed è solo con una sorta di finzione che possono essere considerati cittadini.

Ciò nonostante, vi sono paesi in cui si affidano loro tutte le magistrature: «Nel Tonchino^{mn}», scrive Dampier^{oo}, «tutti i mandarini civili e militari sono eunuchi». Non hanno famiglia e, per quanto siano avidi di natura, il padrone o il principe finiscono con lo sfruttare la loro stessa avidità.

Lo stesso Dampier^{pp} riferisce che, in quel paese, gli eunuchi non possono fare a meno delle donne, e si sposano. La legge che permette loro il matrimonio può fondarsi solo, da un lato, sulla considerazione che si ha colà per gente simile e, dall'altro, sul disprezzo che vi si prova per le donne.

Così si affidano a questi individui le magistrature, appunto perché non hanno famiglia; e, d'altra parte, si permette loro di sposarsi proprio perché hanno le magistrature.

È in simili casi che i sensi rimasti vogliono ostinatamente supplire a quelli che si sono perduti, e che le iniziative nate dalla disperazione rappresentano una specie di godimento. Così, in Milton, lo spirito al quale non restano che desideri, conscio della propria degradazione, vuole far uso persino della propria impotenza⁶⁹.

^{ll} Tacito, *Annales*, lib. III [*recte*: XIII, 27, 1].

^{mmm} Discorso di Augusto, in Dione [*Storia romana*], lib. LVI [LVI, 7, 2].

^{mn} In altri tempi si verificava lo stesso in Cina. I due Arabi musulmani, che vi viaggiarono nel IX secolo, dicono *L'eunuco* quando vogliono parlare del governatore di una città [Renaudot, *Anciennes relations des Indes*, pp. 29, 60-61 ecc. M. fece degli estratti di quest'opera: cfr. *Geogr.*, pp. 87-106; p. 96, per il riferimento in questione].

^{oo} [Dampier, *Nouveau voyage*] T. III, [cap. 4,] p. 91 [«I funzionari pubblici e gli altri grandi del regno vengono chiamati mandarini. La maggior parte di coloro che servono il re sono eunuchi». Cfr. *Geogr.*, p. 64.]

^{pp} [Dampier, *Nouveau voyage*] T. III, [cap. 4,] p. 94. [Cfr. *Geogr.*, p. 65.]

Nella storia della Cina troviamo un gran numero di leggi dirette a togliere agli eunuchi tutte le cariche civili e militari⁷⁰; ma essi le riacquistano sempre. Sembra che gli eunuchi, in Oriente, siano un male necessario.

¹ Un'asserzione analoga è in *P* 176. Cfr. con la definizione della schiavitù data da Aristotele, *Politica*, I, 1254a 10-14: «[...] mentre il padrone è solo padrone dello schiavo, e non appartiene allo schiavo, lo schiavo non è solo schiavo del padrone, ma appartiene interamente a lui» (vol. IX, p. 9).

² Cfr. IV, 3.

³ Cfr. *LP XXXII (XXXIV)*, p. ???

⁴ Cfr. *P* 1925: «Nei paesi dispotici gli uomini sono uguali perché vivono allo stesso modo nella schiavitù politica. Non vi è fra loro alcuna differenza se non quella della schiavitù civile, ma anche questa differenza vi è minore».

⁵ Cfr. Bodin, *Les six livres de la république*, I, 5, vol. I, pp. 240, 242: «Quanto al dire che sia un lodevole atto di carità quello di mantenere presso di sé i prigionieri che si potrebbero uccidere, questa è la carità dei corsari e dei predoni, che si gloriano di aver donato la vita a quelli che semplicemente hanno risparmiato [...]; e l'argomentazione non basta per concludere che la schiavitù è di diritto naturale. Il mantenere poi presso di sé i prigionieri per trarne profitto come se fossero delle bestie, non è affatto carità».

⁶ Oltre al testo delle *Istitutiones* del *Corpus iuris* riportato nella nota *a*, cfr., almeno, per l'Età moderna, Bodin, *Les six livres de la république*, II, 2, e Grozio, *De iure belli ac pacis*, III, 7, 5; III, 8, 1. La tesi in questione è già stata criticata da M. nel cap. X, 3, p. ???

⁷ Ms.: «che i loro creditori potevano fare a pezzi» (*MsEL*, II, p. 377. Cfr. XXIX, 2).

⁸ Cfr. XII, 21, p. ???.

⁹ Seppure non nello stesso ordine, questo cpv. e i successivi sono tratti, secondo quanto M. stesso rivela («Messo nelle *Leggi*»), da *P* 174, che così comincia: «La schiavitù è contraria al diritto naturale, in virtù del quale tutti gli uomini nascono liberi e indipendenti. Vi sono soltanto due generi di dipendenze che non gli siano contrari: quella dei figli nei confronti dei loro genitori e quella dei cittadini nei confronti dei pubblici funzionari: infatti, essendo l'anarchia contraria al diritto naturale in quanto che il genere umano non potrebbe sussistere per mezzo di essa, deve conseguire che il potere dei pubblici funzionari, che è opposto all'anarchia, vi sia conforme. Quanto al diritto dei padroni, esso non è legittimo, perché non può aver avuto una causa legittima. I Romani ammettevano tre maniere di stabilire la schiavitù, l'una altrettanto ingiusta quanto le altre». Affermando che la schiavitù è contraria al diritto naturale, M. si oppone ad una lunga tradizione, risalente ad Aristotele; Grozio stesso, pur affermando che «nessuno è per natura schiavo», ammette «che nessuno ha il diritto di non mai diventarlo» (Grozio, *De iure belli ac pacis*, II, 22, 11; III, 7, 1).

¹⁰ Riferendosi a un passaggio di XVIII, 20 sul diritto delle genti presso i Tartari, che «passano a fil di spada gli abitanti delle città che espugnano», il giurista Pierre-Jean Grosley (1718-1785) mosse la seguente obiezione a M.: «Almeno presso i Tartari, la schiavitù non rientra nel diritto delle genti e non deve la sua origine alla pietà?». Ecco la risposta del Nostro: «La schiavitù che una nazione, avvezza a passare tutto a fil di spada, introducesse in obbedienza al diritto delle genti, forse sarebbe meno crudele della morte, ma non dipenderebbe affatto dalla pietà. Tra due cose contrarie all'umanità, una può esserla più dell'altra: altrove [X, 3] ho dimostrato che il diritto delle genti derivato dalla natura permette di uccidere soltanto in caso di necessità. Ora, se si fa schiavo un uomo è perché non c'era necessità di ucciderlo» (M. a Grosley, 8 aprile 1750, in Masson, III, p. 1293).

¹¹ Sulla scia di Bodin e di Grozio (vedi nota 6), Locke aveva invece affermato, ed è l'unico caso di schiavitù in senso proprio che egli contempla, che «i prigionieri presi in una guerra giusta, sono per diritto di natura assoggettati al dominio assoluto e al potere arbitrario dei loro padroni» (*Two Treatises of Government*, II, 7, 85; tr. it., p. 286). Cfr. *supra*, nota 9, la risposta di M. all'obiezione di Grosley.

¹² Nella già citata *P* 174 si legge anche, a proposito del caso in cui un uomo libero si venda: «Ma chi non vede che un contratto civile non può derogare al diritto naturale, in virtù del quale gli uomini sono altrettanto essenzialmente liberi quanto razionali?». A queste considerazioni è assai vicino il ragionamento di Locke (*op. cit.*, II, 4, 23; tr. it., pp. 244-245): «Questa libertà da un potere assoluto e arbitrario è così necessaria e così strettamente congiunta alla conservazione di un uomo che questi non può separarsene se non per mezzo di ciò che pregiudica in pari tempo la sua conservazione e la sua vita, perché l'uomo, non avendo il potere della propria vita, non può, per contratto e col proprio consenso, rendersi schiavo di alcuno, né porsi sotto il potere assoluto e arbitrario di un altro, che gli possa togliere la vita quando vuole».

¹³ Cfr., sul tema, anche *LP CXI (CXV)*, p. ???.

¹⁴ La citata *P* 174 aggiunge: «Inoltre, un uomo non può pattuire che in qualità di cittadino. Ora uno schiavo non è cittadino. La Natura l'ha fatto cittadino, ed egli non può pattuire per non esserlo più».

¹⁵ A Grosley, che gli obiettava il caso del debitore insolubile che si venda, M. così rispose nella citata lettera dell'8 aprile 1750: «È una cattiva vendita quella del debitore insolubile che si venda: egli dà una cosa inestimabile per una cosa da niente» (*Corr.*, in Masson, III, p. 1294). Cfr. *P* 1574: «La libertà, questo bene che fa godere degli altri beni».

¹⁶ Il cpv. è rivolto contro Grozio (*De iure belli ac pacis*, II, 5, 29) e Pufendorf (*De iure naturae et gentium*, VI, 3, 4 e 9).

¹⁷ La frase, fino al punto interrogativo, è tratta dalla citata P 174, che così prosegue e termina: «Invano le leggi civili forgiano delle catene; la legge naturale le spezza sempre! Questo diritto di vita e di morte, questo diritto di impossessarsi di tutti i beni che uno schiavo può acquistare, questi diritti così barbari e così odiosi, non sono affatto necessari alla conservazione del genere umano; pertanto, sono ingiusti. Condannare alla schiavitù un uomo nato da una data donna è cosa altrettanto ingiusta quanto la legge degli Egiziani che condannavano a morte tutti gli uomini dai capelli rossi [cfr. XV, 5]; ingiusta, poiché era dannosa per un certo numero di persone senza poter essere loro di utilità. E come si è potuto pensare a togliere a un padre la proprietà dei suoi figli e ai figli la proprietà del padre? La guerra di Spartaco è stata la più legittima mai intrapresa. Guai a coloro che fanno leggi che possono esser violate senza delitto!». Vedi anche P 2194: «Guerra servile! La più giusta mai intrapresa, perché voleva impedire l'abuso più violento mai perpetrato contro la natura umana».

¹⁸ EL48: «delle nostre consuetudini». Cfr. P 1638.

¹⁹ Cfr. al riguardo, in P 1268, il seguente frammento destinato al *Traité des devoirs* (1725): «Ma quello che è più rivoltante in queste storie è il continuo contrasto tra devozione e crudeltà, tra crimini e miracoli: si voleva che il Cielo guidasse come per un favore particolare questi scellerati, i quali predicavano il *Vangelo* soltanto dopo averlo disonorato» (Montesquieu, *Scritti filosofici giovanili*, p. 100). Nello stesso passo, M. pronuncia una condanna del Papato che consenti a simili imprese; cfr. pure P 207, dove, basandosi sulla *Brevísima relación de la destrucción de las Indias* (Sevilla, 1542) di Bartolomeo de Las Casas (1484-1566), vescovo del Chiapas (Messico), si scaglia violentemente contro gli Spagnoli richiamandosi alla critica contenuta in LP CXVII (CXXI). Sulla durezza della politica spagnola M. si è già pronunciato in X, 4 e vi ritornerà in XXIII, 11 e XXVI, 22. Vedi anche LP LXXIII (LXXV) e *Romains VI*, pp. ???, ???

²⁰ Ms.: «per renderli cristiani» (*MsEL*, II, p. 380).

²¹ Originaria stesura nel Ms.: «Se toccasse a me difendere il diritto di sostenere l'equità della schiavitù dei negri, ecco le ragioni che addurrei» (*MsEL*, II, p. 380).

²² Cfr. LP CXIV (CXVIII).

²³ Nella stesura originaria del Ms., sostituita poi con l'attuale, il cpv. proseguiva: «e se li si trattasse con qualche umanità» (*MsEL*, II, p. 380).

²⁴ *MsEL*, II, p. 380 e EL48: «un essere saggio».

²⁵ Cfr. il passo di P 174 riportato nella nota 17.

²⁶ Originaria stesura nel Ms., sostituita poi con l'attuale: «Bisogna ben guardarsi dal dare loro una conoscenza della religione cristiana, perché, se ve li istruissimo, supporremmo che essi sono uomini e, se noi supponessimo che essi sono tali, cominceremmo a credere di non essere cristiani» (*MsEL*, II, p. 381)

²⁷ Ms.: «e così vedremo se vi siano casi in cui non sia contrario al diritto civile e se ve ne siano in cui non si opponga al diritto naturale» (*MsEL*, II, p. 381).

²⁸ Sultanato e città (chiamati anche Aceh, Aceh oppure Atjeh) situati nella parte settentrionale dell'isola di Sumatra. Fondato nel corso del Cinquecento, il Sultanato è sopravvissuto fino al XX secolo.

²⁹ Analoga usanza è registrata in *Spicil.* n° 525a, p. 466: «Negri. Spesso colui che vende dei negri è a sua volta venduto mentre ne vende degli altri: “Aspettate che costui abbia concluso il suo contratto”, dice un negro, “ed io poi ve lo venderò”».

³⁰ Ms.: «È questa l'origine naturale di quel diritto di schiavitù civile assai mite» (*MsEL*, II, p. 382).

³¹ A proposito di questo cap. Grosley osservò: «Gli schiavi del cap. 6, libro XV, somigliano meno agli schiavi che ai clienti dei Romani, o agli antichi vassalli e valvassori». Nella citata lettera dell'8 aprile 1750, M. gli diede questa risposta: «Nel cap. 6 del libro XV non ho ricercato l'origine della schiavitù che è stata, ma l'origine di quella schiavitù che può o deve essere» (*Corr.*, in Masson, III, p. 1294). Sulla schiavitù volontaria, cfr. Pufendorf, *De iure naturae et gentium*, VI, 3, 4-5.

³² Cfr. XIV, 2-3; XVII, 3, pp. ???, ???, ???; e P 1886: «I negri sono così naturalmente pigri che quelli diventati liberi non fanno niente e la maggior parte è mantenuta o nutrita da quelli che sono schiavi, o chiede l'elemosina o vive nella miseria».

³³ Cfr. Plutarco, *Confronto tra Licurgo e Numa*, 1, vol. I, p. 192.

³⁴ Cfr. P 1782: «Si trattò una rivoluzione [l'abolizione della schiavitù] compiuta dal cristianesimo». Vedi, però, LP LXXIII [LXXV], dove M. attribuisce l'affrancamento degli schiavi in Europa a delle ragioni di utilità più che a motivi religiosi.

³⁵ La reintroduzione della schiavitù in Europa era stato propugnato in quegli anni dall'economista bordolese Jean-François Melon (1680-1738), amico e collega di M. all'Accademia delle Scienze di Bordeaux, nel suo *Essai politique sur le commerce* (s.l., 1734; nuova ed. accresciuta, 1736; ed. più recente: E. Daire [a cura di], *Économistes et financiers du XVIII^e siècle*, Genève, Slatkine Reprints, 1971, pp. 665-777). Melon affermava che, se agli Europei era lecito possedere schiavi nelle colonie americane e farne commercio, non vi era nessuna ragione valida perché non ne avessero in Europa. La diffusione della schiavitù avrebbe contribuito a incrementare la produzione (vedi *op. cit.*, cap. V, «De l'esclavage», pp. 680-683, in part. pp. 680, 682). Cfr. con il testo riportato nella nota 46.

³⁶ Cfr. la lettera a Grosley dell'8 aprile 1750: «Sono più convenienti persone pagate a giornata che gli schiavi: checché si dica delle piramidi e delle opere grandiose che hanno edificato, noi ne abbiamo costruito di paragonabili senza schiavi» (*Corr.*, in Masson, III, p. 1294).

³⁷ Cfr. *LP CXIV (CXVIII)*, p. ???.

³⁸ Cfr. *Mémoire sur les mines du Hartz*: «Essi [gli operai] possono diventare impiegati nelle miniere»; M. parla quindi di una sorta di cassa mutua, per i casi di malattie e di vecchiaia, finanziata con i «quattro *pfennigs* che vengono trattenuti sul salario di coloro che lavorano» (*Voyages*, p. 642).

³⁹ Nel *Mémoire sur les mines du Hartz* M. afferma invece: «Da duecento anni a questa parte, nello Hannover e in Ungheria, i salari degli operai non sono aumentati, benché le derrate siano molto rincarate. Essi sono nati colà e soffrono pazientemente la loro miseria, mentre i primi minatori non poterono essere indotti a un simile lavoro che da un profitto considerevole» (*Voyages*, p. 642).

⁴⁰ Tuttavia nelle miniere dello Hartz «i figli dei minatori cominciano a lavorare dall'età di nove, dieci e dodici anni, con compiti assai gravosi» (*Voyages*, p. 643).

⁴¹ Cfr. XXIII, 15, e, sulle macchine usate nelle miniere, soprattutto la *Continuation de mes mémoires sur quelques mines que j'ay vues*, in *Voyages*, pp. 630-633.

⁴² Attualmente Timișoara, in Romania.

⁴³ Infatti, nel *Mémoire sur les mines du Hartz* M. osserva che, mentre le nuove invenzioni tecnologiche vengono divulgate e adottate dappertutto, «non vi sono che i Turchi a non profittare affatto dei lumi della società umana» (*Voyages*, p. 639).

⁴⁴ Il cpv. è assente nel Ms. Al suo posto, ma cancellato, figura quest'altro: «Se si crea una manifattura che salvaguardi agli uomini la salute e la libertà, l'unico inconveniente potrebbe essere che le merci diventassero più care. Se ciò accadesse, non si avrebbe alcun inconveniente» (*MsEL*, II, p. 384).

⁴⁵ *EL57*: «mal fatte».

⁴⁶ In *EL57* è aggiunto questo capitolo (che non è che una riproduzione, con qualche variante, di quanto M. ha risposto a Grosley nella citata lettera dell'8 aprile 1750: cfr. *Corr.*, in Masson, III, p. 1294): «Capitolo IX - *Sulle nazioni presso le quali è generalmente stabilita la libertà civile*: Si sente dire tutti i giorni che sarebbe bene che fra noi vi fossero schiavi. ¶Tuttavia, per ben giudicare al riguardo, non dobbiamo esaminare se sarebbero utili alla piccola parte ricca e dedita ai piaceri di ciascuna nazione; è indubbio che le sarebbero utili; ma, secondo un diverso punto di vista, credo che nessuno di quelli che la compongono vorrebbe tirare a sorte per sapere chi dovrebbe formare la parte della nazione che rimarrebbe libera e chi quella che diverrebbe schiava. Coloro che parlano di più in favore della schiavitù l'avrebbero più di tutti in orrore, e del pari ne avrebbero orrore gli uomini più miserabili. Il grido a favore della schiavitù è dunque il grido del lusso e della voluttà, non già quello dell'amore della felicità pubblica. Chi può dubitare che ogni uomo, singolarmente preso, non sarebbe contentissimo di essere il padrone dei beni, dell'onore e della vita degli altri; e che tutte le sue passioni non si risveglierebbero immediatamente a quest'idea? In simili cose, se volete sapere se i desideri di ciascuno siano legittimi, dovete considerare i desideri di tutti». Vedi nota 35.

⁴⁷ Originaria stesura nel Ms., poi cancellata e sostituita con l'attuale: «il che diede luogo alla schiavitù più dura mai vista sulla Terra». Dopo «dura» si ha la seguente nota: «Da cui proviene l'adagio *egli è più schiavo di un Messeno*, perché gli Iloti abitavano nella città di Helos e in quella di Messene che furono soggiogate dagli Spartani» (*MsEL*, II, p. 385). Per l'adagio, cfr. Erasmo da Rotterdam, *Adagiorum chiliades*, II, 9, 20, opera di cui M. possedeva più di un esemplare (*Catalogue*, nn° 1869-1870 e 2478).

⁴⁸ Cfr. Tacito, *Germania*, 25, 1, vol. II, p. 583: «[...] gli altri lavori della casa vengono eseguiti dalla moglie e dai figli».

⁴⁹ Ms.: «È una delle sciagure del dispotismo» (*MsEL*, II, p. 386).

⁵⁰ Il cpv. manca nel Ms.

⁵¹ Cfr. il secondo cpv. del cap. 1 di questo libro.

⁵² Cfr. le altre ragioni addotte nel cap. 1 e il passo del Ms. riportato nella nota 61.

⁵³ *EL48*: «così spesso travagliato».

⁵⁴ Questo cap. e il successivo mancano nel Ms.

⁵⁵ Originario titolo cancellato: «Sul numero esorbitante degli schiavi negli Stati moderati» (*MsEL*, II, p. 389).

⁵⁶ Cfr., sugli schiavi romani, *LP CXI [CXV]*.

⁵⁷ Ms.: «ma gli strumenti di un lusso e di un orgoglio stupefacenti» (*MsEL*, II, p. 390).

⁵⁸ Il Ms. aggiunge: «Ciò si capirà meglio quando si leggerà il libro XXVII [*recte*: XXVI]» (*MsEL*, II, p. 391).

⁵⁹ In *P 1838* M. dà un giudizio differente di questo senatoconsulto: «*Il senatoconsulto Silano, a Roma, contro gli schiavi*. - Gli atti di fedeltà, di virtù, di coraggio della maggior parte degli schiavi romani si devono, a Roma, a leggi tanto severe. Li vediamo uccidersi dopo aver ucciso il loro padrone dietro suo ordine. Ma la legge li avrebbe fatti morire ugualmente».

⁶⁰ Ms.: «per lo Stato» (*MsEL*, II, p. 391).

⁶¹ *MsEL*, II, p. 392, e *EL57*: «Regolamenti».

⁶² *Es*, XXI, 20-21.

⁶³ Cfr. *P* 1916, dove, parafrasando un passo di Diodoro (*Biblioteca storica*, I, 77) sulla protezione accordata in Egitto agli schiavi, M. sottolinea l'umanità delle leggi egiziane affermando: «Essi [gli schiavi] non erano cittadini, ma erano considerati uomini».

⁶⁴ Cfr. *Corpus iuris civilis, Dig.*, IX, 2, 2, *ad legem Aquiliam*.

⁶⁵ Ms.: «La legge di Atene, a ragione, non voleva affatto confondere la perdita della sicurezza con quella della libertà» (*MsEL*, II, p. 393). Inoltre, dopo questo cap. (numerato cap. 14) si trova nel Ms. un cap. 15 che si intitola *Inconveniente di un troppo grande numero di schiavi proprio del governo repubblicano*, e che recita: «Annone pensò di rovesciare la repubblica di Cartagine per mezzo dei suoi soli schiavi. Per prevenire un simile pericolo, occorre che l'autorità del padrone sia limitata dalle leggi e che il magistrato si frapponga fra il padrone e i suoi schiavi, affinché questi ultimi abbiano qualche cosa dello spirito del cittadino. Senza di che, siccome la casa è la patria degli schiavi, si avrà una infinità di piccoli Stati nello Stato, il che renderebbe dei cittadini troppo potenti» (*MsEL*, II, pp. 393-394). Cfr. con l'ultimo cpv. del cap. 1 di questo libro.

⁶⁶ Inconveniente rilevato pure in *P* 1782, ove si afferma: «Schiavi affrancati, moltitudine di nuovi poveri che prima non lo erano».

⁶⁷ Il Ms. aggiunge: «in una repubblica afflitta da un numero troppo grande di schiavi e di affrancati» (*MsEL*, II, p. 395).

⁶⁸ Cfr. XI, 6, p. ???.

⁶⁹ Probabile allusione alla decisione di Lucifero, sconfitto, di risalire dal profondo alla luce alla ricerca degli uomini e del mondo creato per essi: cfr. *Paradise Lost*, II, vv. 430-466.

⁷⁰ Cfr. con quanto è scritto al riguardo in *P* 1909: «Si è osservato in Cina che era meno pernicioso che il principe si abbandonasse alle sue mogli che non ai suoi eunuchi. Quando egli si è abbandonato una sola volta a questi ultimi, costoro si rendono padroni della sua persona. Gli abusi e gli eccessi del loro governo fanno sì che si hanno delle rivolte ecc.». La notizia è tratta, secondo quanto M. stesso annota, da Du Halde, *Description de l'empire de la Chine*, t. II, «Des eunuques, & autres, qui abusent de l'autorité, que leur donne la faveur du prince», pp. 644-645, su cui vedi *Geogr.*, p. 256 e nota 226. Cfr. pure quanto, in base a Fouquet, viene detto sugli eunuchi in *Spicil.* n° 483, p. 435: «Gli eunuchi leggono nelle intenzioni del principe in modo che sanno con precisione il valore di ogni suo gesto, di ogni inflessione e conoscono i suoi pensieri intimi, poiché lo studiano senza interruzione. Prima di esser accolti alla Corte, vengono esaminati da un tribunale».

LIBRO SEDICESIMO

IN CHE MODO LE LEGGI SULLA SCHIAVITÀ DOMESTICA SONO IN
RAPPORTO CON LA NATURA DEL CLIMA

CAPITOLO I

Sulla schiavitù domestica

Gli schiavi sono stabiliti per la famiglia piuttosto che far parte della famiglia¹. Distinguerò, pertanto, la loro schiavitù da quella in cui si trovano le donne in taluni paesi, e che chiamerò più propriamente schiavitù domestica².

CAPITOLO II

Nei paesi del Mezzogiorno esiste tra i due sessi una disuguaglianza naturale³

Nei climi caldi le donne sono^a già da marito a otto, nove o dieci anni d'età: perciò l'infanzia e il matrimonio vi procedono quasi sempre di pari passo. A vent'anni sono già vecchie: la ragione non si trova dunque mai in loro assieme alla bellezza. Quando la bellezza esige il dominio, la ragione lo fa rifiutare; quando la ragione potrebbe ottenerlo, la bellezza è svanita. Le donne devono essere mantenute sottomesse; infatti, la ragione non può procurare loro durante la vecchiaia un dominio che la bellezza non aveva concesso loro nemmeno durante la giovinezza. È dunque del tutto normale che un uomo, quando la religione non vi si oppone, lasci la moglie per prenderne un'altra, e che si introduca la poligamia⁴.

Nei paesi temperati, invece, dove le attrattive delle donne si conservano meglio, dove diventano da marito più tardi e dove hanno figli in età più avanzata, la vecchiaia del marito accompagna in certo modo la loro⁵; e, siccome esse hanno più senno e maggiori cognizioni quando si sposano, se non altro perché hanno vissuto più a lungo, si è dovuta naturalmente stabilire una

^a Maometto sposò Khadija a cinque anni ed ebbe rapporti con lei a otto. Nei paesi caldi dell'Arabia e delle Indie, le ragazze sono da marito a otto anni e partoriscono l'anno seguente. Prideaux, *La vie de Mahomet*. Nel regno d'Algeri si vedono donne generare figli a nove, dieci e undici anni. Laugier de Tassis, *Histoire du royaume d'Alger* [cap. 2, «Des habitans du Royaume d'Alger. Des Maures»], p. 61. [Nella *Vie de Mahomet* di Prideaux si legge che «{Maometto} aveva 28 anni e lei 40 quando da sottoposto quale era divenne signora della persona e dei beni di Khadija» (p. 11). Dopo la morte di Khadija, Maometto «al suo posto sposò, per rinvigorirsi ulteriormente, altre due donne: 'Ā'isha, figlia di Abū Bakr, e Sawda, figlia di Zama, e qualche tempo dopo aggiunse Ḥafsa, figlia di 'Omar {...}. 'Ā'isha aveva solo sei anni, perciò egli non ebbe rapporti sessuali con lei che due anni dopo, quando ebbe compiuto otto anni» (pp. 52-53). M. ha evidentemente confuso Khadija con 'Ā'isha, dandole inoltre un anno in meno. Su 'Ā'isha e sul vigore sessuale di Maometto vedi *Spicil.* n° 178.]

sorta di uguaglianza tra i due sessi, e di conseguenza la legge che permette di avere una sola moglie⁶.

Nei paesi freddi, infine, l'uso quasi necessario delle bevande forti introduce l'intemperanza tra gli uomini⁷. Le donne, che hanno, a questo riguardo, un ritegno naturale, perché devono sempre difendersi, hanno dunque, rispetto ad essi, anche il vantaggio della ragione.

La natura, che ha contraddistinto gli uomini con la forza e con la ragione, non ha posto altro limite al loro potere che quello di questa forza e di questa ragione. Alle donne, invece, essa ha dato le attrattive e ha voluto che il loro ascendente terminasse con queste stesse attrattive; ma nei paesi caldi, queste ultime non si trovano che agli inizi e mai nel corso della loro vita.

Pertanto, la legge che permette una sola moglie è conforme⁸ all'elemento fisico del clima europeo, e non all'elemento fisico del clima asiatico. È per questo motivo che il maomettismo si è stabilito con tanta facilità⁹ in Asia, mentre ha incontrato tanta difficoltà a espandersi in Europa; per cui il cristianesimo si è conservato in Europa ed è stato distrutto in Asia; per cui, infine, i maomettani fanno tanti progressi in Cina, mentre i cristiani così pochi¹⁰.

Alcuni motivi specifici indussero Valentiniano^b a permettere la poligamia nell'impero. Questa legge, innaturale per i nostri climi, fu abolita^c da Teodosio, Arcadio e Onorio.

CAPITOLO III

*La pluralità delle mogli dipende in gran parte dal loro mantenimento*¹¹

Sebbene, nei paesi in cui la poligamia è ammessa, il gran numero delle mogli dipenda in larga misura dalle ricchezze del marito, non si può dire tuttavia che siano le ricchezze a far introdurre la poligamia in uno Stato: la povertà può produrre lo stesso effetto, come dirò parlando dei selvaggi¹².

Presso nazioni potenti la poligamia è meno un lusso che l'occasione di un grande lusso. Nei climi caldi^d si hanno meno bisogni; mantenere moglie e figli costa meno. Vi si può dunque avere¹³ un maggior numero di mogli.

CAPITOLO IV

*La legge della poligamia è una questione di calcolo*¹⁴

Secondo i calcoli che si fanno in diverse parti dell'Europa, qui nascono più maschi che femmine^e: al contrario, le relazioni sull'Asia¹⁵ ci dicono che lì nascono più femmine^f che maschi. La legge che

^b Si vedano Giordane, *De regno et temporum successione* [Romana, p. 39], e gli storici ecclesiastici.

^c Si veda la legge 7 [*Corpus iuris civilis*] del Codice [I, 9, 7], *de Judaeis et caelicolis*; e la Novella 18, cap. V [*Corpus iuris civilis, Novellae*, 18, 5].

^d A Ceylon, un uomo visse con dieci soldi al mese: vi si mangiano solo riso e pesce. *Recueil des voyages qui ont servi à l'établissement de la Compagnie des Indes*, t. II, parte I [*Recueil des voyages*, ed. 1725, t. II, «Divers mémoires touchant les Indes Orientales, premier discours», p. 228].

^e [John] Arbuthnot segnala [*An Argument for Divine Providence, Taken From the Constant Regularity Observed in the Births of Both Sexes*, «Philosophical Transactions of the Royal Society», 1710, vol. XXVII, pp. 186 e segg.] che in

permette una sola moglie in Europa e la legge che ne permette parecchie in Asia¹⁶ hanno dunque un certo rapporto col clima.

Nei climi freddi dell'Asia, nascono, come in Europa, più maschi che femmine. È questa, secondo i Lama^g, la ragione della legge che, presso di loro, permette a una donna di avere^h più mariti.

Ma faccio fatica a credere¹⁷ che esistano molti paesi in cui la sproporzione sia tanto grande da esigere che vi si introduca la legge delle molte mogli o dei molti mariti. Ciò significa soltanto che la pluralità delle donne, o anche la pluralità degli uomini, è più conforme alla natura¹⁸ in certi paesi che in altri.

Confesso che, se quello che le relazioni riferiscono fosse vero, cioè che a Bantamⁱ vi sono dieci donne per ogni uomo, questo costituirebbe un caso assai inconsueto di poligamia.

Con tutto ciò io non giustifico queste usanze, ma cerco di spiegarne le ragioni.

CAPITOLO V

Ragione di una legge del Malabar

Sulla costa del Malabar, nella casta dei Nairi^j, gli uomini non possono avere che una moglie, e una donna, al contrario, può avere più mariti. Credo che si possa spiegare l'origine di questa consuetudine. I Nairi costituiscono la casta dei nobili, i quali sono i soldati di tutte queste nazioni¹⁹. In Europa, si vieta ai soldati di sposarsi; nel Malabar, dove il clima è più esigente, ci si accontenta

Inghilterra il numero dei maschi supera quello delle femmine: a torto se ne è tratta la conclusione che la stessa cosa avvenga in tutti i climi. [Nel Ms. M. rivela la fonte del riferimento: «Nieuwentyt ha avuto torto a trarne la conclusione che la stessa cosa avvenga in tutti i climi. Si veda il *Journal littéraire*, p. 117» (*MsEL*, II, p. 406 e nota 8). Nel «*Journal littéraire de l'année 1716*», t. VIII, La Haye, Johnson, 1716, erano infatti pubblicati due lunghi estratti (X art., pp. 154-193; XVI art., pp. 259-304) dell'opera *Het regt gebruik der Werelt Beschouwingen, ter overtuiging van Ongodisten, en Ongelovigen aangetoont*, Amsterdam, Wolters, 1715, del medico e matematico olandese di formazione cartesiana Bernard Nieuwentyt (1654-1718). Alla fine del primo estratto erano presenti alcune considerazioni sui calcoli di Arbuthnot. Di Nieuwentyt, M. possedeva a La Brède la *Analysis infinitorum* ecc., Amstelaedami, Wolters, 1695: cfr. *Catalogue*, n° 1598.]

^f Si veda Kaempfer, il quale riporta un censimento di Miyako [Kyoto], dove si contano 182.072 [recte: 182.070] maschi e 223.573 femmine [Kaempfer, *History of Japan*, t. I, lib. II, cap. 5, p. 199].

^g Du Halde, *Mémoires de la Chine* [recte: *Description de la Chine*], t. IV [«Observations géographiques et historiques sur la carte du Thibet»], p. 4 [ma: 461]. [Cfr. *Geogr.*, p. 283.]

^h Albuzeir-el-Hassen [Abū Zaid Ḥasan], uno dei due maomettani arabi che si recarono nelle Indie e in Cina nel IX secolo, scambiò quest'usanza per prostituzione. Il fatto è che nulla offendeva maggiormente le idee maomettane. [Nella «*Seconde relation du discours d'Abuzeid El Hacen Sirafien, sur le Voyage de Indes & de la Chine*», in Renaudot, *Anciennes relations des Indes*, pp. 49-124, si parla delle prostitute in Cina e delle «femmes de la Pagode» o «femmes de l'Idole» in India. Vedi l'estratto dell'opera curata da Renaudot in *Geogr.*, pp. 87-106, in part. p. 95.]

ⁱ *Recueil des voyages qui ont servi à l'établissement de la Compagnie des Indes*, t. I. [«Suite de la relation du premier voyage des Hollandois aux Indes Orientales», p. 347 (nell'ed. 1725). Cfr. XXIII, 12, con riferimento alla stessa fonte.]

^j *Voyage de François Pyrard*, cap. XXVII; *Lettres édifiantes*, terza e decima raccolta, a proposito del Malleami, paese sulla costa del Malabar. Quest'usanza è considerata come un abuso della casta militare; e, come dice Pyrard, una donna della casta dei bramini non sposerebbe mai parecchi uomini. [Cfr. Pyrard de Laval, *Voyage*, parte I, cap. 27, pp. 274-275. Si parla della poliandria nel Malleami (con riferimento al Malabar, qui aveva la denominazione locale di *Malayalam*, «regione montuosa») nella «Lettre du R.P. {Guy} Tachard [...] au R.P. {François} de la Chaize, Pondichéry, 16 Février 1702» (*Lettres édifiantes et curieuses*, III recueil, Paris, Le Clerc, 1713, pp. 169-224), e nella «Lettre du p. de la Lane [...] au p. Mourgues [...]», Pondichéry, 30 Janvier 1709» (*Lettres édifiantes et curieuses*, X recueil, Paris, Barbou, 1732, pp. 1-46). Vedi *Geogr.*, pp. 356, 369.]

di rendere loro il matrimonio meno impegnativo possibile: si dà una donna a più uomini; il che diminuisce l'attaccamento per la famiglia e le cure della casa, e lascia a questi individui lo spirito militare.

CAPITOLO VI

*Della poligamia in se stessa*²⁰

Considerata da un punto di vista generale, indipendentemente dalle circostanze che possono renderla un po' tollerabile, la poligamia non è affatto utile al genere umano, né ai due sessi, né a quello che commette l'abuso, né a quello che subisce l'abuso. Non è utile nemmeno ai figli; uno dei suoi principali inconvenienti, infatti, è che il padre e la madre non possono nutrire lo stesso affetto per i propri figli: un padre non può amare venti figli come una madre ne ama due²¹. È assai peggio quando una donna ha più mariti, poiché in tal caso l'amore paterno è legato esclusivamente al fatto che un padre possa credere, se vuole, o che gli altri mariti possano credere, che determinati figli gli appartengano²².

La poligamia, chi lo direbbe!, porta a quell'amore che la natura disapprova; il fatto è che una dissolutezza ne reca con sé sempre un'altra. Mi ricordo che²³ durante la rivoluzione che scoppiò a Costantinopoli, quando fu deposto il sultano Ahmed, le relazioni riferivano che il popolo, avendo saccheggiato la casa del *Kiāhyā*²⁴, non vi aveva trovato neanche una donna²⁵; si dice che ad Algeri^k si sia arrivati al punto che nella maggior parte dei serragli non vi siano per nulla²⁶ donne²⁷.

Il possesso di molte donne non sempre impedisce i desidèri^l per quella di un altro; accade della lussuria come dell'avidità: aumenta la propria sete con l'acquisto di nuovi tesori.

Al tempo di Giustiniano, molti filosofi, a disagio per l'estensione dal cristianesimo, si ritirarono in Persia presso Cosroe. Ciò che li colpì maggiormente, riferisce Agazia^m, fu che la poligamia era permessa a individui che non per ciò si astenevano dall'adulterio.

CAPITOLO VII

Sulla parità di trattamento nel caso della pluralità delle mogli

Dalla legge della pluralità delle mogli deriva quella dell'uguaglianza della parità di trattamento. Maometto, il quale ne permette quattro, stabilisce che tra loro tutto sia uguale: vitto, vestiti e dovere coniugale²⁸. Questa legge è in vigore anche nelle isole Maldiveⁿ, dove si possono avere tre mogli.

^k Laugier de Tassis, *Histoire [du royaume] d'Alger* [cap. 5, «Des Turcs du Royaume d'Alger», p. 80].

^l È per questo motivo che in Oriente le donne vengono tenute nascoste con tanta cura.

^m *De la vie & des actions de Justinien*, p. 403 [recte: 430]. [M. cita da Agazia Scolastico, *Histoire de l'empereur Justinien*, cap. 12, p. 430. Cfr. Agazia Scolastico, *Historiarum*, II, 30.]

ⁿ *Voyage di François Pyrard*, cap. XII [parte I, cap. 12, p. 113].

La legge di Mosè^o stabilisce persino che se qualcuno ha dato il figlio come marito a una schiava, e poi in séguito questi sposa una donna libera, non deve privare la prima moglie né di vestiti né di vitto né di doveri. Si poteva dare di più alla nuova moglie, ma la prima non doveva avere di meno²⁹.

CAPITOLO VIII

Sulla separazione delle donne dagli uomini

È una conseguenza della poligamia che, nelle nazioni ricche e amanti dei piaceri, si abbia un grandissimo numero di mogli. La loro separazione dagli uomini e la loro clausura sono la conseguenza naturale di questo grande numero. Lo stesso ordine domestico lo richiede: un debitore insolubile cerca di mettersi al sicuro dalle ricerche dei suoi creditori. Esistono climi in cui l'elemento fisico ha una forza tale che l'elemento morale non vi può quasi nulla³⁰. Lasciate un uomo solo con una donna: le tentazioni diventeranno cadute, l'attacco certo, la resistenza nulla; in siffatti paesi, al posto dei precetti ci vogliono catenacci.

Un libro classico^p cinese considera come un prodigio di virtù il trovarsi solo, in un locale isolato, con una donna senza usarle violenza.

CAPITOLO IX

Legame del governo domestico con quello politico

In una repubblica, la condizione dei cittadini è sobria, uguale, calma e moderata; ogni cosa risente della libertà politica. L'imperio sulle donne non potrebbe esservi esercitato altrettanto bene; e quando il clima ha richiesto questo imperio, il governo di uno solo è risultato il più conveniente. Ecco una delle ragioni per cui in Oriente è stato sempre difficile instaurare il governo popolare.

Al contrario, l'asservimento delle donne è assai conforme allo spirito del governo dispotico, che ama abusare di tutto. Perciò in Asia si sono visti sempre procedere di pari passo la schiavitù domestica e il governo dispotico³¹.

In un governo nel quale si richiede soprattutto la tranquillità, e dove la subordinazione assoluta si chiama pace, bisogna segregare le donne; i loro intrighi sarebbero fatali al marito. Un governo che non ha il tempo di esaminare la condotta dei sudditi, la considera come sospetta per il semplice fatto che essa dà nell'occhio e si fa sentire.

Supponiamo per un momento che la leggerezza d'animo e le indiscrezioni, i gusti e le avversioni delle nostre donne, le loro passioni grandi e piccole, si trovassero trasportate in un governo orientale, con la vivacità e la libertà che hanno fra noi: quale padre di famiglia potrebbe

^o *Esodo*, cap. XXI, vv. 10-11.

^p «Trovare un tesoro nascosto di cui si sia il padrone [*recte*: di cui si sappia chi è il padrone], o una bella donna sola in un locale isolato; udire la voce del proprio nemico che sta per perire se non lo si soccorre: ammirabili pietre di paragone». Traduzione di un'opera cinese sulla morale reperibile in Du Halde [*Description de la Chine*], t. III [«Caractere ou mœurs des Chinois»], p. 151. [Cfr. *Geogr.*, p. 265.]

stare tranquillo un solo momento? Dappertutto gente sospetta, dappertutto nemici; lo Stato sarebbe sconvolto e si vedrebbero scorrere fiumi di sangue³².

CAPITOLO X

Principio della morale orientale

Nel caso della pluralità delle mogli, più la famiglia cessa di essere unita e più le leggi devono riunire attorno ad un centro queste parti staccate; più sono diversi gli interessi e più è bene che le leggi li riconducano a un interesse fondamentale.

Ciò si ottiene soprattutto con la loro segregazione. Le donne non devono soltanto essere separate dagli uomini tenendole segregate in casa, ma lo devono essere anche entro questa stessa segregazione³³, in modo che vi costituiscano una famiglia particolare dentro la famiglia. Ne deriva, per le donne, l'intera pratica della morale: il pudore, la castità, il ritegno, il silenzio, la pace, la sottomissione, il rispetto, l'amore e, infine, una tendenza generale dei sentimenti verso la cosa del mondo per sua natura migliore, vale a dire l'attaccamento assoluto alla propria famiglia.

Le donne devono per natura assolvere tanti doveri loro propri che non le si separerà mai abbastanza da tutto ciò che potrebbe far nascere in loro altre idee, da tutto ciò che è considerato divertimento e da tutto ciò si suole chiamare "gli affari".

Si trovano costumi più puri nei diversi Stati orientali a mano a mano che la segregazione delle donne diviene più rigorosa. Nei grandi Stati vi sono necessariamente dei grandi signori. Quanto più costoro hanno grandi mezzi, tanto più sono in grado di tenere le donne in una segregazione rigorosa e di impedire loro di rientrare nella società. È per questo che negli imperi di Turchia, di Persia, del Mogol, della Cina e del Giappone i costumi delle donne sono ammirevoli.

Non si può dire lo stesso delle Indie, che il numero infinito di isole e le caratteristiche del territorio hanno diviso in un'infinità di piccoli Stati, resi dispotici da un gran numero di cause che non abbiamo tempo di riferire qui.

Là non esistono altro che miserabili che saccheggiano e miserabili che subiscono i saccheggi. I cosiddetti "grandi" non dispongono che di mezzi molto limitati; i cosiddetti "ricchi" hanno solo il necessario per vivere. La segregazione delle donne non può esservi tanto rigorosa, né vi si può prendere precauzioni davvero efficaci per tenerle a freno; la corruzione dei loro costumi vi è quindi inimmaginabile.

È là che si vede fino a qual punto i vizi derivanti dal clima, lasciati allo stato brado, possono recare il disordine. È là che la natura ha una forza e il pudore una debolezza davvero incredibili. A Patane^q la lascivia^r delle donne è così grande che gli uomini sono costretti a adottare certe

^q *Recueil des voyages qui ont servi à l'établissement de la Compagnie des Indes*, t. II, parte II [«Relation du second voyage de Jacques van Neck {1564-1638}»], p. 196 [ed. 1725]. [Il regno di Patane, tributario del regno del Siam, era situato sulla costa orientale della penisola di Malacca; gli abitanti erano in maggioranza di religione musulmana.]

^r Nelle Maldive i padri maritano le figlie a dieci o undici anni perché, dicono, è un gran peccato lasciar loro patire la mancanza dell'uomo. *Voyage* di François Pyrard, cap. XII [parte I, cap. 12, p. 114]. A Bantam, non appena una fanciulla ha tredici o quattordici anni, bisogna darla in sposa, se non si vuole che conduca una vita sregolata. *Recueil des voyages qui ont servi à l'établissement de la Compagnie des Indes*, p. 348 [t. I, parte II, «Relation du premier voyage des Hollandois», p. 348 (ed. 1710)].

precauzioni per mettersi al riparo dalla loro intraprendenza. In quei paesi i due sessi perdono persino le proprie leggi³⁴.

CAPITOLO XI

Sulla schiavitù domestica indipendente dalla poligamia

Non è soltanto la pluralità delle mogli ad esigere la loro segregazione in certi paesi dell'Oriente; è anche il clima. Chi leggerà gli orrori, i delitti, le perfidie, le atrocità, gli avvelenamenti e gli assassinii che la libertà delle donne fa commettere a Goa e negli insediamenti dei Portoghesi nelle Indie, dove la religione consente una sola moglie³⁵, e li paragonerà con l'innocenza e la purezza dei costumi delle donne in Turchia, Persia, Mogol, Cina e Giappone, vedrà chiaramente che spesso è altrettanto necessario separare le donne dagli uomini sia quando si ha una sola moglie sia quando se ne ha più d'una.

È il clima che deve decidere queste cose. A che cosa servirebbe tenere rinchiuso le donne nei nostri paesi del Nord, dove i loro costumi sono naturalmente buoni, dove tutte le loro passioni sono calme, poco attive, poco raffinate, dove l'amore ha sul cuore un imperio così regolato che la minima disciplina è sufficiente per guidarle³⁶?

È una fortuna vivere in questi climi che permettono la confidenza³⁷; dove il sesso che ha più attrattive sembra adornare la società e dove le donne, riservandosi ai piaceri di uno solo, contribuiscono anche alla gioia di tutti.

CAPITOLO XII

Sul pudore naturale

Tutte le nazioni sono d'accordo nel considerare con disprezzo l'incontinenza delle donne: ciò perché la natura ha parlato a tutte le nazioni³⁸. Essa ha stabilito a chi tocchi la difesa e a chi l'attacco; inoltre, avendo ispirato desideri a entrambe le parti, ha posto nell'una la temerità, nell'altra la ritrosia. Ha dato agli individui, per conservarsi, lunghi spazi di tempo, mentre non ha concesso loro, per perpetuarsi, che dei momenti.

Non è dunque vero che l'incontinenza segua le leggi della natura; al contrario, essa le viola. Sono la modestia e il riserbo che seguono, invece, questi leggi.

D'altronde, è proprio della nostra natura di esseri intelligenti il sentire le nostre imperfezioni: la natura ha quindi posto in noi il pudore, vale a dire la vergogna per le nostre imperfezioni.

Quando dunque la potenza fisica di certi climi viola la legge naturale dei due sessi e quella degli esseri intelligenti, spetta al legislatore emanare leggi civili che contrastino la natura del clima e ristabiliscano le leggi primitive³⁹.

CAPITOLO XIII

Sulla gelosia

Bisogna certamente distinguere, nei popoli, la gelosia derivante dalla passione dalla gelosia derivante dalle usanze, dai costumi o dalle leggi⁴⁰. L'una è una febbre ardente che divora; l'altra, fredda ma talvolta terribile, può allearsi con l'indifferenza e il disprezzo⁴¹.

La prima, che è un abuso dell'amore, ha la sua origine nell'amore stesso. La seconda dipende unicamente dai costumi, dalle usanze della nazione, dalle leggi del paese, dalla morale e talvolta anche dalla religione^s.

La gelosia è quasi sempre l'effetto della forza fisica del clima e, nello stesso tempo, è il rimedio contro questa forza fisica.

CAPITOLO XIV

Sul governo domestico in Oriente

In Oriente si cambiano così spesso le mogli che queste non possono attendere al governo della casa. Se ne incaricano quindi gli eunuchi: vengono consegnate loro tutte le chiavi, ed essi provvedono agli affari della casa. «In Persia», scrive Chardin, «si danno alle donne i loro vestiti, come si usa con i bambini»⁴². Così quest'occupazione, che sembra confarsi loro tanto bene, quest'occupazione che in tutti gli altri paesi è la prima delle loro cure, non le riguarda.

CAPITOLO XV

Sul divorzio e sul ripudio

Tra il divorzio e il ripudio⁴³ vi è la seguente differenza: il divorzio viene fatto per mutuo consenso nel caso di una reciproca incompatibilità⁴⁴, mentre il ripudio viene fatto per volontà e a vantaggio di una delle due parti, indipendentemente dalla volontà e dal vantaggio dell'altra.

Talvolta il ripudio è così necessario per le donne, ed è sempre per loro così increscioso ricorrervi, che è tirannica⁴⁵ quella legge che concede questo diritto agli uomini senza accordarlo anche alle donne. Un marito è il padrone della casa; egli ha mille modi per mantenere le sue mogli nel dovere o per riportarvele; sembra dunque che, nelle sue mani, il ripudio sia solo un ulteriore abuso del suo potere⁴⁶. Invece una donna che ripudia non fa che ricorrere a un triste rimedio. È sempre una grande disgrazia per lei essere costretta ad andare a cercare un secondo marito, quando ha perduto la maggior parte delle sue attrattive con il precedente. Uno dei vantaggi delle grazie giovanili nelle donne è che, nell'età avanzata, il marito è portato alla benevolenza dal ricordo dei piaceri passati.

^s Maometto raccomandò ai suoi seguaci di custodire le loro donne [cfr. Chardin, *Voyages en Perse*, t. VI, cap. 12, «Du Palais des femmes du Roi», p. 220]. Un certo *iman* disse, morendo, la stessa cosa [*ibidem*] e anche Confucio ha predicato questa dottrina [cfr. Du Halde, *Description de la Chine*, t. II, «Le Ta Hio, ou l'école des adultes», pp. 325-326; t. II, «Siao Hio, ou l'école des enfants», p. 369, e *Geogr.*, p. 242)].

È dunque un regola generale che, in tutti i paesi nei quali la legge concede agli uomini la facoltà di ripudiare, la legge debba accordarla anche alle donne. C'è di più: nei climi dove le donne vivono in stato di schiavitù domestica, sembra che la legge dovrebbe permettere alle mogli il ripudio e ai mariti solo il divorzio.

Quando le donne sono rinchiusi in un serraglio, il marito non può ripudiarle per incompatibilità di costumi: è colpa sua se i costumi sono incompatibili.

Il ripudio dovuto alla sterilità della donna, non può aver luogo che nel caso di un'unica moglie⁴⁷: quando invece si hanno più mogli, questa ragione non ha alcuna importanza per il marito.

La legge delle Maldive^t permette di riprendere una moglie che si era ripudiata. La legge del Messico^u proibiva invece questa riunione, pena la vita. La legge del Messico era più sensata di quella delle Maldive; nel momento stesso in cui lo si scioglieva, essa pensava all'eternità del matrimonio, mentre la legge delle Maldive sembra farsi beffe sia del matrimonio sia del ripudio⁴⁸.

La legge del Messico accordava solo il divorzio. Era una ragione in più per non permettere di riunirsi a coloro che si erano volontariamente separati. Il ripudio sembra dipendere piuttosto dall'impulsività dello spirito e da qualche passione dell'anima; il divorzio, invece, sembra frutto di una decisione meditata.

Il divorzio ha, di solito, una grande utilità politica; quanto alla sua utilità civile, esso è stabilito a favore del marito e della moglie, ma non sempre è vantaggioso per i figli.

CAPITOLO XVI

Sul ripudio e sul divorzio presso i Romani

Romolo permise al marito di ripudiare la moglie se questa aveva commesso un adulterio, cercato di avvelenarlo o falsificato le chiavi. Non concesse alle mogli il diritto di ripudiare il marito. Plutarco^v considera questa legge molto dura.

Poiché la legge di Atene^w concedeva tanto alla moglie quanto al marito la facoltà di ripudiare; e dal momento che si sa che le donne ottennero questo diritto, presso i primi Romani, nonostante la legge di Romolo, è chiaro che questa istituzione fu una di quelle che gli inviati di Roma portarono da Atene e che fu inserita nelle leggi delle Dodici Tavole⁴⁹.

Cicerone^x afferma che i motivi del ripudio provenivano dalla legge delle Dodici Tavole. Non si può quindi dubitare che questa legge non abbia aumentato il numero dei motivi di ripudio stabiliti da Romolo.

^t Voyage di François Pyrard [parte I, cap. 12, p. 115]. Si riprende quella piuttosto che un'altra perché, in un caso simile, si va incontro a spese minori.

^u *Historia de [la] conquista [de México]* di Solís, p. 499 [t. I, lib. III, cap. 17, p. 499].

^v *Vita di Romolo* [22].

^w Era una legge di Solone. [Cfr. Demostene, *Orazioni, Contro Onetore*, I, 8; Plutarco, *Vita di Alcibiade*, 8.]

^x *Mimam res suas sibi habere iussit, ex duodecim tabulis causam addidit. Philippicae*, II [II, 69. Frase esatta: *Mimulam suam res suas sibi habere iussit, ex duodecim tabulis clavis ademit, exgit* («{Marco Antonio} ripudiò la sua bella ordinandole, in nome della legge delle Dodici Tavole, di riconsegnare le chiavi di casa; in una parola, la sfrattò»)].

Anche la facoltà di divorziare fu una disposizione, o almeno una conseguenza della legge delle Dodici Tavole. Infatti, dal momento che la moglie e il marito avevano, separatamente, il diritto di ripudio, a maggior ragione potevano lasciarsi di concerto, per volontà reciproca.

La legge non richiedeva che si presentassero dei motivi^y per il divorzio. Ciò perché, per la natura della cosa, occorrono dei motivi per il ripudio, mentre non ne occorrono affatto per il divorzio; giacché là dove la legge stabilisse dei motivi che possono comportare lo scioglimento del matrimonio, l'incompatibilità reciproca è la più forte di tutte.

Il fatto riferito da Dionigi di Alicarnasso^z, Valerio Massimo^{aa} e Aulo Gellio^{bb} – secondo cui, per quanto ci fosse a Roma la facoltà di ripudiare la propria moglie, si ebbe un tale rispetto per gli àuspici che nessuno, per cinquecentoventi anni^{cc}, fece ricorso a questo diritto, fino a Carvilio Ruga, che ripudiò la moglie per sterilità –, non mi sembra verosimile⁵⁰. Ma basta conoscere la natura dello spirito umano per capire quale prodigio sarebbe se, pur dando la legge a un intero popolo un diritto simile, nessuno ne facesse uso. Coriolano, partendo per l'esilio, consigliò^{dd} alla moglie di sposarsi con un uomo più felice di lui. Abbiamo visto sopra che la legge delle Dodici Tavole e i costumi dei Romani estesero molto la legge di Romolo. Poiché queste estensioni, se non si era mai fatto uso della facoltà di ripudiare? Inoltre, se i cittadini ebbero un tale rispetto per gli àuspici che non ricorsero mai al ripudio, perché i legislatori di Roma ne ebbero meno? In che modo la legge corrippe continuamente i costumi?

Raffrontando due passi di Plutarco si vedrà scomparire il meraviglioso dal fatto di cui stiamo discutendo. La legge regia^{ee} permetteva al marito di ripudiare nei tre casi dei quali abbiamo parlato. «Essa stabiliva», scrive Plutarco^{ff}, «che chi avesse ripudiato per altri motivi fosse obbligato a dare la metà dei propri beni alla moglie, e che l'altra metà venisse consacrata a Cerere». Si poteva dunque ripudiare in tutti i casi, sottoponendosi a questa pena. Nessuno lo fece prima di Carvilio Ruga^{gg}, «il quale», come scrive ancora Plutarco^{hh}, «ripudiò la moglie per sterilità, duecentotrent'anni dopo Romolo», vale a dire settantun anni prima delle leggi delle Dodici Tavole, che estese il diritto di ripudio e ne aumentò i motivi.

Gli autori che ho citato affermano che Carvilio Ruga amava sua moglie, ma che a causa della di lei sterilità, i censori gli fecero giurare che l'avrebbe ripudiata per poter dare figli alla repubblica; e che ciò lo rese odioso al popolo. Bisogna conoscere lo spirito del popolo romano per scoprire la vera causa dell'odio che nutrì per Carvilio. Non è per aver ripudiato sua moglie che Carvilio cadde in disgrazia presso il popolo: questa era una cosa di cui il popolo non si interessava.

^y Giustiniano cambiò tutto ciò. *Novella* 117, cap. X [*Corpus iuris civilis, Novellae*, 117, 10].

^z [Dionigi di Alicarnasso, *Antichità*] Lib. II [II, 25, 7].

^{aa} [Valerio Massimo, *Memorabilia*] Lib. II, cap. IV [II, 4].

^{bb} [Aulo Gellio, *Noctes Atticae*] Lib. IV, cap. III [IV, 3].

^{cc} Secondo Dionigi di Alicarnasso [*Antichità*, II, 25, 7] e Valerio Massimo [*Memorabilia*, II, 14], e 523 [230 a.C.] secondo Aulo Gellio [*Noctes Atticae*, IV, 3, 2]. Perciò essi non nominano gli stessi consoli.

^{dd} Si veda il discorso di Veturia, in Dionigi di Alicarnasso [*Antichità*], lib. VIII [VIII, 41, 4]. [Veturia fu la madre di Gneo Marcio Coriolano.]

^{ee} Plutarco, *Vita di Romolo* [22].

^{ff} *Ibid.* [Plutarco, *Vita di Romolo*, 22, vol. I, p. 95].

^{gg} Effettivamente, la causa di sterilità non è contemplata dalla legge di Romolo. È probabile che Carvilio non fosse soggetto alla confisca perché ubbidiva all'ordine dei censori. [Spurio Carvilio Massimo Ruga (*fl.* 230 a.C.)]

^{hh} Nel *Confronto fra Teseo e Romolo* [6, vol. I, p. 111].

Ma Carvilio aveva giurato ai censori che, data la sterilità di sua moglie, l'avrebbe ripudiata per dare figli alla repubblica. Il popolo si rendeva conto che questo era un giogo che i censori gli stavano mettendo sul collo. Farò vedere, nel prosieguo di questa operaⁱⁱ, la ripugnanza che il popolo romano provò sempre per simili regolamenti. Bisogna spiegare le leggi con le leggi e la storia con la storia⁵¹.

¹ L'inclusione degli schiavi all'interno della struttura familiare e la distinzione del rapporto marito-moglie da quello padrone-schiavo fanno parte della tradizione aristotelica (*Politica*, I, A), così come l'individuazione dell'equivalenza tra donna e schiavo presso i Barbari (*ibid.*, I, 1252b). Il concetto aristotelico è ripreso, tra gli altri, da Bodin: cfr. *Les six livres de la République*, I, 3, vol. I, p. 185: «Il potere domestico si esercita in quattro forme: del marito sulla moglie, del padre sui figli, del signore sugli schiavi e del padrone sui servi».

² La contestazione della naturalità della servitù domestica è già chiaramente presente in LP XXXVI (XXXVIII), dove, per bocca di un «filosofo molto galante» (forse François Poulain de la Barre, autore del *De l'égalité des sexes*, Paris, Du Puis, 1673; o forse Fontenelle), M. sottolinea la «vera e propria tirannia» che consiste nella sottomissione della donna all'uomo. Il giudizio è confermato da P 205, dove la subordinazione della donna all'uomo (a differenza della subordinazione dei figli) non è data come naturale, bensì come storica; e dove è formulata l'idea di un'originaria «uguaglianza perfetta» tra i sessi, e di un'«unione altrettanto dolce quanto naturale».

³ Vedi P 757, pp. 343-344, che il presente capitolo riprende direttamente. La frase seguente scompare tuttavia nel testo dell'*EL*, che risulta pertanto più attenuato: «Colà [in Oriente] si è per forza stabilita la pluralità delle mogli, come una cosa, in certo senso, necessaria, e, d'altra parte, se non vi si fosse stabilita, vista l'incontinenza prodotta dal clima, la legge di una sola moglie avrebbe dato alle donne un vantaggio enorme» (p. 344).

⁴ Il tema della poligamia, centrale nel libro XVI, era stato ampiamente dibattuto alla fine del XVII secolo, in séguito alla pubblicazione dell'opera di Johan Leyser [Theophilus Alethaeus], *Discursus Politicus de Polygamia* (Friburgi, Cunrath, 1674), nella quale si sosteneva che la poligamia (non la poliandria) non era contraria al diritto naturale e delle genti; il testo fu violentemente attaccato soprattutto dai luterani e determinò un'autentica persecuzione dell'autore, costretto a rifugiarsi in Danimarca, alla corte di Cristiano V, e di lì ancora esiliato. La riedizione accresciuta del testo (*Polygamia Triumphatrix*, Londini Scanorum, 1682) fu oggetto di osservazioni critiche da parte di Pierre Bayle, che contestava le tesi di Leyser, pur deplorandone la persecuzione, nelle «Nouvelles de la république des lettres», aprile 1685, art. I (*Œuvres diverses*, t. I, pp. 256-259); vedi anche gli articoli «Lyserus» et «Lamech» (nota A) del *Dictionnaire* (*Œuvres diverses*, cit.; t. II, lettere XXI, XXII; la sezione X della lettera XXII contiene le *Remarques sur la polygamie*). M. conosceva l'opera di Leyser, alla quale fa riferimento in LP XXXIII (XXXV), così come le critiche di Bayle.

⁵ Cfr. XXVI, 3, p. ???, dove è definita «rivoltante» la legge inglese che consentiva ad una bambina di sette anni di scegliersi il marito, collocandola nel quadro «Delle leggi civili contrarie alla legge naturale» (titolo del cap.).

⁶ Il passo è reso più chiaro da P 1726 (*Tiré de l'«Histoire de la Jalousie»: bon pour «la servitude domestique»*): «Bisogna notare che, salvo in casi originati da particolari circostanze, le donne non hanno mai preteso l'uguaglianza, poiché godono di tanti altri vantaggi naturali che l'uguaglianza di potere si risolve sempre per esse in un predominio». Il tema del potere della bellezza, su cui cfr. LP XXXVI (XXXVIII), torna più avanti in questo stesso capitolo e si lega a quello del pudore naturale, trattato nel cap. 12 del presente libro.

⁷ Vedi XIV, 10 per la spiegazione del rapporto tra uso delle bevande e clima. Vedi anche P 1199, con il riferimento ai costumi dei Moscoviti ripreso in XIV, 2, p. ???.

⁸ *EL57*: «si rapporta maggiormente (*se rapporte plus*)».

⁹ *EL57*: «È questa una delle ragioni che hanno fatto sì che il maomettismo si sia stabilito con tanta facilità».

¹⁰ Vedi XIX, 18, dove M. richiama il «matrimonio con una sola donna» come una delle ragioni di «una cosa ben triste», ossia che «è quasi impossibile che il cristianesimo si stabilisca mai in Cina» (p. ???), confermando il rapporto stretto tra religione (e costumi matrimoniali che ne derivano) e clima, e le difficoltà che si oppongono alla diffusione di una religione in ambienti differenti dal contesto d'origine. Sulla facilità della diffusione del maomettismo e della sconfitta del cristianesimo in Asia e Africa, M. aveva fermato l'attenzione anche nel cap. XXII dei *Romains* (p. ???). In *EL57* è qui aggiunta la seguente frase: «Le ragioni umane sono sempre subordinate a questa causa suprema, la quale fa tutto ciò che vuole e si serve di tutto ciò che vuole».

¹¹ Ms.: «dalla facilità del loro mantenimento» (*MsEL*, II, p. 406).

¹² Vedi XVIII, 13, a proposito della condizione della donna presso i popoli che non coltivano la terra. Cfr. anche VII, 9, dove M. osserva che negli Stati dispotici le donne sono «un oggetto di lusso».

¹³ Originaria stesura nel Ms.: «È pertanto più conforme a natura l'avervi ecc. (*MsEL*, II, p. 406).

ⁱⁱ Nel lib. XXIII, cap. 21.

¹⁴ Titolo modificato in *EL57*: «Sulla poligamia; sue differenti circostanze». La modifica deriva dalle critiche della Facoltà di Teologia della Sorbona, attenta a denunciare lo stretto legame tra poligamia e struttura della popolazione, che sembrava escludere considerazioni di ordine morale (vedi, a questo proposito, il «Journal de Trévoux», aprile 1749, art. XL). Nelle *Réponses et explications données à la Faculté de Théologie*, M. scrive: «Ho mutato il titolo togliendo l'espressione “la poligamia è una questione di calcolo”; del pari al posto della frase “è più conforme a natura” ho messo: “si allontana meno dalla natura”» (*Défense*, p. 249; *Spiegazioni presentate alla Facoltà di Teologia*, p. 526. Vedi anche la *Défense*, «Sulla poligamia» (*infra*, pp. ???-???), dove M., contro le accuse sia del «Journal de Trévoux» sia delle «Nouvelles ecclésiastiques» (ottobre 1749), ricorda il suo giudizio negativo sulla poligamia, citando direttamente l'inizio di XVI, 6.

¹⁵ *EL57*: «sull'Asia e sull'Africa». Dopo «sull'Africa» si ha la seguente nota: «Si veda il *Viaggio in Guinea* di Smith, parte II, a proposito del paese d'Anté». Cfr. Smith, *Nouveau voyage de Guinée*, parte II, p. 197: «Il numero delle donne sopravanza di molto quello degli uomini, il che fa sì che le ragazze restino spesso per lungo tempo senza essere chieste in sposa; tuttavia, come ho detto, esse non perdono tempo e soddisfano le loro passioni, senza che nessuno se ne scandalizzi e, lungi dall'essere trattate come libertine, sono considerate alla stessa stregua delle donne maritate». Secondo Smith la «gran quantità di donne» rendeva «assolutamente necessaria» la poligamia in questa realtà (*ivi*, pp. 150-151). Nella sua relazione, il paese d'Anté era una delle undici province della Costa d'Oro (*ivi*, parte I, pp. 231-232).

¹⁶ *EL57*: «in Asia e in Africa».

¹⁷ *EL57*: «Ma non credo».

¹⁸ *EL57*: «si allontana meno dalla natura».

¹⁹ I guerrieri Nayar o Nair, abitanti della costa occidentale del Deccan (il Malabar), facevano parte della casta *Shūdra* (= non ariani), quarta casta – la più bassa – della società brahmanica, dopo brahmani, kshatrya e vaishya. Le donne Nayar, famose per la loro libertà sessuale prima del matrimonio, erano tradizionalmente concubine e domestiche dei brahmani Namboudirî. Era costume dei Nayar che gli uomini e le donne vivessero separati dopo il matrimonio.

²⁰ Al testo di questo capitolo M. si riferisce nell'articolo «Poligamia» della *Défense*, ricordando di aver affermato chiaramente che «la poligamia era per sua natura e in se stessa una cosa cattiva» (*infra*, p.???). In *LP CX (CXIV)*, p. ???, M. osservava inoltre che la poligamia «concessa dal santo Corano» non favoriva la propagazione della specie: «Presso di noi è assai comune vedere un uomo in un serraglio enorme con pochi figli. Questi figli, il più delle volte, sono deboli e cagionevoli, e risentono della spossatezza del loro padre» (p. ???).

²¹ Vedi *P 1118*, «messo nelle *Leggi*»: «La poligamia è irragionevole per il fatto che il padre e la madre non hanno lo stesso affetto per i loro figli, giacché è impossibile che un padre ne ami cinquanta come una madre ne ama due».

²² In *EL57* è aggiunto qui il seguente cpv.: «Si dice che il re del Marocco abbia nel suo serraglio donne bianche, nere e gialle. Poveretto, gli manca soltanto un colore!». M. riprende qui (aggiungendo «si dice») il testo di *P 1661*. Fonte possibile del passo è la traduzione francese del giornale di prigionia in Marocco di Brooks, *Navigazione faite en Barbarie*, p. 47: «Non credo che egli stesso [l'imperatore del Marocco] conosca il numero delle sue donne, perché ne ha una gran quantità di bianche, nere, brune e rosso-rame».

²³ In *EL57* questo *incipit* è stato tolto. La frase inizia con: «Durante la rivoluzione ecc.».

²⁴ *Kiāhyā Bey* o *Ketkhudā Bey*, luogotenente dei giannizzeri.

²⁵ Riferimento alla rivolta dei giannizzeri, sostenuta dagli ulema e guidata da Patrona Halil, che nell'ottobre 1730 detronizzò il sultano Ahmed III, asceso al trono nel 1703. M. parla dell'episodio anche in *Spicil.* n° 536 e in *P 771*.

²⁶ In *EL57* questo rafforzativo (*point du tout*) della negazione è stato tolto.

²⁷ In *EL57* questo cpv. è l'ultimo del capitolo.

²⁸ M. si riferisce al terzo versetto della *sura IV* del *Corano*, dove il numero massimo di quattro mogli legittime è stabilito in relazione al trattamento degli orfani. Vedi *L'Alcoran de Mahomet, traduit de l'Arabe en François par le sieur [André] Du Ryer*, Paris, Sommeville, 1649, «Les Chapitres des Femmes», p. 84: «Date agli orfani i loro beni e non scambiate il buono col cattivo, né incamerate i loro beni, perché questo è un peccato grande. Se temete di far torto agli orfani e anche alle donne, sposate allora quella che vi piace, oppure sposatene due o tre o quattro. Se temete di non poterle trattare tutte allo stesso modo, sposatene una sola, o le schiave in vostro possesso; questo è più atto a non farvi offendere Dio». Il numero massimo di quattro mogli è richiamato anche nel *Sommaire de la religion des Turcs*, presente al principio dell'*Alcoran* di Du Ryer, cit., [p. III]: «È consentito loro di avere quattro mogli contemporaneamente, e tante ragazze e donne schiave quante essi ne possono nutrire». La possibilità di avere un numero superiore di mogli era riservato al Profeta (vedi i versetti 50-52 della *sura XXXIII* nell'*Alcoran*, cit., pp. 467-468). La traduzione di Du Ryer del *Corano* era posseduta da M.: vedi *Catalogue*, n° 585.

²⁹ *EL48*: «non doveva avere di meno di quanto aveva in precedenza».

³⁰ La frase fu censurata dalla Facoltà di Teologia della Sorbona nella *I Propositio*, che comprendeva anche un passo di XIX, 14 («L'empire du climat est le premier de tous les empires») e uno di XXIV, 26 («Lorsque la religion, fondée sur le climat [...] à la religion mahométane»). Nelle *Réponses et explications données à la Faculté de théologie* M. replicò nel modo seguente: «La frase è fondata su dei fatti, e, per negarla, bisogna far bruciare tutti i libri i quali attestano che vi sono dei paesi nei quali si è più portati che in altri ai piaceri carnali, alle eccessive libagioni ecc.; inoltre, la proposizione è moderata dalla parola *quasi*. Se la morale non vi può quasi nulla, vi può dunque qualche cosa, e l'autore

ha fatto vedere, nel capitolo 10 del libro XVI, che essa vi ha un'influenza illimitata quando è aiutata da usanze da essa stessa stabilite: quale, per esempio, la segregazione delle donne [...]» (*Défense*, p. 247; *Spiegazioni presentate alla Facoltà di Teologia*, p. 523).

³¹ Vedi VII, 9, sulla condizione delle donne nei diversi governi e, in particolare, sul rapporto con il lusso dei paesi dispotici; vedi anche XXIV, 3, sull'influenza della religione sui costumi e la forma di governo. Il legame stretto tra servitù delle donne e dispotismo, introdotto dalla religione musulmana, è richiamato in P 503: «Essendo stata diffusa la religione maomettana in Asia, in Africa e in Europa, si formarono le prigioni. La metà del mondo si eclissò. Non si videro più che delle inferriate e dei catenacci. Un velo nero fu steso sull'universo e il bel sesso, sepolto con le sue grazie, pianse dappertutto la sua libertà». Vedi anche P 1630 (*Jalousie*), a proposito del rapporto tra servitù domestica e servitù politica: «Come fra gli Asiatici l'asservimento delle donne ha prodotto una maggiore asservimento, così da noi la loro libertà ha prodotto una maggiore libertà».

³² Il Ms. così continua: «Le donne, dicono gli Orientali, hanno tanti doveri da compiere che non possono occuparsi dei cosiddetti "affari" senza abbandonare quelli che sono loro propri. Regola generale: aumentate i rapporti fra i due sessi e aumenterete la follia della nazione» (*MsEL*, II, p. 412). La prima frase, cancellata, si ritrova poi in parte nel capitolo seguente.

³³ Vedi, a proposito della conformità della segregazione delle donne con il governo politico dei paesi orientali, LP XXIV (XXVI), p. ???: «Pertanto, quando noi vi rinchiudiamo così rigidamente, vi facciamo sorvegliare da tanti schiavi, ostacoliamo tanto i vostri desideri quando volano troppo lontano, non è perché temiamo l'infedeltà estrema, bensì perché sappiamo che la purezza non può essere mai eccessiva e che anche la macchia più piccola può corromperla». Vedi anche P 695: «Gli Asiatici riducono la castità delle donne all'impossibilità di cadere in fallo».

³⁴ In *EL57* gli ultimi due periodi sono così modificati: «Secondo Smith, le cose non vanno meglio nei piccoli regni della Guinea. Sembra che, in quei paesi, i due sessi perdano persino le proprie leggi». Dopo «Smith» si ha la seguente nota: «*Viaggio in Guinea [Nouveau voyage de Guinée]*, parte II, p. 192 della traduzione: "Quando le donne", riferisce Smith, "incontrano un uomo, gli si gettano addosso, minacciandolo, qualora egli rifiuti, di denunciarlo al proprio marito. Le donne si infilano nel letto di un uomo, lo svegliano e, se egli rifiuta, lo minacciano di lasciarsi cogliere sul fatto"».

³⁵ La fonte è Pyrard de Laval, *Voyage*, parte II, cap. VII («Des exercices & jeux des Portugais, Metifs & autres Chrestiens à Goa; de leurs habits & maniere de vivre, & de leurs femmes»), pp. 66-69. M. amplifica la rappresentazione, aggiungendo il riferimento ai «crimini» e agli «assassini» che non è presente nel testo.

³⁶ Vedi P 757, a proposito del «pudore naturale» delle donne del Nord.

³⁷ Il tema è ripreso in XIX, 12, p. ???.

³⁸ L'idea del pudore naturale delle donne e della necessità che le leggi vi si conformino è ripresa in XXVI, 3. La necessità che le leggi degli Stati, soprattutto degli Stati popolari, contrastino l'incontinenza pubblica, esigendo dalle donne «una certa serietà di costumi», è richiamata in VII, 8, p. ???.

³⁹ Vedi XIV, 5, a proposito dell'opera dei legislatori che si oppongono alla forza del clima.

⁴⁰ M. ha riflettuto molto sul tema della gelosia, come testimoniano diversi frammenti delle *Pensées*. In P 483 ne dà precise informazioni: «Avevo scritto un'opera intitolata *Storia della gelosia*; l'ho mutata in un'altra: *Riflessioni sulla gelosia*. Ecco i brani [P 484-501] che non sono potuti entrare nel nuovo testo». M. si riferisce ancora a questo lavoro in P 1555 e 1622 (*Nouveaux fragments d'une «Histoire de la Jalousie»*). Vedi anche un'annotazione in P 719, che rinvia direttamente all'*EL*: «Ho messo qualcosa di simile nel capitolo XIV [cap. 13] del libro delle *Leggi* sulla schiavitù domestica». Ma soprattutto occorre considerare P 757, il cui testo è particolarmente importante per la redazione del presente libro e che all'inizio richiama direttamente la tesi finale di questo capitolo, in merito ai rapporti tra gelosia e clima: «La gelosia mi sembra necessaria nei paesi caldi; la libertà, nei paesi freddi: eccone una ragione fisica». Vedi, inoltre, P 1630, 1726 e 2248. A proposito dell'idea che la gelosia fosse «sconosciuta» tra gli antichi Germani, vedi *Spicil.* n° 246.

⁴¹ Le conseguenze di questo secondo genere di gelosia sono più chiaramente analizzate in P 1630. L'«indifferenza» e il «disprezzo» connessi alla gelosia sono soprattutto oggetto di LP VI (VI).

⁴² Cfr. Chardin, *Voyage en Perse*, t. VI, cap. 12, «Du Palais des femmes du Roi», p. 237.

⁴³ Vedi a questo proposito XXVI, 13. M. aveva chiaramente esposto la propria posizione favorevole al divorzio, e la sua critica della proibizione cristiana, in LP CXII (CXVI), dove questa proibizione era vista anche come causa non secondaria dello spopolamento dei paesi cristiani.

⁴⁴ La differenza tra ripudio e divorzio, e la conformità del divorzio alla natura, nel caso di reciproca incompatibilità, sono riprese in XXVI, 3. M. interviene a questo proposito su una questione ampiamente dibattuta; già Montaigne (*Essais*, II, 15) e Charron (*De la sagesse*, I, 66) avevano chiaramente formulato la critica dell'indissolubilità del matrimonio, e anche nella tradizione giusnaturalista la possibilità di una dissoluzione del contratto matrimoniale era stata avanzata (vedi Pufendorf, *De iure naturae et gentium*, §§ 21-24).

⁴⁵ *EL57*: «che è dura».

⁴⁶ L'idea del ripudio come abuso del potere maritale si oppone alla posizione di Bodin: vedi *Les six livres de la République*, I, 3, dove è data un'interpretazione rigida dell'autorità maritale e della conseguente legittimità del ripudio, conforme all'autorità naturale del marito universalmente riconosciuta.

⁴⁷ In *EL57* è qui inserita la seguente nota: «Ciò non significa che il ripudio per causa di sterilità sia permesso nel cristianesimo».

⁴⁸ Questo giudizio fu oggetto di dura critica da parte del «Journal de Trévoux» (aprile 1749, in *Défense*, p. 11).

⁴⁹ La legge delle Dodici Tavole (450-451 a.C.) era, come scriveva Livio (*Ab Urbe condita*, III, 34, 6), «la fonte di tutto il diritto pubblico e privato» (vol. II, p. 83). Vedi anche, a questo proposito, XI, 18; XIX, 24-26; *P* 1912.

⁵⁰ Il periodo è così modificato in *EL57*: «Dionigi di Alicarnasso, Valerio Massimo e Aulo Gellio riferiscono un fatto che non mi sembra verosimile. Essi dicono che, per quanto ci fosse a Roma la facoltà di ripudiare la propria moglie, si ebbe un tale rispetto per gli àuspici che nessuno, per cinquecentovent'anni, fece ricorso a questo diritto, fino a Carvilio Ruga, il quale ripudiò la moglie per sterilità. Ma basta conoscere ecc.».

⁵¹ Quest'ultima affermazione è soppressa in *EL57* e sostituita dalle seguenti frasi: «Ma quale può essere la ragione di una simile contraddizione tra questi autori? Eccola: Plutarco ha esaminato un fatto, mentre gli altri hanno raccontato un caso meraviglioso».

LIBRO DICIASSETTESIMO

IN CHE MODO LE LEGGI DELL'ASSERVIMENTO POLITICO SONO IN
RAPPORTO CON LA NATURA DEL CLIMA

CAPITOLO I

Sull'asservimento politico

L'asservimento politico dipende dalla natura del clima non meno dell'asservimento civile e domestico, come ci accingiamo a dimostrare¹.

CAPITOLO II

Differenza dei popoli in rapporto al coraggio

Abbiamo già detto² che il gran caldo snerva la forza e il coraggio degli uomini; e che nei climi freddi si ha una certa forza di corpo e di spirito che rende gli uomini capaci di azioni prolungate, faticose, grandi e ardite. Ciò si osserva non solo tra nazione e nazione, ma anche tra zone differenti dello stesso paese. I popoli del nord della Cina^a sono più coraggiosi di quelli del sud; i popoli del sud della Corea^b non lo sono quanto quelli del Nord.

Non bisogna quindi meravigliarsi se la viltà dei popoli dei climi caldi li ha resi quasi sempre schiavi, e se il coraggio dei popoli dei climi freddi li ha mantenuti liberi. Si tratta in entrambi i casi dell'effetto di una causa naturale³.

Ciò risulta vero anche in America; gli imperi dispotici del Messico e del Perù erano verso l'equatore, mentre quasi tutti i piccoli popoli liberi erano e sono tuttora in prossimità dei poli⁴.

CAPITOLO III

Sul clima dell'Asia

Le relazioni^c [dei viaggi] ci dicono che⁵ «il nord dell'Asia, questo vasto continente che va dal quarantesimo grado di latitudine, o press'a poco, fino al polo, e dalle frontiere della Moscovia fino

^a Padre Du Halde [*Description de la Chine*, «Province de Pe Tcheli»], t. I, p. 112. [Cfr. *Geogr.*, pp. 147, 206, e *P* 1879.]

^b Così dicono i libri cinesi. *Ibid.* [Du Halde, *Description de la Chine*, «Histoire de la Corée»], t. IV, p. 448. [Cfr. *Geogr.*, p. 282.]

^c Si vedano i *Voyages du Nord* [*Voyage au Nord*, «Les mœurs et usages des Ostiackes»], t. VIII [pp. 389-392; cfr. *Geogr.*, p. 43]; l'*Histoire des Tatars* [Elg, *Histoire des Tartares*, parte II, cap. 12, «De la tribu des Moguls», nota

al Mare Orientale, ha un clima molto freddo; che questo territorio immenso è diviso dall'ovest all'est da una catena di montagne che lascia al nord la Siberia e al sud la Grande Tartaria; che il clima della Siberia è così freddo che, a eccezione di qualche località, essa non può essere coltivata, e che, per quanto i Russi abbiano degli insediamenti lungo l'Irtyš, non vi coltivano niente; che in questo luogo crescono soltanto piccoli abeti e arusti; che gli abitanti del luogo sono divisi in miserabili tribù, come quelle del Canada⁶; che la ragione di tanto freddo dipende, da un lato, dall'altitudine del territorio e, dall'altro, dal fatto che a mano a mano che ci si avvicina al Nord, le montagne diventano più basse, di modo che il vento soffia dovunque senza trovare ostacoli; che questo vento, il quale rende inabitabile la Novaja Zemlja, soffiando sulla Siberia, la rende incolta; che in Europa, al contrario, le montagne della Norvegia e della Lapponia sono notevoli baluardi che riparano da questo vento i paesi del Nord; che ciò fa sì che a Stoccolma, la quale si trova all'incirca al cinquantanovesimo grado di latitudine, il terreno produca frutti, cereali e alberi; e che intorno ad Abo⁷, che si trova al sessantunesimo grado, come pure verso il sessantatreesimo e il sessantaquattresimo grado, vi siano miniere d'argento e il terreno risulti abbastanza fertile».

Dalle stesse relazioni apprendiamo anche che «la Grande Tartaria⁸, la quale si trova al sud della Siberia, è anch'essa molto fredda; che il paese non viene coltivato; che vi si trovano soltanto pascoli per il bestiame; che non vi crescono alberi, ma solo cespugli, come in Islanda; che adiacenti alla Cina e al Mogol vi sono paesi dove cresce una specie di miglio, ma che né il riso né il grano vi giungono a maturazione⁹; che non vi è parte della Tartaria cinese, al 43°, 44° e 45° grado di latitudine, dove non geli sette o otto mesi l'anno¹⁰, di modo che la regione è fredda come l'Islanda, mentre dovrebbe essere più calda del meridione della Francia; che non vi sono città, tranne quattro o cinque verso il Mare Orientale, e qualcun'altra che i Cinesi, per motivi politici, hanno costruito vicino alle loro frontiere; che nel resto della grande Tartaria non ne esistono che pochissime, localizzate nel Buhara, nel Turkestan e nel Khwarezm; che la ragione di questo freddo estremo risiede nella natura del terreno, nitroso, pieno di salnitro, sabbioso, nonché nell'altitudine della zona. Padre Verbiest aveva scoperto che una certa località situata a ottanta leghe a nord della grande muraglia, verso le sorgenti del Kavamhuram, è più alta della riva del mare, presso Pechino, di 3000 passi geometrici, e che quest'altitudine^d è la causa per cui, sebbene quasi tutti i grandi fiumi dell'Asia abbiano le loro sorgenti nel paese, esso sia privo di acqua, di modo che può essere abitato soltanto nelle vicinanze dei fiumi e dei laghi»¹¹.

Posti questi fatti, io ragiono così: l'Asia non ha propriamente zona temperata, e i luoghi situati in un clima molto freddo sono a diretto contatto con quelli che si trovano in un clima molto caldo, vale a dire la Turchia, la Persia, il Mogol, la Cina, la Corea e il Giappone.

In Europa, al contrario, la zona temperata è molto estesa, per quanto essa sia situata in climi molto diversi tra loro, non essendovi alcun rapporto tra i climi della Spagna e dell'Italia da una parte e quelli della Norvegia e della Svezia dall'altra. Ma, poiché il clima vi diviene impercettibilmente più rigido andando dal Sud al Nord, all'incirca in proporzione della latitudine di ciascun paese, avviene che ogni nazione è press'a poco simile a quella a lei vicina, che non esistono differenze notevoli e che, come ho detto, la zona temperata è molto estesa¹².

Ne deriva che in Asia le nazioni forti sono prossime a nazioni deboli; i popoli guerrieri, coraggiosi e attivi sono a diretto contatto con popoli effeminati, pigri e pavidoli: bisogna dunque che

di Bentinck, pp. 127-129] e il quarto volume sulla Cina di padre Du Halde [*Description de la Chine*, t. IV, «Voyages du Père Gerbillon en Tartarie», pp. 87-422, su cui vedi *Geogr.*, pp. 278-281].

^d La Tartaria è dunque come una specie di montagna piatta.

questi vengano conquistati e che quelli siano conquistatori. In Europa, al contrario, le nazioni forti sono prossime a nazioni forti; quelle confinanti hanno press'a poco il medesimo coraggio. È questa la ragione fondamentale della debolezza dell'Asia e della forza dell'Europa, della libertà dell'Europa e della schiavitù dell'Asia: causa che non mi risulta sia stata finora rilevata¹³. È per questo che in Asia non accade mai che la libertà aumenti; mentre in Europa essa aumenta o diminuisce a seconda delle circostanze.

Per quanto la nobiltà moscovita sia stata ridotta in schiavitù da uno dei suoi principi¹⁴, si vedranno sempre in essa segni di impazienza che i climi del sud non procurano affatto. Non vi abbiamo forse visto per qualche giorno formarsi il governo aristocratico¹⁵? E se un altro regno del Nord ha perduto le sue leggi, si può fare affidamento sul clima: non le ha perdute in modo irreparabile¹⁶.

CAPITOLO IV

Conseguenza¹⁷ di tutto ciò

Quel che a i amo detto si accorda con le vicende della storia. L'Asia è stata soggiogata tredici volte; undici volte dai popoli del Nord, due volte da quelli del sud. Nei tempi passati, gli Sciti la conquistarono tre volte¹⁸; poi, un volta ciascuno, i Medi e i Persiani; e così i Greci, gli Arabi, i Mongoli, i Turchi, i Tartari, i Persiani e gli Afgani. Parlo solo dell'alta Asia, e non dico nulla delle invasioni avvenute nel resto del Mezzogiorno di questa parte del mondo, che ha costantemente sofferto gravissime rivoluzioni¹⁹.

In Europa, al contrario, non conosciamo, dopo la fondazione delle colonie greche e fenicie, che quattro grandi mutamenti: il primo causato dalle conquiste dei Romani; il secondo, dalle inondazioni dei Barbari che distrussero i Romani stessi; il terzo, dalle vittorie di Carlo Magno; e l'ultimo, dalle invasioni dei Normanni²⁰. E, se si esamina bene tutto ciò, si vedrà, in questi stessi mutamenti, una forza generale sparsa in tutte le parti d'Europa. Sono note le difficoltà incontrate dai Romani nelle loro conquiste in Europa, e la facilità con quale, invece, invasero l'Asia. Sono note le difficoltà che i popoli del Nord incontrarono per rovesciare l'Impero romano, le guerre e le fatiche di Carlo Magno, le varie imprese dei Normanni. I distruttori venivano anch'essi continuamente distrutti.

CAPITOLO V

Quando i popoli dell'Asia settentrionale e quelli dell'Europa settentrionale hanno fatto conquiste, le conseguenze di tali conquiste non sono state le stesse

I popoli del nord dell'Europa l'hanno conquistata da uomini liberi; i popoli del nord dell'Asia l'hanno conquistata da schiavi, e non hanno vinto che per conto di un padrone²¹.

La ragione di ciò risiede nel fatto che il popolo tartaro, conquistatore naturale dell'Asia²², è divenuto esso stesso schiavo. Questo popolo compie continue conquiste nel sud dell'Asia, crea imperi; ma la parte della nazione che resta nel paese si trova sottomessa a un potente padrone, che, dispotico nel Sud, vuole esserlo anche nel Nord; e, avendo un potere arbitrario sui sudditi

conquistati, pretende di imporlo pure sui sudditi conquistatori. Ciò è evidente oggigiorno in quel vasto paese chiamato la Tartaria cinese, che l'imperatore governa quasi altrettanto dispoticamente della Cina stessa, e che amplia di continuo con le sue conquiste.

Si può vedere pure, nella storia della Cina, che gli imperatori^e hanno inviato delle colonie cinesi nella Tartaria. Questi Cinesi sono diventati Tartari e nemici mortali della Cina; ma ciò non impedisce che abbiano portato nella Tartaria lo spirito del governo cinese.

Spesso una parte della nazione tartara che ha compiuto una conquista, viene a sua volta cacciata; e riporta nei suoi deserti lo spirito d'asservimento che ha acquisito nel clima della schiavitù. La storia della Cina ce ne fornisce importanti esempi, e così pure la nostra storia antica^f.

È per questo che lo spirito della nazione tartara o getica è sempre stato simile a quello degli imperi asiatici. I popoli, in questi ultimi, sono governati con il bastone; i popoli tartari, con lunghi staffili^g. Lo spirito europeo è sempre stato contrario a questi costumi: e, in ogni tempo, ciò che i popoli asiatici hanno chiamato punizione, i popoli europei l'hanno chiamato oltraggio^g.

I Tartari, distruggendo l'Impero greco²⁴, stabilirono nei paesi conquistati la schiavitù e il dispotismo; i Goti, conquistando l'Impero romano, fondarono dappertutto la monarchia e la libertà²⁵.

Non so se il famoso Rudbeck, che, nella sua *Atlantica*²⁶, ha lodato tanto la Scandinavia, abbia parlato della grande prerogativa che pone le nazioni che l'ha in tanto al di sopra di tutti i popoli del mondo: quella di essere state la fonte²⁷ della libertà dell'Europa, vale a dire di quasi tutta la libertà che si trova oggigiorno fra gli uomini.

Il goto Giordane ha chiamato il nord dell'Europa la fabbrica^h del genere umano. Io la chiamerei piuttosto la fabbrica degli strumenti che spezzano le catene forgiate nel sud. È là che si formano quelle valorose nazioni che escono dal loro paese per distruggere i tiranni e gli schiavi, e insegnare agli uomini che, avendoli la natura fatti uguali, la ragione non ha potuto renderli subordinati che per la loro felicità.

CAPITOLO VI

Altre cause fisiche della schiavitù dell'Asia e della libertà dell'Europa

In Asia²⁸, si sono sempre visti grandi imperi; in Europa, essi non hanno mai potuto sussistere a lungo. Questo perché l'Asia che noi conosciamo ha pianure più ampie; è divisa in zone più vaste dai monti e dai mari²⁹; e, poiché si trova più a sud, le sorgenti vi si prosciugano più facilmente, le montagne vi sono meno coperte di neve, e i fiumi, meno ingrossatiⁱ, vi formano infime barriere.

^e Come Ven-ti [Wu-ti], quinto imperatore della quinta dinastia. [Cfr. Du Halde, *Description de la Chine*, t. I, «Fastes de la monarchie chinoise», p. 384, su cui vedi *Geogr.*, pp. 175-176].

^f Gli Sciti conquistarono tre volte l'Asia e tre volte ne furono scacciati. Giustino, lib. II [Epitome, II, 3].

^g Ciò non è in contraddizione con quanto dirò nel libro XXVIII, cap. 20, sul modo di pensare dei popoli germanici a proposito del bastone: di qualunque strumento si trattasse, essi considerarono sempre come un affronto il potere o l'azione arbitraria di atterre.

^h *Humani generis officinam*. [Cfr. Giordane, *Getica*, IV, 25, dove si parla della *Scandia* (la penisola scandinava) come *officina gentium* («fabbrica di popoli») e *vagina nationum* («matrice di nazioni»)].

ⁱ Le acque si perdono o evaporano prima di raccogliersi, o dopo essersi raccolte.

Il potere deve dunque essere sempre dispotico in Asia. Infatti, se l'asservimento non vi fosse estremo, si produrrebbe subito una divisione che la natura del paese non potrebbe sopportare³⁰.

In Europa, la divisione naturale forma parecchi Stati di media estensione, nei quali il governo delle leggi non è incompatibile con la conservazione dello Stato: al contrario, le è talmente favorevole che, senza di esse, questo Stato va in decadenza e diviene inferiore a tutti gli altri.

Questo ha formato uno spirito di libertà che rende ogni parte d'Europa molto difficile da soggiogare e sottomettere da parte di una forza straniera, se non mediante le leggi e l'utilità del suo commercio.

Al contrario, regna in Asia uno spirito di asservimento che non l'ha mai abbandonata; e, in tutte le storie di questo continente, non è possibile trovare un solo tratto che indichi un animo libero: non vi si vedrà mai altro che l'eroismo dell'asservimento.

CAPITOLO VII

Sull'Africa e sull'America

Ecco ciò che sono in grado di dire sull'Asia e sull'Europa. L'Africa si trova in condizioni climatiche simili a quelle del sud dell'Asia, e giace in un medesimo asservimento³¹. L'America^j, distrutta e poi ripopolata dalle nazioni dell'Europa e dell'Africa, non può ancora, a tutt'oggi, mostrare appieno il suo carattere peculiare, ma ciò che sappiamo della sua storia passata è del tutto conforme ai nostri principi³².

¹ Il problema dell'asservimento politico in relazione alla natura del clima è affrontato in questo capitolo soprattutto dal punto di vista delle ragioni e delle conseguenze della conquista e della sottomissione dei popoli, ossia in relazione alla politica estera, ma si collega strettamente al più ampio tema del dispotismo, definito a partire da II, 1 e richiamato nei cap. 5 e 6 del presente libro, che vincola direttamente schiavitù civile, domestica e politica. Vedi anche X, 16, in merito alle conquiste degli Stati dispotici.

² Cfr. XIV, 2, p. ????. Un'annotazione cancellata a margine della pagina del Ms. (*MsEL*, II, p. 424) richiama: «Vedere se su questo tema bisogna inserire qualcosa che è contenuto nella *Différence des génies*». Un frammento di tale dissertazione, andata perduta, è presente in *P 2265 (La différence des génies*, pp. 657-658), in cui M. sottolinea l'importanza della natura del terreno per la formazione dei caratteri nazionali; si tratta di un frammento che in seguito egli utilizzerà per la redazione dell'*Essai sur les causes*.

³ Una delle fonti che maggiormente si avvicinano a questa considerazione è l'*Essai des effets de l'air sur le corps* di Aruthnot, in cui l'autore inglese aveva riassunto e commentato positivamente la dottrina dei «medici antichi» (p. 153) in merito al rapporto tra clima e costituzione umana, con particolare riferimento all'opera di Ippocrate. Ma l'influenza del clima sul «genio» dei differenti popoli e sul carattere delle costituzioni politiche era chiaramente sottolineata anche negli *Essais sur le génie et le caractère des nations* di Espiard de la Borde: vedi in particolare t. I, pp. 63-64, in cui si legge che il calore, che aumenta «di qualche grado nel clima d'Oriente, volge il genio dei popoli dal lato dell'ordine a sena limiti e della sottomissione ai decreti assoluti». Le «qualità guerriere» e «l'amore della libertà» dei popoli del Nord erano l'altra faccia di questa rappresentazione.

^j I piccoli popoli arari dell'America sono chiamati dagli Spagnoli *Indios bravos*, molto più difficili da sottomettere dei grandi imperi del Messico e del Perù. [Gli *Indios bravos* (o *Aborígenas*) erano distinti dalla letteratura in lingua spagnola dagli *Indios mansos* (o *Indígenas*): cacciatori, raccoglitori, i primi; agricoltori nomadi, a densità demografica bassa, i secondi. *Bravos* = ardimentosi, selvaggi; *mansos* = miti, addomesticati, civilizzati.]

⁴ Cfr. P 1159: «In America, i popoli sottoposti a re dispotici, come gli abitanti del Messico e del Perù, sono stati trovati verso il Mezzogiorno, mentre le nazioni libere sono state trovate verso il Nord».

⁵ L'uso delle virgolette non indica la citazione da un testo specifico. Montesquieu ha effettuato un *collage* di diversi frammenti tratti dalle fonti citate nella nota c, delle quali nei *Geographica* aveva realizzato estratti che qui sono direttamente utilizzati.

⁶ L'analogia con gli abitanti del Canada è presente nelle «Observations historiques sur la grande Tartarie. Tirées des Mémoires du Père Gerbillon» (Du Halde, *Description la Chine*, t. IV, pp. 33-59; pp. 36, 37 e 54). Cfr. *Geogr.*, p. 276. Il padre Jean-François Gerbillon (1654-1707), arrivato in Cina nel 1685, è autore di otto relazioni di viaggi nella Grande Tartaria (Mongolia e Manciuria), compiuti dal 1688 al 1699 al seguito dell'imperatore Kang-hsi.

⁷ A o è l'antico nome della città di Turku, in Finlandia.

⁸ Una definizione dell'estensione territoriale dell'area conosciuta come Grande Tartaria era data da Gerbillon nelle «Observations historiques sur la grande Tartarie», cit., p. 33. Ancora in apertura del tomo IV della *Description de la Chine* di Du Halde era presente una dettagliata *Carte generale de la Tartarie chinoise*, opera di Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville (1697-1782), seguita da numerose altre carte di territori particolari. Cfr. P 1301, intitolata *Remarques sur les cartes du Père Du Halde et des Jésuites et celle du capitaine [Vitus Jonassen] Behring envoyé par le Czar, et celle de M. [Guillaume] de l'Isle à l'égard de la Tartarie* (pp. 435-436).

⁹ Vedi «Voyages en Tartarie du P. Gerbillon. Premier voyage en l'année 1688» (Du Halde, *Description de la Chine*, t. IV, pp. 87-162; p. 147; cfr. *Geogr.*, p. 280). Vedi anche *Recueil de voyages au Nord*, t. VIII, p. 45 (cfr. *Geogr.*, p. 35). Nei *Geographica* (p. 271) è presente anche un riferimento più preciso, tratto ancora dalla lettura del tomo IV della *Description* di Du Halde (p. 6), alla coltivazione dei cereali in Tartaria: «Nonostante il clima gelido, in alcune zone del paese si raccoglie miglio e un grano che noi non abbiamo, chiamato *may semi* [*mai se mi* in Du Halde] dai Cinesi di quei luoghi, un qualcosa di mezzo tra il frumento e il riso. Forse crescerebbe in certi paesi europei, nei quali gli altri tipi di grano non possono crescere. *Può essere buono per le nostre *Landes*».

¹⁰ Cfr. Du Halde, *Description de la Chine*, t. IV, «Observations géographiques sur la Tartarie, tirées des Mémoires envoyez par les Missionnaires qui en ont dressé la Carte», pp. 1-32; pp. 7-8. Vedi *Geogr.*, pp. 271-272.

¹¹ Anche in questa citazione M. ha unificato fonti diverse. È possibile individuare un riferimento al «Second Voyage du Père [Ferdinand] Verbiest [1623-1688] à la suite de l'empereur de la Chine dans la Tartarie occidentale» (Du Halde, *Description de la Chine*, t. IV, pp. 81-86; p. 85) e soprattutto l'utilizzo di Elg, *Histoire des Tartares*, parte II, cap. 12, «De la tribu des Moguls», nota a, pp. 127-129, su cui vedi *Geogr.*, pp. 299-300.

¹² Vedi, sulla differenza climatica tra Europa e Asia, P 1356, p. 467: «Grande diversità tra l'Asia e l'Europa. In questa, il caldo e il freddo sono pressappoco proporzionali alla latitudine, di modo che si passa dal caldo alla zona temperata e al freddo. In Asia, invece, tra i paesi freddi e quelli caldi non esistono paesi temperati: al termine delle zone calde della Cina si passa in luoghi di quaranta, quarantuno e quarantadue gradi di latitudine, in cui fa più freddo che in Norvegia, e a tal punto che spesso il grano non vi può crescere, il che deriva dall'altitudine delle terre e dal loro nitro. Ora, ciò ha influito sui differenti caratteri e sui differenti costumi: è stato più facile fare invasioni dal Nord al Sud. Lì si trovano solo due tipi di popoli, vale a dire o popoli rudi e feroci oppure popoli fiaccati dal caldo». Il testo è direttamente utilizzato per l'elaborazione di questo cap. dell'*EL*, come indica esplicitamente una nota manoscritta di M.: «Messo nelle *Leggi*». La fonte diretta è ancora Du Halde, *Description de la Chine*, t. IV, «Observations géographiques sur la Tartarie, tirées des Mémoires envoyez par les Missionnaires qui en ont dressé la Carte», p. 7; cfr. il commento aggiunto da M. all'estratto del passo di Du Halde in *Geogr.*, p. 272: «È questa differenza tra il clima dell'Asia e quello dell'Europa che ne ha prodotto molte altre: nessuna zona temperata in Asia, perciò vi sono frequenti invasioni ecc.». Sul dualismo Asia-Europa quale asse portante del pensiero montesquieuiano, vedi D. Felice, *Il dispotismo*, in Felice, *Leggere «Lo spirito delle leggi»*, t. I, pp. 125-198.

¹³ M. intende in questo modo sottolineare l'aspetto originale del proprio contributo al problema dell'influenza delle condizioni ambientali (clima e natura del territorio) sul carattere dei popoli; problema che, in termini generali, faceva parte della tradizione aristotelica (vedi in particolare *Politica*, VII, 7). In anni molto vicini alla pubblicazione dell'*EL*, la spiegazione delle cause delle invasioni sulla base delle condizioni climatiche era stata proposta da Espiard de la Borde, che sottolineava soprattutto l'uniformità dei caratteri di popolazioni che vivono in ambienti naturali simili: vedi, in particolare, *Essais sur le génie et le caractère des nations*, t. I, pp. 64-65.

¹⁴ Si tratta di Pietro il Grande, «il più barbaro fra tutti gli uomini» (*Spicil.* n° 551, p. 487), al quale M. si riferisce anche in XIX, 14, sottolineando un giudizio duramente negativo sulle misure «tiranniche» di tale zar e sul suo modo di riformare i costumi.

¹⁵ Il «governo aristocratico» è quello di Anna Ivanovna, figlia di Ivan V e nipote di Pietro il Grande, salita al trono di Russia dopo la morte di Pietro II (19 gennaio 1730) per volontà del «Supremo Consiglio Privato». La nuova zarina, al momento dell'ascesa al trono, si impegnò a rispettare le condizioni del Consiglio, che limitavano fortemente l'autorità imperiale e davano al Consiglio stesso il comando dell'esercito e della guardia imperiale. Ma la forte opposizione a questo programma, soprattutto da parte della guardia imperiale, indusse Anna ad annullare le condizioni firmate, a disfarsi del Consiglio Privato e a farne condannare a morte o esiliare la maggior parte dei membri. Due ritagli della gazzetta inglese «Whitehall Evening Post» del marzo 1730, inserite nello *Spicil.* (nn° 549-550), davano un preciso resoconto della vicenda.

¹⁶ M. fa riferimento in questo caso al regno di Danimarca. La *Lex regia* (*Kongelov*), promulgata il 14 novembre 1665 dal re di Danimarca Federico III (1648-1670), coronava la costruzione dell'autorità assoluta del nuovo sovrano. Questa trasformazione della costituzione fu seguita da riforme radicali dell'amministrazione centrale e locale, dirette soprattutto dal «grande tesoriere» Hannibal Sehested. In *P* 1896 M. riferisce di una conversazione, a questo riguardo, con Laurent Angliviel de La Beaumelle (1726-1773), il celebre autore della *Suite de la Défense de l'Esprit des lois* (1751), dei 15 volumi di *Mémoires pour servir à l'histoire de Madame de Maintenon* (1755-1756), dell'*Asiatique tolérant* (1748) e di altre opere: «La Beaumelle, francese rifugiato in Danimarca, mi ha riferito che dopo la legge che investì della sovranità la casata del re danese, fu fatta un'altra legge che venne chiamata *Legge regia*. Questa legge gli permetteva di cambiare, interpretare, sopprimere le leggi del paese e promulgarne a suo piacimento. Essa è tale che oggi giorno ci se ne vergogna in Danimarca e che la ignora per quanto è possibile. Tale legge (mi sembra) riguardava la nobiltà, di cui allora si aveva paura, e che svolgeva il ruolo principale nel potere legislativo. Attualmente che tutto è stabilito, si trova ridicola la legge». Un riferimento diretto alla questione della costituzione di Danimarca è presente anche in *Romains XV*, p. ???.

¹⁷ «Conseguenze» (*MsEL*, II, p. 428).

¹⁸ La fonte dell'affermazione di M. a proposito delle conquiste degli Sciti, richiamata anche nella nota *f*, è l'*Epitome* di Giustino, dove si legge: «Gli Sciti hanno conquistato per tre volte il dominio dell'Asia, e per altrettante volte sono stati assaliti nel loro paese, riportando però la vittoria» (II, 3). Dell'opera di Giustino, di cui fece un estratto andato perduto (*P* 41), M. possedeva nella libreria di La Brède due esemplari dell'edizione Lugduni Batavorum, El évir, 1640: cfr. *Catalogue*, nn° 2845-2846.

¹⁹ La lista dei popoli conquistatori dell'Asia porta il numero delle conquiste a dodici, e non a tredici, come indicato all'inizio del cpv. In effetti, nel Ms. (*MsEL*, II, p. 428) l'elenco dei popoli conquistatori comprendeva anche «i Parti», collocati tra i Greci e gli Arii. Il riferimento è poi caduto, sia nell'edizione del 1748 sia nelle successive, determinando un errore di cui M. non appare essersi accorto (cfr. *ivi*, nota 17).

²⁰ Cfr. *Monarchie universelle*, IX-XI.

²¹ Vedi *LP CXXV* (CXXXI), in merito alle conquiste dei Turchi e dei Tartari comparate a quelle dei popoli del nord dell'Europa.

²² Cfr. *LP LXXIX* (LXXXI) e *Monarchie universelle*, XIII.

²³ Cfr. VIII, 21, nota *dd*, p. ???, e, sullo «spirito d'asservimento» dei Tartari, XVIII, 19.

²⁴ M. utilizza a questo proposito il termine generico di Tartari – diffuso in Occidente a partire dal XIII secolo e risultante dalla fusione della denominazione della popolazione dei Tataari con il riferimento al Tartaro, l'Inferno, evocatore della forza distruttiva dei conquistatori dell'Asia centrale – per designare i Turchi Ottomani dell'epoca di Maometto II, artefici della conquista di Costantinopoli (maggio 1453) e della caduta dell'Impero romano d'Oriente (l'«Impero greco»). Sulla derivazione dei Turchi dalla stessa matrice centro-asiatica dei Tartari – dagli Unni in particolare, come già le fonti bizantine notavano – e sul loro carattere brigantesco e distruttore, M. ha già fermato l'attenzione in *Romains XXIII*, p. ???. Vedi in generale, sulla «rappresentazione» montesquieuiana della storia dei Tartari, Minuti, *Oriente barbarico*, pp. 63-102.

²⁵ Il riferimento vale in generale per tutti i popoli germanici invasori dell'Impero romano. Cfr., a questo proposito, in *LP CXXV* (CXXXI), il rapido ed efficace abbozzo della storia delle istituzioni libere in Europa. Il tema delle origini germaniche delle istituzioni europee sarà analizzato in dettaglio nei libri finali dell'*EL*, in particolare XXXVIII, XXX e XXXI.

²⁶ Nella grande opera, in svedese e latino, *Atlant eller Manheim – Atlantica sive Manheim*, di Rudbeck, la Svezia era indicata come la terra d'origine della civiltà e la lingua svedese come la lingua di Adamo.

²⁷ Per un evidente refuso, in *EL48* e nell'edizione qui seguita, si ha nell'originale *ressource* in luogo di *source*, come invece risulta nel Ms. (*MsEL*, II, p. 430) e come verrà ristabilito in *EL57*.

²⁸ Nel Ms. è inserita a questo punto la nota seguente: «Questo è ricavato dal trattatello sulla *Monarchia universale*» (*MsEL*, II, p. 431). Il capitolo riprende in effetti, con lievi varianti testuali, il testo del paragrafo VIII della *Monarchie universelle*, in Masson, III, p. 368.

²⁹ In *EL57* è lasciato solo «dai mari».

³⁰ Cfr. X, 16, *Su uno Stato dispotico che conquista*.

³¹ La conoscenza dell'Africa da parte di M. è soprattutto relativa alle fonti che riguardano la costa del Mediterraneo, all'Etiopia e alla Guinea; molto minori erano peraltro le fonti disponibili sull'interno del continente. In particolare M. si avvale del *Recueil des voyages* (edd. 1710 e 1725), della *Relation du voyage de M. [Charles-Jacques] Poncet en Ethiopie* (inclusa nel IV tomo des *Lettres édifiantes et curieuses*), del *Voyage au Levant et en Barbarie* di Th. Shaw, dell'*Histoire du Royaume d'Alger* di Laugier de Tassy, della *Navigazione fatta in Barbarie* di F. Brooks e del *Nouveau voyage de Guinée* di W. Smith.

³² In *EL57* è aggiunto il seguente capitolo: «Capitolo VIII. *Sulla capitale dell'impero*: «Una delle conseguenze di ciò che abbiamo detto è che è molto importante, per un grandissimo principe, scegliere bene la sede del suo impero. Chi la porrà a Sud, correrà il rischio di perdere il Nord; e chi la porrà al Nord, conserverà facilmente il Sud. Non parlo di casi particolari: la meccanica ha pure i suoi attriti che spesso mutano o arrestano gli effetti della teoria; la politica ha anch'essa i suoi». Cfr. *P* 1816 (pp. 561-562), *Sulla grandezza della capitale*, che risulta più dettagliato su questo

argomento specifico, in cui tra l'altro si sottolinea che «negli Stati dispotici, la capitale necessariamente s'ingrandisce. Il dispotismo, che opprime e schiaccia maggiormente nelle province, spinge tutto verso la capitale. Essa vi costituisce, in certo senso, l'unico rifugio contro la tirannide dei governatori» (p. 561). Vedi anche *P* 1903.

LIBRO DICIOTTESIMO

SULLE LEGGI NEL LORO RAPPORTO
CON LA NATURA DEL TERRENO

CAPITOLO I

In che modo la natura del terreno influisce sulle leggi

La bontà delle terre di un paese vi stabilisce naturalmente la sottomissione. I contadini, che vi costituiscono la parte principale del popolo, non sono molto gelosi della propria libertà; sono troppo occupati e troppo dediti ai loro affari privati¹. Una campagna ricca di beni teme il saccheggio, teme un esercito. «Chi è adatto a formare il partito dei buoni?», domandava Cicerone ad Attico^a. «Saranno forse i commercianti e i contadini per i quali, a meno che non immaginiamo che siano contrari alla monarchia, tutti i governi sono uguali, purché li lascino tranquilli?»².

Pertanto, il governo di uno solo si trova più spesso nei paesi fertili e il governo di molti nei paesi che non lo sono: ciò talvolta costituisce un compenso.

La sterilità del terreno dell'Attica vi diede vita al governo popolare, mentre la fertilità del terreno di Sparta, al governo aristocratico³. Infatti, a quei tempi, non si desiderava in Grecia il governo di uno solo: ora, il governo aristocratico ha maggior rapporto degli altri con il governo di uno solo.

Plutarco^b afferma che, «dopo che fu domata la sedizione Ciloniana ad Atene, la città ricadde nelle sue vecchie rivalità e si divise in tanti partiti quanti erano i tipi di territorio nell'Attica. Le gente di montagna voleva a tutti i costi il governo popolare; quella di pianura chiedeva il governo dei maggiorenti; e quella che abitava vicino al mare era per un governo che fosse una mescolanza dei due».

CAPITOLO II

Continuazione dello stesso argomento

I paesi fertili sono costituiti da pianure dove non si può resistere al più forte: ci si sottomette dunque a lui; e, quando ciò si verifica, lo spirito di libertà non può più tornarvi; i beni della campagna sono una garanzia di fedeltà. Ma, nei paesi di montagna, si può conservare quello che si ha, e si ha poco da conservare. La libertà, vale a dire il governo di cui si gode, è il solo bene che meriti di essere difeso. Essa regna dunque più nei paesi montagnosi e impervi che in quelli che paiono maggiormente favoriti dalla natura.

I montanari conservano un governo più moderato, perché non sono tanto esposti alla conquista. Si difendono con facilità, sono attaccati con difficoltà; le munizioni da guerra e le yettovaglie si raccolgono e si trasportano contro di loro a caro prezzo; il paese non ne fornisce. È dunque più difficile muover loro guerra, più rischioso intraprenderla; e tutte le leggi fatte per la sicurezza del popolo vi sono meno necessarie⁴.

^a Lib. VII [Cicerone, *Epistulae ad Atticum*, VII, 7, 5: *Bonum putas [...] an publicanos [...], an faeneratores, an agricolos, quibus optatissimum est otium? Nisi eos timere putas ne sub regno sint qui id nunquam, dum modo otiosi essent, recusarunt* (t. I, p. 618)].

^b *Vita di Solone* [13; vol. I, p. 214. Il tentativo di Cilone di farsi tiranno di Atene ebbe luogo nel 636 o nel 632 a.C.].

CAPITOLO III

Quali sono i paesi maggiormente coltivati

I paesi non sono coltivati in ragione della loro fertilità, ma in ragione della loro libertà; e se si dividesse la terra col pensiero, si rimarrebbe stupiti nel vedere quasi sempre dei deserti nelle zone più fertili, e grandi popolazioni in quelle in cui il terreno sembra rifiutare tutto⁵.

È naturale che un popolo abbandoni una terra cattiva per cercarne una migliore, e che non ne lasci una buona per cercarne una peggiore. La maggior parte delle invasioni avviene dunque nei paesi che la natura aveva creati per essere felici; e, poiché nulla è più vicino alla devastazione dell'invasione, i paesi migliori sono spesso spopolati, mentre l'orrida terra del Nord resta sempre popolata proprio per il fatto che è quasi inabitabile⁶.

Si può capire, da quello che riferiscono gli storici della calata dei popoli della Scandinavia sulle rive del Danubio, che si trattava non di una conquista, ma soltanto di una trasmigrazione in terre deserte.

Questi paesi felici erano stati dunque spopolati da altre trasmigrazioni, e noi non conosciamo le tragiche vicende che vi si sono succedute.

«Appare da diversi documenti», dice Aristotele^c, «che la Sardegna è una colonia greca. Essa era ricchissima un tempo; e Aristeo, del quale si è tanto vantato l'amore per l'agricoltura, le diede delle leggi. Da allora però è molto decaduta, giacché i Cartaginesi, essendosene impadroniti, distrussero tutto quello che poteva renderla adatta al nutrimento degli uomini, e proibirono, pena la vita, di coltivarvi la terra». La Sardegna non si era ancora rimessa ai tempi di Aristotele e non lo è nemmeno oggi.

Le regioni più temperate della Persia, della Turchia, della Moscovia e della Polonia non hanno potuto riprendersi dalle devastazioni dei Piccoli e Grandi Tartari⁷.

CAPITOLO IV

Altri effetti della fertilità e della sterilità del paese

La sterilità delle terre rende gli uomini industriosi, sobri, abituati al lavoro, coraggiosi, atti alla guerra; bisogna infatti che siano in grado di procurarsi ciò che il terreno rifiuta loro. La fertilità di un paese dà, con l'agiatazza, la mollezza e un particolare amore per la conservazione della vita⁸.

È stato osservato che le truppe tedesche, reclutate in luoghi in cui i contadini sono ricchi, come in Sassonia, non sono buone quanto le altre⁹. Le leggi militari potrebbero ovviare a questo inconveniente mediante una disciplina più severa.

CAPITOLO V

Sui popoli delle isole

I popoli delle isole sono maggiormente portati alla libertà rispetto ai popoli del continente. Le isole hanno generalmente un'estensione limitata^d; una parte del popolo non può esservi tanto facilmente utilizzata per opprimere l'altra; il mare le separa dai grandi imperi, e la tirannide non può accorrervi

^c O chi ha scritto il libro *De mirabilibus* [Aristotele, *De mirabilibus auscultationibus*, 838b, 12-29, § 100; *Racconti meravigliosi*, p. 99].

^d Il Giappone costituisce un'eccezione a questa regola, a causa della sua grandezza e del suo asservimento.

in aiuto; i conquistatori vengono fermati dal mare; gli isolani non sono accerchiati durante le conquiste, e conservano più facilmente le loro leggi¹⁰.

CAPITOLO VI

Sui paesi trasformati dalla industriosità degli uomini

I paesi che l'industriosità degli uomini ha reso abitabili, e che hanno bisogno, per esistere, di questa stessa industriosità, esigono il governo moderato¹¹. Ve ne sono principalmente tre di questa specie: le due belle province di *Kiang nan* e *Tche kiang* in Cina¹², l'Egitto e l'Olanda.

Gli antichi imperatori della Cina non erano conquistatori. La prima cosa che fecero per ingrandirsi fu quella che maggiormente dimostrò la loro saggezza. Si videro affiorare dalle acque le due più belle province dell'impero; esse furono create dagli uomini¹³. È l'indescrivibile fertilità di queste due province che ha fatto sorgere in Europa l'idea della felicità di questo vasto paese. Ma una cura continua e necessaria per salvare dalla distruzione una parte così considerevole dell'impero richiedeva piuttosto i costumi di un popolo saggio che quelli di un popolo amante dei piaceri, il potere legittimo di un monarca piuttosto che il dominio tirannico di un despota. Bisognava dunque che il potere vi fosse moderato, come lo era un tempo in Egitto e come lo è ancora oggi in questa parte dell'impero dei Turchi¹⁴. Bisognava che il potere vi fosse moderato, come lo è in Olanda, creata dalla natura perché vigili su se stessa, e non per essere abbandonata all'indolenza o al capriccio¹⁵.

Così, nonostante il clima della Cina, dove si è portati naturalmente all'obbedienza servile, e a dispetto degli orrori che derivano dall'eccessiva estensione dell'impero, i primi legislatori della Cina furono obbligati a promulgare ottime leggi, e il governo fu spesso obbligato a osservarle¹⁶.

CAPITOLO VII

Sulle realizzazioni degli uomini

Gli uomini, con le loro cure e le buone leggi, hanno reso la terra più adatta a essere la loro dimora¹⁷. Vediamo scorrere fiumi là dove c'erano laghi e paludi; è questo un bene che la natura non ha creato, ma che è stato ottenuto per suo mezzo. Quando i Persiani^e erano i padroni dell'Asia, permettevano, a chi avesse portato acqua sorgiva in luoghi fino ad allora mai irrigati, di goderne per cinque generazioni; e, poiché dal Monte Tauro scaturiscono numerosi ruscelli, non risparmiarono alcuna spesa per utilizzarne l'acqua. Oggigiorno, senza che si sappia da dove essa venga, la si trova nei campi e nei giardini.

Così, mentre le nazioni distruttrici compiono mali che durano più di esse, vi sono nazioni industrie le quali producono beni che non periscono con loro.

CAPITOLO VIII

Rapporto generale delle leggi

^e Polibio, lib. X [*Storie*, X, 28, 3-4].

Le leggi hanno uno strettissimo rapporto con il modo in cui i diversi popoli si procurano il sostentamento. È necessario un codice di leggi più esteso per un popolo dedito al commercio e alla navigazione, che per un popolo che si limita a coltivare le proprie terre. Ce ne vuole uno più ampio per quest'ultimo che per un popolo che vive di pastorizia. Ne occorre uno più ampio per questo che per un popolo che vive di caccia¹⁸.

CAPITOLO IX

Sulla terra in America

L'esistenza di tante nazioni selvagge in America è dovuta al fatto che la terra vi produce spontaneamente molti frutti con i quali ci si può nutrire. Se le donne coltivano un pezzetto di terra intorno alla loro capanna, subito vi cresce il granturco. La caccia e la pesca completano l'abbondanza in cui gli uomini vivono. Inoltre, gli animali da pascolo, come i buoi, i bufali ecc., vi si riproducono meglio degli animali carnivori¹⁹.

Credo che non si avrebbero tutti questi vantaggi in Europa, se si lasciassero incolte le terre; non vi crescerebbero altro che foreste, querce e altri alberi infruttiferi²⁰.

CAPITOLO X

Sul numero degli uomini in rapporto al modo di procurarsi i mezzi di sostentamento

Quando le nazioni non coltivano le terre, ecco in quale proporzione vi si trova il numero degli uomini. Come il prodotto di un terreno incolto sta al prodotto di un terreno coltivato, così il numero dei selvaggi, in un paese, sta al numero dei agricoltori in un altro; e, quando il popolo che coltiva le sue terre coltiva anche le arti, il numero dei selvaggi sta al numero di quella popolazione in ragione composta del numero dei selvaggi in rapporto con quello degli agricoltori, e del numero degli agricoltori in rapporto con quello degli uomini dediti alle arti²¹.

I popoli che non coltivano le terre non possono formare una grande nazione. Se sono pastori, hanno bisogno di un vasto territorio per potervi vivere in un certo numero; se sono cacciatori, sono in un numero ancora più limitato, e formano, per vivere, una nazione più piccola²².

Il loro paese è generalmente coperto di foreste; e siccome gli uomini non vi hanno regolato il corso delle acque, è pieno di paludi nelle quali ogni tribù si insedia e forma una piccola nazione²³.

CAPITOLO XI

*Sui popoli selvaggi e sui popoli barbari*²⁴

Fra i popoli selvaggi e i popoli barbari vi è questa differenza: i primi sono piccole comunità disperse, che, per qualche ragione particolare, non possono riunirsi²⁵; mentre i Barbari sono di solito piccole comunità che possono riunirsi. I primi sono generalmente popoli cacciatori; i secondi, popoli pastori. Ciò si vede bene nell'Asia settentrionale. I popoli della Siberia non potrebbero vivere riuniti, perché non avrebbero di che nutrirsi²⁶; i Tartari possono vivere riuniti per qualche tempo, perché le loro mandrie possono essere riunite per qualche tempo. Tutte le orde possono dunque riunirsi; e ciò accade quando un capo ne sottomette molte altre; dopo di che, è necessario che facciano una di queste due cose: o separarsi, o spingersi a fare qualche grande conquista in uno degli imperi del Sud.

CAPITOLO XII

Sul diritto delle genti presso i popoli che non coltivano le terre

Questi popoli, non vivendo in un territorio limitato e circoscritto, avranno spesso tra loro motivi di lite; si disputeranno la terra incolta, come da noi i cittadini si disputano le eredità. Troveranno perciò frequenti occasioni di farsi guerra per la caccia, la pesca, il nutrimento del bestiame e il rapimento di schiavi; e, non possedendo territorio, avranno tante cose da regolare con il diritto delle genti quanto poche ne avranno da disciplinare con il diritto civile²⁷.

CAPITOLO XIII

Sulle leggi civili presso i popoli che non coltivano le terre

È la spartizione delle terre che soprattutto aumenta la mole del codice civile. Presso le nazioni nelle quali questa spartizione non è stata compiuta, vi esistono pochissime leggi civili²⁸.

Si possono chiamare le istituzioni di questi popoli *costumi* piuttosto che *leggi*.

In nazioni di questo genere i vecchi, che ricordano le cose passate, hanno una grande autorità; non ci si può distinguere in base ai beni posseduti, ma in base alla potenza e alla saggezza.

Questi popoli vagano e si sparpagliano nei pascoli o nelle foreste. Il matrimonio non vi è così saldo come da noi²⁹, dove è reso stabile dalla dimora e dove la donna è legata a una casa; di conseguenza, essi possono cambiare donna più facilmente, averne molte, e talvolta unirsi indifferentemente come gli animali³⁰.

I popoli pastori non possono separarsi dalle loro mandrie, che costituiscono la fonte della loro sussistenza, e non possono separarsi neppure dalle loro donne, che ne hanno cura. Tutto ciò deve dunque procedere di pari passo; tanto più che, vivendo essi solitamente in grandi pianure, dove ci sono pochi luoghi di difesa, le loro donne, i loro figli e il loro bestiame diverrebbero preda dei nemici.

Le loro leggi regoleranno la spartizione del bottino e, come le nostre leggi saliche, dedicheranno una particolare attenzione ai furti³¹.

CAPITOLO XIV

Sullo stato politico dei popoli che non coltivano le terre

Questi popoli godono di una grande libertà: infatti, siccome non coltivano la terra, non vi sono legati; sono nomadi, vagabondi; e, se un capo volesse privarli della libertà, andrebbero subito a cercarla presso un altro, o si ritirerebbero nei boschi per vivervi con la loro famiglia³². Presso questi popoli, la libertà dell'uomo è così grande che implica necessariamente la libertà del cittadino³³.

CAPITOLO XV

Sui popoli che conoscono l'uso della moneta

Aristippo, avendo fatto naufragio, nuotò e approdò alla spiaggia vicina; vide che sulla sabbia erano state tracciate figure geometriche: si sentì pieno di gioia, ritenendo di essere arrivato presso un popolo greco, e non presso un popolo barbaro³⁴.

Immaginate di essere soli e di arrivare, per una qualche casualità, presso un popolo sconosciuto; se vedete una moneta, state certi di essere arrivati presso una nazione civile³⁵.

La coltivazione delle terre richiede l'uso della moneta. Questa coltivazione presuppone molte arti e conoscenze; pertanto si vedono sempre procedere di pari passo le arti, le conoscenze e i bisogni. Tutto ciò porta alla creazione di un segno di valori³⁶.

I torrenti e gli incendi^f ci hanno fatto scoprire che nella terra vi sono i metalli³⁷. Una volta che si è stati in grado di separarli dal minerale, è stato facile farne uso.

CAPITOLO XVI

Sulle leggi civili presso i popoli che non conoscono l'uso della moneta

Quando un popolo non usa la moneta, non vi si conoscono che le ingiustizie derivanti dalla violenza; e i deboli, unendosi, possono difendersi contro la violenza. Non vi sono, in questi casi, che accomodamenti politici. Ma, presso un popolo dove è stabilito l'uso della moneta, si è soggetti alle ingiustizie che provengono dall'inganno; e queste ingiustizie possono essere perpetrate in mille modi. Si è dunque costretti ad avere buone leggi civili, le quali nascono assieme ai nuovi mezzi e ai differenti modi di essere malvagi.

Nei paesi dove la moneta non esiste, il ladro non ruba che delle cose, e le cose non sono mai uguali. Nei paesi in cui esiste la moneta, il ladro ruba dei segni, e i segni sono sempre uguali. Nei primi, nulla può essere celato, perché il ladro porta sempre con sé i corpi del reato; avviene tutto il contrario negli altri³⁸.

CAPITOLO XVII

Sulle leggi politiche dei popoli che non conoscono l'uso della moneta

Ciò che assicura maggiormente la libertà dei popoli che non coltivano le terre, è il fatto che presso di loro la moneta è sconosciuta. I frutti della caccia, della pesca o della pastorizia non possono essere accumulati in quantità tanto grande, né essere conservati tanto a lungo da mettere un uomo in grado di corrompere tutti gli altri: invece, quando si possiedono segni di ricchezze, questi segni possono essere accumulati e distribuiti a chi si vuole.

Presso i popoli che non si servono della moneta, ciascun individuo ha pochi bisogni e li soddisfa con facilità e allo stesso modo di tutti gli altri. L'uguaglianza è dunque imposta; per questo i loro capi non sono dispotici³⁹.

CAPITOLO XVIII

Forza della superstizione

Stando a quanto ci riferiscono le relazioni, la costituzione di un popolo della Louisiana, denominato Natchez, rappresenta un'eccezione a tutto ciò. Il loro capo^g dispone dei beni di tutti i sudditi, che fa

^f È in questo modo che, secondo quanto riferisce Diodoro [*Biblioteca storica*, V, 35, 3], i pastori scoprirono l'oro nei Pirenei.

lavorare a suo piacimento; nulla può essergli rifiutato; è proprio come il Gran Signore. Quando nasce l'erede presuntivo, gli vengono destinati tutti i lattanti, affinché lo servano nel corso della vita. Si direbbe che sia il grande Sesostri⁴⁰! Questo capo è riverito nella sua capanna con tutte le cerimonie che si riserverebbero a un imperatore del Giappone o della Cina.

I pregiudizi della superstizione sono superiori a tutti gli altri pregiudizi, e le sue motivazioni a tutte le altre motivazioni. Onde, sebbene i popoli selvaggi non conoscano affatto per natura il dispotismo, questo popolo lo conosce. I Natchez adorano il Sole; e, se il loro capo non avesse escogitato di essere il fratello del Sole, essi non avrebbero visto in lui che un miserabile come loro.

CAPITOLO XIX

Sulla libertà degli Arabi e sulla schiavitù dei Tartari

Gli Arabi e i Tartari sono popoli pastori. Gli Arabi si trovano nei casi generali dei quali abbiamo parlato, e sono liberi; invece i Tartari (il popolo più singolare della Terra) si trovano in condizione di schiavitù politica^h. Ho giàⁱ spiegato alcune ragioni di questo fatto: eccone altre.

Gli Arabi e i Tartari non hanno città, non hanno foreste, hanno poche zone fertili; i loro fiumi sono quasi sempre ghiacciati; abitano una pianura immensa; hanno pascoli e mandrie, e di conseguenza dei beni: ma non hanno nessuna specie di riparo e di difesa. Non appena un khan viene sconfitto, gli viene tagliata la testa^j; si trattano allo stesso modo i suoi figli; e tutti i suoi sudditi diventano proprietà del vincitore. Non li si condanna a una schiavitù civile; sarebbero a carico di una nazione semplice, che non ha terre da coltivare e non ha bisogno di alcun servizio domestico⁴¹. Essi aumentano dunque la popolazione; ma, al posto della schiavitù civile, è facile capire che vi sia introdotta la schiavitù politica.

In effetti, in un paese dove le diverse orde si fanno continuamente la guerra e si conquistano senza posa a vicenda; in un paese dove, con la morte del capo, l'organismo politico di ciascunaorda viene sempre distrutto, la nazione nel suo complesso non può esser libera; non esiste infatti una sola parte di essa che non sia stata soggiogata un grandissimo numero di volte.

I popoli vinti possono conservare qualche libertà quando, per la forza della loro situazione, sono in grado di stipulare trattati dopo la disfatta. Ma i Tartari, sempre privi di difese, una volta vinti non hanno mai potuto porre alcuna condizione.

Ho detto, nel capitolo 2, che gli abitanti delle pianure coltivate non sono liberi; alcune circostanze fanno sì che i Tartari, pur abitando una terra incolta, si trovino nella medesima situazione.

^g *Lettere edificanti*, XX raccolta. [Cfr. «Lettre du p. {Mathurin} Le Petit, Nouvelle Orléans, 12 Juillet 730», in *Lettres édifiantes et curieuses*, XX recueil, Paris, Le Clerc et Le Mercier, 1731, pp. 106-113. Nelle pagine indicate e altrove, la «Lettre» di Le Petit dà molte informazioni sui Natchez della Louisiana. I Natchez diedero vita a tre guerre con i Francesi nel corso del primo Settecento (1716, 1722, 1729-1731; a quest'ultima fase si riferiscono le testimonianze delle *Lettres édifiantes*), al termine delle quali la nazione fu dispersa. Ciò che ne rimase si unì in seguito ai Creek e ai Cherokee. Vedi gli estratti che M. redasse di questa lettera in *Geogr.*, pp. 398-399.]

^h Quando viene proclamato un khan, tutto il popolo grida: *Che la sua parola gli serva da spada*. [La fonte è un passo della relazione di Simon de Saint-Quentin (*fl.* 1245-1248) presente nel *Recueil des voyages au Nord*, t. VII, ed. 1725, cap. 17, pp. 407-408: «Nell'anno 1246, *Cuyné*, detto *Gogcham*, vale a dire re o imperatore, fu così consacrato. Tutti i Signori li presenti posero un seggio dorato in mezzo a loro, sul quale lo fecero sedere, dicendo: «Vogliamo, vi preghiamo e vi ordiniamo che abbiate potere e dominio su tutti noi». Egli rispose loro: «Se volete che io sia il vostro re, siete decisi e disposti ciascuno di voi a fare tutto quello che vi comanderò, di presentarvi quando vi chiamerò e vi farò venire, di andare dove vorrò inviarvi e di mettere a morte chiunque vi dirò?». Essi risposero tutti di sì: «Dunque», replicò loro, «d'ora in poi la mia semplice parola mi servirà da spada». Al che tutti acconsentirono».]

ⁱ Lib. XVII, cap. 5.

^j Non ci si deve perciò stupire se Mir Vais, resosi padrone di Ispahan, fece uccidere tutti i principi di sangue. [Come già si è osservato (cfr. III, 9, nota 30), si tratta in realtà di Mir Mahmūd, figlio di Mir Vais. La fonte è Du Cerceau, *Histoire de Perse*, t. II, pp. 297-299, a proposito del «massacro generale» (p. 297) dei principi di sangue da lui ordinato, il 7 febbraio 1725.]

CAPITOLO XX

*Sul diritto delle genti dei Tartari*⁴²

I Tartari sembrano fra loro miti e umani, e ciò nondimeno sono conquistatori crudelissimi; passano a fil di spada gli abitanti delle città che espugnano: credono di far loro grazia quando li vendono o li distribuiscono ai soldati. Hanno distrutto l'Asia dalle Indie al Mediterraneo; tutti i paesi che formano l'Oriente della Persia sono stati ridotti a un deserto⁴³.

Ecco ciò che mi pare abbia prodotto un simile diritto delle genti. Questi popoli non avevano città; tutte le loro guerre venivano fatte con risolutezza e con impeto. Quando speravano di vincere, combattevano; andavano a ingrossare l'esercito dei più forti, quando non lo speravano. Con simili consuetudini, trovavano che era contrario al loro diritto delle genti che una città, incapace di resistere, li fermasse. Non consideravano le città come un insieme di abitanti, ma come luoghi in grado di sottrarsi alla loro potenza. Non conoscevano alcuna arte per assediarle e si esponevano molto quando le assediavano; vendicavano quindi con il sangue tutto il sangue che avevano appena versato.

CAPITOLO XXI⁴⁴*Legge civile dei Tartari*

Padre Du Halde riferisce che, presso i Tartari, l'erede è sempre l'ultimo dei maschi, per il fatto che i figli maggiori, a mano a mano che sono in grado di condurre vita da pastore, abbandonano la casa con una certa quantità di bestiame dato loro dal padre, e vanno a formare una nuova famiglia. L'ultimo dei maschi, che resta in casa col padre, è dunque il suo erede naturale⁴⁵.

Ho sentito dire che una consuetudine simile era ancora seguita in alcuni piccoli distretti dell'Inghilterra⁴⁶. Si tratta senza dubbio di una legge pastorale venuta da qualche piccolo popolo bretone, o portata da qualche popolo germanico. Sappiamo, da Cesare⁴⁷ e da Tacito⁴⁸, che questi popoli coltivavano poco le terre.

CAPITOLO XXII

*Su una legge civile dei popoli germanici*⁴⁹

Spiegherò qui come quel testo particolare della legge salica, comunemente conosciuto come "la legge salica", derivi dalle istituzioni di un popolo che non coltivava le terre o, per lo meno, che le coltivava poco.

La legge salica^k stabilisce che, quando un uomo lascia dei figli, i maschi abbiano la successione della terra salica, a danno delle femmine.

Per sapere che cosa erano le terre saliche, bisogna ricercare quali fossero le proprietà o l'uso delle terre presso i Franchi, prima che essi avessero lasciato la Germania.

Eckhart ha dimostrato molto bene che la parola *salico* deriva da *sala*, che significa *casa*; e che quindi la terra salica era la terra della casa⁵⁰. Mi spingerò più oltre ed esaminerò che cosa si intendeva per casa, e per terra della casa, presso i Germani.

^k [*Lex Salica*] Tit. 62 [D93; S34].

«Essi non abitano delle città», dice Tacito¹, «e non possono nemmeno sopportare che le loro case si tocchino l'una con l'altra; ciascuno lascia intorno alla propria casa un piccolo terreno o spazio, recintato e chiuso». Tacito parlava con esattezza. Infatti parecchie leggi dei codici^m barbarici hanno diverse disposizioni contro chi avesse distrutto questo recinto, e contro chi fosse penetrato nella casa stessa.

Siamo a conoscenza, grazie a Tacito e Cesare, che le terre che i Germani coltivavano erano date loro solo per un anno⁵¹; dopo di che ridiventavano pubbliche. Essi non avevano altro patrimonio che la casa e un pezzo di terra entro il recinto intorno alla casaⁿ. È questo patrimonio particolare che apparteneva ai figli maschi. Infatti, perché mai sarebbe dovuto appartenere alle figlie? Esse andavano ad abitare in un'altra casa.

La terra salica era dunque quest'appezzamento di terra recintato che era annesso alla casa di ogni singolo Germano; era l'unica proprietà che egli avesse. I Franchi, dopo la conquista, acquistarono nuove proprietà, e si continuò a chiamarle terre saliche.

Quando i Franchi vivevano in Germania, i loro beni erano costituiti da schiavi, mandrie, cavalli, armi ecc. La casa e la piccola porzione di terra che vi era annessa erano naturalmente date ai figli maschi che dovevano abitarvi. Ma quando, dopo la conquista, i Franchi ebbero acquisito grandi territori, si trovò ingiusto che le femmine e i loro figli non potessero averne parte. Si introdusse così un'usanza che permetteva al padre di coinvolgere nella successione la figlia e i figli di lei. Si fece quindi tacere la legge; e certamente le successioni di questo genere dovettero essere comuni, dato che se ne fecero delle formule^o.

Fra tutte queste formule, ne trovo una singolare^p. Un nonno chiama alla successione i suoi nipoti insieme con i suoi figli e le sue figlie. Che cosa era diventata dunque la legge salica? Evidentemente, in quei tempi, essa non era più osservata; oppure l'uso continuo di coinvolgere nella successione le figlie aveva fatto considerare come un fatto del tutto ordinario la loro capacità di succedere.

Se la legge salica non aveva come oggetto una certa preferenza per un sesso rispetto a un altro, aveva ancor meno quello di assicurare una continuità di famiglia, di nome o di trasmissione di terre: tutto ciò non rientrava affatto nella mentalità dei Germani. Era una legge puramente economica, che assegnava la casa, e la terra annessa alla casa, ai maschi che dovevano abitarla, e ai quali, di conseguenza, essa si addiceva maggiormente.

Non c'è che da trascrivere qui il titolo *Sugli allodii* della legge salica, questo testo così famoso, di cui tanti hanno parlato, ma che così pochi hanno letto.

[1°] «Se un uomo muore senza figli, gli succederanno suo padre o sua madre. 2° Se non ha né padre né madre, gli succederanno suo fratello o sua sorella. 3° Se non ha né fratello né sorella, gli succederà la sorella di sua madre. 4° Se sua madre non ha sorelle, gli succederà la sorella di suo padre. 5° Se suo padre non ha sorelle, gli succederà il parente maschio più prossimo. 6° Nessuna porzione^q della terra salica passerà alle donne; ma essa apparterrà ai maschi, vale a dire che i figli maschi succederanno al padre».

¹ «È noto che i popoli germanici non abitano alcuna città e non sopportano nemmeno case riunite fra loro. Vivono in dimore isolate e sparse qua e là, a seconda che una fonte o una pianura o un bosco li abbia attirati. Fondano villaggi non di edifici insieme connessi, all'uso nostro: ciascuno lascia uno spazio libero intorno alla propria casa». *I costumi dei Germani* [Tacito, *Germania*, 16, p. 573].

^m *Leges Alamannorum*, cap. X [A9; B10], e *Lex Baiwariorum*, tit. 10, §§ 1 e 2 [11, 1-2].

ⁿ Questo recinto viene chiamato *curtis* nei documenti.

^o Si veda Marculfo [*Marculfi Formulae*], lib. II, form. 10 e 12 [II, 10, 12]; l'*Appendice di Marculfo*, form. 49 [*Cartae Senonicae*, 45], e le antiche formule, dette di *Sirmond*, form. 22 [*Formulae Turonenses vulgo Sirmondicae dictae*, 22]. [Jacques Sirmond (1559-1651), gesuita. Fu uno dei più insigni rappresentanti degli studi di patrologia. Collaborò agli *Annales ecclesiastici* di C. Baronio.]

^p Form. 55, nella raccolta di Lindembroch [*Formulae Salicae Lindenbrogianae*, 12].

^q *De terra vero salica in mulierem nulla portio hereditatis transit, sed hoc virilis sexus acquirit, hoc est filii in ipsa hereditate succedunt.* [*Pactus legis Salicae*] Tit. 62, § 6 [59, 6].

È chiaro che i primi cinque articoli riguardano la successione di chi muore senza figli; mentre il sesto, la successione di chi ha figli.

Quando un uomo moriva senza figli, la legge stabiliva che nessuno dei due sessi avesse la precedenza sull'altro se non in alcuni casi. Nei primi due gradi di successione, i vantaggi dei maschi e delle femmine erano gli stessi; nel terzo e nel quarto, le femmine avevano la preferenza; e i maschi l'avevano nel quinto.

Trovo le origini di queste bizzarrie in Tacito. «I figli^f delle sorelle», egli dice, «sono amati dallo zio con la stessa intensità del padre. Alcuni considerano anzi questo vincolo come più stretto e persino più sacro; lo preferiscono, quando ricevono degli ostaggi». È per questo che i nostri primi storici^g ci parlano tanto dell'amore dei re franchi per le sorelle e per i figli delle sorelle. E se i figli delle sorelle erano considerati in casa come figli propri, era naturale che essi considerassero la zia come una madre.

La sorella della madre era preferita alla sorella del padre; ciò si spiega con altri testi della legge salica: quando un donna^h rimaneva vedova, cadeva sotto la tutela dei parenti del marito; la legge preferiva, per questa tutela, i parenti per via femminile ai parenti per via maschile. Infatti, una donna che entrava in una famiglia legandosi con le persone del suo sesso, era più legata con i parenti per linea femminile che non con quelli per linea maschile. Inoltre, quandoⁱ un uomo ne aveva ucciso un altro, e non aveva di che pagare la pena pecuniaria in cui era incorso, la legge gli permetteva di cedere i suoi beni, e i parenti dovevano supplire a quello che mancava. Dopo il padre, la madre e il fratello, era la sorella della madre che pagava, come se questo legame avesse qualcosa di più stretto: ora, la parentela che dava i doveri doveva anche dare i vantaggi.

La legge salica stabiliva che, dopo la sorella del padre, avesse la successione il parente più prossimo per parte maschile; ma se era parente oltre il quinto grado, non aveva diritto alla successione. Pertanto, una donna parente in quinto grado poteva ricevere l'eredità a danno di un maschio parente in sesto grado: e ciò si vede nella legge^v dei Franchi Ripuari, interprete fedele della legge salica nel titolo *Sugli allodii*, dove segue passo passo lo stesso titolo della legge salica.

Se il padre lasciava dei figli, la legge salica stabiliva che le figlie fossero escluse dalla successione della terra salica, la quale doveva appartenere ai figli maschi.

Mi sarà facile provare che la legge salica non esclude indistintamente le figlie dalla terra salica, ma soltanto nel caso in cui i fratelli le escludano. [1°] Ciò si vede nella legge salica stessa, la quale, dopo aver detto che le femmine non possono possedere alcuna porzione della terra salica, ma soltanto i maschi, si interpreta e si restringe da sé: «vale a dire», aggiunge, «che il figlio riceverà l'eredità del padre»⁵².

2° Il testo della legge salica è chiarito dalla legge dei Franchi Ripuari, che ha anch'essa un titolo^w sugli allodii assai conforme a quello della legge salica.

3° Le leggi di quei popoli barbari, tutti originari della Germania, si interpretano le une con le altre, tanto più che hanno tutte press'a poco lo stesso spirito. La legge dei Sassoni^x stabilisce che il padre e la madre lascino la loro eredità al figlio, e non alla figlia; ma che, se vi sono soltanto figlie, queste ottengano tutta l'eredità.

^f «I figli delle sorelle sono tenuti dallo zio nello stesso conto che dal padre. Alcuni ritengono anzi ancora più sacro e più stretto quel legame di sangue, e quando ricevono ostaggi lo preferiscono, come se vincolasse più saldamente gli animi e più largamente il parentado». *I costumi dei Germani* [Tacito, *Germania*, 20, p. 577].

^g Si vedano, in Gregorio di Tours [*Historia Francorum*], lib. VIII, capp. XVIII e XX; lib. IX, capp. XVI e XX [VIII, 18, 20; IX, 16, 20], i furori di Gontrano per i cattivi trattamenti inflitti a sua nipote Ingonda da Leovigildo; e come suo fratello Childeberto fece la guerra per vendicarla. [Dell'*Historia Francorum* M. possedeva un'ed. parigina del 1610 e una basileiana del 1568: cfr. *Catalogue*, nn° 2955-2956.]

^h *Lex Salica*, tit. 47 [D79; S24].

ⁱ *Ibid.* [*Lex Salica*], tit. 61, § 1 [D100; S17].

^v «E poi nella successione fino al quinto grado, succederà nell'eredità chi è più prossimo», [*Lex Ribuarica*] tit. 56, § 36 [57 (56), 3].

^w [*Lex Ribuarica*] 56 [57 (56)].

^x [*Leges Saxonum*] Tit. 7, § 1 [41]: «Morendo, il padre o la madre devono lasciare l'eredità al figlio, e non alla figlia»; § 4 [44]: «Se la persona defunta non lascia figli, ma figlie, l'intera eredità apparterrà a queste ultime».

4° Abbiamo due antiche formule^y che contemplano il caso in cui, seguendo la legge salica, le figlie sono escluse dai figli maschi; ciò avviene allorché concorrono alla successione col fratello.

5° Un'altra formula^z prova che la figlia succedeva a danno del nipote; ella era dunque esclusa soltanto dal figlio.

6° Se le figlie, per la legge salica, fossero state generalmente escluse dalla successione delle terre, sarebbe impossibile spiegare le storie, le formule e i documenti che parlano continuamente delle terre e dei beni delle donne, sotto la prima dinastia.

Si è avuto torto a dire^{aa} che le terre saliche erano dei feudi. 1° Questo titolo della legge è intitolato *Sugli allodii*. 2° All'inizio, i feudi non erano ereditari⁵³. 3° Se le terre saliche fossero state dei feudi, come avrebbe potuto Marculfo considerare empia la consuetudine che ne escludeva le donne dalla successione, dal momento che nemmeno i maschi potevano succedere ai feudi⁵⁴? 4° I documenti che vengono citati per provare che le terre saliche erano dei feudi provano soltanto che erano terre franche. 5° I feudi non furono stabiliti che dopo la conquista, mentre le usanze saliche esistevano prima che i Franchi lasciassero la Germania⁵⁵. 6° Non fu affatto la legge salica che, limitando la successione delle donne, diede luogo all'istituzione dei feudi; ma fu la creazione dei feudi che pose dei limiti alla successione delle donne e alle disposizioni della legge salica⁵⁶.

Dopo quanto abbiamo detto, non si crederrebbe che la successione perpetua dei maschi alla corona di Francia possa derivare dalla legge salica. E invece ne deriva indiscutibilmente. Lo posso provare mediante i diversi codici dei popoli barbari. La legge salica^{bb} e la legge dei Burgundi^{cc} non accordavano alle donne il diritto di successione alle terre insieme con i fratelli; esse non poterono quindi succedere nemmeno alla corona. La legge^{dd} dei Visigoti, al contrario^{ee}, ammise le donne alla successione delle terre insieme con i fratelli; esse furono dunque in grado di succedere alla corona. Presso questi popoli, la disposizione della legge civile forzò la legge politica⁵⁷.

Non fu questo il solo caso in cui la legge politica, presso i Franchi, cedette alla legge civile. Per disposizione della legge salica tutti i fratelli succedevano in uguale misura alla terra; e questa era anche la disposizione della legge dei Burgundi. Perciò, sia nella monarchia dei Franchi sia in quella dei Burgundi tutti i fratelli succedettero alla corona, a parte qualche caso di violenza, assassinio e usurpazione, presso i Burgundi.

CAPITOLO XXIII

*Sulla capigliatura regale*⁵⁸

I popoli che non coltivano le terre non hanno nemmeno l'idea del lusso. Bisogna vedere in Tacito quanto fosse ammirevole la semplicità dei popoli germanici⁵⁹; le arti non contribuivano affatto ai loro ornamenti, che essi trovavano nella natura. Se la famiglia del loro capo doveva essere distinta da qualche segno, era sempre nella stessa natura che lo si doveva ricercare: i re dei Franchi, dei Burgundi e dei Visigoti avevano per diadema la loro lunga capigliatura⁶⁰.

CAPITOLO XXIV

^y In Marculfo, lib. II, form. 12 [*Marculfi Formulae*, II, 12], e nell'*Appendice di Marculfo*, form. 49 [*Cartae Senonicae*, 45].

^z Nella raccolta di Lindembroch, form. 55 [*Formulae Salicae Lindenbrogianae*, 12].

^{aa} Du Cange, Pithou ecc. [Cfr. Du Cange, *Glossarium mediae et infimae latinitatis, ad vocem «Terra salica»*, e François Pithou (1543-1621), *Glossarium, sive interpretatio rerum et verborum obscuriorum quae in lege Salica habentur*, in Baluze, *Capitularia regum Francorum*, t. II, cc. 681-748; c. 704].

^{bb} [*Lex Salica*] Tit. 62 [D93; S34].

^{cc} [*Leges Burgundionum*] Tit. 1, § 3; tit. 14, § 1; e tit. 51 [1, 3; 14, 1; 51].

^{dd} [*Lex Wisigothorum*] Lib. IV, tit. 2, § 1 [IV, 2, 1].

^{ee} Le nazioni germaniche avevano, a detta di Tacito [*Germania*, 27], usi comuni; ne avevano però anche di particolari.

Sui matrimoni dei re franchi

Ho detto più sopra⁶¹ che, presso i popoli che non coltivano le terre, i matrimoni sono molto meno saldi, e che di solito vi si prende più di una moglie. «I Germani erano quasi gli unici^{ff}, fra tutti i Barbari, che si accontentassero di una sola moglie, eccezion fatta^{gg}», dice Tacito, «per alcune persone che, non per dissolutezza, ma a causa della loro nobiltà, ne avevano più di una».

Ciò spiega perché i re della prima dinastia ebbero un numero così grande di mogli⁶². Questi matrimoni erano non tanto un segno di incontinenza quanto un attributo di dignità: far perdere loro una simile prerogativa sarebbe stato ferirli in un lato molto sensibile^{hh}. Ciò spiega perché l'esempio dei re non fu seguito dai sudditi.

CAPITOLO XXV

Childerico

«I matrimoni presso i Germani sono severiⁱⁱ», dice Tacito; «i vizi vi sono oggetto di ridicolo; corrompere, o essere corrotti, non è certo considerato un uso o una maniera di vivere; vi sono pochi esempi^{jj}, in una nazione così popolosa, di violazione della fede coniugale».

Ciò spiega l'espulsione di Childerico: egli offendeva dei rigidi costumi che la conquista non aveva avuto il tempo di mutare⁶³.

CAPITOLO XXVI

Sulla maggiore età dei re franchi

I popoli barbari che non coltivano le terre non hanno propriamente un territorio e sono governati, come abbiamo detto, piuttosto dal diritto delle genti che dal diritto civile⁶⁴. Perciò sono quasi sempre armati. Infatti, Tacito dice «che i Germani^{kk} non compivano nessun affare pubblico o privato senza essere armati. Davano il loro parere^{ll} mediante un segno che facevano con le armi^{mmm}. Non appena erano in grado di portarle, li si presentava all'assemblea; si poneva loro in mano un giavellottoⁿⁿ: da quel momento uscivano dall'infanzia^{oo}; prima facevano parte della famiglia, ora divenivano parte dello Stato⁶⁵».

^{ff} «Quasi soli tra i Barbari si accontentano di una moglie per ciascuno». *I costumi dei Germani* [Tacito, *Germania*, 18, p. 575]. [Cfr. *Spicil.* n° 244.]

^{gg} «Eccettuati pochissimi, non per avidità sessuale, ma perché la nobiltà del loro sangue fa sì che molte famiglie ne ambiscano il connubio». *Ibid.* [Tacito, *Germania*, 18, p. 575].

^{hh} Si veda il *Chronicon* di Fredegario per l'anno 628 [cap. 58].

ⁱⁱ «I matrimoni sono severamente regolati [...]. Perché là i vizi non destano riso, e non si dà il nome di moda al corrompere e all'essere corrotti». *I costumi dei Germani* [Tacito, *Germania*, 18-19, p. 575].

^{jj} «Rarissimi, tra gente così numerosa, gli adulteri». *Ibid.* [Tacito, *Germania*, 19, p. 575].

^{kk} «Non trattano alcuna faccenda, né pubblica né privata, se non con le armi indosso». Tacito, *I costumi dei Germani* [*Germania*, 13, p. 569].

^{ll} «Se la proposta non piace, la respingono; se invece è gradita, battono insieme le lance». *Ibid.* [Tacito, *Germania*, 11, p. 567].

^{mmm} «Ma è usanza che ognuno prenda le armi solo quando la città l'ha riconosciuto in grado di servirsene». [Tacito, *Germania*, 13, p. 569].

ⁿⁿ «Allora, nell'assemblea stessa, o uno dei capi o il padre o i parenti armano il giovane di scudo e di framea» [Tacito, *Germania*, 13, p. 569].

^{oo} «Questa è per loro la toga virile, questa è per i giovani la prima distinzione onorifica; fino ad allora vengono considerati appartenenti alla famiglia: dopo, allo Stato» [Tacito, *Germania*, 13, p. 569].

Childeberto II aveva quindici anni^{pp}, quando Gontrano, suo zio, lo dichiarò maggiorenne e capace di governare da sé. Egli gli disse^{qq}: «Ho messo questo giavelotto nelle tue mani quale segno che ti ho dato tutto il mio regno»^{rr}; e rivoltosi verso l'assemblea: «Voi vedete che mio figlio Childerico è diventato uomo; obbeditegli»⁶⁶.

Si vede, nella legge dei Ripuari, che questa età di quindici anni, la capacità di portare le armi e la maggiore età procedono di pari passo. «Se un Ripuario è morto, o è stato ucciso», vi si legge^{ss}, «e ha lasciato un figlio, questi non potrà citare o essere citato in giudizio prima di aver compiuto quindici anni; da allora comparirà personalmente in giudizio, o si sceglierà un campione». Bisognava che la mente fosse già abbastanza matura per difendersi in giudizio, e che il corpo lo fosse altrettanto, per difendersi in duello. Presso i Burgundi^{tt}, che avevano anch'essi l'uso del duello giudiziario, la maggiore età cominciava ugualmente a quindici anni.

Agazia riferisce che le armi dei Franchi erano leggere⁶⁷: essi potevano dunque diventare maggiorenni a quindici anni. In séguito, le armi divennero pesanti, e lo erano già molto al tempo di Carlo Magno, come risulta dai nostri capitolari e dai nostri romanzi. Coloro i quali^{uu} possedevano dei feudi, e che di conseguenza dovevano prestare servizio militare, non vennero considerati maggiorenni che a ventun anni^{vv}.

CAPITOLO XXVII

Continuazione dello stesso argomento

Si è visto che, presso i Germani, non si aveva accesso all'assemblea prima della maggiore età; si faceva parte della famiglia, ma non dello Stato. Ciò fece sì che i figli di Clodomiro, re di Orléans e conquistatore della Burgundia, non fossero proclamati re, perché, nella tenera età in cui si trovavano, non potevano essere presentati all'assemblea. Non erano ancora re, ma dovevano diventarlo quando fossero stati capaci di portare le armi: nel frattempo Clotilde, loro nonna, reggeva lo Stato^{ww}. I loro zii Clotario e Childeberto li sgozzarono e si divisero il regno. Questo episodio fu il motivo per cui, in séguito, i principi minorenni vennero proclamati re subito dopo la morte del padre. In questo modo il duca Gondoaldo salvò Childeberto II dalla crudeltà di Chilperico, e lo fece proclamare re^{xx} all'età di cinque anni.

Tuttavia, anche in questo cambiamento, si seguì lo spirito primitivo della nazione; di modo che neppure gli atti pubblici venivano fatti in nome dei re minorenni. Vi fu perciò presso i Franchi una doppia amministrazione: una che riguardava la persona del re minorenni, e l'altra che riguardava il regno; mentre nei feudi si ebbe una differenza tra la tutela e il baliato⁶⁸.

^{pp} Aveva appena cinque anni, a detta di Gregorio di Tours [*Historia Francorum*], lib. V, cap. I [V, 1], quando succedette a suo padre nell'anno 575, vale a dire che aveva cinque anni. Gontrano lo dichiarò maggiorenne nell'anno 585: aveva dunque quindici anni.

^{qq} *Guntramnus data in Childeberti manu hasta dixit: hoc est indicium quod tibi omne regnum meum tradidi* [Gregorio di Tours, *Historia Francorum*, VII, 33].

^{rr} Gontrano dichiarò maggiorenne suo nipote Childeberto, che era già re, e lo nominò anche suo erede.

^{ss} [*Lex Ribuariorum*] Tit. LXXXI [84 (81)].

^{tt} [*Leges Burgundionum*] Tit. LXXXVII [87, 1].

^{uu} Non ci furono invece cambiamenti per i plebei.

^{vv} San Luigi fu maggiorenne solo a quest'età; ciò fu mutato da un editto di Carlo V, dell'anno 1374. [L'editto di Carlo V stabiliva la maggiore età a 14 anni: vedi Laurière, *Ordonnances des rois de France*, t. VI, Paris, Imprimerie Royale, 1741, p. 26.]

^{ww} Risulta da Gregorio di Tours [*Historia Francorum*], lib. III [III, 17], che ella scelse due uomini della Borgogna, che era una conquista di Clodomiro, per innalzarli alla sede vescovile di Tour, la quale faceva parte anch'essa del regno di Clodomiro.

^{xx} Gregorio di Tours [*Historia Francorum*], lib. V, cap. I [V, 1]: «Sebbene avesse appena cinque anni, cominciò a regnare il giorno di Natale».

CAPITOLO XXVIII⁶⁹*Spirito sanguinario dei re franchi*

Clodoveo non fu l'unico principe, tra i Franchi, ad intraprendere spedizioni nelle Gallie. Parecchi suoi parenti vi avevano già condotto tribù particolari; ma siccome egli vi riportò maggiori successi e poté sistemare assai bene i propri seguaci, i Franchi accorsero a lui da ogni tribù, e gli altri capi si ritrovarono troppo deboli per resistergli. Progettò di sterminare tutta la sua casata, e vi riuscì^{yy}. Temeva, dice Gregorio di Tours^{zz}, che i Franchi si scegliessero un altro capo. I suoi figli e i suoi successori seguirono quest'esempio per quanto poterono: si videro continuamente il fratello, lo zio, il nipote, che dico?, il figlio o il padre, cospirare contro tutta la propria famiglia. La legge divideva senza tregua la monarchia; il timore, l'ambizione e la crudeltà volevano riunirla.

CAPITOLO XXIX

Sulle assemblee della nazione presso i Franchi

Abbiamo detto più sopra che i popoli che non coltivano le terre godono d'una grande libertà⁷⁰. Questo fu il caso dei Germani. Tacito dice che essi conferivano ai loro re o capi un potere molto moderato^{aaa}; e Cesare^{bbb}, che non avevano magistrati comuni in tempo di pace, ma che in ogni villaggio i principi amministravano la giustizia per i loro sudditi. Anche i Franchi, in Germania, non avevano re, come è provato assai bene Gregorio di Tours^{ccc}.

«I capi^{ddd}», scrive Tacito, «deliberano sugli affari minori, tutta la nazione su quelli più importanti: in modo però che gli affari di cui il popolo prende conoscenza vengono portati poi anche davanti ai capi». Questo uso si conservò anche dopo la conquista, come^{eee} si vede in tutti i documenti.

Tacito^{fff} afferma che i delitti passibili di pena capitale potevano essere deferiti all'assemblea. Lo stesso avvenne dopo la conquista, e i grandi vassalli furono giudicati davanti all'assemblea.

CAPITOLO XXX

Sull'autorità del clero nella prima dinastia⁷¹

Presso i popoli barbari, i sacerdoti hanno di solito un notevole potere, perché possiedono sia l'autorità che deriva loro dalla religione sia la potenza che presso simili popoli viene conferita dalla superstizione. Così noi vediamo in Tacito che i sacerdoti godevano di grande credito presso i

^{yy} Gregorio di Tours [*Historia Francorum*], lib. II [II, 40-42].

^{zz} *Ibid.* [Gregorio di Tours, *Historia Francorum*, II, 42].

^{aaa} «I re non hanno potere illimitato o arbitrario [...]. D'altronde punire, imprigionare, sferzare ecc.». *I costumi dei Germani* [Tacito, *Germania*, 7, pp. 561-563].

^{bbb} «In tempo di pace non esistono magistrature collettive, ma i capi delle regioni e dei villaggi amministrano la giustizia fra le genti». [Cesare, *De bello Gallico*, VI [VI, 23, p. 269].

^{ccc} [Gregorio di Tours, *Historia Francorum*] Lib. II [II, 9].

^{ddd} «Sulle questioni di minor conto deliberano i capi, sulle più gravi tutti quanti: però anche quelle di cui è arbitro il popolo vengono esaminate prima dai capi». *I costumi dei Germani* [Tacito, *Germania*, 11, p. 567].

^{eee} «La legge è la risultante della volontà popolare e della statuizione regìa». Capitolare di Carlo il Calvo, anno 864, art. 6 [*Capitularia regum Francorum*, 273, 6].

^{fff} «È anche permesso accusare davanti all'assemblea e intentarvi un processo capitale». *I costumi dei Germani* [Tacito, *Germania*, 12, p. 569].

Germani e che regolavano le riunioni^{ggg} dell'assemblea del popolo. Era permesso^{hhh} solo a loro di punire, di imprigionare, di percuotere: cosa che essi facevano, non già per ordine del principe né per infliggere una pena, ma come per ispirazione della divinità, sempre presente a chi fa la guerra.

Non bisogna dunque meravigliarsi se, fin dagli inizi della prima dinastia, si vedono i vescovi essere gli arbitriⁱⁱⁱ dei giudizi, se li si vedono comparire nelle assemblee della nazione, se influiscono così tanto sulle risoluzioni dei re e se si danno loro tanti beni⁷².

¹ Cfr. Aristotele, *Politica*, VI, 4, 1318b 12-17.

² Nella lettera *À Monsieur Domville* (*P* 1960, pp. 598-601), di particolare importanza per lo studio della ricezione dell'*EL* in Inghilterra (vedi anche la lettera dello stesso William Domville a M., del giugno 1749, in Masson, III, pp. 1235-1237), M. utilizza il medesimo passo ciceroniano, aggiungendo: «Ciò non è affatto applicabile al governo inglese. E, sebbene lo spirito naturale di queste professioni induca per sua natura alla tranquillità, come affermo nel mio libro sulle *Leggi* riguardante la natura del terreno, quel che qui scrive Cicerone è relativo solo ad un particolare inconveniente del governo di Roma del quale bisogna che qui io parli». Vedi anche *P* 2265 a proposito del rapporto tra la natura del terreno e la forma di governo.

³ In *EL48* si poteva leggere: «La sterilità del terreno dell'Attica vi diede vita al governo aristocratico». Il testo di *EL50* e *EL57* è più fedele a quello del Ms., dove si legge: «Plutarco ci spiega perché la sterilità del terreno dell'Attica vi diede vita al governo popolare, e la fertilità di quello di Sparta, al governo aristocratico» (*MsEL*, II, p. 439; cfr. Plutarco, *Vita di Solone*, 22).

⁴ Il tema del rapporto tra natura del terreno e carattere delle nazioni costituì per M. un oggetto di interesse sin dalla giovinezza. Vedi in particolare, a questo proposito, il frammento che ci rimane, in *P* 2265, della dissertazione su *La différence des génies*, che ebbe importanza per l'elaborazione dell'*Essai sur les causes*.

⁵ La Svizzera e l'Olanda, «che sono i due paesi peggiori d'Europa, se si considera la natura del suolo, e che tuttavia sono i più popolosi», costituivano gli esempi presentati in *LP CXVIII (CXXII)* a dimostrazione di questa tesi (cfr. p. ???). Il rapporto tra libertà, lavoro, proprietà e sviluppo della ricchezza e della potenza di uno Stato costituisce, com'è noto, un tema centrale del *Second Treatise of Government* (cap. V) di Locke.

⁶ Su questa base M. spiegava nei *Voyages* («Vestfalia, Hannover e Brunswick») le ragioni della fine delle invasioni dei popoli del Nord in Europa: «Gli scrittori si torturano per scoprire per qual motivo non avvengano più le trasmigrazioni dei popoli del Nord. La ragione sta nel fatto che ora vi si coltivano le terre e vi si sfruttano le miniere, di modo che tutti possono viverci» (p. 469).

⁷ M. si riferisce alle invasioni dei popoli della Grande Tartaria (cfr. XVII, 3, nota 4) e della Piccola Tartaria; quest'ultima regione, come spiega L. de Jaucourt nella voce «Tartarie» dell'*Encyclopédie*, era «una provincia tributaria della Turchia, situata a Nord del Ponte Eusino e abitata da parecchi Tartari» (t. XV [1765], p. 926), discendenti dei popoli che avevano invaso l'Europa orientale a partire dal XIII secolo.

⁸ Un cenno alle connessioni sterilità-industriosità e fertilità-pigrizia si trova già in Bodin, *Les six livres de la république*, V, 1.

⁹ Cfr. *P* 383, in cui M. riporta una conversazione avuta con Claude-Alexandre de Bonneval (1675-1747): «I Sassoni, del pari, sono sempre stati sconfitti per un difetto strutturale, cioè per il fatto che i contadini della Sassonia, tutti ricchi, quando diventano soldati non vogliono farsi ammazzare».

¹⁰ Cfr. *P* 1367: «Gli abitanti delle isole sono sempre portati alla libertà in misura maggiore di quelli del continente, perché nelle isole non vi sono mai dei grandi imperi, oltre al fatto che [gli isolani] si credono gli unici popoli esistenti al mondo». In XIX, 27, a proposito dei mezzi atti a conservare la libertà, M. sottolinea che la nazione di un'isola «non sarebbe conquistatrice, perché conquiste separate la indebolirebbero» (*infra*, p. ???). L'eccezionalità del Giappone, richiamata nella nota *d*, si collega al tema della diversità radicale del mondo giapponese, diffusa nella letteratura europea sin dal XVI secolo; vedi, per es., Giovanni Pietro Maffei (1533-1603), *Historiarum Indicarum libri XVI*,

^{ggg} «I sacerdoti, che allora hanno il diritto anche di costringere, impongono il silenzio». *I costumi dei Germani* [Tacito, *Germania*, 11, p. 367].

^{hhh} «I re non hanno potere illimitato o arbitrario [...]. D'altronde punire, imprigionare, sferzare è lecito soltanto ai sacerdoti, non per castigo né su ordine del comandante, ma quasi per imposizione di un dio, che essi credono assista ai combattimenti». *Ibid.* [Tacito, *Germania*, 7, pp. 561-563].

ⁱⁱⁱ Si veda la costituzione di Clotario [*Chlotharii regis constitutio generalis*] dell'anno 560, art. 6 [*Capitularia regum Francorum*, 8, 6].

Florentiae, Philippus Junctus, 1588 (*Catalogue* n° 3164: ed. Lugduni, Champion, 1637) dove si parla dei costumi giapponesi *moribus certe orbi nostro plane oppositi* (p. 528 nell'ed. del 1637).

¹¹ Vedi *Spicil.* n° 298, p. 299: «Vi sono certi luoghi sulla Terra che sono inabitabili, altri che sono abitabili senza alcun inconveniente, altri infine che non sarebbero abitabili, a causa di taluni inconvenienti, se non si fossero trovati dei rimedi a questi inconvenienti. Pertanto non mi pare vero che, in virtù di una particolare provvidenza, siffatti rimedi siano stati stabiliti in certi luoghi per renderli abitabili, ma bisogna dire che, essendo stati trovati quei rimedi, tali luoghi sono stati resi abitabili».

¹² Vedi Du Halde, *Description de la Chine*, t. I, «Description géographique des provinces de la Chine», pp. 127-128, a proposito della provincia di *Kiang nan* (cfr. *Geogr.*, pp. 147-149); ivi, pp. 173-174, sulla provincia di *Tche kiang* (cfr. *Geogr.*, p. 152). Vedi, inoltre, la nota aggiunta da M. in merito alle due province, in *Geogr.* p. 145: «*Le province [di *Kiang nan* e *Tche kiang*] sono le migliori della Cina. Rassomigliano, mi sembra, all'Olanda, intersecate come sono, al pari di essa, da canali ed uscite, al pari di essa, dal mare».

¹³ Vedi Du Halde, *Description de la Chine*, t. I, p. 273, a proposito della politica dell'imperatore *Chin nong*: «Poiché la popolazione era enormemente aumentata, le erbe e gli animali non erano più sufficienti per difendersi dalla fame; *Chin nong*, sensibile alla miseria dei sudditi, progettò di rendere feconde le terre: inventò gli attrezzi necessari per l'agricoltura e insegnò al popolo a seminare cinque tipi di grano, il che fece sì che venisse chiamato *Chin nong*, vale a dire *agricoltore celeste*. Insegnò ai sudditi anche a ricavare il sale dall'acqua del mare». Sulle grandi opere di regolamentazione delle acque in Cina (in particolare nelle province meridionali), M. poteva ricavare molti riferimenti in Le Comte, *Nouveaux mémoires sur la Chine*, t. I, «Lettre à monsieur le comte de Greci [Louis Verjus, conte di Crécy]. Du climat, des terres, des canaux, des rivieres & des fruits de la Chine», pp. 198-251.

¹⁴ Quest'ultimo brano («e come lo è ancora oggi in quella parte dell'impero dei Turchi») è soppresso in *EL57*.

¹⁵ Ms: «all'indolenza e al capriccio di un despota» (*MsEL*, II, p. 443).

¹⁶ Vedi VIII, 21, che nel giudizio finale presenta, in modo ancora più perentorio, un analogo riferimento alla politica dei primi imperatori cinesi.

¹⁷ Nel *Projet d'une histoire physique de la terre ancienne et moderne*, pubblicato nel 1719 sul «Nouveau Mercure» e sul «Journal des Savants» (vedi Masson, III, pp. 87-88), M. metteva l'accento sulle «opere fatte dalla mano dell'uomo, che hanno dato un nuovo volto alla terra, [sui] principali canali che sono serviti per unire i mari e i grandi fiumi, [sui] mutamenti intervenuti nella natura del terreno e nella composizione dell'aria, [sulle] miniere nuove o abbandonate, [sulla] distruzione delle foreste ecc.» (ivi, p. 88). Si tratta di un progetto che non vide una realizzazione compiuta, anche se abbiamo indicazioni sul fatto che M. decise di dare alle fiamme il manoscritto di una *Histoire physique du Monde* (vedi Masson, III, p. 87).

¹⁸ In tutti i capitoli del libro il riferimento alla sussistenza basata sulla caccia comprende anche le attività relative alla pesca e alla raccolta, e non esclude la piccola coltivazione attorno alla capanna (vedi cap. 9). M. ha eliminato nell'edizione i due paragrafi che nel Ms. (cfr. *MsEL*, II, p. 445) si soffermavano sulle leggi dei Franchi.

¹⁹ In *EL57* è aggiunto il seguente periodo: «Questi ultimi invece hanno sempre avuto la prevalenza in Africa».

²⁰ La grande esuberanza delle terre d'America era un tema diffuso nella letteratura disponibile all'epoca di M. In una delle fonti più frequentemente utilizzate per l'elaborazione dell'*EL*, ossia le *Lettres édifiantes et curieuses*, si poteva leggere per es. il seguente passo, che legava la floridità della California alla pigrizia dei suoi abitanti: «Sebbene il Cielo sia stato tanto liberale nei confronti dei Californiani, e che la terra produca da sé quel che altrove cresce solo tramite molta fatica e lavoro, tuttavia [...], soddisfatti di trovare ciò che è necessario per vivere, essi si preoccupano poco di tutto il resto» (François-Marie Picolo, «Mémoire touchant l'estat des Missions nouvellement établies dans la Californie», in *Lettres édifiantes et curieuses*, V recueil, Paris, Le Clerc, 1725, pp. 272-273. Cfr. *Geogr.*, p. 362).

²¹ In *EL57* la frase è così abbreviata: «[...] e, quando il popolo che coltiva le sue terre coltiva anche le arti, ne derivano proporzioni che necessiterebbero di un esame assai particolareggiato».

²² Vedi, a questo proposito, il passo di *LP CXVI (CXX)*, p. ???, in cui M. si limita a una descrizione della condizione selvaggia, senza avanzare ipotesi esplicative: «I paesi abitati dai selvaggi sono solitamente poco popolati, dato che quasi tutti loro sono indifferenti al lavoro e alla coltivazione della terra. Questa sciagurata avversione è talmente forte che, quando devono inveire contro qualche loro nemico, essi non gli augurano altro che di essere ridotto ad arare un campo, ritenendo che la caccia e la pesca siano un esercizio nobile e degno di loro».

²³ Cfr. *Romains XVII*, nota ???, p. ???, dove la distinzione tra popoli pastori e popoli cacciatori, basata sul diverso modo di procurarsi la sussistenza, è già chiaramente stabilita.

²⁴ La definizione dei caratteri specifici dei popoli selvaggi impegnò a lungo M., prima di giungere alla soluzione proposta nell'*EL*, basata sul modo di procurarsi la sussistenza e sulla collocazione dei selvaggi nella categoria dei «popoli che non coltivano la terra». Nel *Discours sur les motifs qui doivent nous encourager aux sciences* (Masson, pp. ???-???) pronunciato all'Accademia di Bordeaux il 15 novembre 1725, M. aveva dato una spiegazione del carattere specifico delle nazioni selvagge ancora basata sull'assenza, presso di loro, di arti e scienze (cfr. ivi, p. ???). Una formulazione pressoché identica – con riferimento tuttavia ai popoli barbari e un'assimilazione tra popoli selvaggi e popoli barbari che rivela una distinzione ancora non chiaramente definita – in *P 1263* (pp. 420-421): «La differenza che c'è fra le grandi nazioni e i popoli selvaggi è data dal fatto che le prime si sono applicate alle arti e alle scienze, mentre i secondi le hanno assolutamente trascurate. È proprio alle conoscenze acquisite che la maggior parte delle nazioni deve

la propria esistenza (p. 420). Vedi anche *P* 1265, strettamente legato, come *P* 1263, all'elaborazione del *Discours sur les motifs*, cit.: «Se un Descartes fosse giunto in Messico cent'anni prima di Cortés [...], Cortés con un pugno di uomini non avrebbe mai distrutto il vasto impero del Messico, né Pizarro quello del Perù» (p. 421). Nell'*Essai sur les causes* (pp. 203-269) il fatto di non avere alcuna forma di educazione era presentato come in grado di alterare la stessa costituzione fisica dei popoli selvaggi o barbari: «Le fibre del loro cervello, poco avvezze ad essere flesse, sono divenute rigide [...]. È dimostrato che i selvaggi americani sono indocili, incorreggibili, incapaci di riflettere e d'apprendere; e, in effetti, voler insegnare loro qualche cosa, voler flettere le fibre del loro cervello, sarebbe come voler far camminare delle persone con tutti gli arti paralizzati» (p. 247; *Saggio sulle cause*, pp. 65-66).

²⁵ Cfr. *LP CXVI (CXX)*, p. ???, dove era spiegata la ragione della dispersione dei popoli selvaggi in piccoli gruppi: «Siccome però spesso ci sono annate in cui la caccia e la pesca rendono molto poco, essi sono colpiti da frequenti carestie; senza contare che non esiste paese così ricco di selvaggina e di pesce che possa offrire sostentamento a un popolo numeroso, poiché gli animali fuggono sempre i luoghi troppo abitati». Questa dispersione era al tempo stesso causa di debolezza: «D'altronde, i villaggi dei selvaggi, di due o trecento abitanti, isolati gli uni dagli altri, con interessi altrettanto diversi di quelli di due imperi, non possono darsi sostegno, perché non hanno le risorse dei grandi Stati, nei quali tutte le parti si corrispondono e si soccorrono vicendevolmente» (*ibidem*). In *Romains XVII*, la «sussistenza più sicura» (p. ???) dei popoli pastori spiegava la loro potenza, rispetto alla debolezza delle nazioni selvagge.

²⁶ Vedi *P* 1742, p. 547: «Questo non è potuto entrare nel libro su *La natura del terreno*: «Non vi sono, in Europa e in Asia, popoli selvaggi se non quelli che, a causa della natura, sono costretti ad esserli: tali sono i popoli della Lapponia e della Siberia. Essi abitano in un clima così freddo che gli alberi stessi non possono crescervi. Sono tipi di selvaggi che non vivono affatto nelle foreste. Dispersi nel terreno più ingrato della Terra, in un paese piatto e senza difese, essi formano piccole nazioni, e sarebbero liberi, se non fossero stati sottomessi ai principi vicini, non tramite i loro eserciti, bensì tramite gli esattori delle imposte». L'esistenza dello stato selvaggio sia in terre estremamente fertili sia in paesi estremamente sterili, è confermata in altri passi; vedi, per es., il riferimento agli «Indiani dei paesi freddi» e al fatto che «essi devono pescare e cacciare continuamente», in *XXIV*, 23, p. ???.

²⁷ Cfr. il cap. 26. Per mostrare l'universalità del diritto delle genti, M. aveva sottolineato, in I, 3, la sua esistenza presso i selvaggi d'America, con riferimento agli Irochesi.

²⁸ Il rapporto stretto tra legislazione e divisione delle terre è un tema già presente nelle fonti classiche; vedi in particolare Grozio, *De iure belli ac pacis*, II, 2, 2, pp. 114 e 124, dove si menziona in nota questo passaggio del commento di Servio Mauro Onorato (*fl.* fine IV sec.) a Virgilio, *Aeneis*, IV, 58 (*legiferae Cereri Phoeboque patrique Lyaeo*): «*ex agrorum divisione nata sunt iura* (le leggi sono sorte con la divisione delle terre)». Nei *Two Treatises of Government* di Locke (II, § 26) l'assenza della proprietà privata della terra viene segnalata come uno dei caratteri specifici della vita dei selvaggi americani (cacciatori e raccoglitori).

²⁹ Dodds (*Les récits de voyages*, p. 116) cita come probabile fonte il «Voyage [...], ou troisieme relation du p. [Louis] Hennepin», in *Recueil des Voyages du Nord*, t. V, Amsterdam, Bernard, 1724, pp. 280-281 (*recte*: 286-287), dove si afferma che presso i selvaggi d'America il matrimonio ha valore temporaneo, fin tanto che dura l'accordo e la simpatia fra le parti.

³⁰ M. aggiunge in questo modo una nuova spiegazione della poligamia, di cui ha parlato nel libro XVI in merito al rapporto tra essa e il clima.

³¹ Cfr. Eckhart, *Leges Francorum Salicae et Ripuariorum*, 39 («De furtis diversis»), 42 («De servo qui de furto fuerit interpellatus»), pp. 151-152, 156; *Pactus Legis Salicae*, 27 («De furtis diversis»), 40 («Si servus in furtum fuerit inculpatus»).

³² Sulla base della testimonianza di José de Acosta (*Historia natural y moral de las Indias*, 1610), Locke affermava (*Two Treatises of Government*, II, § 102) che i popoli selvaggi di molti territori americani non avevano alcuna forma di governo. Ma occorre anche ricordare che la definizione dei selvaggi in termini di assenza di governo era già stata formulata da Hobbes (*Leviathan*, I, 13). M., in XI, 5, aveva utilizzato la definizione di «libertà naturale» a proposito della libertà dei selvaggi e aveva poi distinto (ivi) la libertà politica dall'«indipendenza», che è possibile considerare come sinonimo della libertà naturale.

³³ Nel Ms. M. aggiungeva a questa riflessione la seguente spiegazione, contrastante con quanto sostenuto in merito al rapporto tra libertà politica e libertà naturale, che risulta poi comprensibilmente cancellata: «Inoltre, siccome vi si possiede in comune la terra, si ha spesso bisogno di deliberazioni comuni, ora è proprio il frequente uso delle deliberazioni comuni che forma la libertà politica» (*MsEL*, II, p. 450). Vedi anche *P* 1555: «Selvaggi: uomini e non cittadini. Respiravano l'aria, ma non vivevano. Tratto dalla mia *Histoire de la jalousie*».

³⁴ La fonte di questo passo, secondo molti commentatori, sarebbe Cicerone, *De re publica*, I, 17. In realtà, nel passo ciceroniano non si fa riferimento ad Aristippo, bensì a Platone o ad «un altro» (*Ut mihi Platonis illud, seu quis dixit alius, perelegans esse videatur* ecc., p. 188). Più vicino al passo di M. è il testo di Vitruvio, *De architectura*, VI, 1: «Il filosofo socratico Aristippo, sbattuto da un naufragio sulle spiagge di Rodi, avendo notato figure geometriche disegnate, si dice abbia così esclamato rivolto ai compagni: «Speriamo bene, poiché vedo tracce di uomini»» (vol. II, p. 823). M. possedeva varie edizioni dell'opera di Vitruvio: vedi *Catalogue*, nn° 1717-1721.

³⁵ Cfr. Locke, *Two Treatises of Government*, II, §§ 48-49, dove l'assenza di moneta è presentato come uno degli aspetti che caratterizzano lo stato selvaggio dei popoli americani che, a differenza di M., Locke collocava su un piano

diacronico («Al principio tutto il mondo era come l'America [...], perché in nessun luogo si conosceva qualcosa di simile al denaro», § 49, p. 263). Vedi a questo proposito P 647: «L'invenzione della moneta ha molto contribuito alla nascita di grandi imperi. Pertanto, tutti i popoli presso i quali non esiste la moneta sono selvaggi: giacché il principe non può superare gli altri in ricchezza tanto da farsi obbedire, né comperare gente sufficiente per dominare gli altri. Ciascuno ha pochi bisogni e li soddisfa facilmente e allo stesso modo. L'uguaglianza è quindi imposta. Perciò i capi dei selvaggi e dei Tartari sono mai dispotici».

³⁶ L'argomento è trattato più ampiamente in XXII, 2.

³⁷ EL57: «che la terra contiene metalli».

³⁸ EL57: «la stessa cosa non avviene negli altri».

³⁹ La conclusione del capitolo riprende il tema affrontato in P 647, dove M. sosteneva l'impossibilità dello Stato dispotico per «i selvaggi e i Tartari». Nell'EL (vedi in particolare *infra*, cap. 19) ha poi mutato opinione, mettendo in evidenza l'eccezionalità dei Tartari. Cfr. anche, a questo proposito, P 1738.

⁴⁰ Probabile allusione al faraone Sesostri o Senosret III della XII dinastia (1878-1839 a.C.), sul quale vedi Erodoto, *Storie*, II, 102-110.

⁴¹ Cfr. XV, 10.

⁴² Nel Ms. è presente la seguente nota: «Ho messo questo nel libro sui costumi e le usanze, vedere dove sta meglio (*MsEL*, II, p. 454); lo spostamento di questi passi nel libro XIX di fatto non avvenne».

⁴³ Sulle crudeltà dei Tartari M. aveva soffermato l'attenzione nell'estratto dell'*Histoire des Tartares* di Eb Ig z (vedi *Geogr.*, pp. 287-318; in part. p. 302). In merito al tema della schiavitù presso i Tartari, cfr. la *Lettre à Grosley*, 8 aprile 1750 (Masson, III, p. 1293), e XV, 2, p. ???.

⁴⁴ I capitoli seguenti (21-30) non sono presenti nel Ms. Si può pensare ad una loro redazione nell'ultima fase di elaborazione dell'opera, in relazione alla riflessione sul problema feudale, oggetto degli ultimi libri dell'EL. Vedi, su tali capitoli, R. Minuti, *Oriente barbarico*, pp. 76 segg., e D. Felice - Th. Casadei, *Modi di sussistenza, leggi, costumi*, in Felice, *Leggere «Lo spirito delle leggi»*, t. I, pp. 332-344.

⁴⁵ Non troviamo nella *Description de la Chine* di Du Halde un riferimento diretto a quest'esempio; lo troviamo, invece, nelle *Lettres édifiantes et curieuses*, XXII recueil, Paris, Le Clerc et Le Mercier, 1736, «Lettre du P. Parennin, Pékin 1734», p. 54: «Secondo la consuetudine dei Mancii, l'ultimo o il membro della famiglia che si trova ancora dentro casa, allorché il padre muore senza che egli abbia ricevuto la sua porzione, eredita tutti i beni rimasti».

⁴⁶ EL57: «Ho sentito dire che una consuetudine simile era seguita in alcuni piccoli distretti dell'Inghilterra, e che la si trova tuttora in Bretagna, nel ducato di Rohan, dove viene seguita per i beni non nobili».

⁴⁷ Cfr. *De bello Gallico*, VI, 22.

⁴⁸ Cfr. *Germania*, 14-15.

⁴⁹ La conoscenza, da parte dei M., del testo della legge salica e di altre collezioni di leggi germaniche, si basa soprattutto, nei capp. che seguono, su due opere: le *Leges Francorum Salicae et Ripuariorum* di Eckhart (*Catalogue*, n° 825), ed il *Codex Legum Antiquarum [...] ex bibliotheca Frid. Lindembrogii, Francofurti, Marnios et consortes, 1613* (*Catalogue*, n° 820). Nelle *Leges Francorum* di Eckhart (1674-1730) erano presenti tre versioni della *lex Salica*, due delle quali edite dal celebre erudito Basilius Johann Herold (1514-1567). Nel *Codex* di Friedrich Lindembroch (1573-1648) M. trovata riunite le varie parti del *corpus* del diritto germanico, comprendenti anche il testo della *lex salica a Carolo emendata*, già presente nella raccolta di Eckhart. Vedi, in proposito, *Abbreviazioni – Acronimi*.

⁵⁰ Cfr. Eckhart, *Leges Francorum Salicae et Ripuariorum*, pp. 20, 42, 44, 56.

⁵¹ Vedi Tacito, *Germania*, 26, e Cesare, *De bello Gallico*, VI, 22.

⁵² Vedi *Pactus Legis Salicae*, 62, 6.

⁵³ Cfr. XXX, 16 e XXXI, 7.

⁵⁴ Cfr. *Marculfi Formulae*, I, 12.

⁵⁵ In EL48 si ha la seguente lezione: «mentre le leggi saliche furono manifestamente raccolte prima che i Franchi lasciassero la Germania».

⁵⁶ Cfr. XXVIII, 9.

⁵⁷ In EL57 è aggiunta qui la seguente nota: «La corona, presso gli Ostrogoti, passò due volte dalle femmine ai maschi; una volta, tramite Amalsunta, nella persona di Atalarico, e un'altra volta, tramite Amalafreda, nella persona di Teodato. Non è che presso di loro le donne non potessero regnare da sole: Amalafreda, dopo la morte di Atalarico, regnò da sola, e regnò persino dopo l'elezione di Teodato, e insieme con lui. Si vedano le lettere di Amalafreda e di Teodato in Cassiodoro, *Variae*, lib. X [X, 2-3]».

⁵⁸ EL57: *Sulla lunga capigliatura dei re franchi*.

⁵⁹ Cfr. Tacito, *Germania*, 17, 27 e 38.

⁶⁰ Tacito parla del modo di acconciarsi la lunga capigliatura a proposito degli Svevi (*Germania*, 38). Di *reges crinitos* parla anche, a proposito dei primi re franchi, Gregorio di Tours nella *Historia Francorum*, II, 9.

⁶¹ Cfr. XVIII, 13.

⁶² Il tema è ripreso in P 1941, in cui M. si riferisce, come in questo capitolo, al *Chronicon* di Fredegario (vedi nota *hh*).

⁶³ Cfr. Gregorio di Tours, *Historia Francorum*, II, 12. Vedi, in *Spicil.* n° 701, il riferimento – positivo in questo caso – all'*Histoire critique de la monarchie dans les Gaules* di Dubos, II, pp. 50-67.

⁶⁴ Vedi cap. 12.

⁶⁵ In *EL57* è inserito a questo punto il seguente capoverso: «“Le aquile”, diceva il re degli Ostrogoti, “smettono di nutrire i loro piccoli non appena le loro penne e le loro unghie si sono formate; questi non hanno più bisogno dell’aiuto altrui quando vanno da soli a cercare una preda. Sarebbe indegno per i nostri giovani che fanno parte del nostro esercito di essere reputati di un’età troppo giovanile per amministrare i propri beni e per regolare la condotta della loro vita. È il valore che dà la maggiore età presso i Goti”». Dopo «diceva» si ha questa nota: «Teodorico, in Cassiodoro [*Variae*], lib. I, lett. 38 [I, 38]».

⁶⁶ In *EL57* le frasi (con relative note): «Egli gli disse [...] è diventato uomo, obbeditegli», sono soppresse. Vedi nota 69.

⁶⁷ Vedi Agazia Scolastico, *Histoire de l’empereur Justinien*, II, 3, in Cousin, *Histoire de Constantinople*, t. II, pp. 392-393. Su Agazia vedi XVI, 6, nota *m*.

⁶⁸ Detto anche *garde-noble* o *garde féodale*: cfr. quanto M. ne dirà nel cap. XXXI, 33.

⁶⁹ In *EL57* il capitolo è preceduto da quest’altro: «CAPITOLO XXVIII. *Sull’adozione presso i Germani*. Presso i Germani, come si diventava maggiorenne ricevendo le armi, si veniva adottati con lo stesso procedimento. Così Gontrano, volendo dichiarare maggiorenne suo nipote Childeberto, e per di più adottarlo, gli disse: “Ho messo questo giavelotto nelle tue mani, come per significare che ti ho dato il mio regno”. E rivolgendosi all’assemblea: “Voi vedete che mio figlio Childeberto è diventato uomo: obbeditegli”. Teodorico, re degli Ostrogoti, volendo adottare il re degli Eruli, gli scrisse: “È una bella cosa, fra noi, poter essere adottati con le armi, perché gli uomini coraggiosi sono i soli che meritano di diventare nostri figli. Vi è una tale forza in questo atto, che chi ne è l’oggetto preferirà sempre morire piuttosto che tollerare qualche cosa di vergognoso. Pertanto, secondo l’usanza delle nazioni, e perché tu sei un uomo, noi ti adottiamo con questi scudi, queste spade, questi cavalli che ti mandiamo”». Dopo «ho messo» si ha la seguente nota: «Si veda Gregorio di Tours [*Historia Francorum*], lib. VII, cap. 23 [VII, 23]»; dopo «gli scrisse»: «In Cassiodoro [*Variae*], lib. IV, lett. 2 [IV, 2]». Vedi nota 66.

⁷⁰ Cfr. XVIII, 14.

⁷¹ Nei *Morceaux de ce que je voulais écrire sur l’Histoire de France* (*P* 1302, p. 437) M. scrive a proposito dell’autorità dei vescovi: «I vescovi, che avevano già molta autorità sotto la prima dinastia, l’accrebbero di molto sotto la seconda. Bisogna ricercare l’origine di questa autorità anteriormente all’epoca stessa dell’instaurazione della religione cristiana. Leggiamo in Tacito (*I costumi dei Germani* [*Germania*, 7]) che quei popoli non facevano nulla senza aver consultato prima i preti. Tale autorità si estese in due modi: 1° Si propagò con la religione e acquisì, con ogni proselito, nuovi difensori; 2° le assemblee ecclesiastiche diventarono più ordinate; il loro corpo particolare si autonomizzò ancora di più e i loro interessi divennero più compatti: ciò li mise in condizione di compiere essi soli delle rivoluzioni nella nazione e di deporre i re con pretesti financo inusitati, come quelli della penitenza e della disciplina». Vedi anche *P* 1171.

⁷² M. aveva pensato di aggiungere a questo libro il cap. seguente, come possiamo leggere in *P* 2052: «[Ho messo da parte questo allo scopo di farne un capitolo per la conclusione del libro XVIII.] Leggendo i codici delle leggi barbariche, sono stato sempre colpito dalla scarsa attenzione o severità che esse hanno per il parricidio, tanto che questo reato è quasi confuso con le altre violenze, e trovo in Cassiodoro [*Variae*], libro II, lettera 14 [II, 14], che Teodorico volle in un caso del genere che si punisse il parricidio secondo la legge romana. A mano a mano che questi Barbari si romanizzavano, concepivano un maggior orrore per il parricidio. Ora, la causa di questo modo di pensare dei popoli barbarici la trovo, in un certo senso, in Procopio (*De bello Gothico*, libro II [II, 14]), là dove, parlando degli Eruli, dice: “Quando qualcuno di costoro diventava debole o invecchiava, era costretto a richiedere ai suoi parenti di farlo morire; una persona che non era suo parente lo uccideva, dopo di che i suoi parenti davano fuoco alla pira e lo bruciavano. Si veda come questa usanza sia connessa agli altri costumi dei Germani. Si faceva richiesta ai parenti a causa del diritto che questi avevano riguardo alla sicurezza della vita dei loro parenti. Sembrava che non si potesse disporre della propria vita senza di essi. Era un estraneo che dava la morte, ma col consenso dei parenti, poiché altrimenti questi avrebbero potuto esercitare la vendetta”». Dopo «bruciavano», si ha la seguente nota: «Si veda il mio estratto di Procopio, p. 259» [l’estratto è andato perduto].

LIBRO DICIANNOVESIMO

SULLE LEGGI NEL LORO RAPPORTO
CON I PRINCIPI CHE FORMANO LO SPIRITO GENERALE, I COSTUMI E LE
USANZE DI UNA NAZIONE

CAPITOLO I

Sull'argomento di questo libro

Questa materia è molto vasta. Nel gran numero di idee che mi si presentano alla mente, farò attenzione più all'ordine delle cose che alle cose stesse. È necessario che io scarti a destra e a manca, che penetri e mi faccia strada.

CAPITOLO II

Anche per le migliori leggi è necessario che gli spiriti siano preparati

Nulla parve più insopportabile ai Germani^a del tribunale di Varo. Quello che Giustiniano creò^b presso i Laziani¹ per processare l'assassino del loro re, parve loro una cosa orribile e barbara. Mitridate^c, scagliandosi contro i Romani, rimprovera loro soprattutto le formalità^d della loro giustizia. I Parti non poterono sopportare quel re che, essendo stato allevato a Roma, era affabile^e e accessibile a tutti. La libertà stessa è parsa insopportabile a popoli che non erano abituati a goderne. Così talvolta l'aria pura è nociva a chi è vissuto in paesi paludosi.

Un Veneziano di nome Balbi, trovandosi a Pegu^f, fu presentato al re. Quando questi apprese che a Venezia non c'erano re, scoppiò così violentemente a ridere² che fu colto dalla tosse e riuscì a

^a Tagliavano la lingua agli avvocati e dicevano loro: «Vipera, smetti di sibilar». Tacito [in realtà: Floro, *Epitome*, II, 30, 37 = IV, 12, 37, il quale esattamente scrive (p. 613): «Ad alcuni {avvocati} strappavano gli occhi, ad altri tagliavano le mani, ad uno fu cucita la bocca dopo che gli fu tagliata la lingua; tenendola in mano, un barbaro disse: "Infine, o vipera, hai cessato di sibilar"»].

^b Agazia [Scolastico] [*Historiarum*], lib. IV [IV, 1-10].

^c Giustino [*Epitome*], lib. XXXVIII [XXXVIII, 4-7].

^d *Calumnias litium*. *Ibid.* [Giustino, *Epitome*, XXXVIII, 7, 8]. [Cfr. la diversa traduzione di *calumnias litium* proposta da M. stesso in XI, 19, p. ???.]

^e «La facilità nel concedere udienze e la cortesia nell'accogliere, virtù sconosciute ai Parti, parevano loro difetti di nuovo genere»: Tacito [*Annales*, II, 2, 4, p. 193]. [Il re cui si allude nel testo è Vonone, figlio di Fraate IV, il quale, cacciato dai Parti, divenne poi, dal 12 al 18 d.C., re d'Armenia: cfr. Tacito, *Annales*, II, 3-4 e 68.]

^f Balbi ne ha fatto la descrizione nel 1590. *Recueil des voyages qui ont servi à l'établissement de la Compagnie des Indes*, t. III, parte I, p. 33 [t. III, «Relation du second voyage d'Étienne var der Hagen», p. 30 (ed. 1710); p. 28 (ed. 1725)]. [Pegu (o Bago), città della Birmania meridionale. Fondata nel VI sec., fu, sino al Settecento, capitale del regno omonimo. Gasparo Balbi (XVI sec.), gioielliere e mercante veneziano. Dal 1579 al 1588 compì un lungo viaggio in Oriente, di cui ci ha lasciato la seguente opera: *Viaggio dell'Indie orientali* {...}. *Con la relatione de i datij, pesi & misure di tutte le Città di tal viaggio, & del governo del Rè del Pegù* {...}, Venezia, Borgominieri, 1590. Per il fatto riferito, cfr. p. 103: «Mi mandò di nuovo ad interrogar in che parte era posta Venetia, e dal qual Rè era dominata; & io gli dissi ch'era nel Regno d'Italia, e che si gouernaua à Republica e non era signoreggiata da alcun Rè; il che udito dal detto Rè, ne prese gran marauiglia; per il che incominciò à rider in tal modo, che fu sopraggiunto dalla tosse, ò catarro, che gli faceua gran male nel parlar uerso i suoi gran personaggi».]

malapena a parlare ai suoi cortigiani. Qual è il legislatore che potrebbe proporre un governo popolare a popoli del genere?

CAPITOLO III

Sulla tirannide

Vi sono due tipi di tirannide: una reale, che consiste nella violenza del governo; e una di opinione, che si fa sentire quando coloro che governano prendono decisioni che feriscono il modo di pensare di una nazione³.

Dione⁴ riferisce che Augusto volle farsi chiamare Romolo, ma che, avendo saputo che il popolo temeva che egli volesse farsi re, desistette da tale proposito. I primi Romani non volevano re, perché non potevano tollerare il potere; i Romani di quei tempi non volevano re, perché non ne sopportavano affatto i modi. Infatti, benché Cesare, i triumviri e Augusto fossero veri e propri re, tuttavia avevano conservato le apparenze esteriori dell'uguaglianza, e la loro vita privata racchiudeva una specie di opposizione al fasto dei re del tempo⁵. Quando si dice che i Romani non volevano re, ciò significa che volevano conservare le proprie usanze, e non assumere quelle dei popoli dell'Africa e dell'Oriente.

Dione⁸ narra che il popolo romano era indignato contro Augusto, a causa di certe leggi troppo dure da lui promulgate; ma che il malcontento cessò non appena egli ebbe richiamato l'attore Pilade, che le fazioni avevano cacciato dalla città. Un popolo siffatto sentiva più vivamente la tirannide quando si cacciava un pantomimo che quando lo si privava di tutte le sue leggi⁶.

CAPITOLO IV

*Che cos'è lo spirito generale*⁷

Molte cose governano gli uomini: il clima, la religione, le leggi, le massime del governo, gli esempi delle cose passate, i costumi e le usanze; se ne forma uno spirito generale, che ne è il risultato.

A mano a mano che, in ogni nazione, una di queste cause agisce con maggior forza, le altre le cedono in proporzione. La natura e il clima dominano quasi da soli presso i selvaggi; le usanze governano i Cinesi⁸; le leggi tiranneggiano il Giappone⁹; i costumi davano un tempo il tono a Sparta¹⁰; le massime del governo e i costumi antichi lo davano a Roma¹¹.

CAPITOLO V

*Di quanto si debba badare a non mutare lo spirito generale di una nazione*¹²

Se esistesse al mondo una nazione¹³ dotata di umore socievole, apertura di cuore, gioia di vivere, gusto, facilità nel comunicare i suoi pensieri; che fosse vivace, piacevole, allegra¹⁴, talvolta imprudente, spesso indiscreta; e che avesse oltre a ciò coraggio, generosità, franchezza, un certo senso dell'onore, non bisognerebbe affatto cercare di intralciare, mediante leggi, le sue usanze, per

⁸ [Storia romana] Lib. LIV [17, 4-5], p. 532. [Pilade, attore pantomimo, originario della Cilicia; con Batillo di Alessandria creò in Roma il genere del pantomimo, al tempo di Augusto. Secondo Dione (ivi, LIV, 17, 4), era stato esiliato per attività sediziosa; a giudizio di Svetonio, invece, perché aveva rivolto un gesto osceno ad uno spettatore (*Vitae Caesarum, Augustus*, 45, 7). Vedi anche L. de Jaucourt, voce «Pantomime», in *Encyclopédie*, t. XI (1765), pp. 827-829.]

non intralciare le sue virtù. Se in generale il carattere è buono, che importa di qualche difetto che vi si può riscontrare?

Vi si potrebbero tenere a freno¹⁵ le donne, fare delle leggi per correggerne i costumi e limitarne il lusso¹⁶; ma chissà se non vi si perderebbero così un certo gusto che è la fonte delle ricchezze della nazione¹⁷, e una raffinatezza che attira gli stranieri?

¹⁸Spetta al legislatore seguire lo spirito della nazione, quando non è contrario ai principi del governo; poiché noi non facciamo nulla tanto bene quanto ciò che facciamo liberamente e seguendo la nostra indole naturale.

Si dia uno spirito di pedanteria¹⁹ a una nazione naturalmente gaia, e lo Stato non vi guadagnerà nulla, né all'interno né all'esterno. Lasciatele fare con serietà le cose frivole, e con gaiezza le cose serie.

CAPITOLO VI

Non si deve correggere tutto

Ci si lasci come siamo, diceva un gentiluomo²⁰ di una nazione che somiglia molto a quella a cui abbiamo testé accennato. La natura pone rimedio a tutto. Ci ha dato una vivacità capace di offendere e atta a farci mancare a tutti i riguardi dovuti; questa stessa vivacità è però corretta dalla raffinatezza che ci procura, ispirandoci simpatia per la società e soprattutto per i rapporti con le donne.

Ci si lasci quali siamo. Le nostre qualità indiscrete, unite a quel po' di malizia che abbiamo, fanno sì che le leggi che ostacolassero l'umore socievole fra noi, non sarebbe affatto convenienti.

CAPITOLO VII

Sugli Ateniesi e sugli Spartani

Gli Ateniesi, continuava quel gentiluomo, erano un popolo che aveva qualche affinità con il nostro. Mettevano della gaiezza negli affari; un motto di spirito piaceva loro tanto sulla tribuna quanto a teatro. Questa vivacità che introducevano nei consessi, la portavano anche nell'esecuzione. Il carattere degli Spartani, invece, era grave, serio, duro e taciturno. Non si sarebbe potuto ottenere nulla di più da un Ateniese annoiandolo, che da uno Spartano divertendolo.

CAPITOLO VIII

Effetti dell'umore socievole

Più²¹ i popoli hanno contatti fra loro, più facilmente mutano usanze²², perché ciascuno è un punto di riferimento per gli altri e si notano meglio le peculiarità degli individui. Il clima che fa sì che una nazione ami le relazioni sociali, fa anche sì che ami cambiare, e quel che fa sì che una nazione ami cambiare, fa pure sì che essa si formi il gusto²³.

La mondanità delle donne guasta i costumi e forma il gusto²⁴: il desiderio di piacere più degli altri fa nascere gli ornamenti, e il desiderio di piacere più che se stessi origina le mode²⁵. La

moda è un elemento importante: a forza di rendere frivolo lo spirito, si incrementano al tempo stesso continuamente i vari rami del proprio commercio^h.

CAPITOLO IX

Sulla vanità e sull'orgoglio delle nazioni

Tanto²⁶ la vanità è una buona molla per un governo, tanto l'orgoglio ne è una pericolosa. Per convincersene basti pensare, da un lato, ai beni innumerevoli che risultano dalla vanità: il lusso, l'industriosità, le arti, le mode, la raffinatezza, il buon gusto; e, dall'altro, ai mali infiniti che traggono origine dall'orgoglio di certe nazioni: la pigrizia, la povertà, l'abbandono di tutto, la distruzione delle nazioni che il caso ha fatto cadere nelle loro mani, e della loro stessa. La pigriziaⁱ è conseguenza dell'orgoglio; il lavoro è effetto della vanità: l'orgoglio di uno Spagnolo lo indurrà a non lavorare²⁷; la vanità di un Francese lo porterà a saper lavorare meglio degli altri.

Ogni nazione oziosa è austera, perché quelli che non lavorano si considerano²⁸ superiori a quelli che lavorano.

Esaminate tutte le nazioni, e vedrete che, nella maggior parte, l'austerità, l'orgoglio e la pigrizia vanno di pari passo.

I popoli di Achin^j sono fieri e pigri: chi non ha schiavi ne prende in affitto uno, non fosse che per fare cento passi e portare due pinte di riso; si riterrebbero disonorati se li dovessero portare loro stessi.

Vi sono parecchie località della Terra dove ci si lascia crescere le unghie per dimostrare che non si lavora affatto²⁹.

Le donne delle Indie^k credono che sia vergognoso per loro imparare a leggere: è una faccenda, dicono, che riguarda gli schiavi addetti a cantare inni nelle pagode. In una casta, esse non filano; in un'altra, fanno solo panieri e stuoie e non devono neppure pestare il riso; in altre ancora, non devono andare ad attingere acqua. L'orgoglio ha stabilito in India le sue regole, e le fa osservare³⁰.

CAPITOLO X

Sul carattere degli Spagnoli e su quello dei Cinesi

I diversi caratteri delle nazioni sono un insieme di virtù e vizi, di buone e cattive qualità. Le mescolanze felici sono quelle da cui risultano grandi beni, che spesso non si sospetterebbero nemmeno; ve ne sono di quelle da cui derivano grandi mali, che nemmeno essi si sospetterebbero.

^h *La favola delle api*. [Cfr. Mandeville, *The Fable of the Bees*, t. I, pp. 250-254, *remark T*, nell'ed. cit. del 1732; vol. I, pp. 225-228, nell'ed. del 1924. Vedi *LP CIII (CVI)*, *in fine*, e *P 1553*, che riprende un analogo passo presente nel Ms. (*MsEL*, I, p. 466), ma cancellato: «Accetterei volentieri le idee di chi ha scritto la *Favola delle api*, e vorrei che mi si mostrassero degli austeri cittadini i quali, in qualsiasi paese, vi facciano tanto bene quanto ne fanno a talune nazioni commercianti i loro elegantoni».]

ⁱ I popoli che seguono il khan di Malacamber, quelli di Carnataca e di Coromandel, sono popoli orgogliosi e pigri che consumano poco perché sono miserabili, mentre i Moghul e i popoli dell'Indostan lavorano e godono delle comodità della vita, come gli Europei: *Recueil des voyages qui ont servi à l'établissement de la Compagnie des Indes*, t. I, p. 54 [«Avis sur le commerce des Indes Orientales», t. I, p. LIV (ed. 1725)].

^j Si veda Dampier [*Nouveau voyage*], t. III [cap. 7, pp. 143-148]. [Cfr. *Geogr.*, p. 66.]

^k *Lettres édifiantes [et curieuses]*, XII recueil [Paris, Le Clerc, 1717, «Lettre du p. {Louis Noël} de Bourzes, Madura, 21 septembre 1713»], p. 80. [Cfr. *Geogr.*, p. 378.]

La buona fede degli Spagnoli è stata famosa in tutti i tempi. Giustino¹ ci parla della loro onestà nel custodire le cose loro affidate; spesso hanno affrontato la morte per mantenerle celate. Questa fedeltà che avevano un tempo, la conservano ancora oggi. Tutte le nazioni che commerciano a Cadice, affidano le loro fortune agli Spagnoli, e non se ne sono mai pentite. Ma questa qualità ammirevole, unita alla loro pigrizia, forma una mescolanza da cui discendono effetti perniciosi per loro: i popoli d'Europa esercitano, sotto i loro occhi, tutto il commercio della loro monarchia³¹.

Il carattere dei Cinesi forma un'altra mescolanza che è in contrasto con il carattere degli Spagnoli. La loro vita precaria^m fa sì che essi abbiano un'intraprendenza prodigiosa e un desiderio così eccessivo del guadagno, che nessuna nazione commerciante si può fidare di loroⁿ. Questa ben nota disonestà ha conservato loro il commercio col Giappone³²; nessun uomo d'affari europeo ha osato avviarlo in loro nome, per quanto gli sarebbe stato relativamente facile farlo attraverso le loro province marittime del Nord.

CAPITOLO XI

Riflessione

Non ho detto tutto ciò per diminuire in nessun modo la distanza infinita che esiste tra i vizi e le virtù: Dio non voglia! Ho voluto soltanto far comprendere che non tutti i vizi politici sono vizi morali e che non tutti i vizi morali sono anche vizi politici. E questo non dev'essere ignorato da coloro che fanno leggi che cozzano con lo spirito generale.

CAPITOLO XII

Sulle usanze e sui costumi nello Stato dispotico

È una massima fondamentale che non bisogna mutare mai i costumi e le usanze nello Stato dispotico: nulla sarebbe più rapidamente seguito da una rivoluzione. Il fatto è che, in quegli Stati, non vi sono leggi, per così dire; vi sono solo costumi e usanze, e se li stravolgete, stravolgete tutto.

Le leggi vengono stabilite, i costumi sono ispirati³³; questi dipendono maggiormente dallo spirito generale, quelle da un'istituzione particolare: ora, è altrettanto pericoloso, e forse più, stravolgere lo spirito generale che cambiare un'istituzione particolare.

Vi sono meno relazioni sociali nei paesi in cui ciascuno, sia come superiore sia come inferiore, esercita e subisce un potere arbitrario, che non in quelli in cui la libertà regna in tutte le condizioni. Vi si cambiano, quindi, meno usanze e costumi. Le usanze più stabili si avvicinano maggiormente alle leggi. Perciò, bisogna che un principe o un legislatore vi sconvolgano i costumi e le usanze meno che in qualunque altro paese del mondo³⁴.

Le donne di solito vi sono segregate, e non hanno quindi la possibilità di dare il tono alla società. Negli altri paesi in cui esse vivono con gli uomini, il desiderio che hanno di piacere e quello che si ha di piacere a loro, fanno sì che si cambino continuamente le usanze³⁵. I due sessi si guastano, perdono entrambi le loro qualità distintive ed essenziali; si rende arbitrario ciò che prima era assoluto, e le usanze mutano tutti i giorni.

¹ [Epitome] Lib. XLIII [ma: XLIV, 2, 3].

^m Per la natura del clima e del terreno. [Cfr. VIII, 21, p. ???, XXIII, 14, p. ???, e P 234.]

ⁿ Padre Du Halde, t. II [Description de la Chine, «Du commerce du Chinois», t. II, pp. 170-172, su cui vedi Geogr., p. 233. Cfr. anche Le Comte, Nouveaux mémoires sur la Chine, t. I, «Lettre à monseigneur de {Louis} Phelipeaux. Du caractere particulier de l'esprit des Chinois», pp. 498-501; e Anson, Voyage autour du monde, lib. III, capp. 9-10, pp. 311, 327-328].

CAPITOLO XIII

Sulle usanze presso i Cinesi

Ma è in Cina che le usanze sono indistruttibili³⁶. Oltre al fatto che le donne sono assolutamente separate dagli uomini³⁷, nelle scuole le usanze vengono insegnate come i costumi. Si riconosce un letterato^o dal modo elegante con cui fa la riverenza. Queste cose, una volta impartite come precetti e da austeri dottori, si radicano come principi di morale, e non mutano più.

CAPITOLO XIV

Quali sono i mezzi naturali per mutare i costumi e le usanze di una nazione

Abbiamo detto³⁸ che le leggi sono istituzioni particolari e precise del legislatore, mentre i costumi e le usanze sono istituzioni della nazione in generale. Da ciò deriva che, quando si vogliono mutare i costumi e le usanze, non bisogna farlo per mezzo delle leggi: la cosa sembrerebbe troppo tirannica, ed è quindi meglio mutarli mediante altri costumi e altre usanze³⁹.

Così, quando un principe vuole introdurre grandi cambiamenti nella sua nazione, bisogna che riformi con le leggi ciò che è stabilito dalle leggi, e che muti con le usanze ciò che è stabilito dalle usanze. È una pessima politica quella di mutare con le leggi ciò che dev'essere mutato con le usanze.

⁴⁰La legge che obbligava i Moscoviti a farsi tagliare la barba e ad accorciarsi i vestiti⁴¹, e la violenza di Pietro I, che faceva tagliare fino al ginocchio le lunghe vesti di chi entrava nelle città, erano tiranniche⁴². Vi sono mezzi per impedire i delitti: sono le pene; ve ne sono per far mutare le usanze: sono gli esempi.

La facilità e la rapidità con cui questa nazione si è dirozzata, hanno chiaramente dimostrato che quel principe ne aveva un'opinione troppo cattiva, e che quei popoli non erano composti di bestie, come egli diceva⁴³. I mezzi violenti che impiegò erano inutili; avrebbe conseguito ugualmente il suo scopo con la mitezza.

Sperimentò lui stesso la facilità di questi cambiamenti. Le donne erano tenute rinchiuso e in certo senso schiave; egli le chiamò a corte, le fece vestire alla tedesca e procurò loro delle stoffe. Quel sesso apprezzò subito un modo di vivere che lusingava tanto il suo gusto, la sua vanità e le sue passioni, e lo fece apprezzare anche agli uomini.

Ciò che rese più facile il cambiamento fu il fatto che i costumi di quei tempi erano estranei al clima del paese, e vi erano stati introdotti dalla mescolanza delle nazioni e dalle conquiste. Pietro I, dando i costumi e le usanze europee a una nazione europea⁴⁴, riscontrò una facilità che egli stesso non si aspettava. Il dominio del clima è il primo di tutti i domini⁴⁵.

Egli non aveva dunque bisogno di leggi per cambiare i costumi e le usanze della sua nazione: gli sarebbe bastato ispirare altri costumi e altre usanze.

In generale, i popoli sono molto attaccati alle proprie consuetudini; toglierle loro violentemente significa renderli infelici⁴⁶: non bisogna dunque cambiarle, ma indurli a cambiarle essi stessi.

Ogni pena che non derivi dalla necessità è tirannica⁴⁷. La legge non è un puro atto di forza; le cose per loro natura indifferenti non sono di sua competenza⁴⁸.

CAPITOLO XV

^o A detta di padre Du Halde. [Cfr. Du Halde, *Description de la Chine*, t. II, «Extrait d'un livre Chinois intitulé: l'Art de rendre le Peuple heureux, en établissant des Ecoles publiques», p. 265, su cui vedi *Geogr.*, p. 235.]

Influenza del governo domestico su quello politico

Questo cambiamento nei costumi delle donne eserciterà senza dubbio una grande influenza sul governo di Moscovia. Tutto è estremamente legato: il dispotismo del principe è unito per natura con l'asservimento delle donne; la libertà delle donne, con lo spirito della monarchia⁴⁹.

CAPITOLO XVI

In che modo alcuni legislatori hanno confuso i principi che governano gli uomini

I costumi e le usanze sono pratiche che le leggi non hanno stabilito: o non hanno potuto o non hanno voluto farlo.

Tra le leggi e i costumi vi è questa differenza: le leggi regolano piuttosto le azioni del cittadino, e i costumi regolano piuttosto le azioni dell'uomo. Tra i costumi e le usanze vi è questa differenza: i primi riguardano piuttosto la condotta interiore, mentre le seconde quella esteriore.

Talvolta, in uno Stato, queste cose^p si confondono. Licurgo fece uno stesso codice per le leggi, i costumi e le usanze; e lo stesso fecero i legislatori cinesi.

Non bisogna stupirsi se i legislatori di Sparta e della Cina confusero le leggi, i costumi e le usanze: il fatto è che i costumi rappresentano le leggi e le usanze rappresentano i costumi.

I legislatori della Cina avevano come scopo principale quello di far vivere tranquillo il proprio popolo⁵⁰. Vollerò che gli uomini si rispettassero molto tra loro; che ciascuno sentisse in ogni momento che doveva molto agli altri e che non vi era cittadino il quale non dipendesse, sotto qualche aspetto, da un altro cittadino. Diedero dunque la massima estensione alle regole del vivere civile⁵¹.

Perciò, presso il popolo cinese, si videro gli abitanti^q dei villaggi osservare tra loro delle cerimonie allo stesso modo delle persone altolocate: sistema, questo, adattissimo per ispirare la mitezza⁵², mantenere tra il popolo la pace e l'ordine, ed eliminare tutti i difetti che provengono da uno spirito duro. In effetti, affrancarsi dalle regole del vivere civile non equivale forse a cercare il modo di facilitare maggiormente i propri difetti?

La buona creanza vale più⁵³, a tal riguardo, della raffinatezza. Quest'ultima adula i vizi altrui, e la buona creanza c'impedisce di mettere in mostra i nostri: è una barriera che gli uomini pongono tra loro per non corrompersi vicendevolmente.

Licurgo, le cui istituzioni erano dure, non ebbe per scopo la buona creanza, quando fissò le usanze; ebbe in vista quello spirito bellicoso che voleva conferire al suo popolo⁵⁴. Individui che correggevano in continuazione, o erano continuamente corretti, che istruivano sempre ed erano sempre istruiti, al tempo stesso semplici e rigidi, esercitavano fra di loro virtù piuttosto che riguardi.

CAPITOLO XVII

Proprietà particolare del governo cinese

^p Mosè fece un unico codice per le leggi e la religione. I primi Romani confusero le consuetudini antiche con le leggi.

^q Si veda padre Du Halde [*Description de la Chine*, t. II, «Des cérémonies qu'ils observent dans leurs devoirs de civilité, dans leurs visites ecc.», pp. 98-102, su cui vedi *Geogr.*, p. 223; t. III, «De la philosophie morale des Chinois», p. 130].

I legislatori cinesi fecero di più^f: confusero la religione, le leggi, i costumi e le usanze; tutto ciò costituì la morale e la virtù. I precetti riguardanti questi quattro punti furono quelli che vennero chiamati i *riti*. Fu nella scrupolosa osservanza di questi riti che il governo cinese trionfò. Si passò tutta la giovinezza ad impararli e tutta la vita a praticarli. I letterati li insegnarono, gli alti funzionari li divulgarono. E, poiché abbracciavano tutti i più piccoli atti della vita, quando si trovò il modo di farli osservare scrupolosamente, la Cina fu ben governata⁵⁵.

Due cose hanno potuto imprimere facilmente i riti nel cuore e nell'animo dei Cinesi: una è la difficoltà della scrittura⁵⁶, la quale ha fatto sì che durante una notevole parte della vita la mente fosse occupata unicamente^s dai riti, essendosi dovuto imparare a leggere nei libri e per i libri che li contenevano⁵⁷; l'altra è che, non avendo i precetti dei riti nulla di spirituale, ma essendo semplicemente regole di una pratica corrente, è più facile convincerne e colpirne gli spiriti che se si trattasse di qualcosa d'intellettuale.

I principi i quali, invece che con i riti, governarono con la forza dei supplizi, vollero far fare ai supplizi quello che non è in loro potere, ossia dare dei costumi⁵⁸. I supplizi toglieranno certamente dalla società un cittadino che, perduti i suoi costumi, viola le leggi; ma se tutti hanno perso i loro costumi, li richiameranno forse in vita? I supplizi arresteranno sì molte conseguenze del male generale, ma non lo correggeranno. Così, quando i principi del governo cinese vennero abbandonati, quando la morale vi andò perduta, lo Stato cadde nell'anarchia e si videro le rivoluzioni.

CAPITOLO XVIII

Conseguenze del capitolo precedente

Risulta da ciò che la Cina non perde le sue leggi con la conquista. Dato che le usanze, i costumi e le leggi vi costituiscono un tutt'uno, non lo si può cambiare tutto in una volta. E, poiché bisogna che o il vincitore o il vinto mutino, in Cina è toccato sempre al vincitore doverlo fare: infatti, dal momento che i suoi costumi non erano le sue usanze, le sue usanze non erano le sue leggi e le sue leggi la sua religione, è stato più facile che si adattasse poco per volta al popolo vinto che non il popolo vinto a lui⁵⁹.

Ne deriva un'altra conseguenza assai triste⁶⁰, e cioè che è quasi impossibile che il cristianesimo si stabilisca mai in Cina^t. I voti di verginità, le riunioni delle donne nelle chiese, la loro necessaria comunicazione con i ministri della religione, la loro partecipazione ai sacramenti, la confessione auricolare, l'estrema unzione⁶¹, il matrimonio con una sola donna: tutto ciò capovolge i costumi e le usanze del paese, e colpisce inoltre ugualmente la religione e le leggi.

⁶²La religione cristiana, con la pratica della carità, con il culto pubblico, con la partecipazione ai sacramenti, sembra richiedere che tutto si unisca⁶³; i riti dei Cinesi, al contrario, sembrano ordinare che tutto si separi⁶⁴.

CAPITOLO XIX

In che modo è stata attuata in Cina l'unione di religione, leggi, costumi e usanze

^f Si vedano i libri classici di cui padre Du Halde ci ha fornito estratti così importanti [*Description de la Chine*, t. II, pp. 284-384, su cui cfr. *Geogr.*, pp. 236-243].

^s È questo fatto che ha stabilito l'emulazione, la fuga dall'ozio e la stima per il sapere.

^t Si vedano le ragioni addotte dai magistrati cinesi, nei decreti con i quali proscrivono la religione cristiana: *Lettres édifiantes [et curieuses]*, XVII recueil [Paris, Le Clerc et Le Mercier, 1726, «Lettre du p. {J.-M.-A. de Moyriac} de Mailla, 16 octobre 1724», pp. 166-170, 185-195, su cui cfr. *Geogr.*, pp. 263, 391-392, e Du Halde, *Description de la Chine*, t. III, «De l'établissement et du progrès de la religion chrétienne dans l'Empire de la Chine», pp. 65-127].

I legislatori cinesi ebbero come scopo principale del governo la tranquillità dell'impero. La subordinazione parve loro il mezzo più adatto per conservarla. Seguendo quest'idea, essi credettero di dover ispirare il rispetto per i padri e concentrarono in questo senso tutte le loro energie⁶⁵. Stabilirono un'infinità di riti e di cerimonie per onorarli in vita e dopo la loro morte. Era impossibile onorare a tal punto i padri defunti senza essere portati a onorarli altrettanto da vivi⁶⁶. Le cerimonie per i padri defunti avevano maggior rapporto con la religione; quelle per i padri viventi avevano maggior rapporto con le leggi, i costumi e le usanze; ma non si trattava che delle parti di uno stesso codice, il quale era molto esteso.

Il rispetto per i padri era necessariamente legato con tutto ciò che rappresentava il padre: gli anziani, i maestri, i pubblici funzionari e l'imperatore⁶⁷. Questo rispetto per i padri supponeva una reciprocità d'amore per i figli, e, di conseguenza, dei vecchi per i giovani, dei pubblici funzionari per i loro sottoposti, dell'imperatore per i suoi sudditi. Tutto ciò formava i riti, e i riti lo spirito generale della nazione.

Vediamo ora il rapporto che possono avere con la costituzione fondamentale della Cina, le cose che sembrano più indifferenti. Quest'impero è modellato sull'idea del governo di una famiglia⁶⁸. Se diminuite l'autorità paterna, o soltanto riducete le cerimonie che esprimono il rispetto dovute, indebolite anche il rispetto per pubblici funzionari, che sono considerati come dei padri⁶⁹; i pubblici funzionari non avranno più la stessa cura per i popoli, che devono considerare come figli; pure il rapporto d'amore che sussiste tra il principe e i sudditi si perderà a poco a poco. Eliminate una di queste pratiche, e scuoterete lo Stato dalle fondamenta. È del tutto indifferente in sé che tutte le mattine una nuora si alzi per andare ad assolvere questi o quei doveri verso la suocera⁷⁰; ma, se si presta attenzione al fatto che queste pratiche esteriori richiamano senza sosta un sentimento che è necessario imprimere in tutti i cuori, e che da tutti i cuori sale a formare lo spirito che governa l'impero, si vedrà che è necessario che questa o quella azione particolare vengano compiute.

CAPITOLO XX

Spiegazione di un paradosso dei Cinesi

È singolare che i Cinesi, la cui vita è interamente guidata dai riti, siano nondimeno il popolo più furbo della Terra⁷¹. Ciò⁷² traspare soprattutto nel commercio, che non ha mai potuto ispirar loro la buona fede che gli è connaturata⁷³. Chi compera deve portare^u la propria bilancia, dal momento che ogni mercante ne ha tre: una pesante per acquistare, una leggera per vendere e una giusta per chi sta attento. Credo di poter spiegare questa contraddizione.

I legislatori cinesi hanno avuto due scopi: hanno voluto che il popolo fosse sottomesso e tranquillo, e che fosse laborioso e industrioso. Per la natura del clima e del terreno, esso ha una vita precaria: nessuno è sicuro del proprio sostentamento se non a forza di intraprendenza e di lavoro⁷⁴.

Quando tutti obbediscono e tutti lavorano, lo Stato è in una condizione felice. È la necessità e forse anche la natura del clima che hanno dato a tutti i Cinesi un'incredibile avidità di guadagno, che le leggi non hanno ritenuto di frenare. Tutto è stato proibito, quando si tratta di acquistare con violenza; tutto è stato permesso, quando si tratta di ottenere con l'artificio o l'operosità. Non paragoniamo dunque la morale dei Cinesi con quella degli Europei. Ognuno, in Cina, ha dovuto stare attento a ciò che gli torna utile; se il furfante ha vegliato sui propri interessi, il truffato deve pensare ai suoi. A Sparta, era permesso rubare⁷⁵; in Cina, è permesso truffare.

^u *Journal* di [Lorenz] Lange nel 1721 e 1722; t. VIII dei *Voyages du nord*, p. 363. [Cfr. «Journal du Sieur Lange, contenant ses négociations à la cour de la Chine en 1721 et 1722», in *Recueil des voyages au Nord*, t. VIII, p. 363, e *Geogr.*, p. 42. Vedi nota 71.]

CAPITOLO XXI

In quale modo le leggi devono essere in relazione con i costumi e le usanze

Soltanto istituzioni inconsuete confondono in tal modo cose separate per natura, come le leggi, i costumi e le usanze; ma, per quanto separate, tali cose non mancano di avere rapporti reciproci di grande importanza.

Si domandò a Solone se le leggi che aveva dato agli Ateniesi fossero le migliori: «Ho dato loro», rispose, «le migliori che potessero tollerare»⁷⁶. Belle parole, che dovrebbero essere intese da tutti i legislatori. Quando la saggezza divina disse al popolo ebraico: «Vi ho dato precetti che non sono buoni»⁷⁷, ciò significa che essi avevano soltanto una bontà relativa. Ecco il colpo di spugna su tutte le difficoltà che si possono sollevare a proposito delle leggi di Mosè.

CAPITOLO XXII

*Continuazione dello stesso argomento*⁷⁸

Quando un popolo ha buoni costumi, le leggi diventano semplici⁷⁹. Platone^v afferma che Radamanto, il quale governava un popolo estremamente religioso, espletava tutti i processi con celerità, facendo soltanto prestare giuramento su ogni questione⁸⁰. Ma, dice ancora Platone^w, quando un popolo non è religioso, non si può fare uso del giuramento se non nei casi in cui chi giura non abbia interessi nella causa, come un giudice e dei testimoni.

CAPITOLO XXIII

In che modo le leggi seguono i costumi

Nei tempi in cui i costumi dei Romani erano puri, non esisteva nessuna legge particolare contro il peculato. Quando questo crimine cominciò a comparire, venne considerato tanto infame che essere condannati a restituire^x il maltolto fu considerata una pena grave, come testimonia il processo di Lucio Scipione^y.

CAPITOLO XXIV

*Continuazione dello stesso argomento*⁸¹

Le leggi che danno la tutela alla madre hanno maggiore riguardo per la conservazione della persona del minore; quelle che la danno all'erede più prossimo hanno maggiore riguardo per la conservazione dei beni. Presso i popoli i cui costumi sono corrotti, è meglio affidare la tutela alla madre. Presso i popoli dove le leggi devono avere fiducia nei costumi dei cittadini, si dà la tutela all'erede dei beni o alla madre, e talvolta a tutti e due.

Se si riflette sulle leggi romane, si vedrà che il loro spirito è conforme a quello che dico. Nel tempo in cui furono promulgate le leggi delle Dodici Tavole, i costumi a Roma erano ammirevoli.

^v *Leggi*, libro XII [948b-d].

^w *Ibid.* [*Leggi*, 948c-d].

^x «Mero controvalore del maltolto».

^y Tito Livio [*Ab Urbe condita*], lib. XXXVIII [XXXVIII, 58-60]. [Lucio Cornelio Scipione Asiatico (238 - dopo il 184 a.C.). Fu processato per peculato.]

Si conferì la tutela al parente più prossimo del minore, pensando che dovesse avere il peso della tutela lo stesso che poteva avere il vantaggio della successione⁸². Non si ritenne affatto in pericolo la vita del minore, sebbene fosse posta nelle mani della persona per la quale la sua morte poteva essere utile. Ma, allorché a Roma i costumi cambiarono, si videro i legislatori cambiare anch'essi modo di pensare. «Se, nella sostituzione pupillare», dicono Gaio^z e Giustiniano^{aa}, «il testatore teme che il sostituto attenti alla vita del minore, può stabilire una sostituzione volgare^{bb} nella parte pubblica del testamento, e mettere quella pupillare in una che potrà essere aperta soltanto dopo un determinato periodo tempo». Ecco timori e precauzioni sconosciuti ai primi Romani.

CAPITOLO XXV

*Continuazione dello stesso argomento*⁸³

La legge romana permetteva di farsi delle donazioni prima del matrimonio, ma dopo il matrimonio non lo permetteva più⁸⁴. Ciò era basato sui costumi dei Romani, i quali non erano spinti al matrimonio che dalla frugalità, la semplicità e la modestia, ma che potevano lasciarsi sedurre dalle cure domestiche, dalla compiacenza e dalla felicità di tutta una vita.

La legge dei Visigoti^{cc} voleva che lo sposo non potesse donare alla futura moglie più del decimo dei suoi beni e che non potesse donarle nulla nel primo anno di matrimonio. Anche questo derivava dai costumi del paese: i legislatori volevano frenare quella iattanza spagnola portata unicamente a compiere liberalità eccessive per mettersi in mostra.

I Romani, con le loro leggi, frenarono alcuni inconvenienti del dominio più duraturo del mondo, quello della virtù; gli Spagnoli, con le loro, volevano impedire i cattivi effetti della tirannide più fragile del mondo, quella della bellezza.

CAPITOLO XXVI

*Continuazione dello stesso argomento*⁸⁵

⁸⁶La legge^{dd} di Teodosio e di Valentiniano trasse i motivi del ripudio dagli antichi costumi^{ee} e dalle usanze dei Romani. Essa mise nel novero di questi motivi l'azione di un marito^{ff} che avesse punito la moglie in modo indegno di una persona libera. Detto motivo fu omesso nelle leggi successive^{gg}, perché i costumi erano cambiati a questo proposito: gli usi orientali avevano preso il posto di quelli europei. Il primo eunuco dell'imperatrice, moglie di Giustiniano II, la minacciò, dice la storia⁸⁷, di quel castigo con cui si puniscono i bambini nelle scuole⁸⁸. Solo dei costumi già stabiliti, o che cercano di divenire tali, possono far immaginare una cosa simile.

Abbiamo visto come le leggi seguano i costumi; vediamo ora come i costumi seguano le leggi.

^z *Instit[utionum epitome]*, lib. II, tit. VI, § 2; compilazione di [Jacques] Oisel [1631-1686], Leyde, 1658 [II, 6, 2]. [Allusione a: *Caii, jurisconsulti antiquissimi e libris quatuor Institutionum quae supersunt. Jacobus Oisilius, Jc. Ex parte collegit, digessit, & notis perpetuis illustravit*, Lugduni Batavorum, Leffen, 1658 (cfr. *Catalogue*, n° 726).]

^{aa} [*Corpus iuris civilis*] *Instit.*, lib. II, § 3 [II, 3], *de pupillari substitutione*.

^{bb} La sostituzione volgare è: «Se tizio non accetta l'eredità, gli sostituisco ecc.». La pupillare è: «Se tizio muore prima della pubertà, gli sostituisco ecc.». [Cfr. Gaio, *Institutionum epitome*, II, 4, 1-2.]

^{cc} [*Lex Wisigothorum*] Lib. III, tit. I, § 5 [II, 1, 5].

^{dd} Leg. 8, *Cod.* [*Corpus iuris civilis, Cod.*, V, 17, 8], *de repudiis [et iudicio de moribus sublato]*.

^{ee} E dalla legge delle Dodici Tavole. Si veda Cicerone, *Seconda Filippica* [*Philippicae*, II, 28, 69].

^{ff} «Se si fosse provato che aveva punito con la frusta, cosa sconveniente per una persona libera» [*Corpus iuris civilis, Cod.*, V, 17, 8, 2, *de repudiis et iudicio de moribus sublato*].

^{gg} In [*Corpus iuris civilis*] *Novellae* CXVII, cap. XIV [CXVII, 14].

CAPITOLO XXVII

*In che modo le leggi possono contribuire a formare i costumi, le usanze e il carattere di una nazione*⁸⁹

I costumi di un popolo schiavo sono una parte della sua schiavitù; quelli di un popolo libero sono una parte della sua libertà.

Ho parlato nel libro XI^{hh} di un popolo libero e vi ho esposto i principi della sua costituzione. Vediamo ora gli effetti che devono derivarne, il carattere che se ne è potuto formare e le usanze⁹⁰ che ne risultano.

Non dico che il clima non abbia prodotto, in gran parte, le leggi, i costumi e le usanze di questa nazione; sostengo però che i costumi e le usanze di questa nazione dovrebbero avere uno stretto rapporto con le sue leggi⁹¹.

Poiché in questo Stato esistono due poteri visibili, il potere legislativo e quello esecutivo⁹², e ogni cittadino ha le sue preferenze, e fa valere come gli garba la sua indipendenza, la maggior parte delle persone avrebbe maggior simpatia per uno di questi poteri piuttosto che per l'altro⁹³, dal momento che la massa non possiede di solito sufficiente equità né buon senso per affezionarsi ugualmente a entrambi.

E, poiché il potere esecutivo, disponendo di tutte le cariche, potrebbe suscitare grandi speranze e mai timori, tutti quelli che ne avessero ottenuto qualche cosa sarebbero portati a volgersi dalla sua parte, ed esso potrebbe essere attaccato da tutti coloro che non ne spererebbero nulla.

Essendovi libere tutte le passioni, l'odio, l'invidia, la gelosia, la brama di arricchirsi e distinguersi, apparirebbero in tutta la loro estensione, e, se fosse altrimenti, lo Stato sarebbe come un uomo abbattuto dalla malattia, privo di passioni perché privo di forze⁹⁴.

L'odio tra i due partiti durerebbe a lungo⁹⁵, perché sarebbe sempre impotente.

Essendo questi partiti composti di uomini liberi, se uno dei due prendesse troppo il sopravvento, l'effetto della libertà farebbe sì che questo sarebbe abbassato, mentre i cittadini, come le mani che soccorrono⁹⁶ il corpo, accorrerebbero a risollevarlo l'altro.

Siccome ogni privato, sempre indipendente, seguirebbe molto i propri capricci e le proprie fantasie, si cambierebbe spesso di partito; se ne abbandonerebbe uno, lasciandovi tutti i propri amici, per legarsi a un altro in cui si incontrerebbero tutti i propri nemici; e spesso, in questa nazione, si potrebbero dimenticare le leggi dell'amicizia e quelle dell'odio.

Il monarca si troverebbe nella stessa situazione dei privati; e, contro le massime abituali della prudenza, sarebbe spesso obbligato a concedere la sua fiducia a coloro che più l'avessero offeso, e a privare del proprio favore coloro che meglio l'avessero servito, facendo per necessità quello che gli altri monarchi fanno per libera scelta.

Si teme di vedere sfuggire un bene che si sta percependo, che si conosce poco e che può esserci nascosto; e il timore ingrandisce sempre degli oggetti⁹⁷. Il popolo sarebbe perciò inquieto per la propria condizione, e crederebbe di essere in pericolo persino nei momenti più sicuri⁹⁸.

Tanto più che quelli che si opponessero con maggior vigore al potere esecutivo, non potendo confessare i motivi interessati della loro opposizione, aumenterebbero i terrori del popolo, che non saprebbe mai con certezza se si trovasse in pericolo oppure no. Ma anche questo contribuirebbe a fargli evitare i veri pericoli ai quali, in séguito, potrebbe essere esposto.

Tuttavia, il corpo legislativo, avendo la fiducia del popolo, ed essendo più illuminato, potrebbe farlo ricredere delle cattive impressioni ricevute e calmare le sue agitazioni.

^{hh} Cap. 6.

Sta qui il grande vantaggio che avrebbe siffatto governo sulle democrazie antiche, nelle quali il popolo aveva un potere immediato⁹⁹; cosicché, quando gli oratori lo agitavano, queste agitazioni sortivano sempre il loro effetto¹⁰⁰.

Pertanto, quando i terrori diffusi dalla stampa non avessero un oggetto preciso, non produrrebbero altro che vani clamori e offese; anzi, avrebbero persino il buon effetto di stimolare tutti i congegni del governo e di rendere vigili tutti i cittadini¹⁰¹. Ma, se questi terrori nascessero a causa del rovesciamento delle leggi fondamentali, sarebbero sordi, funesti, atroci, e produrrebbero catastrofi.

Ben presto si vedrebbe una calma spaventosa, durante la quale tutto si raccoglierebbe contro il potere violatore delle leggi.

Se, nel caso in cui le inquietudini non avessero un oggetto preciso, qualche potenza straniera minacciasse lo Stato e ne mettesse in pericolo la prosperità o la gloria, allora, cedendo gli interessi minori ai più grandi, tutto si riunirebbe a favore del potere esecutivo¹⁰².

Se poi le dispute sorgessero in occasione della violazione delle leggi fondamentali, e comparisse una potenza straniera, si avrebbe una rivoluzione che non muterebbe la forma del governo, né la sua costituzione, poiché le rivoluzioni prodotte dalla libertà non sono che una conferma della libertà¹⁰³.

Una nazione libera può avere un liberatore; una nazione soggiogata non può avere che un altro oppressore.

Infatti, ogni uomo che ha abbastanza forza per cacciare chi è già signore assoluto in uno Stato, ne ha a sufficienza per diventarlo a sua volta.

Poiché, per godere della libertà, è necessario che ciascuno possa dire quello che pensa e che, per conservarla, è parimenti necessario che ciascuno possa dire quello che pensa, un cittadino, in questo Stato, direbbe e scriverebbe tutto quello che le leggi non gli abbiano proibito espressamente di dire o di scrivere¹⁰⁴.

Questa nazione, sempre sovraccitata, potrebbe essere guidata più facilmente dalle sue passioni che dalla ragione, la quale non produce mai grandi effetti sullo spirito degli uomini; e sarebbe facile per i governati farle intraprendere iniziative contrarie ai suoi veri interessi.

Questa nazione amerebbe straordinariamente la propria libertà, perché questa libertà sarebbe reale; e potrebbe accadere che, per difenderla, essa sacrificasse i suoi beni, il suo benessere, i suoi interessi, e che si caricasse delle imposte più gravose, tali che neppure un principe dispotico¹⁰⁵ oserebbe imporle ai propri sudditi.

Ma, poiché essa avrebbe una sicura consapevolezza della necessità di sopportarle, e pagherebbe nella ben fondata speranza di non pagarle più in futuro, questi oneri vi sarebbero più pesanti di quanto non se ne avesse la percezione; mentre esistono Stati dove la percezione è infinitamente superiore al male stesso¹⁰⁶.

Essa avrebbe un credito sicuro, perché prenderebbe a prestito da se stessa, e si pagherebbe da sé. Potrebbe accadere che essa intraprendesse così azioni superiori alle sue forze naturali, e facesse valere contro i suoi nemici immense ricchezze fittizie¹⁰⁷, che però la fiducia e la natura del suo governo renderebbero reali.

Per conservare la libertà, chiederebbe prestiti ai suoi sudditi, e i sudditi, vedendo che il suo credito andrebbe perduto se venisse conquistata, avrebbero un nuovo motivo per compiere sforzi al fine di difenderne libertà.

Se questa nazione si trovasse in un'isola, non sarebbe conquistatrice¹⁰⁸, perché conquiste separate la indebolirebbero. Lo sarebbe ancor meno se il terreno dell'isola fosse buono, perché non avrebbe bisogno di guerre per arricchirsi. E, siccome nessun cittadino dipenderebbe da un altro cittadino, ciascuno baderebbe più alla propria libertà che alla gloria di alcuni cittadini o di uno solo.

Colà gli uomini di guerra sarebbero considerati come gente dedita a un mestiere che può essere utile, ma spesso pericoloso, come gente i cui servigi sono gravosi per la stessa nazione; le qualità civili vi sarebbero quindi maggiormente apprezzate.

Questa nazione, che la pace¹⁰⁹ e la libertà renderebbero prospera, affrancata da pregiudizi distruttori, sarebbe portata a darsi al commercio. Se avesse poi qualcuna di quelle materie prime che servono a produrre cose a cui la mano dell'operaio permette di acquisire un gran pregio, potrebbe fare dei regolamenti adatti a procurarsi il godimento di quel dono del cielo in tutta la sua grandezza¹¹⁰.

Se questa nazione fosse situata nel Nord, e disponesse di una grande quantità di derrate superflue, mancando al tempo stesso di molte mercanzie negatele dal clima, farebbe un commercio necessario, ma esteso, con i popoli del Mezzogiorno; e, scegliendo gli Stati che favorirebbe con un commercio vantaggioso, stilerebbe trattati reciprocamente utili con la nazione prescelta¹¹¹.

In uno Stato in cui, da un lato, l'opulenza fosse estrema, e, dall'altro, le imposte eccessive, non si potrebbe vivere senza industriosità con una fortuna limitata¹¹². Molte persone, col pretesto di viaggi o della salute, si esilierebbe dalla patria, e andrebbe a cercare l'abbondanza persino nei paesi della schiavitù.

Una nazione dedita al commercio ha un numero incredibile di piccoli interessi particolari; può dunque colpire o essere colpita in un'infinità di maniere. La nazione in questione¹¹³ diventerebbe enormemente gelosa, e si affliggerebbe più per la prosperità delle altre di quanto non godrebbe della propria.

E le sue leggi, peraltro miti e lievi, potrebbero essere così rigide nei confronti del commercio e della navigazione che si facessero con questa nazione, che sembrerebbe che essa negoziasse soltanto con dei nemici.

Se tale nazione stabilisse colonie in regioni lontane, lo farebbe più per estendere il suo commercio che il suo dominio.

Siccome si desidera stabilire altrove ciò che si trova già stabilito in patria, essa darebbe ai popoli delle colonie la sua stessa forma di governo¹¹⁴; e poiché questo governo reca con sé la prosperità, si vedrebbero formarsi grandi popoli nelle stesse foreste che farebbe abitare¹¹⁵.

Potrebbe darsi che in altri tempi essa avesse soggiogato una nazione vicina¹¹⁶ la quale, per la sua situazione geografica, la bontà dei suoi porti, la natura delle sue ricchezze, ne avesse suscitato la gelosia; perciò, pur avendole dato le proprie leggi, la terrebbe in stretta dipendenza, di modo che i cittadini vi sarebbero liberi, ma lo Stato schiavo.

Lo Stato conquistato avrebbe un ottimo ordinamento civile, ma sarebbe schiacciato dal diritto delle genti: gli verrebbero imposte leggi da nazione a nazione, tali che la sua prosperità sarebbe soltanto precaria e soltanto in deposito per un padrone.

La nazione dominante, situata in una grande isola e disponendo di un vasto commercio, avrebbe ogni genere di facilitazioni per armare forze di mare; e siccome la conservazione della propria libertà esigerebbe che essa non avesse né piazzeforti né fortezze né eserciti di terra, avrebbe bisogno di un'armata di mare che la garantisse dalle invasioni: la sua marina sarebbe superiore a quella di tutte le altre potenze le quali, avendo bisogno di impiegare le proprie finanze per la guerra terrestre, non ne avrebbero più a sufficienza per la guerra sul mare.

Il dominio del mare ha sempre conferito, ai popoli che l'hanno detenuto, una naturale fierezza, perché, sentendosi capaci di recare offesa ovunque, credono che la loro potenza non abbia altri confini che quelli dell'oceano¹¹⁷.

Questa nazione potrebbe avere una grande influenza sugli affari dei suoi vicini. Infatti, siccome non impiegherebbe la propria potenza per le conquiste, si ricercerebbe maggiormente la sua amicizia, e si avrebbe paura del suo odio di più quanto l'incostanza del suo governo e la sua agitazione interna non sembrerebbero permettere.

Sarebbe pertanto destino del potere esecutivo quello di essere quasi sempre turbato all'interno e rispettato all'esterno.

Se capitasse che questa nazione divenisse in qualche occasione il centro delle negoziazioni in Europa, essa vi porterebbe un po' più di probità e di buona fede delle altre, perché, essendo i ministri¹¹⁸ costretti spesso a giustificare la loro condotta davanti a un consiglio popolare, le loro

negoziazioni non potrebbero rimanere segrete, ed essi sarebbero costretti ad essere, sotto questo riguardo, un po' più onesti.

Di più, poiché sarebbero in qualche modo responsabili degli avvenimenti che una condotta tortuosa potrebbe far nascere, il partito più sicuro per loro sarebbe di prendere il cammino più diritto.

Se i nobili avessero detenuto in certi tempi un potere eccessivo nella nazione, e il monarca avesse trovato il mezzo di abbassarli risolvendo del popolo, il momento di schiavitù estrema sarebbe stato quello intercorrente tra l'abbassamento dei grandi e quello in cui il popolo avesse cominciato ad avere consapevolezza del proprio potere¹¹⁹.

Potrebbe avvenire che questa nazione, essendo stata sottomessa, in altri tempi, a un potere arbitrario¹²⁰, ne avesse conservato lo stile in numerose occasioni, di modo che, sulla base di un governo libero, si vedrebbe spesso¹²¹ la forma di un governo assoluto.

Per quanto riguarda la religione¹²², poiché in questo Stato ogni cittadino avrebbe una sua propria volontà, e sarebbe guidato di conseguenza dai propri lumi o dalle proprie fantasie, accadrebbe o che ciascuno avrebbe una notevole indifferenza per tutte le religioni, di qualunque specie fossero, in modo che tutti sarebbero portati ad abbracciare la religione dominante¹²³, o che si sarebbe zelanti per la religione in generale, onde le sette vi si moltiplicherebbero.

Non sarebbe impossibile che vi fossero in questa nazione persone senza religione, le quali non vorrebbero tuttavia sopportare che li si obbligasse a cambiare quella che avrebbero se ne avessero una, perché si renderebbero subito conto che la vita e i beni non sono di loro proprietà più di quanto lo sia il loro modo di pensare, e che chi può sottrarre l'uno, può ancor più facilmente portar via gli altri¹²⁴.

Se, tra le differenti religioni, ve ne fosse una¹²⁵ per stabilire la quale si fosse tentato di ricorrere alla schiavitù¹²⁶, sarebbe odiosa, perché, dal momento che noi giudichiamo le cose dai legami e dai particolari che vi troviamo, questa non si presenterebbe mai allo spirito con l'idea di libertà.

Le leggi contro chi professasse tale religione non sarebbero sanguinarie, perché la libertà non concepisce minimamente questo genere di pene, ma sarebbero così severe¹²⁷ da causare tutto il male che si può fare a sangue freddo.

Potrebbe capitare in mille modi che il clero godesse di così poco credito che gli altri cittadini ne avrebbero di più. Perciò, invece di separarsi¹²⁸, esso preferirebbe sopportare gli stessi pesi dei laici e costituire, sotto questo aspetto, un unico corpo con essi; ma, siccome cercherebbe sempre di attirarsi il rispetto del popolo, si distinguerebbe attraverso una vita più ritirata, una condotta più riservata e dei costumi più puri.

Questo clero, non potendo proteggere la religione né esserne protetto, privo della forza necessaria per farsi temere, cercherebbe di persuadere: si vedrebbero uscire dalla sua penna eccellenti opere per dimostrare la rivelazione e la provvidenza del Grande Essere¹²⁹.

Potrebbe accadere che si evitassero le sue assemblee e che non gli si volesse permettere di correggere i suoi stessi abusi; e che, per un delirio di libertà, si preferisse lasciare imperfetta la sua riforma anziché tollerare che si facesse riformatore.

Le cariche, facendo parte della costituzione fondamentale, sarebbero più stabili che altrove; ma, d'altro canto, i grandi, in questo paese di libertà, si avvicinerrebbero di più al popolo: i ranghi sarebbero dunque più distinti, ma le persone più mescolate insieme.

I governanti, disponendo di potere che si rinnova, per così dire, e rinasce tutti i giorni, avrebbero maggior riguardo per chi è loro utile che per chi li diverte: perciò vi si vedrebbero pochi cortigiani, pochi adulatori, pochi compiacenti, pochi, insomma, di tutti quegli individui che fanno pagare ai grandi persino il vuoto del loro spirito.

Non vi si stimerebbero gli uomini per talenti o attributi frivoli, ma per qualità reali; e di questo genere non ve ne sono che due: le ricchezze e il merito personale¹³⁰.

Vi si avrebbe un lusso solido, fondato non sul raffinamento della vanità, ma su quello dei bisogni reali; e non si cercherebbero nelle cose se non i piaceri che la natura vi ha posto.

Vi si godrebbe di un grande superfluo, e tuttavia le cose frivole vi sarebbero proscritte; così parecchi, possedendo più beni che occasioni per spenderli, li userebbero in maniera bizzarra; e in questa nazione vi sarebbe più spirito che gusto.

Siccome si sarebbe continuamente occupati nell'amministrazione dei propri interessi, non vi sarebbe affatto quella raffinatezza di maniere che è fondata sull'ozio; e in realtà non se ne avrebbe il tempo¹³¹.

L'epoca della raffinatezza di maniere dei Romani è la stessa dell'avvento del potere arbitrario. Il governo assoluto¹³² produce l'ozio; l'ozio genera la raffinatezza di maniere.

Quanto maggiore, in una nazione, è il numero delle persone che hanno bisogno di aversi scambievoli riguardi e di non dispiacersi, tanto più c'è raffinatezza di maniere. Ma è più la raffinatezza dei costumi che non quella delle maniere che deve distinguerci dai popoli barbarici.

In una nazione in cui tutti, ciascuno a suo modo, prendessero parte all'amministrazione dello Stato, le donne dovrebbero vivere poco a contatto con gli uomini. Esse sarebbero quindi modeste, vale a dire timide: questa timidezza costituirebbe la loro virtù¹³³; mentre gli uomini, privati delle galanterie, si getterebbero in una vita sregolata che lascerebbe loro ogni libertà e ogni comodo¹³⁴.

Non essendovi le leggi fatte per un individuo piuttosto che per un altro, ognuno si considererebbe un sovrano; e gli uomini, in questa nazione, sarebbero piuttosto dei confederati che dei concittadini.

Se il clima avesse dato a molte persone uno spirito inquieto¹³⁵ e ampie vedute¹³⁶, in un paese in cui la costituzione concedesse a tutti una partecipazione al governo e degli interessi politici, si parlerebbe molto di politica¹³⁷; vi si vedrebbero persone che trascorrono tutta la vita a calcolare avvenimenti che, data la natura delle cose e i capricci della fortuna, cioè, degli uomini, sono raramente sottomessi al calcolo¹³⁸.

In una nazione libera, è molto spesso indifferente che i singoli ragionino bene o male; basta che ragionino: da qui nasce la libertà, la quale garantisce dagli effetti dei ragionamenti stessi.

Del pari, in un governo dispotico, è ugualmente pernicioso che si ragioni bene o si ragioni male; basta che si ragioni perché il principio del governo risulti compromesso.

Molte persone che non si preoccuperebbero di piacere ad alcuno, si abbandonerebbero ai propri umori. La maggior parte, dotate di spirito, sarebbero tormentate dal loro stesso spirito¹³⁹: nel disprezzo o nel disgusto per ogni cosa, sarebbero infelici, nonostante tanti motivi per non esserlo¹⁴⁰.

Poiché nessun cittadino temerebbe un altro cittadino, questa nazione sarebbe fiera, perché la fierezza dei re non è fondata che sulla loro indipendenza.

Le nazioni libere sono superbe, le altre possono più facilmente essere vanagloriose¹⁴¹.

Ma questi uomini così fieri, vivendo molto con se stessi, si troverebbero spesso in mezzo a gente sconosciuta; sarebbero timidi e si vedrebbe in loro, nella maggior parte dei casi, una mescolanza bizzarra di falsa vergogna e di fierezza.

Il carattere della nazione si rivelerebbe soprattutto nelle opere intellettuali, nelle quali si vedrebbe il frutto di persone riflessive, che avrebbero pensato da sole.

La società ci insegna a distinguere il ridicolo; il vivere ritirati ci rende più atti a cogliere i difetti. I loro scritti satirici sarebbero quindi sanguinosi, e si scorgerebbero tra loro molti Giovenali¹⁴² prima di trovarvi un Orazio.

Nelle monarchie estremamente assolute, gli storici tradiscono la verità perché non hanno la libertà di dirla¹⁴³; negli Stati estremamente liberi, tradiscono ancora la verità a causa della loro stessa libertà, la quale, producendo sempre delle divisioni, fa sì che ciascuno diventerebbe¹⁴⁴ così schiavo dei pregiudizi della propria fazione, quanto lo sarebbe di un despota.

I poeti avrebbero più spesso la rudezza originale dell'invenzione che non una certa delicatezza data dal gusto; si troverebbe in loro qualche cosa di più vicino alla forza di Michelangelo che alla grazia di Raffaello¹⁴⁵.



- ¹ Laziani, o Lazi, abitanti del regno di Lazika (Egrisi), l'antica Colchide, l'odierna Mingrelia, in Georgia.
- ² Cfr. con il riso dei Goti: «La ragione per cui i Goti, che invasero l'Impero romano, instaurarono il governo repubblicano, fu che non ne concepivano un altro, e che se, per caso, un principe si fosse azzardato, in quei tempi, a parlare di autorità senza limiti e di potere dispotico, avrebbe fatto ridere tutto il suo esercito, e sarebbe stato preso per pazzo» (P 699).
- ³ Cfr. Machiavelli, *Discorsi*, 25-26, dove si distingue tra chi, volendo «riformare» uno Stato repubblicano o monarchico, «ritien[e] l'ombra almanco de' modi antichi», e chi, volendo «fare una potestà assoluta, la quale dagli autori è chiamata tirannide [...], rinnov[a] ogni cosa» (p. 120).
- ⁴ Il cpv. è tratto da P 677, come rivela la nota appostavi da M.: «Messo nel libro sulle *Leggi*». Cfr. Dione, *Storia romana*, LIII, 16, 7-8.
- ⁵ Cfr. *Spicil.* n° 464, p. 422: «[Cesare] volle prendere il titolo di re per essere più accetto agli Orientali che aborrissero il nome di console e di imperatore. Da ciò si vede che il popolo ama o odia sempre soltanto il nome della magistratura. I repubblicani odiano il nome di re; coloro che vivono in una monarchia odiano il nome di doge o di borgomastro, patriarca di Portogallo, senato di Firenze». Vedi, inoltre, questo passaggio di P 677, p. 333: «I principi che hanno mutato la forma dello Stato, che se ne sono resi i padroni e vogliono impedire al popolo di accorgersene, devono conservare quanto più possono la semplicità delle usanze proprie della repubblica, poiché nulla è più atto di ciò a far pensare che lo Stato non è mutato o è mutato poco, dato che il popolo vede sempre l'aspetto esteriore dello Stato repubblicano. È quanto fecero mirabilmente i granduchi di Firenze, i quali presero il potere e conservarono la semplicità repubblicana». Cfr. *supra*, nota 2.
- ⁶ Cfr. II, 2, p. ???
- ⁷ L'intero cap. è tratto, con qualche modifica, dalla seguente *pensée*, come annota M. stesso («Messo nelle *Leggi*»): «Gli uomini sono governati da cinque cose differenti: il clima, le usanze, i costumi, la religione e le leggi. A seconda che in ogni nazione una di queste cause agisca con maggior forza, le altre le cedono in proporzione. Il clima domina da solo presso i selvaggi; le usanze governano i Cinesi; le leggi tiranneggiano il Giappone; i costumi davano un tempo il tono a Roma e a Sparta; e la religione può tutto oggi in Mezzogiorno d'Europa» (P 854, databile tra il 1734 e il 1739). Enumerazione quasi uguale dei fattori che governano gli uomini si trova in quest'altra *pensée*, databile tra il 1731 e il 1734 e recante anch'essa la dicitura «Messo nelle *Leggi*»: «Gli Stati sono governati da cinque cose differenti: la religione, le massime generali del governo, le leggi particolari, i costumi e le usanze. Queste cose hanno tutte un mutuo rapporto fra di loro. Se se ne muta una, le altre non seguono che lentamente; ciò che provoca dappertutto una sorta di dissonanza» (P 542). Cfr. LP LXI (LXIII) e *Romains XV*, XXI-XXII, pp. ???, ???, ??? e, per l'evoluzione del concetto di *spirito generale*, l'*Introduzione* al presente volume.
- ⁸ Cfr. *infra*, capp. 16-20.
- ⁹ Cfr. VI, 13, XII, 14, XIV, 15 e XXIV, 14.
- ¹⁰ Cfr. IV, 6 e V, 7.
- ¹¹ Cfr. *Romains XXI*, p. ???
- ¹² Cfr. questo cap. con il seguente passo di P 957 che M. dice «messo nelle *Leggi*»: «Se si tolgono allo spirito generale di una nazione i sentimenti di onore, di dovere e di amore, si produce lo stesso male di quando si tolgono a un privato tutti i suoi principi».
- ¹³ Allusione alla Francia.
- ¹⁴ Cfr. LP LXI (LXIII) dove si accenna al «brio (*badinage*)» quale tratto strutturale del «carattere generale della nazione francese» (p. ???), ed *Essai sur les causes*, p. 256, dove si contrappone il «temperamento flemmatico» degli Spagnoli allo «spirito vivace» dei Francesi (Montesquieu, *Saggio sulle cause*, pp. 74-75).
- ¹⁵ Nel Ms., invece del verbo *contenir* dell'originale, si hanno *arrêter* e, cancellati, *gêner* e *modérer* (*MsEL*, II, p. 464).
- ¹⁶ Cfr. VII, 9, *incipit*.
- ¹⁷ Cfr. *infra*, cap. 8, *in fine*, e LP CIII (CVI).
- ¹⁸ Nel Ms. la frase è preceduta da quest'altra: «Vi si potrebbe impedire di parlare delle cose che si devono riverire, vi si potrebbe istituire persino un tribunale addetto a reprimere, come si è fatto in altri paesi, ma quando quello spirito di libertà sarà intralciato, l'ignoranza e l'ipocrisia finiranno ben presto con il gettare scompiglio nello Stato. Spetta dunque al legislatore ecc.» (*MsEL*, II, p. 464).
- ¹⁹ Nel Ms. si ha anche, ma cancellato: «uno spirito serio, impacciato» (*MsEL*, II, p. 464).
- ²⁰ Nel Ms. in un primo tempo era scritto esplicitamente «un Francese» (*MsEL*, II, 464). Cfr. note 21 e 26.
- ²¹ Nel Ms. il cap. incominciava così: «Il Francese di cui ho parlato diceva inoltre: più ecc.» (*MsEL*, II, p. 465). Cfr. note 20 e 26.
- ²² Cfr. *Essai sur les causes*, pp. 259-260: «Il nostro spirito deve molto per la sua formazione a quello delle persone con cui viviamo [...]. Noi ci influenziamo pure riguardo al carattere. Le macchine umane sono legate invisibilmente fra loro: le stesse molle, che ne mettono in moto una, 'caricano' pure le altre» (Montesquieu, *Saggio sulle cause*, p. 79; tr. parzialmente modificata).
- ²³ Originaria stesura nel Ms.: «Il clima che fa sì che noialtri Francesi amiamo le relazioni sociali, fa sì anche che amiamo cambiare, e quel che fa sì che amiamo cambiare, fa pure sì che ci formiamo il gusto» (*MsEL*, II, p. 465).

²⁴ Sul rapporto tra gusto naturale e gusto acquisito, cfr. *Essai sur le goût*, in Masson, I, pp. 613-615; Montesquieu, *Sul gusto*, pp. 92-94.

²⁵ Cfr. LP XCVI [XCIX]-XCVII [C] e P 464: «Il desiderio di piacere crea i legami sociali, ed è stata la fortuna del genere umano che l'amor proprio, il quale avrebbe dovuto dissolvere la società, invece la rafforzi e la renda indistruttibile». Vedi anche P 1439.

²⁶ Originariamente nel Ms. il cap. così cominciava: «Quello stesso Francese diceva: non bisogna cercare di guarirci della nostra vanità: essa è ecc.» (*MsEL*, II, p. 466). Cfr. note 20 e 21.

²⁷ Su pigrizia e orgoglio degli Spagnoli, cfr. LP LXXV (LXXVIII) e, in questo libro, il cap. 10.

²⁸ *MsEL*, II, p. 467: «si considerano naturalmente».

²⁹ Le Comte (*Nouveaux mémoires sur la Chine*, t. I, «Lettre à monseigneur le marquis de Torsi [Colbert de Torcy]. Du caractère particulier de la nation chinoise; son antiquité, sa noblesse, ses modes, ses bonnes & mauvaises qualitez», p. 288) e Du Halde (*Description de la Chine*, t. II, «De l'air & de la physionomie des Chinois, de leurs modes, de leurs maisons, & des meubles dont elles sont ornées», p. 80) riferiscono che i letterati e i dottori cinesi, soprattutto se di bassa estrazione, osservano quest'usanza per un motivo analogo. Su Du Halde, vedi anche *Geogr.*, p. 222.

³⁰ In *EL57* segue ancora quest'altra frase: «Non è necessario rilevare come le qualità morali abbiano effetti diversi secondo che siano unite ad altre qualità: così l'orgoglio, unito a una vasta ambizione, alla grandiosità delle idee ecc., produsse presso i Romani le conseguenze che conosciamo». L'aggiunta va messa in relazione con un'osservazione di Grosley, il quale obiettava a M. che l'orgoglio, «principale elemento del governo romano», aveva portato appunto tale popolo alla conquista del mondo; a tale osservazione M. così rispose: «Mi sembra che l'orgoglio porti alle grandi imprese e che la vanità si concentri nelle piccole» (cfr. *Corr.*, in Masson, III, p. 1295). Vedi *infra*, cap. 27, nota 130.

³¹ Cfr. P 323: «È inevitabile che la Spagna perisca, poiché è composta di troppe persone oneste. La probità degli Spagnoli ha trasferito tutto il commercio agli stranieri, i quali non vi avrebbero preso affatto parte se non avessero trovato delle persone alle quali potevano accordare una fiducia senza limiti. Se, per un verso, la virtù perde gli Spagnoli, l'onore, che li fa arrossire del commercio e dell'industria, non è meno causa per loro di rovina». In P 1965 M. esamina, tra l'altro, quali provvedimenti la Spagna dovrebbe prendere per liberarsi da simile monopolio straniero del suo commercio.

³² Cfr. XX, 9, p. ???

³³ Cfr. Platone, *Leggi*, VII, 793a-d.

³⁴ Questo cpv. si trovava inizialmente nel cap. 14 del libro V: cfr. *supra*, p. ???, nota 49.

³⁵ Cfr. XVI, 11, p. ???

³⁶ Cfr. Du Halde, *Description de la Chine*, t. II, «De l'air & de la physionomie des Chinois, de leurs modes, de leurs maisons, & des meubles dont elles sont ornées», pp. 81-82.

³⁷ Cfr. Du Halde, *Description de la Chine*, t. II, «Des cérémonies qu'ils observent dans leurs devoirs de civilité, dans leurs visites ecc.», p. 120; ivi, «Des cinq devoirs, § III. Des devoirs du mari & de la femme», p. 369. Vedi, inoltre, *Geogr.*, pp. 242, 247; ivi [Nicolas Fréret], *Quelques remarques sur la Chine que j'ay tirées des conversations que j'ay eües avec M. Ouanges*, p. 114.

³⁸ Cfr. cap. 12, secondo cpv.

³⁹ Cfr. LP LXXVI (CXXIX): «i costumi creano sempre cittadini migliori di quanto non facciano le leggi» (p. ???). Vedi anche P 1007, in cui M. raccomanda al legislatore di «non fare con le leggi quanto si può fare con i costumi».

⁴⁰ Nelle linee generali, questo e i due cpvv. che seguono sono tratti da Perry, *État présent de la Russie*, pp. 236-241.

⁴¹ Cfr. LP XLIX [LI], testo e nota ???, e *EL*, XI, 2, testo e nota *b*. Tra gli altri contemporanei di M. che accennano al tema, cfr. Fontenelle, *Éloge du Czar Pierre I^{er}* (1725), in Id., *Œuvres*, t. VI, p. 217.

⁴² Cfr. P 815: «La legge non è un puro atto di forza. Ogni legge inutile è tirannica, come quella che obbligava i Moscoviti a farsi tagliare la barba. Le cose per loro natura indifferenti non competono alla legge. Dal momento che gli uomini amano appassionatamente seguire la propria inclinazione, la legge che li frena è tirannica, perché impedisce la felicità pubblica». Vedi anche la conclusione del presente cap.

⁴³ L'affermazione non figura nell'opera di Perry. Tuttavia, nell'*Histoire abrégée de la Moscovie* che la precede (nell'ed. parigina del 1717 da noi seguita), vi è questa frase: «L'indole cattiva dei Moscoviti e la misera condizione nella quale vengono sfamati, unite all'asservimento per il quale essi sembrano nati, fanno sì che si sia costretti a trattarli da bestie piuttosto che da persone ragionevoli». Cfr., inoltre, *Spicil.* n° 551, dove M. definisce Pietro il Grande «il più barbaro fra tutti gli uomini» (p. 487) e così conclude: «Egli giustificava le sue crudeltà con il fatto che la sua nazione era fatta apposta per essere trattata in quel modo, ma gli uomini si rassomigliano dappertutto. Essi non sono in un luogo bestie e in un altro angeli. È quindi colpa del legislatore se non sono migliori» (p. 489).

⁴⁴ Sull'inclusione della Russia tra le nazioni europee, cfr. anche P 318.

⁴⁵ Cfr. P 1199, dove si afferma: «Sono le caratteristiche del clima che fanno i costumi», e si cita appunto l'esempio dei Moscoviti. La frase del testo suscitò le critiche della Facoltà di Teologia della Sorbona (cfr. *Défense*, p. 237), alle quali M. così rispose: «Nel capitolo da cui questa proposizione è estratta (che è il capitolo 14 del libro XIX), non si tratta in alcun modo della religione. Vi si esamina se lo zar Pietro I, volendo mutare le usanze e le consuetudini del suo paese, doveva farlo facendo ricorso alle leggi o ai costumi, cioè con l'esempio e introducendo usanze contrarie, e vi ho detto che in un siffatto caso non era necessario ricorrere a delle leggi, tanto più che le usanze che egli introduceva erano

conformi alla natura del clima del paese. Alle quali considerazioni ho aggiunto (espressione nient'altro che metaforica): "Il dominio del clima è il più importante di tutti". Dal che si vede come non si tratti in questo luogo che delle cose e delle azioni umane. Quando si dice, comunemente: "Non vi è nulla di più forte della tal cosa", si suppone sempre che si faccia astrazione dalla religione ed anzi che non si pensi nemmeno ad essa» (*Réponses et explications données à la Faculté de Théologie*, in *Défense*, pp. 245-247; Montesquieu, *Spiegazioni presentate alla Facoltà di Teologia*, p. 522).

⁴⁶ Cfr. *Romains* XI, p. ???, e P 32.

⁴⁷ Il principio sarà fatto proprio da C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene* (1764), § II («Diritto di punire»).

⁴⁸ Cfr. nota 42 e *infra*, cap. 17.

⁴⁹ Cfr. VII, 9; XVI, 9; e P 1630: «Come fra gli Asiatici l'asservimento delle donne ha prodotto una maggiore asservimento, così da noi la loro libertà ha prodotto una maggiore libertà».

⁵⁰ Cfr. Du Halde, *Description de la Chine*, t. III, «Du culte des anciens Chinois», p. 2. Vedi XXIX, 18.

⁵¹ Cfr. P 1271.

⁵² *MsEL*, II, p. 473, e *EL48*: «ispirare mitezza».

⁵³ *MsEL*, II, p. 473, e *EL48*: «vale molto di più».

⁵⁴ Cfr. P 1248 e 1911.

⁵⁵ Cfr. Du Halde, *Description de la Chine*, t. II, «Mémoire de Su Che [1039-1112] sur le gouvernement», p. 585, e *Geogr.*, p. 254.

⁵⁶ *EL57*: «la loro maniera di scrivere estremamente complessa».

⁵⁷ Sull'apprendimento della scrittura e della lettura, vedi i particolari forniti da Du Halde, *Description de la Chine*, t. II, «De quelle maniere on fait étudier les jeunes Chinois», pp. 251-252.

⁵⁸ Cfr. cap. 14, *in fine*.

⁵⁹ Cfr. *Lettres édifiantes et curieuses*, XXIV recueil, Paris, Le Clerc et Le Mercier, 1739, «Lettre du p. Parrenin à Monsieur Dortous de Mairan, 28 septembre 1735», pp. 58-59: «La Cina [...], vinta più volte, ha trasformato i suoi conquistatori assoggettandoli ai suoi usi, e li ha a tal punto cambiati che in poco tempo non li si riconosceva più. È un mare che rende salati tutti i fiumi che vi si gettano. Voglio dire che i conquistatori della Cina sono stati costretti a governarla secondo le sue leggi, le sue massime e i suoi costumi. Non hanno potuto cambiare né il carattere né la lingua cinesi; non hanno potuto introdurre la loro propria lingua nemmeno nelle città dove tenevano la corte. In una parola, i loro discendenti sono diventati Cinesi». Vedi *Geogr.*, pp. 405-406.

⁶⁰ Anche Dortous de Mairan, in una sua lettera del 14 ottobre 1728 a padre Parrenin, reputava che l'attaccamento dei Cinesi alle loro usanze fosse di ostacolo alla diffusione del cristianesimo in Cina: cfr. *Lettres édifiantes et curieuses*, XXI recueil, Paris, Le Clerc et Le Mercier, 1734, «Lettre du p. Parrenin à Monsieur Dortous de Mairan, 11 août 1730», pp. 79-81 (dove è riportato il brano che interessa della lettera di Mairan).

⁶¹ Cfr., in *Spicil.* n° 508, quanto riferito in proposito a M. dal vescovo Fouquet.

⁶² Nel Ms. il cpv. è preceduto da quest'altro cancellato: «La nostra religione è stata fatta ugualmente per l'uomo e per quella donna che è stata creata per essere la compagna dell'uomo» (*MsEL*, II, p. 475).

⁶³ Ms.: «che tutti si uniscano» (*MsEL*, II, p. 476).

⁶⁴ In *EL57* è aggiunto il seguente cpv.: «E, siccome si è visto che tale separazione dipende in generale dallo spirito del dispotismo, si troverà in questo una delle ragioni che fanno sì che il governo monarchico e qualunque governo moderato si accordino meglio con la religione cristiana». Dopo «separazione» si questa nota: «Si veda il lib. IV, cap. 3 e il lib. XIX, cap. 13»; dopo «di più»: «Si veda più avanti il lib. XXIV, cap. 3». Nel Ms., invece, segue questo cpv. cancellato: «Allorché si vuol convertire un paese, bisogna vedere se colà le leggi della religione non siano le stesse leggi dello Stato; in tal caso, non si può convertirlo che mediante la conquista. Se, invece, i principi della religione non hanno riferimento con le leggi dello Stato, o ne hanno poco o vi sono contrari, il paese può benissimo esser convertito. Pertanto tutte le religioni...» (interrotto) (*MsEL*, II, p. 476). Informate a questo stesso principio del rapporto fra la religione e la costituzione dello Stato sono alcune considerazioni contenute nei capp. XXIV, 5 e XXV, 11.

⁶⁵ Cfr., in *Spicil.* n° 483, p. 435, le informazioni date in proposito a M. dal vescovo Fouquet. Vedi pure Du Halde, *Description de la Chine*, t. II, «De la forme du gouvernement de la Chine etc.», p. 22 (l'imperatore e i mandarini sono considerati come padri), e *Geogr.*, p. 211; «*Hiao King*, ou du respect filial. Cinquième livre classique», pp. 363 segg. (precetti di Confucio relativi al rispetto dovuto ai genitori); t. III, «Du culte des anciens Chinois», p. 3; «De la philosophie morale des Chinois», pp. 128-129.

⁶⁶ Cfr. Du Halde, *Description de la Chine*, t. II, «Des cérémonies qu'ils observent dans leurs devoirs de civilité etc.», pp. 123-124, e *Geogr.*, p. 226. Un cenno al culto dei Cinesi per gli antenati è già in *LP CXV* (CXIX), p. ???.

⁶⁷ Cfr. Du Halde, *Description de la Chine*, t. II, «Du génie & du caractère de la Nation Chinoise», p. 75, su cui vedi *Geogr.*, p. 221; «De quelle maniere on fait étudier les jeunes Chinois etc.», pp. 253-254, su cui vedi *Geogr.*, p. 234; e t. III, «De la philosophie morale des Chinois», p. 128.

⁶⁸ Cfr. VIII, 21, p. ???

⁶⁹ Cfr. Du Halde, *Description de la Chine*, t. II, «Des cérémonies qu'ils observent dans leurs devoirs de civilité etc.», p. 103.

⁷⁰ Cfr. [Nicolas Fréret], *Quelques remarques sur la Chine que j'ay tirées des conversations que j'ay eües avec M. Ouanges*, in *Geogr.*, p. 128.

⁷¹ Cfr. Du Halde, *Description de la Chine*, t. II, «Du génie & du caractere de la Nation Chinoise», p. 77: «L'interesse è il grande debole di questa nazione: esso fa recitare ai Cinesi ogni sorta di personaggio, perfino quello del disinteressato. Se vi è qualche guadagno da fare, essi impiegano tutta la sottigliezza del loro spirito [...]; l'interesse è il movente di tutte le loro azioni [...]. Sebbene, parlando in generale, non siano così furbi e truffatori come li dipinge Le Comte [*Nouveaux mémoires sur la Chine*, t. I, «Lettre à monseigneur de {Louis} Phelipeaux. Du caractere particulier de l'esprit des Chinois», pp. 360 e 401-404], nondimeno è vero che la buona fede non è la loro virtù favorita, soprattutto quando trattano con gli stranieri: raramente si astengono dal truffarli, se possono, e se ne fanno un vanto. Vi sono persino individui che, sorpresi in fallo, sono così impudenti da scusarsi per la loro scarsa abilità: “Come vedete, non sono che una bestia”, dichiarano; “voi siete molto più abile di me: un'altra volta non mi farò beffe di un Europeo”». Cfr. *Geogr.*, p. 221.

⁷² Originaria stesura nel Ms.: «Questo spirito furbesco (*esprit de fourberie*)» (*MsEL*, II, p. 478).

⁷³ Cfr. XIX, 10, *in fine*.

⁷⁴ Cfr. Du Halde, *Description de la Chine*, t. II, «De l'adresse des artisans, & de l'industrie du menu peuple», pp. 72-73, e *Geogr.*, p. 220.

⁷⁵ Cfr. IV, 6.

⁷⁶ Cfr. Plutarco, *Vita di Solone*, 15, vol. I, p. 217.

⁷⁷ *Ez*, 20, 25. [Il passo biblico è discusso, tra gli altri, da Spinoza, *Tractatus theologico-politicus*, XVII, §§ 26-27, pp. 1064-1069.]

⁷⁸ Altri titoli nel Ms., ma cancellati: «Quando un popolo è religioso, non occorrono molte leggi»; «Se può esistere una repubblica che non richieda molte leggi» (*MsEL*, II, p. 480).

⁷⁹ Cfr. Machiavelli, *Discorsi*, I, 18, 5, p. 109: «[...] così come gli buoni costumi per mantenersi hanno bisogno delle leggi, così le leggi per osservarsi hanno bisogno de' buoni costumi».

⁸⁰ Radamanto, antichissimo dio cretese; nella mitologia classica greca è re e legislatore sapientissimo, figlio di Zeus. Il popolo che avrebbe governato è quello di Ocaleai o di Aliarto, nella Beozia.

⁸¹ Originario titolo nel Ms.: «Sulle leggi che affidano la tutela alla madre e su quella che l'affida all'erede più prossimo» (*MsEL*, II, p. 481).

⁸² Secondo quanto afferma il giurista Gaio: cfr. *Institutionum epitome*, I, 7, 1.

⁸³ Il cap. manca nel Ms.

⁸⁴ Cfr. *Corpus iuris civilis*, *Dig.*, XXIV, 1, 1, *de donationibus inter virum et uxorem*.

⁸⁵ Titolo originario nel Ms.: «In che modo le leggi seguono le usanze. Sulle cause del ripudio presso in Romani» (*MsEL*, II, p. 482).

⁸⁶ Nel Ms. si hanno prima queste due frasi cancellate: «Ma la conquista ha un bel da costringere ad assumere nuovi costumi, il clima ha un potere che riconduce impalpabilmente alla sua osservanza. ¶Allorché la sede della grandezza romana venne trasferita in Oriente, i costumi romani dovettero necessariamente cambiare. Lo vediamo con chiarezza nelle leggi che stabilirono le cause del ripudio. La legge di Teodosio ecc.» (*MsEL*, II, p. 482).

⁸⁷ Cfr. Niceforo, *Histoire des empereurs Constantin et Héraclius*, in Cousin, *Histoire de Constantinople*, t. III, p. 363. Non si tratta però della moglie, bensì della madre di Giustiniano II.

⁸⁸ Testo più dettagliato nel Ms.: «La storia ci narra del modo in cui il primo eunuco dell'imperatrice, moglie di Giustiniano II, la dominò: la mantenne nel timore di quel castigo che comincia allarmando il pudore, che umilia profondamente e riconduce, per così dire, all'infanzia» (*MsEL*, II, p. 482). La frase dopo i due punti è presente in anche *LP CLVII* (Lettera supplementare, 9), *incipit*, e nell'*Histoire véritable*, in Masson, III, p. 323. Vedi, inoltre, il frammento 2506/4 (3), in *Défense*, p. 362, dove è riferito lo stesso fatto.

⁸⁹ A proposito di questo cap., da lui definito «ammirevole», cfr. in *Corr.*, Masson, III, p. 1192, l'opinione laudativa di un Inglese, sebbene francesizzato, il conte François Bulkeley (1686-1756), cognato del maresciallo di Berwick: «Voi vi dipingete non soltanto i vantaggi, ma anche gli inconvenienti di simile governo e, per servirmi dei vostri stessi termini, unite la grazia di Raffaello alla forza di Michelangelo. Ma abbiate pazienza e ben presto riceverete il plauso di tutte le nazioni». Per un'analisi recente del cap., vedi S. Cotta, *Separazione dei poteri e libertà politica*, in Felice, *Leggere «Lo spirito delle leggi»*, vol. I, pp. 227-233.

⁹⁰ Ms.: «i costumi e le usanze» (*MsEL*, II, p. 483).

⁹¹ Cfr. P 854.

⁹² Il terzo potere, il potere giudiziario, è in effetti un potere «invisibile»: cfr. XI, 6, p. ???

⁹³ Allusione alla formazione dei due partiti: quello della Corte (*Tory: Court Party*) e quello del popolo (*Whig: Country Party*). Vedi, sul tema, S. Cotta, *La nascita dell'idea di partito nel secolo XVIII* (1956), in Id., *I limiti della politica*, Bologna, il Mulino, 2002, pp. 21-63.

⁹⁴ Cfr. II, 2, p. ???, nota 13.

⁹⁵ L'aggiunta «a lungo (*long-tems*)» figura nel Ms.: cfr. *MsEL*, II, p. 483.

⁹⁶ Ms.: «soccorrono sempre» (*MsEL*, II, p. 483).

⁹⁷ Ms.: «Poiché si teme di vedere sfuggire un bene che si sta percependo, che si conosce poco e che può esserci nascosto; e poiché il timore ingrandisce sempre degli oggetti, il popolo ecc.» (*MsEL*, II, p. 484).

⁹⁸ Cfr. quanto M. scrive nelle *Notes sur l'Angleterre*: «Dato che sui giornali si dipinge tutto in nero, si è indotti a credere che il popolo sia sul punto di rivoltarsi; ma bisogna mettersi bene in testa che in Inghilterra, come altrove, il popolo è malcontento dei ministri, e che il popolo vi scrive quello che altrove si pensa soltanto» (*Voyages*, p. 499). Testo quasi identico è in *P* 814.

⁹⁹ Cfr. XI, 6, p. ???

¹⁰⁰ Cfr. *P* 1924.

¹⁰¹ Cfr. quanto scriveva in proposito Hume nel saggio *Of the Liberty of the Press*, negli *Essays Moral and Political*, 2 tt., Edinburgh, Kincaid, 1741, t. I, p. 14: «È abbastanza noto che il potere dispotico invaderebbe la nostra sfera, se non si fosse attenti ad impedirne i progressi, e se non vi fosse un facile modo di dare l'allarme da un capo all'altro del regno. Lo spirito del popolo deve venire stimolato frequentemente per piegare l'ambizione della corte; e lo spauracchio di questo stimolo del suo spirito dev'essere impiegato per prevenire tale ambizione».

¹⁰² Allusione all'influenza di Luigi XIV su Giacomo II (1633-1701) e alla «gloriosa» rivoluzione del 1688.

¹⁰³ Allusione alla Gloriosa Rivoluzione del 1688.

¹⁰⁴ Nel Ms. si ha quindi il seguente cpv. cancellato: «Là coloro che scriverebbero contro l'esecutivo non si preoccuperebbero di sapere se esso se ne offenderebbe, ma consulerebbero degli avvocati per sapere se l'offesa rientrerebbe nel novero di quelle che la legge punisce» (*MsEL*, II, p. 485); nelle *Notes sur l'Angleterre*, parlando del «Craftsman», il giornale di Bolingbroke, M. osserva che esso viene sottoposto all'esame di «tre avvocati, prima di venir stampato, per sapere se vi è qualche cosa che offenda la legge» (*Voyages*, p. 497).

¹⁰⁵ *EL57*: «il sovrano più assoluto». Cfr., sulla diversità dei tributi nei paesi dispotici e in quelli liberi, quanto ha già detto in XIII, 12.

¹⁰⁶ Cfr. XIII, 13.

¹⁰⁷ Allusione al credito. Le ricchezze fittizie sono i segni delle ricchezze reali. Cfr. *Richesses de l'Espagne*, in Masson, III, p. 147: «Esistono due tipi di merci: le une hanno un uso naturale e si consumano con l'uso, come il grano, il vino e le stoffe; le altre hanno un uso fittizio, come l'oro e l'argento. Sono merci che rappresentano i segni di altre merci».

¹⁰⁸ L'affermazione va intesa naturalmente in senso ristretto; la politica inglese non mirava a conquiste territoriali in Europa, fatta eccezione per particolari punti di importanza strategica, come avevano dimostrato i vari trattati di quel tempo. Sul particolare significato dell'espansione coloniale inglese M. si soffermerà in seguito.

¹⁰⁹ *EL48*: «la legge».

¹¹⁰ Probabilmente M. allude alle industrie tessili inglesi.

¹¹¹ Cfr. XX, 7.

¹¹² Cfr. *Notes sur l'Angleterre*: «Il denaro è qui sommamente stimato»; e ancora: «Mi sembra che in Inghilterra si compiano molte azioni straordinarie, ma tutte per avere del denaro» (*Voyages*, pp. 499, 301).

¹¹³ Cfr. XX, 12.

¹¹⁴ Cfr. il frammento 2506/6, in *MsEL*, II, p. 779: «Le colonie devono conservare la forma di governo della loro metropoli, la qual cosa crea un'alleanza e un'amicizia naturale sovente più forte di quella fondata sulle convenzioni. È per questo che le diverse colonie americane hanno governi che differiscono a seconda dei popoli che le hanno istituite».

¹¹⁵ Per una prima redazione di questo cpv., in cui si allude alle colonie inglesi in America, cfr. il frammento 2506/6, in *MsEL*, II, p. 783. Vedi anche le *Notes sur l'Angleterre*, in *Voyages*, p. 504, dove M. formula questo azzecco pronostico sul futuro delle colonie inglesi: «Non so quel che accadrà di tutti quegli abitanti che vengono inviati dall'Europa e dall'Africa nelle Indie Occidentali; ma credo che se qualche nazione sarà abbandonata dalle sue colonie, la prima sarà la nazione inglese». Sul punto, nel citato frammento 2506/6, egli scrive: «Esse [le colonie] devono conservare la religione, i costumi e le usanze della metropoli, altrimenti l'amore reciproco si trasformerà in odio, poiché noi odiamo di maggiormente chi ci ha abbandonato rispetto a chi non è mai stato con noi» (*MsEL*, II, p. 779).

¹¹⁶ L'Irlanda. Cfr. X, 9, nota 20.

¹¹⁷ Il cpv. si trova *ad litteram* anche in *P* 901. Analogo giudizio M. esprime anche nei confronti degli Olandesi: «Gli Olandesi scossero il giogo della Spagna. Fu l'effetto delle loro forze di mare. La terra è stata data alle monarchie, il mare ai popoli liberi» (*P* 1302, p. 447).

¹¹⁸ *EL57*: «i suoi ministri».

¹¹⁹ Allusione assai probabile al periodo della dinastia dei Tudor e a quello del contrasto tra Corona e Comuni e della guerra civile. Cfr., in tal senso, anche *P* 787.

¹²⁰ Sotto la dinastia dei Tudor. Cfr., in proposito, quanto già scriveva Harrington, *Oceana*, pp. 54-56.

¹²¹ *MsEL*, II, p. 487: «talora».

¹²² Cfr. le *Notes sur l'Angleterre*, in *Voyages*, pp. 504-505: «In Inghilterra non vi è affatto religione [...]. Se qualcuno parla di religione, tutti si mettono a ridere ecc.»; si noti come le osservazioni dell'*EL* siano più accurate e meno superficiali.

¹²³ La religione anglicana.

¹²⁴ *MsEL*, II, p. 488: «che chi può portar via l'uno, può ancor più facilmente sottrarre gli altri».

¹²⁵ La cattolica.

¹²⁶ Probabile allusione al tentativo violento di restaurazione cattolica compiuto da Maria la Sanguinaria (1516-1558) e/o ai tentativi Giacomo II Stuart a favore del cattolicesimo e dell'assolutismo regio.

¹²⁷ Probabile allusione al *Test Act* del 1673 che di fatto escludeva i cattolici dalle cariche pubbliche.

¹²⁸ Costituendo un ordine a parte, come in Francia.

¹²⁹ M. potrebbe alludere all'*Analogy of Religion Natural and revealed to the Constitution and Course of Nature* (1736) di Joseph Butler (1692-1752), vescovo di Bristol, opera in cui appunto si difende la rivelazione contro il deismo, e/o alla *Divine Legation of Moses demonstrated* (1737-1741) di William Warburton (1698-1779), vescovo di Gloucester, col quale egli fu in relazione epistolare (cfr. *Corr.*, III, pp. 1488-1492 e 1508-1510). Su Warburton, vedi anche *P* 2021-2022.

¹³⁰ Cfr. *P* 1531, pp. 490-491: «[Gli Inglesi] parlano poco, e, tuttavia, vogliono essere ascoltati. Per loro, la semplicità, la modestia e il ritegno non sono mai ridicoli. Essi stimano il merito personale più d'ogni altra nazione al mondo [...]. Sono sinceri e aperti, e persino indiscreti; ma non possono soffrire di esser ingannati. Tutto quanto sa di vanteria è loro spiacevole. Amano vedere la semplicità e la decenza; preferiscono il ragionare al conversare. Sono onesti per natura, se la Corte o il bisogno non li hanno corrotti; sono coraggiosi senza stimare il coraggio; capaci insieme di disprezzare il denaro e di amarlo; incapaci di divertirsi, amano però che li si diverta [...]. Amano le persone di talento e non ne sono gelosi. Tutto ciò è nascosto da una bizzarria che è come la veste che racchiude tutte le loro virtù». Vedi anche *P* 767: «[Gli Inglesi] non stimano che due cose: le ricchezze e il merito personale. Posseggono più orgoglio che vanità; una nazione vicina [la Francia], invece, è dotata più di vanità che di orgoglio».

¹³¹ Cfr. *P* 780: «Gli Inglesi sono indaffarati: non hanno il tempo per essere complimentosi»; e *Notes sur l'Angleterre*: «Gli Inglesi non sono prodighi di gentilezze, ma non fanno mai delle scortesie» (*Voyages*, p. 504).

¹³² Il Ms. rinvia alla seguente nota cancellata: «Agricola diede le nostre usanze ai Britanni, dice Tacito [*Agricola*, 21]» (*MsEL*, II, p. 489).

¹³³ Nelle *Notes sur l'Angleterre* viene fatta un'analoga riflessione: «Le donne qui sono riservate, perché gli Inglesi le vedono poco; esse pensano che qualsiasi straniero rivolga loro la parola voglia possederle. “Non voglio – dicono – *give to him encouragement*”» (*Voyages*, p. 504).

¹³⁴ Cfr. *Notes sur l'Angleterre*, in *Voyages*, p. 498: «Agli Inglesi occorrono un buon pranzo, una ragazza allegra e un po' d'agiatazza».

¹³⁵ Cfr. XIV, 13.

¹³⁶ Cfr. *infra*, nota 139.

¹³⁷ Cfr. *P* 1161: «Parlate di politica in Inghilterra, vi avrete altrettanto successo che se parlaste di guerra all'*Hôtel des Invalides*».

¹³⁸ Probabile allusione a Petty, *Aritmetica politica* (1690).

¹³⁹ Variante cancellata nel Ms.: «Molte persone che non si preoccuperebbero di piacere ad alcuno, diventerebbero di cattivo umore e, per poco che il clima ve le inducesse, si vedrebbero dappertutto intelletti speculativi che trascorrerebbero la loro vita a calcolare avvenimenti che, data la natura delle cose e i capricci della fortuna, cioè, degli uomini, sono raramente sottomessi al calcolo» (*MsEL*, II, p. 490). Cfr. *supra*, nel testo, dove si parla di persone dotate di «spirito inquieto e ampie vedute».

¹⁴⁰ Cfr. XIV, 12, *incipit*, e *P* 26, di cui il passo dell'*EL* è un riassunto.

¹⁴¹ Quest'affermazione sembrò a Grosley in contrasto con l'assunto del cap. 9; M., come abbiamo già notato più sopra (nota 30), risponde che bisogna distinguere appunto l'orgoglio unito a grandi disegni da quello che si accompagna alla neghittosità (vedi *Corr.*, in Masson, III, p. 1295).

¹⁴² Probabile allusione ad autori come John Dryden, Alexander Pope o Jonathan Swift.

¹⁴³ Cfr. *P* 1462 e 1525.

¹⁴⁴ *MsEL*, II, p. 491, e *EL57*: «divenga».

¹⁴⁵ Probabile allusione a Shakespeare e a Milton.